ANNO UNDECIMO 1894

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME X. — FASC. 1.° E 2.°

SOMMARIO.

PARENZO

PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA

Tip. Gaetano Coana

1894.

INDICE DEL VOLUME X

FASCICOLO 1.° e 2.°

FASCICOLO 3.° e 4.°

Atti della Società.

M. 13.

1301 11 februarii.

Potestas Iustinopolis nunc eligendus sit per IV menses etc.

M. 17.

1301 6 martii.

Cum Gorteus de Parentio existens in servitio Comunis ad custodiam S. Laurentii de mandato n. v. Petri Quirino Potestatis Parentii tempore quo recupertum fuit de manibus proditorum, misisset pro duobus suis equis Parentium, qui dum conducerent sibi ad dictum locum per illos de Duobus Castellis fuerunt in vim sibi accepti, qui equi fuerunt appretiati libr. LXXX parv., gratia satisfiat ei de dictis libris.

L. Gr. 27.

1301 28 martii.

Gratia Petro dicto Filio de Mugla de stariis XIV bladi et barca una in quam erat, quam emerat in Montefalcono et volebat deferre Muglam pro suo usu, intromissam ei per barcas longas de custodia culphi in mari.

L. Gr. 28.

1301 13 aprilis.

Gratia prorogandi terminum usque ad S. Michaelem prox. vent. Comuni de Tergesto de solvendis libr. IV millibus et CLIV et pizzolis XIV pro tertia paga denariorum quos Comuni debent, eum non potuerint invenisse dictos denarios pro solvendo aliquo modo, non intendendo ulteriorem habere terminum.

L. gr. 28.

1301 21 aprilis.

Gratia restituantur Petro Bono de Pirano et eius socio staria circa XXX inter mileum et segallam acceptam per Comitem Gradi, que ipsi portabant Piranum cum litteris Potestatis Pirani, quo possint ea conducere.

C. F. A. I. 39.

1301 29 junii.

Henricus Comes Goricie d. Warnerio de Cucanea et Wielmo Vicario suo recipientibus pro Ecclesia Aquil. promittit quod acceptata Capitaneria Patriarchatus Aquil. et postquam ipse intromiserit de ipsius Capitaneatus officio contentabitur pro salario suo de M libr. ver. parv. pro quolibet mense, quo durabit Capitaneatus persolvendis ei per vicedominum pro rata de bonis Aquil. Eccl. et quod nihil ultra dictum salarium petet. Intendit quod dictum officium finiatur quamcito Patr. intrabit terram Foriiulii per se vel per suum Vicarium.

Occasione dicti salarii non soluti non habebit regressum contra Capitulum A. vel bona aut iura Capituli Eccl. Aquil. Sed tantum contra bona Patriarchatus Aquil. Si pro eo quod creatus fuerit Capitaneus aliquis molestaret Capitulum, ei defendet toto posse cum suis amicis, sine mora vel lite recuperabit bona et iura Aquil. Eccl. Capitulo subtracta vel invasa a die obitus d. Petri Patr. et specialiter statim castra et fortalicia dicte Aquil. Eccl. reducet in manibus Capituli et castaldias multas et officia spectantia ad officium vicedomini in potestate vicedomini. Non petet nec intrabit castrum vel fortilicium aliquod Eccl. Aquil. nisi forsam fortilicium de Campeio prope Forfemberch et advenienti Patriarcha vel eius Vicario in terra Foriiulii, ipsum locum dimittet. Item Aquil. Eccl. de Istria faciet per se et suos dimitti Capitulo et Vicedomino libere et quiete usque adventum Patriarche vel Vicarii. Capitulum Aquil. et eius iura et bona defendet et iuvabit toto posse. Si lis est inter aliquos de ipso Capitulo, eos ab iniuriis et violentiis defendet. Illos de la Turre et suos familiares defendet a violentiis et iuvabit ad recuperandum sua bona et iura.

Pres. d. Ugone de Duino, Rodulfo eius filio, Wicardo de Petrapilosa, Odorico de Cucanea, Folchero de Masperch, Volkero de Sonoseçach, Walceno de Goricia, Ottobono de Walvasono imper. et patr. auct. notario.

M. 20.

1302 11 januarii.

Restituatur bladum ab equis quod faciebat conduci potestas Iustinopolis de Foroiulio Iustinopolim, quod valet lib. L infra.

M. 20.

1302 15 januarii.

Potestas nunc eligendus S. Laurentii fiat ad duos menses.

M. 21.

1302 8 martii.

Surgus, quem portabat quidam pauper homo de Foroiulii in Istriam pro nostris soldaderiis, credens id posse facere, restituatur ei, cum valeat a libr. L inferius.

M. 25.

1302 17 martii.

Concedatur licentia nob. v. Henrico de Molino Potestati Parentii, quod veniat et stet Venetiis per XV dies, occasione fratris sui Iohannis, qui obiit.

M. 25.

1302 17 martii.

Potestas Iustinopolis nunc eligendus fiat per IV menses, etc: captum per XXX de XL.

M. 26.

1302 31 martii.

Capitaneus Paisanatici videat monstram sergentum Montone bis in anno et potestas Montone teneatur illam ei ostendere ad portam capitanei. Et si hic repererit aliquem defectum, notificet ipsum d. duci quam cito poterit.

M. 27.

1302 2 aprilis.

Potestas Emonie sit per unum annum cum libris D in anno pro salario.

M. 28.

1302 13 aprilis.

Iohanni de Romono de Iustinopoli restituantur pisces et oleum, libr. XXII, quod ipse portabat de partibus Iustinopolis.

M. 81.

1302 13 aprilis.

Cum per Gradenses facte sint violentie enormiter et condemnationes in nostros, qui piscabantur in illis partibus, et per d. ducem et consiliarios sit mandatum quod satisfaciant,

et comes se excuset de non facere fieri dictam satisfactionem ex eo, quod facte fuerunt condemnationes per suum predecessorem, vadit pars quod d. dux et ejus Consilium, mandet quod Comes faciat fieri dictas satisfactiones, non obstante puncto Commissionis eius.

M. 28.

1302 12 maii.

Cum occasione ambaxarie facte per illos de Iustinopoli, que non potuit compleri hucusque per nostra consilia, elongetur terminus nob. Nicolao Quirino potestati Iustinopolis per totum mensem Maii eundi ad dictam potestariam.

M. 28.

1302 17 maii.

Cum nob. Nicolaus Quirino potestas Iustinopolis debeat pro sua commissione tenere famulos ab annis XX supra, concedatur ei licentia ducendi secum prò domicellis, loco eorum, duos suos nepotes, qui sunt in annis XVII, scilicet filium d. Matthei Quirino et filium d. Iacobi Barozzi.

M. 29.

1302 19 maii.

Consilium, per quod prohibetur fieri gratia de aliquo regimine, sit revocatum, in tantum quod possit fieri gratia nob. Paulo Quirino (consiliario d. ducis) de Potestaria Emonie.

L. Gr. I 40.

1302 21 maii.

Gratia nob. Paulus Zane sit Potestas Emonie per unum annum.

29.

1302 22 maii.

Fiat gratia d. Paulo Zane quod sit Potestas Emonie per unum annum (per XXX de XL).

M. 29.

1302 22 maii.

Concedatur d. Simoni de Inghelfredo de Padua ituro potestati Trigesti, quod possit portare Trigestum duas botas farine, XII botesellas plenas bladi ab equis, unum vetetum plenum munuellis (menuellis?) et oritis (oritiis?), IV meçenas de porco, IV formaias.

M. 30.

1302 28 maii.

Elongetur terminus nob. Nicolao Quirino ituro potestati Iustinopolis usque ad diem lune prius venturum, occasione nuptiarum nepotis sui, que fiunt die dominica.

M. 31.

1302 5 iulii.

Nullus Potestas S, Laurentii vendat, donat, nec gratiam faciat alicui de barbatico (herbatico ?) dicti Comunis sine licentia d. ducis.

M. 31.

1302 5 iulii.

Cum questio inter Com. S. Laurentii et illos Ursarie, occasione sui territorii, et illi de S. Laurentio voluerint se compromittere de hoc in d. Marianum Baduerium olim Capitaneum Paysanatici et illi de Ursaria nolent, scribatur Potestati Parentii quod operatur, quod ipsi de Ursarie se compromittant de hoc similiter et si nollent, tunc potestas ipse eis non prebeat consilium nec favorem contra Comune et homines S. Laurentii.

L. Gr. I 21.

1302 21 iulii.

Cum per custodes nostre barche inventus fuerit Angelus de Chersio cum quadam barca onerata casei et pellaminum supra Piranum et preceptum ei fuerit per illos quod cum rebus Venetias veniret, qui Angelus dixit se non posse propter aquam, quam faciebat dicta barca et tunc dictum fuerit per custodes eidem quod iret Piranum et ibi aptaret barcam et postmodum Venetiis veniret et propterea dictus Angelus inventus fuerit portare de Pirano Iustinopolim certam quantitatem casei causa vendendi illum, ut dicebat, pro emere barcam, quia sua nil valebat, qui caseus fuit ei acceptus et conductus Venetiis ad offitiales de contrabannis et venditus per libr. XL et accepta fuit ei pleçaria libr, LXX pro caseo vendito Pirano, absolvatur ipse a penis.

M. 33.

1302 3 augusti.

Bontaius de Pirano absolvatur a sold. XXX gross., quos ei volunt accipere contrabanni, eo quod emit starios IX frumenti, IX avene in Montefalcono pro adducendo Piranum pro nob. Pangratio Iustiniano qui debebat ire potestas Piranum.

M. 34.

1302 1 septembris.

Fiat gratia Veronico de Fontana qui est consul Pole, quod possit esse adhuc ibi consul per unum alium annum.

M. 34.

1302 1 septembris.

Andreas Sclavus de Castello sit Comitus Taiamenti ad beneplacitum d. ducis cum salario et conditionibus consuetis.

M. 35.

1302 10 septembris.

D. Marinus Baduarius electus ambaxator ad d. Patriarcham, absolvatur, iurando quod per defectum sue persone non vadit.

M. 35.

1302 20 septembris.

Concedatur Ioanni Michaeli potestati Umagi, quod possit venire et stare Venetias per dies XV.

M. 35.

1302 23 septembris.

Concedatur licentia nob. Thome Michaeli potestati Pirani eundi Arbum et standi per mensem unum, relinquendo filium, loco sui.

L. gr. I. 43.

1302 24 septembris.

Gratia nob. Nicolao Quirino de amphoris II vini portandis pro suo usu de Venetiis Iustinopolim.

L. gr. I. 43.

1302 5 octobris.

Gratia nob. Henrico de Molino Potestati Parentii quod absolvatur ab ipsa Potestaria, suo successore applicante illuc.

M. 38.

1302 25 octobris.

Dominico de Philippo reficiatur carta sindicarie, quam ei dedit d. Gregorius de Sguariti de Portogruario, cum clausulis consuetis, inserendo tenorem contentum in carta obligationis, quam sindicus et procurator dicti Comunis Portogruarii fecit ipso Dominico, virtute dicte sindicarie scripte per Iacobum Positum not. et quod ipsa subventionis carta tantum valeat in exigendo pecuniam suam, ac si produceret corroboratam per dictum notarium.

M. 39.

1302 29 novembris.

Vicedominus Aquileie perferrat infra tertium diem, postquam electus fuerit et preterea teneatur ire ad vicedominatum infra dies XV sub illis penis que videbuntur d. duci et eius Consilio; et ille qui est ibi, expectet donec iste ibi applicuerit.

M. 39.

1302 29 novembris.

Procuratores S. Marci super commissariis possint furnire testamentum d. Bernardi de Musepo qui decessit apud Polam.

108.

1302 4 decembris.

Vicedominus Aquileie sit per tres annos.

M. 40.

1303 3 februarii.

Nob. Roberto Theupulo potestati Parentii concedatur licentia veniendi Venetias et standi pro suis negotis faciendis per XV dies.

L. gr. I. 50.

1303 1 martii.

Gratia nob. Fiofio Mauroceno quod possit conducere secum ad Potestariam Iustinopolis tres de suis equis a III annis superius.

M. 44.

1303 3 martii.

Potestas Iustinopolis nunc eligatur per IV menses etc. (in XL).

M. 44.

1303 12 martii.

Fiat gratia d. Patriarche quod de vino suo accepto per offitiales de contrabannis, restituatur ei pars, que in Comune nostro devenit (in XL), quod est circa libr. VI gross. et hoc precipiatur camerariis de contrabannis et detur ser Iohannino Magistri Petri nuncio eius.

1303 5 mai.

Soldus equorum capitanei Paysinatici qui nunc et decetero tam illorum quos habet pro capitanaria, quam illorum, quos habet pro conestablaria, incipiat ea die qua applicuerit ad dictum regimen.

L. gr. I. 53.

1303 iunii.

Gratia nob. Phiofio Mauroceno Potestati ituro Iustinopolim de facere conduci de Venetiis illuc amphoras III vini pro usu suo et familie.

L. gr. I. 54.

1303 iunii.

Gratia Bono Lovari quod absolvatur a pena de eo, quod conduxit navem suam Polam et non fuit circatam, cum ipsa deberet hybernare Polam.

M. 50.

1303 11 iulii.

Pro faciendo gratiam Rubino de Armeno de absolvendo eum a dacio Com. amphorarum XX et bigonç. III vini devastati et salati, quod extra sit et scampavit a fortunali maris de amphoris LIV vini, quod conducebat Venetias cum uno suo ligno et rupit super pontam Taiamenti.

M. 51.

1303 22 iulii.

Iohanninus q. Laurentii notarius fiat sindicus, qui nomine d. ducis et Com. Ven. compromittat cum sindico d. Patriarche, sicut alias fuit compromissum et ad agendum in questionibus de quibus fuerit compromissum cum omnibus clausulis necessariis.

L. gr. I. 55.

1303 1 augusti.

Gratia absolvatur nob. Marinus Businago salinarius in Clugia a dicto uffitio, ita quod, applicante illuc suo successore, possit venire Venecias cum dicat se velle ire in Parentium et in Istriam de necessitate pro quibusdam suis negotiis propter quod non posset redire ad offitium infra sue commissionis.

L. gr. I. 55.

1303 1 augusti.

Gratia mod. DCXIII salis de Clugia portandi in Aquilegiam Iohanni Turco de Clugia, cuius scaula, cum qua ipse salem portabat, super Equilium propter maris innundationes rupit et ipse perdidisset totum salem.

M. 53.

1303 24 augusti.

Sicut Marcus Carosio q. Vicedominus Aquileie habet libr. CC pro parte salarii de denariis gentiarum, ita ipse et presens vicedominus et alii et eorum notarii habeant salaria de ipsis denariis (captum per V consil., XXX de XL, et de M. C. fuerunt XXI de non, XI non sinc. et omnes alii de sic.).

M. 54.

1303 24 augusti.

Nob. Petrus Georgius vicedominus Aquileie possit stare illo tempore Gradi, quo stare poterat Foroiulii.

L. gr. I. 56,

1303 1 octobris.

Gratia Antonius Straçarolo absolvatur a pena de eo quod unus eius amicus de Insula mittebat ei unum starium salis, quem custodes invenerunt apud Caprulas.

M. 56.

1303 21 octobris.

Vir nobilis Rubertus Theupulo potestas Parentii possit venire et stare Venetiis per dies VIII pro quibusdam suis negotiis.

Item pro nob. Michaeli de Canali potestati S. Laurentii.

Item pro nob. Angelo Caroso solutore in Istria.

L. gr. I. 58.

1303 1 novembris.

Gratia nuntio d. Patriarche Aquil. quod absolvatur a datio et pene V bigunciorum vini, que portavit Aquileiam.

M. 57.

1303 5 novembris.

Donatus de Marino, Andreas de Balsamo, Almericus de Pirano absolvantur a pena libr. XXVIII quam incurrerunt pro stariis XIV frumenti quod posuerant in domum Cadeli de Castello causa portandi Piranum et perdant frumentum.

Et item pro Petro Michaeli de Clugia de frumento portando Clugiam.

M. 58.

1303 23 novembris.

Iohannes Turcho de Clugia, qui habuit licentiam portandi Aquileiam modios DCXIII salis Clugie in quadam sua scaula cum datio et cum pervenisset super Equilium in mari propter maris innundationem ipsa scaula rupisset et ipse perdidisset totum salem, possit caricari et portari facere Aquileiam tantundem salem sine datio.

M. 58.

1303 14 decembris.

Gratia d. Henglesio de Henglesis qui venit potestas de Tergesto de amphoris....

M. 60.

1304 11 ianuarii.

Gratia Antonio Straçarolo de pena quam incurrit pro stario salis quem amicus eius mittebat ei de Insula et custodes officialium de contrabannis invenerunt apud Caprulas.

L. gr. I. 61.

1304 18 ianuarii.

Gratia Mag. Valterio canonico Aquil. de amphorir VIII vini portandis de Mugla Aquileiam, quod dicit se habere de suis vineis.

M. 61.

1304 4 februarii.

Gratia Bernardo de Famades de Moiorica accipiendi modios XL sui salis pro libr. IV in modio, quam decanevavit Pola et caricavit in sua navi in Castello de Castro cum aliis suis rebus et hoc consulunt salinarii cum dictus sal sit expedibilis et utilis pro Comuni

M. 61.

1304 13 februarii.

Aliquis potestas vel rector Istrie non possit accipere nec habere aliquem notarium de loco ubi erit, nec quod habeat domicilium ibi, nec aliquem, qui fuerit ibi notarius cum predecessore eius.

M. 62.

1304 22 februarii.

Cum potestas Iustinopolis atterari facere debeat intus nauros (muros ?) et purpuralia pass. XX, quod non videtur ei ad presens facere, captum quod absolvatur a puncto sue commissionis.

L. gr. I. 62.

1304 27 februarii.

Cum Bonus Lovari patronus navis vocate Buscheria misisset eam dehinc Polam ad invernandum et non miserit ita furnitam marinariis et carnis, ac si esset itura ad partes ultramarinas et offitiales petunt penam, absolvatur quia miserit bene furnitam omnibus opportunis secundum ordinem tunc temporis quando fecit viaçium a Pola ultra.

M. 62.

1304 15 martii.

Eligantur IV potestates Iustinopolis et approbentur ad unum ad unum etc.

M. 63.

1304 18 martii.

Cum per terras Paysinatici teneantur quotidie stipendiarii X in S. Laurentio, propter quod homines Paysanatici multum conqueruntur, captum quod capitaneus Paysinatici faciat residentiam in S. Laurentio sicut faciebat in Parentio, habendo regimen et salarium potestarie, circa libr. CCCC, non habendo aliquod pro itinere vel reditu, et teneat ultra id quod tenet modo, unum socium qui sit a XXX annis supra, quem accipiat de voluntate d. ducis et consiliar. cui det libr. C in anno ad parvos: qui socius remaneat rector loci, quando exiret, et etiam II domicellos et unum equum de pretio sold. XL gross. et sit per unum annum: et teneat unum notarium pro regimine potesterie qui habeat illum salarium, quod habent notarii potestatum S. Laurentii, cui facere debeat id quod potestas nunc facere tenetur.

M. 63.

1304 23 maii.

Cum in commissione potestatis Iustinopolis contineatur quod ipse habeat IV equos a IV annis supra, et nob. Petrus Quirino iturus potestas propter clausuram huiusmodi de Padua non potuerit reperire omnes equos de dicto tempore, possit tenere equos III a tribus annis in quatuor: et similiter d. Fiofio Mauroceno de equis duobus fuit concessum.

M. 68.

1304 29 augusti.

Sindici pro factis Istrie et aliis factis: d. Fiofius Maurocenus et Nicolaus Quirino Procurator S. M.

M. 70.

1304 15 septembris.

Illi de Tergesto qui venerunt hinc ad precepta, possint portare arma et stare Venetiis sine pena in consilio contenta.

M. 70.

1304 23 septembris.

Cum multe questiones emergantur inter Comunia terrarum nostrarum de Istria, que quia non sit ibi qui de ipsis questionibus possit cognoscere, afferunt scandalum et errorem, captum quod commitetur Potestati Justinopolis quod de ipsis questionibus nunc et decetero inter Insulam et Piranum cognoscat et diffiniat sicut sibi iustum videbitur et de aliis que occurerent inter alias nostras terras et loca de Istria commitatur Capitaneo Paysinatici qui eas diffiniat.

M. 71.

1304 30 septembris.

Nascinguerra dictus Forella sit decetero venetus cum suis heredibus.

M. 71.

1304 17 octobris.

Nob. viri Ioh. Barbadico, qui est patronus Arsenatus et Philippus eius filius qui est salinarius Clugie, possint ire usque Polam occasione nuptiarum filie dicti Iohannis et stare per dies VIII secundum formam capitularis salinariorum Clugie, non computatis diebus in quibus ibunt et redibunt.

L. gr. I. 69.

1304 24 octobris.

Gratia nob. viro ser Gratono Dandulo quod absolvatur a pena sold XX gross. in quam incurrit eo quod non ivit ambaxator ad Patriarcham Aquil: sicut erat electus, cum destiterit ire in ipsam ambaxariam propter infirmitatem filii sui, qua erat multum gravis.

M. 75.

1304 17 decembris.

Ad faciendum sindicum Ioh. Marchesini et Petrum (?) pro questionibus vertentibus inter nos et d. Patr. Aquileje, ut alias factus fuit, ad compromittendum in arbitres, qui de ipsis cognoscant, ut alias, eo modo et forma.

L. gr. I. 71.

1305 ianuarii.

Gratia nob. Iohanni Quirino Potestati ituro Tergestum de amphoris III vini portandis illic pro suo usu.

M. 77.

1305 8 februarii.

Fiat gratia nob. Gratono Dandulo quod sit absolutus a pena incursa eo quod non ivit in ambaxatam in quam fuit electus ad d. Patriarcham Aquilegia.

M. 77.

1305 8 februarii.

Marcus dictus Bonplaidus Grisonus sit stipendiarius equester cum III equis et uno ronçino in Iustinopoli.

L. gr. I. 75.

1305 5 martii.

Cum Andreas de Bellisino habeat in quadam sua marciliana staria LX frumenti fratrum S. Ioh. de Hospitale de Ven. volens ipsam conducere Venetias et Guido Cerbo comitus ligni de Gulpho invenisset eum cum dicto frumento in portu Humagi et precipisset ei quod conduceret id Venetias et postea per Potestatem Humaghi per vim fuisset ei acceptum dicendo quod ei erat necesse pro necessitate hominum dicte terre et super hoc ipse Potestas scripserit per sua litteras dominis de Contrabannis, absolvatur.

M. 79.

1305 8 martii.

Ser Marinus Superancio sit extimator in Grado ad III annos, complente comite, qui nunc est ibi.

M. 80.

1305 21 martii.

Consilium continens quod quidam rectores fiant duplices, revocetur in tantum quod potestas Iustinopolis nunc eligendus, eligatur per IV menses, etc.

M. 82.

1305 2 aprilis.

Concedatur licentia nob. viris Andree Quirino electo duche Crete et Belletto Iustiniano electo potestati Iustinopolis quod possint cambiare insimul dicta regimina.

M. 82.

1305 6 aprilis.

Cum illi, quibus necesse sunt pignora super illos de Portogruario et episcopatu Concordie non possint venire ad satisfactionem eorum MCC multorum tanxatorum, qui traxant pannos griseos, cavicios et fructus, qui apportantur Venecias, captum, quod quicumque ab uno mense in antea adducet de ipsis rebus de inde perdat eas et deveniant in Comune, salvo quod si apportarentur per illos de Portugruario seu episcopatu Concordie, deveniant in illos qui habent dictas pignoras (sic.).

M. 82.

1305 8 aprilis.

Cum ante conventionem factam anno preterito de capitania Paysanatici cum potestaria S. Laurentii haberent capitanei P. talem soldum, qualem habent alii nostri conestabiles de Ystria, libr. XII in mense pro quolibet equo, quam habere debent pro conestablia et dando serçentibus, quos propterea habere debent, sold. XX gross. in anno, et insuper haberent libr. CCC ad parvos a nostro Com. de salario et sold XL gross. in anno pro uno socio, cui dare debebant soldos XX gross. in anno et duas robas: et pro ipsis CCC libr. tenebantur habere II equos unum scilicet de libr. IV gross. et alium de libr. III, et unum runçinum et III famulos; — et nunc videatur melius dividere ipsam capitaniam a dicta potestaria: — sicut erat ante, capta fuit pars quod ipsa divisio fiat ita, quod sit solummodo capitania Paysanatici, sicut erat ante quam Capitania haberet talem soldum, qualem habent nunc connestabiles de Ystria, cum condictionibus predictis, et non possit habere aliquam aliam potestariam et habeat libr. CCC ad parvos pro salario et sold. XL gross. pro socio, cui det, quod antea, et ipse socius possit esse in numero serçentium, quos habere debet pro conestablaria, sicut

antea. Teneatur habere solummodo unum equum de libr. IV gross. de IV annis vel inde supra et teneat solummodo duos famulos.

M. 83.

1305 12 aprilis.

Gratia Andree de Bolesino pene incurse quia cum quadam sua marciliana, in qua erant starii LX frumenti fratrum S. Iohannis de Hospitali de Venet. quod volebat conducere Venetias et per Guidum Corbum comitem ligni fuit ei imposita pena libr. L quod cum dicto frumento veniret Venetias, Potestas Humagi per vim accepi fecit ei dictum frumentum pro necessitatibus hominum dicte terre, sicut per litteras dicti Potestatis habetur.

M. 85.

1305 11 maii.

Potestas S. Laurentii nunc eligendus sit per II annos, ut ser Marinus Bembo fuit per unum, cum eisdem condictionibus.

M. 86.

1305 22 maii.

Nob. Andreas Quirino iturus potestas Iustinopolis possit conducere tres equos a tribus annis pro equis a IV annis, ut debebat, et possit tenere pro notario Segafenum qui est notarius potestatis presentis.

M. 86.

1305 22 maii.

Advocatores Comunis presentes habeant suum quartum integrum de condemnatione quam Universitas Insule, propter paupertatem hominum dicte terre, solvunt in quatuor terminis.

M. 86.

1305 22 maii.

Thadeus sartor S. Angeli, qui in Iustinopoli fuit vulneratus in manu sinistra, taliter quod de ipsa non potest se adiuvare, sit puer ad tabulam Lombardorum, habendo libr. III in mense.

M. 87.

1305 3 iunii.

Gratia nob. Petro Quirino potestati Iustinopolis, quod possit ire in potestatem Trigesti, non preiudicando sibi propterea quin posset eligi ad regimen Venet. eo quod non venit Venetias.

M. 90.

1305 17 iulii.

Nob. Iohannes Quirino capitaneus Paysinatici possit gratia conducere Bertacium Franco et dare soldum pro uno equo.

Andreas Basso S. M. Magdalene sit ad soldum Paysanatici cum III equis.

M. 98.

1305 5 octobris.

Cum aliqui mercatores de Foroiulii emerint hic aliquas mercaciones ante prohibitionem factam nec possint deferre mercationes in Forumiulii, captum quod concedatur eis portare eas Maranum.

Capr. 3.

1306 1 februarii.

Eligantur III ambaxatores ad d. Patriarcham pro novitatibus ibi occursis, qui respondeant per diem et eant cras.

Capr. 3.

1306 1 februarii.

Concedatur licentia viro nob. Baduario potestati Pirani quod possit stare ad balneum, quod est prope Belfortem per dies IV, occasione infirmitatis sue persone.

Capr. 4.

1306 17 februarii.

Gratia d. Patr. Aquil. de mutuandis libr. C gross. dum simus bene securi. Et nota quod intentu huius securitatis est habendi pro pignore dictorum denariorum capsellam, in quam ponuntur denarii de gratia vini et totum id quod sibi debemus (per XXXI de XL).

Capr. 6.

1306 8 martii.

Nobb. Thomas Miani et Pangratius Iustiniano provisores faciant rationem nob. Marci Venerio olim provisoris, qui est electus arbiter eundum Parentium, cum ipsi de hoc sint contenti, elongetur terminus VIII dierum in capite anni faciendi tam suas, quam dicti Marci rationes per dies XV ultra terminum elongatum per M. C. die XXVI feb.

Capr. 7.

1306 18 martii.

Nob. Thomas Michael potestas Rubini possit venire Venetias et stare pro suis agendis, per dies XV, non habendo plesium.

Nob. Petrus Belegno habeat soldum ad nostrum Paysanaticum Istrie cum III equis et uno ronçino.

Capr. 9.

1306 24 martii.

Restituatur surgum et barca Stefano de Caprulis qui inventus fuit eundo de Portugruario Iustinopolim cum stariis XXX surgi.

Capr. 9.

1306 28 martii.

Cum captum foret in M. C. quod quicunque adduceret Venetias pannos griseos, cavicios et fructus de Portogruario et episcopatu Concordie perderet res ipsas et devenirent in Comuni, salvo quod si adducerentur per illos de Portogruario vel Concordia devenirent in illos, qui habent represalia supra loca ipsa, scilicet ser Mich. Grimani et Girardo et nihil dictum fuit de accusatoribus, addatur quod accusatores habeant quartam inventi.

Capr. 10.

1306 16 aprilis.

Denarii Com. Iustinopolis seu qui nomine eius accipientur mutuo, non possint pervenire ad manus ipsius nec alicuius sue familie, sed solum perveniat et sine intervallo ad manus officialium qui erunt deputati pro Com. Iustinopolis ad hoc et de ipsis non possit expendi nisi secundum ordines terre et quando expediet poni pro expendendo aliquam pecuniam in M. C,

Iustinopolis, faciet ire partem circum cum tribus bussulis ad minus, videlicet de sic, de non, et non sincere: et id quod tunc capietur sit firmum.

Capr. 10.

1306 16 aprilis.

Commissio corrigatur in facto honorificentiarum quas habet potestas Iustinopolis et non debeat habere pro eo, quod habet sold. XL gross.

Pro facto salarii dicatur ad sold. XXX den. pro gross..

Possit vendere VI equos suos Potesterie.

Non faciat licentiam deferendi vinum alio quam Venetias, preterquam ad loca que ordinatum est posse fieri cum solutore, et excepto quando erunt littere nostre de gratia concessa.

De etate equorum, sint de tribus annis et inde supra.

Capr. 11.

1306 18 aprilis.

Gratia Sigardo de Vençono pene Camera Consulum Mercatorum, eo quod non fecit extimari oleum quia credebat ipsum extimatum.

Capr. 13.

1306 28 maii.

D. Marinus Baduarius electus ambaxator ad d. Patriarcham, occasione illius quod fecit tempore potestarie sue in Iustinopoli, habet iustam causam refutandi, iurando iuxta partem M. C. quod refutat occasione persone.

Capr. 14.

1306 8 iunii.

Fr. Iuliano Natali priori S. Georgii Maioris de Venetias electo episcopo Parentino mutuentur gratia de pecunia Com. libr. XL gross., conditione, quod non dentur ei nisi prius habeat episcopatus confirmationem et det bonam pleçariam de restituendo pecuniam in III annis.

Pleçii fuerunt Marcus Geno s. Canciani, Ioh. Barbadico patronus Arsenatus, Andreas Viglari s. Fantini, Ioh. Mengolo S. M. Zubanico, Ioh. Geno S. M. Nove, Th. Bolani S. Angeli, Marinus de Vançago S. Ioh. Decollati, Ph. Manulesso S. Barnaba emancipatus a patre suo.

Capr. 14.

1306 8 iunii.

Ioh. Marchisini possit ire cum electo Parentino suis expensis ad d. Patriarcham.

Gratia Guarnerio Furlano pene sold. C eo quod bibit in die Nativitatis cum quodam carcerato in taberna.

Capr. 15.

1306 18 iunii.

Fiat gratia Thomasino de Trigesto, qui tempore guerrarum Ystrie, relictis omnibus suis bonis et possessionibus, pervenit ad servitium et fidelitatem d. ducis et C. V. et nunc manet pauper in ....

Fiat gratia Marco filio Thomaxini de Tergesto pro eadem causa.

Capr. 17.

1306

Fiat gratia d. Iohanni Quirino capitaneo Paysanatici, quod veniat Venetias completo suo regimine, non obstante quod successor suus non est ibi.

Capr. 17.

1306 7 iulii.

Fiat gratia nob. Baduario Baduario potestati Pirani, quod ipse sit absolutus a dicta potestaria, ita quod possit inde recedere, suo successore applicante ibi (in XL).

Capr. 17.

1306 8 iulii.

Concedatur nob. Matheo Superantio vicedomino Aquileje licentia veniendi Venetias et manendi per dies XX.

Capr. 20.

1306 17 augusti.

Potestates et capitanei Ystrie non conducant neque habeant equos minores IV annis sub pena libr. L pro quolibet equo.

Capr. 22.

1306 24 augusti.

Gratia nn. vv. Michaleto Michel et Marco Iustiniano quod absolvantur a quadam pena C libr. parv. in quam dicunt Provisores Com. quod incurrerunt eo quod ipsis existentibus in Quarnerio non fuerunt obedientes suis navigatoribus sue galee cum tamen ipsi nobiles dicant nunquam fuisse inobedientes, sed id quod fecerunt, fecerunt de consensu omnium mercatorum, habentes respectum ad tempus, verum etiam ad galeam n. v. Fantini Cornario que ibat valde bene ante eos.

Capr. 24.

1306 24 septembris.

Nob. Petrus de Pola habeat licentiam portandi arma per dies XV sub pleçaria.

1306 20 octobris.

Raynerius Iusto solutor in Istria possit venire Venetias cum ligno et stare dies VIII non perdendo salarium.

Elongetur terminus nob. Petro Contareno olim comiti Gradi faciendi rationes cum d. Marcus Venerio patiatur ad presens, quousque dictus Marcus fuerit liberatus.

Capr. 28.

1306 20 novembris.

Cum per nob. Petrum Georgio vicedominum in Aquilegia fuisse preceptum Clugie de Grado, quod deberet comparere coram eo sub pena libr. X et postmodum sub pena libr. XXV captum quod ipse Clugia absolvatur cum sit pauper homo.

Capr. 28.

1306 14 decembris.

Absolvatur a pena de libr. XXV Iohannes Learme de Grado datus pro caduto offitialibus de Catavere pro eo quod ipse non fuit obediens mandato d. Petri Georgi olim vicedomini Aquilegie, cum sit valde pauper et non credebat teneri comparere çoram ipso.

Capr. 28.

1306 14 decembris.

Gratia Façine Meço et Iusto de Alba de Iustinopoli de amphoris III vini extrahendis ad terras amicorum sine datio.

Capr. 29.

1306 24 decembris.

Restituatur de gratia Petro Marano et Corradino de Plischa de Insula barca cum blado, quam invenit Iohannes Varino in portu Busi eundo insulam, quam ipsi abducebant de Foroiulii et Latisana, cum portarent eam cum litteris sui potestatis.

Capr. 29.

1306

Iohannes Marchesini sit sindicus in factis inter nos et Patriarcham.

Capr. 30.

1307 5 ianuarii.

Potestas Rubinii eligatur decetero per unum annum, sicut eligebatur per duos, et pro libr. CCCC in anno habeat libr. D et domum sufficientem pro suo stato et sold. X gross. pro eundo et redeundo a Comuni dicte terre et non aliud.

Capr. 30.

1307 26 ianuarii.

Marinus Bembo potestas S. Laurentii possit venire Venetias per dies XV.

Capr. 41.

1307 27 aprilis.

Cuppi lapides et calcina non trahantur per mare et bestialia Ystrie alio quam Venecias.

(Continua).

PERGAMENE

dell' Archivio di Classe in Ravenna, riguardanti il Monastero di S. Maria (del Canneto) e di S. Andrea apostolo nell'Isola di Serra, in Pola

Anno 858, 20 aprile.

Concessione enfiteotica del vescovo di Pola Andigisi Abbate del Monastero di Santa Maria e di Sant'Andrea Apostolo nell'Isola chiamata Serra nelle parti d'Istria, alle sorelle Perpetua e Grazia, ancelle del Signore, vita loro naturale durante, di alcuni terreni [1] *e casamenti posti « in curte panarini » verso il pagamento di soldi XX in oro, ed in mancanza sotto pena del pagamento di Libre IV « nomine auri », fermo rimanendo il contratto. Si danno per ultimo e si ricevono da chi di ragione «calciaria in numero ducentos bizantios et ut verius credatur ».*

In Nomine Patris et Filij et Spiritus Sancti. Anno domino propicio pontificatus dominus benedicti pape sede quinto Lodoicus Imperator Anno decimo die uigesimo primo mensis aprilis Indictione VII.ª Rauenna. Setinius nomine dominus Andigisi

[1] Questi terreni dipendono dalla donazione fatta dall' arcivescovo S. Massimiano, polese, alla insigne Abbazia sunnominata *(N. d. D.)*.

episcopi polensis ecclesie Sancti Andree Abbas Monasterii Sancte Marie et Sancti Andree Apostoli in insula que uocatur Serra partibus Hystriensis una pro consensu ejusdem regule Vti nobis in dicto nomine perpetua et ancilla dei gratia omnibus diebus uite nostre pro enphiteoticario dominio postulantes concedistis.... uobis iuris suprascriptis Monasterij uestri idest curtis que uocatur panarini ...ris et cum fundis et casalibus seu pendicibus suis et cum omnibus ad easdem ut.. uerius pertinentibus dum nos suprascripte perpetua ancilla domini diuinam gratiam in hac luce iusserit permanere concedistis nos habendi tenendi cultiuandi demoliorandi ex nostris propriis expense se inferamus..... re*gu*larum *qu*ibus qua*ntus* ad pensionem de suprascripta curte que uocatur panarini — in monasterio Sancte Marie et Sancti Andree Apostoli pensione in auro solidos. XX. Ita et post transitum..... dicto domino placuerit n*ostrorum* q*ue* perpetua et gratia ancilla domini germ*an*um expleta ipsa denominata curte que uocatur panarini · uel omnibus ei pertinentibus cul*ta*s de suprascripta in omnibus melioratas uel quicquid du*obus* .ibi... ad eam melioratam ju*ra* suprascripta c*ui* ex p*erpre*ta reuertatur pro quibus iurate dicimus dominum Onipotentem fecer*unt*que secundum apostolorum sanctorum dictarum rerum et statio..... f...... quia dature nos promittimus u*e*stris successoribus qu*od* uest*ris* ante ömnem litteris i*n*..*tuu*m *a*ut ult*e*r pene nomine auri obrizo libras. IIII. et post p*ene* solution*em* .... remaneat h*a*c c*ar*tula peticionis in sua firmitate. Q*uam* uero cartulam elmengausci tabellius hujus ciuitatis rauenne scribende rogauimus et sub manibus propriis signum aut quicumque Ab*ba*s ....ot....rotus o*p*...tul*i*mus subscribende eorumque presentia. eam vobis quas contra.... sub die mansi me*l i*o ..t..one suprascripta septima Rauenna sig*nu*m manu suprascripta perpetua ancilla domini.. u*erb*is signum ✝. fecit manus perpetua ancilla do*m*ini dar*e*t Petrus dux huius ciuitatis ..... de suprascripta curte que uocatur panarini sic suprafacta manda*uerat* — episcopis sancte polensis ecclesie seu et ..... S......, Sancte Marie in insula Serra ejusque successoribus ac perpetua et gratia ancilla dei quam post signum sancte crucis fecerunt et eis rel*e*rogat*u*s ab eodem teste subscripsi. Theodorii consule huius ciuitatis de suprascripta curte que uocatur panarini sicuti superius leg*it*ur facta

in Andigisi episcopi .... sancte polensis ecclesie seu Andrea. Abbas Sancte Marie Monasterii in insula Serra suisque successoribus .... seu gratia ancilla dominì quam in....erent*e* signum sancte crucis fecerunt et eis relegatus ab eodem teste subscripsit. ✠ Bonus homo uice dominus huius ciuitate de suprascripta curte que uocatur panarini si*c*ut superius facta *ui*andi ....i episcopis Sancte polense ecclesie seu et Andrea. Abbas monasterio sancte Marie in insula Serra eiusque successoribus ad perpetua et gratia ancilla domini que manus signum crucis fecerunt et eis relyquerunt rogatus ab eo*s*dem teste*monio* subscripsi. ✠.

Amenegausus huius Cïvitate rauenne scriptorum suprascripta cartula peticionis de suprascripta curte que uocatur pana*r*ini rauenne subscripsi ac *preffui.*

I*deo* si qua pars sine legali iudicio inuadere aut corrumpere uoluerit con*tra*hat peenam auri li*bra*m. Ita uidelicet curtis que uocatur panarini quam p*r*opria*liter* ha*b*uiss*e*nt de quondam Andrea Abbas predicti Monasterii ab Augusto *lectore in* pro tempore sub jure dominio pre*hcen*ati monasterii sancte Mariæ et Sancti *An*dree Apostoli in perpetuum uobis ac salua pensione auctoribus rei publice p*r*a....n*es*i singulos ad monasterium *ministrantur*: Nobis testibus presentibus et uidentibus dando et accipiendo calciaria in numero ducentos bizantios et ut uerius credatur.

Anno 1023, 21 ottobre.

Dazione in enfiteusi ad Almerigo figlio del quondam Almerigo da parte di Giovanni sacerdote, monaco ed Abbate del Monastero di Santa Maria e di S. Andrea nell'Isola di « Serra » nelle parti d'Istria, col consenso degli altri monaci, di alcune terre o possessioni poste « in Sambuceta » nella « plebe » di S. Pietro in Selve, in territorio Faentino, verso l'annua corresponsione di VI denari in argento e di libre una soldi vent'uno in argento e denari dodici « calcearij nomine ».

In nomine pattris ett filij ett spirittus sanctti anno deo propicio ponttificattus domini benedictti summi Ponttificis ett universallis pape in aposttolica sacrattissima beatti pettri aposttoli domini sede decimo sittque imperantte dominus enricus

att deo coronatto pacifico ma*n*gno Imperattore In italia uero anno nono die uigesimo primo mensis octtobris Indicttione VI.ª rauenne — Pettimus att tte in dei nomine dominus Iohannes umilis presbitter ett monachus attque abbas monastterij Sanctte Marie ett Sanctti Andree Aposttoli In Insula Serra in parttibus Isttriensis una cum consensu deser*u*ienttium ejusdem monastterij Utti mihi in dei nomine almericus filius quondam Ittem almericus pettittore In omnia tt*am* dictta partte In hujus diei quam Inferius declarabittur ett Indicabittur uero parttibus Isttriensis qu*a* Inferius declarabittur pettittore ego suprascriptto almericus ttam pro me quam quod ex persona ett *junice ea*.. . . . . .el . . . .n ett . . o . . filia junca germane . . et *no*s omnes sup*r*ascriptti pettittoris et nepottibus *no*stris . . . . e . . . .de nobis suprascripttis seo (seu) germani ett gerse . . a . . e . . u*n*ius uncie altterius siue filio u*ob*is filia de ea re (a . . lo oli . . . . eius *rorudo* (?) cadantt, ad illos qui *supra* . . . . . .ett sitto seu filijs illorum sub *domi*nium et pottesttattem . . . . omnibus diebus uittc sue *attq*ue ex . . pa*gi* . . . pettittîonis Iure a present*te* die concedi . . . . e . . co . . . . . . p . . . . asttis uobis *pens* . . . iuris suprascriptti monasterij — Idestt ttres uncias pr . . . . ett In fundo qui uocatur Sam*bu*cietta mi*n*ore cum alijs uineis campis arbusttis arboribus . . ill . . . . o . . . . . u . . . . ense plebe Sanctti Pettri rei predictte qu*i* voc*att*ur int . . . sylva . . dum nos super . . . . ett . . . . . i*s* successoribus diuina grattia In ac luce *iusserit permanere*. . . . . pet*ti*tti*o*nes cedisttis ett elargisttis nobis e*tt* juris suprascriptti monasterij et as (has) ad abendum, ttenendum, pascu*lan*dum . . . endum defensandum ett ex uesttris proprijs *ett* expensis seo labo*ribu*s tt*amen* ni*ch*ilque uobis uestris su*b*cessoribus *In* Inferius e*tt* ettiam fixa pensione reputtanttes — Presttantte quoque nos superius nominatti pettitio . . ipsa a*tque* filijs et nepottibus uestris sicutt singuli. Ind*esin*entter secundum paginam pettittionis uesttre *pensione* . . ne *no*n pro singulis pr . . . . . que . . . . » mar . . . s . . . a . . . nobis Infra Iudi*ci*um pettere cons*uettu*m Idestt In argen*ttu*m denari*js* sex . . . e . . s . . . c . . . ttunc cuius estt quod *soluanttur*. Pro eo quia ex *Inde* accepisttis . . . . . in manibus ttuis solu . . supradictto Abbatti de . . . mo . . . . suprascripttam pettittionem ttam pro pensione quam q . . . p . ,

(ex) ...... permanenttes u*e*l q*uib*us In pr*e*senti ... s ... li *pli-curis* (placituris) suntt calceiarias nomine — Idestt libro (um) unum pro lu .... ett solidos uiginttos a .... *in* ..... duodicem — Itta ett pos... rans . sp ..... uestrum *(post transitum* ... . uestrum ?) quibus supe*rio*ri die qua .... ap .. .. ipsis munus explet*us* quandoque fuere magesttattis plac... (placuerit) .... culttas laborattas defensattas ett In omnibus meliorattas ... que fuerint ad jus .... pro pred*ictt*is supra ett propriettas modis o*mn*ibus *re*... et*t tt*attur (r*e*uer*tatur* ... ett dattur dominium ett pottesttas Promittenttes pro *non* pettere n*u*nc nullis diebus nullisque temporibus uitte uesttre uos autt uesttris filijs .... que in luce sororibus pro quibuslibett argumentis autt ex quesittis occasionibus certtus usus pagine enfitteusis uiolare sett (sed) inuiolabilitter modis omnibus conseruare ett cusdodire debeattis Abbatti una cum nosttris sub*c*cessoribus ac nobis suprascriptti pettittoris uesttri*s*que filijs .... as omnium uolumus omnibus presttare ett auttorizare seo defensare debeattis .... ett omnia que su. .. et singula non obseruaeurint *ultra* .... eri .. n*o*s qu*o*que libentter .... non alia aj .... ad lun .. m .. .. tten .... ctt... .. pettit .... ett .... att subprascriptto Abbatti .... uesttris filijs u*e*s*ttrisqu*e successoribus ... A*llit*ter *uesttris* litt*e*ris su*pr*adicttis .... pauci *ju*ris ... ett ... dicttas res et po*sse*ssa sol . u . aris .. remane*ntt*es .. eit res ..... per *germanas* in domino rebe*lliri* .... iberi .... dum rogaui *pro* qu*a* ett ego su .... et manus .. pro pagina ... pettita eis se .. dettineri quibus g .... is alicubi ....: p*e*ttittu*ri*s aude .... omnibus litt*i*bus ... e la ... ualdus ett pettrus uobis .... edidistti ...... die earum ett presen*s* .... a ..... uobisque supra .. o .... a di .... ab ... d .... ei ... (Iudicium suprascripttas res ..... a (...........

Ett ego ...... *germa*nus suprascripttus Almericus filius quondam I*tt*em Almericus .... q .. sup*ra*scripsi.

Ett ego .... e .... li .... b ....

✝ Andreas filius .... f o ... utt .. cum .....
....

Iohannes filio quondam Mattheus ....
h*er*es presbittero conc*e*sse ....
✝ Ego romanus in diuino nomine tabellarius rauenne rescripsi pa*gi*na pettittionis su... quibus . pos... bo....onis r*es* quanttasque ttr*adi*di et compleui ett absolui ....

Du*a*leus	Rauennas ttabellarius	subscripsi
.... a)	....	*ra*uenne
.... se	.... *as* filius quondam	*(cancellato)*
Iohannes	..... as filius quondam	*(cancellato)* ...l...e

Anno 1023, 30 ottobre.

Concessione enfiteotica di Giovanni Abbate del Monastero di Santa Maria e di Sant' Andrea Apostolo nell' Isola Serra nelle parti d' Istria, di un fondo denominato «Quironne» in favore di certo Romoaldo per sè e per la moglie Garda, per la loro figlia, e pei figli e nipoti e loro successori. Questi beni sono composti di sei terre o vigne, colla pensione annua di VIII denari in argento; di altre sei vigne in un fondo denominato «Casalis Damiano»; di altre sei in un fondo chiamato «Carvedario», e di altre sei in un fondo denominato «Casaza lando» etc., nonchè di campi, pascoli e selve, assieme agli alberi ecc., verso il pagamento di una libra di argento, e di libre tre e mezzo «calcearij nomine». Mancando poi ai patti, «pene nomine» debbansi pagare sei oncie «auri optimi», dovendo nonostante rimanere fermo il contratto.

In nomine Pattris et Filij et Spirittus Sanctti hanno (anno) domino propicio pontificattus domini benedictti Summi pontifficis et uniuersalis pape in aposttolica sacrattissime beatti pettri Aposttoli domini sede decimo sittque Imperantte on... per...siu.. *proprio* augusto Enrico ha (a) domino.. coronatto pacifico magno Imperattore in Ittalia uero *anno* nono die ttrigesimo mensis octtobris Indictione sestta Rauenne. — Pettimus a uobis in dei nomine Iohannes presbitter et monachus ad regulam Monastterij Sanctte Marie et Sanctti Andrej Aposttoli in Insula

Serra parttibus Insttriense un... *prec..seis* ei*de*m *re*gule Vtti ··
uobis uidi....e romualdus uob*i*s uiro pettittore pro me et per
uxore garda jugali...sue.. me... di*e* ttanttum de res que Inferius
declarabittur et In alia uero mediettatte pettittore et.....
romualdus pro persona et li*neus* et belsa siue juga*li*s sua filie et
nure quodam eriej ex genitore .... scriptta pettitturis
seu filiis et nepottibus uel successoribus uestris proutt ex paginis
pettittionis jure apparett supradi*ctti*s ....li...........
elargisttis nobis rec*u*risttis mon*ast*erij Idestt sex uinee Inttegre
que suntt positte in fundo quir*o*nne ad ...plo et sex uineje
Inttegre in fundo qui caruedario et sex uinee Inttegre in fundo
qui casaza la*n*do et omnes res illas inttegras qua*ntta*scumque
uos sittis pettitturis habere et dettinere uisi sumus et nobis
perttinett in f*u*ndo qui cir*a*nigo et omnia inttegra mediettat*te*
de fundo uno Inttegra quiuatena et omnes res illas inttegras
quanttascumque nos sittis pettittoris habere et dettinere uisi
..sumus. et nobis perttinett in fundo qui rouittulo et omnes
res illas i*n*ttegras quanttascumque habueruntt et *de*ttineruntt
uel dettinere pottueruntt pro qualicumque quomodocumque uel
ttittulum a quodam e*nie*i et .. di*cte* ....egarda genittori et genettrice
uesttra Infra ttotta massa .... que d*einde* i*ll*o ex predicttis
in superius cum tterris uineis campis pascuis et cum
siluis suis usque fossa que ...... percurrentt (cum) garaclusis
una cum arbusttis arboribus et cum egresso et regresso
suo et cum omnibus asttiarettis *(aquaretis, od aquariis?)* qui
sa........ exceptto omnes res illas Inttegras quanttascumque f*ece*runtt
suprascripttus emi*ei*us et eruntt ... *as d*aqu··erumi zuper
do*n*um mansor ttransersionis cartula a guida et a tteuchlinda
germana filie illorum germane nempe in supra*scr*ipt*ta* massa
que de *einillo* et Insuper dedisttis elargisttis seu confirmasttis
nobis suprascriptto romualdus et lineius german*u*s et cognatte
nuptte Idestt quattuor uineje principalis intters*u*ntt que suntt
positte In fundo ronco qui dicitur gualfredo et ttrefunc*n*ie in
fundo qui Casarisani et si plus inuenire vel aquirere pottuerintt
per qualemcumque modum uel ttittulum nos sup*ra*scriptti
geru*nd*um pettittoris istam paginam petticionis permanentt
et cum predicttis rebus que superius cum terris uineis campis
pascuis siluis s*a*ldis et cum omnibus astter*ei*s que superius eo

comodo plebis sittas tterittorio fauenttino act*to* corneliense plebe sanctti pettri qui (est) Inttra siluas dum nos superius nominattis pettittoris adque *(atque)* filiis et nepottibus vestris et si filio vel filiis abuerint libeatt uobis dare uel donare linquere In singulo successore siue qualibus uobis placueritt se a filiis suis diuina grattia In ac (hac) luce Iusserit permanere uittam concedisttis et largisttiss uobis ea habenda siue uendendas possidendas defensandas et in omnibus melioranda et ex uesttris propriis expensis nihilque uobis uestris successoribus in Inferius ad fixam pensionem reputtanttes Presttantte*s* eoque nos superius nominattis pettittoris adque *(atque)* Filiis et nepottibus uesttris Indesinentter p*re*dicttam paginam pettittoris sup*er* pensionem nomine singulis quibuscumque anni*s* o*mn*es ma*r*ceos *(omni mense martii ?)* inde pro predicta res que sup*eri*us Idestt In argentum denariis uene*tie* hoctto ttittulo pensione *(nis)* utt dicttum estt persoluantur pro eo quod ex Inde accepisttis in manibus ttuis suprascriptto Abatte de manibus meis suprascriptto pettittore sicutt superius In pressenttia ttesttium qui (d) *c*esuptter reciptturi suntt calcejarios nomine Idestt librum unum prop*rie* In argentum denariorum libras tres et me*di*a Itta et postt ttransittum uesttrum quorum no*m*ina pettittoris adque *(atque)* filii et nepottibus uesttris uel successoribus uesttris utt superi*u*s munus explettus quandoque domino sue *re*gie magiesttattis placueritt Tunc ipsa res que superius culttas laborattas defensattas et In omnibus meliorattas ad jus domi*ni*j predictti Monastterii cujus estt ius et propriettas modis omnibus reuerttattur dominium et pottesttatte Promittentes propţterea in nullis diebus nullisque ttemporibus uitte uesttre uos ac uestt*re* uesttrisque successoribus pro quibuslibett argumen*ttum* ttuis autt ex quesittis ocasionibus uestris *h*uius pagine pettittionis violare sett *(sed)* Inuiolabilitter modis omnibus conseruare et custtodire promisisttis et uos supr*as*criptto abbatti una cum t*tu*is successoribus a nobis superius ab omni persona *h*ominum defensare et aucttorizare promisisttis. Quod si quid aposite et auerttatt divina pottenti*a* eia *(ea)* et omnia que superius non opseruauerintt uel adimpleuerint et contraeire *(contraire)* uel agere *et* contendere voluerint per quemlibett modum uel ttittulum ttunc datturi nos

esse promittimus uos *u*estrosque filios et nepottes ut superius a nobis supradictto Abba*te* nostrisque successoribus ante omnia littis ejus autt interpe*ll*ens pene nomine auri opttimi uncejas sex et postt pene soluttionis maneatt hec pagina pettit*ti*onis in sua firmittatte quattenus uer... s... l.. t.. re. Ind*ic*t*t*ione... ttab*elle*... ttesttimonio pup*lie*nse rescribendum rogaui in sua et... nos suptter manibus uesttris proprijs scripttis et rogattis ttesttibus illas ttibi Inet*turis* p*ro* eis tradidi supradi*ctte* et i*nde* ha*be*nda supra*scr*iptta festa Rauenne . . . .

. . . .

Et ego romualdus filius quondam Enricus ... ... h*uj*us p*et*ticionis su*n*tt suprascriptta r*e*dacta.

& Ett et*ti*am scribere rogaui et f*ec*i q.... calciarij..... dis.......

| Et ego romanus quondam norenti ttabellarius rauenne hanc paginam pettittionis utti· *singula* suprascriptta *publicaui uo*l... ruto.. con.. sa.

✝ Et ego Guido filius quondam ..... et io*uan*nis (rauenne pettittionis) ... suo ... ere suprascripsi.....

✝ Et ego Iohannes Indi*gn*e ttabellarius (hanc) paginam pett*ei*ttionis utt supra scripsi po*stea* roboraui *e*i... ne.... — — ttesttium ... compleui et *scri*psi . . . .

zani	ttesttium	Idestt
romanus	ttabellarius	rauenne
Ualeri	ttimes	tabellarius
gudo	quondam	.... or*a*ndo

Anno 1034, 16 novembre.

Concessione di enfiteusi fatta da Giovanni Abbate del Monastero di Santa Maria e di Sant'Andrea Apostolo nell'Isola di Serra nelle parti dell'Istria, a Giovanni degli Alberti, per sè e per la moglie, e pei suoi figli e nipoti, di metà di molte terre, cioè di un fondo che si chiama « domicalia » (dominicalia), di altro fondo detto « cipulini », di un terzo fondo chiamato «armentaria» etc. nonchè di otto tornature di terreno in luogo chiamato « ronco

3

de allo » e di altre ancora, poste fra i suoi noti confini, il tutto posto nel territorio Faentino « in S. Pietro in Selve », verso la pensione annua di tre denari di Venezia.

In nomine patris et filii et Spiritus Sancti anno deo propicio pontificatus domini benedicti summi pontificis et ...... uniuersalis pape in apostolica sacratissima beati petri apostoli domini sede secundo sitque imperante dominus Conradus a deo coronato In italia anno septimo die sexto decimo mense novembris Indictione .... ma ... r*auen*ne. Petimus a uobis in dei nomine dominus Iohannes dei gratia presbiter et monachus humilis Abbas regule monasterii Sancte Marie et Sancti Andree apostoli domini qui est fundatus In insula Serra partibus istriensis una cum consensu deseruiencium ejusdem monasterii. Ego quondam in dei nomine Iohannis qui uo*ca*tur de albertis petit*or*is pro me et pro Inailitinda jugata mea seu filiis et nepotibus nostris pro henfiteouticaria cum a presenti die concedis et largistis nobis ratione iuris suprascripti monasterii Idest medietatem de omnes res illas quantascumque (h)abuerint et detinuerint quando iohanes de casa marici et teucia iugalis auui nostri ad iura suprascripti monasterii uestri. In fundum qui uocatur domicalia *(dominicalia)* et fundo qui uocatur cipulini, et in fundo qui uocatur armentaria . coerenlense . et omnes res illas quantascunque (h)abuerint et detinuerint quando albertus et marocia jugalis genitoris nostri et nos (h)abemus et detinemus In fundo qui uocatur fornace ad iura suprascripti monasterii. Et octo tornàturas terre integre de terra l*a*boratoria unum tenimentum quem nos acquisiuimus da *(a)* Petro qui uocatur .... et filiis suis que est positam in loco qui dicitur ronco de allo in finibus eisdem octo tornaturie a primo latere possidemus nos suprascripti petitoris iuris suprascripti Monasterii et ab alio latere possidet liucius de rico cum nepotibus suis iuris supra scripti monasteri, seu a tercio latere possidemus nos suprascripti petituris cum fratibus et consortibus nostris juris suprascripti Monasteri atque a quarto latere possidet guidus der*acc*o in ....rro juris suprascripti Monasterii et duo tornaturie integre de terra laboratoria una*m* t*enen*tem que sunt posite in suprascripto fundo qui uocatur

cipolini *in territorio fauentino* a tribus lateribus possidemus nos Item petitori iuris suprascripti monasterii . atque a quarto latere flumicello mortuo . possidemus nos ipsis. Et insuper concedimus uobis co*na*m unam integram quod est tornaturie septem et due tornaturie in capite quod fiunt in simul tornaturie nouem que sunt posite in suprascripto fundo qui uocatur cipulini quem nobis deuenit da *(a)* quondam Guido qui uocatur de racco et marocia iugale sua in territorio faentino a duobus lateribus suprascripto flumicello mortuo a tercio latere possident heredes quondam albertus qui vocatur de Baffadi atque a quarto latere possidemus nos ipsi iure monasterii Sancte Marie in pomposia. Et viginti et sex tornaturias integre de terra laboratoria quam nos ipsi nobis obuenit de suprascripto Guidone de racco . a marocia iugale in fundo qui uocatur decimello et in fundo qui uocatur cepolini que pro dictis omnibus rationibus cum terris uineis . possessionibus siluis se*l*ectis i*ec*conalibus una cum arbustis arboribus et cum ci*bi*s sibi pertinentibus in te*rr*itorio fauentino acto corneliense plebe sancti petri qui uocatur transilua . idest omnibus *ei*sdem dum nos superius nominati petitori seu filiis et nepotibus nostris diuina gratia in(h)ac luce iusserit permanere uitam concedistis et largistis seu confirmastis nobis suprascriptas res (h)abendas tenendas possidendas defensandas et omnibus meliorandas et uos suprascripto Abbati una cum tuis successoribus nobis suprascripti petitoris nostrisque filiis et nepotibus ipsas res ab omni persona ..... in omnibus exinde stare et autorizare seu defensare debetis et ex uestris propriis expensis seu laboribus nichil aliud inferius et afixam pensionem reputantes indesin... (*enter*) suprascriptam paginam peticionis nostre pensionem nomine singulis quibuscunque annis omni ....de uarientum d*em*us uestras terras titulo pensionis ut dictum est persoluant. P*ro* *eo* q*u*ia exinde accepist*is* in manibus tuis suprascripto Abbati de manibus meis suprascripto petitore in presencia te .... calcearii nomine..... I*de*m .... *pro* denariis persoluant so*ld*os decem. Ita ut post transitum nostrum co*ra*m suprascripto nominati petitoris sin*gul*is fil*ii*s nepotibus nostris munimine expletis quando domino placuerit to*tu*m .. .. *di*ctas res que cultas laboratas defensatas et in omnibus melioratas que fuer*in*t ad ....

dominium suprascripti monasterii uestri cuius est iura sic et proprietas modis omnibus reuertatur dominium, potestas .... *le* permittentes propterea nunc nullis diebus nullisque temporibus uite uestre uel uestris successoribus pro quibuslibet argumentis aut quibuscunque occasionibus testium aduenientibus huius paginam enfiteosis uiolare set inuiolabiliter modis omnibus conseruare et custodire permittas et ex henfiteosi a uobis. In nobis facta minime ualere neque ualuerint et nos suprascripti petitoris cum nostris filiis et nepotibus uobis suprascripto Abbati tuisque successoribus ante omnis litis inicium aut interpellacionem pene nomine auri uncias sex et maneat ex henfiteosi . in sua firmitatem ....

Petrus in dei nomine tabellarius rauennas scribendum rogaui sup. (... sub) die et mense et Indictione suprascripta secunda . rauenne.

Signum ma✝nuscripti (supra scripti ?) iohannis quondam de Albertis *Jo* . *dicto* petitore . a d .... at suprascripta *cui* ..... relectum est.

Ego Ugo tabellio rauennas scripsi hoc exsemplum.

Anno 1037, 23 ottobre.

Giovanni Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea Apostolo, nelle parti dell'Istria, dà in enfiteusi alcune terre, ossia la metà intiera di un fondo, a Guido Abb.[e] di S. Maria in Pomposa, e ai suoi successori. Questo Fondo vien chiamato « Sambucitta » etc., ed è posto nel territorio Faentino sotto a S. Pietro che si chiama « fra le selve ». L'enfiteusi sarà rinnovabile nel termine di 160 anni venturi colla pensione annua di 7 denari di Venezia, ed il terreno sarà non solo da possedersi, ma ancora da migliorarsi.

In nomine pattris ett filii ett Spirittus sanctti anno deo propicio ponttificattus domini benedictti pape sede quintta sittque Inperantte domino conrade Serenissimo Inperattore in ittalia vero decimo die uiesima (viges.[a]) ttercia mensis. Ottubris Indictione quintta . rauennne . Pettiui ad *(a)* tte in dei nomine Iohannis presbiter ett Monachus attque Abbas monasterii sancte

Marie ett Sancti Andre*e* ett aposttoli parttibus Isttriensis ....
cum consensu deseruiencium eiusdem monasterii Me presente
In dei nomine Uuido (Wido) Abbas M*o*nasterii Sancte Marie
d*ictt*ae a ponposia meisque successoribus concedisti elargisti
seu confirmasti nobis rem iuris prefatti monasterii. Idestt
mediettattem inttegram de fundum unum inttegrum que uocattur
Sambucitta minore et mansum unum inttegrum que
olim fuitt de quondam grimaldo quibus uttile posittum in
massa qui dicittur dicimello uel quanttascunque q*uas* nos abemus
ett dettinemus autt aquisiere pottuerimus de predicttis
ttam iure manead (maneatt) istius pagine petticioni pactti
hec pro dicttis rebus cum terris ui*neis* campis prattis siluis
alecttis sa*riona*libus arbustis . arboribus ett cum omnibus sibi
perttinenttibus sittis tterrittori*o* Fauenttino plebe actto corneliensis
plebe sancti pettri qui uocattur inttra silua (cum) uel
omnibus ut superius abendum ttenendum possidendum defensandum
ordinandum ett disponendum ett meliorandum
in annis aduenientibus centum sexsagintta ad renouandum
singulis quibuscunque annis sub pensione omni anno alitter
pro suprascriptta res Idestt denariorum uenecie septtem ttittulo
pensionis utt dicttum persoluattur. Pro qui *(pro eo quia)*
accepisti calceiarii *(nomine)*. Idestt librum unum pro denariis
uenecie libras ttres ett tunc prenominattus Iohannis presbitter
ett monachus attque Abbas Monasterii Sancte Marie ett Sanctti
Andree Aposttoli parttibus istriensis meisque subcessoribus cum
tuis successoribus me predictto Uuido Abbate monasterii
sancte Marie *in* ponposia meisque subcessoribus eas res que
superius ab omni persona (h)ominum stare ett aucttoriare
seu defensare promisisti quod sitt quod absitt ett auerttatt
diuina pottencia ett omnia que superius non obseruauere
uel adimpleuere ett conttrauenire uel agere autt conttendere
uoluere per quemlibett modum uel ttitulum attesttacione confirmo
quia da*tt*uro me promitto ego suprascriptto Abbati
cum meis subcessoribus ttibi suprascripitto Abbati ttuisque
subcessoribus antte omne littis iudicium autt intter petticionem
pene nomine auri opttimi uncias sex ett postt pene soluttionem
ett petticionis In sua firmittate *(remaneat)* Quam uero
paginam gerardus di*ctti* n*utt*u ttabellarius rauenne scribendum

rogattus et subtter manus mea propria firmaui eam uobis quorum con ttradiditt sub die ett mense et Indicttione prefatta.quintta rauenne

P Ett ego (W.) Uidonus Sancte Marie abbas in hac pagina pettittionis subscripsi.

ɏ Ett ego gregorius huic pagine petitionis ut super*ius* interfui et subscripsi.

✝ *Ett* ego Paulus in ac peticione interfuit et testificauit.

✝ *Ett* ego O*rinphre*dus huic peticione interfuitt (ett) ttesttifica*uitt*.

X Et ego gerardus dictti n*uttu* tabellarius rauenne ui*delicet* petticionis utt supra scripsi post roborem ttesttium uessttro*r*um tt*am* conpleui (ett) absolui.

pe*ttiuia*ni	ttestium	Idem
gregorii	uidelicet	testti· s
pauli	uideli*cet*	ttes*ttiu*m
manfredi	uidel...	ttestis —

Anno 1040, 6 novembre.

Giovanni Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea Apostolo nell' Isola di Serra nelle parti d' Istria concede in enfiteusi a Pietro « Rustico » figlio del quondam Tenibaldi, petente per sè e pei suoi .... alcuni terreni, o tutto ciò che da altra Carta ebbe per successione dal quondam Albertini e di provenienza da una certa « Berta », e da Vitale « de Urso ». Questi fondi sono posti in luogo detto « Casale gotthus », e si dovrà pagare per essi una pensione annua « per argentum » di due denari di Venezia. Terminata tutta la linea degl' invèstiti, i terreni dovranno ritornare di pieno diritto al monastero con quelle migliorie che vi saranno state introdotte.

In nomine domini ttemporibus domini benedictti pape sede octtauo die sextta mensis nouembris Indicttione octtaua .... rauenne. Pettiui a uobis in dei nomine Iohannes grattia presbitter ett monachus attque Abbas monasterii sanctte Marie ett Sanctti Andree aposttoli Domini In insula Serre in parttibus isttriensis

per consensum deseruiencium eiusdem monasterii. — Utt mihi presenti in Chrixptti nomine . Pettrus qui uocattur rustticus filius quondam tte*n*ibaldi pettittor pro me ett pro iuliana q*ue* uocattur biliarda jugal*i* mea seu filiis ett nepottibus uel successoribus ....ett per emphitteoticarium ius seu filiis suis a presenti die concedisttis nobis .... Idestt omnium perttinenttiarum In*ttegra*s . . quanttascunque nobis ha*beret*t ex successione quondam Albert*ini* a genittrice ett socra nosttra ett omnes res illas inttegras quanttascunque nos abemus ett dettinemus, ett nobis perttinere p*r*o (ex) carttula compar*a*cionis da *(a)* Pettrus filius eius uittalis de Urso grasso ett da *(a)* Pettrus filius eius que estt positta in loco qui dicittur casale gotthus ett in fabriaco minore . et in fabriaco maiore . cum terris ett uineis campis pascuis sallicttis sa*c*ionalibus cum arbusttis arboribus ett cum omnibus sibi perttinenttibus utt suplementtum . dum nos superius denominattis ju*ga*li nost*r*a que filiis ett nepottibus nosttris uel pre*dic*tto successore nosttro diuina gracia in hac luce iusseritt remanere uittam concedisttis nobis eas res abendas uendendas possidendas defensandas et in omnibus meliorandas ett suprascriptto Abbati iam dictti monastterii una cum ttuis successoribus nobis nosttrisque filiis ett nepottibus eas res ab omni persona hominum stare ett auctoriare seu defesare permisisttis . ett ex nosttris propriis expensis seu laboribus nihilque nobis uesttrisque successoribus nisi suprascripttam pensionem que in inferius dicettur defensam. Prestanttibus ea que nos superius denominattis iugale adque filiis et nepottibus nosttris uel suprascriptto successore nosttro. Indesinentter secundum paginam petticionis nosttre pensionis nomine singulis quibuscunque annis hoc estt auri ...... in *men*se...... In dei nomine propriis rebus que superius. Idest per argentum denarios uenetticorum duos ue*necia*rum pensione utt dicttum estt soluattur. Pro (eo) quia accepisttis calcearii nomine Idestt librum unum pro denariis ueneticorum soldos duodecim. Itta postt transittum uesttrum iam dicttis iugali nosttrorumque filiorum ett nepottum uel successorum munere expletto quandoque domino sue sanctte magesttatti placueritt ttunc eas dicttas res defensattas et meliorattas ad ius dominium suprascriptti monasterii nosttri cuius estt

proprietas modis omnibus reuerttattur. Quod sitt *(si)* quod absitt auerttatt diuina pottencia ett omnia que superius non obseruauerimus uel adimpleuerimus ett conttraeire uel agere autt conttendere uoluerintt ttunc datturi nos esse promittimus una cum nosttris filiis ett nepottibus uel successoribus uobis uesttrisque successoribus antte omne littis iniceum autt intter petticionem nomine auri unceas duas ett postt pene soluttionem hec petticeo *(petitio)* in sua firmittate *(maneat)*.

Qui pettrus ttabellarius qui uocattur bellene*i*une scribendum rogaui ett subtter manu mea signum sanctte Crucis feci ett eam uobis conttradidi sub die mens*e*iis ett Indicttione suprascriptta octaua . rauenne.

Signum ✝ manus suprascriptti pettri qui uocattur rustticus pettittor ett ad omnia utt suprascripsi.

Anno 1040, 12 novembre.

Giovanni, per grazia di Dio, sacerdote, monaco ed Abbate del Monastero di Santa Maria e di S. Andrea Apostolo nell'Isola di Serra dà in enfiteusi ad Arduino che chiede per sè, Gisa o Gisla sua moglie, e pei suoi figli e nipoti, tutti quei terreni, o tutte quelle cose che ebbe e tenne un certo Orso del quondam de Mauro loro cognato, le quali cose sono poste in un fondo chiamato fabriaco maggiore, ed in altro denominato fabriaco minore etc. Per questi terreni, che saranno da migliorarsi, gl'investiti pagheranno l'annua pensione di due denari di Venezia. — Estinta che sia tutta la linea, i detti terreni dovranno ritornare al Monastero, quale proprietario dei medesimi.

In nomine domini ttemporibus domini benedicti pape (IX.[i]) sede octauo die duodecimo mensis Nouembris Indictione octaua . rauenne. Pettiui a uobis in dei nomine Iohannes grattia dei presbitter monachus attque Abbas Monasterii Sanctte Marie ett Sanctti Andree apostoli domini in insula serre in parttibus Istriensis per consensum deseruiencium eiusdem monasterii. Utt mihi presenti in Chrixptti nomine Arduinus filius quondam a*zon*is riparii pettittor pro me ett pro gisa jugali mea siue filiis

ett nepottibus nosttris zeu per emtticarium (emphiteoticarium) ius concedistis nobis iuris suprascriptti Monasterii nosttri Idestt omnes res illas In ta*ntu*m quanttascunque abuitt et . dettinuit quidam urso quondam b*atti*ste de Mauro cognatto nosttro . quod fuitt de et redittaue*ri*t suprascriptto quodam azone genittor meus q*ue* estt positt*a* in fundo qui fabriaco majore et in fundo qui fabriaco minore et insuper concedisttis nobis. Idestt omnes res illas in ttanttum quanttascunque abemus ett dettinemus et nobis perttin*er*e In singulorum fundorum quorum uocabula suntt . fabriacus maiore ett fabriacus minore . et casalis gotthus et armenttaria . et dominicalia et ei *pa*lini et fornace ett ronco et semper plus inuen*ir*e uel aquirere in uesttris fundis pottuerimus insttare uid*el*icett zeu manere hec omnia cum tuteris siue uineis campis prattis pascuis siluis sallinis sa*cio*nalibus una cum arbusttis arboribus et cum omnibus sibi perttinenttibus consttittuttis ter*rit*orio fauentino plebe sancti pettri qui uocattur ttrans silua uel omnibus utt superius (ad) abendum ttenendum possidendum defensandum et in omnibus meliorandum et uos suprascriptto Abbati una cum ttuis successoribus eas res ab omni persona hominum stare ett auctorizare seu defensare permisisttis et ex nostris propriis expensis seu laboribus nihil quod uobis uesttrisque successoribus nostrisque filiis ett nepottibus singulis quibuscunque annis (au*r*ei) annualitter fr*u*i in dei nomine hoc est sub pensione denariorum uenettiarum duo..... uidelicett is..... utt dictum est persoluant .... ex Inde accepistis calcearii nomine de manibus meis Idestt librum unum per denariorum uenettiarum solidos uiginti Itta post ttransittum nostrorum suprascripttarum jugalium pettit*to*rum nostrorumq*ue* filiorum et postterum munere expletto quandoque domino s*ue* sancte magestatti placueritt ttunc uidelicet eas dicttas res defensattas et in omnibus meliorattas fueritt ad ius dominium suprascriptti monasterii cuius est propriettas modis omnibus reuerttattur Quod sitt quod absitt diuina pottenċeia ett omnia que supradictta non obseruauerint uel adimpleuerintt et conttra*uer*int, ett uel agere autt conttendere uoluerintt ttunc datturi nos esse promittimus una cum nostris filiis et nepottibus uobis suprascriptto Abbati ttuisque successoribus antte omne littis iniceum autt interpelles pene nomine

auri uncejas duas ett postt pene soluttionem *remaneatt* ......
...... in sua firmittatte.

Qui pettrus ttabellarius qui uo*ca*ttur beleneione scribendum rogaui ett su*btter* manu mea propria e*tt* s*u*bscripsi ett e*a*m ttibi con ttradidi sub die mense et Indicttione suprascripta octaua.

Anno 1042, 4 decembre.

Giovanni Abbate del Monastero di Santa Maria e di Sant'Andrea Apostolo nelle parti dell' Istria concede ad Almone Abbate di S. Alberto una certa quantità di terreni posti in luogo che si chiama fabriago, ed in altro luogo che si chiama armentaria, con arbori, viti, pascoli, selve etc. Questi terreni sono posti nel territorio Faentino plebato di S. Pietro che si chiama «fra le valli». La durata della concessione è fissata a 160 anni, colla pensione annua di sei denari di Venezia, e colla riserva del diritto di devoluzione all' Abbazia di S. Maria e di S. Andrea Apostolo, spirato che sia il detto termine.

In nomine domini ttemporibus domini benedictti pape decimo die quartta mensis decembris Indictione decima . Rauenne . Pettiui ad *(a)* uobis in dei nomine dominus Iohannis dei gracia Abbas monasterii Sanctte Marie ett Sanctti Andree apostoli parttibus istriensis cum consensu deseruiencium dictti monasterii . me presentte dictti nomine dominus almo dei gracia umillimus abbas monastterii Sanctti Adhelbertti meisque subcessoribus per paginam pactti concedisttis nobis iuris suprascriptti monasterii Idestt omnes res illas inttegras quanttascunque ego abeo *(habeo)* ett dettineo autt aquirere pottuer*im*us per quodcumque modum uel ttittulum quod suprascriptta res posi*tt*a in fundo qui uocattur fabriago maiore et minore ett in fundo qui uocattur cipulini maiore ett minore ett in fundo qui uocatur dominicalia ett in fundo qui uocattur casal godo ett in fundo qui uocattur armenttaria cum ett tterris fundis de predicttis rebus cum terris uineis campis prattis pascuis siluis salecttis sacionalibus una cum arbustis arboribus ett cum omnibus

suprascripttis rebus predicttis sittas territorio fauentino actto cornelioniense plebe Sanctti pettri qui uocattur inttra ualles omnibus utt superius abendum ttenendum possidendum ordinandum ett disponendum cum eis subcessoribus defensandum ett in omnibus meliorandum In annis aducnienttibus centtum sexagintta ad renouandum ad inferius pensionem ett calcearios dicendam singulis quibusque annis saper pensionem omni anno abettur Infra in dicttis presttare res . Idestt denariorum uenecie sex utt persoluantt pensionem. Pro (eo) quia accepistti càlcearium in presencia ttesttium Idestt librum unum pro denariis uenettie soldorum ttregintta ett ttu suprascriptto Abbati presentti ttuis subcessoribus suprascriptti Monastterii me prenominato Abbatis prefatti Monasterii sanctti adelbertti meisque subcessoribus suprascripttis res Ab omni persona ominum (hominum) sttare ett aucttoriare seu defensare debeattis quod si quod absitt, ett auerttatt diuina pottencia ett omnia que superius quia dare me esse promitto cum meis subcessoribus ttibi ttuisque subcessoribus antte omnis littis inicium autt intter petticionem pene nomine auri opttimi uncie due monettarum ett pagina pactti *maneatt* in sua firmittatte — quam uero paginam Gerardus dei nuttu ttabellarius rauenne scribendum rogattus sub die ett mense ett Indicttione suprascriptta decima Rauenne.

Ego almo monastterii Sanctti Adelberti Abbas in hac petticione a me facta suprascripsi.

Anno 1057, 13 decembre.

Giovanni Abbate del Monastero di Santa Maria e di S. Andrea Apostolo nell'Isola di Serra nelle parti dell'Istria concede ad Ermengarda del quondam Gerardo di Stefano ed ai suoi figli e nepoti, venti tornature di terreno vitate etc., nonchè a Faraldo del quondam Vicchi ed ai suoi figli e nepoti, l'altra metà di questi terreni, di proprietà del monastero, colla pensione annua di . . . . Le suddette tornature sono poste nel territorio Faentino nel plebato di S. Pietro fra le selve.

In nomine pattris ett filii ett Spirittus Sanctti. anno deo propicio ponttificattus domini uicttoris pape sede secundo defuncto heinrico imperattore filio quondam Chunradi Imperattoris sub anno dominice Incarnacionis millesimo quinquagesimo septtimo die trigesimo decembris Indicttione decima Rauenne. Pettuii a tte quidem in dei nomine domino Iohanne grattia dei presbittero ett monacho attque abbate uenerabilis monasterii Sancte Marie . ett sanctti Andree positti in Insula Serra parttibus istriensis cum seu con*sen*su deseruienttium eiusdem monasterii. Ego ermengarda relic*tta* quondam Gerardi de Stefano pro me seu filiis ett nepottibus meis immediate descendentibus. In altera media recip*ies* ego ipsa pro faraldo filio quondam W*iq*ui seu filii et nepottibus suis . Ett si quis de nobis sine li*bero* morittur eius porcio ueniatt altteri seu filiis suis enfitteotticario iure a presentti die concedistis nobis res suprascriptti Monasterii uesttri . Idestt uigin*tti* ttornatturias uinearum ett terre laboratorie positta In fundis dominicalia ett fabriaco attque armenttaria cum terris uineis campis pascuis et cum omnibus sibi perttinenttibus sittas tterrittorio fauenttino actu corneliensi plebe Sanctti pettri qui uocattur inttra siluas deno*min*atis..... superius uocatti pettittores seu filii ett nepottes uesttri d..... e.. js.. u.... usque (in) hac luce manserimus....

(Manca la continuazione per lacerazione della pergamena).

Anno 1064, 17 febbrajo.

Antonio Abbate di S. Maria e di S. Andrea Apostolo nell' isola di Serra nelle parti dell'Istria, concede in enfiteusi all' Illustrissimo (sic) Arardo, e ai suoi, un terreno di proprietà del monastero, e cioè vigne, campi, prati, pascoli, arbori etc., il tutto posto nel territorio Faentino in S. Pietro « fra la selva », verso l' annua pensione di X denari veneziani.

In nomine Pattris ett Filii ett Spirittus Sanctti . hanno (anno) *habb* (ab) incarnacione domini nosttri Ieshus Chrixpti Saluattoris millesimo sexagesimo quartto ttemporibus dominus Allessandris pape . sede manno (magno) ce*re*jo.. Regnante

domino henricus In pres*e*ntti *h*anno octauo filius quondam enricus Inp*er*ator die septtimo decimo mensis februariis Indicione ttercia Iusta capellam sanctam Mariam que uocabattur fabriaco. Pecitt ad tte quidem in Chrixpti nomine h*an*tto (antonio ?) graciam dei Abbas uesttri Monasterii Sancta Mariam ett sancte Andree Apostoli domini In insula Serram parttibus Instriensis una cum consensum monachorum deseruiencium eiusdem monasterii Utt, mihi presenttibus in dei nomine. Arardus Inlustrissimus Uir pe*t*titt*o*r pro me . ett in meis filiis ett nepottibus concedisttis . ett largisttis . hadque (attque) confirmastis nobis rem Iuris uesttri .... suprascriptti monastterii . Idestt omnes rex (res) illas In*t*tegras pr..*ne* ips..... dettineris uero ett .. *u* . in eis quanttascunque nobis abemus ett dettinemus jure suprascriptto monasterii posittam . In fundum qui uocattur fabriaco maiorem ett fabriaco minorem qui uocattur (*ar*)mentaria*m* . hett in fundum qui uocattur fornace*m* . ett cipullini . ett In roco qui uocattur de allo hec omnia cum terris . ett uineis . campis . prattis . pascuis . arbusttis . arboribus ett cum homnibus ad suprascriptta ipsa rex *(res)* In (ett) intra plebem sittas tterrittorio fauenttino actto corneliensem plebem sanctti pettri qui uocattur inttra siluam inttera (inttra) fines descriptta*m* res . hec omnia habendum . ttenendum . cultandum . propa*gi*namdum . defensandum . ett in omnibus meliorandum . cum nosttris filiis nepottibus ad renouandum ett uos suprascripto a*n*tto*nio* prefactus Abbas una cum ttuisque subcessoribus . ad me *(a me)* suprascripto arardus Inlustrissimus . uir ett in ttuisque filiis ett nepottibus hab omni persona hominum predicta rex (res) que super*iu*s sttare ett autturizare se defensare promipttimus hett exi*nde* propriis expensis . seu laboribus nihilque uobis uesttrisque subcessoribus *n*isi finsa *(fixa)* pensionem que hic inferius dicenttur uel deferattur Indesinentter secundum paginam petticionis uesttre pensio*no*nis sinculis (singulis) quibuscunque annis homnia n*u*aliter in mense marcejo . Infra iudici*u*m de suprascriptta re hoc estt in *n*arigenttum de denariis uenetticorum . X . pensio de me in uobis persoluattur utt dicttum estt . pro (eo) quia *h*accepisttis calc*e*iari*s* de manibus uesttris prefactus Antto*nius* c*er*ra dictti Abbattis . de manibus meis suprascriptto arardus petticioni in

presencia coram ttesttium qui *sic* subtter subscribitturi suntt . Calc*ej*arii nomine Idestt librum unum pro In *n*arigenttum de denariis uenetticorum libres quinque tti*ttu*lis habenttur pro uno eodemque libras annuas de denarii duocentti quadragintta tti*ttu*lis . cuius est iura ett proprietas modis omnibus reuerttantur dominium ett pottestatte prefactus ego antto*nius* gracia dei abbas una·cum uesttrisque subcessoribus ad me supras*cripto* arardus Inlustrissimus uir petticionis ett in ttuisque filiis ett nepottibus. Ante omnis littis Innicium autt intterpellacione pene nomine . auri obttimi libram unam manead *(maneatt)* ac pagina*m* In sua firmittate .. Quam uero petticio (petticionem) Ullido (guido) pro diuina misericordia rauennatensis ttabellarius qui uocor de casalagutto scribbendum rogauimus ett signum sanctte crucis fecer*im*us . (fecimus) sub die mense ett Indicttione suprascripta ttercia Iusta capellam sanctam Mariam que uocattur fabriaco signum ✝ manus mee a suprascriptto harardus . Inlustrissimus uir h*uic* paginam petticionis enfitteosis *h*intterfuitt ad omnia a suprascri*pto* cu*i* *re*lecto est.

Anno 1071, ...

Nota dei canoni, o pensioni, che si doveano pagare al Monastero di Santa Maria, e di S. Andrea Apostolo al tempo dell'Abbate Giovanni.

A nativitati domini Iesu Chrixpti secundum carnem .... septuagesimo primo . indictione VIII. Ego Ioannes Abbas monasterii Sancte Marie, et sancti andree . apostoli dei nostri .. ... in hoc *de* de*accep*to . fratres Steffanus presbiter et Iohannes fr*a*ter .... indictione VIIII . denarius II . *liue*o de enrico denarios IIII .... lemartinus de sexto denarios II. Unguano et Iohannes denarios I. Iohannes destaffia . denarios III . *(dederunt pro pensione)* benedictus filius .. berti de ponte austri [1]) dedit

---

[1]) Ponte Austro, o di Augusto, in Ravenna, sul già fiume Padenna.

mihi pro pensione — d*en*arios II. . . . . f. denarios I. Enricus filius condam . . . . morelli de mingarda denarios II. Gregorius et *Ioh*annes *de* *a*llo denarios II. Adalgerius denarios II. Iohannes . desi . . . . denarios III. berta filia condam aldo tabellio . denarios III. petrus . de laurentius denarios . VII *Ioh*annes de bono denarios III. presbiter Walterius denarios IIII. Petrus de carontio . denarios II . Ugo detheobaldus de rianca denarios II · Iohannes de thobaldo denarios IIII .. bulga*rie* David denarios IIII . Wido tabellio dona*tus* d*ed*it. denarios duos . Iohannes Calegolo . denarios II. petrus de borga denarios . II. S*a*rtho et rusticus . denarios III. Zanzo . de magfredo . denarios . II. *An*dreas de stefanis . denarios . II. Andreas gambaro . denarios II. Romoaldus filius. duc. de romoaldus. (sic) et Wecelinus . denarios . VI. petrus uenato . denarios III. Martinus bedollo denarios . II. Petrus de gibbo . denarios . III. Petrus de morando cum sorores suae denarios VIII. berrandus . de amizo . denarios II. Arduinus de reda denarios II. dominicus de rauennocum nepotibus suis denarios II. forolfus . filio quondam seniorelli denarios XVIII. . . . . petrus de ragimondo . denarios . duos (II) Pe*pp*o filio Rustico denarios II. Iohannes de bonizo . . . . er . . . denarios . VIII. Waldrada . de dominigino . denarius *III.* Petrus de Andrea . cum consortibus . suis . denarios . III. Iohannes Zugutator . denarios II. Monasterium de bamposia (pomposa) den*arios VIII.* Petrus de ugo . denarios . IIII. Seniorellus de balbo . raua denarios . IIII, Paulus . filio paulo iudice denarios . IIII. Vrsus. de anna den*arios* . *VIII.* Wgo (Ugo) denarios VI. petrus de merlo . do*ctore d*erocius m*aka*fata*n*o IIII. bononinos . Main*ucius* denarios III. Iohannes . de seuero denarios (tres) III. borga calicula . denarios II. Albericius . de faralfo . denarios VI. Wisinar*i*us denarios . XII. Widus . cornes . denarios . X. Iohannes de alberto Casa-maris . denarios . IIII. monasterium Sancte Marie foris porta [1]) fra*tr*es supras*cri*pti, II. — denarios . II. Rusticus

[1]) Monastero di *Porto fuori* (di Ravenna) ora distrutto, ma di cui rimane la Chiesa dedicata a S. Maria Greca, dove veggonsi anche gli affreschi di Giotto rappresentanti la strage degl' Innocenti.

de trauersaria . denarios II. Michael grigia . denarios II. Michael grigia denarios., II. Iohannes baroncius denarios IIII. Iohannes de constantinis denarios .... begi*te*nci*u*s denarios (duos) II. Vngaro con .... sal .... VI ... dos *deinde* xeremia *ponnini.*

Di sotto alla Pergamena di diverso carattere = Anno incarnacionis domini nostri Ihiesu Chrixpti secundum carnem. Millesimo ....

Anno 1073, . . ottobre.

Il Conte Malfecio prende in mano alla presenza del notajo Guido e di altri testimoni, la verga di refutazione a Odone Abbate, e Giovanni Monaco di Santa Maria in Istria, e di altri inservienti, che stanno in orazione, dei fondi in Granarico, Campo maggiore, e Casale goto. L' Abbate, e Giovanni, monaco, colla benedizione di Dio Onnipotente, della Beata Vergine, e di Sant' Andrea Apostolo, rimettono poi a tutti i peccati criminali e veniali.

In nomine domini anno ab Incarnacione domini millesimo septuagesimo tercio .... *(presentis Octobris)* In loco qui uocatur gran*a*ricus, Dum adessem ego in *dicta mansia* Wido tabellarius in suprascripto loco ... nobiscum aderant boni et uiri quorum nomina hec sunt. Uidelicet tascaria (7) . et . de bebbo . Vbaldo de uiuificio . Rufo de Petro de dindo . et runadar*iu*s . Vgo de maria . Benno de brando de Maria . Wido de fugatino . Petrus de orgio. In istorum omnium presencia . Malf*e*cius comes accipie*nte*s (accipiens) uirgam in manu sua in presencia suprascriptorum . *(dicit?)* ita Oddo Abbas et Iohannes presbiter et Monachus sancte Marie in istria et sanc*te* Andree in insula serre uobis et omnibus filiis uestris do seruientibus in oracione pers*is*tentibus accipe uirgam in manu tua virgam refutacionis dicimus et obligacionis n*e*c n*o*n principal*i*s tum actionis de omnibos usitatibus uel de omnibus malefactis de olim mei paren*te* uel nos fecimus erga uos et sanctam Mariam . et uestros fratres de his que habetis et

detinetis in fundo qui uocatur granarico . et in campo maiore . et in casalgotho nec dimittimus omnem accionem et omnia usitaria in uestris tamen successoribus quibuscunque . sint et alia que no*uerint*. Uidelicet domin*ic*us caballo . et *ʒi*nello . et bonzo . caballo et petrus tacco . et in istorum filiis uel heredibus in perpetuum. Nec pro me neque pro nostro filio uel heredibus neque pro sum*issi*ma persona a nobis uel sumit .. t*en*dam neque litem neque ulla usitaria erga sanctam mariam uel in successore eius amplius fecerimus. Si immo omni tempore securi et quieti maneatis In perpetuum . Et ego abbas et Iohannes presbiter et monachus cum benedictione dei patris omnipotentis et Marie uirginis . et sanc*te* Andree Apostoli et omnium sanctorum electorum dei ... et omnium monachorum fratrum nostrorum uiuencium et aduenciencium nos dimittimus uobis omnia peccata uestra tam criminalia quam aduenialia ne uos diabolus subdeat uel uestros heredes *et* perducat dominus pater omnipotens et sancta Maria uirgo in regno suo per infinita secula seculorum. Amen.

Et si ego Malfecius uel mei heredes non obseruauerimus uel non adimpleuerimus hec que superius legimus in hac refutacione te daturos et compposituros esse promittimus pene nomine decem unci*e* auri . et soluta pensione maneat firma hec refutacio . Et ego Abbas iohannes et presbiter et monachus pro benedictione trado uobis teraginta libras denariorum ueneticorum cum consensu omnium fratrum monachorum Sancte Marie et oracionem pro uobis semper ad dominum faciemus nunc et semper et per Infinita secula.

(Continua). C.° Cesare de Rosa decifrò.

RELAZIONI

DEI PODESTÀ E CAPITANI DI CAPODISTRIA

(Continuazione del fasc. 1° e 2°, 1892).

1740. 10 Aprile. — Relazione del n. u. Pietro Antonio Magno ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Ubbidisco alle pubbliche leggi, nell'offrire a piedi di V.ra Serenità questa umilissima relazione dopo il mio ritorno dalla Rappresentanza di Capodistria dove ho impiegata la tenuità de miei scarsi talenti, con quel zelo però, e con quell'animo divotissimo con cui in più ardui cimenti della guerra e della Peste ho servito sopra l'Armata e nella Carica estraordinaria di Cattaro. Dovendo parlar di questa, dove ultimamente per publica gracia fui destinato, non rappresenterò come cose pienamente note e tante volte repetite all'Ecc.^{mo} Senato il giro e l'estenzione della Provincia, quali siano i prodotti della medesima, le sue opportunità, e se sia questa di vantaggio, o di peso al publico Erario. Breve sarà anzi l'argomento e pochi li punti che crederò li più importanti dei publici riflessi, e

dove sarà versata l'opera mia nell'esercitio di quelle incombenze che erano peculiari della Carica. Il Confine che per lungo tratto si distende con la Provincia Austriaca, fu sempre e sarà una delle più gravi inspecioni, et il più inquieto esercitio del Podestà e Capitanio di Capodistria. Non può negarsi essere di gran fomento alle discordie tra Confinanti la differenza di costumi e di lingua, maggior causa ne deriva dall' interesse sopra i fondi e pascoli controversi, ma ciò che è il mantice più attivo delle moleste insorgenze si è l' indole degli Esteri Comandanti. Io non mancai di applicazione nè dei mezzi più opportuni e conferenti per allontanare le violenze dai sudditi e i disturbi da V.ra Serenità.

A riserva di qualche rappresaglia di animali che poi furono prontamente restituiti, come lo rilevai all' Ecc.mo Senato, ogni altra cosa è proceduta con la più desiderabile tranquillità nel periodo dei 16 mesi nei quali ho hauto l'honore di servire. Lo devo però sinceramente attribuire più alla congiuntura dei tempi e a quelle circostanze che inspiravano moderazione, e più attento studio di ben vicinare.

Il Porto e Città di Trieste fu in obbedienza della Publica intenzione l' oggetto in cui attentamente ho versato; e sopra del quale i miei riverentissimi dispazzi hanno riportato tanto di honore e di Clementiss.° compatimento di V.ra Ser.tà. Le vaste idee d' ampliare in quel luogo il Commercio che per le accennate circostanze dei tempi sembravano interrotte, si riassumono al presente sotto il nuovo Governatore successo al Baron de Fin. Dimostra egli di vagheggiarlo, e di esserne assai sollecito, avendo ormai fatto ingrandire il Mollo, e meditando inoltre le disposizioni per l' escavazione del Porto, onde renderlo capace di qualunque bastimento. Questo porto però per quanto egli sia fomentato dall' arte, avrà egli poco favore dal sito suo naturale, e tanto sarà men frequentato quanto più ubbidiranno i sudditi di V.ra Serenità a non dirigere a quella parte un dannato commercio, e che a fronte di un privato interesse è tanto dannoso al bene universale. Mi fu anco supposto che esso Governatore habbi promosso alla Corte di Vienna e fatto avalorare con caldi Ufficii il trapianto in quella Città della manifattura de telami che è fabbrica di Gorizia; ma

esserne pendente la deliberazione a motivo dei riccorsi dei Goriziani, perchè in tal caso fossero solevati dalla grave contribucione che annualmente corrispondono al Regio Fisco. Il danno grande ed indubitato è quello che inferisse Trieste alli sudditti di V.ra Ser.tà per essere ivi ridotto tutto il negozio de Pelami che prima fioriva in Capodistria.

Quanto siano fatali le conseguenze a quella povera Provincia che è così scarsa d' Arti e d' impiego per tanto popolo che ella racchiude in se medesima, la sapienza sublime di V.ra Ser.tà potrà assai più discernerlo di quanto io vaglia in rappresentarlo. Ho esposto alli Magistrati Eccell.mi de Cinque Savj e Deputazione al Commercio, in obbedienza ai comandi derivatemi da medesimi, quale sia lo stato della ceraria piantata in detta Città di Trieste, onde ad essa confluiscono le cere grezze, con qual riputazione se ne aumenti il lavoro, et a quali parti se ne faci esito e spargimento.

L' Eccell.mo Senato ha voluto affidare alla persona mia humilissima le indagazioni sopra Fiume e Bucorizza, per rilevare se fosse verificata la fama sparsa che anco in quei più disgiunti Austriaci Litorali si coltivassero pensieri di Commercio, e se per tal fine si erigessero fabbriche, e si disponessero operazioni inserventi alla dilatazione di quei seni per più comoda stazione dei legni che vi approdassero.

Da confidente ben affetto al nome Veneto e da me acarezzato con li mezzi che sono li più opportuni ebbi la risposta che ò trasmesso a V.ra Ser.tà la quale dissipava li romori sparsi e toglievano qualunque apprensione in tale proposito. Per questi et altri simili incontri ho cercato di ben servire et ò posto a conto della privata mia tenue economia quanto è occorso di spendere per riportarne l' intento, nè ho richiesto altra ricompensa se non quella pienissima che può derivarmi dal publico Sovrano compatimento. Le gravi inspecioni di sanità nelle presenti moleste congionture furono demandate all' Estraordinaria Cura dell' Ecc.mo ser Giacomo Bolbù, ne io vi ebbi altra parte se non quando Sua Ecc.a si è condotto alle Isole del Quarner, restando a me, seguendo sempre le savissime di lui istruzioni, l' impegno della Provincia più vicina a Capodistria. Nel di lui ritorno ebbe S. E. la somma benignità di compatire

l'opera che vi avevo prestato, tanto in solevo de sudditi, quanto per la quiete del Confine, et io ebbi la sorte di ammirar da vicino l' esimie sue qualità e udire le benedizioni di quei Popoli al nome di V.ra Ser.tà che nelle loro gravi contingenze e pericoli haveva destinato a quella parte con così riguardevole soggetto, che ripieno di zelo e carità li aveva consolatí e proteti. Al particolare Governo della Città che è a capo della Provincia, il più delicato esercizio di chi ha l' honore di presiedere è quello d' invigilare sopra la buona amministrazione de' luoghi Pii. Ho creduto di ben essequire le religiose intenzioni di V.ra Ser. nel procurare più tosto che fossero redintegrati che di accrescere il numero de banditi con quelli che malamente li avevano amministrati. Invitai con proclama li debitori a pagare nel giro d' un semestre il rispettivo terzo delle summe delle quali erano scoperti il Monte ed il Fontico.

Le pene che per legge sono dovute alla rappresentanza ho fatto che entrino a difalco de' loro debiti. In somma da me non si è mancato de tutti i possibili mezzi per tenir vive queste due fonti onde deriva l' alimento e la preservazione dei poveri. Resi già conto a V.ra Se.rtà con dispaccio 26 novembre della visita ordinaria da me fatta alla Provincia. Io vi ebbi il contento di vedere alle rispettive loro Residenze quei N. N. H. H. Rappresentanti come lo impongono li pubblici Decreti et è dei medesimi argomento di giusta lode, aver ritrovato in cadaun luogo contenti quei sudditi per una retta e pontuale amministrazione di Giustitia. Per altro devo rappresentare al- l'Ecc.^{mo} Senato essere quella Provincia oltre i naturali discapiti assai diminuita di abitatori per le sentenze di bando che cadono sopra i colpevoli a motivo della loro contumacia. L'indole feroce dei medesimi li trasporta frequentemente alla perpetracione di gravi delitti, alcuni che potrebbero escolparsi in seno della Giustitia non lo possono eseguire per la loro miseria, e sì gli uni che gli altri o per timor del castigo, o per impotenza ricorrono a quel confine che per lungo tratto si distende con l' Austriaca Provincia, e dal canto di Parenzo conduce alla terra di Orsera. Io non osarò di suggerire che una graciosa chiamata di banditi avesse ad apportar rimedio a un tanto male, tanto più che potrebbe essere peggiore del male stesso,

non essendovi maggior incentivo ai delitti, quanto la speranza della impunità, o d'un leggiero castigo, e perchè inoltre una tale facilità richiamarebbe nello Stato gli huomini più contaminati e più molesti alla società. Tuttavia se per i minori delitti e per quelli che sono più effetto dell'umana imperfetione che di animo perverso e scelerato si potesse investigare qualche espediente per ricondurre sotto il patrio Cielo quelli che lo abbandonarono per timore della giustitia, l'opera quanto sarebbe utile ai riguardi di V. Ser. altretanto sarebbe degna della Publica sapienza e delle sue prudentissime deliberazioni.

In proposito di Orsera devo inoltre soggiungere che oltre essere ricovro de' Banditi è egli un perfetto nido di contrabandi che s'introducono per la via di mare e si spargono poi opportunemente nell'Istria, nel Friuli e nella stessa Dominante. Se i sudditi di V. Ser. e quelli specialmente della vicina Dalmatia fossero gli stromenti di un tanto scandalo, sarebbe peggior il male per una circostanza così agravante, ma sarebbe meno difficile l'impedire ciò che intieramente dipende dalla publica autorità. Dovendo dir qualche cosa del rilevante Capitale de sali che sono conservati nelli magazzeni di Capodistria, Pirano e Muggia, richiamerò alla memoria di V. V. E. E. di aver ritrovato correre per conto publico il partito di questo vivo Patrimonio. Fu accettata in quella fiscal Camera la rinuncia del condutore per motivo dei passi chiusi obbligandosi al loro riaprimento di riassumere la condotta per un anno che ancor gli restava. Quello che è degno di osservazione si è che confrontata l'esazione a ragguaglio della summa convenuta nell'affittanza ella più tosto risulta a vantaggio di V.ra Ser.tà. Tutti gli altri publici dacii sono in locatione, e spirerà li 20 del venturo novembre, quello dell'estracione degli ogli per la Patria del Friuli il quale è della più importante e rimarcabile rendita. Egli è tale che anco al confronto dell'avidità e malitia de condutori può essere deliberato a migliori e più utili condizioni per il publico Patrimonio. Devo poi recare una notitia che sarà certamente grata all'umanis.° cuore di V. Ser. non aver quei sudditi sin hora risentito gli effetti della presente fatalissima annata che ha minacciato e minaccia tutt'ora moleste conseguenze per la penuria de grani.

Le mie incessanti applicazioni protette dalla mano del Sig.re sortirono d'ottener proveduti abbondantemente quei sudditi di farina con il basso prezzo di lire quindici allo staro, e di lasciare in oltre nel fontico altri 1527 stara di formento; e con ciò chiudendo questa humilissima mia esposizione crederò altamente ricompensato il merito e l'opera mia nel travaglioso corso di quella Carica, quando V. Ser. voglia onorarlo del suo reale compatimento e di una clementissima persuasione che io sarò pronto per il rimanente spacio della mia vita come lo fu in pasato, e qualunque sacrificio in honore dell'adorata mia Patria, e in obbedienza di Vos. Eccellenze. Gratie etc.

Venezia 10 Aprile 1740.

Pietro Antonio Magno ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

1741. 26 Luglio. — Relazione del N. H. Paulo Condulmer ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

L'alto honore d'aver sostenuto per publico dono la primaria carica in Provincia dell'Istria mi accorda anche quello di comparire a V. Ser. con la presente umilissima relazione.

Per adempirvi con vero ossequio alla legge credo di tor in mira i scoperti disordini e qualche nuova notitia confacente al publico affare.

L'Istria che chiude l'Italia a levante coll'Arsa, ha lei da tre lati il mar per confine. E una Provincia di fondo vasto ma sterile e vi si aggionge la pigrizia e la scarsezza d'abitatori.

Nè assegnerò il maggior difetto alla privazione delle acque che non solo inaridisce i terreni, ma disanima sin il traffico delle mandre che copiosi pascoli troverebbero con quelle ottime conseguenze che un tal genere suol produrre. Quanto agli abitatori ho voluto il pensiero di numerarli e sono 71395 in

quattro città, dieci terre, undici castelli e 145 ville, ma si riduce a strettissimo numero quello degli atti al lavoro.

I terreni spaziosi darebbero da lavorare a molte volte altrettanti ma non da vivere perchè i seminati appena rispondono alla lor quantità. Quindi è che ha da cercarsi il grano da altri Paesi e sarebbero esclusi sempre i stranieri in obbedienza a tanti decreti anche recenti 1723, 7 ottobre, 1731, 14 luglio che pur vengono offesi.

Va fuori della poverissima Provincia in un decennio un milione per la Puglia e Romagna e senza il caso da concambiare. Assai difficile il rimedio, pure fu servito d'alcuni lumi il Magistrato Ecc.^{mo} delle biave all'umiltà mia comandat.^{o}. Altrettanto è da osservarsi che i fontici non decadano come ad onta de più strani accidenti, ho certamente voluto e superato nelle strettissime decorse annate.

Dalla materia de' grani passo a quella dell'oglio che può dirsi il solo prodotto della Provincia. Non può negarsi che l'Istria abbondi di queste piante, ma il terreno infingardo non corrisponde a raccolte proporzionate, tuttavia annualmente si vedono novelli impianti e deve sperarsi che il suddito sempre più s'inamori, godendo l'Istria il privilegio di usar l'oglio senza agravj e di spedirlo in Friul con un tenue datio che è quello mi sortì di ridurre all'accrescimento di ottantamille lire con tanta mia confusione rilevato nel prodigo decreto 25 agosto decorso. Ma regna tanta malitia nel contrabando che sta in continuo cimento il publico interesse.

La carica ha una galeotta che nulla serve a questo proposito, dando modo a contrabandieri di scoprirla da lontano e scansarla. Il vero sito da sorprenderli saria dove si introducono a farvi l'esito nei porti di Tagliamento di Livenza e di Piave e sopratutto in Buso e Lignan. Vuol la maleria che di passaggio rapporti la notabile affluenza di questo prodotto dalla Puglia a Trieste dove solo male al commercio sarebbe che si spandesse per la Germania ma il forte del consumo si effettua a piccole barche contrafacenti che di continuo vanno e vengono da quel Porto, anzi che molte tartane prima di ridursi a Trieste danno fondo a Rovigno, Orsara e Piran dove per troppo furtive comprede avengono anche in pericolo della

materia di sanità creduto poi sempre un incentivo gagliardo a contrabandieri il difetto de torchie massime in Rovigno onde l'oliva secretamente si spreme. Ebbi più comandi di V. Ser. per ridurli a dovere, e finalmente con risoluto decreto 6 zugno decorso di dirigermi a norma de suggerimenti del Magistrato Eccelso sopra Ogli, che infatti fu l'unico rimedio per ridur quei sudditi a obbedienza, onde superato ogni ostacolo anche nei ultimi periodi della carica intrapreso il lungo viaggio ho ultimato finalmente in otto giorni un'opera giacente da lungo tempo e di somma importanza.

Succede la relazione de lochi pij scoperti sin nella visita molti disordini si dichiarì persuasa la publica autorità d'andar secondando il ripiego di calar il numero........ delle 670 scole laiche unendone varie delle più povere. Le nuove commissioni sono obbedite nell'annesso foglio N. 2 dal quale sarà a lume di V.V. E.E. che le suddette scole hanno una rendita di 12779 lire nelle quali una per una ho distinto li prò di soldo dato a livello delle altre rendite e questi prò summano 43709 lire sopra capital di 729320 con quali lumi prescrittimi V. S. potrà risolvere sopra il suggerito Monte di pietà in Rovigno o in Parenzo a estirpazione delle sordide usure con tanto danno de poveri praticate. Nella materia istessa ho segnata la terminazione al N.° 3 relativa al decreto 23 settembre decorso e volendo assegnar all'età ottuageneria del Ministro i molti disordini vi ho sostituito il proprio figlio Casimiro Solveni che è il solo capace nella sua casa benchè il padre avesse procurato di sostituir un dopo l'altro i suoi figli proferendo anche gli inabili e questo medesimo era già sostituito con positivo decreto di V. Ser. 28 dicembre 1724. aprovativo di termination ser Zuan Batta Zen al fratello Ottavio basta dir Ministro in Istria e abitante in Cividal.

Finalmente per non tediar di più l'Eccell.^{mo} Senato riferirò in compendio alcuni disordini. Permessa alla fortezza di Palma l'introduzione di pesce salato s'inoltrò a segno l'ingordigia de traficanti che sotto al nome della fortezza ricercano tante licenze che basterebbero a tutto il Friul. Farebbe di gran vantaggio limitarsi dal zelo esemplare di quelli Ecc.^{mi} Provveditori Generali a un dato numero la concessione. Dannoso

altresì il continuo traffico de tabacchi principalmente in Daila et Orsera.

Anche il punto de' banditi merita il suo riflesso asceso al N.° di 348 abitando costoro pur troppo in Provincia vanno eseguendo moltissime iniquità. Richiamati legalmente, potrebbero formare un Corpo di Militia assai capace, come pur tutte le Cernide dell'Istria disciplinate meglio che fossero come deve per giustizia farsi ragione all'abilità e fervore del Capitan Antonio Boghesich che può servire agli altri d'esempio e di stimolo principalmente se avesse qualche sopraintendenza.

Dovrei rilevar che nel corso della sostenuta reggenza Vostra Serenità fu servita molto lodevolmente dai N. N. H. H. Rappresentanti della Provincia e che i sudditi hanno una vera fede per il suo Principe. Che è degno del ministero di quell'avvocato Fiscale, e che in la Metropoli fioriscono le belle lettere.

Resta il più necessario che è di chiedere perdono alle mie involontarie mancanze. Gratie.

Capodistria 26 luglio 1741.

PAULO CONDULMER ritornato da Podestà e Capitano.

1742. 22 Dicembre. — Relazione del N. H. Cristoforo Dolfin ritornato da Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Mi consolo colla Serenità Vostra e mi conforto meco medesimo nel deponere al suo Augusto soglio quella veste di cui m'ha onorato la publica sovrana autorità nella sostenuta Reggenza di Podestà e Capitano in Capodistria.

Mi consolo con V.ra S.tà perchè cessando d'essere dalle mie imperfezioni mal sostenuto il suo reale servizio, haverà nel mio Successore chi risarcisca a diffetti. Mi conforto meco

medesimo perchè in tante e sì diverse azioni nel corso laborioso di sedici mesi non ho avuto mai altro in vista ed in cuore che il publico venerato servizio, ed il bene di quei fedelissimi sudditi, oggetti esenzialissimi promessi alla Ser.ta V.ra nel mio ingresso a quella Carica, e religiosamente sempre osservati. Ben conosciuto il primo fine nell'ubertose esazioni e nell'accrescere possibilmente le publiche Rendite, onde corrispondere per quanto permette la costituzione di quella povera Provincia alle publiche presenti premure ho voluto sempre intiere le riscossioni di quella Camera ed ho destati, per quanto a me apparteneva, li suoi debitori da gran tempo in lettargo non senza qualche profitto anco a fronte de subterfugii, à quali fecero ricorso per non adempire al proprio dovere. Ho rinovate le affittanze de Dacii che erano cadenti, accresciuta quella dell'acquavita di lire trecento ottanta otto, quella delle Rendite di Grisignana di lire quattrocento cinquanta, quella delle Beccarie di Capodistria di lire duecento ottanta sei. Rilevata non meno dall'Ecc.^{mo} Magistrato al Sale che da Vos: Ser.tà col suo venerato comando la publica premura di moltiplicare il prodotto de sali di quella Provincia, mi sono applicato con tutto lo spirito ad una materia che per la sua importanza e per le sue difficoltà ha in altri tempi per se sola occupate le applicazioni tutte d'uno de più riguardevoli cittadini.

Sudai per il corso intiero delle mie dimore a quella parte e dal benignissimo gradimento dell'Ecc.^{mo} Magistrato suddetto comprendo non inutili le mie divote fatiche. Distinta per uno de migliori fonti anzi l'unico all'ubertà de prodotti la Valle di Siciole nel Territorio di Pirano, ho tutte principalmente a lei rivolte le mire, onde ricuperarla da sommi pregiudizii che offendendo l'opportunità della situazione, toglievano a quei miseri abitanti uno de maggiori proventi, ed a V.ra S.tà uno de principali suoi Patrimonii. Assicurato che il maggiore de suoi mali erano l'inondazioni delle Montane ho potuto liberarla intieramente coll'errezione d'un forte riparo alla fronte che rompendo i primi empiti dell'acque e raccogliendole in una larga fossa escavata a piedi del riparo medesimo per la lunghezza di cinquecento cinquanta pertiche va poi con minor impeto tramandandole nelle operazioni inferiori.

Furono queste l'accomodamento degli argini del Fiume maggiore e l'aprimento d'un nuovo libadore escavato sotto il Carso per il corso di mille duecento settanta Pertiche che ricevendo l'acque superflue e conducendole al Mare impedisce le inondazioni. Serve pure all'oggetto medesimo un fosso di mille settecento settanta pertiche che attraversa nella parte inferiore l'intiera Valle, impedindo egualmente il transito degli animali che recavano per l'inanzi pregiudizii notabilissimi a fondamenti delle Saline. Questi lavori che altrevolte costarono raguardevoli summe al publico Errario, e che anco in presente erano stati posti in vista da Periti per assai dispendiosi, furono fatti condur a fine dalla mia divota attenzione et assistenza, mercè la publica Sovrana protezione col solo esborso di Ducati seicento cinquanta sei, che girati a debito di quella Comunità saranno in breve risarciti. Ricuperata così quella Valle che era ridotta già al punto della sua perdizione ho cercato di provedere anco all'avvenire con salutari ordinazioni, ed assicurato in tal guisa a quella parte un ubertoso prodotto, ho pure chiamate a contribuire abbondanti porzioni a pubblici Depositi, anco le saline di Capodistria e di Muggia togliendo alcune idee di particolare provento sulle publiche premure. Li publici Depositi stessi che nella loro errezione furono di tanto peso alla publica Cassa, erano ridotti a pessimo stato, ed ho il piacere di rassegnare a V.ra Ser.tà le mie applicazioni anco intorno alla loro riparazione e principalmente di quello in Strugnano che per li suoi pregiudizii si era reso affatto inutile al publico servizio. Tutti furono ristaurati, e ristaurati con tenuissime summe rispetto lo stato loro e l'ingordiggia degli operarii che suol sempre prevalere con fatalità nelle pubbliche fabbriche. La mia vigilanza però, e l'impegno mio divotissimo per la publica Economia ha tolto tutti gli arbitrii e posso assicurare la Ser. V.ra che fu servita con cuore e con risparmio.

Tutti ho posto in uso li mezzi più addattati per troncare il corso alle contrafazioni coll'assento de trasgressori non solo nella materia de sali, ma riguardo a tutte le altre publiche Rendite che sono insidiate crudelmente in quella mal custodita Provincia.

Un solo Legno armato però non può corrisponder intieramente al fervor del zelo, ed ho altre volte rassegnata all'Ecc. Senato la necessità d' una constante custodia al Porto d'Orsara, fonte principale da cui derivano continui pregiudizii a publici Patrimonii et a riguardi della salute. Le poche custodie e la libertà de sudditi avezzi più ad udire le leggi che a sentirne il rigore m'hanno tenuto in una continua agitazione. Tra gli altri disordini quello di introdurre qualunque sorte di merce, e principalmente di salumi e formagli dalla Puglia e dalla Morea senza che faciano prima la dovuta scala alla Dominante per la sodisfazione de publici diritti è tanto invalso nella Provincia che non vagliano a sradicarlo o le terminazioni degl'Eccell.mi Sig.i Cinque Savii alla Mercanzia o le prescrizioni dell' Eccell.mo Magistrato alla Ternaria Nova. Tutto viene infranto, e per la facilità de publici Rappresentanti della Provincia e per il comodo del vicino porto della Città di Trieste, ove per lo più si fanno simili provigioni con pregiudizio sensibile de publici Daci. Ho procurato di porvi riparo inoltrando a questa parte alcuni legni che erano colà approdati con simile carico, ma parve una cosa del tutto nuova, quando il publico interesse, e le leggi la vorrebbero nella sua intiera osservanza. Ve la può ridurre la sola Sovrana mano di Vostre Eccellenze.

Alli possibili provvedimenti interni ho aggiunto gli estrinseci mantenendo sempre una amichevole corrispondenza cogli Esteri confinanti, onde togliere gli ordinarii disturbi a confini e rendermi meno molesto che sia possibile a Vos. Ser.tà. Non è caduto inutile un tale studio anco per li riguardi della salute, percui negl' ultimi mesi ho havuto un non picciolo esercizio nell' ubbidire a' comandi dell' Ecc.mo Magistrato e nello scuoprire le direzioni degli Esteri da me sempre con gelosia e con attenzione somma, anco in ogn'altro proposito considerate. Le attenzioni al publico reale servizio non andarono in me disgiunte da quelle del bene de' sudditi e come lo sono in se stesse fra loro unite, così furono indivisibili nel mio cuore e nelle mie azioni. Il Bene più comune, fu il primo ad occupare le mie applicazioni. Ritrovati senza Capitale, ed al suo estremo precipizio il Fontaco di Capodistria, ed il suo monte di Pietà unico rifuggio de miserabili dell'intiera Provincia, a questi due

luochi ho rivolto tutto l'impegno del zelo e del fervore. Passate arbitrariamente in mano de suoi Ministri le sue facoltà nelle rimarcabili summe di settanta e più milla lire servivano queste a trafici e provecchii privati, nè trovava il miserabile pochi soldi sopra i proprii vestiti onde provvedere alla fame. M'ha commosso estremamente un così compassionevole disordine e senza riguardo alcuno ho voluto reintegrati i Capitali, esequite le publiche Terminazioni, contati di settimana in settimana i danari ne' publici scrigni, e soccorsa nelle sue angustie la Povertà. Si scossero al primo incontro i contumaci debitori, ma incoraggiti col rilascio, che ho loro graziosamente fatto delle pene a me dovute per le publiche leggi in summa di ducati due milla e più, e tenuti in dovere dal timore dell'esecuzioni ho potuto col solo mostrar il castigo e senza far seguir neppure un esecuzione, far entrare in quel Fontaco quaranta una mille duecento e 51 lira, e nel Monte di Pietà lire ventiduemille cinquecento e quaranta.

Li ho lasciati in istato di non temer più le passate disgrazie, quando però non ritornino a prendere i passati disordini. Anco le scuole laiche sono cadute sotto al mio esame, ritrovate per lo più in stato così deplorabile per le cattive amministrazioni che mancava già intieramente l'onore dovuto all'Immagini, il culto al signor Iddio, et il dovuto suffraggio a defunti. Li suoi Beni consunti per lo più in desinari erano ridotti unicamente a servire all'intemperanze de Confratelli. Ho riparato per quanto fu possibile al passato, ma con più fondamento ho proveduto per l'avvenire. Queste mie diligenze non hanno riguardato la sola Città di Capodistria, e territorio, ma si sono estese per la Provincia tutta, in cui, come ho procurato scoprire i disordini nella visita, così ho cercato dopo con opportune ordinazioni di ripararli. Qual profitto possa però sperarsi nella distanza, in cui sono gli altri luochi dalla carica e nella somma attenzione, in cui sono gli Amministratori di tutto nascondere alla sua cognizione, non saprei come impegnarmi con Vos.e Eccell.e. La visita è un lampo, e li disordini sono troppo radicati per levarli così alla sfuggita. Il possibile tuttavia tutto fu posto in uso all'oggetto e nulla ha trascurato egualmente il mio zelo, onde tener in ogni tempo proveduti quei sudditi del loro

disegno. Appena intraprese quelle incombenze, una universale mancanza d' oglio per uso della povertà ha posto in angustie il mio cuore. Lo scarso precedente raccolto, e più l'avidità di alcuni di accrescerne i prezzi lasciavano languire la città tutta senza il più necessario bisogno. Sono ricorso a privati maneggi, et indi anco alle minaccie d'operare risolutamente colla facoltà di cui m' haveva degnato l' Ecc.mo Senato, così che ho potuto colla sola apprensione riparare alle indigenze del Popolo. Mentre applicava la mente, ed il cuore a beneficio universale non lasciava pure lo spirito di provedere anco alla quiete de particolari, non lasciando attenzione in udire le loro private ragioni, ed in rendere, e coll'Autorità ordinaria e colla facoltà delegata, e finalmente coll'unione del Magistrato ad ogn'uno ragione e giustizia. Versai con tutto l' impegno in togliere nel suo principio dagli animi de suditi i primi semi de disapori e de disgusti, facili colà a suscitarsi da temperamenti e dal clima, e posso a gloria delle publiche disposizioni che hanno mossa in me e la mente, e la mano umiliare a V.ra Ser.tà d'haverli lasciati nella pace, nella quiete e nell' abbondanza. Gratie.

Venezia 22 dicembre 1742.

CRISTOFOLO DOLFIN Pod.à e Cap.o Ritornato.

1744. 17 Maggio. — Relatione del N. H. Pietro Donà ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Dalla publica Regenza di Podestà e Capitanio di Capodistria, a cui volle destinarmi la Patria, ed a cui seguendo l' esempio de miei Progenitori, e quel genio dagli stessi in me trasfuso col sangue mi sono assoggettato con cieca ubbidienza, ho finalmente l' onore di produrmi alla Sovrana presenza di V.ra Ser.tà e dell' Ecc.e Vos.e. Come sia stato da me sostenuto il grave peso di quell' intiera Provincia, se misurar debbo il

mio contegno dalla fiacchezza del mio spirito ho argomento di assai diffidare di me medesimo, ma se mi è lecito poi riflettere all' umanissima publica benignità, che sa gradire nei suoi Cittadini più il buon genio e la retta intenzione, che la copia de talenti, non sono fuori di speranza del publico compatimento.

Questo siccome dal primo giorno dell' intrapreso governo fu l' unica meta a cui tutte s' indrizzarono le mie applicazioni, così per giungervi mi ho creduto in debito di vegliare specialmente sopra il diritto e l' Economia publica, e sopra il vantaggio, e l' abbondante provedimento di que' Popoli.

Per ciò che riguarda il publico diritto tanto più geloso quanto più esposto in quelle parti alla violazione per la vicinanza degli Austriaci, che col confine circondano quella Provincia, attesa la buona corrispondenza da me a bello studio coltivata coi respettivi Esteri Comandanti, m'è riuscito vederlo sempre rispettato, nè mai leso e sfuggita perciò ogni fastidiosa insorgenza, perchè o non mai nata, o appena nata rimase anco sopita senza impegno publico, con preservazione delle publiche ragioni e con decoro di V.ra Ser.tà, come fu quella occorsa sulla pretesa del Governator di S. Servolo a motivo dell' impianto al Confine d' un Castello di Sanità fatto dai nostri per i gelosi sospetti che correvano.

Pretendeva egli essere coll' erezione troppo avanzata del medesimo leso nella propria Giurisditione e me ne avanzò querimonia in lettera, ma come prevedevo non lontano il riaprimento dell' interdetto Comercio, così tenendolo io offiziosamente a bada mi venne fatto di far destramente cessare ogni sua pretesa, cessate che furono le gelosie di salute.

Nè poco ha contribuito a tener gli Esteri in offizio la moderazione che ho sempre insinuata a sudditi conterminanti, la qual, oltre aver servito d' esempio agli Austriaci, ha loro tolto ogni pretesto di soprafatione e reclami.

Ha pure confluito al publico vantaggio il carteggio aperto per comando di V.ra Ser.tà col Capitanio di Pisino per l' esibizione fatta al publico di due condannati alla Galera, mentre destramente maneggiandolo m' è finalmente riuscito far esempio molto utile alla publica Economia, avendolo ridotto alla

consegna de medesimi al Confine coll' esborso di soli Ducati X.ci per cadauno in tempo che per il passato, come si rileva da publici documenti, tali Condannati costavano alla Ser.ta V.ra trenta ed anco quaranta ducati l' uno. In tal guisa guardato gelosamente il publico diritto e studiata la publica Economia, con non minor premura ebbi a cuore il publico interesse, e quantunque l' Istria per l' infelice sua constituzione e per la scarsezza di Popolo poco amico al travaglio et all'industria, e non molto dedito al trafico sia una provincia, che serve più al decoro che al vantaggio di V.ra Ser.tà non ho nulla dimeno mancato di rendere possibilmente più ubertosi quei pochi fonti dai quali derivano le rendite in quella publica cassa.

Nella medesima non confluiscono che pochi Dazi, e questi anco tenui sì per la naturale infecondità della Provincia, che per haver la loro base in Capodistria, che quantunque sostenga la figura primaria di Metropoli, pure per l'estremità in cui è posta non lascia molto adito nè alla confluenza de negozî maggiore in qualche altro luogo, nè all'impedimento delle contrafationi e divertimento de contrabandi, che agevolmente senza soggezione nelle parti più lontane deludono la vigilanza di chi in Capodistria presiede a tutta la Provincia.

Nulla di meno procurando di sempre più migliorare anco quelle poche publiche rendite mi sono ingegnato coll' arte, e coi maneggi nelle nuove deliberazioni di quei Dazî scaduti sotto il mio governo di accrescerli come mi riuscì in quelli della Nuova Imposta de sali di Capodistria e Muggia, del vin per terre aliene, e delle Beccarie, ritraendo ora il Publico da questi soli la summa di L. 3302 di più di quello resero nelle passate Condotte.

Appena giunsi all' intrapresa Reggenza che fui costretto veder priva la Provincia di commerzio cogli Austriaci per l'interdizione del medesimo, a motivo dei gelosi sospetti di Sanità che dava l' attacco del contaggio nell' Ungheria, e nella Transilvania, e fu d' uopo far immediatamente eriggere Rastelli, tagliar le strade, armar la linea ed i Posti, quantunque spoglia la Carica di Milizia regolata allora altrove impiegata nelle notorie urgenze della Terra Ferma.

Non ostante piacque a Dio Signore benedire le povere sì, ma sollecite mie applicazioni, avendosi supplito colle commissioni e colle poche Cernide tenute in soggezione con proteste e minaccie in mancanza di forze, onde si è conservata la Provincia alla mia fiacchezza raccomandata in sì funeste contingenze, lontana da ogni apprensione del minacciato flagello. Nè sì tosto acquietossi il sospetto per la parte di Terra, che di gran lunga lo accrebbe l'improvisa insorgenza dell'infelice Messina per la parte del Mare. Confesso il vero, che non tanto crescevano in me le angustie per le novelle che di giorno in giorno più funeste giungevano, quanto per trovarmi senza i confacenti necessarii mezzi ad armare e custodire la esposta linea di quel vasto littorale; supplì nulladimeno l'industria al difetto di gente e legni armati, e col riflesso, che ogn'un si ponesse in guardia per la propria salvezza, eccitando tutti alla custodia dei proprij lidi, mi riuscì scansare ogni funesto evento fin che piacque alla Divina Clemenza col sedar la furia del male, ed a V.ra Ser.tà colla provida spedizione dell'Ecc.^{mo} Prov.^{r} Estraord.^{o} Dolfin munito di forze sufficienti levarmi in un colla pesante cura l'apprensione d'ogni difetto.

In non poca sollecitudine ancora fu posto l'animo mio dalla fatal infecondità della passata stagione, che rese non solo scarso ma affatto mancante il solito tenue raccolto de Grani nella Provincia, dal che oltre essere stati impossibilitati quei sudditi alle solite annuali restituzioni delle imprestanze ricevute dai rispettivi Fontici, restando questi esausti, veniva a mancar il necessario provvedimento di quelli Abitanti. Nulla di meno in mezzo a tante angustie, e fra le ristrettezze de Formenti raccolti nel vicino Friul solito contribuire nelle annate ubertose sufficienti provvigioni alla Provincia, col rivolgermi in Polesine, ed anco a questa Dominante mi riuscì ritrarre quanto bastò per provveder al bisogno di quei Popoli, assistito pure dal zelo e provvidenza del Magistrato Eccell.^{mo} alle Biave.

Le molte altre cure peculiari a quella Reggenza come Primaria in Provincia, e come delegata dall'Eccell.^{mo} Senato sopra Fontici, Luoghi Pij e Comunità hanno giustamente meritato le proprie occupazioni sì per la preservazione delle loro rendite, che per il redintegro delle giatture sofferte o dalla

infedeltà de maneggi, o dalla durezza de' debitori, avendo obbligati i primi alla restituzione, ed i secondi ai dovuti pagamenti, e col provedere anco all'avvenire nella scelta di Ministri idonei non meno che fedeli.

Fu porzione non minor del mio impegno l'assiduità ne' Tribunali tanto necessaria non meno che bramata da quei Popoli, per esimerli dalle troppo lunghe dispendiose agitazioni forensi sì nelle ordinarie udienze, che nelle delegate che occupano la sola persona del publico Rappresentante come ancora in quelle importantissime del Magistrato che cadono a peso pure dei N. N. H. H. Consiglieri.

Nè si è creduto dalla mia ubbidienza, e dal loro distinto zelo potersi esimere da una continuata frequenza in ascoltar le Parti contendenti, senza allontanarsi dalla Giustizia e dalla publica mente, per il che non si lasciò trappassar giorno giuridico senza pronto ed aperto adito a ricorrenti. Colla possibile maggior sollecitudine furono pur da me incontrate le spedizioni delle cause Criminali perchè o non soggiacessero a indebite vessazioni gl'innocenti, o non si ritardassero i dovuti castighi ai colpevoli.

Assoggettato a publici riflessi il debole mio contegno diretto sempre al miglior servitio di V.^e^ E.^e^ et al governo de sudditi a me concessi, chiudo questa umilissima mia relazione col riflettere umilmente a V.ra Ser.tà che da una sì sterile disabitata Provincia si potrebbe sperare un qualche maggior vantaggio al Publico, quando si potesse rendere più popolata e più affezionata al lavoro di quei terreni, che in considerabile estesa rimangono incolti ed inutili, e che più ubertosi assai sarebbero i publici Dazj, quando avessero la loro radice nel sito più popolato, e più a portata di comunicazione con tutti i luoghi della Provincia. Gratie.

Venezia 17 maggio 1744.

PIERO DONÀ Podestà e Capitanio uscito.

1748. 1 Agosto. — Relazione del N. H. Zuan Gabriele Badoer ritornato di Podestà e Capitanio di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Sostenuta per il corso di mesi sedici la Reggenza di Podestà e Capitanio di Capodistria, a rapporto de' Pubblici Sovrani Decreti presento a Vos.^e^ Ecc.^e^ la relazione, che sarà breve a studio de non abusarmi della Pubblica toleranza.

Mi trovo con l'interno compiacimento di aver amministrata una retta giustizia a que' sudditi, maneggiata la Pubblica Economia con candore, e migliorate le rendite de Dazii. Ho divertiti nel possibile li contrabandi, sollecitato a tempi opportuni la scossione de resti in suffraggio della Publica Cassa, di maniera che ho potuto supplire non solo alle ordinarie ed estraordinarie spese, ma soccorrere ancora per la summa di lire ottantaquattromilla altre casse a norma delle pubbliche commissioni.

Ho a tutto potere promossa la Esazione delli Debiti verso Luochi Pii, le cui rendite stanno in presente assicurate colla facitura di un Catastico, nè dissimili sono state le mie applicazioni per sviluppare dalle confusioni il maneggio delle Comunità, e Fontaci soggetti, ma troppo faraginoso l'involucro, non hanno queste riportato quel profitto per cui erano dirette. Moti sono li disordini prodotti e dalla incuria, e dalla malizia delli rispettivi loro Capi, e Direttori, che portati da private passioni le lasciano scoperte per sino delle Limitazioni verso la Cassa dell'Eccelso Consiglio di X.

Non ho lasciato di vegliare attentamente, perchè li Publici Confini non risentano discapiti, coltivata la disciplina de soldati dell'Ordinanze, e agevolata a me stesso la buona corrispondenza cogli Esteri Comandanti al Confine; e come queste tutte sono ispezioni peculiari di quella Carica, così a me basta di ritocarle, già di tempo in tempo reso di mie deboli direzioni inteso l'Eccell.^mo^ Senato, che si compiacque con clementissimi rescritti animare la mia buona volontà, e qualificare altresì l'esatta

obbedienza da me prestata alle pubbliche commissioni che m' hanno benignamente diretto e documentato.

L' estraordinaria insorgenza del morbo epidemico negli animali bovini di quella Provincia, che ha lungamente afflitto que' sudditi, assistito dalle mature disposizioni del Magistrato Eccell.mo alla Sanità, ha ricercato impegno d' attenzione per accorrere dove ha ricercato il bisogno con quel buon' esito, che, mediante la Divina clemenza è noto.

Nella visita adempita della Provincia medesima mi sono cadute sotto l' occhio la Città di Pola, e Cittanova, ambe al Litorale, che mostrano una faccia scolorita e squalida per il scarso numero di abitanti e in conseguenza di fuochi atti a migliorare l' aria, che si professa insalubre; quest' essendo il motivo della loro attuale infelice costituzione. All' incontro la terra di Rovigno, pure al Litorale, trovasi privilegiata da numerosa Popolazione; numerosa a quel segno, che in gran parte contende col bisogno per il necessario sostentamento alla vita umana, da che proviene, che l' interesse prevale ad ogni riguardo con violazione ed offesa in genere delle Pubbliche Leggi.

Potendo farsi degno delle pubbliche ponderazioni il suggerimento di levare dalla Terra medesima un qualche numero di famiglie per ripartirle nelle città suddette, che ambi hanno porto capace, atto a somministrar loro, alla condizione di Rovigno, l' uso della navigazione e delle Pesche, io mi avanzo ad esporlo per quanto meritassero di riflesso le buone conseguenze che possano essere abbastanza comprese dalla Publica Sapienza.

Gioverà forse per appianare le difficoltà e per condurre li Capi delle Famiglie a transferirsi volentieri ad un stabile soggiorno in quelle città, allettarli con un qualche assegnamento di Terreni, incolti per difetto di agricoltori, e di fondi usurpati, che non mancano in que' Territorij. L' esempio può dar movimento anco ad altri non nazionali.

La città di Parenzo, ancor questa al Litorale, con Porto capace, non è in presente quella, che fu negli anni primi del corrente secolo, spopolata e negleta da sudditi e lontani e vicini.

Sia per il privilegio della situazione, ch'è nel cuore della Provincia, o sia per li vantaggi che ne ritrae dalla situazione medesima, in questi ultimi anni cambiato avendo aspetto, si va alla giornata popolando, ed è quella che potrebbe dar mano all'introduzione di un Lanefizio di Panni grossi coll'impiego delle lane nostrane; Laneficio che manca per l'incuria de sudditi naturali di quella Provincia, che negligendo il proprio interesse sogliono valersi per tale manifattura da sudditi della Cargna, che al periodo del lavoro asportano al paese il danaro, e con esso buona parte delle lane, dimodo che da questo prodotto si fa quasi insensibile il benefizio alla Provincia.

Appena rimane il bisogno per uso di que' villici quando per altro, introdotto che fosse il Lanefizio, e lavorato da persone stabili, e permanenti nella detta città di Parenzo, il soldo e le lane circolarebbero nella Provincia medesima con profitto generale di que' abitanti.

È noto all'E.E. V.V. quanto essa Provincia sia povera di commercio, ignara d'arti di qual si sia genere, massime nel suo interno, di verun movimento nel Formale, per coglier vantaggi dall'industria, per sua natura sterile di prodotti, onde dedursi li motivi per cui geme nell'inopia.

Dal prodotto de sali, dell'oglio, del vino, della legna, dalle pescaggioni entra qualche denaro, ma dovendo per necessità di consiglio, almeno per la metà dell'anno provedersi di pane, e quasi di tutto ciò che è necessario alla vita umana, cercarlo dalle confinanti Provincie Austriache, e da Trieste, dove annualmente si sparge non indifferente summa di denaro per legnami d'opera, e massime in questi ultimi anni per varie fabbriche di non poco riguardo, solo nella Città di Capodistria fatte da benestanti che ne fecero la provvigione a quella parte col vantaggio di quell'Erario per conto di Dazio in ragione di soldi quattro per tavola di non lieve summa.

Se per conciliare il publico interesse, se per togliere il mal'uso de contrabandi, se per agevolare ad un tempo il bene di quei sudditi, sicchè il denaro non passasse in estero Stato, fosse utile l'instituzione nella Città di Capodistria d'un magazzeno, in cui farsi il deposito de' legni da opera da trasportarsi dallo Stato ad uso della Provincia, e di una fornace per

la cottura di massericie, del qual requisito non è così tenue il consumo, non mancando terra atta al lavoro, sarà della Publica autorità il comando, col riflesso che introdotto il lavoro stesso, allettar potrebbe li vicini a seguir l'esempio.

Vi è qualche prodotto di seda, e in tanto non si dilata in quanto che mancano morari di alimentar li cavallieri. Anco in questa industria, che benefica col premio alla fatica, non vi è in quei abitanti studio ne attenzione, e pure non mancano situazioni e fondi adattati all'impianto.

Sino ne' primordi della Carica ho dato qualche eccitamento a più inclinati al Commercio per invogliarli a farsi autori di un bene che tanto influisce all'interesse universale, ma le disgrazie della Provincia negli animali Bovini, quella de scarsi prodotti hanno svegliato molesti pensieri, e li progetti sono caduti senza il desiderato buon effetto.

In tempi meno torbidi possono far impressione in quei sudditi li progetti stessi, quando fossero animati dalla Publica Sovrana autorità, e dar salute ad un Corpo infermo che invigorito potrebbe apportar vantaggio anche al publico Erario.

Se per le cause premesse non mi è sortito di far valere in questa parte la publica predilezione verso di que' sudditi, non ho lasciato di facilitar loro il Commercio con l'aggiustamento di lunga strada di cinque miglia circa, che si era resa impraticabile, quantunque necessaria per la comunicazione colla Provincia tutta e in seguito col confinante Austriaco Stato, da che ne deriva comodo il Transito a negozianti e passeggeri con profitto de loro respettivi interessi.

Da fogli già dall'umiltà mia rassegnati di quella Fiscal Camera, V.V. E.E. averanno raccolto quale il mio studio, quali le mie applicazioni per l'aumento de' publici Dazi che furono tutti da me liberati col vantaggio alla Pubblica Cassa, col confronto della scadute condotte di lire settantaseimilla circa, e quale la summa dipendente da resti che nel corso di mia reggenza è entrata nella Cassa medesima, senza far uso d'esecuzioni, valsomi d'un misto di suavità e di un'apparente rigore.

Il Porto della Città di Trieste, che ne tempi non lontani era quasi ignoto, e non curato dalle Nazioni Europee, ora

quantunque non capace di navigli di primo rango, per l'impegno che si è preso il defonto Imperator Carlo, viene frequentato da buona parte delle Nazioni medesime con vario genere di merci, così da sudditi del Levante distraendosi dalla Scala di Venezia, si cercano da quella parte vantaggi, mescolandosi non di rado con turchi per godere la franchiggia di quella Bandiera, e per cuoprire le trasgressioni, che offendono le pubbliche leggi.

Si fa osservabile il copioso trasporto colà di tabachi e uve passe che si spargono gran parte nella Germania, ma non resta che una qualche porzione non si difonda nell'Istria e nel Friuli.

Sia lecita, o non lecita la compreda da subcondutori dell'Istria, questi di quando in quando profittando della vicinanza, allettati dal vantaggio che ne ritraggono fomentano quel Commercio, e pregiudicano il dazio di uscita di questa Dominante.

Lo accenno a publico lume, supposto che meritasse compenso il disordine, quando in fatto fosse dolosa e arbitraria la Compreda.

Alla giornata aumentandosi quel Commercio ne succede accrescimento di Popolazione, di nuove fabbriche, e di mercimonio, non senza il concorso di qualche numero de sudditi chiamati a quel soggiorno dalla speranza di migliorar la loro fortuna, e allettati dalla franchiggia di quel Porto, franchiggia per altro apparente, perchè le merci d'ogni genere ch'entrano sono soggette al peso, per cui quella Cassa Regia esigge non sprezzabile summa di denaro, l'imposta essendo di carantani numero due sopra cadaun peso di libbre cento che sono soldi quattro della nostra moneta.

Sopra le varie insorgenze di quel Governo nel corso di mia reggenza saranno presenti a V. V. E. E. le opportune da me fatte rifferte, ritratte col mezzo de' Confidenti, coltivati senza publico aggravio che meritarono gli esami di gravissimi Magistrati.

Io Prencipe Sereniss.° non ho di che rispondere nè a Dio, nè alla dilettissima Patria, quanto sia all'intenzione che fu sempre reta, e spoglia d'affetti, rinonciato avendo ogni arbitrio al favore alle occasioni di sostenere il diritto della Giustizia.

Questa da me fu tenuta in rispetto per esigere ubbidienza; massima utilmente coltivata, non avendo osato quei sudditi di opprimere li Poveri con stancheggi e violenze, alle quali nel caso, sino nei primi mesi della Reggenza, sono andato incontro con rigore, onde avessero a comprendere non darsi negli affari civili forensi, e nelle private contese distinzione di persone.

Il Publico clementiss.° compatimento alle innocenti imperfetioni mie sarà un esuberante premio della zelante opera mia; e se è inferiore al molto che deve cadaun cittadino alla Patria, non resta, che non abbia il contento interno di aver con fervore di spirito impiegato tutto me stesso. Grazie.

Venezia 17 Giugno 1748.

Zuan Gabriel Badoer Ritornato di Podestà e Capitanio di Capodistria.

1749, 28 Novembre. — Relazione del N. H. Nicolò Maria Michiel ritornato di Podestà e Capitanio di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Onerata l'obbedienza mia della Prettura della Città di Capod'Istria e Prefettura di tutta quella Provincia, ho rintracciato nel corso di mesi sedici di poner in opera tutto ciò che riguardar doveva l'essecution delle leggi, et ho impiegato ogni studio per aver lumi e sicurezze onde al termine della Carica rassegnar possa una qualche idea dello Stato intiero della Provincia non solo delle cose passate, che dalla felice penna di tanti altri zelanti precessori saranno state sinceramente umiliate, ma di quelle cose che accadute mi sono in osservazione nel breve giro fatto per essa Provincia con l'occasione della Visita, e che mi sono cadute in riflesso durante la mia dimora in quella città nella varietà de casi che sono occorsi, e che a debole mio intendimento meritar possono le più serie ponderazioni di Vostra Serenità.

La Provincia dell' Istria è una Penisola situata fra le due città Austriache di Trieste e Fiume, bagnata a levante dal Quarnario, a Ponente dal Golfo, et al mezzo giorno dal Mare, che riguarda lo Stato Pontificio da cui è cento cinquantamiglia distante. A Tramontana ha le Signorie di S. Servolo, il Contado di Pisino, e le Signorie de Principi d' Ausperch, luochi tutti sudditi all' austriaco Dominio.

Ella è divisa in molti Territorij, parte terrestri, parte marittimi, governata da Dieci Pubblici Rappresentanti Cittadini di questa Ser.ma Patria ne' luochi di mare cioè Muggia, Capodistria, Isola, Pirano, Umago, Cittanuova, Parenzo, Rovigno, Portole, Grisignana, Buie, Montona, S. Lorenzo, Valle e Dignano, et ha molti Feudi e Giurisditioni, fra quali considerabile si rende al mare quello d' Orsara per gravissimi riguardi di Pubblica osservatione; il numero degli abitanti può essere settanta e più mille e rispetto a medemi per asseveranze sicure non fu mai questa Provincia in istato più numeroso di popolazione. Accresciuta questa dall' anno 1589 tempo in cui fu spedito il N. H. ser Lodovico Memo col titolo di Provveditor in Istria per la distributione di quei terreni dove concorsero gente ad abitarvi da lontani Paesi e dall'Estere Nationi, Schiavoni, Greci, Albanesi, Sudditi Turchi desiderosi di darsi a quella coltura de' beni che gli venivano concessi.

Li prodotti della medema sono Sali, Ogli, Marmi, Sardelle e Cievoli salati che passano a questa Dominante, oltre il consumo de' quali ne nasce non sprezzabile l' incremento de Publici Patrimonii e l' esito di questi levano summe riguardevoli di dinaro che unito alla vendita delli vini, delle legne, delle sede, delle uve, de' frutti, e di molte altre cose formano la rendita non sprezzabile a questi Popoli.

Questo dinaro la maggior parte poi esce nelli Esteri Stati, al provedimento di tutti li generi inservienti all' umano vivere, cioè vestito et altri commodi d'un'intiera Provincia sproveduta di quella industria necessaria al bisogno come mi sono onorato di rassegnare in altro mio divoto dispaccio li 20 Agosto passato.

Scarseggia però de Formenti et altre biave poichè molti sono li terreni non ridotti alla seminatura, onde loro conviene

di questo così necessario requisito provedersi a forza di soldo per via di Mare. Tutto che però dalle leggi obbligati siano al detto provvedimento ne Sereniss.[i] Stati, e che impiegar devono un'anno per l'altro circa 40.[m] cecchini, si da adito però a molte contrafationi anche ad onta delli ultimi Publici Proclami e s'avanza il libertinaggio a Formenti Pontificii e della Turchia con pericolo della Comune salute che con travasi da Bastimenti a Bastimenti e con fedi carpite dalla facilità, ignoranza o interessatezza de Parochi accrescendo e cambiando il numero delle fedi di poca summa levata dal suddito Stato con accrescimento maggiore di altro di alieno stato fa a questo prodotto mutar nome, ma non sostanza, sì che ne proviene il pregiuditio Publico, e la maggior parte di questo soldo ne Stati Esteri si difonde.

Impiegate furono di molto le applicazioni mie a rilevarne li disordini che rassegnati a V. Ser. mi conciliorono il benigno Publico compatimento; ma allorchè volli con mano forte far essequire le Sovrane deliberazioni m'accorsi che alla mia buona volontà mancava il tempo, e che li periodi di poche settimane mi toglieva d'esser fruttuoso alla Patria et alla Provincia in un punto di tale rilevanza. Un effetto di Publica Providenza che a misura del consumo approntasse formenti per li rispettivi Paesi, se non sradicasse affatto l'abusiva introduzione la scemerebbe di molto, salvarebbe li riguardi della salute, il denaro entrarebbe a felicitar tanti anche di Vostre Eccellenze quali sono obbligati a vender li loro prodotti a bassi prezzi, soggetti al peso delle decime, e campatici, et in tal guisa li Esteri ritrovando la Provincia proveduta perderebbero il coraggio e sino la memoria delli carichi, perchè non avrebbero più facile l'esito all'alimento di quei vostri sudditi.

In universale li luochi tutti della Provincia hanno scuole, fondaghi e Comunità. Le scuole per la maggior parte sono senza Patrimonij, passati da molto tempo a privato vantaggio, senza che ne apparisca documento; alquante si conservano mal regolate dall'arbitrio de rustici Gastaldi, quali, o non coltivano li loro terreni, e rimangono inutili, o nella Coltura impiegano assai di più a loro talento di quello possa sperarsi dalla loro rendita, sicchè cadono per lo più a vantaggio privato,

e fra tante campestri indecenti al Divin Culto. Le chiese vanno insensibilmente rovinando e di molte appariscono appena le vestiggia con danno poi anche notabile delli Gastaldi medemi, quali nelle revisioni trovati mancanti o per ignoranza, o per malizia vengono spogliati delli loro pochi averi con il benefizio del terzo e con altrettante spese loro aggravanti, e restano per lo più incolti quelli beni medemi che erano l'unico sostentamento delle loro infelici famiglie.

Ridotte le scuole a minor numero con la soppressione delle più povere, e le loro rendite rimesse nelle chiese principali delle città e terre meglio venirebbero dirette da persone di qualche intelligenza, sarebbe più onorato il S.[r] Iddio, meglio essequite le testamentarie disposizioni e minore cadrebbe l'aggravio alla Conscienza delli direttori.

Ogni paese ha il suo Fontaco, ma ve ne sono molti così esausti di capitale che appena conservano il nome e la memoria. Dilaniati questi in più maniere da quelli che li hanno maneggiati, son resi affatto spolpati e consunti. Versai con pari zello e attenzione a riparo et a risarcimento. Contribuì l'opera sua con merito il spedito da V.ra Ser.tà Fedel Francesco Grizo nelle revisioni del quale nelli ultimi 5 anni in sette Fontachi rilevò il debito alli amministratori di L. 13470; d'alquanti ho potuto vedere il redintegro, ma buona parte ancora resta nell'infelice costituzione per la poca obbedienza alle chiamate della Carica e perchè, se per mancanza di soldo si viene alla necessità di deliberar li Beni stabili per il saldo de luoghi Pii medemi, si servono di minaciose. prepotenti maniere per impedire e la coltura de medemi, e le affittanze e la vendita, sichè restono ancora in possesso li debitori contumacci, senza speranza che li luoghi stessi siano risarciti.

Nacquero tali disordini e dagli arbitrii dei fonticarii e dalle dispense accordate dalla publica carità per seminar li terreni a quelli sudditi, che se fossero state esequite le leggi e concessi li grani a soli sudditi che hanno terre per seminare e non ad altri capricciosamente e fossero state l'imprestanze ogni anno riscosse, nè poste in opera le proroghe che a motivo d'inventate sterilità vengono dalla carica Delegata concesse et alcune volte anco da V.[a] Ser.[tà] non sarebbero li Fonteghi esausti nè

piangerebbero tanti sudditi quel pane da tante famiglie impontuali gli è stato ingiustamente rapito.

Hanno un apparenza di pietà la concessione alle proroghe cercate per lo più ad arte delli fonticarî medemi dispensatori, ma sono ricercate con un' odiosa usura che aggrava li sudditi medemi.

Nell' anno scorso, sopra mie divote informazioni, furono reggiettate da V.ra Ser.tà due suppliche di proroga alla terra di Dignano e Pola, e fu impegno del mio zello di veder rimesse in quelli Fontachi summe riguardevoli, delle quali quelli sudditi andavano debitori e serviranno queste a suffragar essi medemi, e li altri che ne averanno di maggior bisogno.

Anche la maggior parte delle Comunità è stata soggetta alla stessa disgrazia d' intacchi fin ora rilevati dall' attenzione del sopradetto Ragionato in summa di L. 6232 praticati dalli direttori, e la facilità di abilitare in rate li debitori ha facilitate le trasgressioni alle leggi; ciò non ostante fu da me fatto seguire il saldo di buona parte di esse, e ridotti alla pontualità delle rattè quelli che si sono ritrovati in difetto avendo regettate tutte quelle istanze che mi furono fatte da nuovi debitori perchè non continuasse il disordine.

Dall' universale poi della Provincia passando al particolare delli luoghi della medesima poco si rende ella osservabile nelle parti interne di terra, poichè quelli sudditi lontani dal mare non si trovano godere di quel comodo che porta il commercio del mare medesimo, difficile la comunicazione tra essi a motivo delle strade pessime, quali potrebbero ridursi transitabili con l' uso delli Comuni (come fece Carlo VI Imperat.[e], che in tal guisa fece ridurre li monti più aspri della Germania transitabili fin' al mare adriatico) vivono quelli mecanicamente con li loro soli prodotti mancando certa industria di migliore condizione e Stato.

Fra quelli di mare sei competentemente si mantengono, ma quattro meritano li pubblici riflessi. Il primo è la città di Pola che ha un vasto et in gran parte piano territorio, circondata essa di mura e che contiene così piccolo numero di popolo, che non arrivano a 800 circa quei abitanti.

Li terreni vicini sono la maggior parte colti, ma li poco lontani dalla Città sono lasciati in abbandono, terre ridotte che fossero a coltura sarebbero fertilissime per la loro natural qualità. Ancora l'anno 1578 e 1582 ha diliberato la publica Providenza la coltivazione di quei terreni, ma quei sudditi neghitosi perchè non costorono ad essi che una publica graziosa condenscendenza lasciorono li Beni de' quali erano investiti ad uso de' Pascoli, e per il taglio di Legne contro la publica Sovrana volontà, quale precisamente commandò la coltivazione nel termine di anni cinque, altrimenti dovevano ritornar a publica disposizione, e ritraendone hora quel puoco d'utile che appresso loro sembrò molto, poichè non gli costava fatiche, e s'allontanorono dal Finale che era la coltivazione. Si professa l' aria sia cattiva, ma se molti di questi terreni, quali non sono coltivati, come decaduti per legge e gran parte usurpati da più potenti o come Beni pretesi da quelle Comunità fossero conceduti a sudditi più industriosi renderebbero questi coltivato il Territorio, popolata la Città, l'aria per la coltivazione e fuochi si restituirebbe salubre. Si presentorno alla Carica molti chiedendo Terreni per la loro coltivazione, nè altra libertà hebbi in me che prometterli d' accennare la loro buona disposizione a Vostra Ser.tà. Quivi l'antico Anfiteatro chiamato Arena si va riducendo in qualche parte rovinoso, e con poca spesa potrebbe conservarsi illeso un Monumento così precioso della Romana antica grandezza.

Il secondo è Rovigno paese il più popolato della Provincia e che unisce al numero de suoi abitanti un particolar spirito d'Industria. Il suo territorio ristretto non ha angolo che a forza de sudori non si renda in qualche modo fruttuoso e con l'impegno d' una fiorita marinerezza et ingegnoso traffico quelli sudditi cercano di mantenersi et aumentare li loro propri vantaggi; sono state da me rassegnate a V.ra Ser.ta l' istanze di quelli popoli per la costruzione di un molo, o sia porporella a sicurezza di quel Porto dove si avvicinano più bastimenti che navigano il Golfo, et impacienti sospirano le Sovrane deliberazioni.

Non avendo quelli Campagnuoli terre sufficienti per il loro mantenimento, e per l' impiego di loro industria le cercano e

in Dignano e in Valle loro vicini, e nelli altri territorii, ma molti di quelli restano occupati, o da legittimi possessori, o parte usurpati, e goduti contro il sentimento delle leggi da sudditi, quali anche si lasciano incolti bastando loro ciò che ritraggono dagl' Esteri nell' affitto del Pascolo et in tanto languiscono tanti vostri sudditi e resta la Provincia in gran parte incolta. Hanno molti di questi portato il loro Domicilio in Parenzo, e dove già 15 anni soli 500 circa erano li abitanti, ora passano al numero delli 3009 et hanno coltivato, e vanno coltivando quelli terreni che hanno resa quella città e colta e fertile con l' uso di una ben regolata marinerezza e cercano da per tutto modo di vivere, e nella mancanza e nella scarsezza di rinvenirlo passano il Canale del Leme si portano a coltivare le terre di Orsara soggette al Pontificio stato, e feudo del Vescovato di Parenzo, dove oltre la X.ma lasciano la metà delli raccolti, e godono a man salva la prerogativa delle contrafationi in quel porto d' ogni genere e con pericolo anche che allettati dal doppio comodo possono trasportar ivi le famiglie a pregiudizio di quella popolazione, che è la migliore della Provincia.

Due boschi sono in quel territorio di pubblica ragione l'uno chiamato Fratta e l'altro Monleme di circonferenza in circa tre miglia soggetti al Magistrato Ecc.^{mo} delle Legne che ricava ducati venti all' anno; se questi fossero concessi a quelli sudditi anche con qualche annuale aggravio, che sorpassasse l'affitto sarebbe migliorato il publico interesse, e li sudditi avendo terreni per seminare nel loro Territorio non anderebbero cercando il modo d' impiegare li loro sudori, cessando in tal modo il geloso motivo che possano allontanarsi per necessità le famiglie.

Città nuova et Umago, che sono li due ultimi sono alla costituzione più infelice perchè scarseggiano anche più degli altri d' abitanti; nel secondo però principiano a portarsi li sudditi di Rovigno trovandovi interesse con la navigatione di quelle barche, così sarebbe desiderabile potessero ritrovarlo nel poter coltivar molte di quelle incolte terre. Li loro territorij sarebbero fertili quanto più vasti; ma quelli pochi abitanti si sono valsi di varj mezzi per assorbire et apropriarsi la vastità

delli terreni che poi solo affittano a pascolo per li animali di stato austriaco, anzi per togliere affatto sino la speranza della popolazione pretendono che quelle Communità siano le padrone de Casali de quali con loro stessi voti si hanno appropriate le investiture, e divise tra di essi. Niente badando alle ragioni publiche constituite dalle leggi che stabilirono l'azione tutta nel Regio Fisco di Vos. Ser. per averle poi a tramandare e a sudditi e a stranieri per l'abitatione e coltivazione delle terre medeme.

Questi Casali e terreni, quelli di Pola e così gli altri della Provincia incolti molti già per legge di publico diritto che servono di comodo agli Esteri animali con qualche vantaggio de particolari, ma che nulla ridonda a publico Benefittio, render potrebbonsi fruttuosi al P.npe et al suddito allorchè venissero catasticati e rilevati quelli che appartenessero a publica disposizione e concessi fossero impartaggio con la positiva conditione della Coltura, e con quell' aggravio per campo che credesse V.ra Sere.tà, esenti però quelli per qualche spatio di tempo che vi formassero sopra Casoni ad uso di Chiesure o Campagne, della Terra Ferma, e Friuli, ed Albona (terra dove li sudditi hanno abbondanza dei vini, grani e con industria travagliano le razze e dove sono colte le terre che compariscono molte abitate contrade) a somiglianza della Corte di Vienna, che va concedendo a qualunque persona Terreno in Trieste per eriger fabbriche all' ingrandimento di quella Città per il corso di anni dieci obbligandosi poscia a certa Reggia contribuzione. Così posti quelli terreni in mano di tanti sudditi che languiscono, e di tanti confinanti che desiderano farsi sudditi e di aver modo da sostenersi e vivere sotto il dolce dominio della Ser.tà V.ra restarebbe quella Provincia assai più coltivata e renderebbe grano molto abbondante, e quelle terre poscia che restassero con il taglio delle clandestine concessioni prive di coltura ridotte che fossero a benefitio comune aprirebbero con l' abbondanza de pascoli una nuova maniera di sussistenza a quelli sudditi che provedendosi d'animali aumentarebbero questo requisito alla Provincia e sarebbero d'utile e comodo anche alla Dominante medesima.

Isola, Capo d' Istria, Pirano e Muggia sono luoghi dove li sudditi con fatica tengono ben coltivati li possibili Terreni, e fa contrappunto alla natura de siti l' industria delle persone, riducendo anche l'orrido incolto ad una fruttuosa coltivazione, e non v' è dubbio, che sia la Provincia più coltivata con l'aumento delle persone di quello era una volta che scarseggiava di popolazione e che li sudditi non avevano appreso il loro utile dal frutto delle terre e dagli vantaggi del mare.

Questo è lo stato vero della Provincia dell' Istria in universale et in particolare, e se l' umiltà mia non ha promossi maggiori li publici vantaggi ciò fu perchè nel ristretto tempo di sedici mesi prima che siano riçevute le materie nel sincero loro essere che possa fissarsi massima passa il tempo e con dispiacere infinito si arriva al fine della Reggenza allorchè incominciar dovrebbonsi l'operazioni : tuttavolta mi sono armato di costanza per la riscossione da Publici debitori e di quelli pochi dacii quali non sono sufficienti al mantenimento di quella Camera e per assicurar qualche dacio che era perdente e per regolarne alcuno di poca rendita che in rapporto alle circostanze de tempi potrebbe esser maggiore, come quello delli legnami che rassegnando a Vos: Ser. non ebbi l' onore di penetrare le publiche volontà. Non fu meno assidua la mia attenzione per migliorar l' offerte degli altri, e per promovere qualche nuova imposizione verso quei sudditi a sollievo di quella publica cassa, sempre però in vista alle convenienze loro quali senza X.^{me} e gravezza alcuna godono il frutto, e delli loro prodotti, e della loro industria che in qualche maniera render potrebbero vantaggiosi profitti al Principato.

Degnò V.ra Ser. con clemenza accoglier il divoto mio suggerimento per l' imposta dell' acconcia delle pelli, e poste in esecuzione le sovrane prescrizioni ho il contento di aver rassegnato l' esibitione per anni sei di L. 39.^{m}. Posto poi che sarà sopra un buon piede et assicurato dalli pregiudicii in altra nuova affittanza potrà sperarsi più avantaggiose l' esibitioni. Difficile per altro soprimer l'esito da luochi incaminato delle pelli degl'animali minuti, ch'escono nell'Estero Stato a tenore della Sovrana Commissione speditami negli ultimi momenti che mi restava nell'onor d' ubbidirle. Restarebbero queste giacenti nella

Provincia senza esito a danno di quelli sudditi poca essendo di queste pelli la concia, et il consumo, onde pondererà la Sapienza di V.^{e} E.^{e} se giusto et utile gli sia, più tosto obligar queste nella loro uscita a qualche minuto aggravio come mi son onorato in altro mio umiliss.^{mo} dispaccio di esponer a V.^{e} E.^{e} ciò sarebbe d'utile a Vr. Ser. di comodo a sudditi e prometto a V.^{e} E.^{e} certa esibizione.

Oltre tutto ciò che riguarda questa Provincia tenne incessantemente applicato il mio spirito fu forza del doveroso mio impegno tener l'occhio attento al Porto di Trieste, ed alle confinazioni de sudditi Austriaci.

Trieste che ancora sotto l'Imperator Carlo VI cadde in riflesso di Commercio alla Corte di Vienna, viene al presente riguardato dalla medema per l'unico oggetto del trafico della Germania con li Porti più lontani. Ove sono le mire di quelli Ministri l'una di smaltire li prodotti e le manifatture di quelle vaste Provincie che con il comodo delle strade ad arte e con industria fatte come sopra m'onorai di dire. Minor spesa, minor aggravio de ministri e minor impiego di tempo rissentono per la condotta.

L'altra del provedimento di quelli generi, de' quali è priva la Germania coltivando progetti e maneggi con Prencipi più lontani anche con il permesso di Chiese di ritto diverso coltivando li mercanti più floridi, et attraendo a se per giro anche di commercio le uve passe et gli ogli sudditi, e tutti quelli generi di cose che con reciproco giro gli vengono facilitate.

Quindi al grande oggetto vanno tirando diverse Linee et esenzioni e di facilità ed inviti preferendo le cose del Commercio sino agli affari politici, et urbane, attragono insensibilmente e barche e molti de medesimi sudditi veneti, o coll'interessarsi ne contratti o coll'assistenza a negotii e nella coltura delle arti, come più volte rassegnai all'Ecc.^{mo} Senato o con l'impiego nelle costruzioni et acconzie de bastimenti così che ridottisi molti de fuggitivi della Dominante e falliti a quella parte sembra che facciano una onesta figura e servono di stimolo anche a più onorati.

Se possibile fosse con le medeme maniere di facilità fosse aperto un qualche Porto nella Provincia dell' Istria contano questo cento in circa miglia e poco distante nell'ingresso del Golfo non solo farebbe contrapunto ma atterrarebbe affatto quel Commercio, poichè il comodo dell' approdo più facile e più breve di minor spesa e pericolo a bastimenti, e sollecito l'esito delle merci ne cagionarebbe a quella parte il loro fermo e necessitarebbe li medemi Austriaci a cercar in esso porto e l'esito et il provedimento. Ma al mio corto intendimento non lice in materia così grave più oltre a soggettare a Publici prudentissimi riflessi.

La confinazione poi rispetto agli Austriaci non ha angolo che non sia alterata e quando non vi si accorra prontamente sempre più danno notabile a sudditi quali procurasi tenere in somma moderazione et un pericolo et posto delle Publiche ragioni et un grave publico impegno.

Ho avuto l'onore di rassegnare alla Ser.tà V.ra sino li 19 aprile decorso la devota mia relazione in esecuzione a venerati publici comandi in rapporto alli confini di S. Lorenzo Veneto con Antignana e Corridico Austriaco, con l' altra 23 Agosto quelli di Muggia con Trieste, e finalmente al mio ritorno quelli di Montona Veneta con Antignana, Treviso, Montreo e Zumesco situazioni pure Austriache.

Rintraziai tutti quelli fondamenti che sepolti nella lontananza et oscurità de' tempi con lettura d'Istorie e carte degli archivij Esteri avute per prezzo de' fedeli confidenti hanno potuto dar sostegno alle publiche ragioni e particolarmente di delucidare con evidenza del fatto la sentenza di Trento 1535 che seguì con l' assenso di ambi li rispettivi Sovrani.

Desiderano quei fedelissimi sudditi d' esser represtinati ne' rapiti terreni e di pacificamente godere li doni della regia munificenza concessi da secoli al loro Vassallagio e rapiti dall' avidità insidiosa de confinanti.

A seconda delle premure publiche che furono dal Sig.[r] Iddio benedette l' attenzioni mie per impedire l' avanzamento del male ne bovi così che ho avuto la consolazione chiudendo ove sorgeva nel suo principio il male di vederlo affatto allontanarsi et estinguersi. Sempre a cuore mi fu il vantaggio

della Patria Serenissima cui ne zellai il comodo e provedimento possibile per il trasporto de pesci di quelli mari, ma posti quelli miserabili in soggettione et angustia dalli molti compravendi, non godono di quelli vantaggi che potrebbero procurarsi, come fanno li Compravendi medemi, e sue sono le fatiche, e suoi li pericoli, che se fosse al loro dire al Pesce d' Istria concesso un qualche libero posto nelle Pescarie servirebbe d'allettamento a quelli sudditi e fiorirebbe l'abbondanza nè si lascierebbero allettare dall'invito e facilità di questo Estero e vicino Porto. Parimenti l'inibire agli Pescatori di conservar, o con l'uso dell'aceto, o della zelladia il pesce specialmente nell'Estiva stagione, fa che nel timore di perdere il pesce medesimo cerchino il loro interesse coll'esito nel vicino estero Stato e stiano lontani di soccorrer la Dominante quando che conservato fosse in qualche più necessaria stagione.

Col più ossequioso sentimento ho venerate le prescrizioni del Magistrato Ecc.^{mo} al Sal, et accorendo con prontezza al risarcimento de Publici Patrimonij in rapporto agli intacchi di quelli scrivani di Capodistria e di Muggia et alla conservazione d'un requisito tanto geloso a publici riguardi nel ristauro di molti pregiudicij nelle saline di Pirano pregiudicate dalla piena delle acque del Mare e da quelle che precipitosamente cadettero da Monti, per le quali anche negli ultimi momenti di chiudere la mia Reggenza ho creduto necessaria la mia personale assistenza.

La lunga serie della umilissima esposizione mia che haverà forse stancata la benigna sofferenza di V.^{e} E.^{e}, necessaria certamente per la varietà e peso delle cose in essa rassegnate, se non averà l'onore del Publico Sovrano compiacimento, incontrerà nella Ser. V.ra uno de quelli soliti gratiosi effetti di compatimento, che considerandomi ritornato da una Prettura e Prefettura quanto più laboriosa altrettanto difficile mi renderà degno in altri incontri della Pubblica Grazia. Et.

Venezia li 28 Novembre 1749.

Nicolò Maria Michiel Ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria,

1751, 17 **Agosto. — Lettera del n. u. Enrico Dandolo Podestà e Capitanio di Capodistria diretta al Ser.mo Principe di Venezia sullo sviluppo che prende il commercio di Trieste, grazie ai favori della Corte Imperiale, con riflesso ai danni che ne può derivare al vicino territorio Veneto e alla Dominante.**

Serenissimo Principe.

Nella vicinanza in cui sono di Trieste recatomi a debito d' instruire me stesso del sistema di quegli affari sono a rassegnarne un dettaglio anche all' Ecc.mo Senato. Per assai modi va manifestandosi ogni giorno più l' impegno della Corte all' ingrandimento di quel commercio. Sta permesso a chiunque di fabbricare bastimenti in quell' Arsenale e tagliar legnami per quest' effetto nei boschi di Zenossezza, Planina e Logatez villaggi non assai discosti dalla Città, ciononostante osservanti occupati soltanto di squeri da barcolame in acconcio, ma di raro, che si fabbrichi, e dopo la costruzione l' anno decorso d' un vassello ordinario non s' è veduto lavoro di riflesso, presentemente bensì s' erano allestiti dalla compagnia mercantile di Fiamenghi li materiali per un Vascello di quaranta pezzi, ma resta anche di questo sospesa la dispositione per insorte differenze tra li Capi d' essa Compagnia e Domenego Caparozolo Proto Veneto, che ritirò il suo modello e ritrattò la chiamata di maestranze che attendeva per tal motivo dalla Dominante.

Introdotto colà ora poi Mistro Durigo Borri da Parenzo, mette questo in cantiere con maestranza trodotta da suoi squeri di Rovigno un Petacchio da sedici pezzi, ed il Caparozzolo otioso cerca trattenimento a Fiume sino che la Ditta Rizzi di Trieste maturi l' idea della fabbrica d' alcun legno. Con l' edifitio dello stesso Caparozolo costruito nell' inverno decorso va perfettamente eseguendosi l' escavatione di quel Mandrachio. La Doana è quasi pure al suo termine, fabbrica

infatti cospicua in circonferenza di 80 passi andanti per ogni quadrato.

La Greca Nazione sembra più dell'altre vagheggiata dalla Corte, e certo prete greco denominato l' Abate Damasceno Omero le procura ogni favore, egli è quello che ha promossa l' erezione colà della Chiesa Greca, alla quale anco superati tutti gli ostacoli s' è già dato principio e va proseguendo il lavoro sul modello di quella in cotesta Dominante a differenza d' un passo di più in larghezza. Le contribuisce molto Piero Crognoli mercante Cipriotto colà abitante da due anni, e qualche cosa si dice, che anco corrispondano li Mercanti di costì, siccome pure ogni legno Greco che approda con merci. Detto prete pensa ormai anco alla scielta di Fonditore delle campanne, e di servirsi dicesi risolto della persona di Silvestro Spagnoli Veronese allievo degli Alberghetti fonditori publici Veneti, e terminata che sia questa Chiesa dicesi ch' abbia idea di passare all'erezione d'un Collegio relativamente al beneplacito avuto dalla Corte. Non si sa però concepire come quel Prelato Petazc che era l' oppugnatore più potente sia disceso non all' indiferenza sull' erezione di detto tempio, ma ad essergli anzi propizio malgrado le rimostranze di ben grande dolore di quell' esemplarissime Religioni. Vedesi a quel Porto continuo accesso e discesso de Barcolami e bastimenti della Greca e Turca Natione, ed hanno in Trieste per protettore il Co: Redolfo Momucca dalla Torre. Dicesi colà arrivato in questi giorni ordine della Corte di non aversi a permettere ad essi, ed altri bastimenti, lo scarico se non siano muniti delle loro polizze di carico firmate da Consoli delle respettive Scale.

Corre il secondo anno che la Corte ha inviato in Trieste il Co: Coxech (Coteck) uno de primi ministri per stabilire le più necessarie regole all'ingrandimento del Commerzio. Tra le altre disposizioni da lui fatte tre si rimarcarono per principali. La costruzione del Molo, la continuazione delle fabbriche nel borgo, e la già detta Erezione della Doana. La città ha un porto amplo coperto a levante e sirocco, ma esposto ai venti di ponente e tramontana; forma mezzo circolo verso sirocco con una lingua, sopra cui sono fondati i lazaretti, da quali s'estende in mare una secca che per 200 passa circa va a terminar ad

una colonna eretta sopra diversi gradini chiamata il zucco. Sopra questa secca dalla punta de lazaretti sin alla detta colonna nell'espressa estensione vien eretto il gran Molo. Dovrà essere secondo l'idea e disegno di 14 passi circa in larghezza nel fondo con una batteria di tre pezzi e nel fine, ov'è la predetta colonna si medita eriger un forte ben munito. Si va già costruindolo tutto a scarpa ed a cassone gettandovisi dentro confusamente sassi di picciola e mediocre grandezza mescolati con calzina e pozzolana proveniente questa dallo Stato Pontifitio, e questo cassone empiuto che sia si racchiuderà con sassi di maggior mole ben connessi ed arpesati sul modello del Porto di Livorno e disegno del Capitan d'Ingegneri Bonomo triestino patrizio eseguito da un figlio del Proto pure di Livorno. Colà si presaggisse riuscibile l'opera per il buon fondo del sito, per la mistura della Pozzalana ed industrioso lavoro. Vi contribuisce l'opera loro manuale, quantità de sudditi di Muggia tratti dalla miseria, in cui s'attrovano per la desolazione delle loro campagne causata dalla tempesta. Le pietre grosse da lavoro tratte dalle ricche cave d'Orsara e di Rovigno furono sin poco fa liberamente a gara colà condotte da sudditi, ma essendovi in que' luoghi il datio dell'estrazione di pietre, hanno quegli Abbocatori assunto in Trieste l'impegno dell'intiero provvedimento ed essi ora perciò soli privatamente ad altri le fanno condurre.

Il sasso minuto fu in passato furtivamente tratto e condotto dalle rive Venete non senza detrimento delle Riviere di Muggia e Pirano, ed ora pure continuasi la condotta raccogliendole clandestinamente nel mare e marine. Questa grand'opera diretta ad assicurare dalli venti di Ponente e tramontana il giro del Porto anderà per quanto dicesi a lungo, e sono varie intorno la buona riuscita le opinioni d'intelligenti persone. Si medita d'escavar anco la secca detta Porporella poco distante dal Castello di Sanità per dar sicuro approdo alle barche impedito ora dal riflusso del mare e di eriger terminati questi lavori un'altro forte alla parte opposta sopra d'una Colinetta alla Marina vicino alla picciola chiesa detta di S. Pietro ove stava già prima costruita una batteria divisandosi cuoprire di tal modo la città ed il Porto.

Fuori della Porta detta Riborgo evvi un monte sotto quel Castello che da molti anni si va spianando per imbonire l'ampio giro di quelle paludi già prime saline, e tuttavia giornalmente si travaglia. Sono fabbricate già a quest'ora sopra di questo terreno molte case, magazzeni e botteghe, e si va di continuo imbonindo, fabbricando dissegnando e popolando, sicchè di picciol borgo, continuando le cose di questo passo, diverrà infatti una nuova città come ora denominasi. Un canale che la divide dalla Doana, e da un squero stragrande che è quello che volgarmente chiamasi Arsenale si medita escavarlo, e d'attendere più a lungo anco il mezzo del Mandrachio per facilitare lo scarico delle merci alla Doana. Scarseggiando la città d'acque due fontane abbondanti già si sono costruite e d'una terza se ne imprende il lavoro. Fuori della Porta detta Chivuana che conduce ai Lazaretti già comprate con dinaro del Regio Erario le vigne dette Santi Martiri di vastissima estensione, ora si pensa spianarle per concederle in fondo di fabbrica, ond'anco a quella parte formare un nuovo borgo. Per li lavori publici diconsi spediti ne' giorni decorsi dalla Corte fiorini 380.000 oltre d'esser destinate per loro conto alcune rendite de dazii colà e porcione di quelle di Livorno. Anco sopra la Riva del Porto s'erigono presentemente per lungo tratto comodissimi magazzini a spese della Ditta Rusconi e Citter. Il concorso delle merci a quella piazza è continuato; consistono in ogli provenienti dalla Puglia sopra 60,000 orne all'anno, dalla Canea 20,000, e qualche cosa da Corfù, uve passe dalla Morea sopra 50,000 miara, e prima non se ne vedevano che di seconda e terza stiva quando ora ne vengono condotte anco della prima, e di queste ne passa in Germania, ma la quantità maggiore condotta nei lazaretti viene poi caricata sopra vascelli di Londra ed Amburgo, che colà approdano non havendo Gabelle l'estrazione, ed eravi nei giorni passati grosso pinco Amburghese al carico.

L'Isola di Cefalonia si vuole pure che ne contribuisca di contrabando per la maggior parte a Missolongiotti ed anco a Greci, li quali poi cambiano nome e bandiera, ed infatti nei scorsi giorni Saica Turca patroneggiata da certo Ibrain da Durazzo detto Petto d'argento con marinerezza in maggior

parte greca fatto per quanto si dice il carico in Cefalonia lo fece tradurre e consegnare in Trieste a Marchetto Sodarini Greco che sostiene la professione di Sansale e Spedizionere per la Germania, il carico era di 40 miara d'uve passe, il restante lane e Gottoni, e vien detto che il negotio fosse di mercante greco sottonome di detto Ibrain.

Ebreo Levento da Candia approdò pure con 200 miara d'esso frutto di prima stiva venduto subito. Dall'isole pure dell'Arcipelago giungono Gottoni, lane, Vallonia, formaggi, tabacchi, pelli, cordovanni, grani, saponi, e di questi ultimi le botteghe di Muggia da pochi mesi si provedono invece che alla Dominante facendosi verisimile, che anco altri luoghi della Provincia secondino l'esempio e profittino del vantaggio nel prezzo. La Greca Natione è forse la più frequente a quel Porto, ma ne concorrono tant'altre, e con diversi generi di merci. La Piazza non è destituita affatto da mercanti. L'Arnot, fiamengo colà rappresentato da un agente è la miglior Ditta ed è quello che medita all'erezione della reffinaria de zuccheri, ch'ora dicesi pensi piantarla in Fiume.

Suggerita da Girolamo Buonamente da Udine la fabbrica del Cremor di Tartaro dicesi che abbia riportato onorevole assegnamento per l'erezione e che sia passato a raccogliere maestranze per quest'effetto.

Terminata che sia la fabbrica della Chiesa Greca dicesi che passar abbiano a piantarsi colà due famiglie de mercanti d'Ancona, due da Napoli, ed una da Venezia di cui s'aggiunge che persona sia passata in Moscovia a rissecare il negotio con un suo fratello: rintraccierò sopra questa lumi più precisi. Non è scarsa come prima di artisti la città, e dicesi meditar anco il ghetto all'introduzione d'un filatoio con tentoria. Si traspira applicata seriamente la Corte a distraere le merci che passano per il Tirolo alla Dominante. Oltre li sali di Berletta ne provengono colà in Trieste da Livorno novellamente fatti introdurre e per evitare li contrabandi de sali minuti paesani si vedono ivi disposti soldati ai luoghi più sospetti. Nei giorni scorsi è stato fatto carico in quel porto per il Modenese di grossa summa di stara di formento a L. 21:10 lo staro, e dicesi che per altri diecimilla stara fosse corso contratto ma non conchiuso per la pretesa di L. 23.

Mi sarò reso certamente con tanta prolisità molesto all'Eccell.mo Senato, ma non potevo che restar con rimorso tacendo alcuna particularità che talvolta può riguardare oggetti di pubblico importante servizio ed interesse. Gratie etc.

Capodistria li 17 Agosto 1751.

ENRICO DANDOLO Podestà e Capitano.

1752, 28 Febbraro. — Relazione del N. H. Enrico Dandolo ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Mi conducono le leggi a riferire a Vos. Ser.tà qual sia il servigio che ho prestato nella carica da cui discendo di Pod.à e Cap.o di Capodistria. Due le Rappresentanze che venni di vestire parlerò delle loro incombenze ed assieme delle altre, che derivano dalla prerogativa di Capo di Provincia, dalla Delegatione sopra Comunità, Fontaci, e Luochi pij, e anche dalla Magistratura che forma la carica colli due N. N. U. U. Consiglieri per le cause della Provinzia in appellatione Civili e Criminali. Li primi miei oggetti in ogni mansione sono stati di rendere nel corso tutto di quell'impiego contenti i sudditi in tutto ciò che confluir poteva alla loro tranquillità, e al loro bene, mai mancando alle udienze sì ordinarie che di magistrato. ed a tutte le ore indefesso a raccogliere le istanze numerosissime de miserabili massime Territoriali, e Provinziali. Rimarcati gravi disordini nel foro vi ho aplicati congrensi in terminatione che restò approvata da V.ra Ser.tà. De processi criminali ha havuto il suo luoco la speditione, e conseguirono la sospirata libertà gli innocenti, e li rei i castighi che meritarono i loro delitti. L'annona fu una delle passioni più travagliose che soffrisse per l'intiero periodo della carica il mio spirito. Ebbi ad assumerla in circostanze di pena per la nota universale scarsezza de grani, ed il fontico che doveva all'ora esser il mio conforto anzi mi

si rese oggetto di gravissimo pensiere. Al mio accesso lo trovai provisto di riguardevole quantità di frumento quasi che guasto, e da questa pessima qualità di grano occupato un riflessibile capitale guai che non fosse riuscito alle destre mie insinuationi di disporre gli animi de Nobili e Benestanti a ricevorne gran parte in Dispensa sicchè con nuove investite redimer potessi la riputatione al Pio Luoco, instradar il consumo, e con replicate investite contenere in moderatione i prezzi, e bilanciare la cassa degli utili gravata da pesi di Medico, e di altri Salariati.

Volli il pane sempre perfetto, ed al rigore del calamiere, e godevo sentire nell' esercizio de miei doveri le acclamazioni di V.ra Ser.tà in tutta quella Popolazione. Riguardavano però queste mie attenzioni la Città, ma star dovendomi altresì a cuore non meno quel territorio che gli altri della Provinzia egualmente depressi ed abbattuti vi applicai ad investite di grani con capitali del Fontico per la somma di L. 37^{m}:49 eccitando in pari tempo a seguirne l' esempio li N. N. H. H. Rappresentanti della Provinzia; sicchè fattesi da per tutto proviste e Dispense alli Communi con la responsabilità loro, ed insolidità delle persone mi sortì mantenere in vita intere Popolazioni sostenutesi fin allora a costo d' inedia, e coll' uso de cibi li più abieti, e che finalmente dovevano soccombere perchè già mancavano nel terreno le erbe e radici che l' avevano semivive alimentate.

Quest' assai ardua occasione mi fece riconoscere quanto importi la sussistenza de Fontici in Provinzia, e qual sia la necessità di vigillare alla loro retta amministratione. Io tanto più fervidi vi ho certamente contribuiti i studii, ma non ne trassi che motivi di ramarico nel veder in alcuni dilapidati capitali per riguardevoli somme senza confidenza di risarcimento perchè commessi gl' intachi da persone che non possedono, o che se hanno beni non fruttano che nelle loro mani. Dalle revisioni praticate evidentemente mi risultò questo graviss.° male; ma il fatalissimo anno non mi lasciò pensare a rimedio alcuno fuorchè a quello di richiamar ad obbedienza le tante providi terminationi che in fatti eseguite che fossero non lascierebbono adito di aggiongerne di nuove, ne di temere nuovi defraudi. Son io per altro partito col conforto di aver

veduti effettuati i saldi delle casse correnti e d'aver lasciati proveduti del suo certo alimentò que Fontici almeno li più importanti per ragion della più numerosa Popolazione e d'aver accresciuta della non indifferente soma di D. 2000 la cassa degli utili di quello di Capodistria.

Fonte altresì di Providenza avendo rimarcato il Santo Monte di questa Città non che le Scuole di essa, e della Provinzia non ho preterito pure verso di essi pii luochi attenzione e vigilanza. Alla mia presenza volli che seguissero del Santo Monte le Consegne da Cassiere a Cassiere, e se mi costò questa diligenza l'impiego personale di giorni 42, mi fruttò però il gran bene che scuoprissi un intacco nella Cassa de mobili di Lire 18382:12, ed in quella degli ori di L. 2156:3. Mi adoperai tosto per il risarcimento con quella clemenza che non sa esser disgiunta dal mio animo, ma mi sortì soltanto conseguirlo per quella degli ori, abusatosi il Cassier intaccator dell'altra delle indulgenti facilità accordategli, sicchè finalmente ho dovuto assicurarmi di sua persona, ch'ho anche consegnata con le Revisioni e carte tutte pertinenti all'affare al N. H. Successore.

Nell'amministrazione delle Scuole sta forse il minor male quantunque maneggiate da villici. Vi sono ben è vero i suoi difetti, ma non arrivano a decidere dello stato loro, e si vanno anche scemando coll'uso di qualche caritatevole abilità a debitori. Sarà bene per altro che dal Ragionato della carica sia tenuto in continuatione vivo il Cattastico de loro capitali e ne faccia di tempo in tempo i traslati, perchè scuopri questo e ricuperi usurpi di non indifferenti somme, e così anco ch'abbiasi dalli Livellari in continuatione ad eseguire spirato il Quinquenio l'affrancatione de rispettivi Capitali, o cogli assenti della carica Delegata a rivocare con costituti in atti dello scrivano delle scuole le ipoteche e pieggierie onde mai manchino questi mezzi di necessaria sicurezza e cautione a Luochi pii, dalli quali in questi due scorsi anni di miseria sortirono a bisognosi notabili suffraggi che sottrarono motivi di riccorso alla Publica Sovrana Carità per alcun sovvenimento. Trovai nel maneggio degli affari di alcuna Comunità sol qualche arbitrio, e nella distribuzione delle Cariche notabile disordine che regolai con mia terminatione già umiliata a pubblici riflessi.

Fatta la general rassegna delle Ordinanze della Provincia consistenti in N. 2000 divise in cinque compagnie non potè il mio zelo che restar sorpreso nel vedere i soldati in gran parte disarmati e con fucile privato. Fatto un conveniente rimprovero alli Capi di cento de quali è incombenza il ricuperare le armi pubbliche dalli soldati cassi o mancanti di vita addussero esservene buon numero d' inabili, e star a peso il loro acconcio delle rispettive Comunità. Alli capi di questi rilasciai io però risoluti gli ordini per l' adempimento de loro doveri, ma senza confidenza di esecuzione venendomi suposto che simili eccitamenti de zelanti miei Precessori siano stati in passato trasgrediti. Gli attuali capi di cento in oltre asseriscono esser seguito lo smarrimento de fucili in tempo de loro Precessori, ciò coll' oggetto di sottrarre sè stessi alla dovuta responsabilità, e nel breve giro della visita non potei io che rimarcar il disordine senza il piacere di vederlo emendato. A riparo però del grave sconcerto sarebbe di mio umilissimo sentimento che il Sopraintendente di queste ordinanze Baron de Ried avesse ordine di girare la Provinzia e fermarsi sin al ricupero ed acconcio delle armi tutte possibili a ricuperarsi ed avvisare a luoco per luoco questa Carica dei difetti che rilevasse per gli opportuni compensi che dall' autorità della Ser.tà V.ra fossero opportuni. Rispetto alla Camera fiscale non ebbi molto a versare vegliando con benemerito zelo li N. N. H. H. Consiglieri. Li saldi di Cassa sono eseguiti di mese in mese a norma de publici Decreti. Al mio ingresso trovai incaminati in Condotta tutti i Dazî a riserva di quella nuova imposta de sali di Capodistria, Pirano e Muggia che non sortitomi ridurre sul piede di nuova agevole affittanza ha dovuto correre per conto di Vostra Ser.tà con mio compiacimento in seguito già che superò l'essazione di quello di Capodistria e Pirano di molto al prezzo della scaduta Locazione.

In progresso spirarono anche li Dazj Rendite di Grisignana, Acqua vita, Ducato per botte, e Spina, Instrumenti e testamenti, Molini e Pane, e sopra di essi quali siano state le mie applicationi sono tutte presenti all'Ecc.mo Senato non che al Magistrato Ecc.mo de Signori Deputati et Aggionti alla Provigion

de Dinaro per quanto non riportassi io fin allora la publica provocatione che sopra quello Aquavita, Ducato per botte e spina, e Rendite di Grisignana sostenuto quest' ultimo in misure assai vantaggiose. Un solo colà essendo l' Impressario di questi Dacii avviene che mancano all' incontro di nuove locazioni i concorrenti, e le gare, solo mezzo per cui può il Principe ritrarne vantaggi. Il Dacio acconcia pelli instituito in Provinzia resesi oggetto alla Carica di continuo pensiere. Li due miei riverentiss.[i] Dispacci 14 gennaro e 30 luglio decorsi manifestano l' impegno che n' ebbe, ed i mezzi che si fanno necessari alla sussistenza di questa Rendita ch' è in pericolo di perdersi.

Ben assistite per altro sono le ragioni di V. Ser.tà per i diritti di quella Camera dell' Avvocato Fiscale Conte Cristoforo Tarsia che in fatti non lascia che più desiderare nell' adempimento de suoi doveri. Nella gelosa materia di Sanità non fui pure inoperoso ed ebbi il conforto che con aggradimento fossero in tutti gli incontri rilevati da questo graviss.[o] Magistrato le mie direzioni. Chiuderò finalmente con riverentiss.[e] suppliche all' E. E. V. V. affinchè estendano sopra di me un raggio della loro umaniss.[a] Clemenza che vaglia a compensare alcuna mia involontaria mancanza, e possa confortarmi colla fiducia che siano V. V. E. E. certe che abbia io posto in opera in quella laboriss.[a] Carica ogni sebben fiacco spirito in servitio della Ser.[ma] Patria. Gratie.

Venezia li 28 settembre 1752.

ENRICO DANDOLO Podestà e Cap.[o] ritornato da Capodistria.

1756. 7 Novembre. — Relazione del N. H. Pasquale Cicogna ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

La Carica di Podestà e Capitanio di Capodistria per le varie gelose inspezioni che tiene sull'universale di quella Provincia viene di rendersi una delle più difficili e spinose che dispensi il governo della Republica.

Fu ella sostenuta dalla divota mia insufficienza per dono magnanimo dell'E.E. V.V. ma se nell'assumerne il peso m'attrovai circondato da forte e giusta trepidazione con altretanto però di consolazione e di conforto io la deposi in mano del benemerito mio successor, dalla di cui acclamata virtù riparati saranno i miei innocenti difetti.

Soleva l'animo mio a così ragionevole esultanza il solo riflesso del miglior servizio della Ser. V.ª e quello altresì del compatimento umanissimo che alla Paterna clemenza dell'Eccell.mo Senato piacque generosamente d'impartire ad ogni mia fiacca sebben zelante applicazione.

E come mai senza una tal scorta della Publica Predilezione, Principe Ser.mo, lusingar potevasi un Cittadino qual io mi sono povero di spirito e di talenti d'adempiere alle proprie parti, se nel mezzo a tante incombenze publiche e della Giustizia m'attrovai nel malagevole impegno di presiedere a sedici Patricj Rappresentanti, oltre ai molti Giurisdicenti che tutti dipendono tanto nel governo civile, che nel politico e militare dalla sola carica di Capodistria.

Nel rassegnar però in obbedienza alle leggi la solita Relazione, dovrei premettere insieme con la descrizione de Paesi quell'altra sì dell'indole degl'abitanti, loro impieghi e proventi, ma prevenuto già in ciò dall'esperienze de Cospicui soggetti, tralascierò di ripetere quello che io pure in succinto umiliai nella precedente relazione dell'adempita visita della Provincia, avvertenza pur troppo necessaria in chi non deve soverchiamente abusare della Publica Sovrana Toleranza.

Concretandomi adunque senz'altre inutili disgressioni a quanto riguarda unicamente il publico adorato servicio e interesse, ed il miglior bene de sudditi, esporrò in preliminare andarsi sempre più dilatando l'industria sulla seta con la erezion di nuovi fornelli dai quali V.ra Ser. non ne ritrae il minimo vantaggio.

Fatte tener di mio ordine esattissime note di tutta la Galetta venduta in questa città e pesata da precise deputate persone, fu in quest'anno ritrovata ascender a libbre quarantatremilla trecento e vintiotto, quando nell'anno decorso non oltrepassò la summa di libbre trentaduemille ottocento sessanta

nove, assai minore ancora essendo stato il prodotto degli anni precedenti.

Col confronto di questo calcolo, che comprende unicamente la Città e Territorio di Capodistria distingue pur troppo la publica sapienza a qual riguardevole quantità ammontar abbia il prodotto dell' intiera Provincia.

Non sarà forse discaro questo divoto cenno, ch' io faccio per tutto ciò che fosse creduto opportuno al stabilimento di quei regolati metodi, che sopra l' uso de fornelli si praticano in altre parti dello Stato con publico vantaggio.

Forma un più serioso articolo la materia degli Ogli. Tuttochè s' attrovi Ella sostenuta da prudenti e ben intese avertenze soffre non ostante esenziali pregiudicii.

Regnano questi più che in ogn' altra parte in Rovigno, e ricevono grave fomento del poco numero de Torchi, per il quale difetto, spremendosi l' oglio nelle private case si facilitano perciò impunemente le contrafacioni.

Degnato essendosi l' Eccellentiss.° Senato d' accogliere il divoto mio suggerimento, sono stati eretti anche due nuovi di essi torchi, nè altro mancha per porli in lavoro che il publico assenso, onde levar dalla Cassa del Fontaco il danaro occorrente, senza l' imprestanza del quale non può la Communità sodisfare l' Impressario della Fabbrica medesima.

Sopra tutto abbisognarono di lungo studio et applicazione i maneggi delle Communità e Fontachi ritrovati involuti tra disordini e sconcerti di rendite a motivo dei defraudi e spese arbitrariamente incontrate.

Redente anche possibilmente dai sofferti pregiudicii, ho poi proveduto all' avvenire con Terminazioni e regoli tali che meritarono la Sovrana Publica approvazione.

Sarà ottimo il Consiglio d' aver una particolar mira sopra il Fontego appunto di Rovigno. Non contenti i suoi Amministratori dei riguardevoli proventi che ne ritraggono, s' approfitano anche per insoliti mezzi e in onta alle leggi.

Su qualche sentore, che mi traspirò di tali arbitri, ho voluto essere con improvisi esperimenti assicurato, e di fatto fu ritrovato scoperto il pio luoco in summa di lire trentaunmille quattrocento vintitre soldi tredici. Invece di consegnar di

settimana in settimana tutto il soldo ritratto dalle farine se ne valgono di tutto in parte nei loro privati negozi, ed a proprio vantaggio, disordine da cui sono derivate altre volte sensibilissimi pregiudicij.

Io altro non feci che assicurarmi di questa verità per poi produrla come faccio a V.V. E.E. giacchè il regolare certe inconvenienze che hanno troppo soda radice e in paesi d'indole difficile, non è sempre in chi l'eseguisse creduto effetto di puro zelo. Versando adunque sopra questa dannata licenza la publica maturità saprà Ella quindi prescriver quei provvedimenti che giustifichino chi sarà nell'onor d'eseguirli.

Non andorono esenti da dilapidazioni anche le Scuole Laiche, e massime quelle della Città e Territorio di Capodistria e per non essere state da molti anni rivedute, cadute erano in un estremo abbandono. Ad ogni modo con solo mezzo della desterità m'è sortito di vederle tutte saldate ed assicurati con nuove Pieggiarie i loro Capitali. In vista della povertà, cui versa quasi tutta quella misera Provincia amai piuttosto d'alternar al rigore della voce la dolcezza delle insinuazioni, anzi che accrescere le angustie già naturali.

Di fatto della rassegnazione di quei sudditi, posso dirmi contento, giacchè al solo nome della Carica di Capodistria fornita d'autorità e di mezzi si restituiscono in sentiere i traviati, questo anzi essendo il motivo, per cui implorono ben di frequente appoggio e assistenza i N. N. H. H. subalterni Rappresentanti, onde reprimere con la forza le più contumaci.

A questo passo cade in acconcio, che io rassegni un disordine che può con ogni maggior tolleranza produr effetti rovinosi allo Stato di tante misere genti.

Fu dal Sovrano potere del Sereniss.° Maggior Consiglio instituito in Capodistria il già noto Magistrato che composto del Podestà e Capitanio e dei due N. N. H. H. Consiglieri giudica in appellazione tanto in civile che in Criminale le sentenze di tutti i Rappresentanti e Giurisdicenti della Provincia.

Questo provvedimento della publica paterna carità instituito per il solievo de Popoli, da tal uno d'animo inclinato alla vesazione et al discipamento delle famiglie viene sconvolto e deluso se con le appellazioni degli atti de Fori ordinarii si

rivolgono contro il salutare instituto all'altro dei Auditori Novi in questa Città.

In Capodistria non si manca d'attenzione per divertire il disordine sostenendo le riguardevoli speciose prerogative del Magistrato, ma il rimedio più efficace e più forte derivar non può che dall'autorità e dal potere di V.V. E.E.

La Provincia si è grazie al Signore intieramente sollevata dall'infestazioni de Malviventi che nel mio primo ingresso alla Carica diedero tanto d'agitatione ai sudditi, e che mi volero in quel Reggimento come già altre volte rassegnai alla Ser. V.ra.

Sul commercio di Trieste farò pure un breve cenno giacchè il presente suo stato ne sornministra scarse materie. Documentati i mercanti a costo de loro scapiti s'allontanano da un esperimento reso troppo pericoloso, e per non soccombere a più decisivi fallimenti, che di frequente succedono, cercano con più prudente consiglio di migliorare altrove il proprio destino.

Quel Porto che le appassionate divulgazioni de parciali era divenuto l'emporio dell'Adriatico non è che scarsamente visitato de Bastimenti e vi gemono le Fabbriche e le operazioni.

Fu per altro mio studio di coltivar con quelli e con gli altri confinanti una perfetta corrispondenza e dal vantaggio di un eguale rincambio mi sortì in qualunque occasione di veder prontamente incontrata ogni ricerca. Sul punto massime dei soldati disertori tale fu la commune armonia che così i Comandanti che i Graduati ufficiali palesarono con vivi sensi il loro obligo ed insieme la maggior estimazione al publico veneratissimo nome.

Meritano la dovuta laude li N. N. H. H. ser Marco Alvise Bembo, e ser Agostin da Mosto che nel sostener con vero zelo la carica de Consiglieri m'hanno sempre accompagnato nella difficile incombenza.

Solito già l'Eccell.^{mo} Senato ad aggradir niente meno degli effetti la buona volontà di chi con vero cuore s'impiega nel suo Reale servizio, mi giova quindi sperare d'ottenere anco in avvenire il magnanimo suo compatimento, al di cui scoppo tendono unicamente le mie divotissime mire. Grazie.

Venezia li 7 novembre 1756.

Pasqual Cicogna ritornato di Podestà e Capitanio di Capodistria.

1762, 10 Giugno. — Relazione del N. H. ser Vincenzo Gritti ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Nel ritorno dalla Carica di Podestà e Capitanio di Capodistria si trova l'umiltà mia chiamata dal debito che impone la legge di riferire a V.ra Ser.tà lo Stato di quella Città e Provincia, e di tutto ciò che riguarda il suo reale servizio.

Con la dovuta umiliazione perciò ed ubbidienza presento alla Ser.tà V.ra l'ossequiosa mia relazione che se non racchiude frutti corrispondenti n'è colpa la povertà soltanto de miei scarsi talenti, non mai la volontà, che fu sempre attenta a sodisfare al suo debito col minor difetto possibile.

Giace la città di Capodistria sopra uno scoglio circondato parte dal mare e parte da Paludi e marassi intransitabili, comunica con la terra ferma mediante un lungo ponte di Pietra, sostenuto da molti archi, che di tratto in tratto vanno cedendo, a capo del quale è piantato un Castello di antica struttura con quattro angoli a modo di Turrioni, ma cadente, rovinoso ed inabile a qual si sia difesa. V.ra Ser.tà l'ha fornito di pezzi di Artiglieria numero 11 quale presente a nulla serve per essere scalvacata attesa l'innabilità delle mure fatte cadenti ed imperfette al necessario maneggio.

Pare che la Publica Maturità avesse ne' tempi addietro l'idea di rasarlo sino al cordone e convertirlo in un forte con due Baloardi alla moderna per stabilire alla Città un propugnacolo, atteso che le altre della Provincia sono tutte aperte; consiglio nel quale per la vicinanza a confini Austriaci era devenuta la Publica Autorità anco di concepirlo.

La sua Popolazione per trattarsi di città marittima non è spregievole, ascendendo al numero di anime 5000 circa.

Di quattro ordini sono gli abitanti, Cittadini, Nobili, Pescatori, Marineri e Popolari, che applicano alla coltura della Campagna.

Rari sono li mercanti, e pochi gli artisti, non essendo il sito opportuno alla negoziacione per la vicinanza massime di Trieste restringendosi le arti loro in cose di minuto lavoro, e le pure espressamente necessarie.

Due Luochi pii si ritrovano in Capodistria a benefizio della povertà, Santo Monte di Pietà, e Fontico di Formenti, quali anche proveduti di discreti e proporzionati Capitali sarebbero se non avessero incontrate le note vicende de' passati ultimi tempi.

Dietro tuttavia le salutevoli instruzioni e sodi provedimenti degli Ecc.mi Magistrati competenti ho il conforto di vederli in parte rimessi e di lasciarli sopra un qualche buon piede.

Per il Santo Monte ne ha tutto il merito l'Ecc.mo Magist.° ai Scansadori, e per il Fontico il Magist.° Ecc.mo alle Biave, la di cui vigilanza si estese egualmente anco sopra l'intiera Provincia in emenda delle scoperte, e disordini che in publico rassegnai in divota mia relazione 8 luglio 1761 col ritorno che feci dalla visita. A seconda delle salutevoli loro leggi non ha mancato il dovuto fervor mio di cooperare nell'importante proposito, ne furono indifferenti le summe che mi riuscì far rimettere, come mi onorai di umiliare nella relazione medesima.

Con eguale impegno mi sono adoperato per rendere risarcite anco le rispettive Casse di quelle Comunità, nè fu trascurato il mio studio per vederle sopra un più regolato sistema sempre a senso delle publiche viste, e confidarò salutari quei provedimenti che vi adatai con le Sovrane autorevoli approvazioni di V.ra Ser.tà, sopra di che non sente rimorsi l'animo mio di non essersi sempre attaccato a giudizij tutti sapientissimi di V.V. E.E.

Estese in seguito le deboli mie applicazioni sopra lo stato di quelle Laiche Scuole rilevanti in tutte a seicento sedici, trovai nella moltiplicità de suoi direttori poco esatte le rispettive loro amministrazioni. Ho cercato l'emenda possibile delle medesime e mi sarei anco dato al divoto suggerimento di abolirne la maggior parte delle incapaci alla sussistenza per l'estrema povertà loro riunendole piuttosto alla sua madre Chiesa, e con quelle provide instruzioni, poichè da V.V. E.E.

fossero state credute sane e salutevoli, sempre a culto maggiore de sacri tempi ed a scanso de frequenti defraudi, ma troppo involuta la materia, e troppo continuate le incombenze d'una Provincia che occuparono il mio spirito, mi sono ridotto al presente momento di rassegnarlo a V.ra Ser.tà per poter chiuder con la consolazione, se non mi riuscì di poterlo intraprendere di averne umiliato il punto almeno alla publica gravità per le mature mie riflessioni.

Se mi furono sempre a cuore in essecuzione le direzioni comandate de Fontici, Comunità e Scuole della Provincia tutta documentato sempre dalle rispettabili Magistrature della Patria, niente meno fu indivisa parte dell'obbligo mio l'incontro e revisione delle Centurie oggetto travagliato in visita con tutte quelle viste che sono del Publico interessante servizio e del suo real decoro.

Col mezzo del Sargente Maggior Franceschi, e del Capitanio Ambati di mia guardia, che con merito mi hanno assistito anche in prevenzione a luoco per luoco onde riconoscere tutti gli Uffiziali Capi di cento, e caporali ho scoperti li diffetti tutti massime nella mala disciplina de suoi soldati, cosiche potei con cognizione e fondamento depurare li rolli degl'inabili che li componevano, ridurli dal numero di mille novecento a duemilla sessantaquattro, aggiungervi il conveniente quantitativo di seicento settanta tre giovani di rispetto, adossare con equità la rimessa provisionale di alcune armi pregiudicàte, e mal acconcie e sollecitare li Capitani e li Sergenti a quel frequente fruttuoso esercizio al quale da V.ra Ser.tà sono Comandati e per difetto del quale giace senza Capo o sia Sopraintendente come è noto a V.V. E.E. e senza veri principii di buona disciplina e senza regola alcuna di militare condotta.

Al giudizio sapientissimo di V.V. E.E. ed al zelo ancora dell'Ecc.mo S.r Savio all'Ordinanze con foglio 7 settembre ultimo scaduto mi sono onorato di rassegnare il disordine in cui s'attrovano le Centurie della Provincia, facendomi lecito di spiegarle anco l'idea mia di un qualche regolamento in massima a riparo delle passate pessime direzioni, ed a profitto di un corpo di milizia risservato alle pubbliche estraordinarie esigenze, ma come non toccò all'umiltà mia di venerarne alcuna

publica prescrizione, così mi addatai puramente alle Sovrane intenzioni con le umiliate regolazioni, e con l'espurgo de rolli che assoggettai alla Publica Autorità con le divote mie lettere 7 settembre prossimo decorso.

Dalle varie materie sino ad ora in atto di dovere trattate, passerò in una più grave, che è quella della confinazione con le Austriache tenute, travagliata con buona sorte, e per cui più volte Vostr. Ser.tà ha creduto di generosamente donarmi il clementiss.° suo compatimento.

Nel periodo intiero de Reggimento, che debolmente copersi ho provata la consolazione di non veder insorte violazioni nell' estesa linea che disgiunge il Veneto dall'Austriaco Dominio.

Rilevato ne' primordi un Lavoro degl'Esteri conterminanti a quel Territorio che offendeva per breve tratto la dinotazione della linea, ne ordinai al Provveditore ai Confini Marchese Gravisi una pronta visita Confinale, e mediante l'utile suo movimento accompagnato da massime di prudenza di retta intenzione e di avveduto maneggio, rimase al momento della visita stessa sospesa subito l'operazione, e riparato intieramente il disordine. Riconosciuta l'importanza di detta visita dallo spirito delle regole stesse confermate dal Regio assenso de' Sovrani, e prescritta da successive venerate Ducali, ne sollecitai l'immediata sua esecuzione.

Pronto anche nelle decorse stagioni il Provved.e Gravisi furono per parte Austriaca introdotte dilationi, e ritardi, ma sgombrati questi e premesse le opportune providenze e commissioni seguì nell' estate decorso la visita che si può formalmente denominare la prima dopo il solenne trattato, e che sarà sempre utile a publici importanti riguardi, che di due in due anni succeda.

La ben mantenuta concordia tra l'Austriaco Baron Brigido ed il Provv.r Gravisi rese sollecito ed operoso il lungo giro. Il buon successo anche per opera dell' Ingegnere Bighignato apparisce dal ristabilimento di molti capitelli, muri secchi, fossi, e strade confinali riparate e rimesse dall' ingiuria del tempo, come fu distintamente rassegnato alla Ser. V. e se nell'uniformità de' lavori prestati da rispettivi sudditi, li soli veneti Rozzani si mostrarono resistenti con le ree sconsigliate loro

pretensioni antiche, l'esser devenuto senza riguardi a summarj castighi produsse una viva rassegnata obbedienza nei contumaci, servì agl' altri di regola opportuna e di esempio e varj e moltiplici ricorsi de' sudditi di Danne, rimasero in quell' incontro accolti e secondati da' Provveditori. Furono alli sudditi stessi di V. Ser. restituiti gli animali statili arbitrariamente levati dai Vodizani, e lasciato libero l'accesso, ed il passaggio ad un loro Bosco col minor disturbo dei terreni Austriaci intermedî restarono compitamente essequite le ossequiate Ducali 21 febbraro 1761.

Con eguale fortuna, e facilità però non si sono potute incontrare le prescrizioni dell' altre venerate Ducali 11 aprile e 12 giugno dell' anno ultimo decorso per la precisa liquidazione de danni commessi nel 1759 da Zumescani nel Bosco. Munito di piene instrutioni il Provv.r Gravisi sopra così geloso argomento tentò col Provv.r Baron Brigido le vie tutte per ridurlo all'ordinata liquidazione, ma invincibili riuscirono le difficoltà oppostegli, derivate dalle di lui Commissioni che non si uniformavano a quelle del Gravisi medesimo. Insisteva per tanto il Baron Brigido di essequire solamente l' offerto confronto tra accusatori ed accusati, quasi che un fatto tanto notorio comprovato da legale Processo, ed in certo modo qualificato dalle stesse espressioni del Comandante Co: d'Ausperch avesse bisogno di nuovi tardi ed inconcludenti esami e confronti. Anche con recenti lettere mi determinai di richiamare quel Comandante sopra il fatto stesso coll' oggetto che cessati li pretesti e ragiri ottenesse finalmente l' impune violazione seguita riparo e risarcimento.

Ultimamente il Co: d'Ausperch medesimo avanzò in modo inusitato fervidi reclami, perchè alcuni punti fossero ultimati, imputando ommissione nell'esser stati lasciati indecisi. Le conseguenze che derivar potrebbero dall' accogliere alcuna delle proposte richieste furono presenti alla Publica invocata Sapienza, che nella Ducale 6 marzo 1762 approvò l' operato, ed additò il metodo alla risposta, essendosi a mio suggerimento anco il Provv.r Gravisi nel modo stesso condotto con uniforme lettera verso il Baron Brigido.

Tutto ciò esseguito si può non ostante prevedere nuova insistenza sopra uno dei proposti punti, cioè per la restituzione di alcuni Prati rimasti nella confinazione in parte Veneta nella presa di Zumesco.

In tal caso con il documento di V. Ser. dovranno esser richiamate le parti contendenti amministrando loro ragione a norma de salutari provedimenti del trattato, e questa al momento sarà tutta opera del N. H. mio Successore. Inconcludenti facilmente riusciranno, perchè di dubbio titolo, e possesso le pretensioni de Zumescani, ma se per avventura dimostrar volessero legitimo il possedimento antico di qualche prato, giovarebbe o coll'acquisto de Prati stessi, o in altro modo escludere gl'infesti Zumescani da quella situazione, acciò operosi riescano li tanti opportunj presidj mediati ed esseguiti a tutela dell'insidiata presa sudetta.

Se chiudo con compiacenza di non aver incontrati sconcerti in materia di tanto geloso publico riguardo, è tutta parte ed effetto di un dovuto interesse per gli affari di V. Ser., ma confessarò nel tempo stesso essere grande il merito del Provv.r Gravisi, quale adorno di cognizioni maneggio e fede, ha anco vero spirito di unire le disparità, e se non di superarle tal volta di non perdere le proposte opinioni con publica gloria. È vantaggio della Ser. V. che egli cuopra un così arduo spinoso incarico, e per gli impegni che devono incontrarsi dalla carica di quando in quando e per l'esempio di Dottrina e di buona condotta che va spargendo nel di lui nuovo Collega Co: Fini da cui pure V.e E.e potranno col tempo attendersi un'onorato e fruttuoso servizio. La vicinità del Porto di Trieste è uno scoglio insuperabile da V. Ser. nel clandestino commercio che corre in ogni genere tra sudditi confinanti.

Ho richiamate all'osservanza le publiche leggi in ogni proposito, ma la facilità del luoco, le corrispondenze, e l'allettamento del privato vantaggio fanno che innopponibilmente nasca l'occulto defraudo, e con esso le contrafazioni che per difetto di Legni armati che tessino il Litorale non si possono divertire. Nei primordi di mia Reggenza mi sono onorato di rendere partecipate V.e E.e e l'Ecc.mo Magistrato de V Savj alla Mercanzia sopra gli andamenti e del luoco e delle sue

precise negoziacioni, e me ne ero formate quelle certe intelligenze che andavo coltivando senza risparmio con ogni sacrificio della povera mia economia, ma nell'arrivo a quella parte del nuovo Console cedutomi il giusto motivo delle traccie e delle ricercate relazioni, ho lasciato tutto l'impegno all'attenzione di quel destinato Ministro.

Discendendo alle principali rendite che riguardano il rilevante patrimonio di V. Ser. in quella Provincia a più generi quelle si estendono: Oglio, Sale, Pesce salato, e seta lasciando il concorso della Legna e Carboni, pochi mieli con pochissima cera, e pesce fresco. Il prodotto dell'oglio per quanto mi spiega l'esatta revisione di un decennio si riduce a barille 13,195 circa di annuo raccolto.

Se il rapporto delle note prodotte da padroni ed operai de torchi a luoco per luoco siano innocenti e fedeli non risponderò a V.e E.e perchè troppo laborioso sarebbe riuscito l'impegno di rilevarlo, ed in tali materie è troppo industriosa e sagace la umana malizia.

Il prodotto de sali tra Capodistria Pirano e Muggia nascente da Cavedini 6775 e mezzo dipende dalla qualità delle stagioni più o meno asciute e felici. A 15,000 mozza di sale circa è ridotta l'annuale fabbrica così decretata da V. Ser., e non più, ma l'attività de fondamenti senza il disturbo del tempo è capace alla produzione di venti e venticinque mille mozza, come in più tempi si è veduto.

L'Ecc.mo Magistrato al Sale, che non lascia a publico profitto di travagliare con riflessioni le più serie, e con regole continuate di sistema e di direzione ha posta in uso nel presente anno la mia obbedienza, e colla scorta de salutevoli suoi provvedimenti e delle sue commissioni a governo delle rovine riportate da quelle saline nell'ultime passate innondazioni posso assicurare la Ser. V. tutto a merito del detto Ecc.mo Magist.o di averle lasciate producenti e perfette.

Il pesce salato diviso in più generi è un utile argomento alla publica Cassa, potendo calcolarsi dalle annue estrazioni la rendita del dazio a D.i 8000 circa.

La seta nuovo nascente prodotto, va aumentandosi anno per anno, e se a libbre 60,000 almeno reputar posso in conto

d' avviso la presente sua rilevanza, l' impianti de Morari già fatti e che si vanno formando promettono in pochi anni un rialzamento di rendita, che sarà assai fruttuosa a privati, utilissima al commercio, ed aggiustata alle publiche avantaggiose ragioni.

L' affluenza alla Dominante degli altri proposti generi di traffico somministra sufficientemente a V.^{e} E.^{e} l'idea giusta del scarso suo quantitativo, e se sentissero scuotimento, massime per il poco concorso del pesce fresco, io non ho errore di providenza o di poco studio, avendo sempre chiamati circolarmente all'obbedienza li Pescatori e republicato le loro sovrane deliberazioni. Coll'appoggio sempre costante e vigile dell'Ecc.^{mo} S.^{r} Inquisitor sopra viveri mi sono anzi internato a segno di voler cercare le prime cause del reo disordine, nè contento di aver circonscritto l' arbitrio de contumaci col rigor delle pene passai anco a versare sopra la maniera delle pescaggioni medesime stabilindone nuove regole e modi coll' oggetto di facilitare la produzione e l' abbondanza come spiega l' ultima terminazione dal mio dovere umiliata alla virtù del detto Ecc.^{mo} S.^{r} Inquisit.^{r} che dalla Ser. V. riportò poi l' intiera sua approvazione.

Passerò in ora a render conto a V. Ser.tà dello Stato di questa Fiscal Camera, che quanto ristretto riesce altrettanto difficile nella sua intiera esazione, e ne' suoi proporzionati comparti. Consiste la sua rendita in Duc. 7000 circa val. corr. ed il suo aggravio è di D.^{i} 11700 circa pure v. c., così che per supplire al divario fu dalla Ser. V. decretato il suffragio di 6 in 6 mesi per la somma di pareggio dalla Dominante di altri D.^{i} 4638. Questa rendita puramente dipende da vari Dazi oltre una contribuzione di D.^{i} 120 che pagano alcuni Villaggi di questo Territorio e D.^{i} 430 circa che si riscuotono per decime d' incerti e decime del R.^{do} Clero con qualch' altra di conto tenue. Alcuni di questi dazij per la scadenza delle condotte si sono negli ultimi passati mesi devoluti alla Camera e sono quelli dell' acquavita, Beccarie e vino per terre aliene, oltre quello delle rendite di Grisignana, che corre inafittato sin da giugno 1757 per li quali tutti ho praticati di tempo in tempo li soliti legali incanti il che pure fervidamente ho essequito per

il dazio acconciapelli la di cui condotta spirò in decembre ultimo scorso che fu poi affittato in Venezia dal Magist.° Ecc.^mo^ de Deputati ed Aggionti alla Proviggion del Danaro.

Vi sono i Dazî Ostarie delle Ville e grassa della Città, per li quali ho segnate sopra gl' incanti le deliberazioni che mi onorai di rassegnare a V.^e^ E.^e^ per la sua approvazione, nè resta da affittarsi, che quello delle Beccarie delle Ville che è di assai poco momento.

Esposto umilmente alla sapienza di V.^e^ E.^e^ le deboli mie applicazioni nella sostenuta Reggenza in quella Provincia sono con il conforto di averla deposta e consegnata alla direzione e virtù del N. H. Orazio Dolce mio successore adorno di cognizioni e di merito. Egli confido saprà riformare qualunque mia imperfetta condotta a miglior publico Profitto, restando al mio ossequio luogo alla Speranza di non avermi demeritato il sovrano generoso compatimento che imploro. Grazie.

Venezia 10 Giugno 1762.

VINCENZO GRITTI ritornato di P.^à^ e Cap.° di Capodistria.

1763, 31 Maggio. — Relazione del N. H. Orazio Dolce ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Nella relazione presente che per debito di precisa obbedienza rassegnar devo a Vostra Serenità dopo il regresso della visita di questa Provincia, che seguì il giorno 23 di questo mese come umiliai colle mie precedenti del dì successivo, cercherò di contenermi nei limiti della maggior brevità, senza ommettere quelle tali circostanze, che sono degne dei publici Sovrani riflessi, e che impiegano il zelo più interessato di chi pressiede.

Ho già prevenuto l'Ecc.^mo^ Senato ancora con le ossequiate mie lettere 27 aprile scaduto delle fissate mie direzioni nel

tempo di questa grave mansione, dietro alle quali anzi con sommo rossore del mio demerito mi vidi decorato dal Publico Sovrano compatimento nelle Venerate Ducali 14 di questo mese medesimo, che in questi recenti giorni ho ricevute.

Mi spiacque oltremodo, che le traversie de tempi tenacemente spiacevoli ed opposti direttamente all' intrapreso mio viaggio m'hanno. ridotto alla dura necessità di non poter portarmi nella città di Pola, luoco da me fissato per dar principio alla visita stessa, come accennai a V. Ser.tà con le lettere summentovate, in forza di che ho fatto qualche giorno di remora di più dell' ordinario nella terra di Rovigno, per dar tempo a que sudditi di rivogliersi in detto luoco posta qualche loro occorrenza.

E qui ancora dal bel principio dovrei disalveare dai limiti di quella brevità che mi sono proposta, se volessi a parte a parte pormi in chiaro alla Ser. V. tutte le corutelle, gli arbitri, le incongruenze che corrono ne maneggi delle Scuole, Fontachi e Comunità di questa Provincia e che ho potuti scoprire con l' incontro delle Revisioni che si sono di luoco in luoco eseguite. Tali disagradevoli notizie ben mi raffiguro che in ogn' una di queste occasioni giungeranno ad accrescere il rammarico all' Ecc.mo Senato, perchè dalle Revisioni medesime mi compariscono debiti di inveterata natura, meno remoti e recenti, le due prime classe de quali non v' ha dubbio che saranno se non altro in generale a lume di V. V. E. E. per le attenzioni benemerite de miei Precessori come lo sono inadesso quest'ultimi de quanti ne parlo io medesimo.

Non ponno essere nè più salutari, nè più stringenti le terminazioni approvate già da V. Ser. con le quali distinti si sono in ogni tempo li stessi miei Precessori per vincolare se mai fosse possibile la malizia e la versuzia de rispettivi Amministratori, ma a fronte di tutte le providenze, l' avidità e l' inganno supeditando sempre le leggi, trionfano dal più al meno negli stessi diffetti.

Quanto ai debiti delle Comunità e Fontachi consistono questi in esborsi fatti di spese estraordinarie oltre la summa prescritta dalle leggi, in contamenti a salariati, con offesa de' sequestri che sussistono per assicurare la limitazione alla Cassa

dell' Ecc.° Consiglio di X.ci, in affitti non sodisfatti, in resto di summe per conto de dazî ed intacchi in alcuno del proprio maneggio, che è il più massimo degli abusi tra tutti gli altri.

Il periodo ordinario della visita ben può comprendere la virtù di V. V. E. E. che non può giammai essere bastevole per iscoprire egualmente i diffetti, e per emendarli, cosichè in tali ristrette misure io non ho potuto che di puro passaggio astringere con rissoluti e anche vocali eccitamenti i rispettivi debitori al saldo de' loro debiti con idea ferma di usar in seguito ogni maggior attenzione per vederne il possibile effetto.

Un punto è questo che ben posso assicurare V. Ser. che mi sta a cuore tenacemente e che lasciai con ogni efficacia raccomandato al zelo de respettivi publici Rappresentanti nel-l' incontro della visita stessa, li quali per verità dal canto proprio contribuiscono essi pure alla bramata riuscita.

Il cercar argine a questa natura di disordini con l' estesa di nuove leggi sarebbe a mio debolissimo credere un accrescere piuttosto la confusione che aumentare le provvidenze perchè come ho premesso, la virtù ed il zelo di tanti Capi Presidi di questa Provincia non hanno lasciato di mira tutte le viste possibili per preservar i Luochi Pii dalla Comune rapacità, per mantenerli intati non solo, ma per avvantaggiarli possibilmente, tantochè giova piuttosto l' attenzione perchè siano eseguite, che quella di replicarne in appresso.

Ma se le Comunità ed i Fontachi sono sepolti in questa dolorosa voragine, non è niente meno dilapidato, e abatuto l'interesse delle scuole in generale, le quali di tempo in tempo rissentono sempre maggiori pregiudicij, quando dovrebbero esigere le maggiori attenzioni per il loro sostentamento.

Comovono in fatto la vera pietà di chi presiede quando si viene a conoscere come spiegai nella mia Terminazione 20 dicembre 1762 approvata con decreto di V. Ser. 13 gennaro successivo, radicati gli arbitrij, moltiplicate le spese col pretesto di frequenti litiggi, ed altre mendicate occorrenze in viaggi e giornate, neglete le leggi, distrutti li suoi Capitali, decadute moltissime delle pieggierie, diffettivi li livellari, usurpati li beni, in somma ridotte nella quasi intiera desolazione e decadenza.

Per quanto il tempo lo permise nell'incontro della visita stessa ho astretti molti de debitori al saldo de loro debiti, e ciò col mezzo dell'essecuzioni, dietro alle quali ho ordinati senza ritardo gl' incanti, perchè col ritratto che ne deriva dalla vendita degli effetti siano risarciti per quanto si può i Luochi Pii, onde riconoscono in questo modo un qualche benchè lieve respiro.

Sempre più m'aggrada il pensiero d'aver con la predetta mia terminazione fissati uno per questa Città e Territorio, l'altro per la Provincia li due Avvocati e Procuratori Generali presso a questa Carica Delegata, con l'obbligo preciso d'invigilare in tutto ciò che riferir si potesse al vantaggio e risorgimento delle scuole medesime e diffenderle ed assisterle in ogni loro occorrenza con quel tenue assegnamento che fu bilanziato posatamente a misura dello stato di cadauna e con oggetti essenziali di vero profitto. Convien credere che l'ellezione di questi due soggetti abbia toccata veramente sul vivo la malizia, perchè mi riesce di traspirare con piena sorpresa dell'animo mio la recredenza d'alcuni luochi nell'assoggettarsi il prescritto dalla Terminazione medesima, che è quanto a dire a ciò che fu trovato utile e conferente da V. Ser. che vi concorse con l'autorevole suo beneplacito ad approvare la massima.

L'annessa parte che in copia rassegno a V. Ser.tà sarà un sicuro riscontro delle renitenze in particolare di quelli di Buje, li quali col loro zelo che professano a pro delle scuole non arrossiscono poi di promovere un'attentato che anche in ogni buona riuscita sarebbe sempre infinitamente pregiudiciale alle medesime in vista d'un aggravio indiscretto che come il solito rissentirebbero per gli artificiosi ritardi e ragiri del Gastaldo e Procuratori quali giova il temporeggiare per prolungarsi un sicuro provento. Due visibili motivi, tra tant' altri, per quanto io posso conoscere sono i mantici pericolosi che muovono i malcontenti a scuotersi dal salutare provedimento. L' uno perchè l' assistenza continua de' predetti soggetti sollevando in gran parte le scuole dall' aggravio di molte spese che venivano incontrate ne tempi adietro al caso di litiggi o veri, o anche maliziosamente incontrati, levano per conseguenza i modi agli Amministratori di satolare la loro

ingordigia, punto che ben comprende la publica Sapienza quanto sia violente per sussitare in loro un fierissimo irritamento.

In fatto di verità m'accade l'incontro più volte di vedere per il passato in occasioni di litiggi appunto varie polizze di spese che avevano dell'incredibile, e tutto ciò deriva perchè le vertenze non avevano fine sì tosto, mentre per l'allettamento del vantaggio mal si curavano i loro agenti di sollecitar la definizione come seguirebbe appunto in quelle di Buje posto che non venisse loro impedito l'essecuzione dell'accennata parte proposta.

Si vedevano promosse delle questioni per le quali giovava piuttosto il silenzio, in vista della tenuità delle medesime, del sicuro dispendio, e dell'incertissimo risarcimento; venivano calcate le vie ordinarie de fori, nei casi che potevano anzi dovevano esser deffeniti con sommarietà di giudizio, come recentemente veniva promosso in Isola, se dalla attenzione del Provveditor Generale non fosse stato impedito il dispendioso litiggio, in ristretto studiavano gl'Amministratori tutte le strade per procurarsi tal natura di profitti e vestivano col pretesto di zelo la loro ingordiggia.

In linea di questo proposito sarà parte in adesso degli Avvocati e Procuratori predetti di sciogliere con sollicitudine ogni difficoltà, sradicar tanti pregiudicii, promovere li punti di puro vantaggio, scoprire e procurar che siano depresse le ree tendenze de medesimi Amministratori, tutti contraposti che mal adattandosi alle passate corutelle promovono l'odioso livore, e tutti li mezzi per screditare la massima e procurarne l'abolizione. Non è meno violente anzi di maggior impulso l'altro motivo per cui deriva il mal affetto de' mal contenti alla predetta Terminazione, ed è l'usurpo de' Beni delle scuole, d'una gran parte de' quali con una conscienza che tace tranquillamente continuano i mali possessori a goderne il reo benefizio.

Un argomento è questo per verità che richiede una posata investigazione ed un impegno di tutto l'uomo per iscuoprirlo in determinate misure, e già l'uno e l'altro de' Procuratori Generale è disposto per dar principio a questa importante operazione, senza la quale continuerano le Scuole accennate a rissentirne di mal in peggio il notabilissimo pregiudizio.

Ben conosce la virtù di V. V. E. E. se questa salutare mozione prevedutasi già dai mali Possessori de' beni medesimi possa affezionarsi con l' animo loro, o piuttosto dar urto e sussitare in essi ogni opposto attentato. Nell' occasione della visita si sono già incominciate le diligenze per parte dell' Eccellente Zorzi Minotto, Avvocato e Procurator Generale della Provincia avendo dato mano ad alcuni atti in forza de' quali ricuperati furono in Rovigno, Pola, Parenzo, de' Capitali che erano già perduti, come è dietro tuttavia di ricuperarne a Due Castelli, territorio di Parenzo e Montona a benefizio d' alcune scuole che cadono innadesso sotto la tutella di sua mansione.

Appunto perchè la terminazione è operativa tanto per togliere i mali passati possibilmente, quanto per impedire i futuri, per questo incontra in alcuni spiriti di mal genio e di mala direzione dell'odiose difficoltà, e vorrebbero tolto il salutare provedimento perchè continuasse l'irruzione di tanti arbitrj, che sono stati, sono e sarebbero di mal in peggio desolatori de Luochi Pii. La fissata con detta Terminazione è una massima sugeritami da un impulso di vero zelo, e che distinguo sempre più salutare quanto meglio mi interno a riconoscerla ne' suoi effetti, e ben credo che la religiosa pietà dell'Ecc.^{mo} Senato come con la Sovrana approvazione la fece sua propria, vorrà anche l'innalterabile sua essecuzione, così avendo io già ordinato circolarmente in consonanza del Sovrano Decreto.

Passando da ciò al particolare delle Cernide, che è un'altra delle incombenze di questa Carica al tempo massime della visita stessa, posso assicurare V. Ser. che con le rassegne generali ho cercato di scoprir i difetti ed il bisogno delle Centurie, usando ogni studio, ed ogni vigilanza per mantenerle fornite di persone abili e di buona fazione, con quelle mire per altro caritatevoli e di buona massima, che prescrivono le leggi in questo stesso proposito. Se devo dire la verità all'Ecc.^{mo} Senato questa natura di milizia non è in tutta quella buona disciplina ch' ella richiede, nè io tralasciai di far uso delle più serie rimostranze verso de rispettivi Capi, per imprimere per quanto mai sia possibile con la soggezione una maggior vigilanza. E per eseguire con quella certa esattezza che si conviene le lettere dell' Ecc.^{mo} Savio all' Ordinanze 17 marzo prossimo

decorso con le quali vengo ricercato fra gli altri particolari di significarle se li soldati sono armati di fucile, bajonetta, e tasco giusto il decretato, e se ve ne siano di mancanti, sebbene generalmente parlando ho conosciuta la dejezione nella quale s' attrovano le Centurie tutte rapporto all' armi ed altri capi sopra citati, ad ogni modo ho precettato cadauno de Capi a farmi tenere una nota individua per assoggettarla in essecuzione del comando. In tanto rassegno anche a V. Ser. un egual Pedelista che feci tenere all' Ecc.^{mo} Savio predetto, da cui per la benemerita diligenza del Sargente Gio. Batta Colinazio risulta lo stato delle Centurie di questo territorio, in riserva quanto prima di assoggettare il di più, che abbraccia l' intiero della Provincia.

Quanto alli fucili, tasche, baionette, e tracole inabili, dipenderò dalla Publica volontà per riparare a un difetto che nel militare in fatto non vi può essere il più rilevante, ma quanto alli mancanti sorprende per verità che si rilevi il numero di 107 fucili, 61 tasca, 67 baionette e 75 tracole, come il medesimo Pedelista a villa per villa dimostra.

Io non tralascierò immediate di interessarmi con tutta la premura per riconoscere donde ne sia derivato lo smarrimento di tutti questi effetti militari, e darò mano a tutte quelle risoluzioni che abbisognassero a misura delle scoperte che mai facessi, ma in caso diverso dovrebbero li rispettivi comuni andar soccombenti, li quali cadauno per li loro soldati hanno il debito di precisa manutenzione.

Per quello riguarda poi al serio punto degli Ogli non sono in grado per ora di rilevare a V. Ser. l'uso delle mie premurose attenzioni, mentre tuttavia sussiste l' inquisizione nella vasta materia, dalla quale sarà per risultarmi ogni circostanza, onde prendere gli opportuni provvedimenti a riparo di quegli arbitrii che tanto feriscono il Publico interesse.

Ho inchinate ne scorsi giorni le venerate Ducali di V. V. E. E. 7 cadente dalle quali ricevo nuovi eccitamenti nell' importante proposito, e massime nel particolare che tutto l'oglio debba far scala in codesta Ser.^{ma} Dominante toltone il bisognevole ad uso della Provincia. A senso delle Ducali medesime, e per debito di mia ispezione, sebbene le avevo già prevenute,

ad ogni modo rinnovai ancora le diligenze per eseguire il Sovrano comando e per cooperare nella gelosia della materia, che ben merita la più viva premura. Nè ho già lasciati di mira li crediti che tiene la Cassa dell'Ecc.° Consiglio di X.ci per conto di limitazione verso le respettive Comunità, li quali sarà ben noto alla Ser. V.ra che sono in quasi totale abbandono da tanto tempo.

Ho ridotto per altro la Comunità di Parenzo coll'uso d'una moderata rimostranza a fissar meco l'impegno di far entrare per li primi d'agosto di questa ragione la summa di ducati quaranta effettivi, e sebbene l'altre Comunità siano tuttavia nel difetto non le perderò di mira oltre i passati eccitamenti per ridurle se mai si possa all'effetto del contamento.

Al primo mio giungere nella terra di Rovigno ho scoperto un difetto notabile che richiedeva senza remora un risoluto provedimento.

Osservai la fossa che riguarda la parte di Val de Bora presso la Cariera abbondante d'immondizie, e quasi imbonita del tutto, da cui ne derivavano aliti così nojosi e fetenti che contaminando l'aria altro non potevano produrre che conseguenze di mali effetti.

Questi aliti pericolosi andavano di giorno in giorno ad aumentando la loro pessima qualità a segno tale che anche i mobili della maggior consistenza val a dire l'oro e l'argento rinserati nelle casse di quelle vicine famiglie contraevano delle superficiali imperfetioni e davano sicuri contrassegni d'un aria contaminata e fatale.

Nell'esame che feci per riconoscere se giovasse adatarvi il riparo piuttosto con l'escavazione che con l'imbonimento, mi certificai che la prima fu eseguita più d'una volta ma col solo benefizio di pochissimo tempo, tanto che altro non derivava a quella Comunità che di tratto in tratto l'aggravio medesimo, e que' popoli pure di tratto in tratto erano alla stessa disgrazia di questa mala influenza.

L'imbunimento adunque ho conosciuto l'espediente più adatato al bisogno, perchè più sollecito, di meno aggravio anche rispetto a tempi avvenire, e di permanente durata al quale intesi che concorreva più volentieri l'universale di quelle genti,

prescindendo da poche voci ineguali che forse misuravano col fine di private passioni un oggetto di Comun benefizio.

Prima adunque che la stagione s'avanzasse co' suoi calori a render maggior crollo d'impurità a quelle dannose esalazioni, trattandosi massime che il pregiudizio era nel centro di quella terra ho ordinato che si imbunisca, e mi sono dato ogni movimento per sollecitarne l'effetto in riflesso all'ottima conseguenza, che ne deriva. Al mio distacco di colà l'opera era ridotta a buoni progressi, e voglio credere che a quest'ora sarà compita, attesa anche l'attenzione di quel N. H. Rappresentante che si interessa con egual premura per vederla al suo fine.

In Pirano mi sono portato personalmente nella valle di Siciole per prender in idea la situazione di quel luoco, e per osservare le disposizioni ai lavori da farsi a tenore del venerato Decreto di V.ra Ser.tà 17 marzo decorso. In tal occasione io non ho potuto contribuire in alcun modo a questa grand'opera, essendo infirmati i lavori medesimi per il solo ritardo del Feracina, che per anco non capitò o della persona che da lui dev'esser destinata per l'ottima essecuzione a senso del Sovrano comando. Io già con mie lettere 25 cadente ne feci un cenno di ciò anche all'Ecc.^{mo} Magistrato al Sal, il quale è infervorato con tanto merito, e con impegno di vero zelo nello stesso argomento, come lo conosco nelle di lui lettere, che in più tempi mi pervenero, onde promovere anche col mezzo di questa Carica la sollecitudine insieme, e la buona condotta.

Al caso che si dia principio a questo premuroso lavoro ponno assicurarsi V. V. E. E. che io non ommetterò tutta quella vigilanza, alla quale sono chiamato compiacendomi di aver ritrovate in que' Presidenti del Colleggio de XX de Sali, in que Patroni e Salinari delle buone disposizioni ed una somma impazienza nell'attendere la Persona che dee impiegarsi per dar sistema e perfezione all'opera stessa.

Detto tutto ciò che riguarda all'ispezioni della Carica mi resta di certificare V.ra Ser.tà che s'è supplito in tutti i numeri anche nelle gravi incombenze del Magistrato nelle quali ebbi la consolazione di avere per mio Collega il N. H. ser Pietro

Alvise Diedo, il quale essendosi distinto mai sempre nella virtù, e nella prudenza ha dati saggi anche in quest'incontro de suoi talenti, e fu di mio sommo conforto nelle giudiciarie esigenze.

Mai s'è mancato d'ascolto a sudditi ricorrenti tanto nelle Civili, che nelle Criminali questioni, tantoche mi sono partito con la quiete nell'anima di non aver dal canto proprio trascurata ad alcuna delle mansioni del Sindicato.

A fronte dell'impegno presomi con V.ra Ser.tà averò forse stancata la publica tolleranza con una digression troppo lunga, la quale per altro siccome è figlia d'una buona volontà, così spero che più facilmente sarà compatita dalla Ser. V.ra e da V. V. E. E. che riguardano nei Cittadini non altro, che le buone intenzioni. Grazie etc.

Capodistria 31 maggio 1763.

ORAZIO DOLCE Podestà e Capitanio.

1764, 10 Febbraio. — Relazione del N. H. Vicenzo Balbi Podestà e Capitano ritornato da Capodistria.

Serenissimo Principe.

Dopo aver goduto l'alto onore impartitogli dai Publici clementissimi voti nel comando di sostenere la regia sua Rappresentanza in Capodistria un devotissimo Cittadino, ha ora quello di presentarsi personalmente al Trono augusto di Vostra Serenità.

Obligo di legge e con egual forza un verace zelo mi chiamano a questo atto di ossequio e ad importunare la toleranza umanissima di V.V. E.E. con la esposizione di quanto sul luoco ho conosciuto meritevole di cadere sotto le Sovrane meditazioni.

Già varî particolari argomenti nel periodo della sostenuta Reggenza ho rassegnati di tempo in tempo alla maturità dell'Ecc.mo Senato, il quale con la solita generosità sua donando

il proprio compatimento alla mia fiacchezza, ha con li speciosi comandi suoi degnato di dar norma alle direzioni mie.

Tolto perciò dal bisogno di umiliar ora distintamente le cose succedute, mi restringerò a parlare generalmente dello stato di quella Provincia nelle principali sue viste. Forse mi toccherà di ripetere quanto dalla virtù maggiore de miei precessori sarà stato in occasione simile rappresentato, e forse ancora alcuna cosa di lieve riguardo. Ad ogni modo quale sia essa per essere la presente divota estesa, posso assicurarla diretta dal solo spirito di devozione figliale.

È l' Istria una Provincia non molto vasta, nè popolata, ma altrettanto povera ed incolta, parte per natura della situazione sua montuosa parte per l' inerzia de' suoi abitanti; priva d' arti, e quasi anche di traffico altra ragione di compiacenza io non vi ho ritrovata, fuorchè quella di riconoscervi generalmente una suddita ben intenzionata affezione al nome della Ser. Vostra.

Pure sebbene per tutto ciò il governo di quei Popoli potrebbe considerarsi fuori del bisogno di molto studio, non ostante in pratica vi occorre una continua faticosa applicazione per conservarvi l' obbedienza alle leggi.

Le circostanze dei tempi e tallora il genio di alcuni pochi, e forse più d' ogni altra cosa l' ignoranza del popolo alterandovi il sistema, vi succede bene spesso il bisogno di nuovi provvedimenti. Quindi ho dovuto rendermi molte volte importuno a V.V. E.E. ed agli Ecc.mi Magistrati peculiari nelle rispettive materie, ora implorando le publiche deliberazioni, ora assoggettando quanto avevo creduto di ordinare a riparo dei nuovi disordini.

La giustizia certamente in ogni incontro ha diretta l' intenzione mia e sono con il conforto di una piena sicurezza d' aver adempito il proprio dovere per quanto mi hanno permesso la poca forza del mio spirito e li scarsi talenti miei, tanto nel render ragione ai sudditi nel Tribunale, quanto nella difesa dei publici diritti.

Gli affari di confine e la buona corrispondenza cogli Esteri Comandanti sono stati da me condotti secondo un tale principio. Diversi rapporti avendo gli affari medesimi, altri

immediatamente verso la Sovranità di Dominio, altri verso l' interesse dei sudditi respettivi, è sempre stato mio particolar studio il tenere nella loro vera classe le insorgenze e possibilmente disgiunte le une dalle altre.

Con tale avvertenza mi è riuscito di non lasciar penetrare al Trono di V.ra Ser. le private questioni, le quali promosse dagli Esteri venivano appoggiate dai loro Comandanti alle convenienze di alto Dominio, conoscendo essi, che gli affari ricevono peso a grado che più si avvicinano alla autorità dei Sovrani. La publica sapienza ha già fornita quella Rappresentanza su questo proposito di documenti tali che per ben condursi un zelante cittadino, non ha che uniformarvi la propria obbedienza.

Ho già rassegnate all'E.E. V.V. con le riverentissime mie 11 novembre 1763 la relazione della visita fatta sulla linea dalli Provved.[i] ai Confini Veneto ed Austriaco, e nelle stesse lettere ho parimente rappresentato continuare questo nelle pretese sue riguardo al molino sull'Arsa di certo Raico Veneto che si professa pregiudiciale ad un altro di certo Seghar Austriaco e così pure per la trasposizione dei due Capitelli posti tra Colmo e Lupoglavo.

Fate note a V.V. E.E. dai precessori miei queste pretese, e riconosciute dalla publica maturità nel loro intrinseco, ha più volte in ossequiate Ducali spiegata l' intenzione sua; ma non bastando per rimoverle le ragioni dipendenti dai fatti, e dai Trattati di Confinazione, giova intanto il tenerle immorate con la desterità e con la prudenza, sino che succeda il caso di condur gli animi degli Esteri Provveditori ai Confini a riconoscere con qualche maggior fondo di equità la natura di questi due articoli.

Alcune altre questioni, ma di legger peso sono insorte massime per pascoli e successive detenzioni degli Armenti ritrovati a danneggiare. Sono state per altro con reciproca sodisfazione sopite, utile opera prestandovi il Veneto Provveditor ai Confini Marchese Iseppo Gravisi, il quale con tutta la desiderabile assiduità ed esattezza corrisponde all'onore di servire la Ser. V.ra in questa difficile inspezione.

Dalla materia de Confini, caderebbe forse in acconcio il discendere a quella del Commercio che ha la Provincia, ma avendo già rappresentato esser essa priva di arti e poco coltivata; tutto quello che posso dire sopra di un tale articolo si è quanto vi è necessario alla sussistenza non meno che all'uso ed al commodo della vita tutto vi deve essere provveduto esternamente.

E quanto alle arti forse nient'altro può meritar riflesso che il filatoglio ultimamente con publica permissione e privileggio erretto in Capodistria dal Padron Giacomo Genzo, il quale oltre l'impiego di buon numero di persone sul lavoriero della Seta, toglierà per l'avvenire in qualche parte la facilità di estraerla grezza dallo Stato, poichè mancandovi negli anni andati un tale edificio, tutte le sete venivano trasportate a talento dei mercanti col pretesto di tradurle nei Filatogli del Friuli.

Per altro vi sussiste anco in Pirano una fabbrica di capelli ad uso de Morlachi, pur questa da pochi anni introdotta, ma va sempre più restringendosi, e l'esito non corrispondendo alla aspettazione del Fabbricatore, si ritrova egli con una quantità non indifferente di Capelli a segno di aver dovuto licenziare quasi tutti gli Operari.

Pretende esso che ciò derivi dalla introduzione grandiosa che ne vien fatta dalla Germania, ed io ho già reso conto esatto di quanto ho conosciuto sul proposito al Magistrato Ecc.^{mo} dei V Savj alla Mercanzia in ordine a loro Commissione.

Veramente una fabbrica di maggior riguardo era stata instituita nelle vicinanze di Capodistria dal Co: Comend.^{r} Giovanni Rinaldo Carli. Era questa di Laneficio ed ora ridotta a grado di non cedere alle maggiori dello Stato e de' luoghi vicini, ma troppo vasta l'idea per compiersi con le forze di un privato, e proseguita senza quella gradazione che richiede la natura di simili negozi, ha dovuto quasi nel suo principio restare arrenata.

Tutto dunque il traffico dell'Istria consiste nei pochi prodotti naturali cioè sale in alcuna parte, oglio, pesce salato e vino alli quali può aggiungersi una molto scarsa porzione di

seta. Fabbricato il sale per conto publico ne ritraggono annualmente riguardevoli somme la città di Capodistria, e le terre di Muggia e Pirano; il vino viene per la maggior parte venduto nel Littorale sopra li bastimenti, e nelli luoghi fra Terra a Mercanti imperiali con la soggezione al dazio vino per terre aliene. La seta quasi tutta a Trieste, l'Oglio ed il pesce salato devono far scala a questa Ser.^{ma} Dominante dove col pagamento dei Dazî rispettivi formano due riguardevoli parti del publico Patrimonio.

Se la fabbrica de sali, ed il loro incanevo, l'estrazione del vino e quella della Seta non mi somministrano motivo alcuno onde sopra loro prolungare a V.V. E.E. il disturbo, il pesce salato poi e l'oglio per ogni vista di Commerzio, di Navigazione e di publico interesse formerebbero due esenzialissimi argomenti della presente ossequiosa relazione, se dovendo contenermi nei limiti della brevità possibile, non avessi di restringermi al dire che versano e l'uno e l'altro in disordini perniciosissimi.

Molti li provedimenti e le leggi dalle quali sono amendue presidiati, incessanti le applicazioni, e li studî degli Ecc.^{mi} Magistrati, e se mi è lecito il dirlo, tutta la vigilanza da me medesimo vi fu contribuita; ma niente basta nello stato presente a superare la sagacità dei contrafattori contumaci nelle clandestine estrazioni per esteri stati di questi due principali prodotti della Provincia.

Non dirò già che universale sia una tale contumacia. Di Capodistria potrei assicurare che non vi sia, o almeno la contrafazione sia in misura molto ristretta. La fama e la ragione vuole distinti fra gli altri tutti quelli di Rovigno terra sovverchiamente popolata e quasi tutta di gente marineresca. In quella terra la causa dei Contrabandieri viene considerata causa comune di tutti, riguardandosi dai Rovignesi il contrabbando come una pura benchè più raffinata industria di Traffico tanto più lecita ad essi quanto che dal traffico principalmente dipende il sostentamento loro.

Io non ho mancato nè di vigilanza per impedire possibilmente le contrafazioni, nè di esame allo stato di questo trafico per riconoscerlo fondatamente ed in modo che fosse luoco a

prestarvi utili efficaci ripari. Ingionto poi alla dipendenza mia dagli Ecc.^{mi} Signori Provveditori alla Giustizia vecchia di informarne il Magistrato loro quanto al pesce salato per assoggettare esso la materia all'Ecc.^{mo} Senato ho con la possibile esattezza supplito ad un tale incarico con difuse lettere mie di 14 dicembre passato.

Ommettendo io adunque di rinnovare ora alla Serenità Vostra il disturbo ommetterò egualmente di riferire ciò che riguarda la materia dell' oglio poichè vi versa attualmente per espresso comando dell' E.E. V.V. l'Ecc.^{mo} Provv.^{r} Generale di Palma, che parimente con sue lettere prima del mio regresso mi ha chiamato a precise informazioni.

Aggiungerò solamente che da così fatte contrafazioni oltre il pregiudizio che direttamente ne prova il publico Erario, il Commercio della Dominante e li riguardi della Navigazione, un altro disordine ben grave per necessaria conseguenza vi succede nel corso delle monete, disordine quanto osservabile e bisognoso di emenda altretanto difficile a ripararsi cogli ordinarj rimedii.

Tutte le casse di quei corpi publici, Comunità, Fontici, e Monti di Pietà, così pure li privati non si ritrovano avere che petizze e soldoni imperiali in modo che il minuto Commerzio tutto viene consumato per questi due soli generi di monete.

Non mi è permesso ora di ascendere sino al tempo della introduzione loro in Provincia: Rassegnarò soltanto che la vicinanza di una piazza mercantile al segno cui è ridotto Trieste vi somministra un doppio motivo cioè a causa del suo commerzio con l' Istria, e per secondo a causa del Commerzio suo con questa Ser.^{ma} Dominante.

Per ragione del primo li pagamenti che dalli Triestini vengono fatti agli Istriani per qualunque genere di robbe o per qualunque titolo tutti si fanno nelle monete imperiali della suddetta natura. Per ragion del secondo inchiettano essi le monete venete nobili e bianche comperandole fino con aggio esorbitante, il quale per altro non è ad essi molto sensibile giacchè spacciano così le petizze tutte indistintamente al valore di trenta soldi, quando molte nei luoghi dell'Imperio lo hanno molto minore.

Si può a quelli della vicinanza di Trieste aggiungere qualche altro motivo della conservazione in Istria di tali monete. La vendita dei vini e delle sete ne porta seco una considerabile parte ed una grandiosa parte poi la vendita dei sali che è giornaliera e copiosa.

Li partitanti veramente non ricevono nè dagli Istriani, nè dai Cavalanti Imperiali se non monete venete, ma e gli Istriani, e li Cavalanti non havendo fuorchè petizze e soldoni devono a tutto costo procurarne il concambio prima di presentarsi alla compreda. Quindi è che se qualche porzione di Veneta moneta si sparge per occasione dei pagamenti che fa la fiscal Camera tutta viene subito a rinserrarsi nuovamente nelle casse dei Sali, ed in vece sua vanno circolando le petizze e li soldoni.

Forse niente più potrei dire riguardo alla circolazione delle due suddette estere monete, poichè molto ristretto il numero di quei negozianti, e li loro Capitali, non può molto temersi per parte di essi, potrebbe per altro riconoscersi in causa della circolazione medesima anche la mancanza delle Venete.

In fatti quella porzione che esce dalla Fiscal Camera e quella che viene spedita dal Magistrato Ecc.^{mo} al Sal per pagamento dei Propietarii delle Saline è la sola che potrebbe circolare nella Provincia tutta se non fosse soggetta a perdersi nell' esposta maniera e li Privati non fossero costretti di spedirne di tratto in tratto a Venezia per le loro provisioni, oltre la parte che ne spedisce il Subcondutor dell'Appalto del tabacco per il pagamento delle rate di sua affittanza.

Il ritratto dell'oglio e del pesce salato è dimezzato per le furtive suindicate estrazioni senza le quali potrebbe in Istria girare una considerabile parte di Moneta Veneta. Attualmente il ritratto stesso o si consuma in Venezia per via di cambi o si reinvestisse in mercanzie delle quali abbisogna la Provincia, e fra le quali li frumenti per uso dei Fontaci e le altre biave non sono di piccolo momento.

Ordinato da V.ra Ser.tà l'assoluto bando dei soldoni imperiali ed il degrado periodico, indi la totale esclusione delle petizze l'Ecc.^{mo} Inquisitore ha fissati in relativo Proclama prudentissimi Capitoli con l'esecuzione dei quali fosse incontrata la Sovrana volontà e si rassegnassero quei sudditi alla dovuta pontuale obbedienza.

Ma le circostanze dell'anno decorso, le quali se sono state al sommo grado calamitose per le più fertili e riche Provincie, lo hanno dovuto essere estremamente per quello dell'Istria, non hanno permesso a chi regola se stesso secondo li caritatevoli religiosi principii di V.V. E.E. il procedere con mano forte contro un tale perniciosissimo disordine, anzi l'equità e la prudenza dell' Ecc.^{mo} S.^{r} Inq.^{r} Preside della materia ha conosciuto doversi usare una discreta dissimulazione.

Io ho dovuto usarlo sino a quel segno che non lasciasse lusinga ai sudditi ; ma senza perder di vista l'interessante argomento, mi sono tenuto in continua attenzione, perchè se non poteva sgombrare il luoco da quelle che vi si ritrovavano non se ne accresca il numero con nuove introduzioni, ma non so poi quanto abbiano potuto valere a quest' effetto le perquisizioni fatte praticare dai ministri ogni giorno all' ordinario traghetto ed alle altre barche provenienti da Trieste.

Pure devono una volta chiamarsi quei popoli alla rassegnazione e togliersi finalmente per utile di loro stessi non meno che per titolo di Giustizia il corso a quelle monete negli Stati di V. Ser.

La difficoltà massima che incontra in pratica un tale progetto si è che essendo il soldone imperiale l'unica moneta che corre fra le mani del basso popolo, quando ne sia assolutamente vietato il corso, resta egli con in mano il prezzo de suoi sudori, senza che gli giovi per provedersi le cose indispensabili per il vitto.

Impossibile di riuscire senza un qualche discapito suo nello smaltimento, riuscirebbe forse meno ad esso sensibile se anche il soldone fosse posto in degrado come lo furono le petizze. Già mi sono fatto lecito di porgere sopra di ciò un ossequioso cenno anche all' Ecc.^{mo} Sig.^{r} Inquisitor sopra ori e monete, lorche ultimamente mi aveva ingionto di renderlo inteso delle disposizioni che condur potrebbero quei sudditi all'osservanza della legge.

Chiedo umilmente perdono a V. Ser. ed a V.V. E.E. se mi sono sovverchiamente diffuso sopra di questo punto che ho considerato di non mediocre importanza, e discendendo agli altri articoli che mi restano di sottoporre ai loro Sovrani

riflessi, credo che meritar possa il primo luoco quello dei daci.

Pochi daci contribuiscono rendite alla Fiscal Camera di Capodistria la quale viene di sei in sei mesi soccorsa da V.V. E.E. con la spedizione di duc.[i] 2319 v. c. oltre quelli altri sovvegni che di tratto in tratto la publica clemenza vi riconosce necessari per le straordinarie insorgenze.

Lo sbilanzio in cui attualmente si ritrova la medesima Camera è già noto all'Ecc.[mo] Senato dal quale sono state rilasciate le opportune Commissioni onde restino con le spese equilibrate le rendite.

Dello stato della Camera però non aggiungerò nuova importuna notizia, ma trattando semplicemente dei Daci dirò che sebbene pochi, quasi tutti corrono inaffittati con quel pregiudizio che pur troppo rissentono lorche corrono per conto di V.V. E.E.

Replicatamente, ed in diversi tempi ho fatti esperimenti d'incanti ed ho tenuti anche tutti li possibili privati maneggi per ottenere di affittarne alcuno, ma sempre in vano, sia che la costituzione attuale loro alieni anzichè invitare gli aboccatori, o sia che essendo stati destinati per esatori le persone che prima li tenevano in condotta e che sole potrebbero pensare ad abboccarli di nuovo trovino migliore il conto loro nella esazione.

Il fatto certo è che non rendono adesso se non piccole somme e tanto inferiori alle ultime affittanze che ho creduto del publico interesse, come ho umiliato con riverentissime mie 20 gennaro pass.[o] il deliberare quello del vino per terre aliene in ragion di annue L. 775 v. c. quando le condotte precedenti arrivavano sino alle mille.

Dalle Comunità, Fontaci e Scuole Laiche non ho alcun motivo per implorare dalla Ser. V.ra e da V.V. E.E. una più lunga tolleranza. O poco provedute, o prive affatto di rendite le Comunità bastano le annuali revisioni per mantenervi retta l'amministrazione e le revisioni che nel mio Reggimento sono state praticate non hanno scoperto alcun disordine, oltre qualche debito in alcuno delli amministratori.

Il Fontaco di Capodistria dopo le sofferte gravi iatture per il noto grandioso intacco di Nazario Corte già per tal causa

bandito dall'Ecc.° Consiglio di X.ci, respira adesso, ed ho avuto il piacer sommo che le cure mie siano state fruttuose a segno di vederlo in istato di supplire al pagamento de molti debiti suoi. Vi abbisognava qualche provvedimento ad alcuni disordini ed ho studiato di addattarmelo con Term.e rassegnata anche in ordine a Publici Sovrani decreti al Magistrato Ecc.mo alle Biave.

Ha chiamate egualmente a se stesso le cure mie il Monte di Pietà, ma in via semplice provisionale, giacchè dagli Ecc.mi Sig.i Scansadori si va tuttavia compilando la generale riforma delle sue leggi e del suo governo, alterato per occasione dell'intacco similmente stato di Nazario Corte.

Le scuole laiche della Città e suo Territorio e della Provincia tutta sono state pressidiate anticamente colla istituzione di un ministro Revisore, e recentemente dal N. H. Precessor mio ser Orazio Dolce con publica approvazione di due avvocati e Procuratori Generali.

Averei desiderato di potere stabilire a questi le precise mansioni loro onde nell'adempirvi ottenersi l'effetto provido della istituzione, ma me ne hanno trattenuto li ricorsi prodotti avanti V. Ser.tà da alcune delle Scuole, sopra li quali mi è stato ordinato l'ascolto per devenire a nuova terminazione.

Protratta sino agli ultimi periodi del Reggimento dei Riccorrenti la produzione delle loro ragioni, e quindi non in tempo che il Proc.r Gen.le potesse addur quelle del suo Ministro, ho dovuto lasciare alla virtù del N. H. Successor mio la diffinizione dell'affare che in se contiene viste di Sovrano Diritto, di Religione e di Giustizia.

Per le applicazioni contribuite a tutto ciò che direttamente riguardava il Reale publico servizio, non ho mancato di tutta l'assiduità anche alla spedizione delle materie giudiciarie tanto Civili che criminali. Divise le prime in tre Classi, ordinarie, delegate e Magistratura, a tutte indistintamente ho atteso mantenendomi costantemente sui Tribunali per la espedizione loro.

Erano compagni miei nella Magistratura prima li N. N. H. H. ser Demetrio Minotto, e Ser Pier Alvise Diedo, indi li N. N. H. H. ser Pier Antonio Bembo e ser Gio: Battista Corner soggetti tutti che senza timore d'adulazione minima devono da me dichiararsi per virtù distinti, e che sostengono meritamente l'onore di servire la Patria.

Chiuderò questa riverentiss.[a] Relazione supplicando umilmente la Ser. V.ra e V.V. E.E. dell'umanissimo loro compatimento, tanto per il disturbo che ho dovuto rendere adesso alla sofferenza loro, quanto per il poco che ho io adoperato per il pubblico servizio, che pure fu l'unica mira delle mie direzioni e de miei studi, li quali sarebbero tutt'affatto ricompensati, quando si fossero resi in qualche parte fruttuosi. Gratie.

Venezia 10 febbrajo 1764, m. v.

VICENZO BALBI Pod.[à] e Cap.[o] ritornato da Capodistria.

(Continua)

NEL MEDIO EVO

Pagine di storia istriana

(Cont. vedi vol. IX, fasc. 3.° e 4.°).

CAPITOLO I

Franchi.

§ 1.

1. Quando nel 568 i Longobardi dalla Pannonia vennero in Italia, lasciarono il loro paese agli Avari: ed allora, spinti innanzi da queste orde selvagge ed a queste sottomessi, gli **Sloveni** fra il 569 ed il 592 occuparono la Pannonia ed il Norico, allargandosi nel paese compreso fra il Danubio e le Alpi Giulie. E sul collo degli Sloveni duramente pesava il giogo avarico [1]). Gli Avari non conoscevano altra vita che quella della rapina: entro forti cinte accumulavano i tesori rubati. Una di queste cinte si ergeva presso la Sava, proprio entro l'odierna Carniola. Quando essi intraprendevano le loro

[1]) Koch, Cronologische Geschichte Oesterreichs pag. 29; — Krek, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte, Graz 1874, pag. 71; — Dimitz, Geschichte Krains, I, pag. 101.

scorrerie, gli Sloveni soggetti dovevano sostituirli nella coltivazione della terra; e quando ritornavano nei quartieri d' inverno, gli Avari si prendevano le mogli e le figlie degli Sloveni a concubine, sottoponendo nello stesso tempo i padri e mariti a tributo e ad ogni sorta di angherie [2]). Altre volte gli Sloveni prendevano parte alle guerre dei loro padroni, combattendo negli avamposti [3]), trovando forse, come scrive il Dimitz [4]), nel saccheggio loro concesso una selvaggia sodisfazione dell' onta loro inflitta.

E sotto gli Avari, ed assieme ad essi, li vediamo questi Sloveni irrompere nell' Istria nell' anno 602.

2. Ma l' odio che covava negli animi degli Slavi contro i loro oppressori scoppiò finalmente in aperta rivolta; e capitanati da Samo riescirono a liberarsi dall' aborrito dominio, ed a starsene per oltre un trentennio (dal 623–658) indipendenti.

Dopo la morte di questo duce, si sciolse però la potente lega delle tribù slave, e gli Sloveni ritornarono sotto il giogo primiero [5]).

3. Queste tristi condizioni delle province oltrealpine ebbero un termine per opera dei Franchi, e del loro sovrano Carlo Magno.

Si fu per l' ultima volta che gli Avari irruppero nel Friuli nel 788. Pipino figlio di Carlo, e re d' Italia, resistette loro valorosamente, li cacciò oltre le Alpi, ed inseguitili, li raggiunse il

---

[2]) Chronicarum quae dicuntur FREDEGARII, IV, 48, pag. 144: Chuni aemandum annis singulis in Esclavos veniebant, uxores Sclavorum et filias eorum strato sumebant, tributa super alias oppressiones Sclavi Chunis solvebant. — DIMITZ, Gesch. Krains, l. cit.

[3]) Chronicarum quae dicuntur FREDEGARII l. cit.: Winidi befulci Chunis fuerant iam ab antiquito, ut, cum Chuni in exercitu contra gentem qualibet adgrediebant, Chuni pro castra adunatum illorum stabant exercitum, Winidi vero pugnabant: si ad vincendum prevalebant, tunc Chuni predas capiendum adgrediebant; sin autem Winidi superabantur, Chunorum auxilio fulti virebus resumebant. Ideo befulci vocabantur a Chunis, eo quod dublicem in congressione certamine vestita priliae facientes, ante Chunis procederint.

[4]) Geschichte Krains, l. cit.

[5]) DIMITZ, Geschichte Krains, I, pag. 108.

23 agosto 791, ed inflisse loro una grave sconfitta. A questa vittoria, che liberava la Pannonia e con essa gli Sloveni dal duro giogo avarico [6]), ebbero parte gloriosa anche i nostri Istriani, capitanati dal loro duca Giovanni [7]). Carlo Magno stesso ebbe per essi parole di encomio nella sua lettera scritta alla moglie Fastrada, in cui si legge: Dux de Istria, ut dictum est nobis, ibidem bene fecit cum suis hominibus [8]).

Questa vittoria di Pipino non fu però che il principio di quella serie di spedizioni contro gli Avari, che durarono sino al 797, ed ebbero per conseguenza il totale esterminio di queste orde, che per ben due secoli avevano portato lo spavento e la strage in tutte le circostanti province.

4. — Ed è probabile che gl' Istriani abbiano cooperato anche alla vittoria riportata sugli Avari nel 795 dal duca Erico del Friuli, ed abbiano preso parte alla spedizione condotta dal

---

[6]) Dimitz, Gesch. Krains, l. cit.

[7]) Non comprendo perchè il Kandler (Cod. dipl. istr. a 791) e dietro a lui il De Franceschi (L' Istria. Note storiche, pag. 85) chiamino questo primo duca d' Istria col nome di Enrico, e lo identifichino con quell' Erico duca del Friuli che perdette la vita nel 799 presso Lovrana.

Che l' Istria prima di avere proprio duca (il duca Giovanni) fosse stata sottoposta (dal 788–799) al duca Erico del Friuli è in opposizione non solo col complesso dei fatti di cui si fa parola negli Atti del placito al Risano dell' 804, ma anche colle parole contenute nella menzionata lettera di Carlo Magno del settembre 791, in cui si parla di uno speciale duca per l' Istria, e colla cronaca del Dandolo in cui si legge VII, 15, 8: Provinciae quoque Istriae ab imperio Constantinopolitano subtractae, Ioannes per Carolum dux ordinatus est. — Cfr. anche Mühlbacher, Regesten, a. 791, n. 306. — Sulla battaglia del 23 ag. Mühlbacher, Reg. n. 494 b.

[8]) Kandler, Cod. dipl. istr. a. 791; — Sirmondi, Concilia Galliae, II, 158; — Eginhardo, Vita Karoli Magni; — Annales Laurisham. a. 796; — Jaffè, Monumenta carolina, pag. 349 (epistolae carolinae n. 6); — Richter, Annalen, a. 791, pag. 107 e 115. — Abel, Iahrbücher, II, a. 791, pag. 20, scrive: Wie es scheint, hatte sich bei dem wohlgelungenen Handstreich besonders der Herzog von Istrien mit seinen Mannen ausgezeichnet; — e Büdinger, Oesterr. Geschichte, pag. 131, 23 ag. 791: Der Dux Ioannes von Istrien hatte hier zuerst Gelegenheit gefunden, sich in fränkischen Dienste mit seinen Leuten auszuzeichnen.

detto duca contro i Croati [9]), la quale finì colla tragica morte di Erico all'assalto del Mons Laurentus, presso l'odierna Lovrana.

§ 2.

1. Ma non sono questi i fatti ai quali lo stabilirsi della **signoria franca** nell'Istria deve la sua importanza; bensì il totale rivolgimento ch'essa apportò nelle condizioni sociali e politiche del nostro paese.

Al sistema municipale romano, al principio di autogoverno, che aveva durato nell'Istria per otto secoli, il dominio franco sostituiva il **sistema feudale,** il quale faceva del proprietario della terra il padrone di tutti coloro che su di quella abitavano.

2. L'Istria formò una delle **contee** franche, in cui Carlo Magno aveva divisa l'Italia a lui soggetta. A capo della provincia pose il **duca** [10]) **Giovanni,** e questi non solo v'introdusse

---

[9]) S. Paolino, patriarca di Aquileia, invita a piangere sulla morte del prode Erico anche gl'Istriani, nei suoi versi:

Mecum Timavi saxa . . . .
Herico, mihi dulce nomen, plangite
Syrmium, Pola, tellus Aquileiae
. . . .

[10]) Questo titolo di *duca* corrisponde pienamente a quello di *conte*, e non è altro che una reminiscenza dell'epoca longobarda. In Italia era comune lo scambio di questi titoli, e spessissimo i comites franchi erano chiamati duces: la medesima persona è negli atti designata ora col titolo di dux, ora con quello di comes. — HEGEL, Storia della costit. II, 3, pag. 160; — WAITZ, Deutsche Verfassungsgesch. III, pag. 376. — Carlo Magno stesso comprende i conti sotto la denominazione di duchi in uno scritto diretto a suo figlio Pipino (PERTZ, Mon. Germ. hist. III, 150): Pervenit ad aures clementiae nostrae, quod aliqui duces et eorum iuniores gastaldii, vicarii, centenarii.... Nella nostra provincia la miglior prova di tale corrispondenza si è che al dux sono immediatamente subordinati i centarchi. Il titolo di «duca», che porta il primo conte d'Istria, Giovanni, viene a confermare quanto scrisse il DANDOLO (Chron. VII, 11, 6), cioè che, durante la dominazione longobarda, l'Istria fosse

tutto quel cumulo di radicali innovazioni che costituivano il regime feudale, e che da secoli vigevano nei paesi franchi, ma si rese altresì colpevole di una serie di angherie, di soprusi, e di prepotenze, cui forse credeva permesse in un paesè conquistato colla spada, e che sempre si era mostrato avverso alla signoria franca.

Tutte le magistrature bizantine furono abolite; cessarono i tribuni, i vicari, i lociservatôres; cessarono le curie e tutti quei publici funzionari, che, eletti dalla comune dei liberi, reggevano le città e le terre dipendenti, e ne tutelavano i diritti e gl' interessi.

3. Alle città fu tolta ogni giurisdizione sui luoghi del circondario [11]); furono tolti i liberti; tolta ogni giurisdizione sugli stranieri che numerosi vennero posti dal duca sulle terre confiscate ai municipî ed ai grandi proprietari [12]); ai signori fu tolto ogni diritto e potestà sui loro clienti, dei quali fino allora avevano il protettorato; fu tolto il diritto di averli al loro seguito in guerra, e vennero in quella vece sottoposti direttamente all'autorità del conte: cosicchè questi maggiorenti non andavano più alla battaglia seguiti dallo stuolo dei commendati, ma soltanto dai loro servi [13]).

I liberi abitanti delle città e del circondario giurisdizionale vennero immediatamente subordinati al duca: il duca proclamava il bando militare in tempo di guerra [14]), egli capitanava

---

governata da un proprio duca. (Cfr. Intr. 3, 53). È il titolo che sopravive al naufragio delle istituzioni. — In nessun documento il governatore imperiale nell' Istria porta il titolo di *rector*, come leggesi in Richter, Annalen, pag. 597.

[11]) Atti del placito al Risano: Abstulit nostros casinos, quos nostri parentes secundum nostram consuetudinem ordinabant. Tribunatos nobis abstulit .....

[12]) Atti ecc.: Libertos nostros abstulit, advenas hostes ponimus in casa vel ortora nostra, nec in ipsos potestatem habemus.

I forestieri, secondo l' editto di Lotario, erano sotto la protezione del re (sub scuto potestatis regiae).

[13]) Atti ecc.: Liberos homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostris servis facit nos in hoste ambulare.

[14]) Quest' obbligo di seguire l' esercito divenne ben presto un peso insopportabile, dacchè la proclamazione del bando non emanava più dai

le milizie, a lui spettava la presidenza dei tribunali, egli sedeva alla testa di tutta la publica amministrazione [15]).

Il paese fu diviso in una serie di distretti con a capo i **centarchi** [16]), nominati dal duca, da lui solo dipendenti, ed a lui responsabili, i quali giudicavano sugli affari di minore importanza, su quelli cioè che non riguardavano il corpo, la vita o la piena proprietà. Ad essi era affidata l' intera amministrazione nei singoli distretti [17]).

I boschi, i pascoli ed i casali, fino allora di ragione publica, e dal cui possesso i Comuni percepivano l'erbatico ed il glandatico (scriptura), furono incamerati a vantaggio del duca e dei suoi famigliari [18]). I mari non furono più di uso publico, come lo erano durante tutta l' epoca romana e bizantina [19]), ma venne tolta la libertà di pesca [20]).

---

comuni, ma spettava al re ed ai suoi funzionarî, peso che per i cittadini meno agiati risolvevasi nella perdita totale d' ogni proprietà e persino della libertà stessa. — Cfr. Capit. miss. spec. a. 802, c. 27.

[15]) Waitz, Deutsche Verfass. g. III, 389: Die Wirksamkeit des Grafen war eine sehr umfassende, sie erstreckte sich im wesentlichen so weit, wie überhaupt der Bereich staatlicher Angelegenheiten, das Recht und die Gewalt des Königs gingen, dessen Stellvertreter er war.

[16]) Atti del placito al Risano: Dux noster Ioannes constituit nobis Centarchos....

[17]) Sui centarchi, o centenarî, magistratura equivalente e non subordinata ai vicari, cfr. Hegel, Storia della cost. IV, I, pag. 345; — Waitz, Deutsche Verfass. g. II, 405; III, 393; IV, 370; — Capit. Langob. c. 14; — Capitul. Aquisgr. a. 810, c. 3: Ut ante vicarium et centenarium de proprietate aut libertate iudicium non terminetur aut adquiratur, nisi semper in praesentia missorum imperialium aut in presentia comitum. — Sulla loro elezione cfr. Capit. aquisgr. a. 809, c. 11. — Anche il Richter, Annalen pag. 599: Der Amtsbezirk des Centenarius oder Vicarius wird in den romanischen Reichstheilen mit dem Worte vicaria bezeichnet. — Schröder, Lehrb. der deutschen Rechtsgesch. §. 18, pag. 123.

[18]) Atti ecc.: Tulit nostras silvas unde parentes nostri herbaticum et glandaticum tolebant; item tulit nobis casalia inferiora unde parentes nostri, ut supra diximus, similiter tolebant.

[19]) Novella 56, 57, 102, 103, 104; — Zaccaria v. Lingenthal, Gesch, des griech-römischen Rechts, §. 56, 2, pag. 216.

[20]) Atti ecc,; Maria vero publica ubi omnis populus comuniter piscabant, modo ausi non sumus piscare, qui cum fustibus nos caedunt,

4. Gli estesi beni publici, provinciali e comunali, ricchi di vigne, di olivi, di castani, e di frumento, coi loro casali adiacenti, le possessioni lasciate alla provincia da varî consoli e maestri dei militi, i beni camerali di Cittanova[21]), tutto venne dal duca Giovanni confiscato, e tenuto per sè, oppure diviso fra i membri della sua famiglia, fra i suoi figli, le figlie ed il genero, che venuti poveri nel paese, ora s'inalzavano palazzi[22]).

A sua **dimora** il duca Giovanni non scelse Pola, che durante l'epoca bizantina era stata la residenza del maestro dei militi, governatore della provincia, nè alcun' altra città istriana, ma viveva nella ricca possessione fiscale presso Cittanova [23]).

Sulle terre, sui campi, sui pascoli, sui prati, nei casali e negli orti fino allora di ragione dei comuni, ed ora occupati dal duca, vennero da lui accasate famiglie coloniche slave, fatte venire appositamente dalla Carniola, e da lui scelte fra le peggiori, cioè fra quelle ch'erano ancora pagane; e questi coloni delle terre sino allora proprietà degl'Istriani, pagavano tributo al nuovo padrone, il duca Giovanni, ed a lui solo obbedivano[24]).

---

et retia nostra concidunt. — La libertà della pesca era determinata anche dalla lex salica 33, 1, e dalla lex ripuaria 42, 1 e 76. Cfr. SCHUPFER, L'Allodio. Studi sulla proprietà dei secoli barbarici. Torino 1886, pag. 35.

[21]) Vedi Introd. 3. 19–21. — Sui casali cfr. C. CALISSE, Le condizioni della proprietà territoriale c. 1.

[22]) Atti ecc.: Omnia ista Dux ad suam tenet manum, ... divisit populum inter filios et filias vel generum suum, et cum ipsi pauperes aedificant sibi palatia.

[23]) Atti ecc.: In Nova Civitate habet fiscum publicum, ubi commanet, intus et foras civitatem.

MABILLON, Acta IV, I, pag. 603: sedes comitatus videbatur in dominica curte. WAITZ, Deutsche Verfass. g. IV, pag. 165; — IUNG, Die roman. Landschaften, pag. 456: Die Germanischen Eroberer waren des städtischen Lebens nicht gewohnt und fühlten sich wohl, wenn keine Zwingburg da war; höchstens dass sie dieselbe zur eigenen Vertheidigung zu benutzen versuchten. Dann setzten sie eine Garnison in dieselbe und machten sich selbst ausserhalb als Bauern sesshaft.

[24]) Atti ecc.: Insuper Sclavos super terras nostras posuit. Ipsi arant nostras terras, et nostras runcoras, segant nostras pradas, pascunt nostra pascua, et de ipsis nostris terris reddunt pensionem Ioanni.

5. Chiamò inoltre nell' Istria numerosi stranieri (advenas hostes) per la maggior parte franchi, ai quali infeudò terreni e casali confiscati ai comuni, od ai grandi possidenti istriani [25]); e di quei coloni slavi e di questi vassalli tedeschi il duca Giovanni si formò un partito a lui interamente devoto ed ostile agli indigeni, pronto sempre a sostenerlo contro qualsivoglia reazione da parte degli oppressi Istriani.

Alla perdita di tanti terreni andò congiunta quella dei buoi e dei cavalli che su quelli si allevavano e nutrivano; ed a chi osava avanzare rimostranze, si rispondeva con minacce di morte [26]).

L' imposta dei 344 mancosi, che la provincia pagava in denaro ai Bizantini, il duca Giovanni continuò a riscuoterla, e non a vantaggio del fisco, ma a tutta sua utilità [27]).

6. Alle imposizioni già esistenti altre ne aggiunse, e precisamente: di dover contribuire per ogni bue una misura di grano, e di dover dare la decima anche delle pecore e degli agnelli [28]). Di più, mentre al tempo dei Greci si contribuiva una sola volta all' anno l' uno per cento dei capi di bestiame minuto per i messi imperiali, il duca Giovanni ne prendeva uno anche da quelli che ne avevano soltanto tre capi; e tutto egli si teneva per sè. I suoi esattori poi, seguendo l' esempio del loro padrone, vi aggiungevano soperchierie ed ingiustizie a proprio vantaggio.

A rendere insopportabile il nuovo ordine di cose contribuiva per di più una serie di angherie personali, di prestazioni servili, tanto più umilianti, dacchè erano prima inusitate nell'Istria, ed avvilivano la classe dei liberi.

Gl' Istriani dovettero fornire il foraggio (foderum) al duca, per la sua famiglia, pel suo seguito, e per i suoi cavalli;

---

[25]) Vedi la nota 12.

[26]) Atti ecc.: Si aliquid dicimus interimere nos dicunt.

[27]) Atti: Ad suum opus istos solidos habuit et non dixit pro iustitia Palatii fuisse.

[28]) Pro unoquoque bove unum modium damus, collecta de ovibus nunquam fecimus, quo modo nunc facimus, unoquoque anno damus pecora et agnos.

dovettero lavorare nelle sue tenute (in curte), nelle sue vigne; preparargli la calce (calcarias), edificargli le case, i casoni ed i tuguri; alimentargli i cani; fornire le barche per Venezia, Ravenna, la Dalmazia e su per i fiumi; e tutto questo non a lui soltanto, ma anche ai suoi figli, alle figlie ed al genero [29]).

7. Alle angherie personali si aggiungevano altre rapine publiche, quasi fossero diritto.

Quando il duca Giovanni si moveva colla sua gente in servizio dell' imperatore, obbligava colla forza gl' Istriani a dargli i cavalli e persino i loro figli, e da questi faceva trascinare i suoi bagagli per trenta e più miglia, e poi s' impadroniva dei cavalli e dei carri, li spogliava di quant' altro essi avevano, e li rimandava a casa colla sola persona, ed a piedi. I cavalli o li spediva altrove (in Francia), oppure li divideva fra la sua gente [30]).

Tal fiata invitava gl' Istriani a raccogliere, come avevano usato fare al tempo dei Greci, donativi (exenia) per l' imperatore. E diceva loro: venga con me un messo vostro ad offrirli al sovrano. Ma quando i doni erano raccolti, e si trattava di portarli al re Carlo, non voleva seco alcun messo del popolo, vi andava egli solo, ed egli solo si aveva il merito, la grazia sovrana, la ricompensa. Ed i poveri contribuenti, malgrado il

---

[29]) Atti: Fodere nunquam dedimus, in curte nunquam laboravimus, calcarias nunquam aedificavimus, tegoria nunquam fecimus, canes nunquam pavimus, collectas numquam fecimus sicut nunc facimus.... Ambulamus navigio in Venetias, Ravennam, Dalmatiam, et per flumina, quod nunquam fecimus. Non solum Ioanni hoc facimus sed etiam ad filios et filias seu generum suum.

La maggior parte di queste angherie erano espressamente vietate nei Capitulari. Cfr. Capit. Lang. c. 13; — Capitul. a. 813, c. 22; — Capit. de rebus exerc. a. 811 c. 2, 3 e 5.

[30]) Atti: Quando ille venerit in servitium Domini Imperatoris ambulare aut suos dirigere homines, tollit nostros caballos, et nostros filios cum forcia secum ducit, et facit eos sibi trahere saumas procul fere triginta et amplius milia, tollit omnia eis quidquid habent, et solummodo ipsa persona ad pedes remeare facit propria. Nostros autem caballos aut in Franciam eos dimittit, aut per suos homines illos donat.

donativo andavano soggetti a soperchierie ancora maggiori [31]); la grazia sovrana acquistatasi col denaro degli Istriani, rendeva il duca più ardito nel prevaricare.

8. Nè si creda che il duca Giovanni rispettasse i possessi ed i diritti delle chiese. A queste pure usurpò terre e possessioni, che da lui vennero date a coltivare a quei coloni slavi pagani, che aveva fatto venire appositamente dalla contermine provincia della Carniola, costringendo per sopra più il popolo a lasciare per tre anni a beneficio di questi coloni quella parte del raccolto che usavano corrispondere alla chiesa col titolo di decime [32]), all' evidente scopo di averli sempre più devoti a sè contro gl' indigeni.

9. E non meglio del duca e della sua gente si comportavano i vescovi e gli altri ecclesiastici verso gl' Istriani.

I **vescovi**, i quali secondo l'idea di Carlo Magno [33]) avrebbero dovuto tenere colla loro autorità i poteri dei conti entro i limiti della legge, ed unitamente a questi frenare l' audacia e l' insolenza dei vassalli, sapendosi in quella vece favoriti e protetti dal nuovo governo, siccome quelli che avevano caldeggiata in tutti i modi l'occupazione franca, si credettero pure permessi i soprusi e le ingiustizie a danno degli abitanti, quasi a vendetta degl' insulti sofferti all' epoca bizantina.

I vescovi non avevano il coraggio di opporsi alle angherie ed alle usurpazioni che il duca ed i suoi commettevano a danno delle chiese; ma le lasciavano correre pur di potersi rifare a misura colma, colla connivenza del duca e dei suoi dipendenti, a spese degli abitanti.

---

[31]) Atti: Nos vero cum magno gaudio colligimus: quandoque venit deambulare, dicit: non vobis oportet venire: ego ero pro vobis intercessor ad Dominum Imperatorem; ille autem cum nostris donis vadit ad Dominum Imperatorem, placitat sibi vel filiis suis honorem, et nos sumus in grandi oppressione et dolore.

[32]) Atti: Per tres vero annos illas decimas, quas ad Sanctam Ecclesiam dare debuimus ad paganos Sclavos eas dedimus, quando eos super Ecclesiarum et Populorum terras trasmisit in sua peccata et nostra perditione.

[33]) Le disposizioni dei Capitulari in WAITZ, Deutsche Verfass. g. III, pag. 426.

E non vollero più neppure contribuire alla metà del dispendio per i messi imperiali, ed alle dazioni e collette per l'imperatore, come avevano usato per lo innanzi [34]) : usurparono quanto più poterono di selve e pascoli publici a loro vantaggio [35]) : delle vigne pretesero non più la decima del quarantesimo ma quella del trentesimo [36]): e mentre era consuetudine consacrata dall'usanza romano-bizantina e confermata da apposita ordinanza dell'imperatore Anastasio [37]), che coloro i quali tenevano le terre delle chiese per tre periodi di locazione, continuassero a rimanervi ulteriormente quasi per diritto, i vescovi li discacciavano ora dalle medesime senza alcun riguardo al tempo che le avevano tenute [38]).

---

[34]) Atti: Ad missos imperii, sive in quacunque datione aut collecta medietatem dabat Ecclesia, et medietatem populus.

Il CALISSE. Le condizioni della propr. territ. c. 4, pag. 80 divide in quattro gruppi gli obblighi dei coltivatori dei fondi verso i proprietarî, cioè: 1. census, vale a dire il pagamento di un canone annuo in denaro: — 2. dationes, prestazioni in prodotti della terra o degli animali; — 3. functiones, servigi o disimpegno di qualche officio; — e 4. angariae, od opere di lavoro.

[35]) Atti: De herbatico vel glandatico nunquam aliquis vim tulit inter vicoria, nisi secundum consuetudinem parentum nostrorum.

[36]) Atti: De vineis nunquam in tertio ordine tulerunt, sicut nunc faciunt, nisi tantum quarto.

[37]) Cfr. Intr. 3, 23.

[38]) Atti: Quis terras Ecclesiae femorabat usque ad tertiam repsionem, nunquam eos foras eiiciebat.

Repensatio equivarrebbe a rependium, remuneratio compensatio, beneficium quod rependitur. Così il Du Cange nel Glossarium. — Probabilmente col suaccennato diritto consuetudinario sta in relazione il seguente capitulare di Carlo Magno, Const. pro Hispanis, Capit. I, pag. 169: quoadusque illi fideles nobis aut filiis nostris fuerunt, quod per 30 annos abnuerint per aprisionem, quieti possideant et illi et posteritas eorum.

Molto frequenti erano però in questo tempo anche le enfiteusi a terza generazione. Si chiamavano cartulae o scripta tertii generis o in tribus personis, perchè non era necessario che il secondo o il terzo enfiteuta fossero discendenti dal primo, ma potevano anche essere persone l'una estranea all'altra. C. CALISSE, Le condizioni della propr. territoriale, c. 4, pag. 76.

Che più? Non si rifuggiva neppure dal falsificare gl'istrumenti di enfiteusi o di livello, pur di poterne ritrarre maggiore utilità [39]).

E se tutto questo si permettevano gli ecclesiastici, è facile d'imaginare a quali maggiori esorbitanze arrivassero i loro famigliari. Questi angariavano i liberi in ogni modo possibile, ed alla menoma contradizione o resistenza li percotevano o ferivano: persino, se volevano pescare nel mare fino allora libero a tutti, erano loro sopra, li battevano, e ne tagliavano le reti [40]).

10. Quale differenza dal tempo in cui il re Teodorico scriveva [41]) al vescovo di Pola «decet enim a vobis corrigi quod a vestris familiaribus non debuisse admitti», e quale enorme contrasto fra il contegno dei nostri vescovi e le raccomandazioni che l'imperatore faceva nei Capitulari, specialmente sulla cooperazione del clero per conseguire uno stato bene ordinato sulle basi del diritto e della giustizia, e conforme alle dottrine cristiane [42])!

Quegli uomini che sino allora erano stati liberi e padroni del suolo, e del mare, che avevano avuto in propria mano il governo delle città e della provincia, e che col loro valore e col loro sangue avevano cooperato alla vittoria dei Franchi sugli Avari e sugli Slavi, trovavansi ora ridotti all'estremo della miseria [43]), e malmenati dal duca e dalla sua gente, tutti

---

[39]) Atti: Quaecunque chartulae emphitheoseos, aut libellario iure, vel non dolosae commutationes nunquam ab antiquum tempus corruptæ fuerunt ita ut nunc fiunt.

[40]) Cf. la nota 20. Eppure nessuna legge limitava il diritto di pesca nel mare, come non limitava il diritto di fare il sale. — Waitz, Deutsche Verf. g. III, pag. 135.

[41]) Cassiodoro, Epist. Variarum, IV, 44; — Kandler, Cod. dipl. istr. a. 518.

[42]) Waitz, Deutsche Verfass. g, III, pag. 426. Nè altrove le cose andavano meglio, poichè era generale il lamento dei liberi manomessi e spogliati dei loro beni tanto dai vescovi, abati, e loro patrocinatori, quanto anche dai conti e loro centenari. Cfr. Capitul. de expedit exerc. a. 814, c. 2.

[43]) Atti:.... unde omnes devenimus in paupertatem.

collegati a loro danno. E non solo erano essi in ogni modo travagliati, oppressi, perseguitati, non solo era lecito contro di loro ogni sorta d'ingiustizie, di prepotenze e di soperchierie, ma non si trascurava neppure occasione alcuna per far sentire loro il grado d'impotenza e di abbiezione, in cui erano caduti sotto il nuovo governo [44]); così che gl'Istriani erano divenuti oggetto di derisione ai loro vicini, ai Veneti, ai Dalmati, ed agli stessi Greci loro antecedenti signori [45]).

Non fu quindi una frase rettorica quella che usarono gli Istriani, nel placito al Risano, dichiarando publicamente dinanzi al duca, al patriarca, ai vescovi, ed ai messi imperiali: «Se il nostro signore, l'imperatore Carlo ci soccorre, possiamo salvarci; se no, val meglio morire che vivere in tale guisa» [46]).

11. Ed il soccorso venne nella persona di **Fortunato** patriarca di Grado.

Questo insigne prelato [47]), triestino di nascita, fu vescovo di Trieste dal 778–802, appunto in quel volgere di tempo, in cui Carlo Magno si rendeva padrone dell'Istria, ed il suo luogotenente, il duca Giovanni, rovesciava l'avita costituzione municipale romana, per sostituirvi la feudalità ed il despotismo personale.

Successo allo zio Giovanni nella cattedra di Grado, egli, uomo d'indefessa attività, destro, abilissimo negli affari dello stato, ma assieme dominato da smodata ambizione di potere, si adoperò a tutta possa, affinchè la sua metropoli, e con essa

---

[44]) Atti: Familia Ecclesiae nunquam nec sedere ante nos ausi et suasi fuerunt: nunc autem cum fustibus nos caedunt, et cum gladiis sequuntur nos: nos vero propter timorem Domini Nostri non sumus ausi resistere, ne peiora accrescant.

[45]) Atti: Et irrident nostros parentes et quicumque convicini nostri Venetiae et Dalmatiae, etiam Graeci sub cuius antea fuimus potestate.

[46]) Atti ecc.: Si nobis succurit Dominus Carolus Imperator possumus evadere, sin autem melius est nobis mori quam vivere.

Laonde anche il CHABERT, Bruchstücke, §. 56, n. 10, scrive; An den vom Dux Iohannes gedrückten freien Istrianern waren wohl venige Spuren der Freiheit mehr zu entdecken.

[47]) S. DELLA GIACOMA, Fortunato da Trieste patriarca di Grado (Arch. triestino, a. 1876, fasc. V e VI).

l'intero ducato veneto, allora dipendenti da Bizanzio, venissero sotto lo scettro di Carlo Magno.

Sperava così di ottenere in premio la prevalenza della chiesa di Grado sopra quella di Aquileia, di riacquistare forse alla propria sede quell'autorità metropolitica che essa possedeva prima della divisione in due patriarcati; e quando meno, di sventare gli sforzi che il patriarca di Aquileia, Paolino, faceva presso Carlo, affinchè i vescovati istriani ritornassero alla sua giurisdizione, sforzi che i Carolingi sembravano in sulle prime disposti ad assecondare.

12. Le lotte intestine che allora affliggevano Venezia favorivano i disegni ambiziosi di questo prelato.

Di fatti egli divenne ben presto l'anima ed il capo dei malcontenti nella Venezia: sotto la sua guida si congiurò per rovesciare il partito avversario, e, per giungervi più facilmente, si chiesero aiuti a Carlo. Ma la congiura fu scoperta ed i congiurati dovettero ricoverarsi nel Friuli, e chiedere ospitalità e protezione al duca franco Cadolao.

Un forte ostacolo al prevalere del partito franco nella Venezia deve essere stata anche la dura sorte toccata agl'Istriani, da cui quella si vedeva minacciata collo stabilirsi colà del nuovo governo[48]), sotto la potente mano del sovrano dei Carolingi. Era quindi pel patriarca gradese di sommo interesse che la cosa publica nell'Istria prendesse un diverso indirizzo, e che il popolo istriano fosse tolto alla servile condizione, in cui era precipitato. Ottenendo questo, Fortunato, oltre che facilitare il compimento dei proprî disegni sulla Venezia, assicurava altresì alla sua chiesa metropolitana la gratitudine e devozione degli Istriani: nè al certo mezzo migliore di questo avrebbe potuto scegliere per combattere le aspirazioni del metropolita di Aquileia sui vescovati dell'Istria.

13. Laonde, quando i suoi partigiani ebbero la peggio sulle lagune ed egli stesso dovette abbandonare la sua sede, passò

---

[48]) Vedi la nota 45.... et irrident convicini nostri Venetiae....

in Francia, e presentossi a Salz (Königshofen) nel giugno 803 a Carlo Magno [49]), che benignamente lo accolse [50]).

Quali fossero gli accordi presi in quel convegno, non lo sappiamo. Certo, oltre ai mezzi escogitati per tentare con successo la conquista della Venezia marittima, saranno state oggetto di serio riflesso le condizioni anormali dell'Istria; ed il patriarca non avrà mancato di perorare la causa degli oppressi Istriani, tanto in nome dell'umanità e della giustizia, quanto in quello dell'interesse dello stato medesimo [51]).

Rimase alla corte di Francia sino alla primavera del seguente anno 804.

14. E si fu in questo per noi memorabile anno che, dopo il ritorno del patriarca, l'imperatore Carlo Magno, d'accordo con suo figlio Pipino re d'Italia, al quale la nostra provincia era immediatamente subordinata [52]), mandava nell'Istria tre suoi **messi**, cioè il prete Izzone ed i conti Cadolao [53]) ed

---

[49]) EGINHARDO, Annales, a. 803; — BÖHMER, Regesten, n. 390; — ABEL, Iahrbücher, I, 292.

[50]) Ai 13 d'agosto 803 Carlo Magno concede al patriarca Fortunato un diploma d'immunità.... quatenus sub immunitatis, tam ipse quam sacerdotes, et reliqui, nec non servi, coloni, qui in terris suis commanent in Istria, Romandiola seu in Longobardia. — KANDLER, Cod. dipl. istr. ag. 803.

[51]) Quanto gl'Istriani sapessero di dovere al patriarca Fortunato rilevasi dagli Atti del placito al Risano, in cui si legge:.... propter quod ego (Fortunatus) ubicumque potui in vestro fui adiutorio, et nunc esse volo, et vos scitis quod multas dationes, vel missos in servitium D. Imperatoris propter vos direxi. Omnis populus unanimiter dixerunt, quod antea tunc et tunc et plura tempora pro nostro largitur, ita sit, quia multa bona a parte vestra habuimus et habere credimus. — SIMSON, Iahrbücher, a. 804, pag. 173.

[52]) Lo dimostra il fatto che il duca d'Istria Giovanni militò nella guerra contro gli Avari sotto il comando di Pipino re d'Italia, e che in quest'anno 804 Izzo, Cadolao ed Aio vennero mandati a presiedere il placito al Risano non solo «per iussionem piissimi atque excellentissimi Domini Caroli Magni Imperatoris» ma anche «et Pippini Regis filii eius», — Cfr. su ciò ABEL, Iahrbücher, I, pag. 337 e seg.

[53]) Il conte Cadolao, che interviene al placito istriano dell'804 assieme agli altri due messi imperiali, è egli il Cadolao allora margravio del Friuli, oppure la somiglianza del nome è puramente accidentale e

Aione [54]) a tenervi una generale adunanza (placitum), in cui dovevasi trattare delle cose delle chiese, dei diritti del sovrano e delle violenze commesse a danno del popolo, dei poveri, degli orfani e delle vedove — pro causis Sanctarum Dei Ecclesiarum, pro iustitia Dominorum nostrorum, seu etiam de violentia populi, pauperum, orphanorum et viduarum.

Questa generale **assemblea** [55]) si raccolse nel territorio di Capodistria, sui campi del **Risano**; e v'intervennero, oltre ai tre messi dell'imperatore, quali presidi, il duca Giovanni, il patriarca Fortunato, cinque vescovi istriani, cioè quelli di Pola, Parenzo, Trieste, Cittanova e Pedena, i dignitarî, le persone più

---

si tratta d'altra persona? E perchè a questa assemblea si mandano tre messi imperiali, mentre tanto di rado sorpassavano il numero di due, uno ecclesiastico l'altro secolare? Credo che questo terzo sia appunto Cadolao allora margravio del Friuli, e spiego la sua presenza col fatto che a lui, quale margravio del Friuli, era subordinata anche l'Istria dall'803, cioè dall'anno in cui fu da Carlo Magno istituita la grande marca del Friuli estesa dall'Adriatico alla Sava. — MURATORI, Annali d'Italia, a. 805, pag. 285; — E. DÜMMLER, Über die südöstlichen Marken (Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissensch. philos.-histor. Classe, vol. VI); — ABEL, Iahrbücher, I, pag. 338; — KRAUSE, Gesch. des Institutes der missi dominici. Anhang I. (Mitth. des Inst. für österr. Geschichtsforschung, vol. XI, pag. 258).

[54]) Questo Aione dev'essere quel nobile e ricco friulano d'origine longobarda, ch'ebbe parte all'insurrezione del duca Rotgaudo, si rifugiò quindi fra gli Avari e lì venne fatto prigione dal re Pipino. Graziato nel febbraio del 799, non solo riebbe i suoi beni, ma lo troviamo poscia col titolo di conte annoverato fra i diletti vassalli dell'imperatore Carlo Magno a lui benemeriti — «ad deprecationem dilecti fidelis nostri Haioni comitis concessimus ei propter benemeritum servitium suum». — Cfr, i diplomi di Carlo M. 2 febbr. 799, e 7 luglio 809 publ. dal IOPPI nelle Mittheilungen des Inst. für österr. Gesch. forsch. vol. I, pag. 279; — MÜHLBACHER, Unedirte Diplome aus Aquileia (Op. cit.) pag. 267; — ABEL, Iahrbücher, I, p. 338.

[55]) Di questa assemblea parla anche il DANDOLO, Chron. VII, 15, 8: Provinciae quoque Istriae ab imperio Constantinopolitano subtractae Ioannes per Carolum Dux ordinatus est, de quo Primates et Populi se gravatos sentientes, Carolo querelam exponunt, et remedium implorant. Qua de re Hyzo Presbiter, Cadolaus et Ayo comites, inquisitores missi, coadunatis Gradense Patriarcha, Theodoro, Leone, Stauratio, Stephano

ragguardevoli (primates) di ogni singolo municipio [56]), ed assieme ad essi molta quantità di popolo.

Affinchè il grande numero dei presenti non apportasse confusione e disordine, furono eletti fra gli astanti dalle singole città 172 maggiori censiti (homines capitanei) [57]), i quali giurarono sugli Evangeli e sulle reliquie dei Santi, di dire tutta la verità sulle cose riguardanti le chiese, sui diritti e le percezioni del fisco, sulle violenze commesse dal duca Giovanni, e sui diritti spettanti al popolo istriano, agli orfani, ed alle vedove [58]).

15. E dapprima questi giurati presentarono i libri censuali (breves) di ogni singola città e castello, allo scopo di dimostrare che non avevano alcun aiuto da parte delle chiese, e che queste non rispettavano le consuetudini.

---

et Laurentio Episcopis et CLXII Primatibus civitatum Istriae, comperta veritate, Clerum et Populum ab insolitis gravaminibus Ioannis ducis liberaverunt, et in statu, quo tempore Graecorum fuerant, eos restituerunt.

[56]) Atti :.... ibique adunatis venerabili Viro Fortunato Patriarcha, atque Theodoro, Leone, Stauratio, Stephano, Laurentio Episcopis, et reliquis Primatibus, vel Populo Provinciae Istriensium.....

[57]) Perciò questi *homines capitanei* vengono in altro luogo degli Atti chiamati anche *iurati*.... ut quidquid iurati recordarent et dicerent secundum suum sacramentum. — Questo nome di capitanei lo troviamo usato nei Capitulari anche in significato di primates. — Capit. a. 807, c. 3: fideles nostri capitanei. — WAITZ, Deutsche Verfass. g. IV, 428. — HINCMARUS, De ordine palatii, c. 37: capitanei ministeriales.

Secondo il KANDLER, qui il nome di capitani potrebbe avere la sua radice in caput, indicante un fondo (con tutto l'appartenente) rappresentante un capitale del valore di mille solidi. Egli scrive nel Commento: Corrispondendo il numero di 172 precisamente alla metà del numero dei mancosi che si pagavano al palazzo imperiale, pensiamo fossero ciò che fino a pochi anni si dicevano Capo Masi nel Goriziano, e più in antico anche nell'Istria; quel maggiore censito, cioè, che entro certa misura unitaria d'imposta in un distretto preciso, era il responsabile per tutta l'imposta del distretto, esattore poi a sua volta dei minori censiti entro quel distretto.

[58]) Atti: In primis de rebus Sanctarum Dei Ecclesiarum, deinde de iustitia Dominorum nostrorum, seu et de violentia, vel consuetudine populi territorii istius, orphanorum et viduarum.

Disse allora il patriarca Fortunato di Grado: Non so se intendiate parlare di me; ma voi ben sapete di avermi condonate tutte quelle consuetudini cui la mia chiesa era obbligata per lo innanzi di corrispondere nella vostra provincia, e che anzi per questa ragione io sempre, dove lo potei, vi fui di aiuto, e voglio esservelo anche tuttora. Voi sapete inoltre che molte cose ho dato per voi, e per voi molti messi ho inviati all'imperatore. Per altro sia fatto come a voi piace.

Tutti unanimi replicarono: Resti come fu, o prima o dopo, concesso; essendo che molti beneficî abbiamo ricevuto nei tempi passati e molti ne abbiamo anche oggi dal patriarca: soltanto, quando vengono i messi imperiali, che la famiglia del patriarca faccia com'era di antica consuetudine.

Chiese inoltre il patriarca: Ditemi in verità figli miei, quali consuetudini aveva la mia santa Chiesa metropolitana nell'Istria?

E primo di tutti parlò il primate [59]) di Pola: Quando il patriarca veniva nella nostra città, sia per i legati imperiali, o sia per tenere qualche adunanza [60]) col maestro dei militi, il vescovo gli usciva incontro accompagnato dai sacerdoti e dall'altro clero, in pianeta, colla croce, coi ceri e coll'incenso, cantando come a sommo pontefice; ed i magistrati venivano assieme al popolo colle insegne, e lo accoglievano con grande onore. Entrato il patriarca nel palazzo vescovile, il vescovo prendeva le chiavi e le metteva ai piedi del patriarca, il quale le dava al suo maggiordomo, e giudicava e disponeva per tre giorni. Il quarto passava nel proprio alloggio.

Chiesti i magistrati delle altre città e castella se ciò fosse vero, dissero tutti: Così fu e così vogliamo che si faccia: altro non possiamo dire del patriarca; che le sue gregge pascolino

---

[59]) Primus omnium Primas polensis dixit..., Sui varî significati di questa parola si può consultare le note 105 e 106 dell'Introduzione. Credo che questi fosse in pari tempo uno dei 172 uomini capitanei, ed uno dei «decemprimi» della curia polese.

[60]) ..., aut aliquo placito Magistro militum Graecorum habere.... Il Du Cange scrive: Placita vocabant conventus publicos totius regni ordinum, seu dominorum feudalium iudicia.

pure esenti da ogni tassa dove pascolano le nostre. E così rimanga per l' avvenire.

16. Molto invece, soggiunsero, abbiamo da dire sui vescovi. E qui ricordarono l'obbligo delle chiese di contribuire alla metà delle spese per i legati imperiali ed in qualsiasi altra imposizione o colletta; l' obbligo di albergare negli episcopî i legati imperiali sino al loro rimpatrio; quindi si lagnarono dei dolosi mutamenti nelle carte d' enfiteusi e di livello, mai veduti come allora; si lagnarono delle angherie che si faceva loro soffrire per l' erbatico ed il ghiandatico contro ogni consuetudine; della pretesa di percepire il terzo delle viti invece del quartese; del comportamento scandaloso e manesco dei famigliari dei vescovi verso gli uomini liberi; si lagnarono, infine, dell'allontanamento capriccioso degli affittuali, della restrinzione nell' uso della pesca nel mare, sino allora libero a tutti.

17. Passarono quindi i giurati ad enumerare le contribuzioni pagate ai Greci da ogni singola città, sino al giorno in cui vennero sotto il dominio dei Franchi, ed i beni publici di cui si era impadronito il duca Giovanni. Delle violenze patite ricordarono la perdita dei boschi, dai quali traevano il fieno e la ghianda; la perdita delle ville inferiori occupate dal nuovo duca; il trapiantamento di coloni slavi, e per di più pagani, sulle loro possessioni, ad arare le terre loro, a segare i loro prati, a pascere sui loro pascoli, pagando poi l'affitto al duca. Ricordarono le confische dei buoi e dei cavalli, accompagnate dalla minaccia di morte per chi osava lamentarsene; ricordarono l'abolizione delle antiche magistrature elette dal popolo ora sostituite dai centarchi nominati dal duca; il diritto di giurisdizione sui liberi sempre per lo innanzi posseduto, ed ora loro tolto; peggio di tutto la padronanza che i figli, le figlie, lo stesso genero del duca si permettevano sul popolo; la venuta di vassalli stranieri sulle proprie terre, a loro ostili, ed esenti dalla loro giurisdizione. Quando mai avevano essi somministrato il foraggio, lavorato per le abitazioni, coltivate le vigne, fabbricata la calce, le ville, i tuguri, mantenuti i cani, pagate tasse per le pecore, trasportato su barche per Venezia, Ravenna e la Dalmazia come allora dovevano fare? E tutto ciò non solo ad ogni capriccio del duca, ma anche dei figli, delle figlie, e del genero!?

Ed i rubamenti dei cavalli col pretesto del servizio imperiale? ed i donativi per l'imperatore carpiti coll'astuzia e rivolti a loro danno? e le continue collette, che poi servivano ad arricchire il duca e la sua famiglia? Ed infine le decime che, dovute alle chiese, servirono invece per tre anni consecutivi a saziare quegli Slavi pagani che il duca aveva trasportato da altri paesi sulle terre delle chiese e del popolo istriano, a sua dannazione ed in nostra malora — in sua peccata et nostra perditione?

18. Il duca Giovanni tentò di giustificare il suo operato, dicendo avere egli creduto le selve ed i pascoli proprietà del fisco imperiale, e si dichiarò pronto a restituirli. Promise pure di non fare altre collette di pecore all' infuori di quelle usate per lo innanzi; di non costringere gli uomini liberi ad alcuna opera servile od a contribuzioni straordinarie: promise pure di restituire i liberti secondo l' antica legge, di rispettare il diritto di giurisdizione sugli uomini liberi, come usava il sovrano in tutte le sue signorie [61]; i forestieri che risiedevano nelle città e nei loro circondarî furono nuovamente subordinati alle magistrature cittadine [62]). Rispetto agli Slavi, propose poi di portarsi sulle terre da loro abitate; ed ove se ne stavano senza nocumento alcuno lasciarli; laddove invece erano di danno ai campi, alle selve, alle vigne, o da per tutto, cacciarli fuori — eos eiiciamus foras. Aggiunse ancora che, se gl'Istriani fossero in ciò d'accordo, si potrebbe traslocare gli Slavi, invece che cacciarli fuori del paese, in quei luoghi incolti e disabitati, ove avrebbero potuto stabilirsi senza danno altrui, e con utile del fisco, come si fece anche con altra gente [63]).

---

[61]) .... Libertos vestros reddam vobis secundum legem parentum vestrorum; liberos homines habere vos permittam, ut vestram habeant commendationem, sicut in omnem potestatem Domini nostri faciunt. — Das in Istrien übliche Verhältniss wird also mit einem ähnlichen bei den Franken verglichen. CHABERT, Bruchstück einer Staats und Rechtsgesch. §. 51.

[62]) Advenas homines, qui in vestro resident, in vestra sint potestate. — CHABERT, Bruchst. §, 59, n. 1, e §. 61.

[63]) De sclavis autem unde dicitis accedamus super ipsas terras ubi resideant, et videamus, ubi sine vestra damnietate valeant residere, resideant: ubi vero vobis aliquam damnietatem faciunt sive de agris, sive

19. I messi allora provvidero affinchè il duca Giovanni desse garanzia sufficiente (vadia) per il mantenimento delle promesse fatte intorno alle selve, ai pascoli, alle opere, alle collette, agli Slavi, alle angherie ed alla navigazione [64]). Vennero inoltre ripristinati i tribuni e le altre precedenti magistrature, e confermato agl'Istriani il diritto di scegliersi liberamente i loro vescovi ed i loro magistrati, secondo l'antica consuetudine [65]).

20. Rispetto alle questioni col patriarca e coi vescovi, quest' ultimi dovettero obbligarsi a limitare le loro pretese solo a quanto i rappresentanti del popolo avevano dichiarato giuratamente spettare loro per diritto; e promisero di non pretendere maggiori contribuzioni di quelle che apparivano dai libri censuarî [66]). Chi mancasse, pagherebbe una multa di libre nove di mancosi d'oro al fisco.

---

de silvis, vel roncora, aut ubicumque, nos eos ejiciamus foras. Si vobis placet, ut eos mittamus in talia deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico, sicut et caeteros populos. — Cfr. su questo passo l'Intr. 3, 27, nota 153.

[64]) Tunc praevidimus nos Missi Domini Imperatoris, ut Iohannes Dux dedisset vadia, ut omnia prelata superposita, glandatico, herbatico, operas, et collectiones, de Sclavis, et de angariis vel navigatione emendandum.

[65]) Di ciò non si fa particolare menzione negli Atti del placito al Risano. Che però in quell'assemblea fosse deliberato il ripristinamento delle vecchie magistrature bizantine, e confermati agl'Istriani i suaccennati diritti, rilevasi dal contenuto del diploma dell'imperatore Lodovico il pio riportato nella nota 79.

Laonde l'ABEL, Iahrbücher, II, pag. 443: Abgesehen davon, wissen wir dass wenigstens Karls Nachfolger K. Ludwig der Fromme, den Istriern die freie Wahl des Patriarchen, der Bischöfe und Aebte, sowie auch der Tribunen und anderen Obrigkeiten bestätigte — woraus wohl zu folgern ist, dass ihnen diese Recte auch unter Karl belassen waren.

[66]) De aliis vero causis stetit inter Fortunatum venerabilem Patriarcham, seu suprascriptos Episcopos, sive Ioannem Ducem, vel reliquos Primates et populum, ut quicquid iurati recordarent et dicerent secundum suum sacramentum, et ipsas breves, omnia adimpleret, et qui adimplere noluerit, de illorum parte componat coactus in Sacro Palatio auro mancosos lib. novem.

21. L'atto publico e solenne[67]) di quanto l'assemblea aveva deciso, fu esteso dal diacono della chiesa gradese, e firmato alla presenza dei messi imperiali dal patriarca, dal duca, e dai cinque vescovi istriani presenti.

Esso costituisce anche oggidì, e lo dice lo stesso Waitz, uno dei più interessanti documenti, non solo per la storia dell'Istria, ma anche per la storia di Carlo Magno [68]).

Si fu adunque al contegno prudente ed energico tenuto dagl'Istriani in questa solenne circostanza, alla bontà della loro causa, all'intervento del patriarca di Grado, ed alla rettitudine e giustizia dei messi imperiali, che le città istriane poterono ancora per qualche tempo sottrarsi all'oppressione del sistema feudale, e mantenere buona parte della loro antica autonomia e civiltà.

22. Il patriarca Fortunato però non potè ricuperare la sua sede di Grado, nè trarre alcun profitto dalla guerra civile, fomentata nelle lagune dalla sua ambizione di dominio.

Nei due anni susseguenti alla dieta del Risano egli visse probabilmente nell'Istria, ove la parte da lui sostenuta negli avvenimenti aveva di molto contribuito ad accrescergli l'affetto e la devozione dei provinciali.

Intanto nell' 806, colla morte del vescovo Emiliano, era rimasta vacante la cattedra di Pola. L'imperatore volle

---

[67]) Il relativo documento, sotto il titolo « Placito sulle querimonie dell'Istria tenuto dai Messi di Carlo Magno » fu publicato anche dal Kandler nel Cod. dipl. istr. a. 804, corredato di lungo e dottissimo commento. A questo rimetto il lettore che desiderasse maggiori particolarità sia sul testo stesso, sia sul relativo contenuto.

[68]) Eins der interessantesten Actenstücke zur Geschichte Karls. Così Waitz, Deutsche Verfass. g. III, 4, Osservazione 2, pag. 488 ove lo publica quasi per intero copiandolo dalle Antichità ital. del Carli. Se ne servì, oltre l'Hegel, Storia della cost. I, pag. 235, il Savigny Storia del diritto romano, c. 5, pag. 240; il Chabert, Staats und Rechtsgeschichte der deutsch-österr. Länder, §. 39. — Un compendio ne dà anche il Ciccaglione nell'Enciclopedia giur. ital. Feudalità, pag. 45; — ed il Richter, Annalen, 3, pag. 605. — Una traduzione quasi letterale trovasi nell'Abel, Iahrbücher, II, pag. 339 e seg.

ricompensare con questa il suo fedele partigiano, esule dalla sede di Grado; e ad onta che il papa Leone III tentasse di dissuaderlo [69]) da questo passo, gli assegnò di fatti il **vescovato di Pola**.

Al papa non rimase allora altro partito all'infuori di quello di confermare quanto aveva voluto l'imperatore: vi aggiunse però la condizione [70]) che se fosse restituita al patriarca, per le vittorie imperiali, la sede di Grado, egli dovesse abbandonare la chiesa di Pola così come l'aveva ricevuta, nella sua piena integrità, senza tenersi od alienare nulla dei suoi possessi o delle sue rendite, affinchè la chiesa polese non venisse in nessun modo menomata, e perdurasse anche per l'avvenire con proprio vescovo, come aveva esistito sino allora.

23. Questa nomina del patriarca Fortunato a vescovo di Pola fu essa una misura precariamente presa dall'imperatore

---

[69]) Jaffè, Monumenta carolina pag. 360; — Abel, Iahrbücher, a. 806, pag. 357-360.

Cfr. anche la nota 70 di questo capitolo.

[70]) Jaffè, Monumenta carolina, pag. 320; — Cenni, Codex caroling. II, pag. 47: Dum vestrae imperiales Syllabae ad nos pervenissent, repperimus in eis, scrive papa Leone III a Carlo Magno, quatenus a Gradensi insula, ubi Fortunatus Archiepiscopus suam propriam sedem habere videbatur, propter persecutionem Graecorum seu Veneticorum exul esse dignoscitur: et si congrue nobis apparuisset pro causa necessitatis in Pola, ubi iamdudum Aemilianus quidem Episcopus praefuit, quae et dioecesis praedicti Fortunati Archiepiscopi existit, illic suam sedem haberet...... Nos vero de hac re pertractantes providimus ut secundum qualiter vestrae Imperiali clementiae complacuit, ut in Polana Ecclesia persisteret, ita maneat, sub eo prorsus tenore: Ut si Domino annuente et B. Petro apostolo protegente, per vestram in triumphis victoriam, ipsa sua sedes illi restituta fuerit, secundum qualiter praedicta Polana Ecclesia integra cum omni sibi pertinentia susceperit, sic iterum ea restituatur, et non de rebus eius aut pecunia ad suam debeat subtrahere sedem, sed neque exiguam ex ipsis rebus seu pecuniis atque speciebus dare quomodo praesumat, ut ipsa Ecclesia semper irrefragabiliter cum suo Antistite salva existere possit. Reservatur siquidem in ipsis vestris imperialibus apicibus, quomodo in Aquis palatio nobiscum praevidistis de Aquileiense ecclesia, velut una, quae suam sedem haberet.

Mansi, Sacr. concil. coll. v. XIII, pag. 975; — Jaffè, Reg. Pontif. n. 2521,

allo scopo di offrire al suo fedele un mezzo onorevole di sussistenza sino a che durasse il di lui esilio da Grado; oppure, come vuole l'Harnack [71]), e con lui il Richter [72]), fu la medesima dettata dall'intendimento di trasferire la sede metropolitica da Grado, città bizantina, a Pola, città franca, e di regolare in questo modo, coll'assentimento del pontefice, i confini delle diocesi a seconda dei confini politici? Può essere stata una cosa e l'altra; le notizie del tempo non permettono però di proferire intorno a ciò un giudizio positivo.

Il pontefice Leone VIII, nella sua lettera a Carlo Magno dell'806, dopo di avere acconsentito che si concedesse il vescovato di Pola al patriarca Fortunato a condizione [73]) che, se per le vittorie imperiali e per la protezione di Dio gli fosse restituita la sede di Grado ei dovesse rinunciare al vescovato stesso, continua: reservatur siquidem in ipsis vestris apicibus quomodo in Aquis palatio nobiscum praevidistis de Aquileiense ecclesia velut una, quae suam sedem haberet. Qui si allude evidentemente ad un accordo conchiuso in Aquisgrana [74]) sul principiare dell'805, di cui non conosciamo il contenuto. Sembra che, date certe eventualità, la metropoli di Grado avrebbe dovuto venire soppressa e rimanervi soltanto quella di Aquileia, nel qual caso al patriarca Fortunato sarebbe rimasta assegnata anche per l'avvenire la sede vescovile di Pola.

---

[71]) HARNACK, Das karol. und das byzant. Reich, pag. 49: Fortunatus.... entfloh zu Karl, der ihm darauf, im Einverständniss mit dem Pabste, Pola als Metropolitansitz anwies.

[72]) RICHTER, Annalen, a. 827. Die Reichsgrenze sollten auch metropolitangrenze sein, wie auch schon Karl de Gr. die Verlegung des Metropolitansitzes von Grado nach Pola geplant und dafür die Zustimmung des Papstes erlangt hatte.

[73]) JAFFÈ, Mon. carolina, pag. 320 (Biblioth. rerum german. IV. Berlino 1867). Cfr. la nota 70 di questo capitolo.

[74]) Carlo Magno fu in Aquisgrana nei primi mesi dell'805, ma nessuno degli scrittori che ricordano questa sua dimora colà, ci sa dire nulla di più preciso intorno a questo accordo. — Cfr. EGINHARDO, Annales, a. 805; — Annales Iuvavenses (PERTZ, Mon. Germ. hist. I, pag. 87); — Poeta SAXO (PERTZ, Op. e l. c.).

E dando maggior peso al « suam sedem » non è esclusa neppure l'interpretazione che, mentre la chiesa di Aquileia doveva mantenere la propria sede, quella di Grado sarebbe stata trasferita a Pola, ove già risiedeva il patriarca Fortunato.

24. Quale fosse allora il disegno di Carlo Magno, non risulta chiaro dalla suaccennata lettera pontificia, spinto come egli era da due correnti contrarie: dalle istanze cioè di Paolino, perchè fosse restituita ad Aquileia l' antica sua giurisdizione metropolitana sull' Istria, e dalla necessità di tenersi amico il patriarca Fortunato, affine di effettuare, colla di lui cooperazione, i suoi disegni sulla Venezia. Certo si è che nè Carlo, nè il papa, intesero allora coll'assegnare a Fortunato il vescovato di Pola di sopprimere la sede metropolita di Grado, e di trasferirla a Pola. La nomina del patriarca Fortunato a vescovo di Pola era una misura transitoria: lo dice chiaramente la lettera di Leone VIII, la quale, date certe eventualità, avrebbe potuto essere il principio di una modificazione delle cose ecclesiastiche nella nostra provincia, le quali non si avverarono poi, perchè mancarono le presupposte eventualità.

25. Il patriarca Fortunato non perdette di vista dalla sua nuova sede di Pola gli avvenimenti che si andavano svolgendo nella Venezia; e fu probabilmente opera dei suoi consigli il viaggio in Francia dei dogi Obelerio e Beato, e quello di Paolo e Donato, il primo, governatore, il secondo, vescovo di Zara, ed il loro abboccamento con Carlo Magno [75]), allo scopo di sopprimere il dominio greco sull' Adriatico, e sostituirvi quello dei Franchi. Ed Obelerio, ritornato a Venezia, si adoperò, come aveva promesso all' imperatore, affinchè il patriarca Fortunato riavesse la sede patriarcale. Vi riescì anche, così che questi, dopo quattro anni di esilio, potè lasciare Pola, e ritornare a Grado sul finire dell' 810, o sul cominciare dell' 811 [76]).

26. Nell' 814 morì Carlo Magno. Suo figlio, l' imperatore **Lodovico il pio**, appena salito al trono, si era affrettato a

---

[75]) Eginhardo, Ann., a. 809.

[76]) Iohannis, Cron. venetum (Monticolo, Cron. veneziane, p. 105; — Pertz, Mon. Germ. hist. VII, 16), 15: Pipinus rex deposuit....

confermare tutti i privilegi concessi dai suoi predecessori alle singole chiese [77]). E si fu in questa occasione che agl' Istriani vennero confermate le decisioni del placito al Risano [78]). Ma sia che la conferma si limitasse soltanto alla parte ecclesiastica, o fosse troppo vaga, o non sodisfacesse pel suo contenuto al desiderio degl' Istriani, il fatto si è che alcuni anni dopo, forse nell'820, gli Istriani ebbero un secondo **privilegio** [79]), col quale Lodovico

---

mortuo ipso (8 luglio 810) reversi sunt. Ioannes siquidem patriarcha, qui per quattuor annorum spacia Gradensem sedem vivente pastore usurpavit, sinodali censura depositus est..... Fortunatus dehinc ad propriam sedem reversus est.

Colle medesime parole lo racconta il DANDOLO, Chron. VII, 15, 15. — Cfr. ABEL, Iahrb. a. 811, pag. 463; — SIMSON, Iahrbücher, a. 810, pag. 173. — JAFFÈ, Bibl. rerum germ. IV, 320, scrive: Fortunatum anno 810 sedem recuperavisse cognoscimus ex Ioh. Chr. ven.

77) THEGANUS, c. 10: Eodem anno iussit supradictus princeps renovare omnia praecepta, quae sub temporibus patrum suorum gesta erant ecclesiis Dei, et ipse manu propria ea cum subscriptione roboravit. — SIMSON, Iahrbücher, a. 814, pag. 27.

78) Questo si rileva dalle parole stesse del privilegio di Lodovico il pio: Sicut enim a primordio Vobis concessimus, ita et denuo....... confirmare decrevimus. Il MÜHLBACHER, Reg. gli assegna il tempo « vor 821 ».

79) Ludovicus Divina ordinante clementia Imperator Augustus, Fortunato Venerabili Patriarchae, itemque omnibus Episcopis Abbatibus, Tribunis, seu reliquis fidelibus nostris Istriae Provinciaę commorantibus.

Sicut enim a primordio Vobis concessimus, ita et denuo per sacram auctoritatem nostram confirmare decrevimus, vestris iustis petitionibus annuentes, vid. ut uniquique secundum ordinem et honorem dignitatis, et legem antiquam, ut si aliquis vestrum ex hac luce discesserit, inter vos Rectorem et Gubernatorem atque Patriarcham, Episcopos, Abbates, seu Tribunos et reliquos Ordines, licentiam habeatis eligendi, ea scilicet ratione ut.... qui potentiores fuerint, minores sub omni custodia habeant, nulla tributa illicita supponere praesumant..,. Et quicumque iudicatum, quod Legati Domini et Genitoris nostri, Izo Praesbiter, et Cadolao, atque Aio comites, per iussionem eiusdem Domini et Genitoris nostri inter vos constituerunt et Primates Populi vestri centum et septuaginta duo per sacramentum confirmaverunt.... et haec futuris temporibus firmiter habeatur et per futura tempora melius conservetur, manu nostra scribere, et de bulla nostra iussimus sigillare. — KANDLER, Cod. dipl. istr.

il pio confermava loro il diritto di scegliersi liberamente i vescovi ed i magistrati «secundum ordinem et honorem dignitatis

---

Qui il *Patriarca* potrebbe sembrare di troppo, tanto è vero che mancava nel documento letto dal DANDOLO, ed al quale egli si riferisce nella sua Cronaca scrivendo VIII, 1: Supplicante Fortunato Patriarcha, Ludovicus Istriensi populo concessit ut Rectores, Gubernatores, Episcopos, Abbates seu Tribunos et reliquos Ordines licentiam habeant eligendi, et decretum per Legatos Caroli constitutum renovavit; anzi il prof. SWIDA, Studien zur küstenländischen Geschichte im Mittelalter, osserva a pag. 8, che l' aggiunta della parola patriarca si può facilmente spiegare colla ripetizione della formola d' introduzione (patriarchae, episcopis abbatibus, tribunis....) per opera del copista.

Tuttavia la partecipazione del popolo all' elezione del metropolita, sia pure indiretta, se la comprova dal DANDOLO, Chron. VI, 9: Stefanus a. D. 670 ab Episcopis Clero et *Populo* novae Venetiae et Istriae Patriarcha electus est. E nella Chronica patriarc. Gradensium, c. 10, a, 723 si legge: Gregorius III epistolam direxit universis Venetiensis seu Histriae episcopis et *cuncto populo* ut electionem in gradensem patriarcham facerent.

Il diritto di libera elezione dei vescovi è comprovato anche dagli Atti del sinodo mantovano dell'827. (RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. pag, 417): Sed et populi Polensis, quae civitas caput est Istriae, decretum ab universo et cuncto populo missum ad Sigualdum patriarcham Aquileiensem, ut electum ab eis episcopum ordinaret. Sed et id non ommitendum, quod et Clerici et Nobiles ex laicis viris electi ab Istriensi populo, Sanctam Synodum supplicantes venerunt ut eos a Graecorum nequissimo vinculo liberatos ad Aquileiam suam metropolim redire concedat. — Alle singole chiese venne confermata dall' imperatore Lodovico il pio nell' 815 (Capitul. eccles. c. 2) ut episcopi per electionem cleri et populi secundum statuta canonum de propria diocesi eligantur.

Si fu in un momento di disattenzione che il WAITZ, Deutsche Verf. g. III, pag. 430, riferendosi al privilegio di Lodovico il pio, scrisse: Eine Vereinigung des Bisthums und der gräflichen Macht in einer Hand ist unter Karl und Ludwig nur ausnahmweise in Provinzen mit ganz besonderen Einrichtung, in Raetien und vielleicht in Istrien, vorgekommen, und auch hier ist es nicht von Dauer gewesen. In der Urkunde für Istrien scheint der rector und gubernator eben der Patriarch von Aquileia zu sein. Egualmente nel vol. IV, pag. 322. Die Verleihungen Pippins und Karl an den römischen Bischof, andere an den Erzbischof von Ravenna gaben ein Vorbild, das zur Nachahmung reizte. Die Stellung des Patriarchen von Aquleia in Istrien, des Bischofs von Cur in Raetien kommen hier in Bertracht.

et legem antiquam », a condizione che il potente non opprimesse il debole, nè presumesse imporgli illecite gravezze; e sanciva in pari tempo in tutta la loro pienezza le decisioni della dieta al Risano.

Ed anche in questa circostanza il patriarca Fortunato, cui il mutare della persona del sovrano non aveva per nulla scemata l'influenza che godeva alla corte franca, s'interpose in favore degl' Istriani [80]).

§. 3.

1. Prima però di procedere nel racconto, crediamo opportuno di sciogliere qui le seguenti tre questioni di non lieve importanza in questo periodo di storia:

1.° Intervennero tutte le città istriane al placito al Risano?

2.° In quale anno fu esso tenuto?

3.° Chi erano quegli Slavi che il duca Giovanni pose a coltivare le terre tolte ai comuni ed alle chiese istriane?

2. Basandosi sul fatto che **Capodistria** non è ricordata nel detto placito, alcuni vorrebbero ch'essa in quel tempo non fosse stata soggetta a Carlo Magno; ed a conferma della loro ipotesi recano le seguenti parole del Dandolo (Chron. VII, 15, 7) identiche a quelle di Eginardo [81]): « postquam utramque Pannoniam et oppositam in altera Danubii ripa Datiam, Histriam quoque et Liburniam et Dalmatiam, exceptis marittimis civitatibus, quas ob amicitiam et iunctum cum eo foedus Constantinopolitanum imperatorem habere permisit, acquisiverat . . . annoverando essi appunto la città di Capodistria fra quelle che rimasero sotto il dominio bizantino.

Prescindendo dal fatto già da per sè stesso inammissibile di una dieta franca, tenuta nel territorio di una città bizantina, fa duopo in tale proposito notare che le città istriane sono

---

[80]) DANDOLO, Chron. VIII, 1: Supplicanti Fortunato Patriarcha, Ludovicus Istriensi populo concessit ut....

[81]) Vedi la nota 318 dell' Introduzione.

singolarmente nominate negli atti del placito soltanto colà, ove si nota il tributo in denaro che pagavano al fisco; laonde il non trovarvi ricordata Capodistria non dimostrerebbe altro che essa era esente da quella imposta. E non vi è omessa Capodistria soltanto, ma anche Pirano ed Umago. Di Trieste vi è solo il numerus tergestinus, di Cittanova il cancellarius. Probabilmente Capodistria, Pirano ed Umago, invece dell'imposta in denaro, avranno contribuito al fisco imperiale una corrispondente quantità di derrate. Ed in fatti di speciali somministrazioni dei Piranesi in granaglie, olio e vino al fisco imperiale si fa menzione [82]) nel 967; e queste somministrazioni potrebbero benissimo datare dall'epoca bizantina. E così potrebbe essere avvenuto anche delle altre città.

Il Kandler (Comm. p. 7) osserva: Capodistria, ancorchè in isola, non poteva fare resistenza ai Franchi; in nessun modo lo potevano Pirano ed Umago che sono congiunte a terra ferma, sulla quale i Franchi furono dovunque vincitori; mentre Pola ch'era la città principale, Trieste, Parenzo, tutte superiori per ogni conto a Capodistria ed a Pirano di allora, erano in dominio dei Franchi; queste città, o comuni, omessi, dovevano seguire i destini della penisola.

3. Per quanto si riferisce poi alla pace, di cui il Dandolo nel brano superiormente citato, essa venne definitivamente conchiusa non nell'803, ma come abbiamo veduto (Intr. 6, 18) nell'812; quindi dopo il placito al Risano. Fra Carlo Magno ed i Bizantini vennero conchiusi (e questo pure fu ricordato nell'Introduzione) i preliminari a Königshofen nell'803. Questi preliminari sono pure ricordati dal Dandolo nel l. VII, c. 13, parte 20 e 21 [83]), in cui si fa menzione soltanto di Venezia, e delle città marittime della Dalmazia — Venetiae urbes et maritimae civitates Dalmatiae.

---

[82]) Vedi la nota 121 dell'Introduzione. — COSTANTINO PORPH. De adm. imp. c. 30, pag. 147, dopo di avere enumerato il tributo in denaro che le città di Ossero, Veglia, Arbe, e le altre città dalmate pagavano all'impero, aggiunge: excepto vino et ceteris speciebus diversis, quas praeter praedictam nomismatum summam exhibebant.

[83]) Vedi la nota 316 dell'Introduzione.

Alla pace definitiva di Aquisgrana si venne appena nell'anno 812, cui si riferiscono le precedenti parole del Dandolo (Chron. VII, 15, 7), le quali ricevono la retta interpretazione, confrontandole colle altre già ricordate [84]). Del resto è cosa nota che all'impero bizantino rimasero soltanto le città di Cattaro, Ragusa, Spalato, Trau, Zara, e le isole di Arbe, Veglia e Cherso [85]).

4. La dieta al Risano dovette essere tenuta quando Pipino, il figlio di Carlo Magno, era re d'Italia; vale a dire fra il decembre dell'800 ed il luglio dell'810. In quali di questi anni intermedî è però incerto.

Il Dandolo (Chron. VII, 8), dopo di avere riportato in succinto i fatti più importanti accaduti nel detto placito, vi aggiunge subito: Eodem anno Luna tertio obscurata est, et Sol semel. Siccome la dieta al Risano fu un avvenimento clamoroso per tutto il paese circostante, e siccome grandissimo interesse destavano, per lo spirito superstizioso di quel tempo, anche i fenomeni celesti, in guisa che le cronache contemporanee ne tenevano conto esattissimo, si dovrebbe poter supplire alla mancanza d'indicazioni precise intorno al tempo in cui fu tenuta questa dieta provinciale, colla coincidenza esistente, secondo la Cronaca del Dandolo, fra questa radunanza e l'ecclissi solare e lunare. Ed in fatti sappiamo da Eginardo, che nei suoi Annali tiene accurata nota di questi fenomeni [86]), che nell'807,

---

[84]) Non ci faccia meraviglia se della pace dell'812 il DANDOLO ne parli in un capitolo anteriore a quello ove dirà della pace dell'803. Egli non tiene nella sua Cronaca un ordine strettamente cronologico; ma gli eventi molto spesso li agguppa, epperò fatti anteriori in ordine di tempo li troviamo descritti in capitoli posteriori. Così ad esempio nel cap. XIII, parla nella parte 6 dell'assoggettamento degli Avari, nella parte 7 della pace con Niceforo, ed appena nella parte 8 della conquista dell'Istria, benchè quest'ultima sia anteriore agli altri due avvenimenti. Ma interessava al Dandolo di unirla col placito al Risano. — Cfr. anche BÖHMER, Regesten, a. 812, n. 456.

[85]) Vedi la nota 317 dell'Introduzione.

[86]) EGINHARDO, Annales, a. 807. (PERTZ, Mon. Germ. hist. I, pag. 194): Anno superiore 4 non. Sept. fuit eclypsis lunae.... hoc autem anno 3 id. Febr. fuit eclypsis solis.... iterum 4 Kal. Mart. fuit eclypsis lunæ...

e precisamente fra il 1 settembre 806 ed il 31 agosto 807, la luna si oscurò tre volte ed il sole una; laonde sarebbe legittima la conchiusione che il placito al Risano si tenesse appunto nell' 807.

Si aggiunge che in questi anni 806 ed 807 una flotta greca si trovava nelle acque dell'Adriatico superiore, la quale, mandata dall' imperatore Niceforo a ricuperare la Dalmazia [87]), avrebbe potuto benissimo tentare un colpo di mano sull'Istria stessa, calcolando sulla cooperazione degl' Istriani malcontenti del governo franco. E da qui pure la necessità di esso governo di togliere le cause del malumore nella nostra provincia.

Appoggiandosi a queste ragioni, il Dümmler [88]) assegna appunto all' anno 807 il nostro placito.

5. Varie considerazioni storiche si oppongono però ad accettare questa data. La prima, che, in questa dieta, Fortunato porta soltanto il titolo di patriarca gradese; ciocchè deve riferirsi ad un tempo anteriore all'806, in cui egli ebbe il vescovato di Pola [89]). Inoltre, al placito istriano vediamo intervenire, oltre al patriarca gradese, cinque vescovi, dei quali uno (probabilmente Teodoro) dev' essere stato il vescovo di Pola. Ma nell' anno 807 era vescovo di Pola il patriarca Fortunato; e questi non succedette immediatamente a Teodoro, ma ad altro vescovo di nome Emiliano [90]). Concedendo quindi a questo vescovo Emiliano, intermedio fra Teodoro e Fortunato, anche un solo anno di episcopato, avremmo nel vescovato di Pola: Fortunato nell'806-10, Emiliano 805-806, Teodoro, (?) il vescovo presente al placito, 805. (?)

L' **anno 804**, proposto dal Kandler ed accettato anche dalla grande maggioranza degli storici, sarebbe quindi, per

---

iterum mense Augusti 11 Kal. Sept. eclypsis lunae facta est. Sicque ab anni superioris Septembris usque ad anni praesentis Septembrium ter luna obscurata est et sol semel.

[87]) EGINHARDO, Ann. a. 806 e 807.

[88]) DÜMMLER, Die südöstlichen Marken, pag. 15.

[89]) A questa circostanza dà grande importanza anche l' ABEL, Iahrbücher, II, pag. 338.

[90]) JAFFÈ, Monumenta carolina, pag. 320; — CENNI, Codex caroling. II, pag. 47. — Cfr. la nota 70.

queste ragioni, il più probabile, e coinciderebbe appunto, come fu precedentemente notato, col ritorno del patriarca Fortunato dalla Francia [91]).

---

[91]) Anche il CARLI, Ant. ital. IV, 2, p. 114, vi assegna l'804. — Così il WAITZ, Deut. Verfg. v. III, pag. 488; — il MURATORI, Annali d'Italia, a. 804; — il KRAUSE, Gesch. des Inst. der missi dom. — Il MÜHLBACHER invece (Mitth. der Inst. für oest. Gesch. forsch. I, p. 266) è per l'anno 809.

Negli anni precedenti all'804 vi fu nell'803 la congiura di Venezia e la partenza del patriarca per la Francia, e nell'802 negli ultimi mesi dell'anno la sua elezione a patriarca. — DELLA GIACOMA, Fortunato pag. 35.

Anche il GFRÖR nella sua Storia di Venezia si occupa a lungo (nei cap. XI e XII) delle relazioni fra Carlo Magno ed il patriarca di Grado; ma, secondo il mio modo di vedere, incorre in varie inesattezze quando tratta dell'Istria; essendochè poco si cura di studiare le condizioni della nostra provincia e consultare i documenti storici che ci riguardano più da vicino, fra gli altri quello del Placito al Risano, limitandosi in vece soltanto a ciò che ne scrive il Dandolo.

Il Placito egli lo mette «dopochè Fortunato era stato investito della sede di Pola nell'806, in compenso della sua cacciata da Grado» — nel qual caso gli si domanda, a quali sedi appartengono i cinque vescovi istriani presenti all'assemblea dal momento che Fortunato era vescovo di Pola?

Nè certo il patriarca Fortunato attese, come vorrebbe il Gfrörer, di divenire vescovo di Pola per farla da amico del popolo ed a formare partito nel paese. Nè sottoscriverei p. e. a queste parole: «Evidentissimo è il motivo per cui Fortunato si adoperava con tanto zelo (dopo l'806) a diventare il fondatore della libertà dell'Istria: egli colle sue prestazioni guadagnava a sè infallibilmente un gran seguito nel paese. Quindi se i Veneti volevano che una volta, o l'altra, la bella penisola cadesse sotto alla supremazia ecclesiastica della diocesi di Grado, l'unica via possibile era quella di richiamare Fortunato alla sede Gradese; se si fossero intesi sopra di ciò, il patriarca ritornando avrebbe portato seco dàl viaggio i vescovi suffraganei dell'Istria». E se le cose stavano così come vuole il Gfrörer, a quale dei patriarchi era subordinata l'Istria al tempo del placito al Risano? A quello di Aquileia sembrerebbe dalle parole dell'Autore. Ma perchè allora in esso placito non si parla mai dei diritti di Aquileia, ma sempre di quelli di Grado? E la bolla di Leone III dell'806 (cfr. la nota 70) non dimostra la dipendenza di Pola dal metropolita gradese? Gfrörer è qui in contraddizione con sè stesso, avendo nel cap. IX, pag. 101 dimostrato che colla bolla di Leone III del 21 marzo 803 si ristabiliva la supremazia di Grado sui vescovadi dell'Istria.

6. Ed ora passiamo a rispondere all'ultima domanda, cioè, se quegli **Slavi pagani,** che il duca Giovanni aveva collocati quali coloni sulle terre tolte ai comuni ed alle chiese istriane, fossero di già stabiliti nell'Istria, oppure se egli li abbia dedotti dalle province contermini.

Molti storici tedeschi opinano, sulle orme del Zeuss, del Gfrörer, del Dümmler, che nell'epoca bizantina l'interno dell'Istria fosse abitato da un miscuglio di Sloveni e di Croati, e che soltanto nelle città marittime perdurasse la nazionalità romana. Egualmente la pensa il Diehl, che restringe la dominazione bizantina alle città litoranee soltanto.

A noi dunque corre l'obbligo di esaminare quanto sia di vero in queste asserzioni.

7. E cominciamo dal Zeuss. Questi esclude i Croati dall'Istria, scrivendo: « i Croati si estesero lungo le coste *verso* l'Istria » [92]). Del Porfirogenito, ch'egli cita, abbiamo già esaminato il passo relativo nell'Intr. 3, 37–41: suppone che la popolazione slava dell'Istria ritraesse la sua origine dalla Carniola, adducendo per unica prova la storia dei Longobardi di Paolo Diacono [93]). Ora le parole di Paolo Diacono sono le seguenti: Sclavi Histriam, interfectis militibus, lacrimabiliter depraedati sunt. E depredare un paese non ha mai voluto dire assoggettarlo; anzi chi accentua nella narrazione il «depraedati sunt», esclude con ciò l'assoggettamento della provincia.

Inoltre a pag. 308 il Gfrörer, non fa alcuna differenza giuridica fra il dux Liburniae et Dalmatiae ed il Dux Istriae, il primo dei quali era un principe indigeno, il secondo un conte franco; laonde viene a questa curiosa conclusione: « Come ben si vede, le libertà accordate agl'Istriani (dall'imperatore Lodovico il pio) erano già estese ai loro vicini del Sud, i Liburni ».

[92]) K. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme. Monaco 1837, pag. 611: Die Chrowaten entrissen den Avaren Dalmatien. Südwärts durch die Czettina, ostwärts wie es scheint, durch das Gebirge gegen die Serben begrenzt, dehnten sie sich längs der Küste nordwärts gegen Istrien aus (Const. Porph. 31).

[93]) Zeuss, op. cit. pag. 620: Wahrscheinlich ist die slavische Bevölkerung von Istrien von den Krainischen Slawen ausgegangen (P. Diac. IV, 42).

8. Il Dümmler si esprime[94]) sulle condizioni etnografiche dell' Istria al principiare del secolo IX nel seguente modo: « L' unione fra la costa dalmata e l' opposta spiaggia italica si effettuava, per la via di terra, lungo la penisola istriana, la quale anche nella sua popolazione formava una transizione, poichè, mentre l' interno era abitato da un miscuglio di Sloveni e di Croati, nelle città marittime perdurava invece la nazionalità romana » — Prove, nessuna!

Chi legge l' intero lavoro del Dümmler, che è d' altronde in generale uno storico dotto e coscienzioso, si accorge tosto come egli abbia qui commesso l' errore d' identificare le condizioni dell' Istria con quelle affatto diverse della Dalmazia, cui egli espone a pag. 364 [95]), e di avere quindi precipitata, concludendo per analogia, un' asserzione smentita non solo dai fatti che si verrà più giù ricordando, ma dallo stesso Porfirogenito, secondo la cui testimonianza si ha che la emigrazione croata erasi diretta non già verso l' Istria, ma verso la Pannonia inferiore, la Sava ed il Danubio [96]).

---

[94]) DÜMMLER, Ueber die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien, pag. 382. — Il BÜDINGER, Oesterr. Gesch. I, pag. 73, copiando e citando il Dümmler, scrive: Mit den Slowenen gemeinschaftlich verbreiteten sich die Chrovaten über Istrien.

[95]) DÜMMLER, Op. cit. pag. 364: Istrien wurde bald wieder im I. 611 von den Slaven auf klägliche Weise verwüstet.

Wenn man bedenkt, dass diese bei ihren ersten Einfällen mit grosser Grausamkeit verfuhren und Tausende von römischen Einwohnern, zum Theil auf martervolle Weise durch Keulenschläge, durch Pfählen, durch Kreuzigen, Verbrennen u. s. f. hinschlachteten, unzählige in die Gefangenschaft fortschleppten und durch die von ihnen bewirkte allgemeine Unsicherheit der Strassen die Bebauung der Aecker verhinderten, so wird man geneigt sein der Erzählung Konstantins von einer fast gänzlichen Verödung Dalmatiens vollen Glauben beizumessen. Nur die festen Küstenstädte und die Inseln, unzugängliche Felsen und Lagunen, mögen hiervon eine Ausnahme gemacht haben.

[96]) De admin. imp. c. 30, pag. 144: At a Chrobatis, qui in Dalmatiam venerunt, pars quaedam secessit, et Illyricum atque Pannoniam occupavit: habebantque et ipsi principem supremum, qui ad Chrobatiae tantum principem amicitiae ergo legationem mittebat.

9. Il Gfrörer [97]), basandosi sul contenuto della lettera di S. Gregorio Magno, suppone che già nel 600 Avari e Sloveni abbiano occupata l'Istria. Ma la lettera del pontefice, come abbiamo veduto a suo luogo, non dice quanto vuole il Gfrörer. Ammettendovelo, si dovrebbe conchiudere che gli Sloveni avessero fatte le irruzioni del 602 e del 611 contrò sè medesimi e contro i loro padroni, gli Avari; poichè è noto che allora gli Sloveni erano sottomessi agli Avari, e combattevano sotto la loro dipendenza. — Ma questo non è il solo, nè il più grave errore del Gfrörer intorno all' Istria, nell' epoca bizantina.

10. Il Diehl [98]) scrive a pag. 46: La province de Vénétie et d'Istrie avait eu la meme sort que la Ligurie. Dans cette région qui avait reçu le premier choc de l'invasion barbare, les Grecs ne conservaient plus guère que les côtes de l'Adriatique». — Or bene, quali sono le prove ch'egli, da quello storico esatto che si addimostra, reca in suffragio di tale asserzione? Si leggono a pag. 48: «Il ne semble pas qu' à l'époque byzantine la domination impérial s'étendît aussi loin dans l' interieur (de l' Istrie): tout au moins les villes que nous connaissons sont elles, sans exception, situées sur la côte; le reste etait un pays toujours exposè à l'invasion, et partant d'une possession assez incertaine.

11. Ed ecco spiegata la vera cagione degli errori in cui incorsero non solo il Diehl, ma prima di lui il Dümmler, il Gfrörer, il Zeuss, e tanti altri scrittori; vale a dire, dall' un canto uno studio troppo superficiale delle fonti generali spettanti a questo periodo di storia istriana; dall' altro la totale ignoranza od incuria dei documenti più importanti della nostra storia provinciale..

Questo Illirico e Pannonia sarebbero l' estrema parte della Pannonia inferiore, il così detto Sirmio fra la Sava ed il Danubio. Così Zeuss, Die Deutschen ecc. pag. 612; — Dümmler, Ueber die ält. Gesch. der Slaven in Dalmatien, pag. 373.

[97]) Gfrörer, Byzant. Geschichten, II, pag. 16 (cfr. la nota 34 dell' Introduzione).

[98]) Dhiel, Etudes sur l' administration byzantine dans l' exarchat de Ravenne. Parigi 1888.

Devesi però rilevare a giustificazione dei surricordati scrittori che, occupandosi essi della storia generale, e non di quella particolare della nostra provincia, non potevano sottoporre ad esame troppo minuzioso alcuni fatti speciali ed oscuri che riguardano singole località, esame che spetta invece alle storie provinciali. Questi scrittori sapevano che buona parte dell' interno dell' Istria è oggi abitato da Sloveni e da Croati, e non conoscendo la storia della loro venuta nei secoli posteriori, opinarono che quegli Slavi che ora trovansi nell'Istria, vi fossero immigrati ancora nell' epoca bizantina.

E quand' anche avessero voluto imprendere questo esame particolareggiato della nostra storia, non l' avrebbero potuto fare; avvegnachè il Zeuss scrivesse la sua opera prima del 1837, il Dümmler prima del 1856, ed il Gfrörer morisse nel 1861 ; tutti, quindi, prima che il benemerito dott. Kandler raccogliesse e publicasse i documenti della nostra storia patria nel Codice diplomatico istriano. Al Diehl, benchè posteriore in tempo, quest' opera del Kandler è affatto sconosciuta.

12. Gli scrittori slavi, secondo la nazionalità od il partito cui appartengono, giudicano in vario modo delle cose nostre. I Carniolici dicono essere stata l'Istria occupata dagli Sloveni, i Croati da stirpi croate. — Se la rettorica potesse servire di prova nella storia, basterebbe l' asserto di questi scrittori per conchiudere che all'epoca bizantina non si stabilirono nell'Istria nè Sloveni, nè Croati; dal momento che per gli scrittori sloveni è un assurdo storico un'Istria croata, e per gli scrittori croati è un assurdo ancor maggiore un' Istria slovena.

Ma lasciamo la rettorica a cui mancano le prove, e continuando nella via sinora seguita, passiamo a studiare separatamente la possibilità di una immigrazione slovena, o croata : diciamo separatamente, essendochè, come lo abbiamo dimostrato nel capitolo precedente, questi due popoli derivino da regioni e da stirpi diverse, siano venuti nelle nostre contrade in tempo diverso, e con caratteri opposti.

13. L' estendersi dei **Croati** nella Dalmazia è comprovato da una serie di documenti storici, contemporanei e posteriori, i quali ci sanno dire da chi ottenessero essi il diritto di occupare la provincia, da quali città avessero cacciato i precedenti

abitanti, dove quest' ultimi si fossero rifugiati, come i Croati si avessero diviso il paese conquistato, quali zupanie avessero essi istituite, e così via discorrendo. Havvi invece un solo documento, un solo fatto che comprovi essere il medesimo accaduto anche nell' Istria ? Nessuno; anzi le fonti alle quali possiamo ricorrere, i fatti che possiamo esaminare, ci dimostrano precisamente l' opposto.

Costantino Porfirogenito ci dice che i Croati si estesero soltanto per breve tratto oltre il confine dell' Istria nella sua parte montana, cioè verso il Nevoso, e nulla più [99]). Mentre egli sa e racconta che una parte dei Croati passò dalla Dalmazia ad occupare l' Illirio e la Pannonia, tace affatto di una occupazione dell' Istria, anzi la esclude collo stabilire i monti, quale confine fra questa e la Dalmazia [100]). D' incursioni croate nell' Istria non mai il più lontano accenno in nessuno degli storici di quel tempo: all' opposto il Porfirogenito accentua il carattere pacifico del nuovo popolo, la sua tendenza ad estendersi verso le rive della Sava inferiore e del Danubio [101]), le relazioni di buon vicinato mantenute colle province circostanti, il suo zelo per amicarsi l' imperatore ed il pontefice, abbracciando il cristianesimo, e vivendosi tranquillo nelle sedi assegnate da Eraclio. Se ricordiamo in aggiunta che tanto l'Istria, quanto la Dalmazia appartenevano al medesimo sovrano, e che una occupazione dell'Istria non avrebbe potuto effettuarsi senza il consenso dell' imperatore bizantino; e se ricordiamo inoltre che dalla Lica in su non è menzionata alcuna zupania dei Croati, e che l' Istria era tutta in armi a difesa del suo territorio e dei suoi naturali confini, ciò tutto convalida ancora maggiormente le parole dello storico greco.

14. Abbiamo detto che dalla Lica in su non esistevano zupanie croate: e lo proviamo coll' autorità del Porfirogenito stesso, il quale, nel descrivere le condizioni dei Croati nella Dalmazia, annovera le nove zupanie in cui era diviso il loro

---

[99]) De adm. imp. c. 30 — Cfr. Introd. 3. 37-39.
[100]) Intr. 3. 38.
[101]) Intr. 2. 17.

territorio [102]), e colloca la più settentrionale di esse (la Gutzeca) nel distretto di Ottociaz. Perciò appunto conchiudono il Dümmler [103]), e lo stesso Safarik [104]), che a settentrione della linea da Segna alla Culpa non vi erano zupanie croate.

---

[102]) CONSTANTINUS PORPHYR., De adm. imp. c. 30, pag. 145: Divisa est Crobatorum regio in zupanias 11, quarum nomina: Clebiana, Tzentzena, Emota, Pleba, Pasenta, Parathalassia, Brebera, Nona, Tuena, Sidrada, Nina. Ipsorum banus tenet: Kribasan, Litzam, Gutzecam.

Clebania è l'odierno Livno nella Bosina secondo Safarik, Racki, Dümmler, Gfrörer; Klakova (l'odierno Gamoc) secondo Ierecek. — *Tzentzena,* Centene alias Ceina sul fiume omonimo; e su ciò sono tutti d'accordo. — *Pleba,* è Pliena all'omonimo affluente della Verbas, ed in ciò pure s'accordano tutti. — *Pesenta* è collocato da Safarik al monte Vesenta nella Bosnia, dal Ierecek nel territorio fluviale della Verbas, dal Gfrörer fra la Cetinia sup. e la Kerka sup.; secondo il Racki sarebbe Pset nella diocesi Tiniensi. — *Parathalasia* « zupania ad mare Morski », così Racki; secondo il Krones Primorie ossia la costa fra la Cetinia e la Narenta con Macarsca, secondo Ierecek e Gfrörer la costa fra la Kerka e la Cetinia con Scardona. — *Brebera* « Bribir nunc pago in Scardonensi communi « così Racki, e tutti gli altri sono pure per Bribir. — Nona a civitate Nona nomen habens (presso Zara), Racki, gli altri *Tuena* a civitate Teneno hodie Knin. — *Sidraga* Sidraga in traguriensi dioecesi. Così Racki. Sdraga con Biograd e Zaravecchia, per capitale, gli altri. — *Nina,* Safarik collocat ad Zemanja fluvium. Verum Ninia vix diversa est a Plinii Aenona, quare mallem in Const. Nina supponere mendum pro Smina cuius quidem territorium spalatensi dioecesi mentio fit. Ierecek non segue questa opinione del Rachi ma quella del Safarik. Altri dicono sia l'odierna Bucovina con Belina. — *Krisaban* puto pro Cribauan (Corbavia) alla Lica, ed in ciò s'accordano tutti — *Litzam* tutti la pongono alla Lica. — *Gutzecam* sarebbe Gatisko per il Racki, Gacko per il Krones, Gadsko l'odierno Otocaz per il Ierecek, il paese fra le due precedenti zupanie e l'Arsa per il Gfrörer.

[103]) DÜMMLER, Ueber die ält. Gesch. der Slaven in Dalmatien, pag. 372: Im Nordwesten wo Croatien in den Gebirgen sich noch oberhalb Istriens landeinwärts erstreckt haben soll, dürfen wir es etwa bis zu den Quellen der Kulpa ausdehnen, allein auch hier sind uns nördlich von einer zwischen Zengg und Sluin gezogenen Linie keine Ortschaften bekannt.

[104]) SAFARIK, Slavische Alterthümer, II, 33, pag. 279: Aus den Namen dieser Gaue erhellt dass die Grenze des dalmatinischen Chrowatiens nordwärts nicht über den Seng und den Otoschaz hinauslief.

Non volendo però egli rinunciare alla linea dell'Arsa, suppone l'esistenza di un territorio croato, il quale dall'Arsa e dal monte Albunon

Desta quindi meraviglia che si voglia trasportare da alcuni moderni la zupania croata di Pesenta dalla Dalmazia nell'Istria, e precisamente nel distretto di Pisino, prendendo a pretesto un'assonanza di nome, dal momento che lo stesso Porfirogenito dice espressamente che la Croazia si estendeva sino al castello di Albona [105]), e quindi non oltre a questo, e parla sempre di zupanie esistenti nella Dalmazia [106]), e non altrove. Notisi di più che non solo gli storici tedeschi, quali il Krones [107]), il Gfrörer [108]), ma persino gli storici slavi quali il Ierecek [109]), il Safarik [110]) il Kukuljevich [111]) e lo stesso Racki [112]), il defunto presidente dell' Accademia delle scienze di Zagabria, collocano questa zupania di Pesenta nella Dalmazia.

Ma già si sa che non è in omaggio della verità storica, ma ben per altri motivi, che questi novellieri hanno trasportato a Pisino il Pesenta del Porfirogenito.

15. Ben altrimenti ci si presentano nella storia gli **Sloveni**.

Cacciati innanzi dagli Avari loro signori e padroni — Winidi befulci Chunis fuerant iam ab antiquito, dice Fredegaro [113]),

---

(Iavornik) sarebbe arrivato sino alla Culpa, e sarebbe stato dipendente da un principe alla Sava. La signoria di questo principe croato sarebbe arrivata sino al Danubio ed a Sirmio.

Così la nostra Albona resta trasformata nel monte Iavornik.

[105]) Intr. 3. 37.

[106]) Scrive nel cap. 30: A Chrobatis possessa haec regio (Dalmatia) fuit.... Chrobati Dalmatiam incolentes.... divisa autem est eorum regio.... Qui dunque il Porfirogenito parla sempre ed esclusivamente della Dalmazia, e non si può quindi attribuire le sue parole e la sua divisione in zupanie ad altra provincia.

[107]) Krones, Handbuch der Gesch. Oesterreichs. I, pag. 359,

[108]) Gfrörer, Byzant. Geschichten, II, pag. 24.

[109]) Ierecek, Oester. Geschichte für das Volk. Vienna 1865, vol. II, pag. 63.

[110]) Safarik, Slawische Alterthümer, II, 33, pag. 279.

[111]) I. Kukuljevich, Iura regni Cròatiae Dalmatiae et Slavoniae. Zagabria 1862, v. I, pag. 11.

[112]) Racki, Documenta historiae chroaticae periodum ant. illustrantia, pag. 413: Safarik cogitat de monte Vezenta ad Iajce in Bosna; mihi Pesenta cum parochia (zupania) Pset in tiniensi dioecesi, cuius concilium a. 1185 meminit (Cod. dipl. C. S. D. II, 131) conveniri videtur.

[113]) Vedi la nota 3 di questo capitolo.

— costretti a combattere sotto il loro comando, ed a loro vantaggio, essi penetrarono dalla Carniola tre volte nell'Istria, nel 599, 602 e 611. E punto fermo. Nessuno degli scrittori contemporanei parla di occupazione; tutti ricordano stragi, incendi, morti, tutto quello che si vuole, fuorchè sottomissione del paese; mentre, quando questi Avaro-Sloveni occupano una provincia, quegli stessi scrittori ce lo sanno dire con tutta chiarezza, ed in modo da non poter essere fraintesi.

16. Ma ammettiamo pure per un istante che gli Sloveni avessero occupato parte dell'Istria interna: ma in quale modo? per diritto di conquista, come accadde di questi Avaro-Sloveni nella Carniola; oppure per concessione imperiale, come accadde dei Croati nella Dalmazia?

Per concessione imperiale no, perchè nessun documento o cronaca lo registra e lo comprova in via diretta, od indiretta; perchè nessuna città istriana, nessun castello e nessuna terra venne loro assegnata o da essi posseduta; e perchè tutta la loro storia è la più aperta negazione di un tale accordo coll' imperatore greco.

Resta adunque la supposizione che siensi stanziati nell'Istria per diritto di conquista: — nel qual caso, o rimasero indipendenti dalla signoria bizantina, oppure si assoggettarono a quella.

Ma chi vorrebbe mai supporre che, stabilitisi nell' Istria, gli Sloveni siansi mantenuti indipendenti per quasi duecento anni, chè tanti trascorsero dal 611 sino al dominio franco, essi che si trovavano tagliati fuori della Carniola dalla catena delle Alpi, ed in un tempo quando i loro connazionali venivano tante volte sconfitti dai Longobardi, dai Franchi, e dai Bavari; quando a migliaia e migliaia venivano trucidati dalle spade nemiche; quando il loro paese era ripetute volte invaso e per largo tratto occupato dagli eserciti nemici e messo a ferro ed a fuoco; quando avevano, infine, a sostenere lunghe e dure lotte cogli stessi Avari, ai quali si erano ribellati? Ed i Bizantini, dominatori della provincia d'Istria, signori delle città e delle castella fortificate, e gl'Istriani, padroni fino allora di quelle terre occupate dagli Slavi, avrebbero mai permesso che questo popolo straniero e di differente stirpe, nemico del loro Dio, della loro

religione [114]) e del loro sovrano, popolo che distruggeva i vescovati, cacciava i sacerdoti, riduceva i cristiani in dura schiavitù [115]), prendesse stanza tranquillamente nel loro paese e se ne stesse pacifico ed indipendente per duecento anni sulle terre loro rapite? E le ripetute sconfitte che i duchi del Friuli ed i sovrani di Baviera e di Francia, inflissero a questi Sloveni, non avrebbero servito di eccitamento agl'Istriani a scacciarli dalle loro terre, se quivi pure si fossero trovati? Al buon senso del lettore la risposta.

Esclusa pertanto la conquista, ci resta da esaminare l'altra ipotesi, che gli Sloveni si fossero stabiliti nell'Istria col consenso del governo bizantino, come avvenne dei Croati nella Dalmazia.

17. E supponiamolo pure per un momento. Stabilitisi dunque gli Slavi, Sloveni o Croati nel nostro paese, avrebbero dovuto formare anche qui, come altrove, delle zupanie che, alla loro volta, avrebbero dovuto far capo ad una città o ad un luogo fortificato [116]). Ed in duecento anni di tranquillo possesso dell'interno dell'Istria, questi Slavi ne avrebbero avuto tempo a sufficienza! Ma come si spiega allora la loro assenza dall'assemblea generale di tutto il popolo istriano tenuta nell'804, nella quale, coloni o distrettuali che fossero, ci andava non poco anche dei loro vitali interessi? Perchè a lato dei primates, dei iudices ecc. non vi comparve alcuna autorità slava, alcun zupano? Eppure, nella Dalmazia, alla donazione del duca croato Tripimiro, il 4 marzo 852, sono presenti quattro zupani [117])

---

[114]) Erano pagani ancora al tempo di Carlo Magno. — A. Samo re degli Slavi, che gli chiede l'amicizia dei Franchi, Sicario ambasciatore del re Dagoberto risponde: Non est possebelem ut christiani et Dei servi cum canebus amicitias conlocare possint. Così FREDEGARII, Chron. IV, 68, a. 631.

[115]) DIMITZ, Geschichte Krains, I, pag. 118: Die Feindseligkeit der Slaven zerstörte nicht nur den altrömischen Bischofssitz Emona, sondern vertrieb Priester und Mönche und würdigte die Christen zu harter Knechtschaft herab.

[116]) EGINHARDO, Annales, a. 819; — PALACKY, Geschichte v. Böhmen, I, pag. 174; — DÜMMLER, Ueber die ält. Gesch. der Slaven, pag. 374.

[117]) RACKI, Documenta, n. 2.

e ben dodici intervengono alla donazione di Muntimiro [118]), il 28 settembre 892.

18. I Croati della Dalmazia [119]) abbracciarono in buona parte il cristianesimo nel secolo VII ed VIII; cosicchè al principio del IX la loro conversione era completa. Quella degli Sloveni [120]) di qua della Drava ebbe principio per opera di S. Ruperto (695–708), e si compì a merito di S. Paolino, patriarca di Aquileia (766–802). Se così avvenne nella Dalmazia e nella Carniola, ed in quelle condizioni religiose e politiche in cui si trovavano quei due paesi, si potrà mai pensare che gli Slavi dell' Istria, se avessero proprio abitato nel nostro paese per duecento anni in tanta vicinanza dei metropoliti di Grado e di Aquileia, con cinque vescovati nella stessa provincia dell' Istria, uno dei quali, quello di Pedena, proprio in mezzo a loro, si potrà mai pensare, chiediamo, che questi Slavi si fossero mantenuti [121]) pagani ancora nell' 804 ?!

19. E se è vero che gli Slavi tenevano tutto il paese tra il golfo di Trieste ed il Quarnero, e che l' elemento romano era ristretto alle sole città della costa, come si spiega che il duca Giovanni non si ricordasse più dei tanti e tanti Slavi che abitavano nella sua provincia, quando adoperò verso di essi, in publica assemblea, dinanzi ai rappresentanti dell' intero paese, quella frase dispregiativa: «et nos eos eiiciamus foras»? Se il duca Giovanni si offerse così facilmente di cacciarli tutti fuori del paese, ben pochi erano dunque gli Slavi che lo popolavano fra l' uno e l' altro golfo.

---

[118]) Racki. Documenta, n. 3.

[119]) Dümmler, op. cit., pag, 372 e 379.

[120]) Dimitz, Geschichte Krains, pag. 107 e 118.

[121]) Un argomento non privo d' importanza sarebbe anche che sul finire del secolo IX e nella prima metà del X troviamo nella Dalmazia una viva agitazione religiosa, che si protrae per lunghi anni, costringe la chiesa a convocare numerosi concilî, e che oltre al carattere religioso, assume sempre più una spiccata tendenza nazionale (Dümmler, Op. cit, cap. V e VI, pag. 406 e seg,). Nell' Istria invece di questa agitazione semireligiosa e seminazionale non havvi il più lontano indizio nelle cronache ecclesiastiche, o negli atti conciliarî. — Cfr. Benussi, La liturgia slava nell' Istria. Parenzo 1893, pag. 37 e seg.

20. Da ultimo, il « numerus tergestinus », questo corpo bizantino di limitanei stanziato lungo l'alto Timavo, e possessore di tutto il paese da Trieste a Castua, come avrebbe esso potuto esistere colà sull'altopiano della Carsia, qualora tutta l'Istria pedemontana fosse stata o slovena, o croata, od un miscuglio di questi due popoli?

Queste argomentazioni basterebbero da sole a dimostrare falsa l'opinione di coloro che sostengono che l'interno della nostra provincia fosse abitato, nell'epoca bizantina, dalle contermini stirpi slave [122]).

---

[122]) A qualcuno potrebbe forse sembrare di scorgere nei due seguenti brani una prova della presenza degli Slavi nell'interno dell'Istria. Vale a dire, nel Chronicon venetùm, vulgo altinate (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script, XIV, pag. 13) dove si legge: et in totum Forogiuliensium sive Histriae partis cum Pola et Parentina civitatibus et in capite Sclavanie quod est civitates nomine Pethena, alia Vegla, tercia Absaro constituit et ordinavit dominus Helias Gradensis patriarcha.... episcopos; ed in ANASTASIUS, De vitis Rom. Pont. (MURATORI, Rer. Ital. script. III, pag. 137): Iohannes natione Dalmata misit per omnem Dalmatiam seu Istriam multas pecunias propter redemptionem captivorum, qui depredati erant a gentibus. Notizia questa riprodotta anche dal DANDOLO, mutando il gentes in Avares, e dal BERNOLDO (cfr. nell'Introduzione la nota 41). Riguardo alla Cronaca veneta-altinate, osservo che la consacrazione di quei vescovi avvenne nel 571, quando adunque gli Slavi nell'Istria, vuoi Sloveni, vuoi Croati, erano al di là da venire; laonde non potendo le parole « in capite Sclavanie » essere riferite al tempo della consacrazione; potrebbero rappresentare il periodo in cui visse lo scrittore della Cronaca, cioè il finire del sec. X. Ma oltre a questa lezione del codice di Dresda publicata dal GAR nell'Archivio storico italiano V, pag. 82, ed accolta dal PERTZ nei Mon. Germ. hist., havvi quella del codice veneto publicata dal ROSSI nell'Arch. storico italiano VIII, pag. 125, in cui non si leggono le parole in capite Sclavanie, ma semplicemente: tunc Helias ordinavit sedecim episcopatus inter Forogiuliensium nec non et Histriae sive Dalmatiae partes, videlicet in Vegla, in Opsaro, in Pathena...... Inoltre il DIACONO GIOVANNI che scrisse il Chronicon gradese fra il 980–1008, ed è quindi di pochi anni posteriore all'altinate, e copia interi brani di questa cronaca, nel racconto in questione non ha la lezione del codice di Dresda, ma quella contenuta nel codice veneto, ed egli pure scrive (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. VII, 43): tunc Helias ordinavit sedecim episcopatus unter Forogiuliensium nec non et Hystriae sive Dalmatiae partes, videlicet in Vegla, in Opsaro, in Pathena..

21. Ma la sua **unità nazionale e politica** ci è dimostrata in modo irrefragabile dagli stessi Atti del placito al Risano. In questi Atti, sulla cui veridicità, per l'unanime consenso dei più grandi storici moderni, non può sorgere il minimo sospetto, in questo documento, diciamo, non solo le città marittime, ma tutte le città dell'interno le troviamo bizantine per sudditanza, romane per nazionalità. Quando nel Placito al Risano, ossia in un'assemblea provinciale, tenuta alla presenza dei messi imperiali, del patriarca, e dei vescovi, si vedono intervenire, oltre a Trieste, Parenzo, Rovigno, Pola, anche Albona, Montona, Pedena e Pinguente, quali città romano-bizantine, e tributarie ai Bizantini [123]), e le si vedono per di più protestare contro i coloni slavi introdotti dal duca Giovanni nell'Istria, non è più lecito di conchiudere: « l'interno non fu bizantino; tutta l'Istria, ad eccezione delle città marittime, era slava ».

Albona, Montona, Pinguente e Pedena non rappresentavano esse forse tutto l'interno dell'Istria, noto essendo che allora non vi era città senza territorio e circondario, e che l'uno e l'altro avevano nel capoluogo la propria legale rappresentanza [124]) ? Ed il numerus tergestinus non rappresenta forse esso pure

---

E così leggesi anche nella lezione del Chronicon gradese publicata dal MONTICOLO secondo il codice vaticano ed il veneziano, a pag. 43, delle Cronache veneziane antichissime, Roma 1890. Il dott. Racki stesso nei Documenta historiae chroaticae, pag. 235 accetta soltanto quest' ultima lezione come l'unica vera e genuina.

Quanto poi concerne la redenzione degli schiavi dalle mani degli infedeli, la notizia è così generica che il dedurre soltanto da questa un'occupazione sloveno-croata dell'interno dell'Istria non è cosa seria.

[123]) Vedi la nota 117 dell'Introduzione.

[124]) CHABERT, Bruchstück einer Staats und Rechtsgesch. §. 39. Einrichtung in Istrien. Die Stadtbezirke waren, wie zu den Zeiten der Langobarden, so auch später unter den Franken die vorzüglichste Grundlage für die Eintheilung des Landes. Gerechtigkeitspflege, Abgabenwesen und Heerbann waren hauptsächlich nach Stadtgebieten, bisweilen nach Ringen von regelmässig bestimmter Ausdehnung die sich an eine einzelne Stadt oder Burg, wie an einen Kern der Ansiedlungen anschlossen, geregelt. So zerfiel Istrien in mehrere Stadt und Burgbezirke.....

alla dieta del Risano tutto l'altopiano della Carsia? Se il Diehl avesse letto attentamente gli Atti del placito al Risano e consultata poi la carta geografica, non avrebbe potuto quindi certamente asserire: « non sembra che all'epoca bizantina la signoria imperiale si estendesse troppo lontano nell'interno dell'Istria, poichè tutte le città che noi conosciamo sono situate, senza eccezione, alla costa [125]) ».

22. Conchiudiamo adunque che un'occupazione slava, croata, o slovena, o mista, dell'interno dell'Istria nei secoli VII VIII contrasta intieramente coi documenti, e collo sviluppo storico della nostra provincia; e che gli Slavi, messi dal duca Giovanni quali coloni sulle terre delle chiese e dei comuni istriani, vennero per primo da lui importati dalla provincia contermine della Carniola, scegliendoli per di più fra i peggiori, cioè fra i pagani, come quelli che meglio convenivano agli scopi, cui erano chiamati a servire. Del resto, il comportamento di questi Slavi nell'Istria verso le chiese e gl'indigeni dimostra a sufficienza quali si fossero.

23. Quale sorte sia toccata a questi coloni slavi non lo sappiamo. Nulla di buono al certo, se gl'Istriani, dando ascolto al sentimento d'indignazione ed al desiderio di vendetta per gli oltraggi e le angherie sofferte, hanno accettata l'esibizione del duca Giovanni di cacciarli tutti fuori del paese. Potrebbe darsi però che, cedendo a più mite consiglio, gl'Istriani abbiano preferito l'altra proposta del duca, di assegnare cioè a questi coloni quei terreni incolti situati in luoghi ove potessero starvi senza danno degl'indigeni, e coltivarli, pagando un canone al

---

[125]) Non sembra quindi una parodia il leggere nel DIMITZ, Geschichte Krains I, pag. 102: « Ein halbes Iahrhundert unmeschlichen Druckes reifte endlich die Saat des Hasses in den Gemüthern der Slaven von Leoben bis *an die Seestädte* Istriens, und eine gewaltige Erhebung derselben, an deren Spitze sich ein thathkräftiger Mann, fränkischen Stammes (Samo 623-658) stellte » .... quando lo scrittore per tutta prova cita semplicemente Zeuss 620. — E nel SUMAN, Die Slowenen, pag. 74: Istrien theilte seit dem Erscheinen der Slaven in diesen Gegenden die Geschichte des benachbarten Krain!!

publico erario [126]), come lo faceva l'altra gente stabilita su quei medesimi terreni.

E con tutta probabilità questi campi che si volevano assegnare ai coloni slavi formavano parte dell' agro limitaneo appartenente al numerus tergestinus, i quali campi usavansi distribuire, come abbiamo altrove veduto, non solo a famiglie indigene, ma anche a straniere, affinchè li coltivassero, pagassero il tributo, e li difendessero dai circostanti nemici.

L' ampiezza del territorio compreso nel numerus tergestinus, le frequenti incursioni patite nei precedenti secoli, ed anche pochi decenni innanzi, in conseguenza dell'invasione longobarda del 751, e delle spedizioni franche del 788 e del 799, ci persuadono che qui, meglio che altrove, si potessero trovare quei « deserta loca » capaci di dare ricetto ai nuovi coloni, egualmente lontani dalle città marittime, e dai territori delle città e castella pedemontane, le quali ultime, come sarebbe a dirsi Albona, Montona, Pedena e Pinguente, non volevano saperne, al pari delle prime, di questo pericoloso vicinato [127]).

---

[126]) Si vobis placet ut eos mittamus in talia deserta loca, ut sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico sicut et caeteros populos.

[127]) Dal momento che con tanta facilità e leggerezza si trasportò la zupania di Pesenta dalle rive della Cetinia a quelle della Foiba di Pisino, non sarebbe impossibile a questo mondo che qualcuno, forte dell' ipotesi « doversi riferire l' invenzione dell' alfabeto glagolitico nel IV sec. a S. Girolamo ed al cosmografo Etico (PERTZ, De cosmographia Ethici. Berlino 1853) ed essere la scrittura glagolittica scrittura slovena (SUMAN, Die Slowenen, pag. 61) », nel leggere p. e. nello STANCOVICH, Uomini illustri dell' Istria n. 73 che questo Etico era un filosofo nostro, proprio istriano, venisse alla conclusione che il glagolitico ebbe la sua origine nel IV secolo nell' Istria, che il filosofo Etico sia stato uno slavo sloveno, e che egli non sia una apparizione isolata nella nostra provincia, ma rappresenti quelle migliaia e migliaia di famiglie slave che quivi abitavano già nel IV secolo d. Cr. e sieno perciò da ritenersi quali famiglie aborigene anteriori alla stessa conquista romana.

Se siasi fatta tale ipotesi non lo so; ma non giurerei di non leggerla quando che sia in qualche libro. Giova osservare in tale proposito che in quel tempo vi erano due Istrie; l' una la nostra, l' altra alle foci dell' Istro (Danubio) sul Mar nero (ERODOTO, II, 33; — EUSTAZIO,

§. 4.

1. Che cosa sia avvenuto del duca Giovanni, ci è completamente ignoto. Dopo il placito dell' 804 la sua posizione nell' Istria deve essersi resa certamente impossibile. L' opinione più accettata è quella ch' ei fosse poco di poi richiamato, e che la nostra provincia venisse allora governata direttamente dai Margravi del Friuli.

2. Notiamo peraltro che, secondo la cronaca del monaco Augense, dopo il duca Giovanni, vi sarebbero stati due altri reggitori dell' Istria; dapprima un certo **Unfredo** [128]), che più tardi fu conte della Rezia curiense, ed era annoverato fra i più illustri del regno [129]); e poscia il di lui figlio secondogenito **Burcardo** [130]); mentre il primogenito Adalberto si ebbe la

---

Comm. 827; — Scriptores historiae Augustae, II, pag. 64, a. 238: Sub his (Maximus et Balbinus) fuit et Scythici belli principium et Histriae excidium eo tempore) corrispondente all' incirca all' odierna Dobruccia, e che il filosofo etico era di fatti istriano, ma non della nostra Istria, bensì della pontica. Lo dice egli stesso nel c. 113: Explicit liber Aethici Cosmographi natione scitica; — ed ai c. 58, 74, 79, 102: Cosmographia Aethici-Istrici ab Hieronymo *ex graeco* in latinum breviarum redacta. H. WUTTKE. Lipsia 1854).

[128]) Monachus AUGIENSIS, Ex Translatione Sanguinis Domini (PERTZ, Mon, Germ. hist. Script. IV, pag. 447). — Cap. 3: Tempore Karoli gloriosissimi imperatoris.... Duo sane de primoribus regis erant, Waldo scilicet et Hunfridus; e quibus Hunfridus eo tempore totam Histriam tenebat. At Waldo Augiensis monasterii abba fuerit.... Cap. 14: Hunfridus.... constructo monasterio in loco cui vocabulum est Skennines, nam eo tempore Reciam Curiensem tenebat.

[129]) Hunfridus comes Curiensis è ricordato da EGINHARDO nei suoi Annales, a. 823.

[130]) Monachus AUGIENSIS, Op. e luogo c. c. 14: Adalbertus filius eius eandem cruciculam cum ceteris quoque rebus patris haereditare coepit. — C. 15. Denique Adalberto paternas res haeditario iure, ut dictum est, possidente, contigit ut Ruodpertus quidam nomine, Ludowici imperatoris vassallus, dolosa circumventione apud seniorem suum impetraret,

Rezia. Questi fu cacciato dalla Rezia da un certo Ruperto, vassallo dell' imperatore Lodovico, e spogliato altresì dei beni paterni. Riparatosi a stento presso il fratello Burcardo nell'Istria, avrebbe radunato quivi un nerbo di truppe, colle quali vinse ed uccise poi l' usurpatore.

Quale fosse il titolo che portavano i due principi sopradetti, se quello di duchi o di conti d'Istria, la nostra cronaca non **lo** dice.

La presenza di questi due conti d'Istria, (chiamiamoli pure così pel momento) non contradirebbe alla esistenza della grande **marca friulana** (Marchia Austriae Italiae) creata, come credesi, da Carlo Magno, in sul finire dell'8o3, la quale comprendeva, oltre al Friuli, l' Istria, la Carinzia, la Liburnia, la Dalmazia e tutto il paese fra la Sava e la Drava [131]); imperciocchè ciascuna provincia compresa nella marca potesse avere, ed alcune lo ebbero di fatti, proprio governatore, dipendente però dal margravio, duca del Friuli, che era allora Cadolao.

La Drava, come segnava il confine fra la marca friulana e la marca orientale, fu confine dall'810 in poi, per decisione dell'imperatore, fra la diocesi di Aquileia e quella di Salisburgo.

3. Questa nuova e grande marca del Friuli non ebbe però lunga durata. Successo a Cadolao il duca Balderico, e non avendo saputo questi impedire l' avanzarsi dei Bulgari nella Carniola, venne deposto nell' 828, e divisa indi la marca del Friuli in quattro contee [132]).

---

ut Reciam Curiensem in proprietatem sibi contraderet, pulsoque Adalberto, possessionem illius sibi usurparet. Ille vero cunctis rebus a patre relictis, quasi nudus evadens ad fratrem (da mano più recente è aggiunto « Burchardum »), qui tunc temporis Histriam tenebat, confugiens, ipsius tandem auxilio collecta virorum multitudinem Ruodpertum invadit...,

[131]) Dümmler, Ueber die südöstl. Marken, pag. 17; — Krones, Handbuch des Gesch. Oesterreichs, I, pag. 274.

[132]) Eginhardo, Annales, a. 828: Baldricus Dux Forojuliensis, cum propter eius ignaviam Bulgarorum exercitus terminos Pannoniae superioris impune vastasset, honoribus quos habebat privatus, et Marcha quam solus tenebat, inter quatuor comites divisa est. — Richter, Annalen, a. 828.

Quali fossero propriamente queste contee, non lo sa dire nessuno dei cronisti contemporanei. Rispetto all'Istria ci troviamo quindi dinanzi a tutte le combinazioni immaginabili. Qualcuno suppose che venisse unita alla Liburnia; chi alla Carniola; chi alla Carinzia; chi al ducato del Friuli.

Non è ammissibile che venisse aggiunta alla Liburnia, perchè questa faceva parte allora della Dalmazia, signoria croata [133]); e nessuno penserà che l'imperatore Lodovico abbia staccato l'Istria dal regno d'Italia, che è quanto dire dal nesso dell'impero, per attribuirla ad un principe pressochè straniero, e, se non proprio ribelle, tuttavia tale che dipendeva dai Franchi solo in quanto gli talentava [134]).

Meno ancora alla Carniola, trovandosi questa allora in mano dei Bulgari [135]), e dall'810–823 sotto il suo duce Luidevit, in piena rivolta [136]) contro la signoria franca.

La Carintia era troppo lontana, ed il Friuli la separava dall'Istria [137]).

---

[133]) In EGINHARDO, Annales, troviamo il principe Borna intitolarsi Dux Dalmatiae atque Liburniae — SIMSON, Iahrb. a. 818.

[134]) Se pure vogliamo mettere in dubbio col DÜMMLER, Op. cit. pag. 391 la ribellione dei Croati all'impero franco fra gli anni 820–827, ribellione raccontataci dal Porfirogenito (De adm. imp. c. 29), dovremo però convenire che un principe il quale « prestò aiuto al regno franco per proprio impulso ed a proprio vantaggio » come si esprime il Dümmler stesso, non doveva essere favorito nei suoi ambiziosi disegni coll'aggiunta di una provincia così importante per lui, quale sarebbe stata l'Istria, la chiave della via verso il Friuli.

[135]) EGINHARDO, Annales, a. 827: Bulgari quoque Sclavos in Pannonia sedentes, misso per Dravum navali exercitu, ferro et igni vastaverunt, et expulsis eorum Ducibus, bulgaricos super eos rectores constituerunt. — RICHTER, Annalen, a. 827. Furono guerreggiati due anni più tardi (nell'829) dall'esercito alemanno–bavarese del re Lodovico di Baviera, ma come sembra con poco successo. Con grande probabilità Lodovico lasciò ai Bulgari le fatte conquiste senza conchiudere con essi formale trattato di pace. — Cfr. DÜMMLER, Ueber die südöstl. Marken, pag. 29; — SIMSON, Iahrbücher, a. 819 e 827, pag. 277.

[136]) DÜMMLER, Op. cit., pag. 26; — DIMITZ, Gesch. Krains, pag. 123.

[137]) SIMSON, Iahrbücher, a. 828, pag. 291: In welcher Weise diese Theilung erfolgte ist unklar. Friaul hat offenbar als eine zum Königreiche Italien gehörige Markgrafschaft fortbestanden; in Kärnten dagegen treten nun baierische Grafen ein.

Esclusa quindi la possibilità che l'Istria venisse aggregata in questo periodo di tempo ad una delle province transalpine, devesi ammettere che formasse una provincia a sè, oppure fosse direttamente subordinata al margravio del Friuli [138]).

4. I fatti seguenti comprovano a sufficienza l'alternarsi dell'uno e dell'altro governo.

Nell'anno 855, l'imperatore Lodovico ritorna al patriarca di Aquileia i diritti metropolitici sui vescovi e sulle chiese istriane, per l'interposizione di **Eberardo** [139]), conte del Friuli dall'848-867; segno questo evidente della dipendenza dell'Istria da questo conte. Dalle parole del cronista Andrea devesi poi conchiudere che alla morte di Eberardo (a. 867), l'intero suo principato, cioè il Friuli e l'Istria, passasse al di lui primogenito **Unroco** [140]).

Secondo il Czörnig [141]), nell'897, Berengario del Friuli, re d'Italia, avrebbe nominato **Grimoaldo** a margravio del Friuli e dell'Istria. Il Dümmler [142]), basandosi sugli Annales imperii II, 115 di Leibnitz, dice invece che al tempo del re Arnolfo (887-899) vi era in queste regioni un margravio di nome Odalrico, il quale non avrebbe potuto essere che margravio d'Istria;

---

[138]) Secondo il KRONES, Kandb. der Gesch. Oesterreichs, I, pag. 279 le quattro province sarebbero state: la Carniola, l'Istria, la Marca veronese, ed il Friuli; — Secondo il CHABERT, Bruchstück einer Staats und Rechtsgesch.: Friuli, Istria, il paese alla Drava superiore, il paese alla Drava inferiore: — Il dott. RACKI nei Documenta, pag. 33 scrive: Deposito Baldrico, marca foroiuliensis, quam ipse solus gubernaverat, inter quatuor comites divisa est, quorum singuli provincias singulas administrarunt, quae, licet specialiter non nominentur, erant Foroiulium, Istria, Carinthia, et Pannonia inferior. — Il RICHTER, Annalen, a. 828, pag. 259: Wie die Theilungslinien gezogen wurden, wissen wir nicht; Friaul erscheint auch später noch als eine dem Königreiche Italien zugehörige Markgrafschaft; Pannonien und Kärnten aber begegnen uns in engerer Verbindung mit Bayern.

[139]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Pavia, 1 novembre 855; — MURATORI, Ann. d'Italia, a. 848 e 867; — Antichità italiche. Diss. II.

[140]) ANDREAS PRESBYTER, Chronicon (RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. pag. 429): Eberardo defuncto, Unrochum filium eius Principatum suscepit.

[141]) CZÖRNIG, Das Land GÖRZ und Gradisca, pag. 475.

[142]) DÜMMLER, Ueber die südöstl. Marken, pag. 30.

poichè, nel Friuli, vi era allora Gualfredo, nominato dal re Arnolfo; e Grimoaldo nominato da Berengario. Certo si è che nel 908 il re Berengario, ad istanza del suo fedele Grimoaldo, signore del Friuli, prendeva sotto la sua protezione il convento di Capodistria [143]); locchè significherebbe che Grimoaldo era in quel tempo signore non solo del Friuli, ma anche dell' Istria. Alcuni anni dopo vediamo invece governata la marca d' Istria dal conte **Albuino,** subordinato a Berengario del Friuli, re d' Italia [144]).

Nel 933, regnando il re Ugo, l' Istria ha proprio margravio [145]) nella persona di **Vintero**. Nel 952, coll'infeudazione della «Marca Aquileiensis» al duca di Baviera, il re Ottone I intese d' infeudargli anche l' Istria [146]).

5. Queste notizie sono invero molto scarse; ma assomigliano tuttavia ad altrettante pietre miliari di una via scomparsa, dietro la cui guida possiamo ristabilirne con sufficiente sicurezza l' intiero tracciato. I suaccennati documenti non fanno giammai menzione di un legame politico dell' Istria colla Carinzia, colla Carniola, colla Liburnia, o colla Croazia, ma ce la dimostra sempre subordinata al duca del Friuli, oppure quale provincia a sè, con proprio margravio.

6. Quale dimostrazione indiretta di un più stretto legame politico dell' Istria col Friuli pensiamo che possa concorrere

---

[143]) MINOTTO, Documenta ad Forumjulii, Istriam, Goritiam spectantia (Atti e memorie della Soc. istriana d' arch. e storia patria, a. 1892, vol. VIII, fasc. I), a. 908, 24 aprile, Brescia: Berengarius rex Beato insigni Capellano suo et Grimioldo suis fidelibus petentibus.... abbatissam et cenobium Iustinopolitane civitatis sub sue defensionis mundburdium recipit.

[144]) Sergio III scrive a Giovanni vescovo di Pola nel 907 circa: Et insuper Berengarius rex non accipiet a nobis coronam donec promittat ut tollat Albuino (comiti) ipsam marcam (Istriae) et det eam meliori quam ipse est. Rotolo opistografico del Principe Antonio Pio di Savoia, publicato a Milano nel 1883 dal c. PORRO e da CERIANI, — JAFFÈ, Reg, Pont., n. 3541, a. 907.

[145]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 12 marzo 933, Rivoalto. Uuintherius Marchio.

[146]) Cfr. la nota 174.

anche la subordinazione dei vescovi istriani, in quel torno di tempo, al **patriarca di Aquileia,** essendo noto quale stretta corrispondenza passasse allora fra la dipendenza politica e la chiesastica.

Malgrado la sconfitta del re Pipino a Rialto nell'810, e la pace susseguitavi di Aquisgrana nell'812, i sovrani franchi non avevano di fatti intieramente rinunciato al disegno d'impadronirsi delle lagune venete [147]). Alla loro potenza male si addiceva che quel gruppo d'isole avesse segnato un limite alla conquista franca; laonde Lodovico il pio, ripresi i progetti del padre a danno di Venezia, volle egli pure adoperarvi quale strumento il patriarca Fortunato, ritornato, come abbiamo veduto, sul finire dell'810 o sul principiare dell'811, dal vescovato di Pola alla sede metropolitana di Grado. Senonchè la posizione del patriarca Fortunato era quanto mai difficile, soggetto come era a due sovrani fra loro segretamente ostili: all'imperatore franco pei vescovati, a quello di Costantinopoli, o meglio al doge di Venezia, per la sua stessa sede di Grado. I Franchi volevano ch'egli tradisse gl'interessi di Venezia; il doge, sospettando delle sue intenzioni, voleva che la rompesse apertamente coi Franchi, prestando mano alla rivolta di Liudevit, governatore della Pannonia. Indarno tentò il patriarca di destreggiarsi fra gli opposti eccitamenti.

7. Incolpato di essere a capo di una congiura avente lo scopo di favorire, d'accordo coll'imperatore Lodovico, il ritorno del partito franco in Venezia, Fortunato perdette nuovamente la sua sede di Grado [148]). Quando poi vide di non essere sostenuto dall'imperatore quanto credeva di meritare, e di non poter contare sul di lui appoggio per riavere il patriarcato,

---

[147]) Gfrörer, Storia di Venezia, cap. 13.

[148]) Iohannis, Chron. venetum, c. 11: Fortunatus quidem patriarcha, cum non sedule in sua vellet degere sede, sed contra Veneticorum voluntatem sepissime Franciam repetebat, et quia hoc amodo ducibus displicebat, pepulerunt illum a sede et in loco eius ordinaverunt Iohannem, Sancti Servuli abatem. — Dandolo, Chron. 7, 1, 35: Hoc tempore Veneti adversus Patriarcham Fortunatum denuo concitati, eum de patria expulerunt.

pensò di seguire l'opposto partito, avvicinandosi ai nemici della Francia, ed appoggiando Liudevit, il duce ribelle dei Pannoni. Citato a giustificarsi alla corte imperiale, egli si portò invece nell'Istria, nella speranza forse di riescire, confidando nell'amore che gli portavano gl' Istriani, a spingerli alla rivolta [149]) contro il dominio franco, e di allargare così l' incendio della ribellione anche nelle province lungo l' Adriatico superiore. Ma il suo tentativo fallì; ed allora, non stimandosi più sicuro sul territorio franco, si fuggì a Zara presso il governatore greco, e di là si recò a Costantinopoli presso l'imperatore Michiele. Questi però, invece di accettare i suoi consigli di guerra, preferì di rinnovare con Lodovico il pio la pace di Aquisgrana.

Fortunato comprese allora la inutilità dei suoi sforzi per guadagnare i Greci ai suoi disegni, e volse il pensiero a riamicarsi coll' imperatore Lodovico. Ritornò quindi in Francia per giustificare la sua condotta, e riacquistarsi presso la corte la grazia perduta. Ma quivi giunto, poco dopo morì [150]).

8. Gl' imperatori Lodovico e Lotario confermarono al di lui successore Venerio l'autorità metropolita sopra i vescovati istriani, nell'aspettazione però che il nuovo patriarca appoggerebbe i loro progetti su Venezia. Ma quando compresero di essersi ingannati, stimarono giunto il momento opportuno di

---

[149]) EGINHARDO, Annales, a. 821: Fortunatus Patriarcha Gradensis, cum a quodam presbytero suo, nomine Tiberio, apud imperatorem fuisset accusatus, quod Liudewitum ad perseverandum in perfidia, quae coeperat hortaretur, eumque ad castella sua munienda artifices et murarios mittendo iuvaret, et ob hoc ad Palatium ire iuberetur, primo velut iussionem impleturus in Histriam profectus est, inde simulato reditu ad Gradum civitatem, nullo suorum praeter eos cum quibus hoc tractaverat suspicante, nanctus occasionem clam navigavit, veniensque Iaderam Dalmatiæ civitatem, Iohanni Praefecto provinciae illius fugae suae causas aperuit Qui eum statim navi impositum Constantinopolim misit. — DELLA GIACOMA, Il patriarca Fortunato, pag. 75.

[150]) Nella sua abazia di Moyen-Moutier, quando si preparava di andare a Roma, nella speranza che l'assoluzione pontificia gli facilitasse il ritorno della grazia sovrana ed il riacquisto della sua chiesa di Grado. — L' anno della sua morte è incerto. Secondo il DELLA GIACOMA, Op. cit. pag. 78, sarebbe con tutta probabilità l' 825.

procedere ad una nuova regolazione dei confini ecclesiastici a seconda dei confini politici; tanto più che l'eccellente accordo in cui vivevasi coll' imperatore greco l' avrebbe resa possibile senza attriti e lotte [151]).

La subordinazione dei vescovi dell'Istria, provincia franca, al metropolita di Grado, città bizantina, non aveva avuto altro scopo se non quello di mantenere ligio il patriarca gradese alla politica dei Franchi, e di preparare e facilitare l'assoggettamento della Venezia. Fallito questo tentativo, ed addimostrandosi anzi il nuovo patriarca Venerio partigiano dei Veneti, cessava la ragione per cui erasi ricompensato un patriarca straniero, lasciandogli soggetti i vescovi dell' Istria. Aggiungasi che la situazione creata ai vescovi istriani da questo stato di cose non era al certo la più facile ed invidiabile. Dipendenti nelle cose temporali dall' imperatore franco, e nelle spirituali dal patriarca di Grado, suddito di Bizanzio e sempre più attratto nell'orbita degl'interessi di Venezia, e costretti all'atto della loro consacrazione di giurare obbedienza al sovrano di Francia ed anche a quello di Oriente [152]), la loro situazione facevasi oltremodo spinosa, quando le due corti fossero venute, per l' opposta politica, in collisione fra loro.

9. Laonde, quando per desiderio dei sovrani [153]), il pontefice Eugenio II, che doveva la tiara alla loro benevolenza, radunò

[151]) Das Karol. und das byzant. Reich, pag. 67 e seg.

[152]) Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. XXXXVII, pag. 417: .... quod et Clerici et Nobiles ex laicis viris electi ab Istriensi populo, Sanctam Synodum supplicantes venerunt, ut eos a Graecorum nequissimo vincolo liberatos ad Aquileiam suam metropolim redire concedat, quia electi qui ordinandi sunt prius piissimis Imperatoribus nostris, et postmodum ad partem Graecorum, fidem per Sacramenta promittunt; et ideo in hoc facto gravari se asserunt, et servire duobus dominis non posse conclamant. — Mansi, Sacr. Concil. coll. XIV, pag. 496; — Mühlbacher, Regesta, n. 814, anno 827.

Sulla qualità e sulle conseguenze del giuramento che prestavano all' imperatore cfr, Kohl. Annalen des fränk. Reiches. Appendice I, pag. 564.

[153]) Anche il Mühlbacher, Reg. nota (n. 814) che il concilio fu radunato « per suggestionem » degli imperatori.

nel giugno 827 il **concilio di Mantova**, una deputazione del clero e dei maggiorenti istriani, spintavi dal proprio interesse, o forse indottavi dal governo stesso, si presentò al concilio, pregando si ponesse fine a questo dualismo, che obbligavali a servire nello stesso tempo a due padroni [154]). Ed il concilio, presieduto da plenipotenziarî pontificî ed imperiali, decise secondo i voleri dei sovrani [155]) carolingi, e dei desiderî espressi dal clero e dal popolo istriano, che: «la separazione delle due diocesi di Aquileia e di Grado, voluta dalla necessità al tempo dell' invasione longobardica, ora non aveva nessuna ragione di continuare; e che quindi i vescovi istriani dovessero ritornare all'obbedienza del patriarca di Aquileia» [156]).

Questa fu una vittoria del patriarcato di Aquileia su quello di Grado, vittoria dovuta specialmente al volere dell'imperatore,

---

[154]) Vedi la nota 152.

[155]) IOHANNIS, Chronicon venetum, pag. 17: Anno vero nostri redemptoris ab inc..... Istrienses episcopi qui consecrationis donum a Gradensi patriarca more solito recipiebant, Aquilegensi metropolitano, Longobardorum regis virtute coacti, sese subdiderunt. — DANDOLO, Chron. VIII, 1, 15; Dicit autem Gregorius Turonensis quod Carolus moriens thesauri sui duas partes viginti et uni metropolitanis Ecclesiis Regni ejus et suffraganeis suis dari ordinavit, nominans inter ceteres Gradensem, quod documentum est quod hoc tempore Gradensis Ecclesia jus Metropolitanum habebat non solum in Venetia sed in Istria etiam, quae erat in suo regno, et ideo eam inter sui Regni ecclesias nominavit. Unde Ludovicus sequens Episcopos Istriae a subjectione Gradensis Ecclesiae exemit et Aquilegensi submisit. — VIII, 3, 8: Per idem tempus Maxentius Patriarcha Aquilegensis Lotharii Regis fultus favore, Gradensem Ecclesiam in Suffraganeis Istriæ turbare nititur, nec a Gregorio Papa admonitus desistere noluit. Immo repetito seculari subsidio antedictos Episcopos ad sibi reverentiam et subjectionem Metropolitano debitam exibendam in totum coegit.

[156]) RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. c. XXXXVII, p. 418: Statuit igitur Sancta Synodus, ut Aquileia Metropolis quae contra Patrum statuta divisa in duos Metropolitanos fuerat, deinceps secundum quod et antiquitus erat, prima et Metropolis habeatur: et Maxentius S. Aquileiensis Ecclesiae Patriarcha, eiusque Successores in singulis Histriae Ecclesiis electos a Clero et Populo ordinandi in Episcopos (licentiam) sicut et in caeteris Civitatibus suae Metropoli subiectis habeat. — MANSI, Sacr. conc. coll. XIV, pag. 493 e seg.: — HEFELE, Concilieng. IV, §. 426, pag. 51.

e della quale il patriarca Massenzio non mancò di menarne vanto grandissimo [157]). E questa subordinazione dei vescovati istriani al patriarcato aquileiese avveniva appunto in quegli stessi giorni, in cui, sciolta la grande marca friulana, questa veniva divisa in quattro contee.

10. Troviamo scritto in autori tedeschi ed italiani quanto segue: «La marca del Friuli fu divisa in quattro parti, da cui ebbero origine le marche di Verona, del Friuli, della Carniola e dell' Istria; e quest' ultima comprendeva, oltre l'Istria, i territorî della Carniola interna, e media, con Möttling e Tschernembel, e quelli della parte orientale fino al Neiring, territorî questi formanti la marca Vindica che rimase di solito unita al marchesato d' Istria».

Contro la possibilità di un'aggregazione all'Istria, in questo periodo di tempo, della Carniola interna e media, e della marca vindica, valga quanto fu detto superiormente contro l' unione alla **Carniola** in generale. Allorquando Liudevit, duce dei Pannoni, si ribellò ai Franchi, si trovavano in piena rivolta anche i territorî della Carniola interna e media, di Möttling ecc. In queste condizioni di conflitto, chi vorrà dunque mai supporre che l' Istria franca venisse congiunta alla Carniola bulgara? Ed allorquando i Bulgari occuparono nell'827 la Pannonia, e vi posero i loro magistrati [158]), essi non rispettarono le summenzionate regioni carnioliche, nè le lasciarono in potestà dei Franchi.

Per ora ci limitiamo a questa sola considerazione: ritorneremo altrove su questo argomento.

---

[157]) Bubeis, Mon. Eccl. Aq. cap. XXXXVII, pag. 414: Venerius Gradensis Patriarcha ad Gregorium IV: Sed quia minime a vestra saluberrima Pietate iudicari maluit Maxentius, Mantuae quoque suggessit causam finiendam.... Nunc autem, sicut cognovimus, gloriatur se idem Maxentius palam, per Praeceptum Domini Imperatoris Dioecesim Istriensium habere: et ipsi Electi post octavas Paschae praeparant se ad ordinationem.

Venerio fu patriarca dall' 830–848, Gregorio IV. fu pontefice dall'828–844.

[158]) Cfr. la nota 135.

11. Prima di chiudere questo capitolo, ci preme però di rettificare un'altra opinione erronea, tanto più che essa viene ripetuta anche da qualcuno dei nostri storici. Ed è la seguente: « Sotto gli ultimi Carolingi di Germania la nostra provincia rimase in certe relazioni di **dipendenza** dalla **Baviera**: ma coll'indebolirsi della potenza carolingica, l'Istria passò sotto il dominio di Berengario, duca del Friuli ».

Eppure in tutta la storia di questo periodo di tempo non havvi un solo fatto, un solo documento, che autorizzi o convalidi tale asserzione.

Tutti i documenti finora conosciuti, ed accessibili a qualsivoglia studioso, perchè editi anche dal Kandler nel Codice diplomatico istriano, ci dimostrano invece a fior di evidenza che in tutto il tempo da Carlo Magno sino al 952, l'Istria dipendesse da quei sovrani che tennero il reame d'Italia, e nulla avesse quindi da fare colla Baviera.

12. Di fatti:

1.° Nell'804, i messi imperiali Aio, Cadolao ed Izzo vanno a presiedere il placito al Risano « per iussionem piissimi atque excellentissimi domini Caroli Magni Imperatoris, et Pippini regis filii eius [159]) »;

2.° Nell'anno 815, è Lodovico il pio quegli che conferma agl'Istriani la loro forma di governo provinciale;

3.° Nell'826 è lo stesso Lodovico che promette, assieme al figlio Lotario [160]), al patriarca di Grado, di difendere le possessioni di quella Chiesa, che si trovano nell'Istria;

4.° Nell'840, l'imperatore Lotario annovera gl'Istriani fra quella serie di popoli, tutti italici, che partecipano ai patti da lui conchiusi coi Veneti;

5.° Nell'847, 26 aprile, la monaca triestina Maria intitola il suo codicillo scritto e firmato da magistrati triestini « imperantibus Domino Hlotario .. et Hlodovico filio eius [161]).

---

[159]) Cfr. la nota 52.

[160]) Dall'817 correggente padre, e col dall'823 egli pure imperatore.

[161]) Lodovico II fu nominato re d'Italia il 15 giugno 844, vivente ancora il padre.

6.° Nell'853 ... novembre, a Pavia, l'imperatore Lodovico II, correggente del padre Lotario [162]), prende « sub nostra plenissima immunitate » il monastero di S. Michele, nella diocesi di Parenzo.

7.° Nell'855, 1 novembre, a Pavia, il detto imperatore Lodovico II [163]) restituisce, per intromissione di Eberardo conte del Friuli, al patriarca aquileiese i diritti metropolitani sulle chiese dell'Istria.

8.° Nell'857 ... aprile, da Mantova, il detto imperatore Lodovico II concede, infine, al già ricordato convento di S. Michele, il diritto di avvocazia.

13. Con questo Lodovico II si spense nell'agosto 875 la cosiddetta linea lotarica, che tenne l'Italia, e dalla quale dipendeva, come abbiamo veduto, l'Istria. Ed in tutto questo tempo dove sono le concessioni ed i privilegi favoriti dai reali di Baviera? Eppure i reali di Baviera esistevano. Infatti nell'817 veniva destinato da Lodovico il pio a re di Baviera il figlio secondogenito Lodovico il tedesco, il quale si portava nel suo reame nell'825, e da quest'anno s'intitolava « rex Boioariorum », sino al giugno 833, in cui incominciò il suo « regnum in orientali Francia ». Nell'agosto 843 per il trattato di Verdun, egli riceveva tutto il paese alla destra del Reno. Nell'865 divideva il suo regno fra i tre figli, assegnando al primogenito Carlomanno la Baviera e le marche di confine verso gli Slavi ed i Longobardi [164]); e Carlomanno veniva al governo della

---

[162]) Correggente, e consecrato imperatore e re d'Italia nell'850, 6 aprile. Richter, Annalen,

[163]) Successo al padre nel settembre 855.

[164]) Dümmler, Ueber die südöstl. Marken, §. 6, pag. 30 scrive: Was zunächst Friaul betrifft, so zeigt sich dies, so weit wir es verfolgen können, d. h. in der ganzen zweiten Hälfte des neunten Iahrhunderts als gesonderte und zum Königreich Italien gehörige Markgrafschaft. Gegen diese Behauptung scheint die Francorum regum hist. (Pertz, Mon. G. hist. Scr. II, 325) zu sprechen, wonach Karlmann 865 von seinem Vater « marchas contra Sclavos et Langobardos » erhielt. Da jedoch der Fortsetzer des Erchanbert (ib. p. 329) hiervon nichts weiss und Eberard ausdrücklich zu den Fürsten aus dem Reiche Lothars gezählt wird, so dürfte jene Nachricht wohl irrig sein. Prescindendo

porzione a lui assegnata nell' agosto 876, cioè alla morte del padre.

In questo periodo adunque, dall' 814 all' 876, possediamo otto documenti che ci comprovano la subordinazione dell'Istria al regno d'Italia; nessuno la sua dipendenza dalla Baviera [165]).

14. Ma proseguiamo a consultare la storia.

Spentasi nell'875 la linea italiana o lotarica, Carlo il calvo dei Carolingi di Francia si affrettò a scendere in Italia, e

---

dalla diversa interpretazione delle parole « marchas contra Sclavos et Langobardos » quello che il Dümmler fa valere per il Friuli vale ancor più per l' Istria, la cui subordinazione al re d' Italia Lodovico II, che mori nell' 875, é dimostrata da ben quattro documenti. — RICHTER, Annalen, a. 865. pag. 397.

[165]) Eppure anche ANKERSHOFEN. Gesch. Kärntens vol. II, pag, 340, a. 864, scrive: Da unter den Markgrafen (welche sich für Karlmann im I. 864 entschieden) haum andere verstanden werden können, als die Vorstände der pannonischen Mark und der aus der grossen friauler Mark im Iahre 828 gebildeten vier Grafschaften, nämlich der neuen kleinen friauler Mark, dann der windischen Marken, Istriens, Krains, und Karantaniens, so dürfte nicht zu zweifeln sein, dass sich die karantanische Präfektur Karlmanns früher (861) und später (864), so wie auch die des Grafen Gundacker (863) auch über Fiaul, Krains und Istrien ausgedehnt haben.

Con queste parole dell'Ankershofen si confronti quanto il DÜMMLER, scrive, Ueber die südöstl. Marken, §. V, pag, 17: Da mit der Aufgebung des Herzogthums Baiern, fast jedes politische Band unter den einzelnen Grafschaften desselben aufgehört hatte, so kann in dem ersten Viertel des neuenten Iahrhdts von einer eigentlichen Verbindung der neu erworbenen Grenzlande mit Altbaiern schwerlich die Rede sein, vielmehr wurde Kärnthen, welches einen Theil des Herzogthums gebildet hatte einem italienischen Markgrafen übergeben. — §. VI, p. 30: Mit dem Iahre 825 wurde ein eigenes Königreich Baiern gebildet. Der Umfang desselben war duch die Theilungsurkunde (PERTZ, Mon. Germ. hist. Leg. 1, 198, c. 2) vom Iahre 817 bereits dahin festgestellt worden, dass dasselbe den grössten Theil des ehemaligen Herzogthmus umfassen solle.... ausserdem die Ostmark, Pannonien und Kärnthen.... pag 31: Den Istrianern war nach Absetzung ihres Herzogs Iohannes zwar zugestanden worden, sich selbst ihre Obrigkeiten zu wählen; allein es ist nicht unmöglich, dass jetzt, wo sie nicht mehr unter der Oberaufsicht der Markgrafen von Friaul gestanden zu haben scheinen, wieder ein eigener Graf dort gewaltet habe. Späterhin, zur Zeit des Kaisers Arnulf, finden wir einen Markgrafen Odelrich erwähnt, einen Angänger Berengars...

ricevette dal pontefice il 25 decembre la corona imperiale. Ma già nell'ottobre 877 fu cacciato dall' Italia da Carlomanno re di Baviera.

Ora, se questo « Karlomannus Divina favente clementia Rex » conferma, nel marzo 879, cioè anno III.° regni in Baioaria et in Italia II, com'egli scrive [166]), al patriarca di Aquileia i privilegi e le immunità concesse da Carlo Magno, da Lodovico il pio e da Lotario « in partes Istrienses », e poscia, riassumendo, glieli sancisce in tutti i pagi e territori « infra ditionem Imperii nostri », come si potrà in buona coscienza sostenere aver egli emanato tale privilegio nella sua qualità di re di Baviera, e conchiudere che l'Istria fosse allora da questa dipendente?

Carlomanno morì nel marzo 880, ed ebbe a successore nella corona italica il fratello Carlo il grosso, che nell'881 ricevette anche la corona imperiale, e riunì nelle sue mani, dall' 884, tutta la eredità carolingica.

Deposto nel novembre 887 nella dieta di Triburi, i Tedeschi si elessero a loro sovrano Arnolfo di Carinzia (887-889), quindi Lodovico il ragazzo (900–911), Corrado I il duca di Franconia (911–918), Enrico I duca di Sassonia (919–936), e, alla sua morte, il figlio Ottone I.

15. Se l' Istria avesse dipenduto dalla Baviera, come ne dipendevano la Carinzia e la Carniola, dopo la morte di Carlomanno essa avrebbe dovuto trovarsi in sudditanza dei surricordati sovrani tedeschi. In quella vece, l' Istria fu sempre subordinata, sino al 952, a quei sovrani che tennero la corona italica.

Di fatti Berengario I del Friuli [167]) prende il 24 aprile 908 sotto il suo patrocinio (mundburdium) il convento di Capodistria con tutti i suoi possessi [168]) ed il 28 luglio dona, a Pavia, al vescovo di Trieste il castello di Vermo. Il pontefice Sergio III minaccia il conte Albuino, marchese d' Istria, di rivolgersi

---

[166]) Kandler, Cod. dipl. istr. 8 marzo 879.
[167]) Dal gennaio dell'888 re d' Italia, e dal marzo del 916 imperatore.
[168]) Minotto, Diplomata (cfr. la nota 143),

contro di lui al re Berengario, affinchè lo deponga in punizione delle usurpazioni commesse nella nostra provincia [169]). Il 7 agostò 929 re Ugo dona, pure da Pavia, al vescovo di Trieste i diritti episcopali su Umago e l'isola di Monfalcone [170]); e da questo sovrano hanno altresì origine molte donazioni fatte ai vescovi di Parenzo [171]) i cui documenti andarono smarriti. «Regnante domino nostro Ugone serenissimo Rege et Lotario filio eius», gl' Istriani conchiudono la famosa pace dei 12 marzo 933, nella quale si obbligano dí pagare la metà della multa «palatio regis Italico regno presidenti». E l'uso che la metà della multa passi all' offeso, l'altra alla camera reale, è una particolarità, come osserva il Ficker [172]), del diritto italico di confronto al franco. Re Lotario II, figlio e successore del precedente sovrano, dona per ultimo in data 8 agosto 948 ai vescovi di Trieste questa città.

Per conchiudere, ripetiamo dunque che in tutto questo lungo periodo di tempo i duchi di Baviera nulla hanno avuto di comune colla nostra provincia, e che questa rimase costantemente subordinata ai sovrani che ressero l' Italia.

16. Senonchè le cose cangiarono nel 952, ed ecco come [173]):

Morto nel 950 Lotario II re d' Italia, il di lui avversario Berengario d' Ivrea, per consolidarsi nell'acquistato reame, voleva costringere la di lui vedova Adelaide a sposare il proprio figlio Adalberto. Ma essa rifiutò, e per salvarsi dalle persecuzioni di Berengario, chiese aiuto ad Ottone I, allora re di Germania. Questi colse l' occasione favorevole per eseguire i suoi disegni sulla penisola italica. Scesovi nel settembre 951, vinse Berengario, e sposò Adelaide. Nella primavera del seguente anno (a. 952), ritornato in Germania, convocò una dieta ad Augusta. A questa si presentò anche il vinto Berengario, il

---

[169]) Vedi la nota 144.

[170]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 7 agosto 929.

[171]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 903. Ottone II conferma alla chiesa episcopale di Parenzo quod a regibus seu ab Ugone largitum est.

[172]) FICKER, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Innsbruck, 171, v. I, n. 26, pag. 65.

[173]) MURATORI, Annali d'Italia, a. 950-952.

quale, prestato il giuramento di vassallaggio al re Ottone, ricevette da lui in feudo il reame d'Italia. Non intero però, poichè la marca veronese ed aquileiese, cioè Verona, il Friuli e **l'Istria,** vennero da Ottone infeudate a suo fratello **Enrico, duca di Baviera** [174]). E da questo giorno, e non prima, l'Istria venne in dipendenza dei duchi bavaresi.

(Continua).

[174]) Continuator REGINONIS, ad 952 (PERTZ, Mon. Germ. hist. Script. I, p. 621): Eodem anno mediante Augusto mense conventus Francorum, Saxonum, Bawariorum, Alemannorum et Langobardorum publicus apud Augustanam urbem Rhetiae provinciae agitur, ut Berengarius cum filio suo Adalberto regiae se per omnia in vassallatium dedidit dominationi, et Italiam iterum cum gratia et dono regis accepit regendam. Marca tantum Veronensis et Aquileiensis excipitur, quae Henrico fratri eius committitur.

Che nella marca Aquileiese si comprendesse allora anche l'Istria lo dimostra tutta la storia della nostra provincia dal 952 in poi. Cfr. RICHTER, Annalen, a. 952; — HIRSCH, Iahrb. I, 9; — FICKER, Forschungen, I, 269; — GIESEBRECHT, Gesch, des d. Kaiserreiches I, 825; — DÜMMLER, Kaiser Otto der Grosse, p. 208; — e tanti altri.

IL DUOMO DI PARENZO

ED I SUOI MOSAICI

Con questo titolo il ch. Architetto sig. Giacomo Boni, regio ispettore ai monumenti antichi in Italia, pubblicò una monografia, edita a Roma 1894, che mi accadde di leggere in questi giorni.

Il ch. autore, in questo suo erudito lavoro, fa cenno della visita da lui fatta al nostro duomo nello scorso autunno, e rileva per sommi capi i caratteristici pregi di questo monumento della più bella epoca bizantina, illustrando il suo dettato colla pianta della basilica, e colla riproduzione delle fotografie che presentano le più nobili parti organiche e decorative della basilica stessa.

Con questa pubblicazione il ch. autore si è acquistato diritto alla nostra riconoscenza, per essere stato egli il primo fra i dotti Italiani, che di proposito, e con uno studio speciale, abbia trattato della nostra basilica, presentandola, quale essa è veramente, come il più integro monumento dell' arte proto-bizantina tramandatoci dai secoli. Per lo che, come io nerendo pubbliche grazie al ch. autore, sono ben certo che anche i miei concittadini gli saranno egualmente grati dell' amore da lui posto nell' illustrare questo patrio monumento.

Però, un eguale amore mi spinge a fare qualche appunto allo scritto del ch. autore, al doppio scopo di rilevare una omissione essenziale e di rettificare alcune inesattezze che vi riscontrai; inesattezze ed omissione che certamente vanno ascritte alla brevissima di lui fermata a Parenzo.

L' omissione riguarda la pianta.

Tutte le basiliche bizantine hanno sul davanti un semplice portico addossato alla facciata, col battistero discostato dalla basilica, e posto per lo più nelle adiacenze a nord della medesima. La nostra basilica invece è preceduta da un atrio quadriportico, col battistero nel centro dell' ala a ponente, e quindi sull'asse prolungato della nave maggiore della basilica. Questa singolarità meritava di essere rilevata e spiegata, col notare che Eufrasio eresse l' attuale basilica tenendosi intieramente sul tracciato dell' anteriore basilica romana da lui demolita, i muri della quale, rasati al suolo, servono di fondamenta alle costruzioni bizantine di Eufrasio. Soltanto il battistero, da rotondo che era, fu fatto poligono, e l' abside, semicircolare, si ebbe pure esternamente la forma poligona. Questo è quanto io stesso ho potuto constatare con opportune escavazioni; e che del resto risulta anche dal confronto della pianta di questa basilica, a pag. 4, con quella delle basiliche di Costantinopoli, Ravenna e Grado.

Ora, venendo alle rettifiche, prima di tutto devo osservare al ch. autore, che *nel muro a timpano della navata della basilica,* oltre le *tre larghe finestre arcuate,* non esistette mai alcun'altra finestra. E quello in cui gli parve scorgere le *traccie di una finestra circolare murata* è semplicemente l' impronta di un globo a mosaico su cui sedeva una figura, della quale sono tuttavia visibili i piedi e parte della faccia. Questi poveri resti musivi appariscono anche sulla tavola, pag. 6.

Quale soggetto poi rappresentasse la perduta figura, nessuno lo sa. Alcuni opinano che vi fosse rappresentata la Vergine Maria assunta in cielo, perchè questo è il titolo della basilica, e perchè ai lati del globo si scorgono ancora alcuni frammenti di teste che sembrano di angeli, tenuto conto delle impronte ancor visibili di una serie di ali, fra cui appariscono. Ma siccome era solito che si rappresentasse non la Vergine, bensì il Redentore seduto su globo, perciò opinerei che

l' imagine perduta rappresentasse il Redentore nella sua gloria; tanto più che la figura stava bensì più in alto, ma tuttavia in mezzo ai sette *candelabri ardenti dell' Apocalisse.*

Che i fusti delle colonne dell'atrio provenissero *da qualche edificio classico* non è provato dal fatto, che « *i capitelli non sono sempre corrispondenti ai fusti* ». Questo fatto ha un'altra spiegazione, come si vedrà più avanti. Perciò, i detti fusti, fusati e sagomati agli scapi come le colonne della basilica, di cipollino greco, sebbene di seconda qualità, come le dette colonne e con basi attico-bizantine come quelle della basilica, devono ritenersi, fino a prova contraria, opera contemporanea ai capitelli, e quindi di Eufrasio. Ma la stessa *non corrispondenza dei capitelli coi rispettivi fusti* si osserva anche in alcune colonne della nave del tempio; eppure i fusti di queste colonne sono, non solo *probabilmente antichi,* ma certamente di *fattura originale bizantina,* egualmente che i capitelli. Infatti i detti fusti sono di cipollino greco, come lo sono i capitelli, i pulvini, gli stipiti delle porte il coro ecc., e come lo erano l' altare, l' ambone, la confessione, di cui si hanno importanti reliquie. Questi fusti, per marmo e fattura, sono identici a quelli delle basiliche Ravennatesi, e portano scolpita la stessa marca di fabbrica come quelli di S. Vitale, di S. Apollinare nuovo e di Pomposa; e si potrebbe dire perfino che quelli e questi sieno stati lavorati non solo nelle stesse officine di Proconeso, ma ben anche dai medesimi artefici. Si sa che il padrone della fabbrica consegnava un pezzo ai singoli artefici lavoranti; e questi, compiuta l' opera, segnavano il pezzo da essi lavorato con una sigla che compendiava il loro nome, acciò nella revisione e pagamento del lavoro restasse escluso ogni inganno. Ora alcune colonne di Parenzo portano scolpita la sigla (fig. n. 1) abbreviatura di ΠΕ'ΤΡΟΣ, *Petros*; ed eguale sigla è pure incisa in due capitelli di S. Vitale, e nelle colonne della basilica di Pomposa. Altre colonne di Parenzo sono segnate colla sigla (fig. n. 2), che

fig. n. 1

fig. n. 2.

si riscontra pure nell' imoscapo di tre colonne e nell' abbaco di due capitelli a S. Vitale. Quest' ultima sigla da alcuni fu creduta un' *àncora,* e attribuirono le colonne così segnate a qualche tempio di Nettuno; quandochè la pretesa *àncora* e un' *omega* col *jota inscritto,* che significa Ἰωάννης, *Joannes*. A *S. Apollinare nuovo* la dècima colonna a destra ha una sigla che ha lo stesso valore *Joannes,* ma il *jota* non è inscritto, sì bene sta al lato sinistro dell' *omega,* ιω. Dunque gli stessi artefici Petros e Joannes lavorarono le colonne di Parenzo, come quelle di S. Vitale e di Pomposa. E di fatti le tre basiliche sono contemporanee.

Non è a dubitarsi perciò che i fusti delle colonne della nostra basilica sieno opera bizantina egualmente che i capitelli. Che se alcuni di questi non corrispondono per diametro al fusto cui furono soprapposti, vuol dire che i detti capitelli non furono lavorati espressamente per quei fusti che li sopportano, ma erano destinati ad avere altri fusti. Resta solo d' indagare la ragione per cui questi capitelli furono tuttavia accoppiati a fusti non corrispondenti. E la ragione cercata troverebbe la sua spiegazione nel fatto della grande fretta posta da Eufrasio nel costruire la sua basilica.

Come si sa da una lettera di Papa Pelagio I a Narsete, Eufrasio era oriundo dalla Tracia. Quindi egli aveva vedute e studiate le belle basiliche di Oriente e di Costantinopoli. Giunto qui come vescovo, e trovata la sua chiesa episcopale ampia sì come la presente, ma meschina, «*Templum exiguum*», disadorna, «*magnoque carens tunc furma metallo*» e di una costruzione assai rude, come lo attestano alcune colonne coi loro capitelli ancora superstiti, e per giunta in uno stato che minacciava crollo, «*sed meritis tantum pendebat putria tecta*»; egli tosto decise di demolirla «*labenten melius sedituras deruit aedes*», e di fabbricare una nuova basilica, solida, bella e splendida, come lo attesta egli stesso nella sua epigrafe musiva [1]). Da iscrizione che Eufrasio

---

[1]) ✠ Hoc fuit in primis Templum quassante ruina // terribilis labsu nec certo robore firmum // exiguum magnoque carens tunc furma metallo, // sed meritis tantum pendebant putria tecta. // ✠ Ut vidit subito

scolpì nel cippo del suo altare poi sappiamo che egli compì la sua fabbrica e la consacrò nell'anno undecimo del suo episcopato « agens annum XI » [1]). Da tutto ciò emerge il fatto che a fabbricare ed ornare questa basilica, Eufrasio impiegò non più di nove anni di lavoro, tenuto conto del tempo speso nel demolire la vecchia chiesa, nello sgombro delle macerie e nella provvista dei nuovi materiali, che ritirò tutti dall'Oriente. Per la fabbrica di S. Vitale di Ravenna si spesero ben 26 anni di lavoro, ad onta dei larghi mezzi forniti da Giustiniano e da Teodora. Per la nostra basilica invece si spesero soltanto circa nove anni, il che dimostra ad evidenza la grande fretta posta da Eufrasio nel voler compiuta la fabbrica. Ma la maggior parte di questo tempo certamente fu spesa nell'eseguire le decorazioni. Si consideri che l'abside, oltre che dal prezioso mosaico settile in porfidi, serpentini, alabastri orientali, madreperle ecc., è decorata internamente da 32 figure e nella fronte esterna da altre 13, in tutto 45 figure a mosaico, senza dire delle vaghe fascie, delle grandi conchiglie, dei nascimenti, e fondi dorati che tutta la rivestono. Anche le due absidette laterali erano a mosaico, ed in queste rimangono ancora vistosi frammenti di sei figure. A ciò si aggiungano le due facciate esterne della basilica, pure decorate da grandiose composizioni musive. La facciata anteriore, che sorge sopra l'ala orientale dell' atrio quadriportico, oltre alle quattro figure di santi, tuttora ammirate, i sette candelabri ardenti, gli sguanci delle grandi finestre arcuate ed i graziosi ornati delle lesene ai due angoli della facciata, conserva le traccie di un globo con figura seduta sopra di esso, e quelle di almeno tre altre figure a

---

lapsuram pondere sedem // providus et fidei fervens ardore Sacerdus // Eufrasius sancta precessit mente ruinam // labentes melius sedituras deruit aedes // fundamenta locans erexit culmina templi. // ✠ Quas cernis nuper vario fulgere metallo // perficiens coeptum decoravit munere magno // aecclesiam vocitans signavit nomine Christi // congaudens operi sic felix vota peregit.

[1]) Famulus Dei Eufrasius antistes temporibus suis agens annum XI a fondamentis Deo jobante sanctae aecclesiae catholecae hunc locum condidit.

sinistra, le quali domandano altre tre figure a destra del globo. Erano dunque almeno undici figure che campeggiavano in questa facciata anteriore. E concedendone altrettante alla facciata posteriore che s'inalza sopra il tetto dell'abside, decorata essa pure di grande composizione musiva, ed in cui si scorgono anche al dì d'oggi resti di figure, tre delle quali col nome MOISES, ELIAS ed ANDREAS, perlochè si crede che quivi fosse rappresentata la Trasfigurazione del Salvatore; e così si avrebbero in tutto per lo meno 73 figure in mosaico, che ornavano questa basilica. A tutto ciò si aggiunga il pavimento, messo intieramente a mosaico, e di leggeri si comprenderà che la maggior parte del tempo speso nella fabbrica della basilica è stata impiegata nell'eseguire le cennate grandi opere di decorazione ed ornamentazione, e quindi che i muri ed i tetti della fabbrica devono essere stati costruiti in brevissimo tempo.

Ed appunto il bisogno di compiere sollecitamente l'opera muratoria, per dar luogo all'opera decorativa, non concesse il tempo necessario di preparare apposite colonne per questo tempio. E perciò pure spontanea si presenta la necessità allora sentita di acquistare e ritirare dalle grandi officine di Proconeso, ove si lavorava non solo per commissione, ma anche per deposito, tutti i fusti ed i capitelli che si trovavano già pronti, o finiti in giornata, o rimasti invenduti nei depositi delle dette officine, sebbene di differenti misure, ma che sufficientemente corrispondevano alle proporzioni che si volevano dare alla nuova basilica. Soltanto così si può spiegare ragionevolmente la cagione della marcata differenza di diametro che si riscontra non solo nei capitelli, ma anche nei fusti delle colonne di questa basilica, e della mancante corrispondenza di alcuni capitelli tanto dell'atrio quanto della nave. Quindi si spiega anche la ragione per la quale i nostri capitelli sono tra essi differenti per diametro, per altezza e per disegno, di maniera che i dieciotto capitelli della nave presentano sette tipi diversi, fra i quali tre affatto solitarî, due tipi i quattro capitelli del ciborio, e quattro differenti tipi i sei superstiti dell'atrio. Dieci di questi tipi sono illustrati nella prelodata monografia da pag. 13 a pag. 20 inclusive. Nessun'altra basilica può mostrare nella sola e stessa nave una così splendida varietà di capitelli dalle più belle e ricche

forme bizantine. Anche a S. Vitale di Ravenna si riscontrano tre tipi diversi di capitelli; ma quelli della nave sono tutti eguali e di un solo tipo; diversi da questo, ma di un tipo solo, sono quelli del presbitero, e finalmente diversi da quello e da questo, ma tutti di un solo tipo, sono i capitelli delle tribune.

Pertanto si può dire con ben fondata ragione che Eufrasio, o chi per lui, abbia acquistato nelle officine di Proconeso tutti i fusti con le rispettive basi, e tutti i capitelli che si trovavano allora; e non solo quelli che erano di contemporanea fattura, ma anche quelli perfino solitarî che giacevano per avventura invenduti nei depositi delle dette officine. Per questa ragione alcuni dei nostri capitelli sono del secolo V cioè: i due posteriori del ciborio, fatti a paniere coi grifi al posto delle volute ed i buoi a quello dei fiori, il cui tipo si vede a pag. 15 I.ª tavola; il capitello, pure a paniere, colle aquile al posto delle volute, rappresentato a pag. 13; l'altro rappresentato a pag. 14 tav. I.ª di stile composito con lunghe foglie dentate, traforate e penzolanti come tante lingue, che ricorda il primo passaggio del composito romano colle sue lunghe foglie di quercia al composito bizantino; e finalmente due altri capitelli a paniere formato da graziosissimo tralcio di vite coi suoi grappoli, con uccelletti che ne beccano gli acini, e quattro grifi al posto delle volute, rappresentati a pag. 18, tav. II.ª. Nessun capitello simile a questi si vede in opera nelle basiliche di Ravenna; ed uno solo a paniere coi grifi, lo si mostra come cimelio prezioso nella sala lapidaria dell' Arcivescovato di Ravenna.

Non fu dunque vaghezza di moltiplicare i tipi che indusse Eufrasio a collocare nella sua chiesa sì svariate forme di capitelli, ma la necessità di affrettare la costruzione dei muri e dei tetti della sua fabbrica, per potere quanto prima dar mano ai lavori musivi, e vedere finita la sua cattedrale nel più breve tempo possibile. Se egli per vaghezza di svariate forme avesse commessi alla fabbrica i necessarî capitelli; questi, sebbene di tipo diverso, avrebbero però tutti lo stesso diametro, la stessa altezza e sarebbero stati anche appajati nelle forme. Ma non essendo così; vuol dire che i capitelli non furono da lui espressamente commessi, ma che egli li prese tali quali erano pronti

nei depositi delle officine, sebbene solitarî, di diversa epoca, e di svariato disegno. Così fu che venne impreziosita la nostra basilica di una mostra di capitelli che nessun'altra può vantare.

I pulvini poi si manifestano da sè come lavorati espressamente per stare al posto che occupano, perchè variano nelle altezze secondo che dovevano essere sovrapposti ad un capitello grande o piccolo; acciò il pulvino risarcisse quell'altezza che mancava al capitello, affine di raggiungere lo stesso piano per la impostazione degli archi. Anche i pulvini però attestanó la fretta che si aveva di mettersi all'opera di costruzione, perchè evidentemente lavorati da più artefici ed in modo un po' trascurato. Ciò apparisce chiaro specialmente dagli scudetti col mogramma di Eufrasio, che portano in fronte. Uno di questi scudetti è senza il monogramma, e due senza i lemnisci di cui vanno forniti tutti gli altri; i quali scudetti presentano, alla loro volta, un lavoro più o meno diligente: indizio certo delle diverse mani più o meno esperte che li scolpirono. Noto finalmente che nessuno dei nostri capitelli è *traforato a intreccio di vimini* (pag. 3) ma bensì a intreccio di foglie e rami di acanto, di foglie di palma e di tralci di vite.

Si osservino le illustrazioni pubblicate, e si vedrà esser vero quanto io affermo. Le decorazioni *ad intreccio di vimini* su per giù appartengono al IX secolo.

L' intradosso degli archi a tramontana sono decorati da stucchi che non sono *opera del Rinascimento,* come vorrebbe il prof. Eitelberger (pag. 4), ma appartengono, *non già probabilmente, ma con certezza, alle decorazioni originali,* come lo attestano le perle, le rose con foglie a girandola, le colombe, i pavoni, i panieri, le cornucopie che si veggono in essi modellati: tutte ornamentazioni esclusivamente bizantine e dell'epoca [1]). La decorazione del 5.° arco (vedi tav. II.ª pag. 15 e 25) la si vede riprodotta a mosaico nella fascia della volta del presbitero a S. Vitale in Ravenna. Nè può sorgere il dubbio che questi stucchi sieno stati modellati più tardi per imitazione;

---

[1]) V. Cattaneo. L'architettura in Italia, pag. 78 in nota.

primamente, perchè gli stucchi aderiscono ad un sottile intonaco greggio di cemento che certamente è di Eufrasio; cemento ricco di calce, frammista a pagliuzze quasi tritate. Di poi questi stucchi formano un solo corpo con la incorniciatura dei detti archi dalla parte che prospettano sulla nave minore, la quale incorniciatura, a guisa di vago pizzo a foglie svariate, gira il contorno degli archi, ed è eguale per tecnica e per sapore alla cornice di stucco che dà finimento alla zoccolatura dell'abside. Finalmente, in seguito a studio di documenti, ad escavazioni, ad esame di cementi, ed a confronti da me fatti per otto intieri anni, posso affermare di conoscere esattamente tutta la storia edilizia della nostra basilica, e che, eccettuato il ciborio eretto nel 1277 con le colonne penteliche ed i capitelli bizantini del primo ciborio, nessun altro lavoro di qualche merito fu in essa eseguito. E quindi, anzichè supporre che nei tempi di mezzo, o recenti, la basilica sia stata fregiata di graziosi ed artistici stucchi, devo invece deplorare che sia stata impoverita e deturpata nei suoi preziosi ornamenti, sia per corruzione del gusto d'arte, sia per impotenza ed inscienza a ripararne eventuali guasti.

Una lampante prova di ciò l'abbiamo negli archi della nave a mezzogiorno.

Questi archi nel XV secolo avevano sofferto per terremoto. Volendo rinforzarne il muro furono innestati archi nuovi nel vano dei vecchi che successivamente si demolirono. Nè si pensò punto, o non si seppe, restituire ad essi il primitivo ornato di stucchi, ma si lasciarono tali e quali uscirono dalla mano del muratore.

Devo ora rivolgere i miei appunti su quanto il chiar. autore dice intorno ai mosaici. E per primo devo osservare, che nella ricca decorazione ad opera sèttile della zoccolatura dell'abside, messa a scompartimenti, non c'entra affatto *la terra cotta a più colori* (pag. 6). Seguendo poi l'ordine tenuto nella monografia, rilevo altresì che il piccolo Eufrasio, posto tra l'Arcidiacono Claudio ed Eufrasio vescovo, è figlio dell'Arcidiacono, e non del Vescovo. L'iscrizione è chiara: EVPHRASIVS FIL. ARC., che si traduce: Eufrasio figlio dell'Arcidiacono.

La veste che indossa il Vescovo Eufrasio non è *una veste purpurea,* ma è la rituale *Pénula pavonazza,* che i personaggi di gran conto indossavano sopra la toga. La pénula copriva tutta la persona; ma siccome Eufrasio tiene il modello della basilica con le mani coperte dalla pénula, perciò questa è sollevata sul davanti fino alle ginocchia circa, permettendo così che si veda la toga; ma lasciata cadere, giungerebbe sino ai piedi. Una pénula reale, di stoffa pavonazza assai leggera, l'ho veduta nello scorso novembre nell' Archivio arcivescovile di Ravenna. La reliquia è preziosa e rara, e si crede che appartenesse a S. Massimiano.

Inoltre la figura di S. Mauro non *ha un' urna ingemmata,* ma colle mani coperte dal grande palio romano tiene una corona gemmata. Veggasi la figura tra l'Angelo ed Eufrasio nella illustrazione a pag. 10. Nessun *clavo nè fascia purpurea* hanno le nostre figure, come non le hanno quelle di Ravenna. L'angelo del pilone centrale tra le finestre arcuate dell'abside, *senza clavo purpureo,* tiene in mano un disco azzurro, nel cui campo spicca una croce di oro e raggiante di luce bianca. Il santo sul pilone a destra ha un *mantello non di porpora,* ma pavonazzo; non *borsa d' oro,* ma un incensiere, come quello che tiene il levita al lato sinistro di S. Massimiano nel quadro a destra del presbitero di S. Vitale in Ravenna; e finalmente questo santo non *tiene un cofanetto con coperchio a due spioventi,* ma ciò che tiene è un tempio (pag. 8). Neppure questo santo può essere *S. Mauro,* già dipinto nel semicatino a destra della Vergine dopo l' Angelo, ma è il vecchio Zaccaria, marito di Santa Elisabetta e Sacerdote, cui era toccato in sorte di entrare nel tempio per bruciare l' incenso sull' altare dei timiami, nel quale incontro l' angelo [1]) gli annunziò la concezione e la nascita del figlio Giovanni Battista, rappresentato sull' altro pilone a sinistra dell' angelo. Perciò Zaccaria, dipinto come vecchio e di tipo ebraico, vestito da sacerdote di quella nazione, porta i simboli del suo ministero, il tempio, cioè e l' incensiere. Pertanto, nel tamburo dell' abside sono

---

[1]) S. Luca, C. I, 9 e seguenti.

dipinti quattro episodî della storia sacra, cioè l'Annunziazione del Battista, quella del Redentore, la visita della Vergine a S. Elisabetta e la missione del Precursore, di cui l'Angelo è l'annunziatore e la figura, secondo il vaticinio di Malachia III 1., citato dagli Evangelisti Matteo XI. 10, Marco I. 2., Luca VII. 27. « *Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam ante te* ».

L'edificio davanti alla cui porta siede la Vergine annunziata dall'Angelo, rappresenta *non una basilica,* ma la casa della stessa Vergine entro le cui mura si presentò ad essa il celeste messaggiero. È rimarchevole che l'artista abbia rappresentata la Vergine, non come orante, ma in atto di lavorare, quando fu salutata dall'Angelo. Infatti, mentre l'Angelo le parla, essa tiene nella mano sinistra abbandonata in grembo un lavoro a maglia o a intreccio, quasi fosse una lunga trina o cintura, che ai suoi piedi viene raccolta in un paniere. Tiene invece la mano destra un po' alzata, colle dita raccolte e col solo indice appoggiata al mento, in atto di cogitabondo raccoglimento, come la descrive San Luca [1]): « *Et cogitabat qualis esset ista salutatio* ».

Una identica rappresentazione della Vergine annunziata dall'Angelo, nel tempo che seduta davanti la sua casa tiene in mano il lavoro raccolto in un paniere posto ai suoi piedi, la si vede scolpita nella facciata minore del celebre sarcofago detto *il Sepolcro di Eliseo*, posto in mezzo al quadriportico di Braccioforte in Ravenna. Si noti pure che sull'altro lato minore del sarcofago è scolpita la visita di Maria a S. Elisabetta; così che i due soggetti sono i medesimi che vediamo rappresentati nei nostri due quadri.

Il cennato sarcofago stava anticamente nella basilica di S. Lorenzo in Cesarea [2]), ed è opera del V–VI secolo.

Nel quadro della Visitazione la *piccola figura con veste verde, e non azzura, listata d'oro,* è di Zaccaria, marito di Elisabetta, non più in attività di sacerdote, ma ritornato in famiglia che

---

[1]) (I. 29).
[2]) V. Ciampini. Vet monum. parte II. cap. 3.

in abito di gala, come padrone di casa, vi sta sulla porta aspettando l'arrivo della illustre Cugina. Egli non *fa capolino* (pag. 8) *dalla tenda mezzo alzata,* ma si mostra in tutta la persona, aprendo con la sinistra la tenda e tenendo l'indice della mano destra sulle labbra, come chi domanda silenzio; e ciò ad indicare la mutolezza da cui fu colpito in pena della sua incredulità alle cose annunziategli dall'angelo. La figura è piccola, e della casa si vede poco più della porta e parte del tetto, perchè l'artista voleva indicare che l'incontro della Vergine con la di lei Santa Cugina avvenne discosto dalla casa di costei, e perciò la casa e Zaccaria si mostrano in lontana prospettiva, esagerata bensì, ma atta a tradurre l'idea dell'artista. Questi quadri, non lo si perda di vista, non sono *veristi,* ma sono essenzialmente *rappresentativi.*

Veniamo ora all'arco trionfale. La monografia dice: «*Alla sommità dell'arco sta dipinto sull'intonaco il monogramma di Cristo; quello originale di mosaico andò perduto*». Giova credere che il ch. autore, quando dettava queste linee, non volle fidarsi della sua memoria; ma ricorse piuttosto alle fotografie da qui ricevute, e da lui riprodotte in altrettante tavole per illustrare il suo scritto. E di fatto la tavola a pag. 10 mostra alla sommità dell'arco il monogramma di Cristo, che di fatto esisteva dipinto su intonaco fino al 1891, in cui furono assunte quelle fotografie. Ma nel 1892 fu demolito l'intonaco col monogramma, e sotto vi si trovarono i resti di un agnello con aureola crucigera, posto in campo azzurro stellato in oro, come a S. Vitale in Ravenna. È certo pertanto che in origine a quel posto non vi era il monogramma di Cristo. Perciò esso fu tolto, e dopo il restauro dell'arco, che ivi era fesso, vi fu collocato l'agnello, modellato su quello che esiste a S. Vitale di Ravenna nel centro della volta a croce sopra il presbiterio; essendochè i resti del fondo, delle stelle d'oro in campo azzurro, e dell'aureola, erano identici al quadro di S. Vitale. E questo agnello sta al suo posto già da due anni, ed esisteva quindi quando il ch. autore onorava della sua visita questa basilica.

E qui cade in acconcio d'indagare anche la causa per cui fu perduto l'agnello originale, e la ragione per cui al suo posto è stato dipinto, non più l'agnello, ma un semplice monogramma.

La cercata causa è questa. L'arco trionfale fu chiuso in origine alla chiave con grossi cunei di legno. Questi col decorso dei secoli infracidirono, e quindi comparve una larga fessura alla sommità dell'arco, la quale determinò la caduta del sottostante intonaco col rispettivo mosaico, che comprendeva appunto l'agnello.

Ma non essendo allora possibile di rifarlo, fu otturata alla meglio la fessura, passandovi sopra un nuovo intonaco, col quale furono coperti anche i resti a mosaico dello scudo che conteneva l'agnello, cui fu sostituito il monogramma, che poteva essere dipinto da un qualsiasi tinteggiatore di camere.

Questa stessa apertura dell'arco, che ci fece perdere l'agnello originale, divenne però nel presente restauro fortunata occasione di giungere alla scoperta dei resti preziosi del grande quadro a mosaico, che in origine decorava la fronte dell'arco trionfale. Ed ecco come. Il bisogno di esplorare accuratamente, sino alle sue ultime propagini, la detta apertura, per poterla poi chiudere solidamente, domandava che si facesse un taglio nel cornicione, alto un metro e costruito in assicelle fermate su anime sagomate, il quale corre tutto intorno alla nave sotto il soffitto. L'egregio architetto Tommasi, che soprastava a questo lavoro, esitava alquanto ad ordinare il cennato taglio, temendo qualche eventuale rimarca. Ma io stesso lo incoraggiai a praticarlo, ed in proporzioni ampie, spintovi dal desiderio di vedere una buona volta demolito quell'informe cornicione che deturpa la nave, e chiude la luce delle tre finestre arcuate della facciata, le quali dal detestato cornicione sono internamente trasformate in finestre rettangolari. Ordinato dunque dal sig. Tommasi il taglio nel mezzo del cornicione sopra l'arco trionfale, apparvero traccie di mosaici, che, diligentemente liberati dalle malte onde erano coperti, diedero a vedere le due mutilate figure del Redentore e dell'Apostolo S. Paolo che gli sta a sinistra. La scoperta era fatta. Quindi fu demolito tutto il resto del cornicione, che copriva le figure mutilate degli altri undici apostoli. Così che da una parte il bisogno di visitare l'apertura dell'arco per poternela chiudere solidamente, e dall'altra il desiderio d'iniziare la demolizione dell'odiato cornicione, condussero ad anticipare vantaggiosamente la scoperta dei predetti mosaici, la cui

esistenza sarebbe rimasta altrimenti ignorata fino al tempo della demolizione totale del cornicione, già decisa in massima.

Questa è la genuina storia della scoperta accidentale dei mosaici. Di questo fatto io fui testimonio ed attore insieme. E ciò serva anche di rettifica alla notizia, non del tutto esatta, che leggesi negli « *Atti e Memorie della Società Istriana di archeologia e storia patria* », *vol. VI.°, 1891, pag. 511*, donde il ch. autore estrasse la sua Nota I. pag. 12.

A maggiore schiarimento di questo fatto devo aggiungere ancora che, considerata la splendida decorazione dell'abside, tenuto conto della pittura su intonaco solcato a rete simulante il mosaico che copriva la fronte dell'arco trionfale, riprodotta anche dalla Tav. pag. 10, e visti finalmente gli avanzi di fascie gemmate e policrome a mosaico ancora superstiti alle estremità inferiori dei due triangoli mistilinei che stanno ai lati dell'arco, si doveva necessariamente inferire, che in origine la fronte dell'arco trionfale fosse stata decorata a mosaico, ma che posteriormente tale decorazione fosse quasi intieramente scomparsa, in seguito ad eventualità a noi ignote. E questa persuasione che si fossero perduti totalmente i mosaici frontali dell'arco veniva avvalorata dal fatto che, demolito il predetto intonaco dipinto dei due triangoli fino sotto il cornicione, non si rinvenne vestigio alcuno del mosaico, nè dell'intonaco primitivo, cui invece era stato sostituito un nuovo intonaco, ingrossato in più luoghi da mattoni posti in piano, e perfino sovrapposti l'uno all'altro, allo scopo di spianare la fronte dell'arco. Questo lavoro fu probabilmente eséguito intorno alla metà del secolo XV; cioè allorquando fu costruito il primo soffitto piano della nave. Arguisco la contemporaneità di questi due lavori da ciò che le malte del soffitto e quelle della drizzatura del muro sono identiche.

E qui avrei finito i miei appunti alla prelodata monografia, se il ch. autore si fosse limitato a descrivere la basilica di Parenzo ed i suoi mosaici. Ma siccome gli piacque entrare anche nel campo dei restauri fatti e chè si stanno facendo; ed adoperando una critica che procede da vaghi criterî ideali, e non da criterî che si appoggino a fatti concreti, pronuncia in merito un giudizio che in nessun modo può essere accettato; mi è

d'uopo d'intrattenermi ancora col ch. autore, affine di esporgli l'intiera storia del restauro di questi mosaici dal 1887 in poi, e di cui io stesso fui pure testimonio ed attore ad un tempo. Dopo ciò io spero che il giudizio da lui emesso e così formulato: = *Restaurandoli* (i mosaici) *a quel modo finiranno invece al livello di un' opera industriale, valutabile a tanti fiorini il metro quadrato* = apparirà allo stesso ch. autore precipitato ed ingiusto.

Dopo lunghe trattative, a volta interrotte e poi ripigliate, l'i. r. Ministero del Culto ed Istruzione nel 1887 si decise finalmente di affidare allo Stabilimento artistico d'Innsbruck un saggio di restauro del mosaico, nel tamburo dell'abside. Però il risultato di questo saggio non fu giudicato soddisfacente, e se ne sospese quindi la continuazione.

Recatomi a Roma nel 1888, presi consiglio sul da farsi da persona il cui solo nome è un'autorità. Concretato il piano dell'opera in ogni sua parte, e vivamente appoggiato dalla Commissione centrale, il prelodato Ministero affidò in fine nel 1890, dopo un lavoro di prova felicemente riuscito, il lavoro di restauro a valente e ben noto mosaicista, addetto allo studio del Vaticano, domandato dall'Imperiale Governo e graziosamente concesso dal sommo Pontefice Leone XIII. Dissi tutto ciò per dimostrare che nè qui nè a Vienna si è dormito della grossa, e che neppure si operò a casaccio prima di decidersi ad affrontare l'arduo problema del restauro di questi mosaici; ma che invece si è proceduto con tutta ponderazione, e circondandosi di tutte le cautele possibili, allo scopo che il nostro *monumento ci fosse conservato integro ed autentico* **il più possibile,** propriamente secondo il voto emesso dal ch. autore (pag. 27).

Egli poi pronuncia un giudizio arrischiato, dicendo: *che i ristauratori continuano a fare a Parenzo quello che nessuno ha detto loro di non fare nella basilica Labicana di Roma* (pag. 27). E qui, fra parentesi, confesso di non conoscere l'esistenza di una *basilica Labicana in Roma*. Conosco una basilica Liberiana, una basilica Lateranese; ma Labicana no. Sarà dunque un lapsus calami; e dalla allusione fatta dovrebbe leggersi *basilica Lateranese*. Naturalmente, per comprendere

la forza di questa allusione, bisogna conoscere prima il fatto in sè stesso, e poi le ragioni di confronto per cui esso viene prodotto. Che cosa fu fatto adunque nella basilica Lateranese? Eccolo. Furono distaccati dalla vecchia abside i mosaici, e furono trasportati e fissati su di un' abside nuova di raggio eguale alla vecchia, e da questa discosta 24 metri.

Ora si comprende facilmente che tale risultato non poteva ottenersi se non svagando il mosaico in più sezioni razionali, e levando le singole sezioni incollate fortemente su tela, per fissarle con lo stesso ordine sulla nuova abside. Altro e migliore metodo, non ideale, ma pratico non si saprebbe immaginare per trasportare sopra una costruzione nuova una grande superficie concava di mosaico, a meno che non si avesse preferito il trasporto all'Americana dell' intiera abside coi suoi mosaici. Nè qui vuolsi giudicare se la demolizione della vecchia abside e la costruzione di una nuova, che ricevesse i mosaici di quella, sia stata una operazione bene ideata, o meno: ma vuolsi soltanto constatare, che, decretata quella operazione, *il restauratore* non poteva praticamente compiere il suo mandato in modo migliore di quello con cui lo compiva; per lo che si ebbe plauso non solo a Roma, ma anche in Italia e fuori; ed il nome del Professore Cav. Bornia, che ne fu il restauratore, cui troppo chiaramente si allude con inutile reticenza, resterà mai sempre scritto con onore nella storia della basilica Lateranese.

Questo è il fatto in sè stesso, cui allude il ch. autore. Le ragioni di confronto poi, per cui esso viene prodotto, stanno riposte nella erronea persuasione che tutto il lavoro di restauro qui eseguito consistesse «*nel distaccare i mosaici su tela, nel raschiare la malta dalle commettiture fra le tessere per poi avvicinare queste o riempirne gli interstizi con smalti o pietre, e nel riapplicarli in opera spianati sulla fronte, coll'aggiunta di nuovo fondo d'oro, a tessere uniformi color citrino-olivastro, allineate con inclinazione costante*». (pag. 16). Questo accenno descrittivo, gettato lì secco secco, senza distinzione alcuna, e senza la necessaria motivazione, non soltanto include la pretesa di un assioma, ma esprime formale disapprovazione e biasimo di tutta l'opera di restauro qui eseguita.

L'assioma sarebbe questo: *che il mosaico antico non debba essere spianato sulla fronte.* E ciò risulterebbe dalle premesse: «*che in ogni tessera d'un mosaico, colle sue impercettibili varietà di superficie, di impasto, di taglio, ecc., v' ha una espressione individuale.....; e questo ci spiega perchè pur facendo la copia esattissima di un mosaico e collocando a posto, una ad una, le tessere ad imitazione delle antiche, si ottenga qualche cosa che dell'antico ha tutto, meno la vita*». (pag. 26). In queste premesse c'è del vero, ma anche dell'esagerato. E perciò anche il dedotto assioma *che il mosaico antico non* debba essere *spianato sulla fronte*, non regge, come si vedrà in seguito. Intanto mi preme di osservare, che nella basilica Lateranese tutta l'operazione, perchè unica nel suo scopo, di trasportare cioè da un luogo all'altro i mosaici, fu anche eseguita in un solo ed identico modo.

Qui invece l'operazione fu eseguita in varî modi, secondo che era domandato dalle condizioni in cui si trovavano i mosaici, ed al duplice scopo *di consolidarli* **al posto ove stavano,** *e di restaurarli.* Dunque non regge il confronto tra i lavori fatti qui, e quelli che furono fatti nella *basilica Lateranese.* E perchè ognuno resti convinto che qui nel lavoro di consolidamento e di restauro si procedette razionalmente e con la più scrupolosa diligenza, affine di raggiungere lo scopo, e fare nello stesso tempo che *il nostro monumento ci sia conservato integro ed autentico,* secondo il voto del ch. autore (pag. 27), voto però che è sempre stato in cima ai desiderî nostri, della Commissione centrale e dell'Imperiale Governo, mi è necessario di esporre per sommi capi lo stato di guasto in cui erano ridotti questi mosaici, e le cause che produssero i guasti stessi.

Causa principale dei guasti furono le infiltrazioni delle acque, che, introdottesi dal tetto dell'abside e trapassati i muri, penetrarono fino allo stucco, che forma letto ai mosaici. Naturalmente, queste infiltrazioni decomposero lo stucco che aderiva al muro; ed in conseguenza di ciò le parti decomposte della calce si dilatarono, distaccando dal muro il resto dello stucco co' suoi mosaici. Così che quasi tutti i mosaici dell'abside, e quelli del semicatino, stavano da sè come una crosta di mosaico col suo cemento dello spessore dai 8 ai 10 centimetri, affatto distaccati ed indipendenti dal muro. Ma le

infiltrazioni in parecchi luoghi penetrarono anche attraverso lo stucco dei mosaici, causando qua e là la loro caduta, ed altrove l' indebolimento dello stucco, che a stento teneva ancora a posto i suoi tesselli. Fortunatamente però le parti guaste appartenevano ai fondi, alle vesti delle figure, ed agli ornati. Soltanto il Bambino, che tiene la Vergine, era mutilato alla spalla dritta, e S. Giovanni Battista, che sta sopra un pilone tra le finestre, aveva perduto le estremità dalle ginocchia in giù. Tutte le altre figure anatomicamente erano intatte. Ora si potrà giudicare nel suo giusto valore l' opera qui eseguita. Il primo lavoro fatto nell' abside fu quello di consolidare i suoi mosaici. E ciò si eseguì mediante la inchiodatura del mosaico sano, colandovi cemento negli interstizî fra il muro e lo stucco del mosaico stesso. All' uopo si adoperarono convenienti chiodi di rame a larga capocchia applicati in profondi fori fatti a trapano, nei quali si erano prima conficcati dei piuoli di larice. L' operazione fu tanto bene eseguita, che la distaccata crosta del mosaico ritornò al suo posto, aderendo ai muri. In questa opera di consolidamento non la minima parte di mosaico fu distaccata su tela! Dopo ciò si diede mano al restauro delle parti guaste, e questo lavoro fu eseguito in due modi. In quelle parti ove i tesselli erano caduti, si levò tutto lo stucco decomposto e fradicio, sostituendovi stucco nuovo; e seguendo scrupolosamente l' andamento delle linee che segnavano le pieghe delle vesti o lo svoglimento degli ornati esistenti, vennero rinnovate al posto le parti perdute, adoperandovi pietre e smalti di qualità e tinte perfettamente eguali a quelli che stavano in opera.

Laddove poi i tesselli stavano per cadere od erano malfermi, da prima vennero fatti i lucidi rispettivi; poi furono levati i tesselli uno ad uno, ponendoli a giacere su apposito letto di arena nello stesso ordine e posizione in cui stavano al posto; e finalmente, purgate le parti dallo stucco fradicio, i tesselli furono rimessi al loro posto primiero sopra stucco nuovo. E quando il brano da restaurarsi nel descritto modo era un po' grande ed apparteneva a parti modellate, quantunque di questo in precedenza se ne fosse levato il lucido, si usò anche la precauzione di spartirlo in piccole sezioni, affine di

conservare più vicine e sicure le guide originali di modellazione. E cominciando il restauro dalla sezione più interna ed attigua al mosaico sano, si conduceva il lavoro progressivamente verso la periferia, levando di volta in volta nel modo suindicato i tesselli e poi lo stucco fradicio delle successive sezioni; i cui tesselli frattanto, ove se ne manifestava il bisogno, venivano fermati al loro posto mediante striscie di carta fortemente incollate. Di tutte queste operazioni, delle quali fui costante testimonio oculare, il ch. autore non ne ebbe contezza, nè sentore alcuno. E perciò, dicendo egli: *che i restauratori continuano a fare a Parenzo quello che nessuno ha detto loro di non fare nella basilica Labicana* (leggasi Lateranese) *di Roma,* pronunciò una frase del tutto erronea. Nella nostra abside, con tutte le sue 29 figure intiere ed i suoi 12 busti di figura, comprese le 9 grandi conchiglie, il largo fascione a due bende che si attortigliano a spira e le molte fascie gemmate, neppure una minima parte fu staccata su tela e poi riapplicata, come si è fatto in Laterano; ma tutto fu lasciato intatto al primitivo posto. Per lo che puossi affermare con asseveranza, che il nostro monumento, da questo lato *si è conservato integro ed autentico.* E gli appezzamenti restaurati furono trattati con tale e tanta scrupolosità artistica e tecnica, da non distinguere affatto il restauro dal mosaico originale. Con che l'abside stessa conservò la sua perfetta ed originale intonazione tanto nel suo insieme che nelle singole sue parti. Ed una prova di ciò ce la fornisce lo stesso ch. autore il quale, avendo pure esaminati i 12 busti delle Sante che stanno nel sottarco trionfale, non si accorse affatto che l' agnello posto alla sommità del sottarco stesso fosse di recente fattura; chè anzi, come dissi più addietro, lo dimenticò. Segno questo che l' agnello non gli fece nessuna impressione particolare; locchè non sarebbe avvenuto, qualora l' agnello avesse presentato al suo occhio scrutatore una qualche stonatura.

Quanto dissi fin qui riguarda tutta l' abside, che certamente è la parte precipua del monumento.

Ma la severa censura del ch. autore non può colpire meritamente neppure i lavori di consolidamento e di restauro dei mosaici che decorano la fronte dell' arco trionfale, parte

anche questa importantissima del monumento stesso, verso la quale sembra che egli rivolga più che mai la sua attenzione.

Infatti, descritte a larghi tratti le bellezze artistiche dell'abside, e nulla dicendo dei ristauri in essa eseguiti, il ch. autore passa a discorrere *delle figure di Cristo e degli Apostoli, mutilate nelle estremità inferiori, ma del rimanente abbastanza bene conservate* (pag. 9 e 11). Ed «*esaminando attentamente talune di queste figure, nelle diverse forme date alle singole tessere in rapporto al posto che occupano, al modo di saldarle, alla diversità delle commettiture interrompenti le superficie*», entra in una dissertazione su di un problema di analisi ottica, rilevando gli effetti diversi che si ottengono dall' avvicinamento delle luci colorate, dalla sovrapposizione delle luci stesse, e dalla mescolanza degli stessi colori; su di che non intendo di soffermarmi, sebbene mi sembri che tale dissertazione abbia poca o nessuna attinenza coll'esame da lui premesso. Imperciocchè, discorrendo di mosaici, l'effetto delle luci sommate assieme dipende, a mio credere, non dalla *forma data alle tessere,* che io preferisco chiamare tesselli, nè dal *modo di saldarle,* nè dalla *diversità delle commettiture;* ma bensì ed unicamente dalla qualità delle luci colorate che si avvicinano. Penso inoltre che la diversa forma dei tesselli dipenda precisamente dall'ufficio cui sono essi destinati. I tesselli, p. e., destinati a contornare le dita di una mano o di un piede, non possono avere la stessa forma e grandezza di quelli che contornano la testa o il torso di una figura; ed i tesselli che descrivono le labbra e gli angoli della bocca hanno ben diversa forma e grandezza di quelli che formano un nastro. Così pure *il modo di saldare i tesselli* e la *diversità delle commettiture* tra l'uno e l'altro non influiscono essenzialmente sugli effetti della luce che da essi derivano. Di qualunque forma sieno e comunque si saldino e si dispongano in un fondo, p. e., tesselli dello stesso azzurro, si avrà semplicemente un fondo azzurro. Ciò vale per i tesselli tutti, sieno essi di pietra, di terra cotta, o di smalto colorato, il cui taglio presenta una superficie scabra. Soltanto per i tesselli dorati, a motivo della loro superficie brunita, e quindi brillante, vale il modo diverso di saldarli, o in piano o ad angolo. Anche qui, però, ad effetto di modificare non essenzialmente la qualità, ma solo la quantità ed i riflessi della luce dorata.

Per tutto ciò a me sembra che il ch. autore annetta una importanza eccessiva *alla saldatura* ed alla *diversità di commettitura* dei tesselli colorati nei mosaici antichi; mentrecchè la perfezione che si ammira nella composizione dei detti mosaici, come anche nei dipinti su tele e su vetri, nel ricamo degli arazzi, nella fusione di certi smalti, e nella stempra dei colori, consiste nel fatto, che gli antichi, guidati da un istinto naturale, e con norme pratiche, delle quali fu dimenticata la tradizione e perduto il segreto, seppero stimare, comporre e armonizzare i colori con tanta maestria e perfezione, che i nostri artefici sono costretti quasi a disperare di poterla raggiungere.

Quindi l'affermare: «*che in ogni tessera d'un mosaico, colle sue impercettibili varietà di superficie, di impasto, di taglio ecc., v'ha una espressione individuale*» (pag. 26) se si eccettui *l'impasto,* qualora lo si riferisca al colore, tutto il resto mi ha l'apparenza di una esagerazione di cose non intese, nè praticate dagli artefici antichi, i quali certamente non pesavano su bilancie infinitesimali i singoli tesselli, nè li misuravano uno ad uno su moduli capillari, nè li ponevano a posto con la trigonometria alla mano; ma badavano a disporre ed armonizzare maestrevolmente i varî colori, allo scopo di conseguire l'effetto da essi inteso ed ottenuto. Quindi è che la critica fatta del restauro qui eseguito delle figure degli Apostoli, la quale si basa *sulla forma e saldatura delle tessere, sulla diversità delle commettiture, sulle impercettibili varietà di superficie e di taglio dei tesselli,* non si appoggia ai principî direttivi ed essenziali delle opere d'arte antica, siccome quella che aveva principalmente di mira la disposizione armonica dei colori; disposizione che fu scrupolosamente rispettata, senza la minima alterazione.

E poichè l'arte ammirata negli antichi mosaici riflette tutta, come si disse, sull'armonia magistrale dei colori, e questi sono oggetto spettante alla pittura; perciò non può dirsi fondata neppure l'opinione *che il mosaico appartenga alle decorazioni essenzialmente architettoniche* (pag. 12); ma, al pari di tutte le altre specie di pittura che possono decorare un edifizio, appartiene essenzialmente alla pittura. È naturale che l'architetto deve dare prima l'edifizio destinato a ricevere le decorazioni a mosaico o a pennello; ma di queste s'incarica il pittore, e

non l'architetto della fabbrica. Un ricco diadema di oro e di gemme vien fatto, è vero, per decorare la fronte di un monarca o di una regina; tuttavia nessuno vorrà credere che perciò il diadema sia un oggetto appartenente alla antropologia, e non all'arte del gioielliere. Conseguentemente non si comprende la ragione per cui non si possa dipingere a mosaico anche dei quadri, onde eternare i capolavori, e neppure si comprende perchè si abbia a dire, che quelli così dipinti *sono nient'altro che uggiosi* (pag. 13). Che se Eugenio Delacroix potè decorare meravigliosamente a colori stemprati la cieca cupola centrale della biblioteca del Luxembourg a Parigi, e il Vinci potè invece con tali colori dipingere la sua Cena, ed il Raffaello le sue Loggie e le sue tele; si deve pure ammettere, a pari ragione, che si possa dipingere a colori solidificati, non solo le decorazioni delle pareti e delle cupole di chiesa, ma benanco i quadri di altare, egualmente che le stupende miniature, dette comunemente intarsi, quali sono p. e. quelli del palazzo Pitti e della Certosa di Pavia. Insisto su di ciò, affinchè chiaro emerga che l'opera musiva appartiene alla pittura e non all'architettura; e quindi che sulla tecnica dei colori deve pronunciarsi il pittore e non l'architetto.

Pertanto, se a cagione dello stato deplorevole in cui si trovarono *le figure mutilate del Redentore* e degli Apostoli, fu adottato per essi il metodo *di distaccarne i mosaici su tela* (pag. 26), e *dopo averli restaurati,* mediante tela *di riapplicarli in opera;* con tale metodo *non si distrussero le caratteristiche più nobili di essi,* come vuole il ch. autore (pag. 26), chè anzi furono esse pienamente conservate, perchè rimasero intatti i tipi, la modellazione delle figure e l'armonica distribuzione dei colori: nel che consistono appunto *le caratteristiche più nobili di essi mosaici.* Si può anzi affermare che, anche in questo caso, tutta l'operazione fu condotta razionalmente allo scopo unico di conservare le dette caratteristiche. E l'operazione doveva essere duplice, di **consolidamento,** cioè, e di **restauro.**

I detti mosaici, demolito che fu il cornicione e liberati dalla malta che li copriva da più secoli, restarono esposti alla libera e diretta azione dell'aria, impregnata nella basilica di straordinaria umidità, la quale accelerava vieppiù il processo

di inoltrata decomposizione del cemento molto ricco di calce, cui malamente aderivano i tesselli, dei quali ogni giorno ne franavano alcuni. E se non si avesse avuta la previsione di inaffiare per bene con acqua di colla il cemento ed i mosaici, questi, al dì d'oggi, sarebbero spariti in buona parte. La conservazione di quei preziosi mosaici domandava pertanto che fossero liberati dal loro antico e guasto cemento, per essere trasportati in cemento nuovo. Da ciò la necessità di ***distaccarli su tela, di raschiare la malta delle commettiture fra le tessere*** e ***di riapplicarli in opera*** (pag. 26) sopra nuovo cemento. La condizione dei detti mosaici era perentoria. O si doveva distaccarli, oppure irreparabilmente perderli. Quindi è che il ch. autore versa in errore allorquando dice: «***e il restauro consisteva nel distaccare i mosaici su tela, nel raschiare la malta dalle commettiture fra le tessere .... e di riapplicarli in opera***». Non avendo fatta la dovuta distinzione, egli fa credere opera di restauro, quello che era semplicemente opera di consolidamento, e quindi di conservazione. Naturalmente che, prima di ***riapplicarli in opera,*** i mosaici furono anche restaurati con la più scrupolosa diligenza, essendone stati levati i lucidi prima del distacco, segnandovi ogni singolo tessello col suo proprio colore, a garanzia maggiore che tutto l'antico rimanesse al suo posto ed intatto. Di nuovo vi si aggiunsero soltanto i tesselli perduti, affine di completare le figure, adoperando smalti o marmi perfettamente eguali agli antichi.

Da ciò chiaro emerge che, dovendosi operare su mosaici che si sfasciavano, non potevasi usare altro metodo pratico migliore dell'adoperato.

L'alternativa, lo ripeto, era questa: o distaccare, i mosaici per conservarli, oppure perderli. E per effettuare il distacco non vi sono che due metodi, cioè il distacco su tela, oppure su calchi di gesso. Nel caso nostro il primo metodo era preferibile, perchè i tesselli incollati fortemente su tela offrivano maggiore resistenza a sopportare senza guasti la raschiatura del cemento dalle loro commettiture. Senza di che, l'applicazione dei mosaici sul nuovo cemento non avrebbe offerta nessuna solidità; dappoichè il nuovo cemento non avrebbe potuto entrare nelle commettiture dei tesselli già occupate dal

vecchio cemento, che sotto l'azione della umidità del nuovo si sarebbe decomposto, e dilatandosi avrebbe smossi i tesselli, determinando la loro caduta.

D'altronde, levando i mosaici su calchi o letti di gesso, oltre il grave inconveniente di non poter praticare la summentovata raschiatura dei tesselli per la poca aderenza dei medesimi con la rispettiva forma di gesso, si avrebbe dovuto, o restaurare i mosaici sul rovescio, quindi alla cieca; oppure applicarli come stavano sul nuovo cemento, con tutti gl'inconvenienti su ricordati. Al che si aggiunga l'altro inconveniente gravissimo che non potendosi distaccare la forma di gesso dai mosaici riapplicati in opera con un semplice bagno, come la tela; si avrebbe dovuto aspettare che il cemento s'indurisca; e quindi, per demolire il calco, sgretolare il gesso a forza di scalpello: operazione questa che non può andar disgiunta dallo smuovere più o meno i tesselli dal nuovo cemento, cui appena hanno aderito. E questo io affermo per propria prova fattane nel febbraio 1893, levando un frammento di mosaico dal pavimento di una basilichetta cemeteriale del IV secolo.

Nè ciò basta, chè dall'accennato inconveniente ne scaturirebbe un altro, egualmente grave, ed è che non potendosi togliere il calco di gesso prima della solida adesione dei tesselli allo stucco nuovo; questo, per lo stato di durezza cui allora sarebbe giunto, non permetterebbe più che vi si innesti neppure un tessello nelle parti bisognose di restauro. E perciò, in dette parti, si dovrebbe rompere e levare lo stucco indurito e sostituirvi stucco fresco su cui eseguire il restauro. Ma con tale operazione verrebbero scassinati i tesselli antichi, posti sul contorno della rottura da praticarsi, con detrimento certo del mosaico originale.

Considerato tutto ciò, appar manifesto che nel caso nostro non potevasi adottare metodo più razionale di quello che fu adoperato al duplice scopo di consolidare prima e di restaurare poi le figure del Redentore e degli Apostoli. Lo stesso ch. autore, quantunque censuri questo metodo, pure si astiene dal suggerirne uno migliore ; a meno che egli non abbia inteso di farlo indirettamente, appropriandosi, cioè, e riferendo alla basilica di Parenzo le osservazioni fatte

dall'architetto Jackson intorno ai restauri dei mosaici eseguiti in S. Giusto a Trieste, ed in S. Marco a Venezia. Infatti, il ch. autore, in calce alla pag. 26 della sua monografia appone la seguente nota: « L'architetto **Jackson** (o. c. [*Dalmatia, the Quarnero and Istria,* Oxford », 1887], III, 364) descrive l'« ammirabile sistema di conservazione col quale venne salvato da imminente rovina il mosaico dell'abside di S. Giusto a Trieste, saldandolo nuovamente alla volta, senza fargli perdere la genuina antichità »:

« Dopo aver rivestito il mosaico con sedici strati di carta, « incollati uno sull'altro, fu costruita una centinatura lignea, « saldata in gesso, per dargli un sostegno rigido. Demolita « quindi la muratura della volta, e raschiata la malta che for- « mava letto alle tessere del mosaico, fu loro steso sopra uno « strato di cemento Portland e ricostruita la volta. In capo a « due mesi, demolita la impalcatura, tolto il gesso e la carta, « il mosaico riapparve perfettamente saldato, e senza che una « sola tessera fosse andata fuor di posto. Le parti mancanti « furono completate con intonaco dipinto. Se questo metodo « ingegnoso fosse stato seguito a Venezia, i mosaicisti moderni « sarebbero rimasti privi di un'occasione di fare sfoggio del « loro ingegno perverso, ed avrebbero perduto un affare lucroso; « ma non avremmo avuto a deplorare l'inutile distruzione di « tanta parte di ciò che rendeva sacra all'occhio dell'artista la « basilica di S. Marco » (pag. 26 e 27).

Or bene! o questa nota non ha senso, e sta soltanto a sfoggio d'inutile erudizione; oppure si deve ritenere che con questa il ch. autore, facendo parlare il Jackson, voglia dire: *se il metodo ingegnoso adoperato a Trieste fosse stato seguito a Parenzo,* con quello che segue, sostituendo Parenzo a Venezia, allora sì che il restauro sarebbe stato eseguito a modo.

Però mi sia permessa la domanda: sono forse identiche le condizioni dell'abside di S. Giusto con quelle del nostro arco trionfale, e peggio ancora con quelle della basilica di S. Marco, da poter ammettere per Parenzo e per Venezia un trattamento eguale a quello di Trieste? Ho veduto ed esaminato il lavoro fatto a Trieste. Ivi si trattava di operare sul semicatino di una piccola abside del raggio di m. 2.50, posta nell'interno

dell'edifizio, quindi al riparo delle intemperie, che sta da sè isolata ed indipendente, senza verun rapporto di costruzione nè di statica col rimanente della fabbrica.[1] Fu perciò che a Trieste si potè benissimo demolire la muratura dell'abside, senza togliere i tetti e senza rompere i contrasti di forze e l'equilibrio di costruzione.

Di più, a Trieste era la muratura dell'abside che si sfasciava, minacciando di trascinare a certa rovina il mosaico. Quindi dovendosi demolire e ricostruire la detta muratura, si doveva in precedenza costruire una conveniente impalcatura per dare forma alla volta. Ciò stante sarebbe stato lavoro perduto il distaccarne il mosaico, il quale non essendo perpendicolare, ma inclinato a sfera, poteva egregiamente adagiarsi su di una centinatura lignea bene costruita, rimanendo così al suo posto, per ricongiungersi alla nuova muratura, come di fatto avvenne. Ma ben diversamente corrono le cose a Parenzo, e molto più a Venezia. Qui si avevano a conservare dei mosaici perpendicolari, che stanno sul prospetto dell'arco trionfale, su cui s'inalza il timpano posteriore della nave, il quale sostiene parte del tetto, e che conserva esternamente preziosi resti del mosaico, onde fu in origine decorato. Pertanto, se qui si avesse voluto operare come a Trieste, si avrebbe dovuto scoperchiare parte della basilica, e, colla demolizione del timpano, distruggere i preziosi resti dell'antico mosaico esterno; e giungendo colla demolizione del muro fino al sopradosso dell'arco si avrebbe dovuto pretendere che i mosaici del Redentore e degli Apostoli, anche dopo avervi tolto il muro cui aderiscono, rimanessero tuttavia intatti in posizione verticale, senza verun sostegno, e che in tale stato sottostessero alla raschiatura della malta, restando pur sempre intatti! Ma chi mai avrebbe potuto ideare sì stolta impresa, e consigliare un tale lavoro?

A Venezia poi le cose stanno in termini ancora peggiori, perchè ivi si sarebbero dovuti demolire i tetti, le volte, gli archi, le pareti e tutto ciò che è rivestito di mosaico, cioè l'intiera basilica; per poi ricostruirla a ridosso dei mosaici, i quali, senza muri cui aderissero, sarebbero rimasti al loro posto non si sa in qual modo! Non vi essendo adunque parità di condizioni tra i mosaici di Trieste con quelli di Parenzo, e

meno ancora con quelli di Venezia; il lamentare che nelle basiliche di Eufrasio e di S. Marco *non siasi seguito il metodo ingegnoso adoperato nella basilica di S. Giusto,* è semplicemente un assurdo.

Resta dunque sempre più confermato che il ch. autore, pur censurando il metodo qui tenuto nell' opera di conservazione e di restauro delle figure scoperte sulla fronte dell' arco trionfale, non seppe però suggerirne un altro che sia migliore; e quando si attenta di farne intravedere uno, questo è d'impossibile esecuzione. Nè è punto vero che « *tal metodo di restauro* (quello qui tenuto) *distrugga le caratteristiche più nobili dei mosaici* » caratteristiche che egli fa consistere « *nell' effetto che risulta dalla mescolanza delle luci colorate, nella distanza mantenuta fra tessera e tessera* » (pag. 26), ed in ciò che i mosaici non riescano *spianati in fronte.* Imperocchè, la *mescolanza delle luci colorate* risulta dalla disposizione armonica dei varî colori; e questa rimase qui assolutamente inalterata.

Che poi i tesselli sieno più o meno distanti l'uno dall'altro e che essi sieno spianati, o no, in fronte, ciò non entra nelle *caratteristiche più nobili* dei mosaici del VI secolo; e me ne appello ai mosaici stessi. Si dovrà concedere che le parti più importanti di una composizione musiva sieno le figure, e che di queste la parte più nobile sia la faccia. Dunque nelle figure, e più che mai nella faccia di esse, dovranno spiccare le vere e più nobili caratteristiche dell' arte antica.

Ebbene; esaminando i mosaici della nostra abside, sicuramente intatti ed originali, si riscontra che la faccia di tutte le figure sono fatte a *tesselli uniti*, e perfettamente *spianati* sulla fronte. In special modo le faccie di S. Elisabetta e della Vergine nei due quadri del tamburo dell'abside, sono formate di tesselli minuti, compatti e spianati sulla fronte. Di eguale lavoro è la faccia della stessa Vergine seduta in trono nel centro dell' abside. La faccia poi del Vescovo Eufrasio è fatta con tesselli minutissimi e compattissimi di smalti colorati, e spianati anch'essi perfettamente. Il lavoro di questa faccia meritava essere notato per la sua singolarità di essere lavorata tutta a smalti, e modellata finemente con la più diligente accuratezza, come si suole lavorare intorno ai ritratti. E realmente deve essere

il vero ritratto di Eufrasio; perchè questa effigie nulla ha di ideale, ma è di tale effetto che non può ottenersi, se non ritraendo una persona che sia presente. Lo stesso dicasi della faccia dell'arcidiacono Claudio, lavorata sì a pietre e con minore finitezza di quella di Eufrasio, però anch'essa vero ritratto dell'Arcidiacono vivente; nelle quali due faccie spicca il vero tipo degli orientali, quali appunto erano i due nominati personaggi.

Nella faccia delle figure adunque, ove certamente l'artista impresse più che mai *le caratteristiche più nobili* dell'arte sua, non vi è distanza alcuna fra tessello e tessello, ma questi sono uniti, compatti e spianati sulla fronte. Le vesti poi delle figure sono fatte anch'esse a lavoro unito, ma più spigliato. I fondi colorati invece sono di un lavoro che direbbesi trascurato. Ora, se si volesse ricercare in questi fondi, oppure anche nelle vesti delle figure, le più nobili caratteristiche dell'arte antica, trascurando l'esame delle faccie e, quello che più monta, dello spirito che informa la composizione, sarebbe questo uno studio monco, superficiale ed inverso; atto unicamente ad ingenerare pregiudiziali errori. Invece, uno studio razionale ed attento così dei nostri, come degli altri mosaici cristiani, ci manifesta i tesori del vero, e ci dice eloquentemente che la perfezione artistica delle opere antiche è riposta nei grandi concetti religiosi delle composizioni; nella bellissima armonia dei comparti; nella sobria bellezza degli ornati; nella casta estrinsecazione degli ideali; nell'uso bene applicato dei simboli; nei sorprendenti effetti ottenuti con poche linee maestrevolmente condotte e mediante pochi colori avvicinati e disposti con somma armonia; nella fedele riproduzione dei tipi reali e tradizionali; nella sublime eloquenza popolare delle rappresentazioni, in cui i fedeli, come in libro aperto ed intelligibile a tutti, intuitivamente leggevano ed imparavano la storia sacra e le dottrine del Vangelo. Sono queste *le caratteristiche più nobili* dell'antica arte cristiana, che nel restauro qui eseguito furono religiosamente conservate.

La tecnica poi dei nostri mosaici si presenta da sè eminentemente inspirata ai principî dell'arte decorativa, di cui ne segue i varî modi, dipendenti dalla diversità di distanza e di effetto. E perciò, come dissi poc'anzi, si palesa diligentissima

e perfetta nella faccia delle figure, in cui i tesselli sono minuti, compatti e spianati sulla fronte; più spigliata nelle vesti e negli ornati, ove i tesselli sono più grandi, meno compatti e meno spianati; ed in fine, nel riempimento dei fondi colorati, la tecnica è quasi negletta; giacchè in essi si veggono posti in opera i tesselli quasi tumultuariamente compatti, assieme ai rifiuti dei materiali, sia per non fare spreco dei medesimi, sia anche perchè il lavoro, destinato a vedersi da lontano, e non da vicino, nè col microscopio, produceva medesimamente l'effetto inteso e voluto dall'artista.

Conchiudo. Lo stato di sfacelo in cui furono trovate le mutilate figure del Redentore e degli Apostoli sulla fronte dell'arco trionfale, non permetteva che si adoperasse altro metodo più pratico e più sicuro, per salvarle dalla completa rovina, che non fosse quello di distaccarle e di riapplicarle sopra nuovo cemento, mediante l'incollatura su tela. Soltanto a merito di questa operazione si riuscì a conservare integralmente i veri caratteri artistici dell'antico mosaico, e si potè compierne il restauro senza spostamento, per così dire neppure di un tessello, e senza contrastare coi principî della tecnica antica, che certamente non escludeva la spianatura e la compattezza dei tesselli, come ho provato poc'anzi.

Che se il ch. autore avesse tenuto conto di tutto ciò, avrebbe risparmiato a me lo sgradevole compito di rilevare l'erroneità dei giudizî da esso lui pronunciati in merito ai restauri qui eseguiti, ed a sè stesso il rimprovero di essere caduto in strane contraddizioni.

E di fatto, egli, colpito dallo splendore del vero, a pag. 6 della sua monografia ebbe a dire: « *nessuna abside delle basiliche di Roma, di Ravenna e di Milano ha conservato in tal guisa il suo antico splendore* »; e poi a pag. 26 si permise sentenziare che: « *restaurandoli* (i mosaici) *a quel modo finiranno invece al livello di un' opera industriale, valutabile a tanti fiorini il metro quadrato* ». Eppure l'abside veduta e tanto esaltata dal ch. autore, era di già restaurata per opera del medesimo *restauratore* da lui biasimato a pag. 26 e 27 del suo scritto!

Nè può valere come attenuante la supposizione che il ch. autore, con la su riportata censura, intendesse colpire i restauri delle figure del Redentore e degli Apostoli, e non quelli dell'abside; perchè nel suo dettato non fa distinzione nè eccezione alcuna; e chi nulla distingue e nulla eccettua, abbraccia il tutto. E poi, un critico esatto ed imparziale, se biasima ciò che ritiene essere meritevole di biasimo, deve pur anche lodare ciò che si merita lode. Perchè dunque il ch. autore in tutta la sua monografia non spende una sola parola, che per lo meno accenni la buona riuscita dei restauri dell'abside, se egli non intendeva includerli nella sua censura? E se tale era veramente la intenzione di lui, perchè non manifestarla a chiare parole? Perchè non distinguere debitamente lavoro da lavoro, e permettere invece che i suoi lettori sieno tratti in errore? I lettori tengono sott'occhio, non le intenzioni del ch. autore, ma le sue parole, le quali suonano così: «*il restauro consisteva nel distaccare i mosaici su tela, nel raschiare la malta dalle commettiture fra le tessere per poi avvicinare queste o riempirne gl' interstizi còn smalti o pietre, e nel riapplicarli in opera spianati sulla fronte,...*» (pag. 26). Ora, chiunque legga questa descrizione deve ritenere che tutti i lavori di restauro sieno stati qui eseguiti nel solo ed identico modo su descritto e biasimato dal ch. autore; il che non è punto vero.

Giova il ripeterlo: diversi furono i modi qui adoperati all'uopo di consolidare e restaurare i mosaici, a seconda, cioè, dello stato in cui essi stessi trovavansi. E nell'abside l'opera fu condotta e compiuta tutta quanta lavorando sempre a posto, senza che si distaccasse e riapplicasse in opera, mediante tela, neppure una minima parte de' suoi mosaici. Ma di ciò il ch. autore non dice verbo; anzi egli induce a credere il contrario!

Che se le mutilate figure del Redentore e degli Apostoli, per le note ineluttabili ragioni, dovettero subire un trattamento diverso da quello dell'abside, si fece però quanto era possibile perchè conservassero inalterate le vere caratteristiche originali, in tutto ciò che ancora vi rimaneva di antico. E siccome dopo lunghe e ponderate discussioni, non disgiunte da prove e riprove, prevalse l'opinione che le dette figure dovessero essere completate; affinchè l'antico però restasse sempre distinguibile

dal nuovo, si ebbe cura di lavorare le parti aggiunte e di completamento in modo tale, che, pur soddisfacendo alle esigenze dell'estetica, tuttavia un occhio intelligente ed esercitato potesse sempre discernere con facilità quello che vi è di nuovo, e ciò che resta di antico, nelle figure del quadro.

Ma vi è di più ancora. Sempre alieni da ogni mistificazione, acciocchè anche i meno esperti e meno dotti non restassero ingannati dalle apparenze, ma potessero conoscere distintamente quali fossero le parti originali scoperte delle figure e quali le nuove aggiunte, venne deciso di tracciare in rosso una linea serpentina traversale sui fondi d'oro, la quale, correndo da figura a figura, segnasse il vero limite cui giungono le parti originali del mosaico; così che tutto quello che sta sopra la detta linea è l'antico, e quello che vi sta sotto è il nuovo, fatto a completamento delle figure. Il che dimostra una volta di più il serio studio e l'indefessa cura con cui qui si operò sempre, al supremo scopo che il nostro monumento ci sia *conservato integro ed autentico* **il più possibile**, prevenendo così il voto del ch. autore (pag. 27); la cui severa critica, pertanto, alla luce dei fatti si palesa da sè infondata ed erronea.

E siccome egli chiude la sua monografia con un voto, così permetta che io pure chiuda a mia volta questo scritto allo stesso modo; col voto, cioè, che rispetto ai restauri fatti in S. Vitale e nel battistero Ursiano a Ravenna, ed a quelli eseguiti in S. Prassede a Roma, si possa dire che pareggiano i restauri fatti nella Eufrasiana a Parenzo. Se ciò fosse, il ch. autore ed il R. Ministero dell'Istruzione, da cui egli dipende in qualità di Ispettore ai monumenti antichi, potrebbero, a buon diritto, felicitarsene.

Parenzo, nel giugno 1894.

PAOLO DEPERIS, parroco.

BIBLIOGRAFIE

La Liturgia slava, con particolare riflesso all'Istria. — *Studio di* GIOVANNI PESANTE — Parenzo, tip. Coana, 1893, pag. 174.

Alcuni mesi prima che su queste pagine degli *Atti e Memorie* venisse pubblicato il lavoro del prof. Benussi, *La liturgia slava nell' Istria* (vedi vol. IX fasc. 1.° e 2.°), il chiar. abate Giovanni Pesante, Canonico di questa Cattedrale, dava alla luce, col titolo su esposto, un suo particolare lavoro sullo stesso tema.

Così avvenne che, senza prima indettarsi, e senza che l' uno sapesse quello che l' altro faceva, due eletti ingegni istriani si trovassero sullo stesso sentiero, o meglio sullo stesso terreno, a combattere per una sola e medesima causa. Il che significa, essere stato considerato l' argomento di grande, essenzialissima importanza, e religiosa e civile e politica. E fu provvidenziale, dirò, questo incontro, nel senso che, mentre l'abate Pesante dava al proprio lavoro un maggiore sviluppo nella parte ecclesiastica e in quella dei sacri canoni; il prof. Benussi, con quella competenza che tutti gli riconoscono, concedeva al proprio lavoro, un più ampio, anzi, per quanto la questione si riflettesse alla provincia nostra, un esauriente e

completo sviluppo storico; sicchè i due lavori, senza volerlo, riuscirono a completarsi mirabilmente.

Non ridirò, siccome note, le cause che determinarono codesti lavori: sono anni parecchi che da noi si va stiracchiando la questione della liturgia slava — stiracchiando, dirò, perchè non era ancor sorta una voce autorevole e competente che la sapesse o volesse mettere in chiaro. D'altro canto era sorta una fazione nel clero slavo delle nostre diocesi, la quale non solo pretendeva di adottare la nuova liturgia come si trattasse di ristabilire un antico diritto o privilegio, ma presumeva ancora di poterlo fare in barba ai sacri canoni, sorpassando le stesse proibizioni dei rispettivi Ordinarî.

Detto ciò, veniamo senz'altro al lavoro di Mons. Pesante.

Premette l'autore un'introduzione, nella quale spiega e definisce la liturgia, e quindi parla delle lingue liturgiche, stabilendo come assioma, essere costantemente riprovato dalla disciplina canonica l'uso di qualsiasi lingua viva o volgare. Assevera ancora, non essere permesso l'alternar due lingue nella stessa festa e solennità; onde in quella lingua in cui si celebra la messa devesi pure recitare e cantare l'officio, e tenere le altre funzioni liturgiche di quel giorno.

Passando alla liturgia glagolitica, l'uso di questa è limitato pel breviario e messale autorizzati dalla S. Sede. Non basta. Ogni sacerdote è obbligato ancora in coscienza ad attenersi accuratamente al rituale diocesano stabilito dal proprio vescovo, fin ch'esso non prescriva cosa decisamente riprovevole.

Ora il rituale introdotto dai vescovi nelle diocesi dell'Istria, non esclusa la Liburnia, è il romano stabilito nel Concilio prov. di Aquileja nel 1596. Noi quindi nulla abbiamo da vederci colle diocesi di Lubiana o di Segna, o con altre parti abitate da popolazioni onninamente slave.

Chiude l'introduzione collo specificare i messali, i breviarî e i rituali che sono permessi.

Prima di proseguire, sta bene ancora di rilevare, che l'autore intende nel suo studio di riflettere soltanto all'Istria vera, continentale o geografica — escluse quindi le isole del Quarnero, la Liburnia ecc.

Ed eccoci alla prima parte del lavoro, che tratta del *Carattere giuridico della liturgia slava.*

Prima di tutto, dunque, l'autore si pone la questione se la liturgia glagolitica possa aspirare alle prerogative d'un vero e proprio privilegio, fra cui quello dell'inalienabilità, di non essere soggetto ad estinzione. E siccome la facoltà di usare nei sacri riti la lingua slava si fa risalire comunemente alla pratica introdotta dai Ss. Cirillo e Metodio, così crede di premettere in breve la storia della loro vita e dell'opera loro, rilevandola dal Ginzel, certo non sospetto. Poi esamina se nell'autore stesso vi sia traccia di codesta concessione, ma non la trova, anzi dimostra come manifestamente apocrifa la lettera da cui la liturgia slava verrebbe confermata.

Messa in chiaro poi l'origine del così detto privilegio degli Illirici, di usare nei sacri riti il glagolitico, si domanda, se questa licenza sia poi un vero e proprio privilegio di tutta la nazione slava — il che è sostenuto dai moderni fautori di quella liturgia.

Ma per riuscire ad una risposta concreta, esamina prima se i predetti Santi erano, come vogliono taluni, legati a latere; e dimostra ciò essere assolutamente inammissibile. Se così è, non potevano per sè stessi ottenere alcun «privilegio» d'introdurre nei sacri riti la lingua vernacola slava fra tutti i popoli slavi. Ben è vero che a S. Metodio era stata affidata una diocesi, ampia quanto si vuole, ma che non comprendeva la missione d'un legato a latere per un'intera nazione.

Ammesso però anche, per un'ipotesi, che egli avesse codesta missione, si potrà forse estenderla oltre le regioni della Moravia e della Pannonia, delle quali il papa lo chiama arcivescovo?

E qui si spunta ogni ragionamento avversario a sostegno della tesi opposta. Imperocchè, se fosse vero che il supposto privilegio di Metodio si estendesse a tutti gli Slavi, ne verrebbe ch'egli con ciò andava ad usurpare la giurisdizione ecclesiastica di altri arcivescovi, specie di quello di Salisburgo, ciò che è contrastato dalla realtà dei fatti.

Investiga poi se la licenza data da papa Giovanni VIII a S. Metodio ed al duca moravo Swatopluk era poi essa stessa un vero e proprio privilegio. Disserta a lungo sulla natura giuridica dei privilegi, e sui fatti che si sono succeduti a quel

tempo in Moravia, addimostrando insostenibile un tale asserto. Tant' è vero che i seguaci di Metodio furono cacciati dalla Moravia, da dove ripararono in Bulgaria.

Data in succinto quindi la storia della conversione al cristianesimo dei varî popoli slavi, viene ad elencare i passi fatti dal glagolismo nel rito latino, addimostrando che la genesi è avvolta nelle tenebre. Ma dove esiste il fatto, ha più che altro l'aspetto d'una insinuazione furtiva, «d'uno di quei fatti compiuti che s'incontrano tante volte nella storia, illegittimi in origine e riprovevoli, ma poi passati in diritto coll'adesione tacita o espressa, o colla tolleranza dell'Autorità, contro cui a principio vennero consumati ecc.» Stabilito questo, passa ad esaminare i fatti stessi, e sono i seguenti:

Alla giurisdizione di Metodio non apparteneva certo quel tratto di Carantania che dipendeva spiritualmente da Salisburgo, da Aquileja e da Salona.

Pullulando nel 925, entro i confini della Dalmazia, velleità di liturgia slava, Giovanni X ingiunge all'arcivescovo di Salona di opporvisi con tutte le sue forze.

Il concilio nazionale di Spalato del 925 vietò che fossero ordinati sacerdoti glagolitici, proscrisse l'uso della lingua slava nelle chiese ecc.

Sotto papa Alessandro II (1061–1073) altro concilio solenne tenuto a Spalato dai prelati di Dalmazia e Croazia proibì di bel nuovo a chississia di usare nei sacri misteri la lingua slava.

Nel 972 papa Giovanni XIII, concedendo a Boleslao II duca di Boemia l'erezione del vescovato di Praga e d'una badia di monache ecc., vi pose la condizione che non si usasse altra lingua in chiesa fuor che la latina.

Nel 1080 papa Gregorio VII impose ad un monastero della Boemia di cessare dall'uso della lingua slava nelle sacre funzioni.

Da ciò si apprende, che fino a quest'epoca il glagolismo non aveva un titolo legittimo a sostenersi nella chiesa latina; che se codesto titolo appare di poi nella storia, certo deve essersi insinuato per atto estraneo all'operosità spontanea e naturale della Chiesa, e precisamente per atti di prepotenti spiriti riottosi e ribelli, o per ignoranza dei sacerdoti slavi.

A questo punto passa in disamina tutti i decreti pontifici che si citano in favore del glagolismo. Nei quali documenti ne trova uno solo di papa Innocenzo IV, che autorizza il vescovo di Veglia, Fruttuoso, a concedere la licenza ai monaci del convento di Castelmuschio di usare della lingua slava nei sacri riti, poichè erano ignari della lingua latina! Tutta la concessione, dunque, si limita ad un solo monastero, e non mai ad una regione o paese, o diocesi. In quanto ad altri paesi, simile concessione l'ebbe la diocesi di Segna e il convento d' Emmaus in Boemia.

Il nostro autore definisce poi le costituzioni pontificie, e dimostra che, mentre a nessuno mai cadde in mente di dichiarare liturgicamente glagolita l'Istria geografica, l'approvazione della nuova edizione del breviario illirico di papa Innocenzo X non si debba mai interpretare come una concessione o privilegio. La stessa costituzione di Benedetto XIV nulla accorda di nuovo, anzi limita. Finalmente l'ultima enciclica, *Grande munus,* di papa Leone XIII, non concede affatto un tale privilegio; che anzi, come tale, non è neppur nominato. Ed esclama: «Noi possiamo quindi provocare tutti gli Slavi, coloro in ispecie, che pretendono di ripristinare l' uso di questo privilegio nell' Istria, a mostrarci il breve, la costituzione, l' enciclica che loro lo avesse accordato. Fuori le bolle!» E come un tale privilegio potrebbe esistere da noi, se non lo gode neppure Zagabria! Tant' è vero che nel 1892, volendo in quella città celebrare una sola messa in lingua slava nella solennità dei Ss. Cirillo e Metodio, appunto dopo l' enciclica *Grande munus,* ci volle una speciale concessione della santa sede. Così avvenne per la concessione fatta al Montenegro. Se quelli slavi — e sono genuini dassenno — avevano già un tale privilegio, o perchè chiedere poi a Roma l' autorizzazione della liturgia slava? «Perchè tanto apparato di suppliche, di suffragi, di esame, di clausole, per continuare l' uso in una provincia, che è la cittadella, il campidoglio dello slavismo?»

Veniamo ora alla parte seconda del lavoro di Mons. Pesante, parte intitolata: *Il soggetto della liturgia paleoslavica.*

Constatato che genti illiriche possono usare tuttora nella sacra liturgia la lingua paleoslavica con caratteri glagolitici,

bensì in forza d'una consuetudine che acquistò i caratteri di giuridica, ma non già in base d'un vero e proprio privilegio, l'autore si accinge a cercare il soggetto di questo diritto, ad esaminare, cioè, quali sieno le popolazioni che aveano in mente i pontefici, quando moderavano l'uso della liturgia stessa e quindi implicitamente confermavano e sancivano quella consuetudine.

Si vuole dai fautori del glagolismo che non già alla provincia d'Illirio, ma al popolo illirico, cioè slavo, sia stato concesso il privilegio della propria lingua nella liturgia. Ma, esaminate le bolle, esse non danno questo responso. Per conoscere le vedute di Roma circa l'Illirio liturgico, conviene necessariamente studiare quelle che determinano l'Illirio ecclesiastico. Già fin dal 1654, in seguito ad una causa promossa nel 1618, una Congregazione romana avea definito in generale, che sotto la denominazione d'Illirio dovevasi intendere le provincie di Dalmazia, Croazia, Slavonia e Bosnia. L'Istria era stata nominatamente esclusa, perchè fino dalla circoscrizione politica d'Augusto era stata sempre considerata come membro dell'Italia.

Se non che quelli del glagolismo s'appoggiano sopra una grande carta geografica esistente nel collegio di S. Girolamo a Roma, nella quale, fra le provincie illiriche, si trova compresa anche l'Istria. E qui l'autore esclama:

« Noi abbiamo veduto alcune carte geografiche moderne, in cui l'Istria era compresa fra i confini politici d'Italia: — è divenuta perciò l'Istria una provincia del regno limitrofo? E non si giunse d'altra parte, per esagerazione di velleità nazionali, a proclamare sul serio buona parte d'Italia fino a Verona ed oltre, terra slava o germanica? »

E poichè l'argomento lo porta a parlare della conversione dei popoli slavi, fa una digressione per esaminare il tempo e l'epoca di codesta conversione fra i serbi, i croati, i boemi, i polacchi ecc., ne' quali tutti l'opera dei Ss. Cirillo e Metodio non c'entra per nulla.

Che l'Illirio poi comprendesse le provincie dette di sopra, e non già l'Istria, abbiamo una riprova nei rapporti di dipendenza di esso dalla Congregazione de Propaganda Fide. E qui enumera alla sua volta le regioni tutte che stettero sotto la di lei dipendenza, ma invano vi trova la nostra provincia.

Lo stesso Glavinich di Canfanaro, dottissimo e di razza slava, scrivendo circa l'uso della lingua slava come lingua liturgica, nomina le stesse regioni, ma dell'Istria *nec quidem verbum*.

Quindi esamina, sino alla meticolosità, quale significato abbiano potuto avere, nel secolo di Urbano VIII ed Innocenzo X, per l'uso *di diritto* della liturgia glagolita quelle parole: *illyricarum gentium, quae longe lateque per Europam diffusae sunt*, e non trova affatto ch' esse corrispondano alla pretesa dei moderni fautori del glagolismo. — Constata, viceversa, che il glagolismo andò via via col tempo perdendo terreno, subentrando in suo luogo la liturgia latina. Solo negli ultimi tempi si notò un ridesto in proposito, fomentato da fanatici politicanti, poco scrupolosi di sacrificare l'unità della fede, la legge dell'amore, pur di raggiungere determinati scopi politici.

Ed eccoci alla terza ed ultima parte. *La liturgia slava nell' Istria*.

Il nostro autore, da critico leale, e con una scrupolosità coscienziosa, enumera tutti i casi di glagolismo avvenuti nella nostra provincia; e qui ripete ancora che, e storici ecclesiastici e profani, e politici e provveditori veneti considerarono sempre l' Istria continentale come provincia d' Italia.

In quanto alla liturgia glagolita, non fa prova che un pajo di conventi ed alcune parrocchie di campagna l'abbiano usata per dedurre della sua legale esistenza, e sopra tutto per averne pretesto di diffonderla ovunque esiste una famiglia slava. Tanto più che «l'Istria non appartenne mai, nemmeno per un giorno, nemmeno in un aro della sua superficie, alla giurisdizione dei Ss. Cirillo e Metodio». Al tempo di costoro la nostra provincia non era pagana, nè terra senza giurisdizione ecclesiastica. Le nostre antichissime basiliche stanno là a dimostrarlo con una luce che vince il meriggio: i nostri vescovati erano stati eretti ben parecchi secoli prima. Fino al 1404 manca qualsiasi fatto che venga a provare il contrario nell' Istria continentale. Una liturgia diversa dalla latina non poteva essere da noi introdotta nè per concessione pontificia, nè per una legale consuetudine, nè infine per una supposta appartenenza di queste parti alla Schiavonia e all'Illirico. Essa, la provincia nostra, fece sempre parte del patriarcato d'Aquileja, i concilî del quale determinarono

troppo chiaramente sul modo di comportarsi delle nostre chiese. Troviamo bensì negli atti del concilio provinciale di Aquileja del 1596 nominata la costa illirica, riferita specialmente al vescovo di Pola, la cui diocesi si estendeva fino a Fiume, e comprendeva la Liburnia. Dunque è a questa parte soltanto che si riferisce; ma mai all'Istria nostra.

Tuttavia il fatto esiste, che alcune chiese di campagna celebravano in glagolito. E qui l'autore esamina le cause di codesti fatti sporadici. Ed eccoci nel campo storico-politico. Mons. Pesante riassume le calamità a cui andammo soggetti nei secoli XVI e XVII. Si fu allora, colla colonizzazione delle nostre campagne di genti slave trasportate dalla Serenissima, che vennero da noi i così detti *popi glagolasi,* che non conoscevano parola di latino nè di italiano. Che cosa dovevano fare i nostri vescovi in tal frangente, se non che tollerare che quelle genti molto rozze adorassero Dio nelle loro forme primitive, e provvedere un po' per volta per quelle genti al trapasso dei nostri costumi e alla unificazione della stessa liturgia chiesastica. E così avvenne di fatto.

Che se l'evoluzione fu lenta, ciò deve ascriversi al fatto, che le nostre diocesi, fino al concilio di Trento, erano affatto prive di seminari teologici loro propri. Arrogi, che non tutti gli slavi qui immigrati appartenevano alla religione cristiano-cattolica. Col tollerare quindi la liturgia esotica, i vescovi favorivano la conversione dei scismatici alla chiesa romana; come è successo in più incontri. Era, dunque, un provvedimento di necessità quello dei nostri Vescovi, di tollerare il glagolito; ma non già il riconoscimento d'un privilegio che non esisteva. E per provare l'impegno dei vescovi di unificare i rapporti del clero e della religione, anche sotto l'aspetto della lingua, l'autore porta la notificazione del vescovo Lippomano del 1605, concernente le conferenze pastorali pei casi di coscienza. Alla quale notificazione fanno seguito molti altri provvedimenti posteriori di altri vescovi, che noi dobbiamo passar oltre.

Fra i quali provvedimenti troviamo quello della creazione d'un Seminario a Parenzo nel 1658, poi di un secondo a Capodistria nel 1689. Non basta; esaminati i sinodi diocesani delle diocesi di Parenzo, Capodistria, Pola, Trieste e Pedena; le

ordinazioni date dai vescovi in occasione delle visite canoniche; narrati i singoli fatti di glagolismo qua e là avvenuti e il come e il perchè si sono mantenuti; l'autore viene sempre alla stessa conclusione, che di privilegi, di diritti ed anche di consuetudini lungamente durate non c'è fra noi neppur l'ombra.

Si dirà forse che lo spirito « latinizzatore » fu la causa materiale e formale che oppresse il glagolismo; ma che questo, per oppresso che sia stato, non perdette i suoi imprescindibili diritti. Ma dov'erano allora queste esagerazioni di nazionalismo? Quali slavi si sono mai pensati nel passato che questa è terra slava? « E come si può parlare di diritto, se il glagolismo, in provincia ecclesiastica nettamente italiana, era, come lo designavano i nostri vescovi, un abuso in principio, da togliersi affatto, un contagio che si doveva guardare non serpeggiasse, e la sua tolleranza solo giustificata dalla necessità che non *habet legem?* »

Compiuta così dall'autore la sua escursione per la maggior parte delle parrocchie istriane, e toccato con mano da un lato l'esistenza della liturgia slava in alcune di esse; ma dall'altro prodotte le cause che ne giustificavano la temporanea ammissione, e la lotta calma, ordinata, pacifica, che fu organizzata nei sec. XVII e XVIII per ricondurre senza violenze il diritto natio; conchiude che il glagolismo nel suo vero senso, come complesso delle funzioni sacerdotali, fu del tutto bandito dall'Istria, anche di fatto, come non vi era stato mai accolto per diritto suo proprio, talmente che i vescovi istriani Legat e Peteani, nei loro rapporti fatti nel 1857 all'Arcivescovo di Gorizia, Gollmayr, ebbero a dichiarare che in quel tempo non esisteva più fra noi altra liturgia che la latina.

Qui il lavoro di Mons. Pesante sarebbe compiuto; tuttavia, per illuminare i profani, vi aggiunge ancora alcune considerazioni sulle cause che determinarono sempre la Chiesa a non moltiplicare le lingue liturgiche. Che cosa avverrebbe di fatti, se si celebrassero i divini officii nelle 1000 e più lingue che vi sono al mondo? Come la chiesa è una, nè riconosce chiese nazionali, altrettanto dev'esser la liturgia.

Del resto è troppo evidente lo scopo finale a cui tendono coloro che vorrebbero introdotta e mantenuta la liturgia glagolita

anche nell'Istria — scopo, diciamo, del tutto politico, e niente affatto religioso, se non sia forse quello di apparecchiare il trapasso dalla chiesa cattolica romana alla ortodossa russa! Infatti ha percorso già grande strada fra i politicanti slavi il seguente principio e convincimento: *Straniero a noi ed incomodo è il romanismo colla sua chiesa latina,* e il germanismo colla sua protestante; *noi dobbiamo disfarci dell'una e dell'altro,* e di bel nuovo riprendere il nostro primitivo santuario, *l'ortodossismo!*

Ecco la morale di tutto l'anfanamento odierno per la liturgia glagolita o slava. Ce ne saranno dei sacerdoti in buona fede, *forse,* ma chi promuove il movimento, diciamo noi, tende precisamente a codesto.

Sta bene che i sacerdoti delle campagne illuminino le loro greggi nelle cose temporali e civili; « ma non nella chiesa, che non ne sia compromesso l'intemerato prestigio della cattedra più veneranda; ma non trascinando in piazza il nome augusto della religione, che sarebbe dar ansa alle lotte religiose fatalissime fra le lotte fatali; ma non dimenticando che sta nell'indole del cattolicismo di sollevarsi sovra tutti i partiti, come la verità, la giustizia, la moralità stanno al di sopra di ogni umano giudizio ».

Precisamente così!

Questa, a larghi tratti, la traccia del lavoro di Mons. Pesante; lavoro pensato, equanime, largamente condotto, e, starei quasi per dire, più del bisogno confortato di dottrina e di prove irrefutabili. Ed è perciò che il libro di Mons. Pesante non è solo un libro pieno di erudizione, ma anche un buon libro, nel senso più civilmente lato della parola; un libro, insomma, che onora altamente chi l'ha vergato, la diocesi e la casta sacerdotale cui appartiene l'autore.

Il Governo della Repubblica Veneta nell'isola di Cherso. *Memorie e documenti raccolti da* SILVIO MITIS, *professore di storia e geografia nel regio Liceó di Maddaloni.* — Maddaloni, Tip. Salafia, 1893.

Non è questa la prima volta che ho il piacere di intrattenermi con qualche lavoro storico, d'argomento patrio, del bravo nostro comprovinciale chersino, sig. prof. Mitis [1]). Ed ora mi si offre l'occasione di occuparmi dell'opuscolo sopra annunciato.

L'egregio professore esordisce col biasimare tutti quegli scrittori di storia, dalmati e istriani, i quali, assecondando una certa moda, parlando della Repubblica di S. Marco, non trovano che dir male, accusando il suo Governo di oppressivo al popolo minuto, aristocratico, tiranno e così via. Sta invece il fatto, che Venezia prima e meglio di ogni altra città esercitò mai sempre una grande influenza sulla vita spirituale di queste spiaggie, « dove, al dire di Adolfo Mussafia, allo stesso tempo e alla stessa guisa degli altri paesi latini svolgevasi gradatamente dal volgare un idioma romanzo ». Non c'è dubbio, che la Serenissima abbia da noi innestato sui ruderi della luminosa civiltà romana quei germi di italico sapere per cui il nostro nome si rese famoso e nelle armi e nelle lettere e nelle arti. E non solo fece questo, ma ci difese ancora da tanti altri pericoli, tant'è vero che si fece amare da noi svisceratamente. «Quando una gran parte dell'Europa gemeva sotto il peso del feudalismo e i cittadini erano vassalli dei principi e i villici servi della gleba, quando il diritto del più forte spadroneggiava quasi dovunque, le città dell'Istria e della Dalmazia sotto l'alta e benefica protezione di Venezia si reggevano a Comune con

---

[1]) Voglio alludere ai suoi *Frammenti di Storia Liburnica* da lui raccolti in un opuscolo, stampato a Zara nel 1890 nella Tip. di S. Artale — del quale opuscolo mi sono intrattenuto nelle colonne del periodico « L'Istria ».

statuti propri e liberalissimi, avuto riguardo ai tempi, dei quali era vigile custode lo stesso Governo di S. Marco ».

Premesso tutto ciò, l'autore entra nell'argomento del suo tema speciale, cominciando dal dimostrare, essere falso che sotto la dominazione di S. Marco la forma di governo nell'isola di Cherso sia stata strettamente aristocratica, oligarchica. Tant'è vero che nel patrio Consiglio sedevano non soltanto i patrizî, ma anche l'ordine dei popolani era sufficientemente rappresentato. Il che era tassativamente prescritto dallo Statuto, nel quale si legge appunto, che a coadiuvare i detti patrizî venissero chiamati *dodese boni homeni* ecc. In Ossero poi ci si trovava in piena democrazia, perchè colà assieme coi nobili siedevano nel Consiglio i contadini dei villaggi circostanti. — Nè esistevano a Cherso svariati ordinamenti penali e civili per i diversi ceti di persone; sicchè gli stessi privilegi della nobiltà riducevansi in gran parte ad innocue onorificenze, e non sancivano immunità che permettessero di malmenare il così detto volgo.

Gratuito è pure l'asserire che il Governo di Venezia fosse oppressivo agli abitanti dell'isola. Questi si reggevano secondo il patrio statuto, nel quale erano determinati i diritti del Consiglio, e quelli dei Giudici dei cittadini che lo limitavano assai. Fu detto inoltre che i Conti di Cherso, che fungevano da rettori per la Repubblica fossero tanti tiranni; mentre lo Statuto e i libri dei Consigli, fra centinaia e centinaia di conti e di cancellieri, ricordano al massimo una dozzina di cattivi amministratori. Ed anche le angherie di quest'ultimi non restarono impunite, mentre erano sempre ascoltate le doglianze dei Chersini; « e ciò anche per non venir meno ai patti conchiusi cogli isolani al tempo della loro seconda dedizione (1409) ».

Del resto Venezia non lasciava i suoi podestà, rettori o conti senza sorveglianza; tratto tratto ella spediva dei provveditori rivestiti di pieni poteri, i quali visitavano le terre a fine di sindacare ogni parte della pubblica amministrazione. Il sig. Mitis cita parecchi di codesti provveditori, e le parti da loro prese contro i prevaricatori (pag. 10–14). Nè Venezia poteva fare di più di fronte ad un libero Comune, il quale, possessore d'un Consiglio cittadino, era in gran parte l'arbitro dell'interna amministrazione, e se concorde ed onesto avea mezzi per

rimettere in riga i delegati del Governo. Che se facciamo il confronto dal modo con cui erano retti altri paesi, noi dovremmo benedire gli stessi prevaricatori veneti.

Ed in vero, « quando bande di malfattori valendosi della accidia de' Governi, scorrevano i contadi taglieggiando, rubando, sperperando, quando nulla era rispettato dai Signori feudali, nemmeno l'onore delle famiglie, conti e capitani, provveditori e sindici vegliavano acciò nelle terre nostre vigesse la pace e la giustizia, il benessere e la libertà ». Ed a proposito di questa ultima, soggiunge opportunemente più sotto: « Si provino ora i miei comprovinciali con pari ardimento a rivedere le buccie nei loro Consigli ai pezzi grossi che siedono sulle cose dell'amministrazione pubblica; si provino ora contro i loro operati a mandare ambascerie alla capitale; vadano ora ad *exponer e querellar contro el Magnifico Signor Conte et sua corte* ».

Dopo ciò osserva, che in riguardo alle gesta dei cancellieri non si possa far risalire l'intera responsabilità fino a Venezia, perchè la più parte erano Chersini. E qui cita una serie di fatti, che io salterò a pie' pari. Mi piace però di conchiudere, su questo proposito, col bravo sig. Mitis, il quale esclama: « ringraziamo che la storia veneta di casa nostra non ne conosca di peggiori ».

Ed un'ingiuria sfacciata è l'asserire che Venezia distrusse i boschi delle rive orientali dell'Adria. In riprova cita una serie di sapienti terminazioni emanate dalle venete autorità.

Anche in rapporto alle leggi penali, quelle contenute nello statuto, certo che non erano miti, ma conformi ai tempi, e non paragonabili alle norme seguite dal Santo Ufficio e dalla feudalità. Che anche nell' isola intervenissero degli abusi, nessuno lo negherà, e dove non ce ne sono! ma vi erano anche dei provvedimenti che li sapevano infrenare.

Ad ogni modo l' isola deve essere riconoscente a Venezia anche perchè, favorendo le istituzioni municipali, impedì il sorgere e lo svolgersi del feudalismo. La nobiltà di Cherso fu paesana, aliena da soperchierie e violenze, perchè soggetta anch' essa alle leggi.

« Il popolo chersino sotto la dominazione di San Marco non venne dissanguato dal fisco: l' unica tassa era quella del

trentesimo sul possesso, che assieme coi dazî sulla carne e sul vino, e con le vistose rendite dei beni comunali, non soltanto bastava a coprire le spese, ma ogni anno lasciava disponibile una somma, la quale poscia veniva versata nelle così dette camere di Traù, Zara ed Arbe; e persino in sullo scorcio del secolo XVIII le finanze del comune erano tanto floride che l'avanzo annuale ascendeva a lire tremila ». E i danari venivano spesi utilmente, chè, oltre a rimunerare le cariche pubbliche, si stipendiava ancora il *medego*, il *chirurgo,* i *maestri di scuola,* i *professori di grammatica,* tutte persone che si facevano venire da Venezia, Ferrara, Rimini, Ravenna, Trieste, poichè anche a Cherso la civiltà fu prima latina e poscia italiana.

« Non dovevano quindi i Chersini amare questa Repubblica mite ed assennata, i cui popoli parlavano la stessa loro lingua, non dovevano amare questo Governo che avea il cuore aperto a tutti i loro bisogni?» — Ed in fatti i Chersini furono spesso ricordati e lodati come *fedelissimi.*

Chi dunque scredita il Governo di Venezia, scredita l'intera nazione italiana della quale la Repubblica veneta per oltre dieci secoli fu splendida gloria e fortissimo propugnacolo. E che proprio il popolo minuto — quello che alcuni vogliono far credere fosse stato oppresso, angariato — l'amasse d'intenso amore, basta a provarlo le molteplici dimostrazioni di dolore al momento della sua caduta. E qui l'autore cita un fatto narrato dall' *Osservatore Triestino* del 1797, dal quale risulta qualmente i Chersini si fossero sollevati contro i nobili, creduti di aver tradita la patria.

E conchiude:

« A Cherso poi ancor oggi a chi vuole e a chi non vuole cade sotto agli occhi un fenomeno che prova in maniera duratura quanto grande non abbia dovuto essere l'affetto degli abitanti per la veneta Signoria. Giacchè mentre in tutte le città dell'Istria e della Dalmazia anche adesso tu ammiri leoni di S. Marco a dovizia, a Cherso indarno ne cercheresti uno solo: essi furono tutti..... col mezzo dello scalpello distrutti. Ma e sulle mura e sulle torri e sugli archi fortunatamente sono rimaste le traccie di quegli scalpelli, le quali meglio dello stemma parlano e parleranno ai posteri dell'immenso amor nostro per Venezia.

Non tutti i leoni però vennero distrutti: uno l'affetto del popolo involò dalle mani degli scalpellatori e diede tomba sicura e tranquilla in fondo al nostro bel mare, là di fronte alla casa Petrani, a tramontana del seno ridente che bagna i lidi della mia cara e lontana patria ».

Questo, molto in succinto, il lavoro del sig. Mitis — utile lavoro, opportuno, chiaro, ben condotto e patriottico. Farei una piccola riserva sopra un suo giudizio circa al Governo municipale di Cherso, ch'egli non vuole oligarchico. In generale da noi si seguiva l'esempio del Governo di Venezia, che era, non v'ha dubbio, oligarchico fin dal 1296, allorquando il doge Pietro Gradenigo restrinse colla legge del 28 febbraio ad un piccolo numero di famiglie patrizie il diritto di sedere in Consiglio, e tale diritto si fece in queste ereditario. Le città nostre, ripeto, seguirono l'esempio della Dominante, e d'allora in poi l'accesso al Consiglio dei cittadini rimase riservato ad un numero molto ristretto di famiglie ecc. È vero che il sig. Mitis cita in proposito lo Statuto chersino, che accordava a 12 probi uomini di sedere in Consiglio, ma questi non rappresentavano l'università, e per di più erano nominati da *Misier lo Conte*, e non delegati dal popolo. Del resto abbiamo anche a Rovigno l'elezione dei *Sindici del popolo*, i quali, novelli tribuni della plebe, avevano sorveglianza sul Consiglio e il diritto di reclamare ecc.; ma con questo non è detto ancora che il Governo cittadino cessasse di essere oligarchico. E così mi pare si debba dire anche di Cherso.

Rund um die Adria. — *Ein Skizzenbuch von* IOSEF STRADNER. (In giro all'Adria, schizzi di ecc.) *con 34 incisioni*. Graz. Tip. edit. Leykam. In 16 di pag. 170.

In mezzo a tanti errori, più o meno pensati, detti sul conto nostro, riesce di vero conforto il trovare pure qualche straniero che, parlando di noi, si mostri equanime e benevolo. L'autore, pertanto, dell'*In giro all' Adria*, subito nelle prime pagine si augura, che le sue fugaci impressioni possano procacciare alle spiagge apriche dell'Adria nuovi amici. Ed invero,

egli è tanto entusiasta della regione da lui percorsa, e con tanta abilità la rappresenta al lettore, da trasfondere bellamente il suo entusiasmo al lettore.

Il libercolo è diviso in dodici capitoli: eccone il titolo: *L' Adria — L' isola di Lussino — Castua — Pisino — Da Xaxid a Montona — Sul territorio dei Cici — Aquileia — Grado — Arquà — Nell' ombra degli Euganei — Este — Sul Po.*

Cantato, dirò così, un inno all'Adria, con rapidi tocchi riassume le vicende storiche dell' Istria, mostrandosene buon conoscitore. Egli comprende, fra altro, perchè il nome di Venezia non possa essere svelto dalla nostra terra. — Di Lussino esalta il clima felice e la rigogliosa vegetazione. Ricorda la favola mitologica degli argonauti, i preziosi cimelî preistorici rinvenuti ad Ossero, e l' originalità geologica di Sansego. — Da qui passa al Quarnero e rimane incantato all' aspetto imponente del pittoresco bacino. Molto l' interessa l' antichissima Castua. — Ed eccoci nel centro dell' Istria, a Pisino, dove si riannodano tutte le strade principali dell' Istria. Parla della fiera annuale, frequentata da una moltitudine molto varia per tipi e per costumi. Certo in nessun' altra parte dell' Europa in così piccol tratto di territorio si trovano rappresentate tante e sì varie nazionalità come in Istria. Da qui piglia partito per dire delle immigrazioni degli slavi nell' Istria, e del tempo in cui sono avvenute. Ed è caratteristica la descrizione ch' egli ne fa d' ogni singolo tipo. Al sig. Stradner, pertanto, non sono sfuggiti gli Sloveni dai capelli lunghi e fatti su in treccia, i Cici dal naso camuso e dalla carnagione bruna, altri dal colore degli Indiani, o dai capelli biondi e dal naso slovacco, poi i Croati della campagna di Pola, i Morlacchi dell' Arsa, i Montenegrini di Peroi, i Dalmatini della campagna di Montona, gli Schipetari, i Berkini, i Bressani, gli Illirî, i Liburni, i Bisiaki, gli Uscocchi, i Serbi-Croati e i Croati-Serbi, gli italiani croatizzati, gli Sloveni italianizzati ecc. — Tutte razze che oggi si vorrebbero fondere nelle due sole di Croati e di Sloveni. E toccando in pari tempo della meschianza dell'italiano con l'idioma slavo, l'autore rimanda allo studio dell'illustre filologo Ugo Schuchardt: *Slavo-tedesco e slavo-italiano (Slavo-Deutsche sund Slavo-italienisches)* Graz. 1884. E di questo studio riporta qualche brano.

E conchiude coll' accennare al fatto, che anche qui, come in altri luoghi, gli slavi si mostrano ora ingrati verso coloro (gli italiani) dai quali hanno ricevuto ospitalità, benefizî e civiltà. E così da Pisino parte lo Stradner per il lago d'Arsa, passando per Gallignana e Pedena.

Ed eccolo girare per Pinguente e seguire la corrente del fiume Quieto, toccando le bagnature di San Stefano, per far punta alla celtica Montona; e quivi, come è naturale, trova tutto italiano.

Partito da quel castello s' avvia nel territorio dei Cici, i costumi della cui popolazione molto l' interessa. Riconosce questa popolazione di razza rumena; viceversa non gli sfugge il fatto, che dagli agitatori di Lubiana e di Zagabria si mette in opera ogni possa per convertire quelle popolazioni in slovene o croate.

E dalla Ciceria si trasporta in Aquileja ecc. Ma qui io mi fermo, essendo stato mio scopo di rilevare rapidamente le impressioni ricevute dal bravo sig. Stradner nella nostra provincia. — Il libro non è scevro di qualche erroruccio, ma si capisce subito che non vi fu messo a bella posta. Viceversa molte sono le cose belle e interessanti che si leggono in questo *In giro all' Adria,* e le sennate considerazioni pullulano ad ogni pagina, talmente che sarebbe desiderabile che il libercolo venga tradotto.

Bellissime pure le illustrazioni, e molto utili a meglio intendere il testo.

Nell' Istria. — *Impressioni di due scienziati settentrionali tradotte ed annotate* dal prof. Giuseppe Vàtova. — Edizione di soli 50 esemplari. Capodistria, Tip. Cobol & Priora, 1893.

Sono due lavorucci molto interessanti che già si videro stampati nel periodico *La Provincia dell' Istria*, e cioè: « In Istria d' autunno » del dott. M. Hoernes, e « L'Acquario berlinese in Rovigno » del dott. B. Rawitz. — A questi il traduttore aggiunse un' appendice: « La stazione zoologica dell' Adriatico » del dott. C. Claus. E fece ancora precedere codesti

lavori da una Nota preliminare, nella quale spiega il perchè di queste traduzioni, e, al tempo stesso, fa la presentazione dei rispettivi due primi autori. Vi innestò ancora una Nota finale, nella quale presenta il dott. Claus, facendo l'elenco dei suoi lavori.

È un libricciuolo che si legge tanto volentieri e con ammaestramento, non pure per le belle e lusinghiere cose che hanno fatto e detto di noi i prefati Signori del settentrione, ma anche per il modo veramente magistrale con cui furono tradotti i loro lavori, e per la gustosità ed erudizione delle copiose note ed appendice del chiar. traduttore.

Reliquie Ladine *raccolte in Muggia d'Istria da* JACOPO CAVALLI, *con appendice dello stesso autore sul dialetto tergestino.* — Estratte dal XII vol. dell'«Archivio Glottologico Italiano» di G. I. Ascoli. — Ripubblicate con aggiunte e note dall'«Archeografo Triestino». Nuova serie vol. XIX fasc. I.

È un volume di oltre 200 pagine, il quale, per l'importanza dell'argomento patrio e della questione filologica che risolve, desta il più grande e serio interesse.

Giova premettere, che da studî iniziati molti anni addietro dal chiar. abate Jacopo Cavalli su l'antico vernacolo di Trieste, e da alcuni cimelî da lui pubblicati nell' «Archivio glottologico italiano» ed illustrati dall'illustre prof. Graziadio Ascoli — competentissimo quanti altri mai in materia — s'era venuti a stabilire, che l'antico vernacolo di Trieste era pretto ladino ed assomigliava molto al dialetto friulano.

Questo, che per il Cavalli era un assioma, veniva combattuto da altri filologi e storici. La dotta polemica era sorta intorno a certi saggi dell'antica parlata tergestina pubblicati dal Mainati nell'anno 1828. Non si voleva credere alla genuinità di codesti saggi, o quanto meno vi si opponeva che il vernacolo di quei saggi fosse la parlata tergestina del secolo attuale. Ora dai cimelî pubblicati dal Cavalli, e riferentisi alla

parlata triestina dei secoli anteriori, si veniva a stabilire la quasi identità di quell'antico triestino con quello del Mainati; il quale, del resto, nella prefazione al suo volume, premetteva che nei suoi saggi (*dialoghi*) aveva raccolto e cercato di conservare il dialetto, che allora (cioè nel 1828) *si andava estinguendo*.

La questione sembrava risolta, quando, a riaccenderla, sorse qualche anno addietro il chiar. prof. Zenatti, con un suo articolo che pubblicò nell'«Archeografo Triestino».. Il Zenatti, in complesso, faceva delle riserve sulla friulanità dell'antico dialetto triestino. Ma, a quell'articolo, sorse l'Ascoli a rispondere trionfalmente, schierandosi senz'altro dalla parte del Cavalli. Questi, che aveva tanto cooperato con le pazienti ricerche a stabilire la ladinità dell'antico dialetto triestino, volle ora indagare se fra i contemporanei ci fosse ancora taluno che serbasse memoria dell'antica parlata, e le sue indagini furono coronate dal più splendido dei risultati. Il chiarissimo Attilio Hortis, dal canto suo, fece la preziosa scoperta di alcune reliquie ladine trovate nelle carte triestine dopo il 1550, e, con somma cortesia, le esibì all'abate Cavalli, perchè se ne servisse a suo piacimento. Con ciò si venne a trovare l'anello di continuità fra i vecchi cimelî triestini, già scoperti e pubblicati dal Cavalli, ed un componimento poetico ladino scritto da un *vero triestino* alla fine del secolo scorso.

Il Cavalli, pubblicando questi nuovi cimelî, si richiama alle testimonianze di Muzio Giustinopolitano e di Jacopo F. Tommasini vescovo di Cittanova, i quali confermano la speciale indole della vecchia parlata tergestina.

Incoraggiato poi dall'illustre Ascoli, l'abate Cavalli si recò a Muggia, che sta di fronte a Trieste, e il cui dialetto antico costituisce una cosa sola coll'antico triestino, essendo essi rampolli del medesimo ceppo. Per raccogliere i testi muggesi, che poi l'autore diede alle stampe, il Cavalli interrogò i più vecchi del luogo, se ne procurò le biografie, le tradizioni storiche, le superstizioni e le leggende, i costumi, i mestieri, i lavori agricoli, i proverbi, i modi di dire, i canti popolari ecc. E dappertutto trovò vestigia irrefutabili dell'antica ladinità. A comprovare poi l'identità fra il vecchio triestino e il vecchio muggese, tradusse in veneto uno dei dialoghi del Mainati e se

ne fece poi fare una traduzione da un vecchio muggiano nel suo vernacolo: quest'ultima risultò quasi identica all'originale del Mainati.

Con questo volume, dunque, l'abate Cavalli ci ha dato un completo materiale che viene ad arricchire in modo speciale la conoscenza che sinora avevano gli scienziati di queste importantissime reliquie ladine. Sicchè egli ha fatto, con questi suoi studî, insieme opera patriottica e di grande valore scientifico.

La Famiglia Scampicchio. — *Notizie e documenti* raccolti da Ernesto Nacinovich nell'archivio domestico della stessa famiglia Scampicchio, e stampati nella occasione delle nozze della signorina baronessa Lina de Lazzarini-Battiala col sig. dott. Vittorio Scampicchio. Novembre, 1892. — Opuscolo di 72 pagine. Fiume, tip. Mohovich.

Il Sig. Nacinovich, con questa publicazione, fece, non solo un atto di squisita cortesia verso l'amica famiglia degli Scampicchio, ma al tempo stesso portò alla luce dei nuovi materiali, dei quali gli storici del nostro paese sapranno servirsi.

La famiglia Scampicchio è antichissima in Istria. Venne a Fiume nel medio evo emigrata dall'Italia. Un vecchio albero genealogico della famiglia mette un certo Baldo a capostipite, il quale prese stanza in Albona l'anno 1420. Ventinove anni più tardi fu accordata a Matteo Scampicchio la sudditanza dalla Signoria di Venezia, ed in pari tempo egli venne accolto nel Consiglio dei gentiluomini e consiglieri di Albona.

Della famiglia Scampicchio si formarono in seguito due rami. Il primo fu quello di Montona, da Giovanni Antonio (1563) a Francesco (1668); e il secondo quello di San[illegible] da Anteo, quarto figlio di Giov. Paolo (1640), che [illegible] colla sua morte.

Il ramo d'Albona venne ascritt[illegible] Pola; quello di Montona, nel 15[illegible]

L'autore raccoglie quind[illegible] principali persone apparten[illegible]

vanno dal 1449 al 1804. E qui basta di accennare che dalla famiglia stessa sortirono Auditori, Sindici, Provveditori, Avogadori, Giudici, Ambasciadori, Capitani, Notai e Sacerdoti.

Uno dei più illustri della famiglia è stato Matteo Scampicchio, il quale, perchè valoroso, avendo combattuto alla testa dei suoi albonesi e d'altre compagnie di milizia regolare in servizio della Serenissima contro una grossa partita di imperiali, comandati dal conte Crist. Frangipane, fu decorato nell' anno 1553 del titolo di conte.

Il diploma relativo è scritto in lingua latina sopra pergamena di grande dimensione, nel mezzo della quale si trova in colori lo stemma della famiglia Scampicchio.

Chiude il fascicolo una lettera del cav. Tomaso Luciani[1]), nella quale parla dei parentali fra le famiglie Scampicchio e Luciani, delle più antiche di Albona. Oltre di che egli racconta del defunto Antonio Scampicchio, ultimo della vecchia generazione, i momenti principali della vita, innestandoli a molte altre notizie d'ordine pubblico, o di persone e di famiglie che poco o troppo cooperarono al lustro, al decoro e al benessere della città. È una dotta e importante lettera, che chiude degnamente la bella pubblicazione del Sig. Nacinovich.

Altra pubblicazione storica per nozze. — Nell'occasione delle nozze Drassich-Crevato, l'egregio Sig. Giovanni Vesnaver di Portole pubblicò coi tipi Cobol e Priora di Capodistria (1892) un documento d'argomento patrio, facendolo precedere da una lettera illustrativa diretta allo sposo.

---

[1]) Nell'occasione delle stesse nozze, il chiar. cav. Luciani pubblicò in bella edizione un' *Egloga pastorale* inedita, scritta cento anni fa dal suo maestro Antonio Maria Lorenzini, «uomo d'ingegno e di cuore, di « princípî liberali, amante della verità e della giustizia, ammiratore e « fautore d'ogni progresso ;..... scrittore felice, educatore sapiente, pa- « triotta distinto ».

Il Luciani dedica il suo opuscolo, preceduto da una bella lettera, AI BARONI — NICOLÒ LAZZARINI-BATTIALA — POLISSENA DEI MARCHESI GRAVISI — GENITORI DELLA SPOSA — ALL'AVVOCATO — ANTONIO DOTT. SCAMPICCHIO — PADRE DELLO SPOSO — IN ALBONA.

Ecco del documento il sunto contenuto nella lettera stessa.

«Giampietro Celsi supplica il consiglio comunale di Pinguente e il suo preside, capitano di Raspo, Giovanni Corner, che, *essendo stato condutto et ricondutto maestro di scuola* di quella città, vogliano aumentargli lo stipendio *attento che sono gli anni difficultosi al viver convenientemente a tutti particolarmente a me forestiero vostro servitor*. Quel consiglio nella adunanza del giorno 3 dicembre 1559 accoglie l'istanza del Celsi e gli assegna veramente quanto aveva chiesto, e cioè *il supplemento de ducati cinque di salario oltre li diese soliti a darsi ad ogni semplice intitolato maestro di scola aggiungendomi il salario et affitto dela casa.*»

Come si vede, fino dalla metà del secolo XVI, il consiglio comunale di Pinguente stipendiava maestri italiani per la educazione della gioventù, come soleva fare ogni altro comune nostro da Trieste a Pola.

M. T.

TOMASO LUCIANI

Nel pomeriggio del 9 marzo di quest'anno spegnevasi a Venezia un'eletta esistenza istriana: quella di Tomaso Luciani, albonese. Il compianto fu generale, profondo, sentito — come suole avvenire al decesso di persona eccezionale, dall'universalità riconosciuta per altezza di mente, per integrità di carattere, per prestanza di modi, per eccellenza di cuore e per straordinaria attività, tutta intesa al pubblico bene.

Tale fu il nostro Luciani.

Ai lettori di questo periodico, da cui traspira ancora, in ogni fascicolo, viva parte delle ricerche indefesse alle quali pose mano il tanto benemerito nostro conterraneo, riesce superflua, certamente, la presentazione dell'uomo e del patriotta che tutti piangiamo; sì che a noi non resta, premessi brevi cenni biografici generali, che ricordarne, con immensa gratitudine, i meriti distinti di lui, nel campo della storia e dell'archeologia istriana.

Da chiara ed antica prosapia nacque Tomaso Luciani addì 7 marzo 1818. Fino a sedici anni non ebbe maestri, non frequentò alcun istituto. Si fu allora che, rimasto orfano di padre, venne affidato al letterato suo concittadino, Antonio Maria Lorenzini, che seppe suscitare nella sua bell'anima ogni nobile

sentimento ed affetto, e il più squisito amore per ogni cosa bella e buona.

Da questo punto, dunque, comincia per il nostro Luciani una vita nuova — vita di studio, di osservazione, di ponderazione e di preparazione per tutto quello che doveva compire di poi.

In breve fu chiamato a far parte della vita pubblica cittadina, della quale attraversò ogni grado, fino a raggiungere quello di Podestà d'Albona. Le sue benemerenze per opere da lui compiute d'utilità pubblica, sia morale che materiale, furono infinite; sì che i suoi concittadini avranno perenne memoria della sua amministrazione, per la sapienza ed equanimità con cui seppe condurla.

Nel 1860 abbandonò l'Istria colla persona, mai col cuore, vagando per le città d'Italia, finchè, dieci anni appresso, fermò sua dimora a Venezia; dove fu impiegato come ufficiale all'Archivio di Stato ai Frari, e come ispettore degli scavi e monumenti della città e provincia. Allora impalmò l'egregia donna Evelina Previtali, da cui ebbe due figli e una figlia; ma poi restò orbato, dopo soli sei anni di matrimonio, dell'amata consorte.

Se prima del 1860, come a brevi intervalli anche dopo, il Luciani visitò, studiò ed illustrò parecchie parti della nostra provincia; dopo quell'epoca si messe a rovistare archivî, a compulsare documenti e a conquistare quante più poteva simpatie ed amicizie per l'idolatrata sua Istria. Per questo non si faceva riguardo alcuno di visitare dotti e di accaparrarsi il loro affetto e la loro considerazione. E come coi dotti, così con diplomatici, con ministri e persino con principi e con regnanti. Tant'è vero che Re Vittorio Emanuele, in ricognizione delle sue benemerenze, lo creava, *motu proprio,* cavaliere. Insediato infine stabilmente all'Archivio dei Frari, chi può dire gli inestimabili servigi da lui resi alla storia patria ed a tutti gli studiosi nostri che negli ultimi tempi vollero occuparsi di lei? Da quelle mani sortirono volumi di estratti, di regesti, di atti pubblici, di note storiche, di spogli d'ogni natura e sorte. Egli è perciò che la Giunta provinciale dell'Istria a nessuno meglio che a lui poteva affidare, come affidò con decreto del 1873, — autorizzata dalla Dieta che munifica assegnava

per ciò i fondi relativi — l'incarico di ricercare e di inviare all'Archivio provinciale gli spogli che egli faceva, sempre nei riflessi della storia patria.

Ed ecco che il Luciani, colla sua operosità instancabile e disinteressata, col suo animo eletto e cortese, col suo fare estremamente serviziato, si andò via via procurando un vero tesoro di rispetto profondo, di estimazione illimitata e d'amore sincero in tutti quelli ch'ebbero la ventura di conoscerlo e di avvicinarlo. Così ebbe ad amici non soltanto tutti gli Istriani di sentimento e di cuore, ma una legione di uomini dotti e di cospicue personalità politiche. Il che fu veduto, in modo speciale, il giorno della sua morte e in quello dei suoi funerali.

Tomaso Luciani non scrisse opere di gran mole, ma spesse e succose, seguendo costantemente l'obbiettivo di far conoscere ed onorare il proprio paese. Ma prima accenneremo alle sue raccolte.

In Albona messe assieme una raccolta di antichità del territorio che stendesi tra l'Arsa, il Monte Maggiore e il Quarnaro; poi altra raccolta di Monete, di Minerali, di Petrificati e di altri oggetti per lo studio della Geologia e della Storia naturale dello stesso territorio; quindi trasse alla luce molte iscrizioni dell'epoca romana, o dimenticate o sepolte; e siccome risultarono importanti a far conoscere le antiche condizioni nobilissime del paese, le fece collocare in luogo pubblico. Oltre le accennte raccolte di Storia naturale e di antichità, condotte avanti per oltre 15 anni coi propri suoi mezzi, iniziò più tardi anche una Raccolta di oggetti Preistorici. Raccolte tutte tre accresciute ora e portate da un suo cugino ed amico, l'avv. Scampicchio, a incremento tale da attirare l'attenzione dei dotti italiani e stranieri e far desiderare che l'esempio di Albona sia generalmente seguito nell'Istria per la maggiore facilità degli studiosi, che visitano spesso questa importante regione. Le raccolte di oggetti preistorici e di monete ora si trovano nel nostro Museo provinciale, i primi donati dal Luciani, le seconde acquistate da lui per un prezzo molto al di sotto del loro valore reale.

Molte Corrispondenze e Memorie di lui furono stampate nell' *Istria* del Kandler (Trieste 1846-55), e molte più altre si leggono ancora inedite nel *Conservatore* dello stesso, posseduto dall'Archivio della Giunta provinciale dell'Istria; poi nel *Popolano* dell'Istria (ivi 1850-51); ne *L'Istriano* (Rovigno 1860-61); ne *L'Eco* e negli *Almanacchi di Fiume* (1857-60); nel *Monumento di Carità*, album scientifico-letterario (Trieste 1857); ne *L'Aurora*, Ricordo di primavera (Rovigno 1862). In quest'ultimo suo scritto condensa in 16 pagine di amena lettura la topografia, l'idrografia, la geologia, l'orografia, la meteorologia, e dice abbastanza del clima, della vegetazione, della flora, della fauna dell'Istria. A Milano stampò (1862) nell' *Alleanza* una breve « Memoria Storica su Rovigno »; e un più esteso « Studio Storico-Etnografico sull'Istria in generale e sul Quarnaro ed Albona in particolare » (1864); ristampato questo nel 1879 in Venezia col titolo « Albona ». È una concisa, ma compiuta monografia storico-etnografica del suo paese nativo. A Firenze (1865-66) stampò, a più riprese, nella *Nazione* ed in altri giornali, varie « Notizie Topografiche, Storiche e Statistiche delle città e borgate principali dell'Istria » e pubblicò pure uno schizzo storico-etnografico, intitolato « Istria », il quale con modificazioni ed aggiunte fu poi riprodotto nel *Dizionario Corografico dell' Italia* diretto dal prof. Amato Amati. Al qual Dizionario il Luciani stesso somministrò quasi tutti gli ottimi articoli relativi all'Istria. Nel 1869 pubblicò in Pola importanti « Notizie e Documenti intorno a Mattia Flacio » allo scopo di togliere ogni dubbio sul fatto che esso Flacio sia stato nativo di Albona in Istria, e figlio di una Luciani. Nel 1872 stampò nell' *Archivio Veneto* un'affettuosa « Biografia » del dotto uomo e compianto suo amico dott. Pietro Kandler, tanto benemerito per le molte e svariate sue pubblicazioni storiche, archeologiche ecc. sull'Istria, delle quali il Luciani fa ivi una breve, ma compiuta rassegna. Nel 1876 stampò nello stesso *Archivio Veneto* diligenti « Studî e Memorie sui dialetti dell'Istria », i quali furono subito riprodotti nella *Provincia dell' Istria* che si stampa a Capodistria. Nel 1873 in un volume mandato per ordine del Ministero della pubblica istruzione del Regno d'Italia alla Esposizione universale di Vienna col titolo: « Il Regio

Archivio generale di Venezia » fu inserita una Memoria del Luciani sulle « Fonti per la storia dell' Istria negli Archivî di Venezia », ristampata essa pure, nel 1876, nella citata *Provincia dell'Istria,* e stampata per la terza volta in Roma l'anno 1879 nella *Stella dell' Esule.*

Nell'annata IV dell' *Archeografo Triestino* (1876-77) comparvero altre cose del Luciani, o da lui comunicate e annotate, cioè un buon manipolo di Documenti riguardanti le « Trattative di vendita del Contado di Pisino in Istria, seguite tra l'Austria e Venezia dal 1640-44 » nonchè una « Lettera a Teodoro Mommsen » intorno alle antiche lapidi di Aquileia, pubblicate per la prima volta dal dott. Carlo Gregorutti di Trieste. A tutto ciò si deve aggiungere una serie di scritti che si andarono da più anni stampando nella già citata *Provincia dell' Istria* sotto il titolo di « Notizie e documenti per la conoscenza delle cose istriane ». Sono Note e Prospetti statistici, Atti pubblici, Estratti, Indicazioni, Regesti sopra svariate materie riferentesi all' Istria, tratti dall' Archivio Generale Veneto detto dei Frari, dal Museo Civico, dalla Marciana e da altre raccolte pubbliche e private di Venezia e del Veneto. Alcuni di questi furono stampati anche e ristampati nel *III Annuario della Società agraria istriana,* nelle *Notizie storiche di Montona e di Pola* — due volumi pubblicati dalla Giunta provinciale, per incarico dei rispettivi Municipî, negli anni 1875-76 — nonchè nella Cronaca Capodistriana *L'Unione.* Non va omessa per ultimo una « Lettera », diretta, nel febbraio del 1870, all'ingegnere Buzzi di Trieste, notevole perchè in essa il Luciani dà la genesi di alcuni suoi studî, nonchè delle ricerche e raccolte patrie sopraccennate. Fu stampata per la prima volta a Londra (1874) a cura dell' illustre viaggiatore letterato, capitano R. F. Burton nelle sue « Notes on the Castellieri or prehistoric Ruins of the Istrian Peninsula » riprodotta poi nella *Provincia* su detta e nella traduzione dell' opera inglese fatta dalla signora Nicolina Gravisi-Madonizza (1877).

Questi sono gli scritti conosciuti del Luciani. Parecchi studiosi e dotti, come abbiamo già detto, ebbero aiuto di notizie da lui ;. tra questi va annoverato l' illustre Mommsen, il quale cita il Luciani spessissime volte e nel *Corpus*

Inscriptionum latinarum e nell' *Effemeride epigrafica,* che ne fa seguito, a proposito di iscrizioni romane, rinvenute o rivedute da lui in Albona e in altri luoghi dell' Istria, nel Friuli, nella Carnia, nelle provincie di Venezia e Treviso, e nella Dalmazia. Il Luciani fu inscritto fra i membri dei Congressi internazionali di Antropologia e di Archeologia preistoriche, e all' occasione del V Congresso tenutosi nel 1871 in Bologna, le armi litiche di Albona e dell' Istria (ora possedute dal nostro Museo provinciale) da lui portate a quella Mostra nazionale, attirarono, come risulta dal Rendiconto, l' attenzione dei dotti.

DOCUMENTA

ad Forumjulii, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia

(Cont. vedi vol. X, fasc. 1.° e 2.°)

Capr. 31.

1307 29 januarii.

Absolvatur a pena Bernardum Venerium de Caprulis qui missus a nob. Andrea Quirino potestate Iustinopolis, cum suo ligno ad Valter (?) ad accipiendum blavam, frumentum et ordeum pro suo Comuni, quum reverteretur, Girardus Cerbo comitus ligni Riparie Istrie precepit ei quod veniret Venetias sub pena libr. C. et ipse non credens male facere, quia nuncius potestatis erat secum, ivit Iustinopolim.

Capr. 33.

1307 14 februarii.

A modo non possit extrahi de Venetiis nec districtu circuli laborati nec non laborati vel lignamen a circulis nec per mare sub pena perdendi eos vel eorum valorem, salvo quod d. dux et Consiliarii possint concedere ipsos portari in Istriam — et hoc duret ad II annos.

Capr. 36.

1307 18 martii.

Nob. Angelus de Pesaro. Marinus Davançago et Marcus Marchisano patroni jurati navis vocate S. Marcus, absolvantur a pena libr. LXII gross., in quam dicunt Provisores Com: eos incurisse eo quod conduxerunt coria bovinum et cavallinum de Costantinopoli Polam: absolvantur etiam forenses, qui erant in dicta navi, quia dicunt se ignoravisse ordinem.

Capr. 37.

1307 11 aprilis.

Nob. Bertucius Michael potestas Humagi possit venire Venetias per dies XV non perdendo salarium.

Capr. 37.

1307 11 aprilis.

Nob. Marcus Venerio comes Gradi possit occasione murorum Gradi stare hic per dies V.

Capr. 40.

1307 22 aprilis.

Cum Angelus Gabo de Gradus de licentia sui comitis, qui tunc erat d. Pangratius Maççamano, conduxisset de partibus Istrie Gradum circa staria VIII salis pro salare caseum, quem conduxerat de Sclavonia et illam quantitatem salis conduxisset dehinc, que sibi superuit, ipse comes dividi fecit inter vicinos Gradi, et nunc ea de causa officiales de contrabannis ei acceperunt pleçariam de libr. D, captum fuit quod absolvatur.

Capr. 40.

1307 22 aprilis.

Fiat gratia Comuni Pirani quod possint emi facere Venetiis trabes XIV de larese et planconos VI segatos et conduci facere Piranum sine datio, pro edificatione palatii locum dicte terre.

Capr. 40.

1307 27 aprilis.

Non possit de cetero fieri buletta de cuppis, lapidibus coctis et calcine extrahendis de Venetiis per mare, salvo quod quedam de predictis, que empta sunt ad presens pro mittere Iustinopolim et alio, possint extrahi sicut d. duci videbitur.

Cap. 41.

1307 27 aprilis.

Cum Simeon de Bertice venisset de mense februarii in portum Parentii cum sua barcaccia, in qua erant starii CCCXXX frumenti et inde non posset recedere propter malum tempus et ire Iustinopolim quia cum litteris hujus potestatis conduxit frumentum, absolvatur a pena.

Cap. 41.

1307 27 aprilis.

Quibusdam de Mugla inventis ire de Aquilegia Muglam cum bocellatis, pane et blado, reddantur barche et res invente cum super his potestas et Com. Mugla miserint domino suplicando.

Cap. 41.

1307 8 maii.

Cum Florius ivisset Piranum de licentia d. Petri Contareno tunc comitis Gradi et cum suis litteris et ibidem emisset starios XVIII salis et ipsum conduxisset Gradum quem salem idem comes fecit distribui inter gentes ipsius terre et propterea offitiales de contrabannis eidem Florio acceperint pleçariam de libr. D, absolvatur.

Capr. 41.

1307 11 maii.

Cum capitanei Paysanatici quasi omnes dixerint quod expenderunt in ipso regimine ultra salarium, captum quod addatur capitaneo predict. libre IV gross.

Capr. 42.

1307 13 maii.

Cum tempore in quo nob. Ioh. Quirino ivit in potestatem Tergesti, captum fuisset inter consiliarios de faciendo ei gratiam, quod posset extrahere de Venetiis libere anforas III vini pro suo usu, et cum ipsa gratia expirasset et non fuisset completa, reficiatur.

Cap. 42.

1307 13 maii.

Nob. Bertaccius Michael potestas Humagi possit adhuc stare Venetias per XV dies.

Capr. 44.

1307 25 maii.

Fiat gratia nob. Angelo Barozzi quod habeat soldum ad capit. Paysanatici Istrie cum equis IV et ronçino non intelligendo propterea quod sit in dicta capitanearia maior numerus equorum solito.

Capr. 44.

1307 3 iunii.

Iohanni Marnero qui eum litteris sui potestatis d. Aloysii Quirino ivit Aquilegiam pro blado et ipsum bladum conduxit Insulam et Guidus Corbus comitus ligni riparie precepit quod deberet venire Venetias cum dicto blado et quia non venit, domini de contrabannis petunt penam, fiat gratia quia dicit quod postquam habebat literas ipsas non credebat facere contra ordines.

Cap. 44.

1307 3 iunii.

Cum Guidus Baffo de Grado de mandato sui comitis et cum eius litteris ivisset in Istriam et inde conduxisset modium unum salis, qui partitus fuit inter habitantes Gradi et propterea fuit accusatus de contrabanno, fiat gratia ei qui fecit de mandato sui comitis.

Capr. 46.

1307 22 iunii.

Equi qui ponentur decetero conestablarie Paysanatici sint a libr. L supra et non sint de minus IV annis.

Potestates Paysanatici non possint equos Paysanatici angarizare nec operari per se nec per alium.

Capr. 47.

1307 22 iunii.

Cum Petrus Rosa de Grado ivisset Gradum et deberet de Pirano venire cum certa quantitate salis, libr. IX parv. et Andreas de Ravalico in Pirano accepisset salem et barcam et dedisset contrabannis, qui eam vendiderant, fiat gratia quod restituantur denarii eidem Petro qui agebat de mandato sui comitis.

Capr. 48.

1307 1 iulii.

Cum due pignore sive represalie sint concesse supra illos de Portogruario et episcopatu Concordie, una pro nob. Raphaele Grimano et alia pro Iacobo Gerardo et propter multos transatores (sic) qui tansant res de dictis partibus, predicti non possint habere aliquam solutionem, concedatur eis quod elevetur sigillum illis de Portogruario et Concordie, preterquam sigillum salis ad beneplacitum d. ducis et ejus Consilii.

Capr. 48.

1307 4 iulii.

Cum habeatur quod malefactores exiverint de partibus Quarnerii in mare pro derobatione, captum est quod per d. ducem et consiliarios et capita de XL possit armari pro custodia nostre gentis tam in Istrie partibus, quam Quarnerii etiam pro futuro tempore, quam sit pro custodia Riparie inferioris.

Cap. 49.

1307 14 iulii.

Fiat gratia nob. Angelo Barozzi ituro ad soldum Paysanatici Istrie, quod concedatur ei nomine mutui libr. XII gross., cum pleçaria et cautelis.

Capr. 54.

1307 26 augusti.

Nob. Barth. Contareno, Comes Chersi possit conducere secum pro socio quendam de Istria, non obstante sua commissione.

Capr. 54.

1307 27 augusti.

Fiat gratia abbatisse et monialibus S. Petri de Oria apud Gradum quod possint extrahi facere de Venetia anforas III vini ad terras amicorum, ut possint cooperiri cum eis denariis et aptari facere suum locum quod minatur ruinam.

Capr. 54.

1307 27 augusti.

Captum inter XL quod ligna armata que sint ad custodiam Riparie Istrie non portent de Venetiis in Istriam nec de Istria Venetiis aliquem rectorem d. ducis et C. V. nec eorum familiam: et addatur in Capitulari Consiliorum.

Capr. 59.

1307 2 decembris.

Fiat gratia d. Patriarche Aquil. quod marcharum paga CCXXV, que debeat ei dari de mense martii prox., detur ei.

C. I. 121.

1307 5 decembris.

Marcus Venerio comes Gradi Venetias mittit libr. MCDXXX et sold. XVII ad denar. 32 pro grosso valentes libr. MCCCXLI et sold. VIII ad den. 30 gross. pro complemento quinte et ultime page.

Capr. 60.

1307 30 decembris.

Çambonus de Fraganesso advocatus comunis in questionibus coram arbitris inter com. Ven. et d. Patr. Aquil. debeat esse pro iis cum ipsis arbitris et coram eis consulere et dicere tam pro quam contra ipsum Comune sicut sibi videbitur iustum et circa hoc sit absolutus et liber ab omni promissione quam fecerit cum juramento de non dicendo aut consulendo contra Com. Venetiarum.

Capr. 61.

1308 13 januarii.

Milliaria CL lapidum possint conduci Parentium sine datio, pro Comuni terre, sicut scripsit.

Capr. 62.

1308 17 februarii.

Gensio Parencii concedatur quod portari faciat Parentium milliaria IV cupporum.

Capr. 62.

1308 18 februarii.

Marinus Superantio estimator in Grado confirmatur pro III annis cum dictum officium exercuerit bene et legaliter.

Capr. 62.

1308 23 februarii.

Nob. Petrus Belegno possit esse de gratia solutor in Iustinopoli ad beneplacitum d. ducis.

Capr. 64.

1308 23 februarii.

Nob. Blasius Geno potestas Umagi possit venire Venetias pro factis comunis sui et stare diebus XV.

Capr. 64.

1308 24 februarii.

Fiat gratia abbatisse conventui S. Petri de Oria apud Gradum quod extrahi faciat de Venetiis et portari ad terras amicorum nostrorum anforas vini III, ut de denariis gratia possint cooperiri et aptari facere suum locum, qui minatur ruinam.

Capr. 64.

1308 5 martii.

Cum Comune Ruygni indigeat lignamine pro construendo quandam domum ipsius Comunis ubi possit morari potestas, captum est quod fiat gratia Galeolo de Ruygno nomine eiusdem Comunis, quod possit extrahere de Venetiis et conducere Ruygnum tantum lignamen quod valeat sold. XXV gross. sine datio.

Capr. 66.

1308 26 martii.

Nob. Petrus Belegno sit de gratia solutor in Iustinopoli per V annis, sed veniat omni anno semel Venetias ad faciendum suas rationes.

Capr. 69.

1308 9 maii.

Concedatur Angelo Zuchato quod possit portari facere in Istriam duas arbores et duas antenas pro conducendo Venetias quodam suum lignum, quod ibi fieri fecit.

Capr. 70.

1308 18 maii.

Almericus de Montona sit decetero venetus cum suis heredibus (per XXXII del XL).

Capr. 70.

1308 26 maii.

Cum poneretur pars de uniendo potestariam Parentii cum capitaneria Paysanatici, capta fuit de non.

Capr. 71.

1308 30 maii.

Nob. Petrus Michael Potestas Iustinopolis absolvatur a puncto sue commissionis, per quod tenetur facere purpurarias.

Capr. 71.

1308 3 iunii.

Beletus Barbo sit capitaneus stipendiariorum Montone per duos annos, completo termino suorum II annorum cum salario et condictionibus consuetis.

Capr. 74

1308 14 iulii.

Fiat gratia fratri Naticherio Episcopo Emonie quod dentur ei de nostro Com. libr C denariorum, qui veniant in manibus potestatis Emonie et expendantur in servitio et reparatione ecclesie episcopatus Emonie, cum ecclesia minetur ruinam et dictus episcopus non habeat facultates, unde possit eam ex toto reparare.

Pr. I.

1308 24 augusti.

Pro custodia Quarnerii et illorum partium ponatur lignum in Cherso de remis C per nostrum Comune, pacto quod illi de Cherso fieri faciant aliud lignum de remis XXX. Et in Auserum ponatur aliud lignum de remis XXX pacto quod illi de Ausero teneantur ipsum teneri facere ad copertum et commitatur Comiti ituro quod predicta fieri faciat quam citius.

Capr. 77.

1308 27 augusti.

Gratia fiat cuidam domicello d. Patriarche, quod absolvatur a pena pro uno cultello ei invento, cum ipse dicat nunquam fuisse Venetiis, nisi tunc et ignorabat incurrere aliquam penam.

Pr. I.

1308 7 septembris.

Ligna armata que sunt ad custodiam Riparie Istrie, non conducant de partibus Venet. in Istriam nec e converso aliquem rectorem d. ducis et C. V. nec eius familiam; et hoc addatur in capitulare consiliariorum, nec possit revocari nisi per XXV de XL et maiorem partem. M. C.

Pr. 3.

1308 12 novembris.

Cum Monfloritus de Battisarina conestabilis Iustinopolis substinuerit magnum damnum de equis mortuis et ipse habeat magnam familiam et expenses, propter que sit usurariis obligatus in libris XIX gross. et ipse fideliter se gesserit, fiat ei gratia quod possit portari facere anforas III ribolii sui, sine datio ad terras amicorum.

L. C. 27.

1309 22 februarii.

Comiti Gradi significat d. dux concessionem extrahendi surgum de partibus Foroiulii et portandi ad partes Istrie quibusdam de Grado esse datam.

Pr. 6.

1309 17 martii.

Concedatur Comuni Insule licencia extrahendi de Apulia et portandi Insulam tertiam partem II millium star. frumenti, reliquas duas partes habuit Comune Pirani.

Pr. 6.

1309 20 martii.

Nob. vir. P. Grimani, qui est electus consul Apulie sit ab ipso consulatu absolutus, ista conditione, quod ipse sit potestas Pirani per II annos cum salario et conditionibus constitutis.

Pr. 6.

1309 22 martii.

Concedatur licentia Comuni Iustinopolis extrahendi de Venetiis staria X frumenti pro necessitate magna hominum eius: et scribatur potestati Iustinopolis et Comuni. quod dent dictum frumentum pro eo, quod constat de capitali. ponendo super hoc expenses.

Item staria CL Comuni Insule.

Pr. 6.

1309 5 aprilis.

De III mill. star. frumenti concessis in XL extrahendis de Apulia, Comune Iustinopolis possit extrahere modo star. II millia.

29.

1309 5 iunii.

Gratia Catarine de Vidori relicte Marci de Vidori S. Simeonis prof. quod possit extrahi facere de Apulia salmas CCC de blado portando ad partes Istrie, cuius vir naufragavit cum navi de ca Vidali. divino iudicio perdens omnia, que habebat.

M. S. 3. 160.

1309 10 iunii.

In maiori Consilio Com. Caprularum.

Press. Gregorio Çorci, Dominico Bretario de Caprulis atque Henrico Pianico de Ven. de confin. S. Faustini. Nob. vir d. Nicolaus Lauredano Caprularum Potestas et Andreas Dominicus Lugnano, dom. Coppo. et Petrus de Saprio atque Avancius . . . . et Fr. Venerio iudices et consiliarii d. Potestatis et homines de dicto consilio unanimiter nomine ipsius Comunis, spontanea voluntate per iuramentum firmaverunt de nob. viro d. Thomaso Lauredano recipiente nomine Consilii et totius populi universitatis Iustinopolis plenam veram perfectam atque inviolabilem pacem, salva fidelitate et precepta d. Ven. ducis, a modo in antea usque ad annos XX.

Omnes concives Iustinopolis, qui ad civitatem Caprularum pervenerint et per omnes partes ipsius districtus transierint tamquam eorum concives in personis et rebus sanos et salvos

sine lesione conservabunt. Et bannum quod supra suos vicinos faciunt tam de vino quam de omni blava et aliis rebus venalibus erga eis observare facient, nullum eis inferentes gravamen. Et si forte aliquando quisque eorum a Caprulanis damnum vel iniuriam substinuerint et fuerit clarefactus, tunc infra tercium diem quod suus vicinus reclamaverit, sibi plenam iustitiam secundum consuetudinem curie Caprularum facient, si ille qui iniuriam fecerit in ea civitate inventus fuerit. Et si quis de suis civibus impignoraverit aliqua de concivibus Iustinopolis, absque licentia sue Curie, sive fuerit suus debitor, sive alius, tunc ille qui pignora fecerit debeat eis emendare tantum quantum continetur in institutione civit. Caprularum. Et pignus vel debitum reddat et si non habet unde reddat, capiatur per Potestatem vel rectores et detur eis per personam si inventus fuerit: et si non inventus, forbanietur. Et si aliquis contradixerit illud dabunt per proprium debitorem. Itemque si suus vicinus venerit ad nostras partes querere racionem supra nostrum vicinum, suum videlicet proprium debitorem, tunc infra tercium diem, si eius debitor in nostra civitate fuerit sibi racionem secundum consuetudinem nostre Curie facere debemus. Si vero in nostra civitate non fuerit quam citius ipse venerit et inquisitus ab aliquo de ipsa racione fuerit, infra tercium diem secundum usum curie Caprularum sibi plenam racionem facere debeat. Et si aliquis de propinquis eiusdem civitatis eis offenderet in partibus Caprularum, vel offendere voluerit, tunc eos ab illo pro posse suo defendere debeat.

Colaudaverunt eciam inter eos quod si aliquis de vicinis Iustinopolis veniret in civit. Caprularum cum blava, vel cum aliqua mercacione liber et absolute transeat per nostram civitatem vel ubicumque voluerit sine aliqua datione tam quatragesimo quam staratico quam etiam ornatico, habendo vero mensuras necessarias de nostra civitate. Et aliquam societatem cum forensibus facere non debeat.

Hanc pacem et societatem ad XX annos et de inde in capite XX annorum usque in perpetuum cum suis haeredibus renovari facient.

Castelanus de Verona ad presens Com. Caprularum cançellarius auct. imp. not. his omnibus interfuit, eaque roboravit.

L. C. 46.

1309 16 iunii.

Thoma Sagredo potestati Montone mandat ut supersedeat ab esecutione sententiae in favorem Nicolai Minoto super bonis q. Baiamontis Minoto in districtu Montone, causa iurium, que asserunt habere heredes q. Gabrielis Marcello.

Pr. 10.

1309 18 iulii.

Elongentur nob. Pietro Manulesso potestati Parentii terminus eundi ad regimen hinc ad unum mensem.

Pr. 10.

1309 5 septembris.

Concedatur licentia Capitulo et Ecclesie maiori Parentii extrahendi de Venetiis et conducere illuc milliaria X cuporum pro aptando ipsam ecclesiam et pro edificis iam inceptis.

Pr. 11.

1309 5 octobris.

Cum sit multum necesse pro novis, que habemus quod sit Capitaneus Paysanatici in Istriam et d. Henricus de Molino, qui erat electus, ob causa quam scitis, non posset ire, captum fuit quod fiat capitaneus et quod dicto Henrico provideatur per d. ducem isto modo quod infra VIII dies postquam pervenerit Venetias, possit habere pro tempore, quo ducat de tribus regiminibus, Montone, vel Parentii, vel Capitaneriam istam, quod volet, completo scilicet termino rectorum, qui essent ibidem, condictione quod, ipso existente in quolibet regimine quod elegerit, possit eligi ad quelibet alia et ipsa habere, refutando regimen, quod haberet (XXX de XL).

Sed non elegit regimen.

Dictus Capitaneus respondeat cras per diem ed eat infra VIII dies sequentes, et habeat mensem pro furniendo se equis et aliis.

Pr. 11.

1309 11 octobris.

Nob. Fantinus Dandulo capitaneus Paysanatici electus, quia non possit invenire familiam, nec ita cito furnire se, habeat terminum VIII dierum elongatum ad alios VIII.

Pr. 11.

1309 14 octobris.

Fiat gratia d. Raynerio Iusto potestati Emonie quod loco ipsius potestarie, sit super Littus (in XL).

Pr. 12.

1309 18 octobris.

Marcus de Guarnerio de Insula possit portare Insulam XI millia cupporum pro suo laborerio faciendo.

L. C. 62.

1309 22 novembris.

Comiti Gradensi quatenus non obstantibus factis per d. Patriarcham Aquilegiensem, gratiam anphorarum XXVIII vini (anphora vini par est bigonciis IV sive mastellis VIII). Ilde abbatisse monasterii S. Marie maioris de Aquilegia, portandi de Histria ad locum eius concedat.

Pr. 15.

1310 27 martii.

Possit mitti quod unum lignorum veniat Caprulis ad levandum n. v. Iohannem Çeno capitaneum iturum in Istriam et portando eum illuc.

Pr. 16.

1310 28 martii.

Almericus de Montona noster venetus, qui de fidelitate et bono opere laudabiliter comendatur, sit ad stipendium nostrum in Istria cum capitaneo nostro, qui modo ivit cum IV equis et uno ronçino (per XXXII de XL).

Pr. 18.

1310 22 aprili.

Cum Vitalis Belgramon de Iustinopoli manifestasset tractatum proditionis terre Iustinopolis et propterea ammiserit sua bona, quibus ducebat vitam suam et etiam propterea est in periculo persone, capta fuit pars, quod fiat gratia ei quod possit extrahere de Ystria X anforas vini portandas sine datio ad terras amicorum, pro substentatione vite sue et sue familie.

Pr. 18.

1310 25 aprilis.

Cum Marinus Sclavus venisset de Romania cum navi Constantini Zucol usque Parentium, et cum fuerit ibi, patronus navis licentiasset ipsum et accepisset omnes suas res inter quas erant duo bigoncii vini, non credens ire contra ordines huius terre, et propterea officiales datii vini acceperunt ei vinum vel pignus, captum quod restituatur vinum eum solutione datii consueti.

Pr. 19.

1310 12 maii.

Iustinopoli — Cum Ivanus Rana et Gimodinus Buffalo emissent 390 libras lini portandi Iustinopolim et solverint datium et acceperint literam et propterea emerint 140 libras lini, quod posuerunt in barcam cum illo de quo solverunt datium et iverunt ad tabulam causa accipiendi literam de illis 140 libris, nec invenerunt officiales et interim domini contrabanni acceperunt totum linum.

Pr. 22.

1310 23 iulii.

Restituantur Nicolao Manfredo de Clugia habitatori Aquilegie X petie de bocaranis et media petia fustagni, quas illi de Barchis longis invenerunt in Buso et intromiserunt quod ibant Aquilegia et litera a Tabula continebat quod ivent Tergestum, quia non fuit malitia commissa.

Pr. 23.

1310 30 iulii.

Concedatur licentia Comiti Goritie faciendi portari Latisanam pro ecclesia S. Crucis de Latisana mastellos CC calcine, milliaria II cuporum et milliaria II de petra cocta solvendo datium.

Pr. 26.

1310 19 septembris.

Cum ratiocinatum esset antequam fieret capitaneus Paysanatici, quod capitaneus qui fieret haberet etiam potestariam

S. Laurentii pro meliori totius Paisanatici et quando fuit facta electio ipsius capitanei non fuerit recordatum, et exilivit mentem, capta fuit pars quod dictus capitaneus habeat ipsam potestariam cum illo salario, famulis et honore, cum quibus fuit olim d. Petrus Geno.

Pr. 26.

1310 6 octobris.

Cum nob. Valcherius de Vlaspert et Antonius Trattabene de Portu Latisane ambaxatores Comitis Goritiae bene et legaliter se portassent in facto pacis, captum quod fiat eis gratia extrahendi de Istria X anforas ribolii pro quolibet et portandi sine datio Latisanam.

Pr. 26.

1310 10 octobris.

Concedatur licentia viro nob. Marco Antonio Boldù potestati Parentii quod possit venire Venetias et stare per XV dies vel inde inferius, occasione infirmitatis filiorum suorum, remanente ibi loco ejus Leonardo Boldù fratre eius.

Pr. 29. 31.

1310 14 novembris.

Gratia fiat Gabrieli Bembo quod habeat castellaniam Belfortis per duos annos, complente termino illius qui modo est ibi cum salario et modis consuetis.

Pr. 29.

1310 17 novembris.

Iohannes Bonchinus de Parentio possit portare illuc milliaria IV cuporum pro suis laboreriis, solvendo datium.

Pr. 30.

1310 8 decembris.

Lignum vel aliqua barcharum nostrarum que se reperit in Caprulis, conducat nob. Iohannen Mariglonum iturum Potestatem Emonie.

Pr. 30.

1310 10 decembris.

Monasterium S. Angeli de Concordia possit facere elevari extra in palude prope suum Monasterium passus XXV per longum et XXXIII per amplitudinem sicut extenditur suum Monasterium, et officiales de publicis, qui hoc viderunt sunt inde contenti.

P. 30.

1310 22 decembris.

Concedatur licentia nob. Nicolao Contareno S. Cassiani mittendi ad suum nemus in Istriam mill. V petrarum coctarum solvendo datium.

Marcus Alberto Copadella mercator in Iustinopoli habeat licentiam mittendi illuc quartas tres calcine, mill. VII cuporum et XX milliaria petrarum coctarum, solvendo datium.

Pr. 37.

1310 31 dicembris.

Brancaleon confinatus de Iustinopoli, qui est pauper et habet plures filios, sit stipendiarius ad Turrim novam cum uno suo filio cum salario et conditionibus consuetis, non amittendo propterea eleemosinam.

Pr. 36.

1311 9 ianuarii.

D. Patriarcha Aquil., qui vadit ad d. imperatorem sicut dicit possit facere transitum per districtum nostrum, eundo et redeundo cum sua comitiva et cum rebus eorum, non obstantibus aliquibus represaleis, que quantum in hoc suspendantur.

Pr. 36.

1311 9 ianuarii.

Concedatur licencia d. Forelle de Pola emittendi Polam milliaria IV cuporum pro ecclesia S. Viti de inde.

Pr. 39.

1311 6 aprilis.

Fiat gratia nob. Gabriel Bonhomo ituro castellano castri Belfortis, quod ei concedantur libr. V gross. hac conditione quod ei solvantur pro salario medii anni et portentur in salario pro sequenti medio anno.

Pr. 39.

1311 27 aprilis.

Concedatur licencia Marino Barbadico portandi Polam pro suis laboreriis XX millia petrarum et X milliaria cuporum cum datio.

1311 6 maii.

Item Bernardo Venerio de Iustinopoli portandi mastellos CC de calcina et milliaria II cuporum Iustinopolim cum datio.

Pr. 41.

1311 23 maii.

Comune Parentii possit portari facere Parentium CCC mastellos calcine pro muris civitatis Parentii, solvendo datium.

Franciscus de Iustinopoli possit conducere pro suo laborerio milliaria cuporum Iustinopolim solvendo datium.

Pr. 41.

1311 12 iunii.

Iniungatur in commissionibus potestatum et rectorum de Istria quod non possint tenere aliquem nostrum notarium, qui sit de Istria, seu habitator terre cuius essent rectores (capta de non).

1311 12 iunii.

Gratia Nicolao Zancharolo quod ipse possit dimittere capitanerie Turris Liventie et sit ad officina datii vini cum salario et pleçaria (per XXXV de XL).

Pr. 42.

1311 22 iunii.

Balduinus Delphino potestas Iustinopolis absolvatur a dicta Potestaria et possit a medietate augusti in antea inde discedere, applicante ibi suo successore.

Pr. 43.

1311 22 iunii.

Nob. Thome Michaeli electo comiti Pagi cambietur et detur comitatus Gradi loco dicti comitatus (capta per d. ducem. consil. et omnes XL qui erant XXX assemblati.

Absolvatur Balduinus Delphino potestas Iustinopolis a dicta potestaria et discedat a medio mense augusti, applicante ibi successore (in XL).

Gratia Nicolao Zancarolo facta est die XII iunii.

Pr. 43.

1311 23 iunii.

Cum Fantinus Lavello mitteret mediam quartam salis de Clugia Polam cuidam domine, quam habebat in domo et propterea Capita Portana volunt ei accipere penam sold. VIII gross. scilicet unum grossum pro quolibet denario, absolvatur cum sit iuvenis.

Pr. 43.

1311 4 iulii.

Marcus Ranfo de Trigeste possit conducere Trigestum vel Maranum circa CXXX staria frumenti sui, quod fuit missum huc pro contrabanno.

Pr. 55.

1311 16 septembris.

Iniungatur in commissionibus potestatum Montone quod non possint accipere pro se vel pro aliis de blado comunis nisi pro usu eorum et familie sue, ad staria L, et ad LX de blado ab equis in anno pro pretio competente secundum cursum terre, non possendo accipere de uno ab alio anno.

Neque possint angarizare pro suis factis vel aliorum, soldaderios Montone extra castrum.

Pr. 57.

1311 6 novembris.

Concedatur Comuni Pirani quod possit conduci facere Piranum pro suis laboreriis milliaria X petrarum et milliaria 15 cuporum cum datio.

Pr. 57.

1311 6 novembris.

Cum Petrus Civrano S. Lucie portaret in Istriam linum, caseum et alias suas res in suam barcham, de quibus habuit bulletam et unum saccum lini quod ceciderat in aqua, de quo non habebat bulletam et ipse malitiose non fecerit et omnia sint intromissa, restituantur ei res omnes de gratia.

Pr. 58.

1311 20 novembris.

Cum represalee forent concesse iamdiu aliquibus nostris fidelibus contra Comune et Homines Portusgruarii et episcopatum Concordie et nunc interveneat concordia inter nostros et illos de Portugruario, captum quod omnia consilia de hoc sint revocata, condictione quod si non observaverint ea que promiserunt per concordiam, predicte represalee et consilia remaneant in statu presenti.

Elongetur terminus faciendi rationes nob. Andree Michaeli olim comiti Gradi usque ad annum novum.

Marinus Superantio sit extimator in Grado per duos annos, condictionibus consuetis.

Pr. 59.

1311 22 novembris.

Nob. Marco Ranfo de Trigesto restituantur de gratia circa staria CXL frumenti et barca cum omnibus arredis ei intromissa per officiales de contrabannis.

Pr. 64.

1312 12 martii.

Fiat gratia Capitaneo et Comuni Pole quod possint extrahere et extrahi facere de partibus Apulie staria MD frumenti et conducere Polam pro suo usu, cum illo ordine qui videbitur d. duci. (In XL.)

Pr. 64.

1312 14 martii.

Circa staria L surgi accepti Andree de Trigesto, qui illud portabat de Aquilegiam Parentium et conduxit Venetias de contrabanno, restituantur ei per gratiam et barca restituatur pauperi femine, cuius est.

Pr. 67.

1312 25 aprilis.

Tholomeus et Almerogna de Iustinopoli fideles d. ducis habeant licentiam armorum dando pleçariam.

Pr. 67.

1312 25 aprilis.

Guido Sponçola de Iustinopoli possit deferre mill. V cupporum Iustinopolim pro suis laboreriis.

Pr. 67.

1312 6 maii.

Fiat gratia iudicibus et Universitati Vegle extrahendi de partibus Apulie seu foriiulii staria DC surgi et portandi Veglam.

Pr. 71.

1312 18 maii.

Bertuccio de Renaldo veneto moranti in Trigesto concedatur licentia portandi Trigestum pro suis laboreriis V mill. cuporum et unam quartam calcine.

Pr. 69.

1312 30 maii.

Concedatur licentia Antonio Gontabono gastaldiolo Latisane deferendi Latisanam mastellos L calcine pro laborerio cuiusdam ecclesie cum datio.

Pr. 69.

1312 3 iunii.

Potestas Iustinopolis absolvatur a puncto sue commissionis, per quam tenetur fieri facere certas vias, sive certos passus de purpurare Iustinopolis, que iamdiu fuit completa.

Potestas Iustinopolis fiat per tres annos.

Pr. 70.

1312 8 iunii.

Magister Iohannes de Mantua notarius Potestatis et Comunis Pirani qui alias fuit in pluribus regiminibus Venetiarum et recomandatus est valde ab ipso comuni et Potestate, confirmatur in dicto officio.

Pr. 71.

1312 22 iunii.

Gratia d. Enselmino de Padua ituro Potestati Trigesti de II cutibus (sic) vini conducendi de Padua et portandi Trigestum pro suo non sine datio.

Pr. 72.

1312 11 iulii.

Gratia Arno Delfino Potestati Parentii quod absolvatur ab ipsa Potestaria, applicante illuc suo successore.

Pr. 77.

1312 22 augusti.

Fiat gratia nob. Hugolino Iustignano capitaneo Paysanatici Ystrie, quod absolvatur ab ipsa capitaneria, applicante illuc successore.

Nullus Capitaneus Paysenatici possit vendere equum suum, quem habuerit quousque erit in regimine, seu qui esset de sua varnitione, alicui persone habenti soldum per totum suum tempus.

Pr. 77.

1312 31 augusti.

Margaritus Cerclarius possit portare Iustinopolim mill. IV cuporum, solvendo datium.

Iohannes Memo item pro suis laboreriis.

Pr. 80.

1312 11 octobris.

Fiat gratia nob. Iuliano Truno quod habeat vicedominatum Aquilegie cum salario et conditionibus sicut habuit q. Nicolaus Delphino, renuntiando pignoram quam habebat et nunc habet supra ducem Austrie et supra gentem suam.

Pr. 87.

1312 30 decembris.

Fiat gratia nob. Marco Dandulo q. domini Iohanni Dandulo de confinio S. Luce, quod habuit castrum Belfortis per II annos cum salario et conditionibus, cum quibus habuit Gabriel Bono.

(Continua).

PERGAMENE

dell' Archivio di Classe in Ravenna, riguardanti il Monastero di S. Maria (del Canneto) e di S. Andrea apostolo nell' Isola di Serra, in Pola

(Cont. vedi vol. X, fasc. 1.° e 2.°)

Anno 1036 (?), 22 aprile.

Rinnovazione di enfiteusi fatta da Giovanni monaco ed Abbate del Monastero di Santa Maria e di Sant' Andrea Apostolo nelle parti d' Istria, a Giovanni del quondam «de ritta», alla moglie ed ai figli e nipoti, di tutte quelle terre che sono tenute dai petenti, e cioè di sei tornature di terra lavorativa, poste nella Massa chiamata decimello, nel territorio Faentino, e nel plebato di S. Pietro fra la selva, verso la pensione annua secondo la pagina di petizione, pagabile nel mese di marzo, contribuzione di una libra di soldi quindici veneziani, sotto il nome di calceario.

In nomine domini ttempore pontificattus domini benedictti pape diuina prouidencia, uel gr*a*cia ... sittque Inpera*ntte* anno decimo die uigesima secunda m*en*sis a*pri*lis Indicttione quintta rauenne. Pettimus ad uobis In dei nomine Iohan*nes* hu*m*ilis presbitter et monachus attque Abbas Monasteri Sancte Marię

ett Sanctti Andree Aposttoli parttibus istriensis me presentte in dei nomine .... Iohannes quondam de ri*tt*a pettittor pro me ett pro conjuge mea seu filiis et nepottibus uesttris autt uno subcessore uesttro, liceatt uobis habere seu filiis su*i*s per expeditt*u*m ius enfiteusin concedisti nobis rem juris suprascriptti monastterii uesttri . Idestt omnes res illas inttegras quanttascunque nos pettittori abere ttenere uidemur ab jure suprascriptti monasterii sex ttornatturie quas uos dedisti*s* .... de terra laboraria .... que suprascriptta res positta In massa q*u*e uocattur decimello cum tterris vineis campis prattis pascuis siluis salexttis sacionalibus arbusttis arboribus ett cum omnibus sibi perttinenttibus sittas tterrittorio fauenttino ac tterrittorio corneliense plebe sanctti pettri qui uocattur inttra sylua dum nos superius nominatti*s* pettittores atque filiis et nepottibus autt uesttro subcessore seu filiis uestris diuina grattia in hac luce iusseritt permanere uittam concedisti et largistti seu confirmasti eas res *a*bendum ttenendum possidendum defensandum et meliorandum ett ttu suprascripto abbate .. suprascripti monasterii cum tuis su*b*cessoribus suprascripti pettitori v*estt*ris .. .. et nepottibus autt uestro su*b*cessore ett *u*tt superius ab omni persona hominum stare auttoriare e*t*t defensare debeattis et ex uestris proprijs expensis seu laboribus nichil aliquid intterius a fixa pensione repu .... Indesinenter secundum paginam petticionis uestre pensionis nomine singulis quibusque annis omni marcii mense Infra dictum prescripta res Idestt donare ve*nd*ere et d*u*o a*u*tt pensio utt dicttum est persoluattis Pro eo quia accepisti calcearii nomine Idestt librum unum pro denariis uenecie soldos quindecim . Itta post ttransittum uesttrum uesttrorumque filiorum et subccessorum utt supra eju*s*que munimine expletto quando domino s*ue*tt sancte magestattis placueritt ttunc suprascripttas res culttas laborattas et meliorattas ad jus dominium suprascripti monasterij reuerttattur cujus est propriettas et auctorittas ... diuina pottencia ett omnia que sup*ra* non obseruabimus autt contendere noluerimus contra suprascriptta omnia quedam uniri nos promi*tta*tis cum uesttris filijs et nepottibus u*e*l subcessore ut superius ttibi suprascriptto et liberis ttuisque subcessoribus ante omnis littis inicium cum inter*pe*llandum pene nomine auri opttimi uncie due et post

pene sollutio*ne*m h*e*c petticio firma *maneat* .... gerardus dei nut*t*u tabellarius rauenne scribendum rogaui sub die et anno et Indicttione suprascriptta quintta ra*ven*ne.

Signum ÷|÷ manus suprascripto latus in dictto pettittore ad omnia que suprascripsi.

Anno 1079 (?) 29 decembre.

Martino Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea apostolo nell' isola di Serra nelle parti d' Istria concede in enfiteusi a Domenico Abbate di S. Maria in Pomposa, per tre Abbati uno dopo l' altro, cinque tornature di terra lavorativa, ... poste nel territorio Faentino, plebato di S. Pietro fra la Selva, verso la pensione annua di due denari di Venezia, e di una libra di denari cinque veneziani sotto il nome di calceari.

In nomine patris et filii et Spiritus Sancti regnante E*nric*o imperatore filio quondam Henrici imperatoris anno vigesimo ***(tertio) sub*** a*nn*o dominice incarnacionis millesimo septuagesimo ***nono*** (?) ***die vigesima*** nona uero Decembris indictione secunda. Rauenne. Quesiui a te ..... dominus martinus gratia dei presbiter et monachus atque Abbas venerabilis monasterii sancte Marie et sancti Andree apostoli domini in insula Serra partibus istriensis cum consensu eiusdem monasterii Vti michi presenti in chrixpti nomine domini dominici monachi qui uocatur de brusco Venerabilis monasterii sancte Marie que uocatur in pomposea petittori pro tribus Abbatibus pro dicto monasterio hibi ordinati et consecrati a monachi electi vnus post vnum. Pro pacti pagina concedisti illis rem iuris suprascripto monasterio tuo — Idest quinque tornaturie integre de terra laboratoria cum ingressu et regressu suo atque cum omnibus sibi pertinentibus posite in fundo qui uocatur .... site in territorio fauentino plebe sancti petri intra siluam . habendas tenendas possidendas laborandas restaurandas meliorandas sub pensione omni anno denariorum uenecie dvos ta*n*tum. Pro eo qui accepisti In manum tuam per dictum ordinatorem de manu mea prefato petittori calcearii nomine. Idest librum unum pro

denariis uenecie solidos quinque. Et t*tunc* iam dictus ordinator cum tuis successoribus illis predictis tribus Abbatibus autoriare et defensare promittisti. Quod si qui quod absit. et auertat diuina potencia *et* omniaque singula non obseruauerint vel adimpleuerint ttunc daturos illis prom*itto* *cum suis* tibi predictus ordinator tuisque successoribus Ante omnis littis inicium aut interpellacionem pene nomine auri optimi vncias duas et post pene solucionem maneat hec peticio firma. Quem vero peticio Iohannem dei misericordia rauenne tabellarium scribendum rogaui sub die menseque et anno atque Indictione suprascripta *secunda Rauenne* . . . .

Anno 1083, 22 aprile.

Martino Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea nell' Isola di Serra nelle parti d' Istria concede in enfiteusi a Giovanni Abbate del Monastero di S. Vitale posto nella Città di Ravenna, un complesso di terreni, situati in Decimello, territorio Corneliese, nel plebato di S. Pietro fra la Selva, pella durata rinnovabile di anni cento sessanta, verso la pensione annua, nel mese di marzo, di XIV denari di Venezia. Qualora i detti terreni avessero l' estensione di un manso solo di sessanta tornature, si dovrà pagare soldi trenta sotto il nome di «calcearii», se poi il numero delle tornature fosse minore si dovrà stare, in questo caso, alla stima.

In nomine domini anno ab incarnacione domini Millesimo octtoagesimo ttercio regnantte uero henrico filio quondam einrici imperatoris anno uigesimo septtimo die uigesimo secundo mensis aprilis indictione sexta rauenne. Quia petto a uobis in dei nomine marttino uenerabili abbate monasterii sancte Marie et sancti Andree in insula Serra parttibus istriensis cum consensu monachorum et inseruiencium Vtti mihi presentti in Crixpti nomine johanni Abbati umili monasterii sancti uittalis posi*tti* in ac ciuittate rauenne ett per me iohannem Abbatem attque in predictto meo monasterio permanendam usque ad annos centtum sexagintta ad renouandum per enfitteutticarium

ius. a presenti die concedistti mihi seu confirmasti res iuris uestri monasterii sancte Marie et sanctti Andree per quemcunque modum uel ttittulum. autt per inuesticionem uel per aliquem conttracttum. autt dacionem infra ttottam mansam decimelli. uel infra ttottum comittattum corneliensem . plebe sanctti pettrii inttra siluam . cum uineis . canpis . pascuis . arbustis . arboribus . ett cum omnibus sibi perttinentibus. Ett si ego predicttus johannes Abbas pettittor . uel mei successores . autt monachi mei monasterii sanctti uittalis ad quos erimus de rebus quo modo perttinent ad uestrum monastterium sancte Marie et sanctti Andree infra predicttum comittattum . sitt nobis concesse ett in monastterio nosttro sanctti uittalis . ett ttraditte per hunc eundem conttracttum enfitteoetticum si fuerit unus mansus ex sesaggintta ttornatturiis tterre debeamus dare ttibi marttino ttuo Abbatti uel ttuis successoribus pro eo manso soldos ttrigintta denarios uenecie nomine calciarii . ett pensionem secundum quod illa persona ttibi marttino abbati uel ttuis successoribus redderett . ego iohannes abbas autt mei successores uel monachi predicti monastterii mei ttibi similitter persoluamus . et si minus fueritt secundum exttimacionem predictti calciarii minus precii reddimus ttibi . uel ttuis successoribus . habendas . ttenendas . possidendas . defesandas . ett in omnibus meliorandas sub pensione quam vobis dare debeamus . et uesttris successoribus . omni marcio mense . autt infra indictionem pro omnibus predicttis rebus denariorum quatttuordecim ttanttum.

Pro eo quia exinde accepisttis calciarii nomine librum unum per denarium libris duodecim. Ett stare ett aucttoriare . seu defensare debeas cum ttuis successoribus predicttas res mihi pettittori ett meis successoribus ab omni persona hominum . ett meis monachis sanctti uittalis ett si hec omnia non obseruaueris ttu . vel ttui successores ttunc debeas dare mihi pettittori ett meis successoribus et monachis mei monasterii auri obttimi libras quattttuor nomine pene . et solutta pena maneat firma hec petticio.

✝ Ego Johannes monachus . ett Abbas Sanctti Vitalis. In hac petticione a me facta subscripsi.

Anno 1090, 2 decembre.

Martino Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea Apostolo nell' Isola di Serra nelle parti d' Istria concede in enfiteusi a Sigizio figlio del quondam Ugone che chiede per sè, per la moglie Flamia e pei figli e nipoti alquanto terreno per una metà, e concede l'altra metà ad un certo Martino nella persona di Apollinare, e pei figli e nipoti suoi. Questo appezzamento di terreno si compone di due piccole terre lavoratorie poste nel fondo chiamato « Armentaria » nel Territorio faentino, plebato di S. Pietro fra la selva, ed è dato in enfiteusi verso la pensione annua di un denaro, pagabile nel mese di marzo, e di una libra di denari veneziani di soldi sei, sotto il nome di calceari.

In nomine domini anno ab Incarnacione eiusdem. Millesimo Nonagesimo tempore domini de montis pape et henrici imperatoris die secundo mensis decembris. Indictione quarta decima in loco qui uocatur « Casale Gotthus ». Petiuimus a te quidem in dei nomine domino Martino uenerabili Abbati monasterii Sancte Marie et Sancti Andree Apostoli . in insula Serra partibus istriensis cum consensu monachorum eiusdem monasterii. Nobis presentibus . in Crhixpti nomine Sigizo filius quondam Ugonis de Sigizo petitori pro me et pro flamia coniuge mea seu filiis et nepotibus nostris in una uero medietate. In alia autem medietate petitor ego martinus pro*ut* ex. In persona apolenaris et diua geni*toris* et genitoris mee seu filiis et nepotibus suis per enfiteuticarium ius a presenti die concedistis nobis . rem iuris predicti monasterii. Idest due peciole terre laboraturie que sunt posite in fundo armentaria cum tribus campis et cum omnibus sibi pertinentibus constitute teritorio fauentie acto corneliensis plebe sancti petri intra silua*m* . ab uno latere de una peceia detinet guido comes ab alio latere bernardellus de gi*be*rto, ab (alio) latere albertus de presbitero guatterio atque a quarto latere predictus bernardellus atque abendas defensandas tenendas possidendas et in omnibus meliorandas sub nomine pensionis . . . *(lacerazione)* . . . marcio

mense denarium unum pensionis ut dictum est *persoluant* calceiarii nomine idest librum unum pro denariorum ueneticorum soldos sex et auctoriare et defensare promisisti. Si quis uero contrario apparat enfiteosin.... ire tentauerimus ante prefinitum tempus sicut superius legitur dicta pars parti fideli seruanti. Ante omne litis sub pene nomine auri unciam unam et soluta pena et appara enfiteosin maneat firma. Scripta per manum guidonis tabellarii fauentini territorii scribendam rogauimus sub die menseque et anno et Indictione suprascripta quarta decima.

Signum . |-| . manuum predictorum petitorum sigizi et martini ad omnia suprascripta ut superius legitur.

Anno 1095, 5 decembre.

Martino Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea Apostolo nelle parti d' Istria concede in enfiteusi a Pietro Arciprete della Chiesa di S. Vittore martire di Cristo, ed ai suoi successori, pel termine rinnovabile di anni cento, tutti quegl' immobili posti « nella Rotta » consistenti in terre, vigne, campi, pascoli etc.

In nomine domini anno ab incarnacione dom.[i] Millesimo nonagesimo quinto ttemporibus *de m*ontis pape ett enricei imperatoris anno duodecimo die quintto mensis decembris Indictione quartta . Rauenne. Petto a tte quidem in dei nomine dominus marttinus presbitter ett monachus attque Abbas venerabilis monasterii sancte Marie ett sanctti Andree......... parttibus istriensis cum consensu monachorum eiusdem regule. Utti mihi presenti In chrixptti nomine pettro archipresbittero ecclesie sanctti uittoris Chrixptti marttyris pettitor pro me meisque successoribus qui in predictta ecclesia permanere debent anno usque ad annos centtum ad renouandum. Per pacti paginam concedisti mihi meisque successoribus sicutt superius seu in presentti per dictum monasterium.......... Idestt omnes res illas..... minattas inmobiles quanttascunque da la ruptta olim abuitt ett dettinuit cum suis consorttibus iure predictto monasterio ttuo infra predictum ttottum locum

qui uocattur ruptta tterris ett uineis campis pascuis arbustis arboribus attque cum omnibus adstansstereis subiacenttibus .... *(manca per lacerazione del foglio la continuazione della pergamena).*

Anno 1100, 10 dicembre.

Martino Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea nelle parti d' Istria, col consenso dei monaci del Monastero, concede in enfiteusi a Guido del quondam « de Urso » per lui e fratelli suoi Pietro, Violino e Rustico, la metà di alcuni terreni e concede l'altra metà a « Minucia » e a Mamolo etc. Per questi terreni posti a Casallgutth, Sambucitta e Ronco de Pettonasi, Territorio Faentino, in S. Pietro fra la selva, si dovrà corrispondere, nel mese di marzo, la pensione di danari uno, di soldi otto veneziani, e di altri due sotto il nome di calceari.

In nomine domini anno ab Incarnacione domini Millesimo centtesimo die decimo mensis decembris Indictione nona rauenne. Petto a tte domino Martino presbitter et monachus attque abbas monasterii Sancte Marie ett Sancti Andree parttibus istriensis cum consensu monachorum eiusdem monasterii mihi presenti Uuido (Guido) quondam de Urso ett de Merlo (?) presenti..... pettitor pro me e*tt* pro Pettro u*iol*ini ett rustico germani mei in mediettatte dicendi rei altera uero me*diett*ate pettitor ego pro persona (Ni*n*ucie) bono mamolo ab ottizo germani consobrini mei non om*nis* seu filiis ett nepottibus nostris ett illorum qualis de nobis abierit unus antte altterum siue filiis uel nepottibus eius porceio (portio) eueniatt eis qui superuixerit secundum uestram porceo*n*em pro enfitteuticario iure concedisti nobis rem iuris suprascriptti Monasterii tuii. Idestt omnes res illas in integras quanttascunque nos abemus enfiteosin iure suprascriptti monasterii in singulorum locorum eorum per quorum uocabula suntt casal guttho ett sambucitta ett ronco de *p*ettonasi autt in aliis locis de aroardo in suprascripttis locis, terris uineis campis attque cum omnibus sibi perttinenttibus territtorio fauentino plebe sanctti pettri inttra

silua habendas ttenendas ett in omnibus meliorandas sub pensione omni marceio mense autt... secuta in domino denarium unum duo suntt pro eo quod accepisti calceari nomine librum unum pro denariis ueneticorum soldos octo. Itta post ttransittum ttuum munimine expletto dictta res reuerttatt ad suprascrittum monasterium pleno iure stare ett auctoriare debeas cum ttuis successoribus nobis ipsisque filiis ett nepottibus sub pene nomine auri uncias duas ett maneatt firma (chartula).

Anno 1107, 29 decembre.

Orso Abbate di S. Maria e di S. Andrea Apostolo nell'Isola denominata Serra concede in enfiteusi alquanti terreni ad Ugolino de Pullaerenso, alla matrona di lui moglie, ed ai figli e nipoti, sotto il dominio del suocero Gisa, posti nel plebato di S. Pietro fra la selva, in un fondo chiamato decimello e cipullini e ronco de Oplo, verso la pensione annua di cinque monete veneziane del titolo di marca, e di quindici denari veneziani, sotto il nome di calceari.

In nomine domini anno ab incarnacione domini millesimo centesimo septimo die vigesimo nono mensis Decembris. Indictione quinta decima rauenne. Peto a te in dei nomine. Vrso uenerabili abbate monasterii sancte Marie et sancti Andree apostoli . de insula que uocatur serra . cum consensu monachorum ipsius monasterii Vti michi presenti in Crixpti nomine Ugolino de pullaerenso petitori pro me et matrona coniuge mea . seu filiis, et nepotibus nostris sub dominio, et potestate gise socrus mee donec castam duxerit uitam et sub dominio et potestate patris et matris mee donec uixerint. Et qualiter . de nobis iugalibus sine filio uel filia nepote uel nepte abierit eius porcio cadat illi qui uel que suprauixerit per henfiteusin concordas nobis Idest quantum habemus et detinemus de iure monasterii uestri ex quondam banizo que patre iam dicte matrone habuit pro se et duas partes de hoc quod habuit angelinus frater eius cum terris uineis siluis pascuis pratis arbustis arboribus et aquasteriis et cum omnibus sibi pertinentibus constitutum plebe sancti petri intra siluam. In fundo qui uocatur decimellum . et

in cipullini . et in runco de oplo habendum tenendum cultandum laborandum . et in omnibus meliorandum . et dare tibi tuisque successoribus debeamus pensionis nomine omni marcio mense infra in d*ictu*um de ma*rc*o quinque ti*tul*o monete venetie — Pro eo quia exinde accepisti calcearii nomine de manu mea librum unum pro denariis veneticorum soldos quindecim · Et non liceat nobis neque nostris filiis uel nepotibus predictam rem uendere nec donare . neque aliquo modo alienare nisi inter nos. Ita ut post transitum uestrum uestrorumque filiorum et nepotum tota suprascripta res restaurata uel quicquid in ibi ad dictum melioratumque fuerit ad ius et dominium predicti monasterii cuius est ius et possessio modis omnibus reuertatur. Si quis vero partis uestre contra hanc peticionem facere . temptauerit . det pars parti fidem servanti . nomine pene auri uncias tres . et soluta pena . maneat hec peticio firma. Ego Albertus dei misericordia rauennatensis tabellio scripsi hanc peticionem.

Anno 1109, 27 decembre.

Martino Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea nell' Isola di Serra nella provincia d' Istria dà in enfiteusi a Zafo de Minzo russo (Minzorello, secondo il Fantuzzi) per sè, moglie e discendenti suoi, quello che ebbe e ritenne di diritto Martino Cavalieri del suddetto Monastero, cioè i beni posti in « Sambuceta » unitamente alle terre, vigne etc., nel plebato di S. Pietro fra le selve, verso la pensione annua di denari uno di Venezia, e di denari dodici a titolo di calceari.

In nomine domini anno ab incarnacione domini millesimo centesimo nono . die viginti septimo mensis decembris. Indictione secunda . rauenne . Peto a te In dei nomine Martino Abbate monasterii Sancte Marie . et Sancti Andree in insula Serra provincie Istrie . cum consensu Inseruiencium ipsius monasterii in Sambuceta mihi in Chrixpti nomine Zafo de minzo russo . pro me et anna iugale mea . seu filiis et nepotibus nostris Per henfiteosim cedis nobis. Idest quantum

abuit et detinuit Martinus caualerius de iure uestri monasterii .in sambuceta cum terris uineis arbustis arboribus atque cum omnibus sibi pertinentibus constitutam plebe sancti petri intra siluas habendum tenendum et in omnibus meliorandum. Et pensionem dare debeamus uobis omni anno denarium uenetie unum. Pro eo qu*ia* damus calcearii nomine denariorum ueneticorum soldos duodecim . ita ut post transitum uestrum uestrorumque filiorum et nepotum tot*as* predict*as* res cum *quicquid* ibi a*dd*itum melioratumque fuerit reuertatur. In suprascripto monasterio uestro. Si quis uero partis *u*estre contra hac peticionem ire tentauerit det pars parti fidem seruanti nomine pene auri unciam unam et soluta pena maneat firma hec peticio.

Ego Vgo tabellio rauennatensis scripsi hanc peticionem.

Anno 1110, 29 ottobre.

Engelscalco Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea nelle parti d' Istria, concede in enfiteusi a pietro de zino, martino caballo, govene de petro de dominico de stefano, pepo de presbitero stefano, pietro de dominico e ad Imilia figlia di Giovanni Folle, sotto la podestà paterna, giovanni e bonizzone coballo, sotto la podestà del padre, bollullo e berta quondam merisi di Giovanni di Stefano, una certa quantità di terreni, salva la parte avuta da Aldigardo per ragione di matrimonio, posti in . . . . . , e nel campo maggiore . . . . . . (Qui ha fine la pergamena per lacerazione del foglio. A tergo vi è annotata la pensione annua di XII denari veneziani).

In nomine domini anno ab incarnacione domini Millesimo centtesimo decimo; die XX nono mensis Ottubris indictione quarta, rauenne. Quia pettimus a uobis domino engelscalco abbate monasterii sanct*e* Marie ett sancti Andree ex parttibus istriensis . cum consensu monachorum Vtti nobis petro de zino et marttino caballo . gouene de pettro de dominico de stefano . et peppo de presbitero stefano et pettro de dominico . ett imilie filie Iohannis folle sub pottestatte eius et iohāni ett

de *b*bonizone caballo sub pottesttate patris mei . et belule . ett be*rt*te quondam me*ri*si . de iohanne de stefano . salua qualibet partte quam dedit pro .... *ratio*nem matrimonii Aldigardus quondam .... eius . ett ipsa quarttam partem mihi Aldiga*rdo* concedistti ttu dominus abbas per hanc cart*a*m enfitteosis; seu filiis et nepottibus nosttris . ett qui .... nobis omnibus obieritt sine filiis . uel nepottibus .... *por*cio .... datt atteri qui superuixeritt .... porcionem. Pro enfitteuticario .... nobis re iuris uestri Monasterii : Idest .... tt*ott*a re . quam habettis . ett . anteriorem enfitteosim .... ett in campo ma (iore ?) ....

Anno 1115, 2 gennaio. (?)

Martino Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea nell'isola di Serra nelle parti d'Istria dà in enfiteusi alcuni terreni a Pietro «de bizza», che chiede per sè, per Emilia sua sposa, e per i figli e nipoti etc. verso il pagamento dell'annua pensione di denari tre, e di ..., sotto il nome di calceari ....

In nomine domini anno ab incarnacione domini Millesimo centesimo quinto decimo Imperante uero enrico quondam enrici imperatoris filio . anno quarto . die secundo mensis Januarii (?) Indictione octaua rauenne. Omnibus monasterii. ... attque congrua ..... nec dispos*u*er....... ent d*e*bere eorum desideras annuere pro quibus .... or .... ros *c*al. .. tibus meliorandique causa proficiuntt. Et Ideo ego quidem in dei nomine. Martinus dei gratia Abbas Monasterii Sancte Marie et Sancti Andree de Insula Serra partibus istriensis cum consensu monachorum petitor pro me et pro toto conventu monachorum ipsius monasterii per henfiteunsin conceditis .... petro de biza petitori pro me et pro emilia conjuge tua seu filiis et nepotibus de Va*ld*ine filio uel filie nep*o*tte uel nepoti obierit he*iu*s porcio cadat illi qui uel que sup*eruixer*it uestris filiis siue filio uel filie uestre uel nepote uel nepotti .... ett *u*obis dare ... d*e*reli ... quo*r* .... ter*ri*s . ui*ne*is et arbustis arboribus ..... *ri*s sibi pertinentibus , ... liberis atque filiis et nepotibus

uestris uel successoribus uestris .... gr*ati*a In hac ...... h*abe*nda .... ean*d*emque rem h*abe*ndam, tenendam ..... la .. dam, et in omnibus meliorandam . Et ego predictus Abbas cum meis fratribus et succesoribus .... rem uobis ipsisque filiis . nepotibus, uel uestro succesori ...... persona hominis .... *to* . to et dare uobis debeatis pensio*n*is uestre omni anno denarios tres .... t .. m pensio ...... inde .. et d*e*beatis. Pro eo quia exinde accepisti calcearii nomine .... utt post transitum uestrum .... rerum .... ene ..... successoris uestri munimine expleto quando domino placuerit ta*m*en i*st*a res r*e*stitui .... *ibi* ad dictum melioratumque fuerit ad ius et dominium predicti *monaster*ii modis omnibus re*uerta*tur ..... pret*e*rea quod nullis diebus nullisque temporibus. Ego uero i*u*s et .. l ... res .... huius pagine henfiteusis uiolabitur ...... omniaque scripsi et obseruа*re* .... to uel inueni res .. a*u*t .. re h*a*c age aut conce .. nde .... rem ... dat*u*r ... rum .... res esse promittit uobis .. uestrisque filiis et ... lie tibi uel uestro succesori ut suprascripsi nomine pene auri libram unam et soluta pena maneat res sup*rascrip*ta .. firma. Quam uero paginam henfiteusis. Ego Albertus diuina miseratione rauenne tabelio scripsi post tra*dit*a compleui et absolui.

Si✝gnum manus predicti martini abbatis qui pro se scribere rogauit ut suprascrip*s*i ...

Ego prior dominicus et monachus subscripsi

Signum ✝✝ manus iohannis monachi [Sancti Iohannis de medilino et martini qui uocatur de ualle ad omnia suprascripta

Signum .... l*e*ti de alberto debit*o*re albertini de petro de seuero et iohannis de Andrea de *H*amai ... Iohannis de ardiz*o*ne ad omnia suprascripta testium, Iohannis merini. Lai Albertini. Iohannis Iohannis similiter testes ad omnia suprascripta.

(Sul rovescio della pergamena è poi scritto il seguente Documento, col quale Martino, per la grazia di Dio Monaco ed Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea nell' Isola di Serra nelle parti d' Istria dà in enfiteusi a ..... alla moglie Imilia, ed ai figli e nipoti alquanti terreni appartenti al Monastero, situati nella Villa di S. Stefano, coll' obbligo di migliorarli a scanso della

penale, in ogni anno, di 200 denari di moneta veneziana. Sotto il nome di calceari saranno da pagarsi Libre VII).

.... die secundo mensis Ianuary.. Indictione octava . rauenne . Cum ..... pisti .... leuibus causis . ego martinus dei gratia monacus Abbas Monasterii Sancte Marie et sancti Andree de insula Serra partibus istriensis pro me et pro to*t*o co*nu*entu monachorum ipsius monasterii .... petitor pro me et Im*i*lia coni*uge* tua seu filiis et nepotibus uestris . et qu*ali*ter deu*olu*tis siue filio uel filie uestre ...... ere obierit filie uestre i*su*per illi que supra-uixerit . *Et si uo*s uel uestri . filii siue fil*io* uel filie uestre debere .. p .... li*be*t uobis dare, uel derelinquere dicen*d*am re*ru*m successoribus u*e*stris medi*etate*s pro s .. n ... s .. q. re predicto monasterio de iure debere - Id*e*st o*mn*es res q .... uos hab*eti*s idest ten*eti*s sub quarto . *reggo* plebe Sancti Ste*fa*ni .. u .. ro ..... cum terris uineis arbustis arboribus cum omnibus sibi pertinentibus habendum tenendum defensandum laborandum et in omnibus meliorandum sub pena omni anno denariorum ducentorum mo*ne*te venet*icor*um. Pro eo quia exinde accepi calcearii nomine libras VII per dictam rem soldos viginti sta*tu*tos post transitum uestrum utriusque filiorum nepotum uel successorum ut sup*eriu*s munimine exp*le*to tota suprascripta res restaurata uel quod tum ibi ad*fu*it melioratum re*dea*t ad uestrum dominium predi*ct*um me ... ue*str*i ... libus desiderio promit*ta*tur in*s*tantia .... sive p*rom*ittit monasterio cum fratribus et *cum* heredibus uestrisque filiis nepotibus aut successori sub pena a*u*ri librarum VIII ac rem*a*ne*a*t firma.

Ego Vgo tabellarius rauenne scripsi *ad instantia*m petri Abbatis Istriensis fe*cilio* ... *e* .. hacceperunt.

Pro Indictione quarta decima denarios 7.

Anno 1121, 20 decembre.

Martino (verus) Abbate del Monastero di S. Maria e di S. Andrea nell'Isola di Serra nelle parti d'Istria concede in enfiteusi a « Picitto de Albirolo », alla moglie Adelasia, ai loro figli e nipoti, qnaranta quattro tornature di terra lavorativa e vignata,

poste in luogo detto « fornace et runco », nel plebato di S. Pietro fra le selve, verso il pagamento, nel mese di marzo, della pensione di tre denari di Venezia, e di libre cinque di denari veneziani, sotto il nome di calceari.

In nomine domini millesimo centesimo uigesimo primo die uigesimo mensis decembris Indictione quarta decima in loco rafanaria prope ecclesiam — Omnibus manifestum est atque congrua racione dispositum libenter debere eorum desideriis annuere pro quibus et unum bilium locorum res utilitatibus meliorandique causa proficuum. Et ideo Ego quidem. In dei nomine . Martinus *(verus)* abbas monasterii Sancte Marie et Sancti Andree in insula Serra partibus istriensis cum consensu monachorum eiusdem monasterii . tibi picitto de Albirolo . pro te et adalasia iugali tua . seu filiis hac nepotibus uestris et quatenus de uobis uel de uestris filiis hac nepotibus unus ante alterum sine filio uel filia nepote aut nepte obierit eius porcio cadat illi qui uel que superuixerit per henfiteosin concedo uobis. Idest Quadraginta quatuor tornaturias terre laboratorie . et uinee cum arbustis arboribus atque cum omnibus sibi pertinentibus . constitutas in fornace et runco de allo plebe sancti petri intra silva Quam olin uobis donauit ubaldinus de gualfredo et gisla jugalis socero et socera uestra et que fuit de hereditate supradicte gisle. habendum tenendum laborandum cultandum . defensandum . et in omnibus meliorandum. Et pensionem michi meisque successoribus dare debeatis omni marcii mense aut Infra *in* d*i*cto denarios venetiarum tres . et non liceat uobis nec uestris filiis uel nepotibus predictam rem uendere nec ullo modo alienare nisi inter se . nec in ullo alio uenerabili loco derelinquere. Pro eo quia datis calcearii nomine denarios veneticorum soluetis quinque Ita ut post transitum uestrum uestrorumque filiorum hac nepotum munimine expleto totas predictas res defensatas et In omnibus melioratas cum quicquid in ea additum melioratumque fuerit reuertatur in suprascripto monasterio cuius est proprietas. Quod si omnia suprascripta non obseruauero cum meis successoribus me et meos successores daturos et composit*ur*os me meosque successores . esse promitto uobis .

uestrisque filiis uel nepotibus nomine pene auri uncias quatuor et soluta pena maneat firma ec enfiteosis. Quam uero paginam enfiteosis . ego Vgo dei misericordia rauennnas tabellio scripsi post traditam compleui ac solui.

Ego martinus Abbas jam dicti monasterii subscripsi.

Ego marcus monachus subscripsi.

Ego dominicus presbiter subscripsi.

Ego Iohannes presbiter subscripsi.

Signum ma-+++-nus ugonis de luizone et corboli et mainardi de *on*asado *jam Ita* . . . .

Nomina testium idest ugo notarius . corboli de mainardis qui fuerunt ad omnia suprascripta.

(Continua). C.° Cesare de Rosa decifrò.

RELAZIONI

DEI PODESTÀ E CAPITANI DI CAPODISTRIA

(Cont. vedi vol. X, fasc. 1.° e 2.°)

1766, 6 Giugno. — Relazione del N. H. Giuseppe Michiel ritornato di Podestà e Capitanio di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Venticinque Giurisdizioni, sedici coperte da Rappresentanti Patrizij, l'altre per particolari Privilegi da Giusdicenti sudditi compongono la Provincia dell'Istria, della quale ho sostenuto il governo nella primaria figura di Podestà e Capitanio

Per l'obbligo che impone la legge dovendo rassegnare la solita Relazione, la farò brevemente sugl'affari più importanti accompagnata dalla verità come il più bell'ornamento.

Dai primi termini di Muggia sino agli ultimi confini di Albona trascorre la Provincia fra terra pel tratto di cento e più miglia. Simile e forse maggior distanza si verifica girandone il Litorale, lungo il quale dopo la principal Residenza di Capodistria si trovano diversi luoghi e distintamente le città di Pola, Cittanova e Parenzo.

Antichi monumenti fanno credere che Pola co' suoi tempî e col suo anfiteatro abbia avuto riputazione di grande e doviziosa sotto il Dominio Romano. Sbattuta poi da guerre e da contaggi, ora si trova involta fra ruine di fabbriche e di mura, che rendono l'aria insalubre, e mostra con tristezza degli animi a quali strani cambiamenti siano soggette tutte le cose umane. È rinomato ancora il suo Porto, e sono veramente sicuri e di pregio tutti gli altri che con frequenza si trovano lungo la costa, desiderabile perciò che fossero accreditati dal Commercio, il quale manca intieramente con conseguenza di una universal miseria de' Popoli della Provincia.

Impossibile per deficienza di strade fra terra d'introdurvi alcun traffico; le principali mire debbono rivogliersi all'agricoltura che pur suole promovere il bene de' sudditi e le rendite del Principato.

Ottantaquattro mille anime, che tutto compreso d'ogni età e d'ogni sesso formano l'intiera numerazione rilevata nell'anno scorso, non sono sufficienti a sostenere la coltura di sì vasta Provincia. Si trovano perciò grandi spazi di terreni incolti oltre al copioso numero de Boschi, e quei Villici poco inclinati alla fatica non curandosi di lavorare in cadaun'anno tutti li beni ridotti a coltura, in alcuni luoghi ne lasciano qualche parte in abbandono, coprendo l'inerzia sotto titolo di lasciare le terre in riposo.

Utilissimo sarebbe l'aumentar il numero di quelle popolazioni e coll'attraervi Colonie d'altri Paesi e coll'allettamento di benefizj e privilegi in que' modi che più credesse opportuni la Publica maturità.

Il primo espediente, che mi par facile, e degno de publici riflessi, potrebbe esser quello di far passare nell'Istria per alcuni anni tutta quella quantità di Morari che si potesse raccogliere dalla Terra Ferma.

In Capodistria ed in alcun'altra parte dove si è introdotto l'uso di tali impianti, si vedono cresciuti alberi di mole, onde si conosce bensì allignar tali piante in que' fondi abbondanti di sasso. Vi vorrebbe a peso publico qualche picciola spesa per la compera, e per la spedizione; ma consegnate le piante alle Comunità per difonderle a particolari abitanti e fatte

garanti del pagamento in quel tempo che si credesse opportuno, la buona riuscita che è sperabile per tutte le viste di umana probabilità, potrebbe apportar in pochi anni un prodotto generoso di sete, ed assicurar alla Cassa publica un Dazio di riguardevole rendita.

L'alto publico discernimento non ha bisogno di esempi esterni per dar norma alle sue prudentiss.[e] direzioni. Serve perciò unicamente a difesa del progetto il rassegnare che queste piantagioni con grande attenzione si cultivano anco ne' vicini Stati, avendo notizie che nel Distretto di Gorizia si sono aumentate in numero di cinquantamille, che di altre sessantamille fu accordato l'impianto sul margine della strada che da Gorizia conduce in Aquileja, e che studiosa la Corte di Vienna di promovere la maggior coltura di tali piante e perfino discesa ad investire una Compagnia di mercanti di beni Comunali nel Territorio di Trieste colla prestanza di 500 fiorini per ogni mille piante pagabili dopo anni dieci senza alcun censo.

Nello stato presente dell'Istria Sali, Olj, e Vini sono i prodotti che le danno la maggior sussistenza, tutti e tre per altro soggetti a frequentissime vicende.

In rapporto ai sali essendo ben noto a V. Ser. quanto sia grande il vantaggio che portano al publico Erario nello spaccio di Terra Ferma; io non saprei che contemplare la presente ristrettissima costituzione de Publici Depositi cagionata dai scarsi raccolti dell'ultime annate, affinchè la publica sapienza possa considerare se giovi di abolire la limitazione data ai Raccolti di Capodistria, Muggia e Pirano, e far quindi ricevere tutto quel più che la Divina Provvidenza permettesse di cogliere in anni prosperi a compensazione degli altri critici.

Questa libertà consolerebbe gli animi di quelle misere popolazioni, e servirebbe forse a consigliare qualche maggior sicurezza dell'occorrente provedimento de' sali, senza aspettarli da più lontane regioni.

Gli Olj pure apportano qualche discreta utilità, non per altro tale, quale dovrebbe essere, se tutti capitassero a codesta Dominante. Gli Abitanti di Rovigno, che hanno il maggior prodotto, fatti arditi e confidenti in mare per il continuo esercizio della Navigazione, colgono francamente le congiunture

di tempi burrascosi e sfuggono con le barche cariche a Fiume, Trieste ed altri luoghi. Di questo disordine ho già reso conto col mio umiliss.° dispaccio de dì 19 febbrajo 1764. m. v. ed ho umilmente rassegnato che troppo tenue il Presidio di una Compagnia in Capodistria per tante esigenze, il più utile rimedio potrebbe dipendere da un rinforzo di Nazionali per armar la Galeotta e la Feluca che servono alla Carica, e far tessere di continuo le acque del Litorale.

Il prodotto de' vini che per la maggior parte si consuma in Provincia, non interessa tanto le publiche osservazioni. Conviene per altro tener pronta la vigilanza per preservare da pregiudizi il dazio di quelli che si estraggono per terre aliene. Fosse poco conosciuto per vecchi abusi o mal tollerato dagli Abitanti delle terre più lontane, ho dovuto più volte esercitare l' autorità per freno de' contumaci, contento in fine che ridotti a disciplina siano cessati li clamori continui dell' Abbocatore che esagerava infiniti discapiti.

I Fontici della Provincia con pia intenzion una volta instituiti per sovvegno de poveri, ora si può dire che si convertano a loro danno. Hanno essi Fontici il jus privativo di vender farine al minuto, ed è ispezione de' respettivi Collegi l' acquistarne a grosse partite, e dar il prezzo a Fonticari per le vendite. Quanto luogo abbia l' interesse e la parzialità in tali acquisti, e nello stabilimento de' prezzi, e con quali finissime malizie anco gli altri Amministratori sappiano coglier vantaggi da questo ius privativo sarebbe contro il mio assunto di brevità l' annoverarlo in questa umilissima Relazione. Basti il rassegnare che ogni povero che si provede ai Fontici viene a risentire un aggravio di due ed in alcun luogo quasi di tre lire sopra ogni staro, oltre il natural suo valore.

Egli è vero che sei soldi di questo utile pagano in aumento di Capitale, e che sopra il resto cadono quasi dapertutto gli aggravi delle condotte de Medici e Chirurghi; ma è riflessibile altresì in compatimento de miserabili, che essi soli per non aver grani di rendita abbiano a portar questo peso, e che gli altri più comodi che sono fuori del bisogno di provedersi a Fontici, abbiano senza alcun aggravio dai medesimi Medici e Chirurghi lo stesso e forse un più attento servizio.

Nel corso di mia reggenza ho il conforto che la continua vigilanza m' abbia prodotto il frutto di tener lontani gli intacchi soliti già di succedere per arbitrj e mala fede degli Amministratori. Nondimeno è ben noto all' Ecc.^{mo} Magistrato alle Biave che con distinto merito presiede su questa materia quanti studi e fatiche mi costi l' impegno di far risarcire i passati, punto al quale si oppone una massima delusione che è quella di non trovarsi mai per malizioso raggiro chi offerisca sopra beni d' intaccatori, onde succede che essi medesimi ad onta delle tenute e degli incanti tornino ad intrudersi nel loro possesso tolleranti di segreto li Direttori de medesimi Fontaci.

Io non osarò di sostenere per questo che fosse miglior partito il permettere a tutti un libero commercio di grani e farine, e convertire i Capitali de' Fontaci in tanti monti de pietà. Dirò almeno che siccome le leggi non bastano a frenar la malizia, nè gl' incanti de stabili, per trar denari a risarcimento, così sarà sempre necessario il vigore contro le persone, essendo questo l' unico rimedio, che mi sia riuscito con frutto. Argomento esenziale, e degno di sapientissimi riflessi di V. Ser.tà sono anco le Cernide di quella Provincia, gente nata al disagio, nudrita fra la povertà, ma nondimeno capace per coraggio e per fede di rendere un buon servigio. Per esigerlo tale due cose però si redono necessarie il loro armo, sendo nella maggior parte senza moschetti, ed il loro ammaestramento nell' esercizio militare, impossibile di ritraerlo dagli Uffiziali egualmente imperiti per non aver mai sostenuto grado nelle truppe regolate. A questo fine so che dal sopraintendente nuovamente eletto si propone di radunarle due volte in cadaun' anno, e trattenerle quindici giorni ogni volta in mozioni militari con la paga di 20 soldi al giorno. Io però discordando dal progetto crederò piuttosto del miglior servizio di V. Ser. il levarne di tempo in tempo un qualche numero e ripartirlo ne' Presidj, onde sotto buone direzioni, ed al confronto de' soldati Veterani apprendano il maneggio dell' armi ed insieme il vero spirito della militar ubbidienza.

In questo modo l' Ecc.^{mo} Senato nel giro di pochi anni potrebbe contare nell' Istria un deposito di 3000 uomini abili

ad ogni occorrenza e particolarmente alla difesa del lungo Confine, che è punto di gran riflesso in una Provincia dove mancano le forze di milizia regolata.

Fieri di sua natura li confinanti dell'uno e dell'altro Stato, e non per anco finite le differenze per il possesso de' beni privati, egli è un punto che impegna la carica ad un continuo erercizio di vigilanza e desterità per mantenere la quiete procurata con tanti dispendj, e stabilita con l'ultimo trattato Commissariale. Prevenuto da una tale avvertenza, e che sempre giovi di sopir le vertenze sopra luogo, io posso sperare di aver fatto un buon uso di queste massime, sendomi riuscito di far seguire l'accomodamento di due Questioni l'una ai Confini di Caresana, e l'altra di Bergodaz, amendue per privato maneggio e senza impegno della Publica Rappresentanza. Dato conto di ciò col mio riverentissimo dispaccio 10 novembre decorso ho pur diffusamente rassegnato i motivi che vorrebbero dichiarito dalla Publica Autorità, che non abbia ad haver luogo il rigor della legge che bandisce le Capre per quelle degli Esteri, che alcuna volta anco per accidente trapassano la linea Confinale. Per questo fu di già provveduto colle regole del medesimo Trattato al Capitolo degli animali minuti che a vicenda li proprietarj soccombano alla refazione del danno, e per pena al pagamento di un tanto per Capo. Nondimeno confondendosi queste disposizioni colla legge predetta, può avvenire come è accaduto nell'accennato caso di Bergodaz che se ne tenti l'intiera perdita, cosa, che avendo effetto potrebbe suscitare gravissimi sconcerti ed animosità in riflesso delle quali mi sento animato a rinnovare l'umilissimo cenno per le Publiche deliberazioni.

In tutte le cose di mondo la prevenzione è una scorta, che guida l'umana prudenza a ripararsi da mali eventi, e che decide il più delle volte del buon esito degli affari. Credo perciò di non poter dispensarmi dall'umiliare a publica cognizione una notizia uscita da alcuni del ceto mercantile dell'emula Città di Trieste. Ella è, che per oggetto di dar riputazione al Commercio della Città medesima si mediti nel Gabinetto di Vienna di trasportare la fiera solita di Novembre in altra miglior stagione, e di obbligare i negozianti di Bolgiano

a concorrervi colle loro merci in lusinga che ne segua uno spacio abbondante per la via del mare, tolto l'ostacolo che hanno hora li Bastimenti di capitar in quel Porto di novembre, tempo in cui cominciano a farsi sentire con impeto i venti boreali.

Quando si verificasse una tale intenzione gravissimo sarebbe il danno della Stadella di Verona per il deviamento delle merci solite scendere per l'Adige, nè anderebbe esente da qualche discapito questa stessa Dominante.

Io sarei assai contento di riferire un'idea mal supposta, o una diffamazione che dipendesse unicamente dal desiderio de' Mercanti di Trieste; ma tutte le direzioni della Corte troppo combinano a manifestare generalmente un forte impegno per l'ingrandimento di quella piazza.

Si continua il lavoro de' Canali, e l'imbonimento delle Paludi con l'opera di Condannati, e si disegna il riparto di nuove Contrade, sparso già che molti siti siano disposti per l'erezione di nuove Case. Il Governo prima composto di tre Consiglieri di Nobile estrazione ora si va aumentando con stipendj al N. di 12 e corre fama che si diano pure dei stimoli ad altre famiglie nobili e mercantili, onde passino a fissar domicilio in detta Città. Riflessibile è in fine la spesa fatta per il nuovo Lazzaretto destinato all'espurgo delle merci sporche e l'asciugamento continuo de' beni paludosi sotto Aquileja per la voce già sparsa che ridotti a coltura abbiano ad essere il granajo di Trieste.

Io tutto rassegno a V.ra Ser.tà per il dovere di buon cittadino, e perchè la publica sapienza possa disporre per tempo quanto credesse opportuno a contrappunto delle motivate idee, ed a tutela del suo real interesse.

Tolto da qualche tempo alla Camera di Capodistria il Dazio dell'Olio, ed all'incontro cresciuti gli aggravj per la materia de' confini ed altre publiche esigenze, ora non ha tanto che basti per supplire di mese in mese ai dovuti pagamenti.

Destano compassione l'istanze de' miserabili salariati ed altri creditori, de' quali alcuno deve sempre restar scoperto, ma nell'impossibilità d'esaudirli, l'affare ha bisogno di alcun

publico provvedimento. Ordinato a tal' effetto a' Camerali un bilancio di tutte le rendite e degli aggravj, l'accompagnarlo sarà a merito del N. H. successore, il quale ben fornito di abilità e di talento saprà dare all'Ecc.^{mo} Senato continuati testimoni d'un fruttuoso servizio, e superare felicemente le difficoltà di quel spinosissimo Governo.

Io sono entrato a sostenerlo in tempo che la provincia era più che mai miserabile per le critiche circostanze di un anno, nel quale fatalmente erano mancati quasi tutti i raccolti e nondimeno mi convenne sostenner l'impegno dell'esazione della prestanza di Biade con che furono sovvenuti quei Popoli della Publica Carità; quella d'altre prestanze antecedenti, e tutto quel più che ha rapporto alle pubbliche vendite ed all'ispezioni della Carica.

Grande e pesante il loro numero, i publici sapientissimi documenti hanno dato vigore allo spirito per sostenerle, onde mi succede il conforto di non aver mancato di tempo in tempo alla partecipazione degli affari più importanti, meno a promovere l'abboccamento de' Pubblici dazj e a coltivare la buona corrispondenza de' confinanti con decoro delle publiche case.

Vegliato nel resto a salvezza dell'innocente interesse de' Monti, Fontaci, Comunità, e Luoghi Pii e con costante esercizio di una pronta ed indiferente giustizia, procurato il solievo de buoni, ed il castigo de' colpevoli, furono tanti altri motivi delle incessanti mie applicazioni, ben compensate di generosa mercede quando giungono ad ottenere, come confido, l'onor del Publico clementissimo compatimento. Grazie.

Venezia li 6 giugno 1766.

ISEPPO MICHIEL Podestà e Capitanio
ultimo ritornato da Capodistria.

1771, 20 Ottobre. — Relazione del n. u. Nicolò Donado ultimo ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

La Reggenza di Capodistria è la quarta ch'io ebbi l'onore di sostenere quanto debolmente, altrettanto con buona volontà in servitio di V.ra Serenità.

Tratto però dal dovere delle venerate Patrie leggi non differisco punto di render conto alla Publica Maestà dall'operato dell'umilissimo mio dovere, oltre di quanto ho di tempo in tempo di là rassegnato ai publici riflessi e di esporre ciò che crede l'umiltà mia possa essere necessario per qualche sovrano provvedimento a quella parte. Noto già alla sapienza di V. V. E. E. si il materiale che il formale della città di Capodistria, la situazione ed estenzione di sua Provincia, mi dispenserò difondermi per non attediarle, e mi restringerò ai punti soltanto di sua interna policia e del Publico reale interesse per quanto potessero meritare le publiche meditazioni.

Spinoso di propria natura il governo di quella popolazione, lo fu molto più quando io assunsi quel pesantissimo carico per le critiche circostanze che bollivano per i notori dissidii dei due ordini civico e popolare. Si paventavano in ogni lato stranissimi avvenimenti, e perciò mi abbisognò il più destro uso della dolcezza ed ora dell'impressione de' castighi della suprema Podestà. Inspirata di tal modo moderazione, il sovrano decreto poi dei 24 gennaro decorso seguito sopra l'argomento e la spiegazione dello stesso accompagnata dalla mia voce nel susseguente generale Consiglio valsero a restituire i due ordini ad una perfetta tranquillità. Fu questa contaminata dai varj modi di pensare dell'istesso corpo civico misto di figure civili e gran parte ridotte al lavoro della campagna.

Per il decreto dell'Ecc.mo Senato 16 Luglio 1749 non possono essere coperte le cariche, se non da quelli che

personalmente non esercitano arte mecanica. Ma se piacesse a V.ra Ser. con la spiegazione del decreto stesso ridurre le principali cariche dei Sindici Deputati, Vicedomini Procuratori alla fabbrica della Cattedrale ed offitio di Sanità, che non hanno alcun lucro ma di puro onorifico e di gravi inspezioni e vicine al publico Rappresentante con la restrizione ai soli discendenti da Padre ed Avo insieme, che non avessero esercitato mestiere mecanico, lasciando tutte le altre cariche che hanno emolumenti alla legge comandata dal Decreto 6 luglio 1749, sarebbe questo a mio ossequioso giudizio un sicuro espediente per togliere in avvenire ogni attentato a nuove turbolenze.

Scarsa e povera di rendite quella Comunità ho creduto bene regolarne il metodo dell'amministrazione su piede delle publiche Camere, unico espediente per rimovere ogni sospetto di arbitrii che servì in passato di odioso pretesto alle sopite controversie.

Il Monte di Pietà ed il Fondaco hanno interessata la mia attenzione al loro miglior progresso, ed infatti ritrovatane la necessità applicai ad entrambi un'aggiunta di regole e di disciplina che per il fondaco fu approvata dalla competente magistratura Ecc.ma alle Biave per una più utile direzione de rispettivi maneggi. Ho perciò il conforto di comprovare negli uniti rispettivi due fogli estesi da competenti ministri l'incremento annuale de' vantaggi del Monte arrivato a L. 1542.19 di più, e minorati i suoi debiti di L. 371.4 valuta publica.

Chiamato però precisamente il mio dovere a versare sopra le publiche rendite di quella fiscal Camera, sono nella vera compiacenza di presentare a V. V. E. E. un'annuale accrescimento di L. 4782 V. C. dalla mia vigilanza promosso negli abboccamenti dei tre dacii Vino per terre aliene, acconcia pelli e molini che correva quest'ultimo da molto tempo in esattoria, come dal terzo foglio del Mastro Quaderniere dimostrativo il confronto dello stato annuale della Camera da quello in cui lo ritrovai e che viene rassegnato in ordine alle leggi.

Non indifferenti furono i miei studii per dar una adeguata disciplina a quelle publiche rendite. Il Capitolare delle stesse sebbene riformato nel 1759 dalla sapienza del Magistrato Ecc.mo de Deputati et Aggionti alla provision del denaro fu di

obice a' miei divisamenti, lascia questo alcune equivoche interpretazioni che difficultano l'aumento delle publiche finanze. Utile però sarebbe a umilissimo mio giudizio realizzare i fonti delle suddette publiche rendite, e togliere ogni ambiguità, acciò i concorrenti non intimiditi dalle forensi questioni assumessero più francamente la condotta di quelle rendite

I due daci acconcia pelli e beccarie che sono i principali vanno più soggetti a questa fatalità per quali sempre più moltiplicano le discrepanze e resistenze.

A questo importante oggetto può molto contribuire la persona dell'avvocato Fiscale di quella Camera e Provincia. Ha egli senza parzialità tutti i numeri di probità ed abilità, ed oltre li naturali doveri di difendere le publiche ragioni è incaricato ad assistere alle incombenze di quella magistratura sostenendo le questioni delle parti nelle appellazioni si civili che criminali, e gli si è aggiunto anche di recente il peso di vari daci per debiti delle Comunità della Provincja presi in limitazione dall'Ecc.° Consiglio di X. è disceso il comando degli Ecc.^{mi} Signori Capi del Consiglio di 40 gl'ingionge il debito di porger loro categoriche informazioni di tutte le appellazioni che da tutta la Provincia vengono ai Consegli Severissimi di 40 introdotte.

Per tutte queste serie inspezioni non gode che lo scarso emolumento di soli ducati dieci al mese ne è a parte di quelle annuali contribuzioni che dai conduttori de' dacii sogliono ritraere i Fiscali della Terra Ferma. Fu questa contribuzione assegnata in occasione che in remoti tempi i daci di quella camera, o non erano istituiti, e i pochi in somma decadenza. Utile a mio divoto sentimento quando piacesse alla publica carità sarebbe ridurre il suo assegnamento alle misure dalla publica autorità fissate della Camera di Raspo, che sebbene circoscritte le inspezioni di quello allo scarso circolo di pochi capitali di quella Camera in forza di recenti decreti fu aumentato lo stipendio a ducati venti effettivi al mese. Di questo modo incoraggiato da una congrua mercede, ed allettato dalla publica reale munificenza che vuole sempre giustamente ricompensate le persone applicate in di Lei servigio, sarebbe vieppiù animato col naturale suo fervore nell'esercizio

di un impiego tanto importante e a meditare la preservazione del pub.° interesse.

Non mancai ad una indefessa vigilanza nell'esercizio verso quei sudditi della distributiva e commutativa giustizia donando la maggior parte delle ore del giorno ad esaudire le instanze e sollevare i riccorrenti. Trovata in abbandono totale la publica prestanza de publici grani contribuita dalla Carità di V. V. E. E. nella carestia dell'anno 1764 a sovvegno di quei popoli e territoriali, ma involuta in confusione perchè non distinti gli identifici debitori ed il preciso debito d'ogni comune e de suoi individui.

Sopra le Commissioni però al mio Precessore ingionte dall' Eccell.mo Magistrato alle biave m'internai e coll'uso della pacienza e carità per eseguire le rispettive liquidazioni m'è riuscito di riscuottere L. 21000 dall'intiera somma di L. 28000 che rilevava in pieno il publico credito e che furono allo stesso Eccell.mo trasmesse. Speravo di esigere anche le rimanenti L. 7000 a totale publico rimborso, ma la scarsezza de prodotti nell'anno corrente in quegli Abitanti e precisamente il tenue raccolto de sali, uno dei principali soccorsi di quella misera popolazione resero deluse le mie speranze. Trattandosi però della sola quarta parte del credito può sperarsi agevole il publico rimborso domandovi (?) qualche attenzione nel raccolto dell'anno venturo.

Caduto il cenno del geloso prodotto de sali con verità posso accertare V. V. E. E. che relativamente agli incarichi demandatemi non trascurai le più indefesse attenzioni per il compimento de' nuovi restauri ridotti in ora al suo termine delle saline di Capodistria Pirano e Muggia. Soggette quelle di Capodistria a rendere un prodotto assai scarso per non essere proviste come a Pirano, nè di conservatorii d'acqua salsa a pronta sostituzione di quella che viene guastata dalle pioggie nella stagione della fabbrica de sali, ne di casete inservienti a ricoverare il sale formato colla dannosa conseguenza di perdere per lo più le favorevoli solive giornate che succedono, e l'allettamento di una maggior mercede alle lavoratrici nel confinante Estero Stato; sono riflessi che reputo degni delle sovrane cognizioni di V.ra Serenità in vista di un sì importante argomento.

Prima di chiudere questa divota umilissima mia relazione d'indispensabile dovere mi sembra di rassegnare a publica cognizione ciò che concerne gli affari trattati cogli esteri confinanti. Per verità felice fu la corrispondenza nel ben vicinare usando alle occasioni tutta l'officiosità e retribuendo alle condiscendenze usate verso le publiche premure attinenti a quella Provincia.

Hanno V. V. E. E. con sovrana generosità compatito e con sovrane approvazioni onorato quanto fu da me operato per il preteso risarcimento de Zumescani e per far tramontare l'annuale contribuzione di L. 53 e due libre di pepe che la estera Comunità di Pisino esigeva dalla Veneta Comunità di S. Lorenzo così pure le differenze confinali deffinitive nella biennale visita de rispettivi Provveditori, e finalmente perchè fosse rischiarato anco l'affare del fiume Arza, che dalla parte Austriaca fu istituito acciò venisse curato ed escavato ciò che ridonderebbe a gravissimo stipendio de sudditi di Vra Sertà come mi sono dato l'onore in differenti dispacci di umiliare a V.e Eccellenze.

L'esorbitante pretesa di spese per li cinquanta condannati diretti per Levante e fuggiti dal trabacolo mi portò una molesta gladiazione con il Comune di Trieste e Capitanio di Pisino che dopo vario carteggio mi riuscì dimidiare col publico risparmio di L. 7000 circa.

Non mi fu inutile la desterità e maneggio del Console di V.ra Ser.tà Marco de Monti che con attività e premura di vero suddito fu sempre interessato a tutto ciò che poteva confluire a decoro e vantaggio del publico nome.

Prima di deporre quella reggenza prevj i sovrani assensi di V. V. E. E. espressi in ossequiate Ducali 23 agosto decorso di concerto col comandante di Trieste Co: d'Auspergh sono devenuto alla reciproca convenzione del preciso fissato che in avvenire scambievolmente si doverà contribuire per la consegna dei Retenti che saranno dai due governi ricercati in zecchini tre per testa esenti da qualunque altra spesa.

Assoggetto alla pubblica maturità gli articoli in copia che furono firmati dal comandante suddetto e dalla divota persona mia per i necessarii registri e publiche disposizioni riservate nelle suaccennate Ducali.

Altro non rimanendo d' umiliare avendo già con precedente divota relazione della visita de dì primo luglio decorso esaurite le materie degli altri luoghi della provincia che fu anche decretata, la di cui esecuzione quanto sarà più sollecita, altrettanto riescirà utile alla risorsa di quella infelice popolazione.

Lasciate le cure di quel governo al N. H. Zuane Cassetti in successione di carica saprà egli colla virtù sua supplire alle imperfezioni mie come con altrettanta mia compiacenza restò ben appoggiato al distinto zelo e probità de N. N. H. H. Zuanne Badoer e Giacomo Contarini l' amministrazione della Camera.

Anche Mons.r Camuccio degno Prelato di quella Città esercitando con esemplarità la pastorale sua Giurisditione influisce molto alla gloria di Dio Signore e agli effetti delle publiche massime.

Questo essendo quello che la scarsezza dei miei talenti seppe promovere e a V. V. E. E. rassegnare imploro che la Maestà publica nel poco che potei tributarle al sovrano servizio suo degni aggradire la buona volontà mia. Gratie.

Venezia 20 ottobre 1771.

NICOLÒ DONADO ultimo ritornato di
Podestà e Capitanio di Capodistria.

1773, 23 Marzo. — Relazione del N. H. Zuanne Cassetti IV. Ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Prescrivono le pubbliche leggi che li Cittadini dopo di aver sostenuto il Governo di alcuna città e Provincia abbino a presentarsi avanti V. Ser. e render conto con distinto dettaglio del servizo reso alla Patria.

Senza questo espresso comando io veramente non avrei coraggio di defatigare la publica tolleranza in vista massime del poco vantaggio che può essere uscito dalla mia insufficienza.

Chiamato per altro dall'obbedienza dovuta alle Patrie leggi e animato dall'interna consolazione di non aver risparmiato studio ed opera per sodisfare alle incombenze tutte della sostenuta Reggenza, mi rassegno colla solita Relazione onde non mancare anche in questa parte al mio rispettoso dovere. Supplito in attualità d'impiego di tempo in tempo alle più necessarie notizie colla serie delle mie umilissime lettere l'individuar in presente l'opere tutte, sarebbe troppo di tedio a Vostre Eccellenze.

Quindi mi restringerò a toccare soltanto gli affari più importanti facendo mio studio di tenermi lontano da digressioni superflue.

Molteplici sono per se stesse e gravi l'incombenze di quella carica e a renderle maggiori e più difficili si unirono le contingenze calamitose e moleste della più squallida e nuda miseria che pose in tutto il corso della sostenuta Rappresentanza in estraordinario cimento l'imperfezione de' miei talenti. Fu questo uno de' più angustiosi pensieri al quale con tutto l'impegno prestatomi ebbi la compiacenza di mantenere cogli espedienti e diligenze che richiedevano circostanze di tanta angustia proveduta la popolazione da V.ª Ser.tà alle mie cure affidata dell'alimento del pane, oglio, ed altri commestibili di prima necessità a prezzo migliore che in tutti i luoghi circonvicini.

La fervida brama di prestare ogni soccorso ai più infelici e miserabili m'ispirò in oltre altro opportuno espediente un abbondante provista nel Veneto Friuli di sorgo turco che non fu saziata a norma de' miei voti, ma limitata entro le misure della permissione accordatami dalla competente Eccell.ma Magistratura.

Questo fu da me dispensato ai più indigenti con proporzionato riparto e ad un prezzo inferiore della metà di quello che vendevasi dai Negozianti.

Non posso ommettere a questo passo di non rappresentare alle mature publiche ponderazioni, che molto si oppone ai riguardi del Popolo l'abuso invalso in quei bottegai e venditori di commestibili che non obligati da veruna legge di polizia a reponsabilità di mantenimento vendono le farine di

sorgo turco, l'oglio, e gli altri generi necessari alla vita a loro beneplacito desistendo sulla sola apprensione di un guadagno un poco diminuito e facendo insorgere sovente a loro grado i richiami, lo scontentamento e la carestia.

Un sovrano provvedimento che vincolasse coloro a perseverare per tutto il tempo dell'anno nella vendita di simili generi ragguagliata sopra un prezzo adattabile dall'equità de N. N. U. U. Rappresentanti riuscirebbe assai proficuo a quella popolazione col garantirla di tal modo dalla penuria e dai monopolj. Potrebbe forse essere anche utile il fornire di formentoni quel publico fontico, sopra di cui, e del monte di pietà non mancai di esercitare la dovuta vigilanza coll'assistere ai saldi settimanali, col provedere e allontanare qualunque disordine, e mediante la non mai interrotta esecuzione delle leggi ho il conforto di aver lasciati aumentati i loro Capitali e scemati i loro debiti.

Eguale attenzione usai sopra la custodia ed incremento delle poche rendite ed esazione de vecchi crediti di quella fiscal Camera ch'è fedelmente diretta da abili Ministri fra quali si distingue l'Avvocato fiscale Co: Francesco de Tacco soggetto pratico, intelligente e legale che con pienezza di fervore si esercita all'adempimento del proprio offizio.

Quanto agli affari della Provincia non incomoderò sovverchiamente V. Ser. coll'entrare in un circostanziato detaglio dell'estensione e prodotti della provincia stessa, dell'indole e dei costumi di quei popoli, dello stato de Fontaci, delle Comunità, delle scuole Laiche, dell'Ordinanze, e dell'invasione de' soldoni imperiali che sono un rifiuto delle zecche della Stiria, dove vengono coniati, mentre avendo già umiliati i dovuti ragguagli dopo il ritorno mio della visita riportarono questi anche l'onor speciosissimo del Pub.° generoso compatimento e approvazione. Aggiungerò bensì alcune cose che mi sembrano degne di particolar considerazione.

Gli usurpi de Beni Comunali cotanto contrarj alle publiche massime rendono più fatali le miserie degli infelici Agricoltori, i quali restano soccombenti agli aggravj senza avere mezzi alla partecipazione dei comodi. Il rivendicarli dalle mani degli Usurpatori facoltosi e convertirli nella primitiva

intenzione sarebbe un articolo assai interessante la publica giustizia e Carità.

Le male influenze eziandio dell'aria insalubre a cui è soggetta la maggior parte della Provincia Litorale ed inferiore vengono a mio giudizio accresciute dall'uso di acque di pessima natura a cui è costretta a ricorrere nelle frequenti occasioni di sicità, prevalendosi di quelle torbide e feciose raccolte nei stagni e nei laghi fermentate dagli ardori del sole e contaminate dall'impuro concorso de corpi stranieri. La fondazione nelle città, terre e ville di cisterne e serbatoj dell'acque adventizie, sarebbe un preservativo assai valevole a quelle micidiali malattie, che sono la primaria causa spopolatrice di quelle regioni. Può esigere anche questo punto i gravissimi pensieri di V. V. E. E. ed il dispendio potrebbe ricavarsi da una tassa discreta e proporzionata collo stato de contribuenti.

Avvicinandomi al termine di questa divota mia relazione mi sia permesso di ripetere alla Ser. V. aver io con tutto il maggior fervor del mio spirito invigilato nel serioso importante affare dei contrabbandi dell'oglio. Ne può far prova ossequiosa replicati riverenti miei fogli, ed in particolare quello del 24 marzo pross.° pass.° con cui a solo impulso di zelo rassegnai esattamente le tante contrafazioni ed insidie alle quali andò fatalmente soggetto questo precioso prodotto.

Il contrabbandare in alcune terre, e massime in quelle di Rovigno e Pirano passa quasi come un diritto. Il Friul accoglie volentieri li contrabbandi tanto di ogli, di sale, e di pesci salati, e Trieste ad ogni tempo tiene il seno aperto ad ogni contraffazione.

Il sottovento fa lo stesso per le Legna da fuoco, che sotto colore di passare a questa Dominante sono colà tradotte, anche porzione di sardelle salate prende lo stesso cammino svincolandosi quei sudditi scorretti dalla legge dell'Ecc.mo Senato che obbliga quei prodotti alla Scala di Venezia assoggettati a publici dazj.

Li Reggimenti per quanto possano essere zelanti e diligenti vedono cogli occhi proprj e devono soffrire con indecoro della Rappresentanza tali scandolosi abusi e trapassi, giacchè

senz' aiuti di soldatesca e mal provveduti di basso Ministero non sono atti a correggere e raffrenare tanto libertinaggio, e la carica di Capodistria situata in un angolo estremo della Provincia non può con poche forze guardare un Littorale esteso ben cento miglia aperto, e sparso di Porti e Seni frequenti opportuni agl' imbarchi e contrafazione.

Principe Serenissimo nel chiudere questo ossequiosissimo foglio io debbo con la fronte sommessa chieder benigno perdono di tante non volontarie mancanze, nelle quali per difetto di cognizioni fossi caduto, e questo ultimo esercizio della paterna carità Publica, coroni la serie di quell' umanissima condiscendenza, con cui si sono sempre degnate V. V. E. E. di compatirmi e confortarmi in ogn' altro sostenuto impiego, ed il sommo rammarico che soffro nel vedermi mancante di mezzi e talenti, ond' essere in qualche modo utile all' adorata mia Patria, degni la Ser. V. di accoglierlo con quella magnanima clemenza che è propria speciosa dotte di questo Serenissimo Governo. Gratie.

Venezia li 23 Marzo 1773.

ZUANNE CASSETTI 4° Ultimo ritornato
da Podestà e Capitano di Capodistria.

1774, 8 Agosto. — Relazione di Daniel Balbi ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Ritornato alla Patria dopo di aver dimessa nel dì primo corrente in obbedienza alle inchinate Ducali di V.ra Ser. 22 giugno decorso, la Carica di Podestà e Capitano di Capodistria dall' insufficienza mia sostenuta l' intiero periodo dalle leggi prescritto, e cessa al N. H. ser Agostin Minotto, mio successore, che con la sua virtù correggerà li miei passati difetti, ho l' onore di umiliare all' Ecc.^{mo} Senato in esecuzione alle leggi la presente umilissima relazione.

La Provincia dell' Istria che somministra lungo il suo litorale frequenti Porti a comodo de Bastimenti che valicano l'Adriatico confina ed è intersecata alla parte di terra da territorj Austriaci, e la piazza di Trieste è posta quasi a fronte della Città di Capodistria. Non è quel confine senza disturbi sì per l' indole de' confinanti, che per la posizione del Confine stesso, e la carica deve far uso ben di frequente con prudenza e desterità delle leggi confinali, per togliere la novità e sedare li sconcerti, su di che ho la divota compiacenza di non essere riuscito inutile a publici oggetti, perchè coltivati con publico decoro gli esteri Comandanti, maneggiai la materia coll'appoggio de' Trattati e col mezzo de Veneti Prov.[i] in modo di aver mantenute e lasciate senza lesione le ragioni dello Stato.

Cuoperti li Territori della detta Provincia da 16 N. N. H. H. Rappresentanti e da 11 Giurisdicenti, distinsi nel corso della sostenuta reggenza aver essi con zelo e fervore amministrata ragione e giustizia alle subordinate popolazioni e riconosciuta con esemplar lodevole dipendenza la carica nelle sue peculiari mansioni.

Circonscritte queste in proteggere e garantire con carattere di G. D. dall' Ecc.[mo] Senato le ragioni de SS. Monti di Pietà, de Publici Fontici, delle Comunità e Luoghi Pii della Provincia in amministrare ragione e giustitia in Civile e Criminale come Giudice ordinariò come Delegati dall' Ecc.[o] C. X. nelle criminali materie da quell' Ecc.[o] Consiglio dipendenti, e come Magistrato in unione di que due N.[i] H.[i] Consiglieri istituito providamente dal S.[mo] Maggior Consiglio per giudicare in Civile e Crim.[le] le cause de Provinciali in appellazione, parti tutte a' quali ho intieramente supplito con assiduità e con ardore di zelo.

Essendosi diportati con molta lode e sodisfazione mia essi N. N. H. H. Consiglieri Anzolo Maria Orio, e Gio: Batta Semenzi 2[do] che attualmente essistono colà, devo per dovere rilevare all' Ecc.[o] Senato che forniti di virtù e prudenza adempirono con esattezza alle inspezioni loro tanto meco uniti nelle riduzioni del magistrato che come Camerlenghi nel maneggio nella Pub.[n] Cassa, e così pure di Mons.[r] Camuccio

Vescovo di Capodistria non posso che far presente alla Ser.tà V.ra la di lui esemplarità de costumi.

Riguardo poi l'indole in astratto di quella nazione, il clima, lo stato e prodotti della Provincia esporrò riverentemente che l'Istria scarseggia di abitatori, che quelli poco industriosi sono nelle Arti di prima necessità di consumo e di lusso. Soggetta la stessa quasi annualmente ne' tempi del maggior bisogno a fatali sicità, e ristrettissima ne' prodotti di formento, non somministrandone per comun opinione li suoi seminati che a stento per tre mesi l'occorrente.

Sarebbe effetto però della Pub.[a] predilezione, atto a redimere quelle popolazioni dalle frequenti calamità che le affligono, se inibita severamente la moderna coltura de sorghi turchi non riuscibile in que' sulfurei ed aridi terreni, fosse prescielta in sostitutione la semina delle speltre, pire, orzo, avena e sorgorosso che costituiscono in quelle parti il vero alimento del povero e del bifolco, grano questo che primo a maturarsi, le sicità che dannificano li sorghi turchi, riducono quello a perfetta maturità e somministra ne' mesi del maggior bisogno sostentamento alla vita.

Le pesche ad ogni modo, il prodotto copioso degli Ogli, de' sali, de' vini e di legna da lavoro per la Casa Ecc.[ma] dell'arsenale e da fuoco corregono in parte li difetti de' terreni e del clima; ma non sormontando questi in prodotto d'introito l'annuale sortita del dinaro per la provista de' Grani, de carnami e di tutto ciò che serve a comodo della vita, snervata di forze trovasi la Provincia, poveri li suoi abitanti nel maggior numero, ed in bisogno sovente di essere suffragati nelle loro calamità dalla mano pietosa di V.ra Ser. con generose prestanze de grani, che poi a gran stento per impotenza, e per malizia degli Esattori in parte tal volta sodisfano. Sono per altro fedeli al Pub.[o] nome; molti di essi militano sotto le Pub.[e] insegne, e degni si rendono di essere risguardati con particolar predilezione da V. V. E. E., tanto più, che ad ogni evento può V.ra Ser.tà ordinar generosa leva da que' litorali di gente espertiss.[a] di marina e da terrestri di qualche numero di soldati, estraendoli dal Corpo di quelle Ordinanze che costituite esser devono nel piede di

duemila teste in cinque Compagnie divise cuoperte da lor Capitani e subalterni Uffiziali e dirette da un Soprintendente che con gli assensi dell'Ecc.^{mo} Senato ritrovasi da vari mesi nella Dalmazia occupato. Mi sono dato l'onore di umiliare a V. Ser. con mio riverente dispaccio 22 decorso di relazione della visita effettuata della Provincia, l'armo infelice di questa truppa bisognosa di total rimonta di fucili ed incrociature per renderla atta al publico servizio ed istrutta nelle militari evoluzioni, su di che non ho che venerare le Publiche sovrane deliberazioni.

Nel giro fatto della detta Provincia distinsi mancanti quei territorj dell'Officio Notificazioni dalle leggi voluto, difetto questo molto dannoso a sudditi nelle loro civili azioni, perchè sempre incerti della legalità degli acquisti, e sempre dubbiosi della sicurezza de loro possessi, Capodistria, Rovigno e Pirano sono provisti soltanto del libro notificazioni, provvidenza salutarissima sarebbe che in tutte le terre di residenza de N. N. U. U. Publici Rappresentanti e Giurisdicenti istituito fosse questo libro o negli Officii delle Cancellerie, ne quali reputo il più sicuro, o in offitio separato, e che al Ministro incombente per animarlo all'esattezza e per astringerlo alla debita responsabilità, assegnato fosse a carico delle parti senza publico aggravio, equa mercede per cadauna notificazione, per cadaun rivango, e per ciascheduna copia che rilasciasse. L'Ecc.^{mo} Senato, Padre de suoi popoli potrà con la somma sua sapienza riconoscere l'importanza de ricordi e prescrivere ciò che riputerà utile e necessario a difesa delle ragioni di que' sudditi prediletti, e per il loro sostentamento.

Per debito del mio riverentiss.° ufficio finalmente rendo conto a V. Ser. di aver impiegato tutto lo studio per impedire le clandestine asportazioni dell'oglio nazionale alla conterminante Austriaca Piazza di Trieste, ma qualunque avertenza non può far argine all'arte troppo raffinata de' contrafattori che cogliendo le combinazioni de' tempi e profittando delle deboli difese, staccandosi con barche cariche innosservati da litorali della Provincia, passano alla detta piazza, ove allettati dal breve viaggio, dalla pronta vendita, e ritratto dell'intiero importare in effettivo dinaro, a prezzi molto più vantaggiosi

che in Venezia, senza verun aggravio, o gabella, e senza discapito nell'aggio di valute, vi concorrono con frequenza da Rovigno in particolare, da Pirano, Isola e Muggia. Due sole Publiche Filuche dirette una dall'Alfier Pietro Alessich, e dall'Alfier Polo Scuttoni l'altra resa già inabile da pregiudizj del tempo, destinate sono dal competente Ecc.^{mo} Magistrato ad impedire le contrafazioni, ma tarde al moto, esteso il litorale, ed ampio il mare non arrecano il contemplato effetto. Provide sono le terminazioni promulgate nel proposito di recente dal Mag.^{o} Ecc.^{mo} agli ogli, ma mancano li mezzi i più validi perchè sieno eseguite. Finochè sarà libero il mare e la Piazza di Venezia non somministrerà que' vantaggi che riconoscono li trafficanti in quella di Trieste, succederanno contrafazioni, e due inerti filuche sufficienti non sono a cuoprire 50 e più miglia di litorale. Interessante l'argomento che riguarda oggetti di commercio e di Pub.^{o} Patrimonio, io lo sottopongo a sovrani riflessi dell'. Ecc.^{mo} Senato perchè con la sua autorità impedisca la distrazione di un genere nazionale tanto prezioso che forma un ramo di commercio d'industria alla piazza di Trieste, quando attivo lo sarebbe a questa della Dominante.

Sodisfatto il dovere di cittadino e della legge con la riverente esposizione di quanto riputai meritevole della P.^{a} cognizione ed è relativo alla Carica che debolm.^{te} sostenni, e che a mio sommo onore mi fu da magnanimi voti della patria conferita invoco da V. Ser. e da V. V. E. E. il clementiss.^{o} publico compatimento, unica meta cui diretti sono gli umili voti miei Grazie.

Venezia 8 agosto 1774.

DANIEL BALBI P.^{à} e C.^{o} di Capodistria ritornato.

1781, 8 Maggio. — Relazione del N. H. ser Zuanne Moro ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Dopo aver in questo giorno cessa la Carica al N. H. ser Galeazzo Antelmi eletto dal Ser.mo Maggior Consiglio in mio riverito Successore, supplisco al dover di legge colla presente quanto umile altrettanto veridica Relazione. Cinque essendo li punti sopra quali mi sono determinato di versare, consiston eglino nello stato generale della Provincia, nei contrabbandi, nei banditi, nelle Comunità, Fontaci, scuole Laiche e nelle Cernide.

Se si disamina lo stato generale di questa vasta Provincia si scorge soggetta all'estive siccità, ed in conseguenza il più delle volte priva del tanto necessario requisito dell'acqua, locchè poi rende svogliati e pigri nella Coltura li pochi abitanti che per esser consolati, sospirano li prodotti de vini, ogli, sale e pesche de' quali piuttosto abbondano, e per qualità si distinguono.

Frequenti sono li contrabbandi, specialmente d'oglio ed assai difficile si renda l'impedimento, perchè aperti essendo li paesi e scarsi li Presidj, hanno questi sudditi dediti già per indole alle contrafazioni, aperto l'adito all'essecuzione, ed in questa sola città che per esser murata, si potrebbe ritenerli, lo vieta lo attuale Stato delle mura che in alcuni angoli sono forate, e che servono di passaggio, specialmente nelle ore notturne a Contrabandieri.

Un numero infinito de Banditi si vede descritto in queste publiche raspe, li quali o si trattengono nei rispettivi paesi, e case in sprezzo della Giustitia e con irritamento delle persone aggravate, ovvero si ritirano negli Esteri Stati con abbandono della Provincia tanto bisognosa di popolazione.

Le scuole Laiche, Comunità e Fontaci di questa stessa Provincia sono nella maggior parte ben regolate e gli scoperti disordini vennero dall' insufficienza mia nel miglior modo

riparati e sistemati. Rappresentato già da' N. N. U. U. miei Precessori lo stato di queste Cernide, per vero dire desolato, attesa la totale deficienza di Archibuggi e Patrone, non mi difonderò in maggiormente accrescere il tedio a V.ra Ser.ta ed a V. V. E. E. in sifatto argomento e pâsserò a rassegnare all' Eccell.mo Senato l'utile e zelante servizio Publico prestato dalli N. N. H. H. Lorenzo Barbaro e Benetto Contarini Consiglieri ultimamente usciti e che dagli attuali N. H. Sig.r Lorenzo Balbi e N. U. S.r. Giovanni Battista Moro, si presta, senza ommettere altresì le commendabili direzioni di questo Monsig.r Vescovo da Ponte che infatti si distingue per li rari numeri che lo adornano.

Supplito con ciò al preciso debito, non mi rimane che invocare il Publico ossequiato compatimento ed attendere dall'esimio sapere di V.ra Serenità e di Vostre Eccellenze que' provvedimenti che fossero riputati consoni al bisogno. Grazie.

Capodistria li 8 maggio 1781.

ZUANNE MORO 3° P.dtà e Cap.°

1784, 30 Agosto. — Relazione del N. H. ser Lodovico Morosini ritornato di Podestà e Capitanio di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Quell' intenso predominante sentimento di Patria, che fu sempre il primo mobile di tutte le mie azioni morali, reso operativo nell' alternazione dei Publici moltiplici impieghi, tutti allo stesso fine tendenti, esercitati sotto le regole infallibili d'una religiosa osservanza delle leggi, e di una rassegnata obbedienza agli ordini superiori, che meritò di essere illustrato da una serie speciosa di non interrotte testimonianze del publico gradimento, fu il costante tributo che potei consacrare all' Ecc.mo Senato anche nel Reggimento di Capodistria sostenuto sotto i di lui favorevoli clement.i auspicii. Subito da colà

ritornato adempio al dovere delle patrie leggi prescrittomi, e sottometto ai sublimi riflessi di V.ra Ser.tà questa Relazione, che ardisco di sperare ben accolta perchè accordata sul semplice tuono della verità che dev' essere la sola mia scorta nel cercar di esponere e di interpretare alla meglio i reali bisogni di quei popoli che mi furono affidati senza giammai perdere di vista gli eminenti riguardi del Principato.

Il mio accesso a quella carica fu conturbato dalla dolorosa apprensione di una carestia desolante, e senza esempi la quale doveva particolarmente inferocire in una Provincia naturalmente sterile, e mancante anche negli anni ubertosi del grano necessario per le sue interne indispensabili consumazioni et a cui un preventivo non meno grave infortunio, pregiudiciale agli olivi, per cui in parte deperirono, ed in parte sopravanzarono incapaci per lungo tempo ad un abbondante prodotto sottraevale ogni altra risorsa di comutazione.

I miei studj furono tutti rivolti a far rifluire in quel fontico i capitali, o dispersi, o arbitrariamente detenuti dagli Amministratori e ad accomularvi la possibile maggior quantità di frumento, fortunatamente acquistato a prezzi non per anco ad un' eccessiva esorbitanza trasportati, di maniera chè mi derivò la confortante compiacenza nel copiosamente provisionare quella Città di ogni genere di annona, di mettere in istato sino all' allora insolito in così fatte disastrose evenienze la sua popolazione per la maggior parte composta di miserabili agricoltori a potersi alimentare e sostenere senza la partecipazione dei soccorsi caritativi della Pub.ª liberalissima munificenza che ho dovuto bensì intercedere per tutto il resto della Provincia, come l' unico mezzo per poter redimere i di Lei abitanti dal peggior di tutti i mali che possa succedere all' umanità, come sarebbe stato quello antecipatamente previsto e dolorosamente trepidato di dover perir per la fame.

Gli aiuti richiesti et elargiti dalla Pietà sempre trionfante dell' Ecc.mo Senato ho atteso rigorosamente, perchè fossero con equabili misure compartiti agl' indigenti, e perchè non insorgessero gli abusi, i manupolj e le preferenze di parzialità a danni del moribondo affamato.

Appena scampata questa calamità successevi l'altra non meno funesta del morbo contagioso, insinuatosi nella Dalmazia et inerendo alle autorevoli sempre provide risoluzioni dell'Ecc.mo Magistrato alla Sanità, ho dovuto per più di tre mesi invigilare alla custodia et al presidio della costa di questo Litorale assai esteso ed esposto sino tanto che una tal inspezione fu appoggiata all'egregia virtù, et alla plausibile vigilanza dell'Ecc.mo S.r Provved.r General di Palma per esercitarla sul luoco e per erigervi una linea armata di osservazione, e ho potuto in quell'intervallo di tempo nulla ostante la total deficienza di milizia regolata mettere in attività più di 300 individui fazionanti per ogni giorno, impiegandoli nelle sentinelle, negli appostamenti avanzati et in una non mai interrotta crociera di barche armate, senza che il reale erario di V.ra Ser.tà soggiacesse al menomo aggravio, e senza che vi succedesse verun inconveniente, o alarmante, o sinistro.

Egualmente solleciti et interessati furono i miei studj e le mie avvertenze nel coltivare, e nel mantenere una ben ordinata réciproca corrispondenza di buon vicinato con gli Esteri comandanti limitrofi, e specialmente con il governo di Trieste di fresco ampliato nella giurisdizione e sollevato a prerogative molto più riguardevoli; e la promiscuità degli officj e delle maniere modellate sulla urbanità, e sulla cortesia, il concetto di una giustizia imparziale scevra da ogni sospetto di predilezioni nazionali, ha influito per sempre meglio promuovere e sostenere il publico servigio, ora facendo rendere stretta e pronta ragione ai sudditi di V.ra Ser. ora tutelando i loro leciti commerzi, ora estinguendo amicabilmente antiche discrepanze confinarie, et ora componendole appena nate, ora impiegandomi nel ripetere la retro consegna dei delinquenti sudditi fuggitivi, e gratuitamente ottenendola per taluni, quantunque le loro colpe che interessavano i riguardi della Veneta sovrana Podestà criminale non fossero incluse nei vigenti concordati per le scambievoli tradizioni, e quantunque avessero ricevuto l'asilo e l'effettiva franchiggia di quel porto franco, et ora finalmente sviscerando con giudiziosa desterità notizie utili sopra argomenti della maggior serietà e delicatezza.

Abbrevio il tedio a V. V. E. E. con affatto preterire il ragguaglio della costituzione naturale e formale di quella provincia e di quella Città Capitale della medesima che è la residenza della carica primaria che ho dovuto a ragione prediligere per aver scoperto radicati e campeggianti in ogni incontro nelle anime de' suoi cittadini i sentimenti di una fedele e rassegnata sudditanza.

Nel doverla abbandonare rispeto al suo materiale con le mura cadenti e dirocate, e con le porte infrante et inofficiose, e senza quei presidj che costituiscono la Publica sicurezza, e sostengono la privata tranquillità anche nelle odierne gravissime emergenze di salute, restai penetrato da un amaro sentimento di cordoglio e di compassione. Fatto già presente il bisogno di tali riparazioni all'Autorità di V. V. E. E. dalla benemerita attenzione de' miei predecessori, mi sono astenuto dallo sollecitarla con soverchie importunità in contingenze anche assai onerose al Pubblico Erario, da cui ho studiato sempre con tutti gli sforzi dello spirito di allontanare i motivi di qualunque aggravio, ma ora per debito inalienabile dall'officio sostenuto non posso far a meno di rammemorarlo alla Pub.[a] insigne sapienza, tanto più che vi ritrovo interessati tutti gli esenziali riguardi del publico patrimonio, non meno che la preservazione dei depositi del sale che possono venire manumessi e depredati.

Spinto bensì da un fervido et attivo desiderio, che la mia reggenza non tramuntasse superflua, ma che fosse contrassegnata dalla memoria permanente di una qualche opera publica che a beneficio universale ritornasse, mi sono applicato a far riattare senza verun publico incomodo una cisterna, la sola che esistavi a profitto di quella popolazione, posta in una piazza centrale, ma che era per le ingiurie del tempo resa del tutto diserviente, ripurgandola dalle contaminazioni acquisite per un totale abbandono, aprindo acquedotti, scavando spaziosi sotterranei, serbatoj d' acque, incanalando e raccogliendo tutte quelle che scorrevano disperse e vaganti e riducendola anche al decente prospetto di una esteriore ben semitrizzata conformazione.

Le mie assidue personali fatiche, et industrie irrequiete vennero largamente compensate dalla soave e rallegrante compiacenza nello scorgere che l'effetto ha corrisposto assai bene al divisamento et alla aspettazione, e nello intendere l'esultanza d'ogni ordine di persone, al vedersi assicurato l'indeficiente e salubre requisito delle acque dolci potabili tanto integrante per la conservazione della vita umana. Mi astengo eziandio dallo rappresentare a V. V. E. E. lo stato economico dei Fontachi e delle comunità di quella Provincia, avendolo già ripartitamente subordinato alle illuminatissime Loro considerazioni, insieme con gli abusi che vi sono introdotti, e con le providenze e discipline che ho creduto di apponere e di suggerire.

Mi cade bensì in acconcio di far brevemente parola del Fontico della predetta Città di Capodistria, il di cui fondo in soldo effettivo ho ritrovato consistente in L. 11488:7 e lascio ridotto et aumentato sino a L. 41624:8, che quantunque governato da una interna plausibile amministrazione non può più equilibrarsi con gli aggravj d'indispensabile necessità che gli restano infissi, come lo sono gli stipendj per la maggior parte ai due medici condoti, oltre i salari de Ministri, et una annuale assegnazione al Collegio dei Padri delle scuole pie, che è il solo luogo per la provincial educazione e per le publiche scuole in tutta la Provincia stabilito e regolarmente mantenutosi in corrispondenza di una così salutare e prediligibile instituzione.

Si sono da qualche tempo in qua sensibilmente ristretti i consumi del Fontico medesimo che saranno sempre combattuti da un dazio di publica ragione, detto pane di quella Città, per il quale viene abilitata et assentita l'introduzione di tutto il pane tanto territoriale che straniero la di cui perfetta qualità rende e renderà sempre preferibile e comunemente ricercato.

Le misure della contribuzione daziale a cui subisce nell'ingresso il pane predetto consistono in soldo uno per ogni lira di dinaro che all'incirca può ricavarsi dalla vendita di altrettanto pane. L'addizione di un modico dimidiato aggravio a questa fata di pane, come sarebbe piccoli sei sul predetto ragguaglio a beneficio del Fontaco prefato, potrebbe ricomponere anzi ricovrare la di lui disordinata economia e servirebbe

a trasformar un genere da cui riceve l'offesa e il pregiudizio ed esserli proficuo e vantaggioso.

Se la publica costante carità sentisse di mal cuore una nuova sebben tenue imposta sopra un articolo di prima necessità crederei che prevj i Publici sovrani assensi si potrebbe alleggerire il fontico suddetto da qualche d'uno dei pesi ordinarj che li vennero addossati.

La porzione dello stipendio verso il primo medico a lui contingente andarebbe meglio transfusa a quel Monte di Pietà, a cui la profitevole non interrotta circolazione dei suoi capitali prepara, et assicura un fondo di annuali civanzi capaci a validamente sostenere questo nuovo sopracarico.

Soffrano V. V. E. E. ancora per poco il tedio di questa mia zelante esposizione et accolgano con quella clemenza che contra distingue la loro grandezza i risultati delle mie meditazioni sopra un argomento che tutti affetta i sommi riguardi del pubblico interesse e del nazionale commercio.

Nella classe dei prodotti di quella Provincia l'oglio si può annoverare per il principale e il più precioso, la di cui quantità per calcoli decennali, espressamente raccolti et ordinati, quando non sopra arrivino infortunj estraordinarj di mortalità o di malattie assai diffuse nelle piante degli Olivi, si può stabilire in barile circa vinti milla per ogni anno.

A questo è attaccato un ramo importante di Publica regalia che al presente si amministra per conto Regio et in maniera che il genere affetto a questa contribuzione è soltanto sottoposto, quando fa scala in questa Dominante, ove molteplici risolutissime antiche e moderne leggi lo vogliono tutto concentrato. Ma o gli alettamenti del prezzo, o le comodità del viaggio o i contratti più leali e più spediti, fanno che la maggior parte di quest'oglio scali per gli esteri Stati e specialmente per la vicina città di Trieste, e la licenza è giunta a tal'eccesso che oltre i subdoli stratagemmi messi in esercizio dalla malizia sempre più acuita dei contrabandanti per abituazione, si contrattano impunità et espiazioni di simili inleciti trasporti con chi per sacro dovere di offizio dovrebbe accudire per reprimerli e per condannarli. Vi è anche di più, una porzione di quest'oglio penetra nel Friuli Austriaco da dove per le vie sotterranee

del contrabbando fomentato da qualche sensibile differenza nel prezzo s' insinua nel Veneto o almeno sbocca nei siti e nei luoghi contermini e quasi imedesimati, et ecco un publico doppio danno economico che non potrebbesi in pieno misurare, se non con le quantità di un valore di massima importanza.

Quanta poi sia la distrazione di quest'oglio dal suo centro legale, e a quanto ascenda il publico danno economico che ne deriva il calcolo si può rendere ad evidenza demonstrativo se coll'individuata totalità del prodotto minorato dall' interni consumi che si possono determinare in poco più di tre milla barile per anno, si mettano a confronto le importazioni in questa Dominante che spiccano dagli esattissimi registri esistenti appresso l'Ecc.^{mo} Magistrato sopra ogli.

Sino l' anno 1747 veniva colà affittato e condotto il dazio degli Ogli di quella Provincia, e l'azione dell'abboccamento era fondata sulla facoltà di estraerlo per la Patria del Friuli così la publica cassa era per ogni escogitabile accidente assicurata e garantita nel prezzo della Locazione, e siccome tutte a peso dell'abboccatore cadevano le prevaricazioni così per gli oggetti assai stimolanti del privato interesse venivano impegnate le di lui avvertenze, e locali cautelle per raffrenarle e per impedirle.

Conosco la mia insufficienza per non azzardare e proponere progetti e suggerimenti sopra un punto di tanta rilevanza, ho solo ricordato l'antico piano daziale, perchè la insigne maturità di V. V. E. E. possa compararlo coll'odierna amministrazione per conto publico, mettendolo anche al confronto degli enunciati disordini, è perniciosissimi abusi che temo così invalsi et inveterati che forse anche i presidj di un' apposita forza publica sempre vegliante e ben adoperata non valerebbero ad eliminarli.

Prima di chiudere questa mia umilissima relazione non posso defraudare degli elogi d'una onorevole ricordanza il merito di quel Vescovo Diocesano Monsig.^{r} Da Ponte, in cui non solo ho ammirata la edificante esemplarità religiosa, ma la vera scienza dell'Ecclesiastico governo accomodata allo spirito delle publiche massime et all'osservanza di tutte le sovrane leggi, come altresì mi conviene assicurar V. V. E. E. di

essere stato ben corrisposto in tutti gli oggetti del publico servigio dallo zelo, dall'attività e dalla virtù dei N. N. H. H. Consiglieri ser Agostino Barbaro, ser Francesco Querini e ser Zuanne Pasqualigo in di lui luogo successo, infervorati e solleciti nell'esercitare il riparto delle rispettive incombenze.

Mi resta finalmente di ricordare con sensi di giusta laude la fede incensurabile e l'abilità provetta dell'Avvocato fiscale di quella Provincia Co: Francesco de Tacco, che accuratamente supplisce ai doveri tutti dell'arduo suo incarico, e la di cui opera esercitata in qualunque difficile esigenza di publico servigio mi fu sempre fruttuosa.

Derivami quindi un desiderio zelante che l'esimia publica carità e giustizia condiscenda ad aumentare le misure del di lui salario assai ristretto, e a proporzionarlo con le fatiche e le occupazioni d'una incombenza importante e assai ramificata.

Le publiche testimonianze anche di applauso e di aggradimento innanzi la suprema autorità di V. V. E. E. che ha non interrottamente riscosso dai miei predecessori, sono una riprova del di lui merito e particolarmente quelle del N. H. Antelmi appositamente commesso per versare sull'implorato aumento, io pure spontaneo insisto a bramare verificati gli effetti della sempre giustamente remuneratrice Pubb.ª liberalità che valeranno a riconfermarlo nell'attività e nel fervore.

Le mie imperfezioni, e le mie mancanze, in cui posso francamente affermare in faccia alla Publica Maestà che intervenuti non sono vizii di volontà, saranno compensate dalla virtù, e dall'esperienza del N. H. ser Niccolò Minio, al quale ho rinunciate le cure e le inspezioni di quel Governo, ma sopratutto intercedo che venghino espiate dall'umanissimo compatimento, et V.ra Ser.tà che è la primaria sorgente di tutte le beneficenze che possa aspettare un cittadino che non ha ancora saziato quell'inestinguibile sentimento di patria che lo predomina, e che sentesi sempre più disposto e infervorato a tributare i resti di tutto se stesso al di Lei fortunato servigio. Grazie.

Venezia li 30 Agosto 1784.

Lodovico Morosini ritornato dalla carica di Pod.tà e Capitano in Capodistria.

1788, 6 Agosto. — Relazione del N. U. Ser Mattio Dandolo ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Vorrei che potess' esser breve perchè non fosse noiosa la relazione del Reggimento di Capodistria, che debbo produrre obbediente alle leggi nell' atto di comparire al Trono della Publica Regia Maestà.

Le scoperte che nell' ordinario periodo della sostenuta Reggenza potei fare mi fecero con fondamento riconoscere che i popoli dell' Istria Veneta, ancorchè per la quasi universal miseria sembrino esser poco inclinati alle Regie scarse contribuzioni venerano però il loro legittimo Prin.pe e si compiaciono e gloriano anche in faccia agli Esteri confinanti del felice loro vassallaggio.

Essa Provincia che nel suo Litorale si estende cento e più miglia, si va considerabilmente restringendo nel continente, venendo quasi per ogni parte intersecata e divisa dalla Giurisdizione Imperiale.

Le sue terre sono feconde d' ogli e di viti, nè scarseggiarebbe affatto di grano, massimamente di biade, e cibo di cavalli, se più abbondante fosse di abitatori, e non andasse d' ordinario soggetta ed eccessivamente nell' anno presente in cui mi toccò essere con vera afflizione spettatore ad una ostinata siccità per penuria di pioggie che sono sempre nell' estiva stagione il più fervido voto di quei popoli.

È ricca inoltre di saline, di legna e di pescaggione, massime di sarde che poste in sale formano un considerevole capitale che per altro da qualche anno si conosce notabilmente scemato.

Delizioso ed opportuno agli approdi di bastimenti è il di lei Litorale ripieno di porti, quasi tutti capaci di ogni sorte di navigli, anzi può dirsi che la lunga estesa della sua riviera sia un continuato porto per li suoi bassi fondi e per li porti tenidosi.

È ella felice ancora per la propria situazione che invita li naviganti e provenienti da questa Dominante ad ancorarvisi per prender lingua de non facili ingressi di questi porti, e provvedersi assieme del bisognevole per le contumacie e viaggi.

È governata nel temporale da sedici Reggimenti e da quello di Capodistria, in cui ebbi l'onore di obbedire alle supreme prescrizioni di V.ra Ser. assistito dalli N. N. H. H. Consiglieri che uniti alla Carica compongono la distinta Magistratura decorata dal Ser.mo Maggior Consiglio della facoltà di udire e giudicare in appellazione le sentenze civili e criminali degli altri rappresentanti della Provincia, essendovi inoltre alcune giurisdizioni.

Presiedono al Governo spirituale quattro Vescovi dal zelo e pietà de' quali, come dalla probità e giustizia de' Rettori devo assicurar l'E. E. V. V. essere presentemente il culto divino ed ecclesiastico con tutta l'edificazione promosso ed egualmente il bene di quei sudditi con tutto l'ardore procurato e la publica ragione assicurata.

Da questi cenni universali passo ad umiliare alla Ser. V.ra essere stato in me costante l'impegno e lo studio di promover possibilmente il vantaggio di quei sudditi supplindo con assidua applicazione in parte al diffetto dell'esperienza, onde meno imperfettamente corrispondere alla Publica mente ed alla provida disposizion delle leggi. Inerentemente alle stesse fu dalla mia insufficienza adempito anco al debito ingionto a quella Carica della visita della Provincia.

Nella lontananza dell'ordinaria residenza lasciai appoggiato il Governo provisionale alla vigilanza del N. H. ser Michiel Minotto zelante ed ottimo Consigliere e doveva esser meco per l'ascolto delle cause civili del Magistrato l'altro N. H. Cons.r ser Pietro Marco Marin.

Nei momenti però del mio imbarco fui amareggiato dalla notizia che non foss'egli in istato di potermi seguire a motivo d'improvvisa malattia, da cui fu assalito comprovata da medica fede.

A fronte di tanto riflessibile disordine ho luoco per altro a confidare di aver certamente dal canto mio suppliti tutti li

numeri del proprio dovere, e secondati per intiero li publici pietosi oggetti.

Senza pausa in ogni luoco, atteso il numeroso concorso delle continuate instanze ho potuto per le fatte disposizioni di replicate udienze sino nell'ore notturne render consolati e contenti nelle varie loro indigenze li riccorrenti, per il che benedivano sino con lacrime il nome augusto di V.ra Serenità. Ho studiato di far caritatevolmente conciliare molte disparità vertenti per corso d'anni, non che di far che restino adempite le sentenze civili e gli atti volontarj che per mancanza di forze ne' respettivi Publici Rappresentanti restavano giacenti senza la dovuta loro esecuzione dopo li dispendi forensi sofferti assai gravosi alla povertà.

Ho supplito in quell'incontro alla general rassegna dell'Ordinanze, e riempiuti li Rolli al numero dai Publici venerati decreti prefisso.

Se da una parte assicurar posso V. V. E. E. che tutta quella gente inclinata per natura all'uso dell'armi, robusta e coraggiosa può essere suscettibile della miglior disciplina, e adoperabile con frutto al publico servizio, a cui è fedele ed esatta, non posso poi dir niente sopra il suo adestramento nell'esercizio militare per la mancanza fatale di ogni sorte di armi.

Tutte quelle che si attrovano, disposte furono come inutili in obbedienza ai publici ossequiati voleri raccolte e spedite al Magistrato Eccell.^{mo} competente.

In quel momento medesimo mi sono fatto debito d'invocar per mezzo dell'Ecc.^{mo} S.^{r} Savio all'Ordinanze la missione del numero di esse corrispondente al bisogno, ma sino ad ora niente fu mai spedito.

Piaccia alla sovrana autorità donar a ciò li sapientiss.^{i} suoi riflessi, e sollecitar una provvidenza tanto esenziale agli interni oggetti di quella Provincia ed al riguardo non meno di render meno ridicolo che sia possibile presso gli Austriaci confinanti un corpo che qual si sia ha il nome di publica milizia, e che da loro vien tenuto egualmente che l'altra soldatesca con particolar attenzione e in piede anco regolato.

Per non ommettere niente di quello che riguarda anco quest' argomento soffrano V. V. E. E. colla loro innata generosità e clemenza un' altro divoto mio cenno.

Da loro sovrani decreti fu prescritto che il numero di dette Cernide abbia ad essere di duemille da estraersi ripartitamente da tutti i luoghi della Provincia essendone stato determinato il numero medesimo luogo per luogo.

Come per le rivoluzioni de' tempi in alcuni villaggi si aumentò in altri si diminuì la popolazione, così sarebbe necessario ed utile lo stabilire un annuo riparto, per cui si facesse l' estrazione degli individui a norma ed in ragguaglio allo stato presente degli abitanti respettivi.

In tal modo stabilindosi con numero maggior nelle numerose, e scemandolo in quelle che si attrovano scarse si riparerebbe al disordine che ben sovente succede di non esser li rolli riempibili analogamente al prescritto, e si vedrebbe con facilità costantemente mantènuto l' intero numero delle cinque compagnie che compongono l' Ordinanze stabilite in quella Provincia.

Ho aperta anco la solita inquisizione sopra i contrabandi di oglio che viene estratto per esteri Stati, ma malgrado ogni diligenza usata in corformità de' publici incarichi assai poco è riuscito disporre in essere riguardo a rei.

L' universal colpa degli abitanti di questa Provincia rende inefficaci e inoperose tutte l'indagini, difficile di fatto essendo liquidar una qualche delinquenza, ove da tutti vien praticata, e la si riconosce per un fonte de' comuni vantaggi. Vari sono gl' ingannevoli raggiri che vengono usati, e che tutti tendono al malizioso fine di tener vieppiù celati li rei. È osservabile fra gli altri che il maggior numero de' Patroni che estrae l' olio per esteri stati, lo trasporta non con il proprio nome, ma con altro fitizio di persone imaginarie o di qualche marinaro, e con questo pure lo notificano nelle piazze, ove approdano.

In conseguenza di tal' inganno succede bene spesso che cadono in aspetto di rei quei che sono innocenti, e che rimangono occulti ed esenti da ogni castigo i veri autori delle contrafazioni.

Quest'è uno de' sommi disordini rilevati, e che per troncarlo altro al mio rassegnato intendere non vi vorrebbe se non che al caso del rilascio delle fedi dei rispettivi offizj di Sanità a qualunque padrone di barca, fosse la persona che la ricercasse riconosciuta dal Cancelliere, ne mai le dasse se non a persone cognite de' bastimenti che volessero partire, indicando il tempo, il nome e cognome del padrone e marinaj, la qualità de' carichi e delle barche, tenendo poi nota esatta di tutte le fedi che rilasciasse.

Questo metodo, che posto in pratica sarebbe molto operativo e proficuo, il solo comando dell'Autorità publica può fare che sia istituito ed osservato.

In questa guisa sarebbe certamente ridotta la materia a miglior disciplina e più facile la scoperta dei trasgressori. A quest'argomento che in se racchiude li più eminenti riguardi di reggio interesse e di stato ho donato sempre per tutto il corso del Reggimento, dietro anco ad autorevoli secrete commissioni delle quali fui fregiato, ogni maggior impegno. In tal occasione ho altresì rimarcato essere due le principali cause che confluiscono ad agevolare la dispersione del prezioso genere in esteri Stati, cioè la connivenza dei zuppani dei torchi coi proprietari disfacenti le olive, e il reo costume di comprimer l'olive a mano col mezzo dell'acqua bollente.

Li zuppani dei torchi che sono obbligati a denunziare nelle vacchette tutti quelli che hanno disfatto le olive e la somma degl'ogli da ogn'uno rispettivamente ritratta colludendo coi proprietarj non notificano l'intiero quantitativo, e quindi della porzione non denunziata nelle vacchette resta in libertà il proprietario di disporre a suo talento. Essendo poi stato instituito il metodo delle vacchette per li soli torchi, fu introdotto il dannatissimo costume di far comprimer l'olive a mano, onde esentarsi intieramente dal debito della notificazione, e poter quindi arbitrare dell'oglio di tal modo spremuto. Inutile forse e malagevole molto ogni nuova disciplina diretta ad estirpare queste due cause, concentrerò le divote mie riflessioni in un solo espediente complessivo gli oggetti tutti e l'unico certamente che possono suggerire le circostanze presenti, e l'esperienza delle cose passate per impedire possibilmente non

meno gli contrabandi di oglio, ma quelli eziandio di ogni altro importante genere.

Consiste egli a rispettoso mio credere nel far tenere di continuo, non da barche di bassi ministri, troppo odiosi a quei sudditi, e che per timore di venir sacrificati, come non è nuovo l'esempio, mal possono adempire il loro uffizio, ma da due publici legni armati diretti da uffiziali di capacità e fede dipendenti dalla Carica di Capodistria coll'obbligo di visitare tutti i bastimenti che sortissero dai porti e scoprire gli inganni, e gli arbitrj e coll'incarico di stare appoggiati in siti di osservazione, massime a' porti di Rovigno e di Pirano luoghi li più sospetti, e li più inclinati a contrabandi.

Più adattato mezzo per impedirli non sa ritrovar l'umiltà mia, ben sapendo quanto sia valevole la forza delle pubbliche armi per condurre i popoli alla rassegnazione voluta dalle leggi.

Il contrabandare, Ser.mo Principe, in quella Provincia e massime negli enunziati luoghi divenne l'oggetto dell'occupazione e delle cure universali. Il Friuli accoglie volentieri li contrabandi di ogli, di sali e di pesci salati, e Trieste ad ogni tempo tiene il seno aperto alle contrafazioni. Lo stato Pontifizio fa lo stesso delle legne da fuoco che sotto colore di passare a Venezia, sono colà tradotte. Anche porzione di sarde salate prende lo stesso cammino, svincolandosi quei sudditi dalla legge dell'Ecc.^{mo} Senato che obbliga questi prodotti alla scala di Venezia, e li vuole soggetti a publici dazj.

Li Reggimenti quantunque zelanti e diligenti vedono cogli occhi proprij e devono soffrire con indecoro della Rappresentanza tali scandalosi abusi, giacchè senza aiuti della soldatesca e mal proveduti di basso ministro, non son atti a correggere e raffrenare tanto libertinaggio, e la carica di Capodistria situata in un angolo della Provincia non può con poche forze guardare un Litorale esteso ben cento miglia aperto e sparso di porti e seni frequenti, opportuni agli imbarchi e contrafazioni, anzi che molesta chi ha l'onor di coprirla quotidianamente il timore che oltre questi disordini rimarcabili possano insorgere dei maggiori riguardanti la gelosa materia di Sanità. Dio Signore custodisca e difenda mai sempre quella Provincia, e lo stato tutto da tali maligne influenze.

Fu mia attenzione finalmente di obbligare li debitori delle Comunità, Fontachi e Scuole e di altri luoghi pij al pagamento de' loro debiti, ed ho studiato per migliorare l'esazione di tenerli sollevati dalle spese ministeriali, e dalle pene, animando nel partir mio li rispettivi N. N. H. H. Rappresentanti compir l'opera da me nell' angustie del tempo e distrazione di moltiplici materie non potuta perfezionare. Aggiungerò rapporto alle scuole predette un riverente mio riflesso.

Esistendo esse in Provincia al N. eccedente di circa 600, e nella maggior parte mendiche ed incapaci di sostenere con poche lire di rendita gli annui loro obblighi, vanno ogni dì più decadendo con indecoro scandaloso del divin culto e distratte le rendite delle più comode in privato vantaggio de' molteplici non curanti e spesso infedeli amministratori.

La unione e consolidazione di molte di esse in una potrebbe riparar sì fatta indecenza e disordine, e rendere più raccolta, ed esatta la divozione, se così paresse alla pubblica sapienza, e autorità.

Framezzo alle soprasignificate cure, ed altri peculiari doveri da me esercitati con appassionato zelo in tutto il corso del Reggimento non ha men occupato le mie fervorose applicazioni l'argomento della confinazione, come quello che per i suoi immediati rapporti cogli oggetti più eminenti dello Stato deve essere maggiormente a cuore di chi ha la gloria di servir a V.ra Serenità.

Poco dopo il mio ingresso alla Carica, rinnovatosi dal Governator di Trieste il proposito dell' escavo della Losandra Canale che segna la linea divisoria dallo Stato di Cesare alla parte di Muggia già convenuto sin sotto l' Eccel.^{mo} mio precessore ser Flaminio Corner, ma non mai incominciato in colpa dell'inopia di quella Comunità a cui peso cadeva unitamente a Triestini, io però nella mira di far cessare le rimostranze degli Esteri che appoggiando sull'inesecuzione dell'opera protestavano i danni derivati e che fossero succeduti dall'alluvioni del torrente sulle loro circostanti tenute, mi sono fatto impegno di abbatter le difficoltà inseritesi, e coll'opera dei comuni ridotti col mezzo alternativamente della Publica Autorità e della blandizie, tutti però con quella giornaliera proporzionata mercede

che ho creduto proprio destinargli, ebbi il conforto di vederla esaurita in reciproca sodisfazione, e senza alcuna lesione dei riguardi di V.ra Ser., massime nel diritto incontrastabile di quella pesca, in cui manifestavano i Triestini le per altro mal fondate pretese che furono dal predetto precessore, e dal divoto mio zelo rassegnate alla venerata sapienza di V.V. E.E. da cui mi sarebbe stato di compiacenza il sapere, se fu fatta degna di compatimento la direzione tenuta a questo proposito, come ve la ebbi nell' altro della visita confinale sospesa anche in quest' anno per le già indicate insorgenze nel punto della presa di Zumesco.

A norma del decreto di V. Ser. e dell' istruzioni relativamente avute dall' Ecc.ma Camera ai Confini fu rinnovato l'eccitamento colle ricercate viste al Commissario Austriaco, ma non si è per anco conseguita alcuna risposta e devo temer che non sia per succeder niente, non senza mia scontentezza, poichè progredindo così le cose non potranno che rendersi sempre più gravi gli arbitrj e violazioni della linea, più difficili a definirsi le differenze de' rispettivi sudditi, e più sensibili i danni del Bosco di Montona, per i quali continuano a giacere in poter di quella local Rappresentanza i noti animali degli Esteri, sui quali ho già umiliato li reiterati reclami del Commissario.

Sembra che possi esser fermo negli Esteri il proposito della restituzione dei prati di quella presa, ma a questo punto piaccia alla Ser. V.ra ricordare il reverente foglio 27 maggio p.° p.° dove appunto la premura di buon cittadino mi ha fatto rimarcar la necessità che vi sarebbe a non secondarla.

O che si abbracci il rispettoso progetto in quell' occasione subordinato, o che per far anche meglio, come saggiamente suggeriscono nella considerazione di tutte le viste dell'affare questi zelanti Provv.i, si procurasse l'acquisto con quella ricompensa che fosse creduta opportuna del resto di quella villa a mezzo della quale vengono a intersecarsi i due Stati, sarei dell' umile opinione che sarebbero tolti per sempre gli argomenti delle molestie, e dei danni troppo frequenti in essa parte, massime nel secondo caso in cui verrebbe a frapporsi una lunga distanza del Bosco medesimo agli altri abitanti Imperiali, e potrebbero V.V. E.E. esercitar verso i nuovi sudditi nel caso di contrafazione

e pregiudizj quegli atti a publico risarcimento, che oggi o non si conseguiscono, o si hanno troppo ritardati e senza anche alcun frutto.

In tutte le occasioni, in cui si trattò di qualche publico riguardo posso dir con compiacenza di aver con l' uso della buona armonia e corrispondenza coltivata sempre coi Comandanti Austriaci, e massime con quello della vicina città di Trieste, ottenute le convenienti sodisfazioni, come furono gli arresti avuti, e traduzione nelle publiche forze di non pochi delinquenti condannati e disertori colà rifuggiatisi come in asilo di sicurezza, e la sempre pronta amministrazione della giustizia ai sudditi ricorrenti.

Ebbero essi un eguale ricambio anche da me, e ne fanno una manifesta prova massimamente le retenzioni di recente procurate e conseguite di molti ribaldi imputati rei nei noti svaleggi di Iablanitz e di Duino, ed assalto alla Diligenza publica nella strada tra Fiume e Trieste parte dei quali Austriaci e parte sudditi di V.ra Ser. vivevano fra loro collegati in questa Provincia e in continuazione di tanta mala vita, che non erano più sicuri i sudditi nè sulle strade nè nelle proprie abitazioni per le da loro praticate ruberie, ed assalti, ed altre avanzate criminose violenze.

È adesso, mercè questo, la Provincia in quello Stato di tranquillità, che non era per l' addietro, ed oserei ben sperare che nessuno degli infesti individui, tra quali parecchi banditi, non isfuggirebbe il medesimo destino, se animati fossero i Comuni dalla prontezza almeno per questa estraordinaria circostanza della promessa ricompensa che per debito di legge non può essere esborsata dalla Camera se prima non sono mandati all' esecuzione delle proprie sentenze.

La Ser.tà V.ra che ben vede quanto importa l'espurgarsi affatto da così funesta spezie di gente, e ricondur quell' interna sicurezza che dev'esser universalmente goduta nello Stato, saprà accorrere con quelle deliberazioni che vagliano all' utile effetto, a me bastando significar anche con questo il doveroso sentimento che m' impegna a servizio della Ser.ma Patria.

Io mi studio o Principe Ser.mo, di esser parco nello scrivere per non abusarmi di quella clementiss.a tolleranza che con paterno e caritatevole animo mi ha sempre la Ser. V.ra graziosamente donato.

Non devo però omettere di significare a V.V. E.E. la grande mia compiacenza nell'avere sperimentati tutti gli ordini della Città di Capodistria e territoriali, mercè la santità delle venete leggi non meno che per l'indole docile degli abitanti religiosi, disciplinati e ubbidienti volontariamente a publici comandi senza che il braccio vindice della giustizia pratichi se non di raro l'estremo esperimento de' castighi e se mai discussioni e puntigli posero in questione e in sconcerto alcune delle principali famiglie il solo aspetto del Giudice e la prima intimazione di morigeratezza ed ubbidienza bastò a raffrenarli e ricondurli nel traviato sentiero della moderazione e concordia.

Ma avvicinandomi al termine di questa divota mia Relazione mi sia permesso di rassegnare alla Ser. V. aver io con tutto il maggior fervor del mio spirito incontrato sempre con la dovuta rassegnazione ed ubidienza le Sovrane prescrizioni dell'Ecc.^{mo} Senato, degli autorevoli Consigli et Ecc.^{mi} Magistrati ed ho per sola grazia avuto il giornaliero conforto nel veder tollerate le deboli e imperfette, ma certamente zelanti mie applicazioni.

Non ho pur trascurato d'incontrar con prontezza li comandi dell'Eccell.^{mo} Sig.^{r} Marc'Antonio Trevisan attuale Capitanio di Raspo nelle cose di sua riverita mansione del cui distinto zelo, virtù, probità, ed altre luminose doti che l'adornano non è a me lecito, miserabile cittadino sfornito di ogni titolo e prerogative formar parola di laude.

Principe Serenissimo, nel chiuder questo ossequiosissimo foglio io devo con la fronte sommessa chieder benigno perdono di tante involontarie mancanze nelle quali per difetto di cognizione sarò caduto, e quest'ultimo esercizio della paterna Publica autorità coroni la serie di quel umanissima condiscendenza, con cui si sono sempre degnate V.V. E.E. di compatirmi e confortarmi, ed il sommo rammarico che soffro nel vedermi mancante di mezzi e talenti, ond'essere in qualche modo utile all'adorata mia Patria, degni la Ser. V. di accoglierlo con quella magnanima clemenza che è propria speziosa dote di questo Serenissimo Governo. Grazie.

Venezia 6 agosto 1788.

Mattio Dandolo Podestà e Capitano di Capodistria ultimo ritornato con giuramento.

1795, 20 Maggio. — Relazione del N. H. ser Marin Badoer ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Da provvide sapientissime leggi viene incaricato ciascun cittadino che ha servito in qualche Reggenza delle suddite Città e Provincie la dominante sua Patria, di render conto alla stessa delle da lui tenutesi direzioni, e della costituzione sì fisica che morale del luogo, di cui ne ha sostenuto il governo.

Adempiendo io per tanto a questo indispensabil dovere mi trovo per una parte animato da quella fiducia che inspira la regia clemenza, e per l'altra avvilito dalla conoscenza delle tenui mie forze mal adattate al peso di una Reggenza sì ardua per tanti rapporti e sì malagevole.

Spoglia questa mia divotissima relazione d'ogni oratorio ornamento comparirà alla sapienza dell'Ecc.^{mo} Senato con l'unico pregio della più semplice verità che sola può rendersi degna dell'orecchio Sovrano.

Assunse l'umiltà mia il governo di Capodistria in contingenze calamitose e moleste, che resero vieppiù aspre le naturalmente spinose incombenze di quella importantiss.^{a} Carica. Non istende già ella la sua vigilanza sopra una sola città dal territorio suo circondata, ma colla presidenza ad una intera Provincia che per miglia circa 200 si estende tra aperta spiaggia marittima e terrestre Austriaco confine, ha pure annessa la sopraintendenza universale d'altre Città, terre e Castella che tal Provincia compongono, e che governate sono da 16. N. N. U. U. Publici Rappresentanti, e dodici Giurisdicenti che danno bensì risalto all'onore del posto primario, ma che lo caricano di occupazioni e d'imbarazzi per le molte non sempre ammissibili ricerche di essi Rappresentanti e pei frequenti reclami de' sudditi rispettivi il che tutto porge al Capo di Provincia fastidioso argomento di applicazioni, onde rimovere i reclamati disordini e giustificare le negative dovute alle accennate ricerche non consentanee alle leggi.

È preciso dovere del Podestà e Cap.° di Capodistria in qualità di Giudice Delegato d'invigilare sopra le amministrazioni delle Comunità, Fontici e Scuole, e sopra gli eminenti riguardi del Pub.° patrimonio de' sali, oglio, saponi, e tabacchi, ispezioni tutte che a un tempo stesso agruppandosi danno ad esso lui continuo motivo di travaglio d'animo insieme e di mente.

Io però non ommisi le più vigili cure d'intorno ai gelosi generi surriferiti, e mi riuscì di scuoprire per rapporto ad essi non poche contrafazioni. Di queste mi è pure riuscito di punirne alcune circa i saponi, e circa i tabacchi, ma troppo invalsa ed estesa la corrutella, conobbi la somma difficoltà di poter far argine a tutto in una sì vasta Provincia, in cui vi esistono numerosi porti aperti e di libertà e mantiensi radicato nel popolo il genio ai contrabbandi, massime ne' luoghi marittimi che hanno maggior facilità di eseguirli attesa la vicinanza dell' Estero Stato.

Potrebbero ciò non ostante tenersi in freno i contrabbandieri secondo il mio debole pensamento, col far tener le acque da due armate Felucche spezialmente alle parti di Pola, Rovigno, Orsara, Parenzo e Pirano, con ordine di passare anche negli altri Porti intermedj e colla dipendenza sempre da quella Primaria Carica. Il corso di cotesti due publici legni porrebbe senza dubbio in timore e riguardo i sudditi contrafacenti, ed il publico patrimonio preservato verrebbe da quel rimarcabile pregiudizio che da tali contrafazioni tuttodì gli deriva.

Quanto poi alle Comunità, Fontici e Scuole, non tralasciai nell' incontro della visita, come già rassegnai all' Ecc.^{mo} Senato, di fare le più accurate indagini e perquisizioni sopra lo Stato loro rispettivo, e venni a rilevarne massimamente ne' luoghi più sopradetti, un considerabile decremento di capitali e di rendite, a cagione degli arbitrj colposi di coloro che a tali amministrazioni vengono alternativamente destinati.

Accorre la carica delegata ai ripari possibili con le annuali revisioni, e co' più forti stimoli di diffettivi de' loro saldi, ai quali non potendo essi supplire ad un tratto, implorano di essere abilitati a saldare in rate; ma alla scadenza di queste deludono quasi sempre l'effetto degli impetrati graziosi decreti

col malizioso ripiego delle appellazioni che francamente interpongono colla sicurezza che mancando ai Luoghi Pii creditori i modi per tener loro dietro con forensi dispendi sopra le appellazioni interposte, non verranno pel dovuto riguardo alle stesse più astretti ai pagamenti; e frattanto vanno essi Pii luoghi sempre più sbilanciandosi ed impoverendosi a segno che impotenti si rendono di sostenere il peso degli aggravi a cui sono soggetti, a' quali restò aggiunto anche quello dell' Avvocato che esige annualmente la tassata contribuzione, senza punto impiegarsi a pro de' medesimi.

Per arrestare il corso a sifatti disordini crederebbe l'umiltà mia opportuno che la Sovrana Autorità prescrivesse che il debitore appellante in simili casi avesse a depositare nella cassa del Luogo Pio creditore, oppure in seno della Giustizia, l'importar del liquidato suo debito, per essere custodito il deposito sino alla definizione della vertenza, senza di che non potesse essergli admessa in qualsivoglia offizio la produzione dell'ottenuto suffragio di appellazione, siccome appunto è prescritto dalle sovrane leggi in materia de' Publici Crediti. Posta una tal providenza, non avrebbe più luogo il colpevole oggetto di aprofittare del manomesso dinaro de' Luoghi Pii suenunziati e verrebbe a cessare un'abuso con pessimo esempio introdotto a danno e rovina delle povere scuole, e de' Fontici.

Ebbi la compiacenza di lasciare ben sistemato l'affare dei dazj di V. Ser. i quali sono tutti cautamente affittati et attesi con tutto il fervore a far sì che non vi fossero difetti di rate.

Dal foglio marcato N.° 1. che umilio ai sovrani riflessi risulta con precisione e chiarezza quanto sia stato l'introito e quanto lo speso per conto publico sul corso di mia Reggenza. Certo è che l'introito non è mai sufficiente di pareggiare le spese, ed è perciò necessaria la sovvenzione a quella publica Cassa che suole verificarsi per la via di Udine ad ogni semestre. Fu però mia speziale attenzione il versare indefessamente sulla publica economia, ed ebbi il conforto di non veder oltrepassarsi le stabilite misure.

L'affar delle biade tenne assiduamente occupate le mie sollecitudini. Aflitta oltre il solito nell'anno scorso dalla scarsissima annata d'ogni sorta de' grani la sempre sterile

Provincia dell'Istria, maggiore afflizione risentiva dai prezzi esorbitanti a cui erano balzati quelli che dovea provvedere altronde per il proprio bisogno. Trasportati con ree contrafazioni dalle più interne parti di quella Provincia gli scarsi nazionali prodotti, abusate le provigioni da questa dominante graziosamente concesse; favoriti i contrafattori dalla lunga estensione del Litorale impossibile a custodirsi dalla opportunità di Seni interni e coperti e molto più dall' audacia che a gente avida inspira il possente stimolo dell'interesse, rimasero per tutto ciò deluse le provvidenze migliori. Mi fu questo per tanto uno de' più affannosi pensieri, al quale applicatomi con tutto lo spirito, mi riuscì pure con vero mio compiacimento di mantenere nella Città di Capodistria e suo territorio con gli espedienti che richiedevano circostanze di tanta angustia provveduta la popolazione del necessario alimento del pane a prezzo discretto.

Niente meno angustiato mi tenne l'affare dell'oglio il cui prodotto dopo il fatale deperimento della massima parte degli Olivi è ridotto assai scarso, e quello che si ebbe nell' annata corrente fu non solo scarsissimo, ma eziandio di pessima qualità nauseante. Accresciutisi perciò da pertutto i prezzi di un requisito di tanta necessità, fu per me un fausto avvenimento l'aver potuto dopo lungo maneggio ridurre i bottegai obbligati alla vendita dell'oglio al minuto a prendersi volontario impegno in iscritto di mantener provvedute fino al nuovo prodotto le loro botteghe di un tal genere di buona qualità a prezzo inferiore ad ogni altro che corre in quella Provincia.

Mi riuscì di ugual compiacenza l'aver sortita la pronta esecuzione delle venerate publiche Commissioni per rapporto alle comandate reclute delle Cernide, che nel periodo di pochi giorni mi riuscì di raccogliere, e che nel prescrittomi numero ho tosto inoltrate al loro destino, rimanendosi l'altra parte a publica disposizione.

Nell' incontro poi della visita non trascurai la rassegna delle Centurie, e mi prestai a sistemarne l'intiero corpo colla cassazione degli inabili, e colla sostituzione di giovani vigorosi in attualità e di riserva. Sebbene i rassegnati e ritenuti nel ruolo non mi comparvero a sufficienza istrutti nel maneggio dell' armi, e ciò a colpa di chi deve agguerrirli, tuttavia

l'aspetto loro, la robustezza e il coraggio promettono alle occasioni un ottimo serviggio. Mancano a molti di essi i fucili, le bajonette e le incrociature, attendendosi però l'opportuna missione da questa Ser.ma Dominante.

Non debbo ommettere di subordinare ai Sovrani riflessi il disordine invalso in quella Città e Provincia in riguardo all'abusivo valore delle monete, disordine per altro che per le situazioni di que' luoghi e per il triplice commercio attivo, passivo e commulativo col limitrofo Stato Estero, sembrami difficile a ripararsi. Corre ivi il ducato Veneto a L. 8:14, e 15; il tallaro bavarese a L. 10:14 ed il crociato a L. 12. Da cotesto aggio ne viene di conseguenza l'aumento del prezzo in tutte le derrate che devonsi provedere in Venezia dove convien farne l'acquisto con venete monete al fissato loro valore.

Nello stesso incontro della Statuaria visita da me eseguita ebbi l'opportunità di fare seben di volo un qualche esame sulla costituzione della Provincia suddetta, di cui mi onoro di rassegnarne un breve dettaglio.

Bagnata essa dal mare per più di miglia 90, abbondante di porti, come ho premesso opportuni alla navigazione ed al Commercio, nel temperato clima in cui giace, riuscir potrebbe un'ottima porzion di Dominio se coltivata venisse a dovere da' suoi abitanti. Divisa in monti et in valli, sono quelli di lor natura infecondi per rapporto alle biade; e queste hanno il suolo per la maggior parte argilloso e leggiero. I coltivatori sono naturalmente infingardi ed inerti, ed anzichè affaticarsi per migliorare la condizione de' loro terreni, si contentano di giacer sempre nella miseria. Gli aratri che usano sono sì piccioli, che non giungono a smovere fuorchè la sola superficie della terra, in cui spargendosi le sementi senza prestarvi altra opera, manca il necessario vigore alla vegetazione, e quindi gli annui raccolti sono ordinariamente meschini.

Scarseggiano di animali in guisa che per li macelli devonsi procacciare dalla Dalmazia, ed è per ciò che sproveduti degli occorrenti letami dimagrano sempre più i campi cui nemmeno si prestano a dar nodrimento coll'escavazioni de' fossi.

Le pioggie che abbondano nella primavera, e mancano nell'estate, fanno sì, che il frumento sia il grano più favorito

dalla costituzione del suolo, ma non è però questo giammai sufficiente al bisogno della popolazione costretta di provvedersene altrove.

I minuti all'opposto, e massime i sorghi Turchi amanti di un terreno umido e molle, sorpresi dall'estive ordinarie siccità, rade volte compensano la fatica e il dispendio de' coltivatori, ma i villici avidi di tal messe straniera, la cui proscrizione dall'Istria forse non sarebbe disutile, non sanno desistere dal riserbare per essa i terreni migliori e tutto arrischiano insistenti nel loro inganno.

Le numerose piantagioni di viti in quella Provincia e nel territorio di Capodistria, danno un'abbondante annuo prodotto di vino, ma non avendo questo lo smercio ch'esser potrebbe di universale vantaggio, viene malamente scialaquato e consunto dalla plebe dedita all'ubbriacchezza che d'infiniti mali è purtroppo funesta cagione.

Gli olivi, che rendono il più util prodotto, sono oggidì quasi affatto trascurati e negletti, sì per riguardo alla sostituzione di nuove piante a quelle che fatalmente perirono, e sì anche per rapporto alla cultura di quelle che sopravissero; senonchè la benemerita Accademia di Capodistria indotta da patrio zelo, ed anco da' miei eccitamenti versando sopra di un argomento sì interessante colla produzione di relativi quesiti, e coll'allettamento di premi è sperabile che risvegli negli Istriani il genio di accrescere e migliorare la coltivazione di piante così preziose.

Qui darò fine a questa mia quanto rozza e disadorna altrettanto veridica ed ossequiosa Relazione, per non abusare soverchiamente della Sovrana umanissima tolleranza.

Nel corso della sostenuta non facil reggenza io procurai certamente di accopiar sempre gli oggetti del Publico interesse con quelli del miglior bene de' Sudditi; mi pregiai costantemente della più esatta ubbidienza ai comandi Sovrani ed alle prescrizioni de' rispettivi Ec.tmi Consigli, Collegi e Magistrati; ed ebbi tutta la premura politica di mantenere un'amica corrispondenza con gli Esteri Comandanti negli affari non meno di confinazione, che d'ogni altro importante argomento. Frutto di una tale corrispondenza fu l'esito fortunato ch'ebbero i

miei maneggi col Governator dell'Austriaco Castello di S. Servolo negli ultimi periodi del mio Reggimento. Posta in quel territorio una estension di terreno montuoso ad uso di pascolo tenuto già da più anni ad affitto dai confinanti abitatori della Veneta Villa di Dane che nell'angustia del loro distretto mancano di foraggi sufficienti al mantenimento de' propri animali, sopra le rimostranze degli Imperiali erasi determinato quel Governatore ad escomiare dal detto terreno i villici veneti, i quali fecero a me ricorso col rappresentarmi che verificandosi l'escomio, sarebbono costretti con sommo dolore ad abbandonare la natia loro villa con le famiglie e con gli animali, poichè non potendo questi mantenersi senza l'uso del pascolo nel terreno indicato, non potrebbono nemmen essi sussistere senza di quelli che sono l'unico loro miglior patrimonio. Fattosi da me riflesso al disgustoso emergente mi animai tosto a tentarne il riparo, e chiamato il March.^e Lepido Gravisi uno de' Provvd.^i ai Confini lo incaricai di portarsi munito di offiziosa mia lettera ad esporre anche in voce ad esso Governatore le mie premure perchè avessero i villici di Dane a continuare nell'affittanza, ed ebbi infatti la compiacenza di veder secondate le mie ricerche ed appagate le brame de' Villici a me ricorsi con rescritto favorevole ed obbligante del Governator sopradetto.

So e conosco pur troppo, che molto più di quanto fu da me operato, e promosso nel giro di mesi sedici, avea diritto di esigere V.ra Se.rtà dalla mia dipendenza. Degnerà tutta volta l'Eccell.^mo Senato di attribuire clementemente ogni difetto alla fiacchezza de' miei talenti e dello spirito, non alla volontà ed al cuore che altro scopo non hanno fuorchè quello di adempiere in tutti gli incontri, ed in qualunque mansione i doveri di buon Cittadino.

Se però lusingarmi io potessi di aver incontrato colle mie direzioni il benigno compatimento di V.ra Se.rtà e di V. V. E. E. confesso che potrei ciò riconoscere unicamente dalla Sovrana clemenza, che m'inspirò vigore, e mi animò nell'ardua condotta, altro non potendo io vantare dal canto mio fuorchè l'integrità e purezza dell'animo ed una costante volontà d'impiegare tutto me stesso in servigio della Ser.^ma Patria. Grazie.

Venezia li 20 maggio 1795.

MARIN BADOER Podestà e Capitano.

Bilancio del scosso e speso di questa Fiscal Camera di Capodistria dal 1. Marzo sino tutto Febbraro 1794 m. v.

Scosso		*Speso*	
C. Resto di Febbraro p. p.	L. 402.6.6	N. N. U. U. Salariati	L. 21743.5
Dazio Nova imposta de sali di Capod.ª e Pirano	» 4099.14	Salariati particolari	» 6824.9.6
Dazio de Sali di Muggia	» 1395.—	Stipendiati	» 14700.9.6
Acconcia pelli	» 5000.—	Milizie	» 9457.16
Rendita di Dignano	» 2040.—	Spese diverse	» 546.17
..... di Grisignana	» 2421.14	Straordinarie	» 3432.7.6
Beccaria di città	» 2700.—	Dette co: a parte	» 1669.4
Istromenti e testamenti	» 4500.—	Condannati alla Galera	» 1907.12
Pane Città	» 3000.—	detti co: a parte	» 3838.13
Pescaria	» 2100.—	Cavalcate	» 3538.12
Molini	» 616.—	Visite	» 5724.12
Osterie delle ville	» 1000.—	Tirri	» 276.10
Aquavita	» 820.—	Livelli	» 31.16
Grassa Città	» 320.—	Elemosine	» 395.5
Beccarie delle Ville	» 120.—	Pro	» 640.11
Corneria di Grisignana	» 121.—	Spese ordinarie della Camera	» 119.4.6
Imbottadura e Spina	» 11413.3	in mantenimento de poveri prigioni	» 3906.3
Sp.le Comunità di Orsara	» 7807.14	in mantenimento delle Pub.ᵉ Fabbriche	» 874.6
X.me d' Incerti	» 1479.7	Pene divise a compartecipi	» 63.—
Risarcimenti di Cassa	» 969.19	Limitazione all' Ecc.°	» 3411.—
Caratti di Cause	» 62.—	Sopravanzo	» 36.3.6
Off.° sopra Camere al Quartierm.	» 24952.2	V. C. =	L. 83137.16.6
Pene in Monte	» 52.19		
Livelli	» 18.—		
Spese de Condannati alla Gallera co: a parte	» 1963.5		
Spese straordinarie co: a parte	» 1627.10		
Camera di Udine per spese de Condannati alla Gallera	» 2136.3		
V. C. =	L. 83137.16.6		

(*Fine*).

BORTOLO CERNIVANI Scontro Proce.

NEL MEDIO EVO

Pagine di storia istriana

(Cont. vedi vol. X fasc. 1.° e 2.°)

CAPITOLO II

Vescovi.

§. 1.

1. Un fattore, che in questo e nel seguente periodo di tempo ebbe ad esercitare un'azione decisiva sullo svolgimento storico dello stato in generale e della nostra provincia in particolare, si fu il **clero** cattolico, con a capo i suoi vescovi.

Proclamata dall' imperatore Costantino la libertà del culto cristiano, il **vescovo** divenne ben presto la persona più ragguardevole fra tutti gli abitanti del municipio, quella che esercitava la maggiore influenza sull' intera amministrazione municipale. Egli era chiamato a prender parte all'elezione dei civici magistrati e delle supreme cariche provinciali, e ne sorvegliava il comportamento. Se l' imparzialità del giudice era sospetta alla parte, il vescovo era chiamato ad unirsi a quello nel pronunciare la sentenza: se i giudici ordinarî rifiutavano giustizia all' accusatore, il vescovo doveva farlo sapere al sovrano. Il

vescovo controllava l' amministrazione finanziaria della città, l' impiego delle publiche rendite; i magistrati erano tenuti a rendergli conto del loro operato; la publica moralità apparteneva, naturalmente, alla sua missione. In una parola il vescovo sorvegliava il governo e la vita municipale in tutte le sue manifestazioni.

2. E non solo negli affari ecclesiastici, ma anche nei civili richiedevasi il suo appoggio. Da Costantino in poi le decisioni dei tribunali vescovili (episcopale iudicium, episcopalis audientia) ebbero forza legale, e furono equiparate a quelle degli altri publici funzionarî [1]). L' imperatore Giustiniano vi aggiunse che, ove qualcuno si trovasse danneggiato dal giudice provinciale e si rivolgesse al vescovo, potesse questi pronunciare sentenza in appello [2]). Concesse inoltre ai vescovi la giurisdizione civile ordinaria sopra i chiostri ed il clero secolare [3]), riservati solo al foro laico gli affari criminali [4]).

3. La posizione publica acquistata per tal modo dai vescovi in questo tempo è tanto notevole, che l' Hegel la considera come il punto di passaggio dalla costituzione romana municipale a quella del medio evo; anzi scrive in proposito: « La sconsigliata miseria del dispotismo e la sua cattiva maniera di

---

[1]) Constitutiones c. 17: (Imperator Constantinus)..... ut si quis ad legem christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem incoatum, et pro sanctis habeatur quidquid ab his fuerit iudicatum.

SCHULTE, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, §. 101, 3; — RICHTER, op. cit. §. 206.

[2]) Novella 86, c. 1, 2, 4; — BETHMANN-HOLLWEG, Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung. Bonna 1866, v. III, §. 139; — ZACHARIÄ V. LINGENTHAL, Gesch. des griech.-röm. Rechts, §. 92, pag. 393.

[3]) Novella 79, c, 1, a. 539, 83 praef. a. 539.

[4]) Nel 629 l' imperatore Eraclio estese la giurisdizione vescovile col dare ai vescovi anche il diritto di eseguire le loro sentenze; e coll' ordinare che, trattandosi di un ecclesiastico o di un monaco, l' inquisizione dovesse venire condotta dal vescovo, e solo dopo constatata da questo la colpabilità, fosse consegnato al giudice secolare. Più tardi venne tolta al tribunale laico ogni azione sui delitti commessi dagli ecclesiastici.

governare, lo costrinse a gettarsi nelle braccia della Chiesa. Di fatti, l'importanza morale che il vescovo possedeva nella sua diocesi, la facilità colla quale, per le incerte norme della procedura, poteva il magistrato abusare del suo ufficio, e la sfiducia che in generale il querelante nutriva verso il tribunale laico, spinsero anche i secolari a cercare giustizia di preferenza presso i tribunali vescovili [5]) ».

4. Credo pertanto di non errare ascrivendo all'imperatore Giustiniano la tutela attribuita all'arcivescovo di Ravenna sul municipio di Pola, ed il diritto che l'arcivescovo ravennate ottenne di giudicare in appello nelle sentenze pronunciate dai giudici polesi.

5. Questa dipendenza rispetto al foro civile della nostra **Pola** dal primate di Ravenna trova a mio modo di vedere la sua origine e ragione nel vincolo di subordinazione esistente fra il maestro dei militi, che risiedeva a Pola, e l'esarca bizantino di Ravenna; ma sopratutto nell'assunzione a quella sede arcivescovile di S. Massimiano nativo di Pola [6]), o come altri vogliono da Vistro, località poco distante. È noto come S. Massimiano dovesse l'arcivescovato di Ravenna alla gratitudine dell'imperatore Giustiniano [7]), cui aveva offerto il ricco

---

[5]) Cfr. anche in tale proposito ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, Gesch. des gr. röm. Rechts, §. 98, pag. 409.

[6]) AGNELLUS, Lib. Pont. p. II, Vita S. Maximiani cap. III, riporta la seguente iscrizione:

Temporibus iunior Maximianus adest
Is Polensis erat Christi Levita profundus,
Lege Dei, miserans, et pietate bonus.

[7]) AGNELLUS, Liber Pontificalis (MURATORI, Rer. ital. Scrip. II, pag. 87), pars II. Vita S. Maximiani — cap. I.... Ex Polense Ecclesia Diaconus a suo Antistite ordinatus est.... Veritas est absque ulla dubitatione. Quadam vero die dum terram foderet ut semina jaceret primum tonsa cesalis (cerealis?), statim invenit vas magnum auro plenum, et alias multas divitiarum species. Qui excogitato a semetipso consilio, quod iam non poterat latere, iussit bovem magnum deferri, et occidi, et ventrem eius pervacuatum stercore, iussit ex numismatis auri impleri. Similiter accersivit sutores calceamentorum, praecepit illis ut magnas

tesoro rinvenuto, scavando per la seminagione, in un suo podere presso Vistro [8]); è noto come fra l'imperatore e l'arcivescovo perdurassero inalterati i migliori rapporti di amicizia. S. Massimiano, divenuto arcivescovo di Ravenna, conservò sempre grande affetto per la sua terra nativa, per la chiesa ove in qualità di diacono partecipò, nei suoi primi anni, alle solennità religiose: e questo affetto egli lo manifestò coll'inalzare a Pola la basilica di S. Maria Formosa, « mira pulchritudine » dice il cronista, splendida di marmi e di ornati [9]), e col dotare questa ed il convento dell'apostolo S. Andrea di ricche possessioni [10]), e coll'edificare l'abitazione per il rettore della basilica.

---

zanchas ex hircorum pellibus operarent, qui et ipsas ex solidis aureis replevit. Reliquum vero quod remansit, cum in Constantinopolitanam urbem profectus fuisset, secum detulit, Iustinianoque Imperatori obtulit, quod, ut vidit Augustus, post gratiarum actionem, diligenter eum interrogavit, si plus fuisset. At ille iusiurandum respondet Imperatori: per salutem tuam Domine, et salutem animae vestrae, quia non amplius inde habeo, nisi quantum in ventrem, et in zanchas expendi. Ille cogitavit, quod de victu dixisset corporis, et de calceamentis pedum; ille autem dicebat de eo quod occultum habebat. Iustinianus autem cogitabat qualem retributionem ei dedisset pro tali fide, quam ipse sibi detulerat. Contigit eo tempore, ut moreretur Victor Episcopus huius civitatis Ravennae, et euntes cives Ravennates sacerdotes cum universa plebe ad Imperatorem pallium postulantes ad electionem (a. 546). Post praecepit Ausgustus petitoribus moras habere. Qui excogitato consilio iussit consecrare B. Maximianum Polensem Diaconum Episcopum a Vigilio Papa in civitate Patras apud Achajam Prid. Idus Octobris Ind. X, quinquies P. C. Basilii Iunioris, nativitatis suae XLVIII, et dato Pallio Ravennam misit.

[8]) La selva di Vistro sua proprietà fu regalata da S. Massimiano alla basilica ravennate da lui fatta edificare.

[9]) Agnellus, Lib. pont. p. II. Vita S. Maximiani c. 4. Aedificavitque Ecclesiam B. Mariae in Pola, quae vocatur Formosa, unde Diaconus fuit, mira pulchritudine, et diversis ornavit lapidibus. Domum vero, ubi Rector istius Ecclesiae in ipsa civitate habitat, ipse aedificavit.....

Kandler, Della Basilica di S. Maria Formosa in Pola (Notizie storiche di Pola, 1876, pag. 171).

[10]) Kandler, Cod. dipl. istr. 21 febbraio 547, Pola. Atto col quale l'arcivescovo di Ravenna S. Massimiano dona dei fondi al Monastero del B. Andrea Apostolo ed alla basilica di S. Maria Formosa (o di Caneto).

6. Questo diritto di appellazione alla curia arcivescovile di Ravenna, comprovato anche da varî documenti trascritti dagli originali che si conservano nell'archivio arcivescovile di Ravenna, e publicati per cura della Società storica istriana [11]), durò sino al 1331, cioè sino a quando Pola si diede alla signoria veneta [12]).

7. Lo stabilirsi della signoria greca nell'Istria dopo il 539 fu pure d'importanza per le condizioni ecclesiastiche della nostra provincia. Già nei primi anni del dominio bizantino, regnando l'imperatore Giustiniano, e colla sua diretta cooperazione, noi veggiamo, infatti, regolate definitivamente le **decime ecclesiastiche,** e data loro, per così dire, la sanzione legale.

8. Dal giorno in cui l'imperatore Costantino aveva esteso alla chiesa cristiana il privilegio di possedere ed ereditare beni immobili [13]), le comunità religiose si trovarono in possesso di numerosi ed estesi fondi, dovuti alla pietà ed alle largizioni dei fedeli, ed aumentati dalle donazioni degli stessi imperatori di parte dei beni del fisco, e di quelli al servizio dei soppressi tempî pagani, colla rendita dei quali beni le chiese poterono provvedere al mantenimento del clero, alle spese del culto divino, ed alla distribuzione di sussidî agli indigenti. Al possesso di tutti questi beni fondiarî si aggiungeva altra fonte di rendita, e di gran lunga più ricca, vale a dire le decime.

---

[11]) Vol. III, pag. 205 (a. 1185); pag. 206 (14 marzo 1197, 14 aprile 1197; — vol, IV, pag. 3 (5 aprile 1199), pag. 4 (4 luglio 1199), pag. 5 (12 ottobre 1213), pag. 6 (11 giugno 1220), pag. 7 (a. 1220), pag. 9 (30 aprile 1223), pag. 10 (a. 1225), pag. 253 (13 aprile 1200), pag. 254 (a. 1223) pag. 255 (a. 1228-49), pag. 258 (a. 1320), pag. 261 (a. 1230), pag. 363 (1 settembre 1289); — vol. X, pag. 25 (20 aprile 858), pag. 21 ottobre 1023) ecc,

[12]) Kandler, Cod. dipl. istr. 28 maggio 1331, Venezia. Atto di dedizione di Pola alla Republica veneta..... Et insuper promiserunt, et contenti fuerunt pro bono et comoditate ipsorum quod statutum Pole ubi loquitur de appellationibus faciendis ad Archiepiscopum vel Curiam Archiepiscopi Ravennatis debeat de presenti revocari.

[13]) A. L. Richter, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts. Lipsia 1886. §. 301.

9. Sotto questo titolo si comprendeva la decima parte, od altra quota convenzionale, di tutti i frutti della terra e di tutti i proventi giustamente acquisiti, dovuta a Dio in ricognizione del suo supremo ed universale dominio, nonchè ai ministri della chiesa per il necessario loro sostentamento. Già nel vecchio Testamento si legge come per mezzo di Mosè venisse imposto da Dio stesso ad ogni ebreo di corrispondere ai Leviti la decima parte dei frutti del campo, ed il decimo capo degli animali.

10. Nei primi secoli del cristianesimo, la liberalità dei fedeli sopperiva con larghezza ai bisogni relativamente limitati delle comunità religiose, senza che fosse mestieri di ricorrere ad altri provvedimenti. Quando però queste spontanee oblazioni vennero da un lato a diminuire collo scemare del fervore religioso, e dall'altro i dispendî necessarî alle singole comunità andarono sempre più aumentando, la Chiesa cattolica, facendo sua questa legge di diritto naturale e divino « doversi, cioè, attribuire ai suoi ministri quanto era necessario al loro sostentamento »[14]) consigliò, per opera dei suoi Padri S. Girolamo, S. Agostino, S. Giovanni Grisostomo, a tutti i fedeli la contribuzione delle decime, le quali in molti luoghi erano già in uso, ad imitazione dell' antico Testamento [15]).

11. L' usanza di sodisfare le decime alle chiese non ripete però la sua origine soltanto dall' essersi applicato il precetto dell'antico Testamento alle istituzioni cristiane, ma assieme a questo vi concorse [16]) la donazione fatta alla chiesa di decime provenienti dalla costituzione romana, e la consuetudine invalsa nella chiesa stessa di dare in affitto i suoi beni, conforme alle istituzioni romane allora vigenti, verso la corrisponsione della decima.

Queste rendite, di cui si tenne parola, divenivano in certo modo un possesso dell'intera diocesi sotto la sorveglianza del

---

[14]) S. Matteo c. 10: Dignus est enim operarius cibo suo. — S. Paolo, Ad Corint. c. 16: qui altari servit, vivere debet de altari.

[15]) Nardi, Diritto ecclesiastico. Venezia 1848, §. 556.

[16]) Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts §. 309, pag. 1314.

vescovo. A lui spettava in prima linea il diritto di amministrarle, di regolarne la distribuzione alle singole chiese [17]), la quale variava a seconda delle consuetudini dei singoli paesi, e dei bisogni delle comunità religiose e della cattedrale.

Nella nostra provincia, come nella rimanente Italia, già nel V secolo vigeva l'uso che le rendite d'ogni chiesa fossero divise in quattro parti [18]), cioè: la prima per la fabbrica delle chiese, la seconda pei chierici, la terza pei parroci, e la quarta pei forestieri e peregrini, assieme al vescovo.

Si fu soltanto sul finire del secolo VI che sinodi e concilî cercarono di convertire questa spontanea oblazione dei fedeli in assoluto dovere; di mutare il consiglio in precetto, minacciando i renitenti coll'esclusione dal grembo della chiesa. Per la prima volta troviamo espressa questa ingiunzione nel concilio Matisconense del 585 [19]).

Divenute obbligatorie le decime per i fedeli, poco appresso esse non passarono più, come per lo innanzi, nella massa comune delle rendite diocesane, per essere amministrate dal vescovo e da lui divise a seconda che il bisogno lo richiedeva, ma furono assegnate alla relativa chiesa plebanale; ed al vescovo rimase soltanto il diritto al quartese goduto per lo innanzi [20]).

---

[17]) Richter, op. cit. §, 305; — Gross, Das Recht an der Pfründe, Graz 1887, pag. 23, 24 e 86, n. 115. — Atti del Concilio Aureliano III (a. 583), c. 5.

[18]) Harttung, Acta pont. II, n. 14-324, 30 maggio. Silvester primus. Commoneo vestrum consortis munimen, ut de redditu sanctae aecclesiae IIII partes fiant. Prima pars ad aecclesias relevandas, II clericis, III pauberibus cunctis, IIII advenis et peregrinis cum pontifice, ipso pontifice ministrante sacro ordine. — Richter, op. cit. §. 308.

[19]) Richter e Nardi, op. e luogo citato.

[20]) C. Gross, Das Recht an der Pründe, pag. 89, n. 117: In dieser Beziehung war das Zehentrecht des Pfarrers originär und die dem Bischoff zugekommene quarta decimarum ist nicht als Rest eines solchen allgemeinem bischöflichen Zehentrechtes, sondern wie Pachmann Lehrb. I, §. 113 ganz richtig bemerkt, als « ein Nachklang jener Verteilung des kirchlichen Einkommens» aufzufassen, welche in Geltung stand, so lange dieses Einkommen « noch in die Hände des Bischofs zusammenfloss ».

In progresso di tempo, quando venne meno il bisogno di costruire nuove chiese e basiliche, quando l' elemosina in sollievo dei poveri venne considerata come dovere inerente al sacerdozio per il suo stesso ufficio, mentre si continuò a corrispondere al vescovo il quartese dovutogli [21]), le rimanenti tre parti della decima rimasero senza limitazione alcuna al clero, cui era affidata la cura d'anime nella rispettiva chiesa plebanale.

12. Nell' Istria, già dai primi tempi, sia in conseguenza delle preesistite istituzioni romane, e sia in omaggio alle prescrizioni deil' antico Testamento ed agli eccitamenti dei S. S. Padri, i fedeli contribuirono generosamente, con oblazioni e decime, all' incremento del culto divino ed al mantenimento dei suoi ministri.

Lo dimostrano non solo le numerose basiliche inalzate nell' Istria nei primi secoli del cristianesimo, così da meritare alla nostra provincia il titolo di « terra delle basiliche » per eccellenza [22]), ma anche la non comune ricchezza nei mosaici, negli ornati, nei metalli e nelle pietre preziose [23]) che le rendevano e le rendono anche oggidì pregiate quant' altre mai.

Le basiliche di Parenzo, quelle di Trieste e di Pola fanno splendida testimonianza della religiosità dei nostri antenati, e delle copiose e ricche oblazioni che per loro affluivano alle chiese.

13. Ed è da credersi che prima ancora che i concilî stabilissero l' obbligo generale delle decime ecclesiastiche, e regolassero la divisione così di queste che degli altri beni fra il vescovo e le chiese plebanali, ciò venisse fatto nell' Istria per

---

[21]) Schulte, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechtes, Giessen 1873. §. 188. — Richter, op. cit. §. 309. — Di questa cosidetta « quarta decimarum » di competenza vescovile parla anche il detto scrittore al §. 324.

[22]) P. Tedeschi, Cenni sulla storia dell' arte cristiana nell' Istria (Porta orientale vol. III), pag. 306.

[23]) La maggior parte, specialmente quelli del pavimento, dovuta alle generose largizioni di singole famiglie o persone, come rilevasi dalle relative iscrizioni.

opera dell' imperatore Giustiniano nel 543, vale a dire quattro anni dopo la conquista bizantina, nell' occasione in cui vi si regolavano anche le contribuzioni dovute allo Stato [24]).

14. Di quanto venne stabilito in quella circostanza si sarebbe conservata memoria preziosissima in una carta antica dell'archivio vescovile di Parenzo, cioè, nel cosidetto **privilegio Eufrasiano** [25]). Ma pur troppo la copia che possediamo di esso privilegio venne in gran parte falsata per posteriori interpolazioni, chiamate a legittimare acquisti od usurpazioni della chiesa parentina nei secoli XI e XII. Tuttavia dall' esame critico [26]) del medesimo si può con sicurezza conchiudere che il dì 24 marzo 543, il vescovo di Parenzo Eufrasio « curator pupillorum viduarum et orphanorum, pastor in Ecclesia B. Mariae Virginis et S. Mauri martiris » alla presenza dei legati imperiali Costanzo e Lorenzo, venuti a tale scopo da Costantinopoli, alla presenza di altri dignitari ecclesiastici e secolari, del clero e del popolo parentino, per volontà e comando dell' imperatore e dei suoi legati [27]), stabilì ed ordinò: « dovere tutti gli abitanti della città di Parenzo corrispondere senza alcuna opposizione ai canonici della cattedrale la decima dei frutti della terra e di tutti gli animali [28]), ed i canonici godere di

---

[24]) Sulla distribuzione ed uso dei beni donati alle chiese plebanali v. KRAUS, Realencycl. Landkirchen und Landpriester, pag. 279.

[25]) UGHELLI, Italia sacra, V, pag. 397 sotto l'anno 796; — MONS. TOMMASINI, Commentari, V, pag. 377; — CARLI, Antichità italiche, IV, 3, pag. 273; — KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 543; — BENUSSI, Il privilegio eufrasiano. Studio critico (negli Atti e Mem. della Soc. istriana d' arch. e storia patria a. 1892, vol. VIII, anno 1892).

[26]) Per non ripetere quanto ho scritto altrove, rimetto il lettore, che desiderasse maggiori schiarimenti in tale proposito, al mio « Studio critico del privilegio Eufrasiano » publicato negli Atti della Società storica istriana, a. 1892, vol. VIII.

[27]) Residentibus nobiscum Constatio et Laurentio directis ab urbe Roma a Flaviano imperatore insimul nobis iubentibus et volentibus...

[28]) Et insuper tam per nos quam per successores nostros statuimus ordinamus ut parentini canonici precipue in cathedrali ecclesia Deo et sancte Marie et sancto Mauro martiri servientes decimam omnium habitantium in parentina civitate sine aliqua contradictione habeant tam de omnibus frugibus terre quam de animalibus et quiete ac pacifice possideant.

queste rendite in quiete e pace». Il vescovo Eufrasio donava[29]) poi ai detti canonici la terza parte delle saline che la chiesa parentina possedeva nell'isola Brioni, la terza parte del provento che ricavava dalle peschiere di Leme, e la terza parte dei molini che aveva al Quieto nelle acque Gradule.

15. Con questo atto solenne vennero risolte e regolate le questioni delle decime, che per la loro incertezza turbavano l'armonia fra i vescovi, il clero ed i fedeli, ed erano fomite di continui litigi.

16. Nel privilegio eufrasiano si tratta, è vero, soltanto dell'ordinamento delle decime nella diocesi parentina; ma però è da ritenersi con tutta certezza che le decisioni prese in quella circostanza in una diocesi sieno state prese contemporaneamente e colle medesime solennità anche in tutte le altre sedi vescovili della provincia, cioè, in quelle di Pola, Trieste, Capodistria, Cittanova e Pedena.

Il Kandler osserva, e giustamente, come questa non poteva essere una concessione isolata, ma che l'eguale doveva essere avvenuto in ogni vescovato istriano; essendochè in ognuno di essi si contribuiva le decime al clero, senza che si possa precisare il tempo in cui ebbero origine.

17. Quanto ricche fossero in questo e nei susseguenti secoli le rendite delle chiese istriane provenienti dalle decime e dai beni fondiarî loro appartenenti, lo si può dedurre dal fatto che di tutte le imposte straordinarie, e di tutte le spese necessarie per le onoranze dovute ai legati imperiali ed al loro seguito, vi concorreva per una metà la popolazione, e per l'altra le chiese; e che inoltre i legati imperiali ed il loro seguito avevano conveniente alloggio negli episcopî per tutto il tempo che si fermavano nella provincia, e ricevevano per di più dai vescovi l'occorrente per il viaggio di ritorno alla capitale[30]).

---

[29]) Volumus etiam ut ipsi Canonici habeant tertiam partem de salinis quas habemus in Insula, quae vocatur Brivona, et habeant tertiam partem de piscatione quae provenit ad Ecclesiam S. Mauri de ripa Lemi. Insuper habeant tertiam partem de molendinis, quae habemus in aquis, quae vocantur Gradulae.

[30]) Cfr. Cap. I, 2, 9, nota 34.

Laonde se all'elezione delle supreme magistrature provinciali, oltre ai primates secolari, erano chiamati in primo luogo i vescovi, ciò trovava la sua giustificazione nel fatto che i vescovi appartenevano ai più grandi possessori fondiarî, ed avevano quindi il maggior interesse nella nomina di coloro cui doveva essere affidata la riscossione dei tributi; e la grande influenza esercitata dai vescovi sullo sviluppo storico della provincia già all'epoca bizantina era dovuta, oltre che alla loro autorità morale, anche ai loro vasti possedimenti.

18. Un notevole aumento dei possedimenti territoriali derivò alle chiese vescovili anche dalle tristi conseguenze del despotismo imperiale, quando non pochi liberi possidenti, preferendo la servitù di cliente ad una libertà così piena di aggravî e di malanni, erano disposti a cedere i loro beni ai più potenti ed alle persone immuni da publiche gravezze, ritenendone per sè quali coloni il semplice possesso a titolo di precario [31]).

Siccome tale usanza arrecava danno grandissimo al fisco, gl'imperatori proibirono bensì questi contratti fra i secolari; ma li ammisero in favore delle chiese, forse perchè i beni di queste non erano completamente immuni [32]). Ed il clero ne approfittò largamente: i piccoli possidenti cercarono in generale

---

[31]) Il «precario» di quest'epoca corrisponde «al beneficio privato» dell'epoca franca. Dig. De precario 43, 26; — Ciccaglione, (Enciclopedia giuridica italiana diretta da P. S. Mancini), Feudalità, pag. 27; — Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte II, 293–307 e IV, 178; — Hartmann, Untersuchungen, pag. 84.

[32]) Costantino non aveva mai voluto esonerare i beni ecclesiastici dai tributi reali; Onorio e Teodosio li esentarono da certe prestazioni straordinarie. — Cod. Justin. De sacr. eccles. I, 2.

A questa esenzione dalle imposizioni straordinarie anche nell'Istria si riferiscono le seguenti parole che il patriarca Giovanni scriveva al pontefice nel 768 (Cod. dipl. istr.): Quia iam non sufferunt pauperes illi quotidianis diebus collecta faciendo Langobardorum tam milites quam famuli omnium Ecclesiarum, nec non et quae prima est Dominica nostra sancta Romana Ecclesia sine reverentia, et de ejus servientibus sicut et de nostra et aliis Ecclesiis aequales collectas ex tritico et singula animalia assiduam consuetudinem faciunt. Quod nunquam auditum est in provincia illa (Histria)....

protezione contro le violenze degli agenti del governo, e sollievo agli oneri da cui erano gravati, col cedere alle chiese la proprietà dei loro beni, riavendoli poscia da quelle come possesso (praecarium); tanto più che la chiesa, meno esigente nelle prestazioni dei suoi coloni, non permetteva che venissero sopracaricati, e se le esigenze dello stato aumentavano, essa diminuiva le proprie [33]).

19. Anche la **chiesa romana**, come in altre province italiche, aveva pure nell' Istria proprî beni patrimoniali, la cui origine risale probabilmente ai ricchi doni degl' imperatori di Oriente. Da Giustiniano a Costantino V, presso che tutti i sovrani si dimostrarono liberali verso la curia pontificia [34]).

L' amministrazione di questi beni era affidata a rettori e ad altri impiegati subalterni, i quali avevano l'incarico di affittare i singoli possessi, e sorvegliarne gli affittaiuoli (conductores). Quest' ultimi riscuotevano le contribuzioni, che i coloni loro soggetti dovevano pagare alla chiesa; e da ciò nacque un po' alla volta una certa dipendenza personale del colono verso il suo padrone [35]), la quale divenne maggiore quando la chiesa, nei tempi posteriori, si vide costretta ad affidare la custodia dei suoi beni ai potenti signori che reggevano il paese.

Ad esigere i redditi di tali possessioni nell'Istria, sappiamo che al tempo di Carlo Magno era incaricato il vescovo (di Pola ?) Maurizio; al tempo invece del re Berengario trovasi il conte Alboino, allora marchese d' Istria.

20. « Il documento che contiene le corrisponsioni publiche dell' Istria nell' 804, scrive il Kandler [36]), non fa cenno di corrisponsioni alla chiesa romana o di patrimonio; potrebbe quindi congetturarsi che il patrimonio della chiesa romana fosse passato nel patriarca e nel fisco regio ».

Ma ciò non è esatto. Questo patrimonio di S. Pietro esisteva nell' Istria anche al principio del secolo X, ed allora lo

---

[33]) Hartmann, Unters. pag. 85.

[34]) Hartmann, Unters. l. cit.

[35]) Diehl, Etudes, pag. 370.

[36]) Cod. dipl. istr. in appendice al documento Roma, a. 778.

teneva in feudo, come fu ricordato, il conte Alboino, che reggeva la marca istriana. Costui però, seguendo probabilmente l'esempio dei suoi predecessori e contemporanei, si rese colpevole di molteplici abusi a danno della chiesa romana, disponendo di una parte di quei beni come fossero cosa propria, ed infeudandone l'altra ai suoi fedeli. Il papa Sergio III, per frenare tali usurpazioni, si rivolse direttamente al conte, e lo eccitò a rispettare le proprietà della chiesa; ma riescite vane le sue ammonizioni, ne scrisse al vescovo di Pola Giovanni, affinchè si portasse in persona dal conte Alboino, e gli intimasse di restituire il mal tolto, minacciandolo, in caso diverso, della scomunica da parte della chiesa, e della deposizione da parte del re Berengario [37]).

21. Di più non sappiamo; ma questo basta a dimostrarci che i principi secolari, aventi in amministrazione e custodia i beni del clero, se ne consideravano padroni e ne disponevano a loro talento, quasi si trattasse di cosa propria; e ci

---

[37]) Nell'opuscolo: Il rotolo opistografico del Principe Antonio Pio di Savoja, publicato a Milano nel 1883 dal conte PORRO e da CERIANI, trovasi il seguente interessante documento (ripubl. dal CIPOLLA, Storia veneta ecc. Archivio veneto, t. XXVI, pag. 327): Sergius episcopus servus servorum Dei. Reverentissimo et sanctissimo confratri nostro Iohanni, polensi episcopo. Iampridem per nostras apostolicas litteras admonendo mandavimus Albuinum comitem pro rebus et familiis reverentissimi et sanctissimi confratris nostri Iohanni ravennatis archiepiscopi ut nulla molestia nullamque contrarietatem in eis fecisset nec in ipsis nec in rebus sancti Petri quas ei per preceptum concessimus. Nunc autem cognovimus per missum ejusdem confratris nostri archiepiscopi quod ipse Albuinus multa mala in easdem res faciat, (et quicquid inde tullit) et etiam in suos vasalos illas dedit precipue eam quae fuit sanctae nostrae ecclesiae. Unde sanctitati tue mandamus ut ad eum presentialiter vadas et moneas illum ex nostra parte ut absque mora hec omnia emendare faciat et quicquid inde tullit reddere faciat. Et si non fecerit sapiat certissime quia mittemus illum extra ecclesiam et sub anathemate eum damnabimus. Scribentes patriarcha et omnibus episcopis confratribus nostris ut eum non recipiant et insuper Berengarius rex non accipiet a nobis coronam donec promittat ut tollat Albuino ipsam marcam et det eam meliori quam ipse est. — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 3541, anno 907.

dimostra anche come la curia romana perdesse un po' alla volta i suoi beni patrimoniali nell'Istria per l'usurpazione appunto di coloro ai quali era costretta a lasciarli in feudo.

E se tanto poco rispettavano il patrimonio di S. Pietro e le intimazioni del pontefice, che cosa potevano mai aspettarsi da questi grandi feudatarî le chiese vescovili e le altre minori?

Più estesi dei possessi romani erano i beni che la chiesa ravennate teneva [38]) nella nostra provincia, situati principalmente in Pola stessa e nella diocesi polese, e dovuti in gran parte alla generosità dell'imperatore Giustiniano [39]) verso S. Massimiano, nativo di Pola ed arcivescovo di Ravenna; i quali beni ravennati nell'Istria formavano il cosidetto **feudo di S. Apollinare**.

Ma di questo feudo dovrò parlare altrove, e quindi basta l'averlo qui ricordato.

22. Anche la chiesa metropolitana di Grado possedeva nell'Istria terreni con servi e coloni [40]); a Pola, il patriarca di **Grado** teneva proprio palazzo; le sue gregge pascevano sulle terre publiche, immuni da qualsiasi gravezza. Di speciali onoranze godeva il detto patriarca nella sua qualità di metropolita delle chiese istriane. Interveniva per diritto alle adunanze

---

[38]) Estesissimi erano i possessi della chiesa ravennate anche nella rimanente Italia. Così sappiamo p. e. che nei primi anni dopo la morte di Teodorico, la quarta parte delle sue rendite per affitti ecc. ammontava a 3000 solidi, dal che si deduce che l'intera rendita fondiaria doveva superare le 166 libre d'oro. — Nei primi anni di Giustino II l'arcivescovo di Ravenna otteneva che i beni della sua chiesa gli venissero lasciati in stabile possesso; in compenso si obbligava a pagare annualmente 932 solidi d'affitto e 1239 d'imposta. — HARTMANN, Unters. pag. 87 e 170.

[39]) AGNELLUS, Lib. Pont. (Mur. II) p. II. Vita S. Maximiani cap. 3. Dumque in temporibus istius Sanctissimi Pontificis orta esset contentio de sylva quae cognominatur Vistrum sita Istricatis partibus, bis in Constantinopolim se detulit, ut talem Iustiniani Augusti praesentia consumere contentionem. Pius Imperator Iustinianus Augustum praeceptum sibi ex eadem Sylva condidit perpetue, legaliterque in Sancta Ravennati Ecclesia esse, quam iuste, ac rationabiliter sibi pertinere cognoverat.

[40]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 803: .... nec non servi, coloni, qui in terris sui commanent in Istria....

provinciali, assieme al maestro dei militi, e quando si recava a Pola, allora capitale della provincia, per assistere alle dette assemblee, oppure per trattare coi messi imperiali [41]), andava ad incontrarlo il vescovo della città accompagnato dai sacerdoti e dall' altro clero, vestiti in pianeta colla croce, ceri, incenso, salmeggiando come al sommo pontefice, e vi andavano anche i magistrati col popolo preceduti dalle insegne, e lo accoglievano con grande onore. Entrato il patriarca nell'episcopio, il vescovo di Pola deponeva ai suoi piedi le chiavi, ed il patriarca per tre giorni si considerava quale padrone — iudicabat et disponebat [42]) — quindi passava nella sua abitazione (rectorium).

23. A gravi perturbazioni dovette andare soggetta l'autorità episcopale nel periodo di tempo in cui sorse e durò nella nostra provincia lo scisma dei **Tre capitoli**.

Mentre in sul principio i vescovi stavano a capo del movimento popolare, diretto a combattere le decisioni del concilio e del pontefice, si videro poscia costretti dal popolo stesso a continuare nella lotta, se non volevano perdere ogni autorità nella loro diocesi; ed i tentativi fatti dal pontefice S. Gregorio per togliere lo scisma, naufragarono non tanto per l'opposizione dei vescovi in generale, quanto per gli ostacoli da essi incontrati nei loro fedeli. Si fu per timore dei propri diocesani che i vescovi revocarono l'abiura [43]) pronunciata nel 589 a Ravenna; per questo stesso motivo [44]) i vescovi Pietro e

---

[41]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 804: quando Patriarcha in nostram Civitatem veniebat, et si opportunum erat propter Missos Dominorum nostrorum, aut aliquo placito cum Magistro Militum Graecorum habere....

[42]) Questo devesi riferire alle cause appartenenti al foro ecclesiastico nelle quali il giudizio spettava ai vescovi.

Anche nella legislazione carolingica troviamo il tribunale superiore del metropolitano. Capit. Francof. 794, c. 6: Statutum est a d. rege et s. synodo, ut episcopi iustitias faciant in suas parrochias. Si non oboedierit aliqua persona episcopo suo de abbatibus, presbiteris.... vel etiam aliis in eius parrochia, venient ad metropolitanum suum.

[43]) Cfr. Introduzione 4, 9 e 10.

[44]) Cfr. Intr. 4, 13 e 14.

Providenzio non osarono parimenti di recarsi a Roma dal pontefice nel 599, e poco mancò che il vescovo di Trieste, Firmino, piegatosi nel 602 ai desiderî di S. Gregorio, non corresse pericolo che i suoi diocesani gli negassero l'obbedienza, e si sollevassero contro di lui in aperta rivolta [45]).

24. Notevole vantaggio ritrasse in quella vece l' autorità del clero dalla lotta scoppiata per le immagini; tutto il popolo si schierò a lato dei suoi vescovi per opporsi all' improvido decreto dell' imperatore greco Leone l' Isaurico, e procedette, d' accordo con essi, alla deposizione dei magistrati ossequenti alla volontà dei cesari di Bizanzio [46]).

25. Al concilio romano tenuto nel 731 dal pontefice Gregorio III contro gl'iconoclasti intervenne personalmente anche il patriarca di Grado, coi suoi suffraganei della Venezia e dell' Istria [47]).

Quando nel 698 cessò lo scisma dei Tre capitoli, e la divisione delle due arcidiocesi di Aquileia e di Grado fu regolata (a. 731) secondo i confini politici, ebbero finalmente tregua nella nostra provincia le questioni originate da motivi religiosi.

26. Ma pur troppo questo periodo di tranquillità non durò a lungo, perocchè colla venuta dei Longobardi (a. 751), e per loro opera, si ridestassero le rivalità e le gare per breve tempo assopite. Toltisi all' obbedienza del metropolita di Grado, Pola ed il suo vescovo si sottoposero al patriarca di Aquileia; gli altri vescovi presero a consacrarsi mutuamente, quasi intendessero costituire propria chiesa provinciale, indipendente dall'uno e dall' altro dei metropoliti [48]).

27. Il popolo istriano, invece, non era in generale disposto a staccarsi dalla chiesa di Grado, cui da due secoli obbediva:

---

[45]) Cfr. Intr. 4, 14 e 15.

[46]) Cfr. Intr. 2, 20 e 21.

[47]) Dandolo, Chron. VII, 4, 10: Papa Gregorius Synodum 803 episcoporum Romae congregavit, ubi veneratio imaginum sanctorum confirmatur. Huic Synodo Antonius Patriarcha cum Episcopis Venetiae et Istriae, Suffraganeis suis, per literas papales admonitus, personaliter adfuit. — Cfr. Intr., 4, 21.

[48]) Cfr. Intr. 5, 1.

ed i Longobardi, allora, per costringerlo a piegarsi al loro volere, si servirono persino della violenza, ed impedirono al patriarca di Grado, ed ai membri del clero istriano a lui devoti, l'esercizio del ministero sacerdotale.

Abbiamo precedentemente narrato a quali eccessi contro i loro vescovi parteggianti per i Franchi giungessero gl'Istriani, sempre fedeli al loro sovrano ed al proprio metropolita, quando cadde, nel 774, il regno longobardo, e vi ritornò la dominazione bizantina. Se il popolo istriano potè arrivare a tal grado di eccitamento e d'indignazione da strappare gli occhi al vescovo Maurizio, perchè sospetto di tradire la provincia ai Franchi [49]), ciò non fu che l'ultima fatale conseguenza di una lunga serie di odî profondi e di violente collisioni fra i vescovi ed i loro diocesani, le quali si fecero poscia ancora più acute essendovisi aggiunto alle questioni religiose l'antagonismo politico.

§. 2.

1. Una nuova êra principiò anche nell'Istria per il clero cattolico, quando vi entrarono le truppe franche. Carlo Magno, che trovò, come suo padre Pipino, nel clero cattolico il più fido alleato all'accrescimento della sua potenza, fece ora del clero il più valido sostegno al suo trono. La Chiesa venne presa sotto la sua protezione; i suoi alti ministri, i vescovi, cioè, e gli abati, divennero dignitarî dell'impero, e furono sempre partecipi della munificenza sovrana.

Tutti i privilegi concessi alla chiesa cattolica dai precedenti regnanti furono ora confermati ed ampliati. Ripetute ordinanze ingiunsero ai sudditi del vasto impero di contribuire al clero le decime secondo l'antica consuetudine [50]), e così i decreti

[49]) Cfr. Intr. 6, 14.

[50]) Capitul. a. 779, c. 7, 13; — a. 794, c. 25; — a. 801, c. 6, 7; — a. 803, c. 11; — a. 809, c. 4; — a. 817, c. 5, 12. — Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte III, pag. 121. — Gross, das Recht an der Pfründe pag. 88.

dei concilî ebbero novella sanzione dalla potestà secolare. Fu confermata ai vescovi la giudicatura nelle cause civili sul clero secolare e regolare [51]); anzi Carlo Magno fece assegnamento sulla cooperazione dei vescovi per iscoprire e punire i reati maggiori: al quale fine l'imperatore ordinava ai conti ed alle altre magistrature di venire in aiuto del vescovo ogni qual volta il bisogno lo richiedesse [52]). Se un ecclesiastico aveva questione con un secolare, il vescovo era in diritto d'intervenire al giudizio, e giudicava assieme al conte. Senza permesso del vescovo, i membri del clero non potevano comparire nelle cause criminali dinanzi al tribunale laico, nè ad insaputa del vescovo potevano venire da quello puniti.

2. I vescovi istriani [53]) abusarono però ben tosto del favore imperiale e della connivenza del nuovo governatore Giovanni. Mentre lasciavano che costui soverchiasse a suo talento, e conculcasse i diritti della popolazione, e la opprimesse in tutte le guise, senza intromettersi a pro degli oppressi, come la legge lo avrebbe richiesto e l'imperatore desiderato, i vescovi approfittando, alla loro volta, delle mutate e per loro propizie circostanze, si rifacevano a misura colma delle ostilità precedentemente sofferte, e vendicavano l'oltraggio subìto per l'accecamento del vescovo Maurizio. E se il duca Giovanni, come abbiamo altrove veduto, moltiplicava da un lato le collette per i messi imperiali e per l'imperatore, ed aumentava le contribuzioni in modo illegale, i vescovi rifiutavansi dall'altro di contribuire alla metà delle spese per i messi imperiali, alle dazioni e collette per l'imperatore, come erano obbligati per secolare

---

[51]) WAITZ, Deutsche Verfassungsg. III, pag. 417.

[52]) WAITZ, Deutsche Verfass. g. IV, pag. 441. — Capit. Aquisgr. 813, c. 1: Ut episcopi circumeant parrochias sibi commissas et ibi inquirendi studium habeant de incestu, de patricidiis, fratricidiis, adulteriis, cenodoxiis, et alia mala quae contraria sunt Deo, quae in sacris scripturis leguntur quae christiani devitare debent. — Capit. Mant. c. 6: Ut, quando episcopus per sua parrocchia cercata fecerit, comes vel sculdais adiutorium prebeat, qualiter ministerium suum pleniter perficere valeat.

[53]) Sulle relazioni fra i vescovi ed i loro diocesani nei primi decenni del dominio franco, cfr. il Cap. I, 2, 9, 16, 20.

consuetudine, pretendendo che questi aggravi stessero interamente a carico del popolo. Quando il duca incamerò i beni di publica ragione, i vescovi usurparono quanto più poterono delle selve e dei pascoli publici: — quando il duca aggiunse nuove contribuzioni alle esistenti per il possesso dei buoi, delle pecore e degli agnelli, i vescovi non si accontentarono più del quartese delle vigne come sino allora si usava, ma vollero il terzo: — quando il duca si credette lecito ogni sorta di angherie e d'illegalità a danno degl'indigeni, i vescovi, nei contratti d'enfiteusi, sostituirono il capriccio alla legge ed alla consuetudine, giungendo persino a falsificarli pur di ritrarne maggiore vantaggio.

E se gl'Istriani non potevano trovare giustizia al tribunale del duca Giovanni, quanta se ne potevano essi aspettare dai vescovi, ogniqualvolta si trattava delle liti insorte fra i loro famigliari e le persone del popolo?

3. Se però il duca Giovanni era disposto a lasciare libero il freno alle soperchierie vescovili pur di non trovare nei vescovi ostacolo alle sue soprafazioni, così non la pensava l'imperatore. Venuto a cognizione di questo stato anormale di cose, e così contrario ai suoi intendimenti, richiamò i vescovi, mediante i suoi messi, nel placito al Risano, all'osservanza dei loro doveri, e ristabilì i rapporti fra il clero e la popolazione sulle basi del diritto consuetudinario.

4. Un altro fomite di lotte religiose e d'intestine discordie perdurava nell'Istria dal giorno in cui essa era venuta sotto la signoria franca, causato dalla dipendenza, nei riguardi ecclesiastici, da un metropolita bizantino, vale a dire dal patriarca di Grado, ed in riguardo politico dal governatore franco.

Sino a che tra l'imperatore Carlo Magno ed il patriarca Fortunato di Grado erano durati i rapporti di vicendevole amicizia, anzi di religiosa consanguineità, ed i sovrani di Francia avevano veduto nel presule di Grado il principale alleato nel loro tentativo di assoggettare le lagune venete, questo contrasto era passato pressochè inavvertito, nè l'Istria ne soffriva alcun danno. Ma quando il patriarca Venerio, successore di Fortunato, prese partito per i Veneti contro i Franchi, allora appena gli Istriani risentirono gli effetti di questa equivoca situazione.

Allora ogni elezione vescovile divenne causa di brighe e di lotte; perocchè i governanti (Franchi) usassero di tutta la loro autorità e potenza affinchè riescisse eletto un vescovo ostile ai Greci; mentre poi il nuovo vescovo era obbligato non solo a ricevere la consacrazione ed a dipendere nelle cose spirituali da un patriarca ostile ai Franchi, ma a giurare anche, all'atto della consacrazione, fedeltà ed obbedienza all'imperatore bizantino [54]).

Nè era sempre facile il compito ai vescovi di conciliare, nell'esercizio delle loro numerose mansioni, le esigenze dell'autorità temporale con quelle della spirituale, fra loro collidenti.

5. Il clero ed il popolo istriano soffrivano egualmente da questo antagonismo fra le due supreme autorità, e mandarono perciò proprî deputati al **sinodo mantovano,** chiedendo si togliesse questa causa di disordini e persecuzioni, non potendo entrambi servire contemporaneamente a due padroni.

Ed il santo sinodo, riconoscendo giusta la loro domanda, decise per questa e, come abbiamo veduto, per altre ragioni di maggior momento, che l'Istria dovesse appartenere d'allora in poi alla provincia ecclesiastica di Aquileia [55]).

---

[54]) Rimarchevole è la richiesta di una deputazione del clero e dei maggiorenti istriani: quod et clerici et nobiles ex laicis viris electi ab Istriensi populo supplicantes venerunt ut eos a graecorum nequissimo vinculo liberatos ad Aquileiam suam metropolim redire concedat, quia electi qui ordinandi sunt prius piis imperatoribus nostris, et postmodum ad partem graecorum idem per sacramenta promittunt, et ideo in hoc facto gravari se asserunt et servire duobus dominis non posse conclamant. — MANSI, Coll. conc. XIV, 496; — Cfr. Cap. I, 4, 8, nota 152.

[55]) RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. c. 47 p. 417. Atti del Sinodo Mantovano: Sed et id non omettendum, quod et Clerici et Nobiles ex laicis Viris electi ab Istriensi populo, Sanctam Synodum supplicantes venerunt, ut eos a Graecorum nequissimo vinculo liberatos ad Aquileiam suam Metropolim redire concedat, quia electi qui ordinandi sunt prius piissimis Imperatoribus nostris, et postmodum ad partem Graecorum, fidem per Sacramenta promittunt; et ideo in hoc facto gravari se asserunt, et servire duobus Dominis non posse conclamant « utrum iusta sit an iniusta Istrianorum petitio » risposero tutti: « Iusta est Istrianorum petitio ».

6. Sembra però che, o per opera del patriarca di Grado, o per quella di altre influenti persone, l'adempimento delle decisioni del sinodo mantovano incontrasse imprevedute difficoltà [56]), ed anzi che il relativo decreto sinodale non avesse

---

[56]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 1 novembre 855. Pavia. L'imperatore Lodovico, dopo avere ricordato che al sinodo mantovano la controversia fra i due patriarchi « penitus est soluta », continua: « deinceps quoque temporibus beatissimi papae Gregorii interpellante, etiam iterum contra Gradensem Episcopum supradicto Massentio Forojuliensi Pontifice eodem ut questio retractata, et eorum finem usque perducta, sed propter quorumdam cupiditatem, et temeritatem non potuerat, ne iterum se dicta quaestio posse emergere et redivivere denuo Ecclesiis.... per Eberardum illustrem comitem.... statuimus ecc. ecc.

Il GFRÖRER, Storia di Venezia, cap. 16 scrive: « Nel documento 23 febbraio 840 rilasciato dall'imperatore Lotario in favore di Venezia, si dispone che il Doge, il Patriarca di Grado, i vescovi ed anche il popolo di Venezia, tutti debbano possedere senza molestia alcuna i beni acquistati sul suolo d'Italia nei termini stessi, con cui erano stati assicurati col trattato conchiuso nell'810, coi Greci, al tempo di Carlo Magno. Necessaria conseguenza di queste parole si è, che Lotario deve avere restituito al patriarcato veneto *la supremazia sui vescovi d'Istria,* che era stata tolta alla sede di Grado pel concilio di Mantova dell'827.... quel trattato venne confermato soltanto per la durata di cinque anni.... trascorsi i quali l'Imperatore Lotario non rinnovò più la conferma, e restituì anzi l'Istria al patriarcato di Aquileia ».

Dalle parole del documento 23 febbraio 840 (fu publicato anche dal KANDLER nel Cod. dipl. istr.) non si può dedurre una cessione dell'episcopato istriano alla chiesa di Grado, senza sforzarne il senso. Più improbabile ancora è una simile cessione fatta per cinque anni e senza previo accordo col pontefice; essendochè con tale atto si annullava il deciso del concilio Mantovano. Se i vescovati istriani fossero ritornati sotto il patriarca di Aquileia già nell'845, a che il diploma di Lodovico II dell'855? E perchè in questo diploma dell'855, in cui, per spiegarne la concessione, si ricordano le principali vicissitudini della chiesa aquileiese, dopo aver fatto menzione del sinodo mantovano, non si ricorda anche il decreto di Lotario dell'840, che secondo il Gfrörer sarebbe stato la causa impellente del successivo dell'855? Per queste ragioni non credo conforme al vero che le chiese istriane dall'840-845 fossero appartenute alla chiesa di Grado, e non a quella di Aquileia. E difatti il Chronicon Aquileiese (RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil XLIX, p. 435) non sa nulla di questa temporaria sottomissione delle nostre chiese a quella di Grado e scrive: Andreas Patriarcha (successo a Massenzio nel 833) sedit

neppure ottenuta, per le brighe degl'interessati, la sanzione del pontefice Gregorio IV. Laonde il di lui successore Sergio II invitò i due patriarchi di recarsi a Roma, per quivi comporre la loro lite; ma poscia, non volendo trattare tale questione senza l'acconsentimento del sovrano [57]), rimise la definitiva decisione ad un concilio da tenersi alla presenza di Lotario I imperatore e re d'Italia. Ma il pontefice morì prima che il concilio si radunasse [58]). Si fu allora che il patriarca di Aquileia Teutmaro si rivolse direttamente al nuovo imperatore Lodovico II, dal quale ebbe nel novembre 955, colla mediazione ed intervento di Eberardo, l'illustre conte del Friuli e compadre di Lodovico, la sovrana conferma [59]) della sua autorità metropolitica sui vescovati dell'Istria.

7. La innovazione più importante, dovuta al succedersi dei Franchi ai Longobardi, ed innestata nella costituzione italica della signoria franca, non era riposta però tanto nell'alta posizione creata da Carlo Magno nel suo impero ai vescovi ed agli abati, oppure nella sanzione che i capitolari portarono al diritto del clero cattolico di percepire le decime dai loro fedeli, o nei privilegi giudiziarî confermati ed ampliati ai vescovi ed al clero

---

annis X. Hic proclamantia facta de Grado, per Leonem papam et Lotarium imperatorem dictam plebem obtinuit: et adiudicata est plebs ecclesiae Aquilegensi in Synodo generali.

[57]) Jaffè, Reg. Pont. n. 2592, aprile 844–47. Sergio II ai due patriarchi, che aveva invitato a Roma « litem eorum compositurus », scrive: « venisse consilium sine auctoritate sine consensu D. Imperatoris hoc non debuisset peragere.

[58]) Dandolo, Chron. VIII, 4, 12: Sergius II (844–47) cupiens sedare discordiam vigentem inter Ecclesiam Gradensem et Aquileiensem occasione Episcopatum Istriae, litteras scripsit Venerio Patriarchae Gradensi et Andreæ Aquilegensi; admonens eos, ne vicissim aliquid attemptarent, sed ad concilium quod adunare proposuit, assistente (Lothario) imperatore, personaliter adesse deberent, ut dictae lites debito fine terminarentur: quod morte ipsius perfici non potuit.

[59]) Kandler, Cod. dipl. istr. 1 nov. 855. Pavia: per Eurardum ill. comitem dilectumque compatrem nostrum..... in perpetuum sancimus ut Antistes Aquileiensis omni tempore patriarchalem, seu Metropolitanensem dignitatem in ordinandis regendisque Istriae Episcopis et Ecclesiis absque ullius omnino contraditione possideat.

dai sovrani carolingi, quanto nelle **immunità** concesse al clero, per le quali esso veniva non solo esonerato dalle publiche gravezze e prestazioni, ma gli si concedeva altresì il diritto di esigerle direttamente da tutti gli abitanti nel territorio immune.

8. I sovrani **carolingi**, intenti ad assicurare la pace e la quiete nei luoghi pii, e ad eliminare ogni causa che potesse turbarla — quali: la percezione delle contribuzioni che il conte nella sua duplice qualità di capo militare e di giudice era autorizzato a riscuotere per nutrire i suoi uomini e cavalli, od anche quando teneva i placiti; la costituzione arbitraria dei fideiussori giudiziarî; la convocazione di centinaia di persone ai placiti comitali o regionali; l'esecuzione delle sentenze; la percezione delle multe; le spogliazioni che il conte commetteva in nome del diritto di vivere a spese della popolazione — si adoperarono a togliere ai conti ogni pretesto di penetrare nelle terre ecclesiastiche, rendendole immuni da qualsiasi publica autorità, ed affidando alle chiese stesse l'esercizio dei publici poteri [60]). Quindi nessun publico funzionario poteva entrare nel territorio immune per esercitarvi un'azione giuridica, per riscuotere multe o condanne, per esigere alloggiamento o viveri, per prendere ostaggi o fideiussori, o per riscuotervi contribuzioni di qualunque sorte. I placiti giudiziarî dovevano essere tenuti fuori delle terre immuni. Con ciò non veniva però a cessare il potere del conte; ma cangiavasi soltanto il modo di esercizio delle sue funzioni amministrative e giudiziarie nel territorio immune.

9. Coll'escludere da questo i giudici publici, non si trasferivano le loro attribuzioni ai signori ecclesiastici, ma questi acquistarono soltanto la veste legale di *mediatori* fra i conti rappresentanti dell'autorità sovrana, ed i liberi o servi abitanti sulle

---

[60]) Pipp. Capitul. a. 755, c. 19; — Capit. Pap. c. 8; — Capitul. a. 817, c. 16; — Capitul. a. 819, c. 8; — Capitul. Olonn. a. 825, c. 2; — Convent. Mogunt. a. 851, c. 4; — Cfr. anche WAITZ, Deutsche Verfassungsg. IV, 297; — SALVIOLI, Storia delle immunità. pag. 42; — RICHTER, Annalen. App. pag. 615.

terre della chiesa. Questi abitanti rimanevano soggetti, come per lo innanzi, all'autorità del conte e sottoposti al suo tribunale; ma il conte non poteva metter piede nel territorio immune per esercitarvi le sue mansioni, bensì doveva rivolgersi al vescovo, o ad altro signore del territorio immune. Questi poi, a sua volta, era in dovere di facilitare al conte l'esercizio delle sue attribuzioni, obbligando gli uomini della sua signoria a portarsi al tribunale del conte [61]), riscuotendo le multe e le altre imposte per poi passarle al fisco, eseguendo le sentenze pronunciate dal conte, ed esigendo tutte le altre prestazioni dovute al sovrano erario, persino le prestazioni del servizio militare. Il conte continuava a percepire il terzo delle condanne da lui pronunciate; gli altri due terzi, che solevano passare al fisco, andavano ora al signore del territorio immune.

10. L'immunità riescì di questa guisa a creare pei dipendenti della chiesa una posizione privilegiata, e ad assicurare ai luoghi pii il reale beneficio di non essere danneggiati e depauperati per opera dei conti quando erano nell'esercizio delle loro funzioni.

11. I privilegi largiti dai re non potevano essere però esercitati personalmente dal vescovo o dall'abate, ma dal loro rappresentante laico. L'**avvocato** divenne quindi il più importante funzionario nell'organizzazione immunitaria [62]).

---

[61]) Colui che aveva sofferto un torto da parte di persona appartenente a vescovato ed abbazia immune, prima di portare la cosa al publico tribunale, si rivolgeva al patrono del relativo ente immune, esponendogli il caso e chiedendogli giustizia. Il patrono dal canto suo inquisiva sul reato, e cercava di pacificare le parti. Se ciò non gli riesciva, si ricorreva al publico tribunale, ed il signore o l'avvocato (patrono) doveva presentarvi il dipendente (Capit. a. 823, c. 13), poichè fosse regola che coloro i quali appartenevano ad una immunità, se da altri venivano citati od accusati, dovessero presentarsi al tribunale del conte (mallo comitis) coll'avvocato della chiesa e quivi rendere ragione.

[62]) Capitul. missor. a. 802 c. 3; — Waitz, op. cit. IV, 463 e 468. — Muratori, Antiq. Italicae, Diss. 63 De Advocatis ecclesiae et Vicedominis; — Bethmann-Hollweg, Ursprung der long. Städtefr. n. 22, pag. 118; — Salvioli, Storia delle immunità, pag. 46. — Del Giudice, Feudo (Digesto italiano, vol. XI).

Egli rappresentava la chiesa ed il suo presule in tutte le questioni giudiziarie ed amministrative, e tutelava i diritti della chiesa e dei suoi dipendenti contro le eventuali soperchierie dell'autorità laica. L'avvocato era l'intermediario fra il potere publico e gli abitanti del territorio immune; raccoglieva i tributi e le diverse prestazioni dei dipendenti, versandole poi al conte; esercitava la polizia locale, impedendo così al conte di penetrare nel territorio immune per pretendere forse ingiuste dazioni; catturava i delinquenti da lui ricercati; eseguiva le sentenze pronunciate nei placiti ordinarî, faceva i sequestri, riscuoteva le condanne, conduceva o rappresentava i dipendenti al tribunale del conte. In tutte le questioni spettanti per diritto alla chiesa sui suoi dipendenti, sedeva egli stesso a giudizio. I capitolari ordinavano che il vescovo dovesse tenere un proprio avvocato in ogni contea in cui fosse possessionato, e che gli avvocati, i vicedomini e gli altri impiegati delle immunità avessero ad essere probi, timorati di Dio, amanti della giustizia e periti delle leggi.

12. Le immunità largamente concesse dai Carolingi alle chiese ed ai loro dipendenti favorirono in questo periodo di tempo l'aumentarsi dei **possessi territoriali** del clero, come circostanze consimili lo avevano favorito nei primi tempi della dominazione bizantina. Quando non ebbe freno la ingordigia dei grandi, fossero laici od ecclesiastici, sotto il debole governo dei successori di Carlo Magno, ed il piccolo proprietario si vide fatto vittima delle violenze ed usurpazioni, dei soprusi e delle spogliazioni per opera dei potenti, tutta questa numerosa classe di oppressi cercò la propria salvezza nel porsi sotto il protettorato di quello fra gli oppressori ch'era ritenuto il più umano e meno pericoloso, vale a dire della chiesa. Tutti questi oppressi si attendevano dalla chiesa maggiore indulgenza e giustizia nella distribuzione e percezione degli oneri, e nell'azione del tribunale; ed il grado di potenza a cui era salito il clero, i mezzi morali di cui disponeva a tutela propria e dei suoi dipendenti, offriva a quest'ultimi sufficiente garanzia contro l'altrui violenza. I piccoli proprietari s'indussero per tanto a fare oblazione alle chiese delle terre da loro possedute, conservandone però il possesso, verso la corrisponsione di un determinato

censo. Sacrificavano così la libertà dei possessi, per salvare quella della persona. Dal loro canto, gli ecclesiastici avevano tutto l'interesse di tener lontana dalle loro terre e da quelle dei loro dipendenti ogni ingerenza estranea, coll'ingrandire il proprio territorio immediato, e restringere vieppiù la sfera di autorità del conte, studiandosi nello stesso tempo di creare nel territorio immune un'amministrazione più ordinata, una tutela più proficua dei loro dipendenti.

13. A questo bisogno di difesa si aggiunse pure il sentimento religioso, che rendeva i fedeli più proclivi a fare oblazione dei beni loro alle chiese ed ai monasteri. E non poco vi cooperarono anche le leggi, che riconobbero ed anzi rinnovarono le disposizioni del diritto romano [63]), in forza delle quali le chiese potevano dare, a titolo di beneficio o **precario**, un fondo a chi ne offrisse un altro eguale, rilasciando poi ancor questo col medesimo titolo all'oblatore [64]), o come meglio allora si diceva al **libero commendato**. Così l'immunità ecclesiastica divenne grado a grado la principale nemica della libertà; « così s'ingrandì, al dire del Salvioli, quella manomorta immensa, gigante, voragine spaventosa per tutte le piccole proprietà ».

14. Carlo Magno aveva favorito lo sviluppo di queste immunità ecclesiastiche, affinchè potessero infrenare la tendenza dei conti ad usurpare la completa ed immediata giurisdizione sui territoriali. Ma « colla proibizione fatta ai magistrati di entrare nei territorî immuni e qui tenervi giudizio e percepirvi le multe, e specialmente coll'attribuire ai vescovi ed abati quella parte delle multe che spettava al fisco, si venne a gettare le basi della giurisdizione dell'alto clero su tutte le persone dimoranti nei territorî immuni ».

---

[63]) Costitut. Olonn. a. 825, c. 3; — Waitz, Deutsche Verf. IV, 180, e 224.

[64]) Sull'importanza che i Benefici ed i Precari ebbero per lo sviluppo della potenza ecclesiastica cfr. anche Chabert, Bruchstück einer Staats und Rechtsgesch. § 72. — Calisse, Le cond. c. 4, p. 77: Per allettare i possidenti alle donazioni, i monasteri per lo più solevano concedere in usufrutto vitalizio, oltre a quelli donati, anche altri beni di loro proprietà. Ne avevano doppio vantaggio: aumentavano il loro patrimonio, e facevano, senza un pensiero al mondo, coltivare i terreni dal donante, il quale aveva sempre l'obbligo del miglioramento.

15. Posta l'autorità sovrana su questa china delle immunità, ne derivò che il principe, sia per la ognor crescente potenza della chiesa, sia per la propria debolezza, fosse costretto a sempre maggiori concessioni. Accresciuti notevolmente i territorî delle chiese dal grande numero di coloro che vi commendavano i loro beni, e resosi di conseguenza sempre più impacciato l'esercizio dell'autorità comitale, Lodovico il pio concesse infatti non solo la piena giurisdizione civile sui liberi e non liberi residenti nelle terre ecclesiastiche, ma per impedire le frequenti collisioni fra il conte ed il vescovo, la estese anche su quei liberi, che avevano terreni *inclusi* fra i territorî ecclesiastici [65]).

16. I suoi successori andarono ancora più in là; poichè già sotto i re italici vennesi al terzo stadio delle immunità vescovili, quando cederono al clero tutti i possessi reali, tutti i diritti del fisco, ed aggiunsero per ultimo alla giudicatura civile anche la criminale sulla città e sul territorio circostante tre o più miglia all'intorno. A cominciare dagli ultimi imperatori carolingi sino agli Ottoni si scorge una progressione continua in siffatte concessioni. « Erigere castelli, edificar mura e torri, munirle di mezzi di difesa, aprire nuove vie di comunicazione, istituire mercati, e poi giudicare non solo nelle cause civili, ma anche in materia criminale su tutte le persone libere e non libere stanziate nel territorio immune, e senza facoltà di appello, eccetto solo al tribunale del re e imperatore: ecco i nuovi diritti contenuti nelle concessioni immunitarie dalla fine del secolo nono in giù » [66]).

Così **l'immunità**, che nella sua origine rappresentava un'*azione negativa,* cioè l'esclusione del giudice laico dai beni ecclesiastici, si cangiò in un'*azione positiva,* allorquando la piena giurisdizione comitale passò dalle mani del giudice publico in quelle dei signori del territorio immune, dalle mani del conte in quelle del vescovo o dell'abate.

---

[65]) BETHMANN-HOLLWEG, Ursprung ecc. c. 17, pag. 93.

[66]) DEL GIUDICE, Feudo (Dig. italiano); — BETHMANN-HOLLWEG, Op. cit. c. 19, pag. 99.

Queste brevi nozioni sullo sviluppo delle immunità in generale, ci faciliterà lo studio e l'esame delle modificazioni che, collo svolgersi degli avvenimenti, subì la potestà temporale dei vescovi e delle chiese nella nostra provincia.

§. 3.

1. Benchè i Carolingi, per sottrarre le chiese alla prepotenza dei grandi vassalli e dei publici funzionari, avessero proclamato, quasi come canone, che le terre ecclesiastiche fossero immuni, e benchè il clero cercasse di far valere il principio, «essere tutti i suoi possedimenti immuni perchè consacrati al Signore», tuttavia le chiese ottenevano il diritto di andare esenti dall'azione diretta delle publiche autorità soltanto in forza di speciali concessioni sovrane [67]).

Naturalmente i primi a fruire della munificenza sovrana nelle nostre province furono i due patriarchi Paolino di Aquileia e Fortunato di Grado, ambidue caldi partigiani dei Carolingi, e legati da vincoli di personale affezione all'imperatore ed alla sua dinastia.

2. Paolino di **Aquileia** ottenne, nel 792, che la sua chiesa e tutti i suoi dipendenti fossero esonerati da ogni contributo verso il fisco per i campi ed il bestiame (de annona aut de peculio) posseduti; che godessero il diritto di pascere le gregge nei territorî (publici) dell'Istria, senza pagarvi l'erbatico [68]); e che fossero altresì esenti dalla somministrazione dell'alloggio e dei viveri a qualsivoglia persona, fatta eccezione soltanto del sovrano e del presidio reale, qualora fosse necessitato a fermarsi da impedimento nemico nel Friuli od al confine della

---

[67]) SCHRÖDER, Lehrb. der deutschen Rechtsg. § 27, p. 193.

[68]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Ratisbona, 4 agosto 792: Ut homines servientes antedicte ecclesie, ibi et ubi commanentes, nullam decimam de annona aut de peculio, ullo unquam tempore, in publico solvere debeant, neque de peculio proprie ecclesie quando partibus Istriensibus in pascuis miserit ullum debeant solvere herbaticum....

Trevisana [69]). Nell' 801 fu poi concessa al detto patriarca piena immunità per tutto ciò che apparteneva alla sua chiesa, alle sue ville, corti, monasteri, ospizi, coll'ordine [70]) che nessun publico funzionario potesse entrare nei possedimenti della chiesa aquileiese per sedervi a tribunale, esigervi multe, costringere gli abitanti a dare alloggi e viveri, per requisizioni o prestazioni di qualsivoglia specie.

3. Nello stesso giorno [71]) l'imperatore concedeva eguale immunità alla chiesa di **Grado**; e gliela confermava per tutti i suoi possessi e dipendenti, tanto nell'Istria [72]), che altrove. Col privilegio 13 agosto 803 aggiungeva poi l'esenzione da dogane e gabelle per quattro navi, che per utile della chiesa

---

[69]) KANDLER, Op. c. l. cit. Ut a servientibus jam facte ecclesie mansionaticos vel foderos nullus audeat pretendere vel exigere, quos nos ipsi aut dilectus filius noster Pipinus, vel regale presidium propter impedimenta inimicorum partibus Forojuliensibus aut in fine Tarvisiani advenerint, tunc propter necessitatis causam si contigerit, mansiones homines nostri ibidem accipiant.

[70]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Ratisbona, 4 agosto 801: ita ut in villas vel curtes, seu quibuslibet locis ad ipsum sanctum locum pertinentibus, nullus judex publicus ad causam audiendam, nec freta undique exigendum, nec mansiones ac paratas faciendum, nec homines servientes ipsius Ecclesiae adstringendum, nec ullas redibuiciones requirendum quoque tempore ingredere aut exactare deberet.

[71]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 4 agosto 801. Ratisbona.... ut nullus ex vobis.... in quibuslibet locis causas audiendum, vel freta undique exigendum, nec homines ipsarum Ecclesiarum distringendum nec mansiones aut paratas faciendum, nec ullas redibuitiones requirendum ullo unquam tempore ingredere aut exactare praesumisti; sed omnia quæ praetulimus, sub *munitatis nomine*....

[72]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 2 aprile 974; — STUMPF, Reichsk. n. 619. Ottone II conferma alla chiesa di Grado anche: proprias res quas saltem in Istriam habere videtur.

Specialmente nel territorio di Pirano, Umago ed in Siziole giacevano i beni del patriarca di Grado. Di fatti, nella conferma del pontefice Giovanni XIX al patriarca Orso nel decembre 1024 (MINOTTO, Docum. — Atti della Società istriana di storia patria, v. VIII, a. 1892, pag. 7) si legge fra altro: saltem in plebibus precipue Pirani, Humagi et Siziole que ab eadem Ecclesia semper possessa sunt.

gradese recassero merci, o derrate, nelle terre soggette ai Franchi [73]).

4. Dopo la morte di Carlo Magno, ambidue i patriarchi si diedero premura che le immunità da lui concesse venissero confermate anche dai suoi successori. Il patriarca di Grado, Venerio, successo a Fortunato, ottenne nell'826 questa conferma dagl'imperatori allora regnanti Lodovico e Lotario [74]).

5. Ma come abbiamo veduto, l'anno 826 segnava precisamente un radicale cangiamento nelle relazioni fra il patriarca di Grado ed i sovrani franchi, che gli divennero ostili a cagione dei mutati rapporti verso la Venezia. E per naturale conseguenza il favore sovrano si rivolse tutto al patriarca di Aquileia, che ottenne dal sinodo di Mantova, nell'827, e dall' imperatore Lodovico II, nell' 855, il diritto metropolitico sulle chiese istriane, ed ebbe anche dagli imperatori Lodovico il pio e Lotario [75]) la conferma di tutte le precedenti esenzioni ed immunità. L'imperatore Carlomanno, confermando l'8 marzo 879 le precedenti immunità, aggiungeva inoltre [76]) al patriarca

---

[73]) KANDLER, Cod. dipl. istr, a. 803: ut teloneum de navibus suis quatuor ei concedere deberemus.

Questo documento è anche rimarchevole perchè è l'unica carta in cui Fortunato viene indicato quale patriarca dei Veneti e degl'Istriani: « Fortunatus Venetiarum et Istriensium patriarcha ».

[74]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 826.

[75]) MÜHLBACHER, Reg. nov. 30, a. 832, n. 999. Pavia. Lotario conferma alla chiesa aquil. a preghiera del patr. Massenzio, in conformità al diploma di suo padre Lodovico e di suo avo Carlo, l'elezione canonica del patr. e l'immunità dagli aggravî publici.

Nel privilegio di Carlomanno 8 marzo 879 si ricordano le « Præceptionis auctoritates gloriosissimi Patrui nostri Hlotarii, atque Ludovici Augusti Avi nostri, nec non et gloriosæ memoriæ Karoli praestantissimi Imperatoris ».

[76]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 7 marzo 879: liceat præfato Pontifici suisque Successoribus res prædictæ Ecclesiæ sub immunitatis tuitione quieto ordine possidere, et nostro fideliter parere imperio et quidquid de rebus praefatæ Ecclesiæ fiscus exigere poterit, in integrum præfatæ concessimus Ecclesiæ, ut nostri futurisque temporibus in eodem loco ibidem famulantibus ad Dei servitium peragendum, augmentum et supplementum fiat.

il diritto di riscuotere a vantaggio della sua chiesa quelle contribuzioni che gli abitatori delle terre appartenenti alla chiesa aquileiese corrispondevano sino allora al fisco imperiale.

6. La chiesa battesimale di Rovigno [77]) fu probabilmente staccata sotto questi sovrani dal vescovato di Pola, cui sino allora aveva appartenuto [78]), e subordinata al patriarca di Aquileia, che venne per tal modo a percepirne le decime, in luogo del vescovo polese. E per qualche tempo i patriarchi aquileiesi dovettero godere anche delle decime di Umago e di Daila [79]) se il patriarca Popone potè cederle, nel 1037, al vescovo di Cittanova. Secondo qualche autore, questi patriarchi avrebbero avuto anche il possesso di Muggia [80]).

7. Vi ha motivo a ritenere che in questo periodo di tempo anche i **vescovati istriani** ricevessero dagli imperatori le stesse immunità, benchè per comprovarnelo ci manchino i diplomi relativi.

Nel settembre 1230, il vescovo di Trieste Corrado presentò in Anagni [81]) all' imperatore Federico II « quædam

---

[77]) BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, Trieste 1888, pag. 43 e 62 n. 58.

[78]) Che la chiesa di Rovigno, assieme a quelle di Due Castelli e di Valle, abbiano un tempo fatto parte del vescovato di Pola, lo dimostra in primo luogo l'essersi queste località trovate entro il confine dell'agro municipale polese, che dall' Arsa andava al Leme (limen), in secondo luogo che il clero di Rovigno, al giungere del santo corpo della Vergine Eufemia, attese, per aprire l'arca in cui era serrato, la venuta del clero di Pola.... quo audito clerus et populus polensis celeriter advenerunt arceque operimentum sublevantes, deprehenderunt. — BENUSSI, Storia doc. di Rovigno, pag. 326.

[79]) TOMMASINI, Comm. XIV, pag. 223; — STUMPF, Reichsk. n. 2097 e 2098. Cfr.

[80]) Secondo il CZÖRNIG, Das Land Görz, pag. 214, la chiesa Aquileiese avrebbe posseduto Muggia per l' infeudazione del re Ugo al patriarca Orso (928-31), e secondo il DE FRANCESCHI, Note storiche, pag. 98, per l' infeudazione di Lotario II nel 931.

[81]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Settembre 1230. Anagni ...... quod cum Coradus Venerabilis Episcopus Tergestinus fidelis noster ad Maiestatis nostrae presentiam accessisset, quaedam privilegia Lothary Regis, Oddonis, Karoli, Lodoyci, Lotary Ugonis fily, Berengary et aliorum quamplurium ......

privilegia Lotharij Regis. Oddonis, Karoli, Lodoyci, Lotharij Ugonis filij, Berengarij et aliorum quamplurium ». I quali sovrani, per quanto puossi conchiudere dall'ordine in cui sono ricordati, e dai documenti sopravissuti, dovrebbero essere: Lotario I, Guido [82]) di Spoleto (889-893), Berengario I (889-924), Carlo (o il Calvo, o il Grosso), Lodovico III di Provenza (900-915), Lotario figlio di Ugo (931-950). Se il novero di questi sovrani è esatto, dovrebbesi conchiudere due cose: la prima. che i vescovi di Trieste godettero già di buon' ora dei favori imperiali; la seconda, che essi vescovi passarono con grande facilità dall'uno all'altro dei sovrani rivali, parteggiando ora per gli Spoletani, ora per i Friulani, ed ora per i Provenzali.

8. Sappiamo inoltre [83]) che Ottone II confermò, nel 983, alla chiesa episcopale di Parenzo « quod a Regibus seu ab Ugone largitum est »; prova evidente questa che la grazia sovrana non venne a mancare neppure ai vescovi di Parenzo. Se poi aggiungiamo che nel secolo seguente varie chiese istriane ottennero piena giurisdizione sulle terre ad esse appartenenti. e che tale privilegio era pressochè sempre preceduto da quello della immunità; se ricordiamo che al tempo dei Carolingi valeva quasi come principio di diritto publico « dovere le terre ecclesiastiche essere immuni dall'intromissione diretta dell'autorità secolare », si potrà concludere, senza tema di errare, che non solo i vescovati di Trieste e Parenzo, ma anche quelli di Pola, Cittanova e Pedena, dei cui diritti non esiste memoria scritta, fossero fatti partecipi in questo secolo del privilegio d'immunità.

9. Mentre però i vescovi, approfittando del favore imperiale e dell'autorità religiosa di cui erano investiti, cercavano di sottrarre i loro possessi alla diretta ed immediata ingerenza dei publici funzionarî, i **monasteri** trovantisi in queste diocesi si adoperavano, alla loro volta, a togliersi dall'autorità secolare del vescovo e da quella del conte, ed a costituire

---

[82]) Scritto, o copiato, erroneamente Oddonis, in luogo di Widonis.

[83]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 2 giugno 983, Verona: — STUMPF, Reichsk. n. 848.

altrettante piccole immunità, sotto l'immediata dipendenza e protezione del sovrano.

E così vediamo sempre più accentuarsi il principio di frazionamento caratteristico della feudalità, tendente al distacco delle singole membra dal loro centro naturale, in opposizione al concetto fondamentale romano, che legando e stringendo ai maggiori municipî le terre minori ed il territorio circostante, faceva dipendere da questo intimo legame la loro vitalità e compartecipazione all'organismo sociale. Quei grandi complessi territoriali, creati nella nostra provincia dalla dominazione romana, e conservati in buona parte per tutto il periodo bizantino, andarono ora in frantumi sotto l'influenza del governo feudale franco; e ciascuna frazione di territorio tentò di formare un tutto staccato, vivente da sè e per sè.

10. Un esempio ce lo dà in questo primo secolo della dominazione franca, il convento di **S. Michiele di Sottoterra.**

Un facoltoso possidente, Selmone (o Telmone), aveva fondato in Diliano [84]) un convento dedicato a S. Michiele, donandogli tutti i suoi beni; ed egli stesso n'era divenuto il primo abate. Naturalmente il vescovo di Parenzo pretendeva che il nuovo monastero fondato nella sua diocesi fosse a lui subordinato nella giurisdizione spirituale e temporale. Ma rivoltosi l'abate all'imperatore Lodovico II, ottenne da questi, a Pavia, nel novembre 852, che il nuovo convento venisse preso sotto la *protezione* imperiale [85]), con pienissima immunità, compresovi pure il pieno diritto di elezione dell'abate, senza ingerenza alcuna del vescovo parentino [86]). Ma, come è noto, i monaci

---

[84]) Da carta di ricognizione di confini del 1203 (KANDLER, Cod. dipl. istr.) Diliano comparisce quale termine del territorio proprio di Parenzo verso Santa Maria di Campo presso Visinada.

« Prevalse il nome di Sotto terra, scrive il KANDLER, crediamo per la cripta o cappella sotterranea sottoposta all' altare maggiore. Ora è in completa rovina, però non presentano quelle rovine testimonianza di edifizi memorabili per forme o per ampiezza ».

[85]) .... Et quos iam olim nos ipsum Cenobium sub nostro receptum habeamus mundburdio... si legge nel Privilegio del 3 aprile 857.

[86]) ...... petiit Praeceptum per quod sub nostra imunitate ac plenissima defensione perennis consisteret temporibus...... Praecipientes

avevano allora due grandi nemici: le donne ed i vescovi [87]). Delle prime non è qui il luogo a discorrere; dei secondi sappiamo, nel nostro caso, che il vescovo di Parenzo non era troppo disposto a rispettare la concessione imperiale. L'instancabile abate, dopo di avere nominato, d'accordo coi suoi conventuali, a tutela degli interessi del convento, due Procuratori o Messi, nelle persone dei fratelli Petronasio e Tadasio, ottenne nell'857, colla mediazione di persone influenti, che l'imperatore concedesse ai due sopradetti fratelli l'autorità di Messi imperiali (omnem Missaticum), affinchè potessero validamente difendere, quali rappresentanti della potestà tutrice dell'imperatore, le franchigie ed i privilegi del neoeretto monastero, ed impedire ogni ingerenza del vescovo parentino, cui non era riservata che la sola consacrazione dell'abate. Ottenne inoltre al suo convento il diritto di eleggersi proprio Avvocato, che invigilasse sugli interessi materiali del medesimo, ne proteggesse i possedimenti da invasioni e soperchierie, ed impedisse che altri si arrogasse le attribuzioni dei Messi [88]). Al detto convento

---

ergo iubemus et nullus iudex publicus neque quislibet ex iudiciaria potestate in Ecclesias domos vel.... eiusdem sancti loci ingredi audeat aut quippiam districtionis vel inquietudinis qualiscumque persona inferre praesumat sed sub nostra plenissima immunitate perennis consistat temporibus...,. nulla electione inibi Episcopus civitatis facere audeat ..... licentiam habeant inter se eligendi Abbatem qui eis secundum regulam praeesse possit. — KANDLER, Cod. dipl. istr. 11 nov. 853; — MÜHLBACHER, Reg. 17 nov. 852, n. 1154.

[87]) Sui tentativi dei vescovi di rendersi dipendenti i conventi cfr. DRESDNER, Kultur und Sittengeschichte, 2, pag. 140.

È il vecchio CASSIANO che nelle sue Institutiones coenob. XI, 17 raccomanda ai monaci di guardarsi sopratutto da due cose « dalle donne e dai vescovi ».

[88]) MURATORI, Antichità ital. Diss. LXII; — MÜHLBACHER, Reg. n. 1177; — KANDLER, Cod. dipl. istr. 3 aprile 857, Mantova...... ut Missi eorum existerent, ut ubicumque necessarium eis foret amminiculum ferrent.... et quos iam olim nos ipsum Cenobium sub nostro receptum habeamus mundburdio.... Ex se ipsi Abbatem eligere simul cum ipsis Missis ne quorumlibet pressione, aut pulsationi seculari premeretur, aut potestati Episcopali subdita videretur..... Memoratis Missis omnem Missaticum de predicto conferimus Monasterio, ut nostro mundeburdio

fu pure concesso di poter pascere la gregge, di tagliare legna e di pescare nei luoghi appartenenti al publico erario senza contribuzione di. sorta, concessione di cui fruivano anche gli altri monasteri [89]).

11. Se questi diplomi sono autentici, e non forse creazioni del secolo XII, architettate allo scopo di legittimare l'opposizione dei monaci di S. Michiele alle pretese dei vescovi parentini [90]), si avrebbe in essi il primo esempio di larga immunità e del mundio imperiale largito dai sovrani carolingi ai monasteri istriani.

Con tale privilegio, il convento veniva preso sotto l'immediata protezione e tutela dell'imperatore, e l'abate godeva piena giurisdizione sui suoi dipendenti, che egli esercitava poi mediante procuratori investiti della stessa autorità giudiziaria, che possedevano i messi imperiali. Col *mundio* si assicurava al monastero, mercè la protezione regia, il tranquillo possesso e godimento delle proprie terre, ed il tribunale regio era il

---

et nostra auctoritate sub eorum maneat tuitione et electionis defensione assiduo ritu religionis monasticae..... Concedimus quoque Advocatum eis habere...... et invigilet ut nullus eorum vel possessionibus invasionem aut oppressionem faciat.

[89]) L. c.: Nostro privilegio illuc consistens Monasterium hereditarium maneret ubique, sicut anteriores Ecclesiae, tam in pabulis animalium, quam in precisione lignorum, ac captione piscium libereque eis ad..... habere ad omnibus liberam, sicut et reliqua Monasteria.

[90]) Nel CATASTO di tutti i beni dell'Episcopato di Parenzo a. 1540, (publ. negli Atti e Mem. della Società istr. d'arch. e storia patria, vol. VII, a. 1891, pag. 208) si legge: L'abbatia di S. Michiel sotto terra è una villa, et il Vescovo ha il dominio utile di essa villa, e tutto il territorio di lei è di rason di essa abbatia...... L'entrate di essa villa sono le decime di tutto quello nasce nel territorio, et si dà il quarto al prete che uffizia. Scode dunque il vescovo: la X.ª delli agnelli, la primizia del formazo, la X.ª del formento, della segala, dell'orzo, della biava, del vino e delle olive;.... il datio del vino che si vende et il datio delle legna che si tagliano nel detto territorio. Si paga del vino per datio soldi 4 per quarta, et delle legna soldi 3 per stropa. Tutti li vicini che hanno vigne nel detto territorio pagano ogni anno de livello soldi dui per opera. Possiede la regalia di galine da tutti quelli che hanno horto, et la regalia delle lonze di porco da tutti quelli che hanno porci.

foro ove si dovevano trattare le cause del monastero, senza mediazione od intervento di altri publici funzionarî [91]).

12. Nè questo è il solo esempio di monasteri istriani presi sotto il mundio imperiale. Un altro ne abbiamo a **Capodistria**. Quivi l'abadessa Adlegida ottenne, nel 908, per l'intromissione del cappellano regio, Beato, e di Grimoaldo duca del Friuli, da Berengario re d' Italia il privilegio del mundio per tutti i beni sicuramente posseduti dal suo monastero, ed anche per la tenuta di Visiano, il cui possesso le veniva contrastato dal vescovo di Pola. Anche qui erano esclusi nell' amministrazione e giudicatura l' intervento e l' ingerenza di qualsivoglia publico funzionario [92]).

---

[91]) SALVIOLI, Storia delle immunità, pag. 74.

[92]) In nomine dei eterni Berengarius rex. Omnium fidelium sancte dei aeclesie nostrorumque presentium et futurorum comperiat sollicitudo, Beatum nostrum insignem capellanum et Grimaldum nostros dilectos fideles humiliter nostram adiisse clemenciam quatenus pro dei amore et anime nostre remedio Adlegidam abbatissam ex cenobio Iustinopolitane civitatis pariter cum suo monasterio et omnibus rebus substanciisque suis mobilibus et immobilibus videlicet servis et ancillis liberis et cartulatis seu et commendatis quicquid dici vel nominari potest sub nostre tuicionis mundburdum suscepimus. Simul etiam cortem Devisiano pertinentem de ejusdem monasterio ex qua altercacio facta fuit inter Polensem episcopum et eandem abbatissam nostra defensioni adscribimus, quatenus eandem cortem deinceps prelibate abbatisse habere liceat absque ulla molestia Polensis episcopi, Sanccientes quoque iubemus, ut nullus episcopus dux comes gastaldius vel quislibet rei publice exactor prefatam abbatissam aut eius monasterium inquietare vel molestari presumat seu in eius mansiones potestative ingredi temptet. Insuper eius liberi aut cartulati seu et excusati ad puplica placita nullatenus ire cogantur, saed liceat prescripte abbatisse deinceps absque alicuius contradiccione sub nostre defensionis vivere mundburdo, remota totius publice potestatis inquietudine. Si quis igitur contra hoc nostre tuicionis umbraculum insurgere aliquando conaverit sciat se compositurum auri optimi libras XXX, medietatem camere palacii nostri et medietatem prelibate abbatisse vel parti sui monasterii. Quod ut verius credatur et diligencius observeretur anulo nostro assignire precepimus.

Signum (M) domini Berengarii gloriosissimi regis. Iohannes cancellarius ad vicem Ardingi episcopi et archicancellarii recognovi.

Data VIII Kal. madii, anno dominice incarnacionis DCCCVIII domni vero Berengarii piissimi regis XXI, indictione XI.

13. L'immunità, il cui fine avrebbe dovuto essere quello di stringere i vincoli fra i sudditi e lo stato, rendendo a quest' ultimo più facile la sorveglianza sulle classi sociali, ne affrettò invece il momento della *dissoluzione*. L'immunità ed i privilegi aprirono e prepararono la via a maggiori concessioni: i vescovi furono investiti dei diritti regali e comitali, e riuscirono in tal modo alla fondazione delle giustizie ecclesiastiche. In quell' epoca, essendo pressochè nulla l' autorità imperiale, e tutta sconvolta, la ragione stava con chi aveva la forza: ognuno approfittava del disordine generale per stendere le mani, il conte sui beni delle chiese, quando queste erano deboli, i vescovi sui poteri del conte, quando avevano per sè la forza o l' appoggio di uno di quegli effimeri re, che cinsero la corona italica dopo l' estinzione dei Carolingi. Le chiese, non contente della semplice immunità, aspirarono anche all' esercizio della piena potestà giudiziaria. La via per conseguirla fu lunga e non sempre diretta: lo comprova la storia dei nostri vescovati.

14. Estintasi in Italia la dinastia dei Carolingi, varî pretendenti aspirarono alla corona reale. Questi pretendenti, sia per soverchiarsi a vicenda, sia anche per tenersi fedeli i proprî dipendenti, profusero a piene mani diritti e possessioni. Favorirono a preferenza i vescovi e gli abati, i quali, per la considerazione che loro procurava l' autorità sacerdotale di cui erano rivestiti, per la preponderante influenza ch'esercitavano in tutti gli affari dello stato, e per i vasti possedimenti onde erano dotate le loro chiese, costituivano uno dei fattori più importanti nella cosa publica.

15. Il surricordato elenco dei privilegi concessi alla chiesa triestina farebbe supporre che nella lotta fra Lodovico III di Provenza e Berengario del Friuli, i vescovi parteggiassero dapprima per la dinastia provenzale (forse quando, cacciato Berengario dal Friuli, Lodovico III s' impadronì di questo ducato,

---

Dümmler, Urkunden der italienischen und burgundischen Königen aus den Iahren 888 bis 947. (Forschungen zur deutschen Geschichte vol. X, 1870, pag. 286), a. 908; — Minotto, Doc. a. 908, 24 aprile, ne dà un sunto. — Salvioli, Storia delle immunità, pag. 75.

e lo infeudò al conte palatino di Lombardia Sigiberto), ed indi per la friulana. Certo si è che Berengario I fu generoso di privilegi al clero istriano. I documenti ricordano come egli concedesse il diritto d' immunità, e prendesse sotto la sua speciale protezione, nel 908, il già menzionato monastero di Capodistria, e donasse, nel luglio 911, al vescovo di **Trieste** in piena proprietà — iure proprietario — i castelli di Vermo (presso Pisino), con tutte le loro pertinenze e coll'intera giurisdizione su di essi, quale l' esercitava l' imperatore stesso ed il suo rappresentante [93]); e forse sotto questo sovrano ebbero principio anche le donazioni dei feudi alla chiesa parentina, delle quali, mancando i documenti, non si può stabilire il tempo preciso.

Ed in questo periodo di tempo porrei l'immunità e forse anche la giurisdizione goduta dal monastero di S. Maria sull'isola di Serra (situata presso Rovigno, o nel porto di Pola?) [94]).

---

[93]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 911, 28 luglio Pavia: Tibi Taurino episcopo tuisque successoribus quadam castellos iuris regni nostri qui dicitur vermes unus maiore et alius minore.... et est infra iuris et potestates regni nostri, cum omnibus sibi ad eorum pertinentibus... dono. Praecipientes ergo iubemus ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, sculdassio, decanus, aut qualibet persona in ipsis iam dictis castellis nec placito tenere, ne que ulla districtione facere presumat, nisi ante praetaxatum episcopum suosque successores tanquam ante nos aut ante nostrum legatum palatii. Per hoc nostrum regale praeceptum iure proprietario sub omni integritate concedimus et largimur.

[94]) La prima menzione di questo convento si fa in una concessione enfiteotica del 20 aprile 858 (Atti della Società istriana di storia patria, a. 1894, vol. X, pag. 25), in cui Setinius nomine dominus Andigisi episcopi polensis ecclesie Sancti Andree Abbas Monasterii Sancte Marie et Sancti Andree Apostoli in insula que vocatur Serra partibus Hystriensis » concede alle sorelle Perpetua e Grazia alcuni terreni nel territorio di Ravenna.

Il 16 luglio 983 (KANDLER, Cod. dipl. istr.; — STUMPF, Reichsk. n. 861) « Dominicus presbiter pro persona et in vice Iusti presbiteri et abbatis sancte Marie in insula Serra partibus Istriensis » si presenta a Ravenna al tribunale di Ottone I chiedendo la restituzione dei beni posseduti da quella chiesa « foris civitatem Ravenne ad gurgum » ed usurpati da altri. L' imperatore, sentito il parere degli astanti, investe il presbitero Domenico dei beni contrastati, ponendo sugli eventuali usurpatori

16. Nè meno largo di favori alle nostre chiese si fu Ugo di Provenza, colla mira di consolidarsi nel mal sicuro potere. Già nel terzo anno del suo regno, vale a dire nel 929, egli donò [95]) al vescovo di Trieste la pieve di Sipar-Umago, — una volta già dipendente dalla chiesa triestina, — e l'isola Paciana (di Monfalcone) nel Friuli con tutte le loro pertinenze [96]). All' immunità già posseduta per concessione dei precedenti sovrani, aggiunse alla Chiesa triestina ed a quella di Sipar-Umago la protezione sovrana, in guisa da escludere qualsiasi persona di qualunque ordine, o dignità, dall' esercizio

---

un bando di cento bizanti aurei dei quali dovevano passare « medietatem camere imperiali et medietatem eidem Iusto abbati et in Monasterio suis successoribus ».

Che qui si parli o del convento Benedettino di S. Maria e S. Andrea nell'isola di Serra presso Rovigno, che fu poi dei Francescani minori osservanti, oppure di quello situato sull' odierna isola di S. Caterina entro il Porto di Pola, è incerto. Il KANDLER, nell' intestazione al succitato documento del 16 luglio 983, sta per l' isola di S. Andrea nei pressi di Rovigno; e nella descrizione di « S. Andrea o scoglio grande di Pola » (Not. stor. di Pola, pag. 187) non attribuisce a questo monastero di Pola nessuno dei documenti che si riferiscono al convento di S. Andrea « in insula Serra ».

Noto per incidenza che poco lungi da quest' isola di S. Andrea di Rovigno trovasi la secca di Maraserra (Mare-serra).

[95]) Nel documento è chiamato « episcopatus Sipariensis sive Humago olim plebs sanctae Tergestinae ecclesiae ». A ragione osserva il Kandler nel Comm. trattarsi qui di uno dei « Chorepiscopi in vicis et possessionibus, subordinati agli Episcopis civitatis » e che li sostituivano nel disbrigo di certe speciali mansioni. Alla metà del IX secolo vengono a cessare quasi dappertutto. — Cfr. RICHTER, Lehrbuch des Kirchenrechts, §. 319.

[96]) HORMAYER, Archiv für Süd Deutschland pag. 219: Nostram exorasse clementiam quatinus episcopatus Separiensis sive humago plebs ipsius episcopi (tergestini) fuit cum omni sua pertinencia..,.... atque insulam paciano in comitatu Foroiuliensi..... largiri dignaremur. Concedimus sipariensem episcopatum atque predicto humago sub omni integritate una cum casis terris vineis campis pratis silvis salectis sacionibus aquis aquarumque decursibus molendinis piscationibus servis et ancillis aldionibus et aldianis montibus vallibus planiciebus..... — KANDLER, Cod. dipl. istr. 7 agosto 929, Pavia.

di verun atto legale, o di giurisdizione, sul vescovo, sugli ecclesiastici e su tutti i dipendenti, fossero questi liberi, comendati, escusati, o servi, dal pretendere l'intervento alle publiche assemblee (giudizi), dal riscuotere imposte, contribuzioni, multe, o qualsivoglia altra publica esazione, senza il consenso del vescovo, concedendo invece tutti questi diritti al vescovo soltanto [97]).

17. Di questo tempo ci mancano pur troppo i documenti riferibili agli altri vescovati istriani; ma è probabile che i principali di essi, quelli di Parenzo, cioè, e di Pola, abbiano goduto, assieme all'immunità, anche del mundio imperiale. Di **Parenzo,** anzi, lo si potrebbe asserire con piena sicurezza, poichè, come fu ricordato in precedenza, l'imperatore Ottone II confermava alla chiesa parentina, nel privilegio del 983, « quod a Regibus seu ab Ugone largitum est ». È da supporsi quindi che, come il vescovato di Trieste accrebbe i suoi possessi e le sue franchigie per i privilegi di Berengario del Friuli e del re Ugo di Provenza, così pure la chiesa episcopale di Parenzo, in seguito alle largizioni di questi sovrani, e dell'ultimo specialmente [98]).

---

[97]) Cod. dipl. istr. 7 agosto 929: Pavia..... insuper eandem ecclesiam tergestinam cum ipsa ecclesia separiense sibi concessa et cum iam dicto humago sub omni integritate..... sub nostrae tuitionis mundburdo recipimus ut nullus dux marchio comes vicecomes sculdassius gastaldius decanus vel cuiuslibet ordinis seu dignitatis magna parvaque persona deinceps eundem episcopum vel suas ecclesias aut suos liberos vel commendatos aut excusatos vel servos seu eiusdem ecclesiae clericos deiceps iniuste molestare presumat. Nullus insuper eos distringere, pignorare, vel iniusto ordine temptare. Nemo etiam in prediis prelibatae ecclesiae aut in suis mansionibus absque voluntate iam dicti episcopi resolvat. Nullus quoque commendatos, libellarios vel cartulatos aut excusatos iam sanctae ecclesiae per publica placita ire compellat, aut ab eis aliquas dationes exhibitiones fredas vel quicquid ad publicae partis functionem pertinere videtur exigat. Sed liceat eidem episcopo suisque successoribus omnia canonice previdere et iudicare secundum deum et vivere cum omnibus sibi subiectis secure ac quieto ordine remota totius potestatis inquietudine.

[98]) Sappiamo da un documento del 13 maggio 1508 (KANDLER, Cod. dipl. istr.) che la villa di Torre (di Nona) venne donata dal re Ugo di Provenza ai vescovi di Parenzo nel 923, che dai vescovi di Parenzo

sia venuta in possesso di Montona [99]), di Rosario (presso Visinada), di Nigrignano (presso Castellier), di Torre [100]) sopra la pesca nova (Torre al Quieto), di Torre Cervaria (presso Moncastel), del castello di Pisino, e di quello di Medelano (Montelino o S. Vitale), predî e castella che circondano l'agro parentino [101]). E dallo stesso Ugo di Provenza il vescovo di Parenzo avrà altresì ricevuto, come il vescovo di Trieste, assieme alla conferma dell'immunità, il diritto di giurisdizione sui proprî dipendenti [102]).

18. Nè qui si arrestarono i favori concessi dai re italici alle chiese istriane. Successo ad Ugo di Provenza il figlio Lotario II, questi donò, nell'agosto 948, ai vescovi di Trieste **l'intero dominio** sulla città e sul territorio circostante tre miglia all' intorno [103]) concedendo al vescovo ed ai suoi

---

fu infeudata al conte d'Istria, dal quale nel 1374 passò all'Austria, e poi nel 1508 si diede a Venezia.

[99]) Sui diritti del vescovo di Parenzo sopra Montona, cfr. Morteani, Montona. (Arch. triest., a. 1893, pag. 180).

[100]) Kandler, Cod. dipl. istr.; — Stumpf, Reichsk. n. 619.

[101]) Kandler, Cod. dipl. istr. 2 giugno 983, Cfr. la nota 118.

[102]) Il Waitz, Deutsche Verfassungsg. IV, 447, osserva che, per la legge allora vigente, una parte della multa era devoluta alla camera imperiale, l'altra al giudice; laonde quando parte o tutta la multa viene assegnata alla relativa chiesa vescovile, questo assegnamento è caratteristico quale espressione del potere giudiziario concesso al vescovo su tutti i dipendenti.

Ora alla chiesa di Parenzo troviamo assegnate le intere multe già in un documento del 966 (Kandler, Cod. dipl. istr.), il che viene a confermare la suespressa opinione che la chiesa parentina possedesse piena giurisdizione temporale già dai tempi del re Ugo (926–46), e che il privilegio di Ottone II del 983 non sia che una conferma di privilegi anteriori. — Cfr. il priv. 2 giugno 983 alla nota 118.

[103]) Kandler, Cod. dipl. istr. 8 agosto 948. Pavia. (Lotario II).... donamus omnes res iuris nostri Regni atque districtus et publicam querimoniam, et quidquid publice parti nostre rei pertinere videtur, tam infra eamdem Tergestinam Civitatem coniacentes, quam quod extra circuitum circa et undique versus tribus miliarys portentis. Nec non et murum ipsius Civitatis totumque circuitum cum turribus, portis, et porterulis, et quidquid, ut dictum est, ad partem nostrae rei publicae inibi pertinere videtur. Percipientes itaque iubemus, ut nulla regni nostri

successori tutti quei diritti di publico governo sulla detta città e territorio, quali spettavano allo stesso sovrano, od al suo luogotenente, il conte palatino — tanquam ante nos aut ante nostri Comitis palatii presentiam. — Laonde il vescovo di Trieste aggiunse all'autorità ecclesiastica sulla città e territorio, ed alla giurisdizione patrimoniale sui residenti nei possessi della chiesa, la giurisdizione civile e criminale, alta e bassa, su tutti gli abitanti della città e del territorio, la quale giurisdizione era da lui ormai esercitata come publico funzionario in nome dell'imperatore, e colla stessa piena autorità attribuita al conte palatino. Trieste ed il suo territorio vennero a costituire **una contea,** a capo della quale stava il vescovo con pieni diritti comitali. E se allora i vescovi di Trieste non presero il titolo di « conti di Trieste » si fu perchè in quel tempo non era il titolo quello che si conferiva, bensì il potere [104]), nè i vescovi usavano allora d'intitolarsi altrimenti che dalla sola dignità ecclesiastica [105]). Del titolo di « conti » i vescovi di Trieste non sentirono il bisogno che quando videro pressochè perduto il potere comitale, e si afferrarono al titolo come il naufrago all'unica tavola di sicurezza [106]).

---

magna parvaque persona in prelibata Civitate, curaturam, aliquod vectigal aut aliquam publicam functionem exigere audeat, neque de foris, ut dictum est, tribus miliarys undique versus portentis, nec alicuius auctoritate Principis placitum custodiant, nec ante aliquem distringatur, nisi ante pretaxatum Iohannem episcopum suosque successores ad partem predictae Ecclesiae vel eorum missos, tanquam *ante nos* aut ante *nostri Comitis* presentiam palatii....

Anche i vescovi di Vorms, Colonia, Magonza, Strasburgo ebbero dai primi Ottoni eguale giurisdizione sulla città. Cfr. WAITZ o. c. VII, 237. — Sulla propria città e sul territorio ottennero la giurisdizione p. e. il vescovo di Modena per un miglio all'ingiro nell'892, e tre miglia nel 1026, il vescovo di Bergamo per 3 miglia nel 973, quello di Cremona nel 916 con 5 miglia, quello di Reggio nel 924 con tre miglia.

[104]) Der Ausdruck comitatus für das Recht wird allerdings nur einzeln gebraucht; in der Verleihung des vollen Königsbannes lag aber die der gräflichen Gerichtsbarkeit. — WAITZ, o. c. VII, 256, n. 1.

[105]) Nell'esercizio della giurisdizione secolare usavano il titolo di iudex ordinarius. — SALVIOLI, Storia dell'immunità, pag. 167.

[106]) Il primo che portò questo titolo si fu il vescovo Antonio Negri che resse la diocesi dal 1352. — KANDLER, Cod. dipl. istr. 11 febbraio 1356: « Antonius Dei Gratia episcopus et comes tergestinus ».

E qui ci si presenta un quesito quanto importante per la nostra storia provinciale, altrettanto difficile ad essere convenientemente risolto per la deficienza di fonti documentate. Fra i vescovi istriani fu insignito soltanto quello di Trieste dei diritti comitali sulla città di sua residenza e sul circostante territorio, o lo furono anche gli altri vescovi della provincia, ed in particolare quelli di Parenzo e di Pola? Per me credo che ciò avvenisse anche rispetto a questi due vescovati, se non proprio in quegli stessi anni, certamente poco appresso, come a suo luogo procurerò di dimostrare.

19. Colla sostituzione della **casa** tedesca **di Sassonia** alle precedenti dinastie nel reame d'Italia, l'autorità secolare dei vescovi grandeggiò ancora di più; perocchè anche i sovrani di Germania vedessero nel clero il loro più valido alleato contro la prepotenza della nobiltà chiamata al governo d'intere province, od alla reggenza di singole città o di singoli territorî [107]). E specialmente nell'Italia, meno soggetta all'intervento immediato del sovrano, e più proclive della Germania a pronunciarsi in favore di nuovi pretendenti, gli Ottoni furono larghi di concessioni al clero, allo scopo di tenerselo devoto e d'indebolire più facilmente, col suo mezzo, il potere dei grandi vassalli già di troppo accresciuto sotto i precedenti sovrani italici.

20. La tradizione popolare attribuisce alla liberalità dell'imperatore Ottone I il duomo di Parenzo, narrando ch'egli fosse stato personalmente a Parenzo nell'anno 963, d'onde, passato a Roma, avesse poi quivi fatto istanza al pontefice Giovanni XII di recarsi in persona a consacrare la neoeretta cattedrale; e che il pontefice, non potendo aderire al desiderio del sovrano, avesse incaricato in sua vece ad andarvi il patriarca di Aquileia, col maggior numero di vescovi possibile. Che tanto l'arrivo a Parenzo dell'imperatore Ottone I, quanto

---

Je häufiger der Titel, um so weniger war freilich von wirklicher Uebung der gräflichen Befugnisse durch die Bischöfe noch die Rede. Così Ficker, Forsch. I, n. 120, p. 232.

[107]) Dümmler, Kaiser Otto der Gr. Lipsia 1876, pag. 532.

la solenne consacrazione della chiesa parentina per mano di un patriarca e coll' intervento di dodici vescovi, per ordine di un papa e ad istanza di un imperatore, sieno fatti destituiti d'ogni fondamento di verità, benchè registrati dagli storici e contenuti in publici diplomi, lo ha già dimostrato [108]) esuberantemente il dott. Klander. Siccome però una pia leggenda attribuisce « tempore Othonis imperatoris » anche la fondazione della chiesa principale di S. Eufemia in Rovigno [109]), potrebbesi forse dedurre da queste tradizioni popolari, conservatesi nei due surricordati luoghi, che già Ottone I si mostrasse largo di beneficî verso le chiese istriane e in particolar modo verso quella di Parenzo [110]).

Di questo tempo, e probabilmente dell'anno 965, è il documento col quale il patriarca di Aquileia, Rodoaldo, ad instanza dei vescovi di Pola, Trieste e Cittanova, sapendo la chiesa di Parenzo « oppressa da grande miseria e calamità » le fa donazione [111]) delle decime della pieve di Rovigno, che,

---

[108]) KANDLER, Del duomo di Parenzo attribuito all' imperatore Ottone I (nell' Istria, a. II, 1847, n. 44, pag. 183). — E prima di lui Mons. NEGRI, Della chiesa di Parenzo, cap. II. (Atti e Mem. della Soc. istriana, vol. VIII, a. 1892, pag. 198).

[109]) BENUSSI, Storia documentata di Rovigno, Trieste 1888, pag. 41.

[110]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 21 marzo 956. Roma. — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 3677: .... Ioannes Episcopus servus servorum Dei. Ven. fratri Rodoaldo Patriarchae Aquileiensi ... Accedens ad presentiam nostram Otho Rom. Imperator humiliter postulavit, quod cum ipse Parentii Ecclesiam dotavisset....

[111]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 20 gennaio 965. Aquileia ... quandam Terram, quae de nostro Episcopatu, nobisque, nostraeque Ecclesiae pertinet, Rubinensi nomine.

Il Kandler (Istria, a. II, 1847, n. 44, pag. 185) rifiuta come apocrifa questa cessione. Nè potrebbe essere altrimenti per chi dalle succitate parole del documento vuole inferire avere il patriarca concesso al vescovo di Parenzo la *signoria* temporale su Rovigno ed il suo territorio. Ma quelle espressioni, come lo comprova tutta la storia susseguente di Rovigno ed i rapporti posteriori fra la chiesa di Rovigno ed il vescovo di Parenzo, e come l'abbiamo dimostrato nella Storia doc. di Rovigno pag. 44 e seg., non si riferiscono a dominio territoriale, ma soltanto a percezione di decime, e precisamente alla quarta decimarum di competenza vescovile.

sottratta in antecedenza al vescovo di Pola, era allora direttamente subordinata alla metropoli aquileiese [112]); ed assieme le donò anche le decime di Duecastelli e di Valle.

Il possesso di queste decime di Rovigno divenne però cagione di non poche brighe ai vescovi di Parenzo, sulle quali riferirò altrove in esteso [113]), caratterizzando esse le relazioni esistenti fra la chiesa parentina ed i conti di Gorizia, suoi avvocati.

Come poi questi vescovi sieno venuti in possesso anche [114]) di Gimino, Antignana, Terviso, Vastignano, Padoa, Mondellebotte, Visignano, Visinada, S. Lorenzo, S. Vincenti [115]) e

---

Che si trattasse soltanto di percezioni ecclesiastiche, lo comprova anche il fatto che il vescovo di Parenzo si rivolse, per averne la conferma, al pontefice Silvestro II, e quindi a Sergio IV, mentre non si rivolse ad essi per gli altri suoi possedimenti. Il pontefice Sergio IV gli concesse la desiderata conferma nel 1010 colle seguenti parole: Ruvinii parochiam et duo Castella et Vallis privilegii paginam, et sicut Sylvester praedecessor noster confirmavit, confirmo. Il pontefice Alessandro III conferma nel 1178 al vescovo di Parenzo: canonicam de Rubino cum capellis suis.

Il patriarca Giovanni invade Ruvinii parochiam, nec non duo Castella cum quadam Valle. Ottone II conferma il 7 giugno 983 alla chiesa di Parenzo ... et Rubinum quantum ad Episcopatum sive Parentinae Ecclesiae donatum est a nostris Antecessoribus, videlicet in loco qui dicitur duo Castella et Valles.

Nella bolla di Sergio IV e nei privilegi imperiali sempre, assieme a Rovigno, si nominano Due Castelli e Valle, quasi formassero un tutto con quello; segno adunque che l'originaria investitura delle tre chiese e delle loro rendite fu contemporanea.

[112]) Vedi la nota 125.

[113]) Nel Capitolo III, dove si fa parola delle origini della contea di Pisino, o contea d'Istria.

[114]) Kandler, Cod. dipl. istr. 3 giugno 1368. — Di questi feudi, che dai vescovi di Parenzo passarono ai conti di Gorizia, e da questi ai duchi d'Austria, si parlerà nel Cap. seguente.

[115]) Poche e confuse sono le notizie che ci restano del castello di S. Vincenti. Nel 1025 furono determinati e scritti i confini fra l'abbazia di S. Vincenti ed il territorio di Golzana e Barbana. Nel 1178 il pontefice Alessandro III conferma ai vescovi di Parenzo anche « ecclesiam S. Vincentii cum capellis suis ». Il Kandler (Pola, pag. 167), ed il Czörnig (Görz, p. 281) ci narrano che il patriarca Volchero infeudasse nel

di Orsera, unica baronia quest'ultima che poterono salvare dal naufragio delle loro signorie territoriali [116]), ci è ignoto. Furono

---

1211 ai Sergi di Pola, assieme alla contea omonima, anche Sissano, S. Vincenti ecc. Il 12 maggio 1252 (Cod. dipl. istr.) il vescovo di Parenzo è giudice in una lite insorta fra Due Castelli et homines villæ S. Vincentii. Nel 1385 l' 8 maggio (PICHLER, Duino, pag. 219) i duchi d' Austria infeudano la villa di S. Vincenti ad Ugo di Duino; e nel 1388 il detto signore di Duino infeuda la metà di S. Vincenti ai Crotenfeld, mentre l' altra metà il vescovo di Parenzo Zorzi l' aveva data nel 1384 ad Andrea Morosini (KANDLER, Ind. — DE FRANCESCHI, Note, p. 388). Il 14 luglio 1444, il Senato veneto proibiva di entrare nell' Istria veneta a qualsiasi ex subditis Capitanei Pisini, Pedemontis et Sancti Vincentii. Nella pace fra Venezia, Carlo V e Ferdinando I, il possesso di S. Vincenti rimase ai Veneti, e quindi anche ai Morosini suoi antichi padroni. Sorta questione fra i Morosini ed il vescovo di Parenzo sulle contribuzioni dovute dal detto castello alla mensa vescovile, il pontefice Clemente VII decise il 21 gennaio 1524 (Cod. dipl. istr.) che il dominio diretto spettasse ai vescovi, e precisò gli oneri dei Morosini verso la curia parentina (Cfr. anche Catasto dei beni dell' ep. di Parenzo, a. 1540. Atti e Mem. v. VII, a. 1891, p. 214). Anche i pontefici Paolo III (30 giugno 1542) e Clemente VIII (27 luglio 1604) riconobbero l' alto dominio e la piena giurisdizione dei vescovi di Parenzo su S. Vincenti. Spentisi i Morosini, per eredità di donna S. Vincenti passò ai Grimani di S. Luca, che negli ultimi tempi lo vendettero al vescovi di Parenzo. Questo castello aveva sotto di sè due ville, Radrigosa e Brizzi (S. Briccio). — TOMMASINI, Comm. l. V. p. 431; — TAMARO, Le città e castella dell' Istria, v. II, p. 658 e seg.

[116]) Nella tavola peutingeriana, opera del 250 d. Cr., sono segnate, lungo le coste dell' Istria, le isole di Sepomaia (Sipar), di *Ursaria*, e le Pullarie (Brioni). Nel 1178, ad istanza del vescovo Pietro, il pontefice Alessandro III prendeva sotto la sua protezione e confermava alla chiesa parentina anche « Ecclesiam de Ursaria cum capellis suis, Castrum Ursarie cum omnibus appenditiis suis » (TOMMASINI, Comm. V, p. 392). Dal Cod. dipl. istr. a. 1191 sono noti i diritti di signoria e di giurisdizione esercitati dai vescovi di Parenzo sul castello di Orsera. Il pont. Innocenzo IV, col breve del 1248, rinnovò le concessioni del 1178, mentre l' imperatore Rodolfo I, confermando il privilegio di Ottone II del 983, v' includeva « castrum Ursariae cum omnibus suis iuribus (TOMMASINI l. c.; — KANDLER, Cod. dipl. istr.). I vescovi di Parenzo, in forza del breve di Alessandro III, o di quello d' Innocenzo IV, consideravano i feudi di S. Vincenti e di Orsera immediatamente soggetti alla S. Sede; e n' ebbero la conferma per ambidue i castelli dal pont. Paolo

i re italici del secolo IX, o i sovrani germanici del secolo X quelli che con tanta larghezza provvidero al decoro della cattedra di S. Mauro? Probabilmente molte di queste ville devono essersi formate *in tempi posteriori* su terreni appartenenti ai territorî di quelle terre ch'erano già state in precedenza infeudate ai vescovi di Parenzo.

21. Pei diritti d'immunità e di giurisdizione elargiti ai nostri vescovati e da questi goduti, è di speciale importanza il diploma concesso da Ottone I al patriarca di Grado il 2 gennaio 967, e confermato [117]) dal suo successore Ottone II il 2 aprile 974. Con tale diploma non solo vengono sanciti alla chiesa gradese i suoi possedimenti nell' Istria, ma si concede altresì alla detta chiesa patriarcale, ed *a tutti i vescovi da essi dipendenti,* il diritto di scegliere annualmente i legati, mediante i quali ciascun vescovo possa giudicare e punire i coloni, gli avvenitici, i servi, e tutte le altre persone dimoranti sulle terre ecclesiastiche [118]), senza intromissione del conte, o di

---

III col breve 30 giugno 1542, e da Clemente VIII col breve 27 luglio 1604. Mentre però S. Vincenti era infeudato ai Morosini, che ne percepivano la metà degli utili, il castello di Orsera era retto direttamente dal vescovo di Parenzo, il quale giudicava in ultima istanza; in seconda il governatore, in prima un auditore con due giudici secolari. (Sulle regalie cfr. il Catasto ecc. 1540 della nota prec.). Essendo divenuto Orsera un nido di banditi e di contrabandieri, la Republica veneta stabilì già nel 1772 la secolarizzazione di questa baronia, e la effettuò subito dopo la morte del vescovo Negri (a. 1778). Nel 1793 fu abolita ogni gravezza feudale, ed il distretto di Orsera venne associato alla rappresentanza del castello di S. Lorenzo, per desiderio degli stessi abitanti. — B. VERGOTTINI, Del più vero primo titolo giurisdizionale de' vescovi di Parenzo sul distretto di Orsera. Venezia 1801.

[117]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 2 aprile 974; — STUMPF, Reichskanzler, n. 619; — BÖHMER, Regesta a Conrado rege, n. 462; — Monumenta Germaniae historica. Ottonis II diplomata. Annover 1888, pag. 85; — DANDOLO, Cron. VIII, 14,17. — Il documento però è tutto infarcito di interpolazioni e scorrettezze, e quindi molto oscuro.

[118]) ..... ut Episcopi eius privilegium in acquirendis justiciis sicut Romana Ecclesia habet, in annos legatos ut liceat Ven. Patriarchae ac Episcopis suis omnia suarum Ecclesiarum mancipia colonos advenas servos ac reliquos qui super earum Ecclesiarum terris manent omni iure et ordine judicandi stringendi singulariter habere, ut nullus vel Comitum....

qualsivoglia altro magistrato. Si concede inoltre che tutte le rendite di questi beni vadano ai rispettivi vescovi, anche qualora taluni di quelli che lavoravano quelle terre avessero pagato per lo innanzi tributo al conte o ad altra persona per qualsiasi titolo od in qualsiasi circostanza, com'era il caso specialmente dei Piranesi [119]), che davano grano, olio, vino od altro; nè si debba ripetere da essi e dai loro signori il servizio militare od altro contributo — hostem aut donum —; nè inquisire sui loro rappresentanti laici, nè costringerli ad alcun servizio di vassallo [120]).

È noto d'altra parte [121]) che, dal tempo degli Ottoni, l'alto clero possedeva piena giurisdizione territoriale alta e bassa, come cosa ordinaria e comune.

22. Il figlio di Ottone I, l'imperatore **Ottone II**, confermò con speciale diploma alla chiesa di **Parenzo** tutte le possessioni da questa avute dai re italici (vale a dire Montona, Rosario, Nigrignano, Torre, Torre Cervaria, castel Pisino e Medelano), e la donazione surricordata delle pievi di Rovigno, Duecastelli e Valle, con tutte le dipendenze, affinchè nessuna persona ecclesiastica, o secolare, avesse a recarle molestia in

---

[119]) Era specialmente nel territorio di Pirano, di Umago ed in Siziole, che i patriarchi di Grado avevano numerosi beni, come lo dimostra il diploma di Giovanni XIX rilasciato nel decembre 1024 al patriarca Orso.

[120]) .... etiam si quem reditum hactenus aliqui eorum locorum terras laborantium, alicui vel Comiti quocumque modo vel casu aut more pro hoste facienda, precipue pyranenses, dedissent granum scilicet oleum vinum vel ac reliqua, nullo modo volumus concedant, aut id aliquo modo exactare quilibet presumat, aut hostem aut donum ab ipsis vel a dominis suis, aut super ipsis missis inquirendis vel vassallo legatio quicquid hactenus aliquo fecere reddere ut modo,....

[121]) DANDOLO, Chron. VIII, c. 14. p. 17. Gradensi Ecclesiae et Episcopis, ac Ecclesiis sibi subiectis concessit Otto privilegium in aquirendis Iustitiis, sicut Universalis ac Sancta Romana habet Ecclesia in annos legales, ita ut liceat eis omnia suarum Ecclesiarum mancipia, colonos, advenas, servos, et reliquos, qui super terras Ecclesiarum ipsarum maneat, omni iure, et ordine judicandi, et distringendi singulariter potestatem habere, et alias exemptiones, et immunitates Ecclesiis Venetiarum contulit in Regno Italico.

tale possesso; e confermò pure alla suddetta chiesa tutti i privilegi precedentemente ottenuti [122]).

Benchè questo documento, a differenza di quelli posseduti dalla chiesa triestina, lasci molto a desiderare in fatto di chiarezza, specialmente nella parte che si riferisce appunto ai privilegi concessi o confermati alla chiesa parentina, tuttavia sembra potersi da quello inferire che tutte le persone abitanti sulle terre appartenenti alla chiesa di Parenzo — homines supra terram Ecclesiae parentinae residentes — non potevano in generale essere costrette ad intervenire a nessun placito giudiziario all' infuori di quello del vescovo, spettando soltanto al vescovo di Parenzo, od al suo avvocato, il diritto di giudicarli: nei casi riservati all' autorità secolare, vi andavano accompagnati dall' avvocato vescovile.

---

[122]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 983, 2 giugno, Verona; — STUMPF, Reichs Kanzler, n. 848. Ottone II conferma alla chiesa episcopale di Parenzo: « praedia nominatim Montonam, Rosarium, Nigrignanum, Turrim quae est super piscatione nove, et illam de Cervaria, et Castrum Pisinum, Medelanum, quod a Regibus seu ab Ugone largitum est Rubinum, quantum ad Episcopatum sive Parentinae Ecclesiae donatum est a nostris antecessoribus, videlicet in loco qui dicitur duo Castella et Valles cum omnibus pertinentiis suis »; e poi continua: « ut nullus dux.... pretaxatum Praesulem suosque successores de omnibus praedictis rebus molestare tentet, nec ad ulla placita hominibus supra terram eiusdem Ecclesiae Parentinae residentibus, qui ab Episcopo reclamationem habent, sine advocato Episcopi nullam contrarietatem facient, nec invite ducantur, nisi ante praesentiam Praesulis, sine legali iudicio, sed liceat eidem Praesuli quiete cuncta sua praedia tenere, et firmiter possidere, omnium hominum contradictione penitus remota.

Cfr. anche la conferma del 4 marzo 1077 (STUMPF, Reichskanzler n. 2798; — e Kandler, Cod. dipl. istr. a. 1040, e 1060). Sulle giurisdizioni del vescovo parentino cfr. il diploma del marchese Bertoldo del 15 novembre 1194, nella nota seguente 123.

MORTEANI, Montona, (Arch. triest. v. XVIII, a. 1893, pag. 180) scrive: « Noi crediamo che quanto si riferisce a Montona (nella conferma del 983) non voglia dire ancora giurisdizione temporale sul castello, tanto più che nemmeno è accennato nella donazione al Castrum Montonae, come trovasi nominato il Castrum Pisinum, ma invece è detto: praedia nominatim Montonam, Rosarium... Laonde ammettiamo che non si tratti di giurisdizione baronale, nè che i vescovi possedessero la signoria di tutti questi castelli lungo la sinistra del Quieto ».

23. Ma qui si presenta la domanda: come si concilia coi diritti concessi dagli Ottoni soltanto sulle persone che abitavano nelle possessioni della chiesa parentina, la giurisdizione temporale che i vescovi non solo pretendevano, ma ben anco esercitavano nei secoli XII e XIII su tutti i cittadini di Parenzo, e su quelli del territorio dal Leme al Quieto? Ed in vero: — nel 1194 il marchese d'Istria Bertoldo di Merania, ponderate le ragioni del vescovo e del comune di Parenzo, esaminati i privilegi autentici, e sentiti in tale proposito molti chierici e paesani, dichiarava [123]: « essere della chiesa vescovile tutto il territorio posseduto dal comune di Parenzo ». — Nel 1258 il vescovo Ottone, « posciachè i Parentini stessi confessavano di tenere il territorio dai suoi predecessori, ordinava che nessuno potesse lavorare nel detto territorio senza licenza vescovile, nè vendervi porto o peschiera dal Quieto al Leme, appartenendo tutto questo tratto di paese alla chiesa parentina » [124]. — Il 14 marzo 1286 il vescovo Bonifacio, convocato il clero ed il popolo nella basilica, proclamava « che anche Parenzo apparteneva alla chiesa parentina; che nessun abitante sul territorio della detta chiesa poteva essere giudicato da qualsiasi tribunale secolare, ma solo da quello del vescovo, e ciò in conformità ai privilegi imperiali e ad altre autentiche scritture » [125]. Lo ripeteva il

---

[123]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 15 novembre 1194. Parenzo ... Nos ... sicut vidimus et audivimus contineri in authenticis Privilegiis, quod totum territorium quod commune Parentinum possidet tenet et habet ab Ecclesia Parentina, etiam sicut attestatum fuit coram nobis per multos tam clericos quam paesanos ita esse....

[124]) Item quod homines Parentii dicant se tenere territorium Ecclesiae Parentinae ab antecessoribus nostris ... praecipimus quod nullus audeat laborare in dicto territorio sine nostra licentia ... item quod non intromittant se de cetero vendere aliquem portum vel piscationem a Layme usque Lemum, cum sint Ecclesiae Parentinae. KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 1258.

[125]) .... et cum constet ... quod Parentium, Rubinum ..... sunt Ecclesiae Parentinae; ... quod nullus qui habitat super terram Ecclesiae Parentinae non teneatur respondere in iure sine advocatu Episcopi vel consensu coram aliquo duce, comite, vel marchione vel patriarcha, sed coram Episcopo. — KANDLER, Cod. dipl. istr.

19 ottobre 1296, sostenendo che « tutto il territorio di Parenzo era della chiesa, e che i vescovi parentini erano i padroni naturali della città di Parenzo » [126]). Lo riaffermava ancora nel documento 24 giugno 1297, dichiarando al podestà veneto: « che al vescovo apparteneva di diritto la giurisdizione secolare anche in Parenzo » [127]). Lo ribadiva per ultimo nel 1301, scrivendo al pontefice: « che Parenzo, il territorio parentino, ed il territorio di S. Mauro, esteso dieci miglia in lungo ed otto miglia in largo, erano proprietà della chiesa e del vescovo di Parenzo » [128]).

24. Vediamo adunque i vescovi parentini esercitare già nel secolo XII, e probabilmente anche in buona parte del secolo anteriore, i diritti di **sovranità territoriale** e di piena giurisdizione secolare, non solo sulle terre direttamente possedute dalla chiesa di S. Mauro, ma anche sulla città di Parenzo e su tutto il territorio dal Quieto al Leme, richiamandosi sempre ai privilegi imperiali ed alla consuetudine, vale a dire al possesso di fatto non contradetto da opposizione alcuna.

Ma, a differenza dei vescovi di Trieste, nessuno dei vescovi parentini, sino ad Adalpero, fu capace di produrre un documento publico ed originale in prova di queste prerogative, e della concessione fatta alla chiesa episcopale di Parenzo della signoria territoriale sulla città e sul circostante territorio. Soltanto in sul principiare del secolo XIII, ossia nel 1222, sbuca fuori tutto ad un tratto un **privilegio,** quello cioè elargito al **vescovo Eufrasio** nel 543, col quale sarebbero state concesse, anzi *confermate,* alla chiesa parentina, dall' imperatore

---

[126]) ... cum ex antiquis scripturis pateat Parentinos episcopos esse dominos naturales Parentinae civitatis ... — Kandler, Cod. dipl. istr.

[127]) ... sciatis quod habeo iurisdictionem temporalem ... et in Parentio de iure sicut docent privilegia imperatorum. — Kandler, Cod. dipl. istr.

[128]) Notum Paternitati Vestrae facio quod civitas parentina et totum territorium quod cives possiderunt parentini .... et territorium quod dicitur Sancti Mauri, quod territorium extenditur ad decem miliaria in longo et ad octo in latum, sunt praedicta omnia de *proprietate* Ecclesiae et Episcopi parentini. — Kandler, Cod. dipl. istr.

bizantino Giustiniano, quelle giurisdizioni territoriali che vediamo esercitate dai vescovi di Parenzo nel secolo XII sulla città e sul circostante territorio, del quale privilegio non si fa però menzione nei precedenti diplomi.

25. Quantunque questo cosidetto privilegio sia tutto interpolato, in quella parte che si riferisce alla giurisdizione temporale esercitata dai vescovi di Parenzo sulla città e sul territorio parentino, come abbiamo dimostrato in altro precedente studio [129]), non si può tuttavia negare il fatto che questa giurisdizione vescovile fosse realmente esistita, dal momento che nel 1194, come fu già ricordato, il marchese d'Istria confermava alla chiesa parentina, appoggiandosi alla deposizione di numerosi ecclesiastici e paesani, il diritto di proprietà su tutto il territorio di S. Mauro, ed i Parentini stessi confessavano, nel 1258, di tenere il territorio dai precedenti vescovi.

È noto quanto intimo fosse nella costituzione feudale il nesso esistente fra il diritto di proprietà e l'esercizio della giurisdizione, onde il padrone della terra era sempre anche il giudice naturale di coloro che su quella terra dimoravano. Se consideriamo ora che i vescovi di Parenzo non hanno mai saputo presentare il documento da cui legittimamente derivava il loro diritto di giurisdizione secolare sulla città territorio, e e che anzi, in mancanza di tale documento, dovettero ricorrere ad un privilegio apocrifo del 543, e se consideriamo inoltre che ciononostante essi esercitavano di fatto tale giurisdizione, si dovrà per lo meno ammettere che i vescovi di Parenzo, quand'anche mancassero di una investitura imperiale nei suaccennati diritti di proprietà e di giurisdizione sulla città e sul circostante territorio, fossero nondimeno arrivati gradatamente ad impossessarsene durante il X ed XI secolo; e che quindi la sentenza proferita dal marchese Bertoldo in favore del vescovo fosse piuttosto la *conferma del diritto consuetudinario*, anzichè il riconoscimento del diritto scritto.

---

[129]) Benussi, Il privilegio Eufrasiano. (Atti e Memorie della Società istr. d'arch. e storia patria, vol. VIII, a. 1892).

26. Le principali cagioni per le quali lentamente si svolse e consolidò questo diritto dei vescovi di Parenzo sono dovute in particolar modo alle seguenti circostanze:

a) L'essere pervenuti i vescovi di Trieste al possesso della suprema autorità secolare sulla loro città e sul circostante territorio. Tale avvenimento non avrà mancato d'influire anche sulle aspirazioni dei vescovi parentini, i quali, per ampiezza di decime e per numerosi possessi feudali, non erano punto inferiori ai presuli della chiesa tergestina.

b) Il potere giudiziario già ottenuto dai vescovi dagl'imperatori bizantini, e che, confermato ed ampliato dai sovrani franchi e germanici, spingeva i laici a preferire il tribunale del vescovo a quello del conte provinciale. Tale preferenza doveva divenire pressochè abituale, nei secoli X e XI, in quei territori nei quali il vescovo era vicino, ed il conte provinciale lontano, ed ove il vescovo, il più potente feudatario della diocesi, poteva intervenire in favore dei suoi protetti con un'azione pronta, vigorosa e rispettata. E questo era precisamente il caso nella diocesi di Parenzo, ove il vescovo, pei numerosi feudi dovuti alle largizioni imperiali e per altre donazioni delle case principesche che tennero l'Istria e per quelle della contessa Azzica e della nobildonna Elisa, possedeva pressochè l'intero dominio [130]).

c) Le condizioni tutto speciali create dal feudalismo ed in ciò non diverse da quelle esistenti all'epoca bizantina. I liberi possidenti, non potendo da sè soli difendersi dalla prepotenza dei feudatari e dalle angherie delle stesse autorità ecclesiastiche e laicali e dagli oneri talvolta insopportabili che andavano congiunti colla libertà, erano costretti a porsi sotto la protezione di un vicino potente, e di preferenza sotto quella di un vescovo, cui la doppia autorità ond'era insignito offriva duplice maniera di tutelare coloro che ricorrevano alla sua protezione.

---

[130]) Siccome allora l'amministrazione della giustizia cessò di essere riguardata quale attribuzione della sovranità, ma ritenuta come diritto inerente alla proprietà e trasmissibile con essa, così tanto nelle alienazioni, quanto nelle donazioni di patrimonî, il banno giudiziario seguì le sorti di questi. — SALVIOLI, Storia delle immunità, pag. 132.

In ricambio di questa protezione, i liberi cedevano al nuovo signore, od al Santo patrono della chiesa, la proprietà dei loro beni, ricevendola poi da lui in usufrutto a titolo di beneficio, o più esattamente di precario, verso una determinata contribuzione in denaro. Ed è noto [131]) come specialmente la conversione della libera proprietà privata in beneficio o precario fosse il mezzo principale con cui si aumentarono i possedimenti delle chiese. Le idee feudali che andavano a poco a poco introducendosi anche nella nostra provincia, e facevano ogni giorno più svilire il concetto della piena indipendenza della proprietà e della persona, rendevano meno sensibile ed umiliante questo passaggio dalla libertà del proprietario alla servitù del colono.

d) Le immunità concesse dai sovrani ai vescovi fu a questi ultimi di forte incentivo ad ampliarle e ad abusarne, sino ad appropriarsi l'intera giurisdizione territoriale [132]). La legge che dichiarava immuni, e quindi soggetti alla giurisdizione secolare del vescovo, anche quei terreni posseduti dai laici, che si trovavano circondati da altre terre ecclesiastiche immuni, favorì non solo l'estensione legittima della giurisdizione vescovile, ma contribuì anche alle usurpazioni dei suoi avvocati, specialmente nel territorio parentino, ove i possessi della chiesa erano quanto mai frastagliati. Si aggiunse ancora la facilità con cui le chiese potevano convertire il loro diritto al censo fondiario in un diritto di proprietà sulle persone [133]); e la distinzione fra le imposte derivate da una soggezione politica, ed i servizi personali dovuti per l'occupazione della terra, si confuse, od anzi, per dire meglio, si fuse in un servaggio di tutti verso l'autorità ecclesiastica.

e) Il sentimento religioso molto forte negli animi dei cattolici, specialmente sul finire del X secolo, quando il pensiero

---

[131]) Waitz, o. c. VI pag. 87.

[132]) Così Waitz, o. c. VII, p. 230; — ed a pag. 251: Worauf es bei der Immunität ankam, das war jetzt überall zumeist die Gerichtsbarkeit, die Erhebung der Gerichtsgefälle und die Uebung der Gerichtsgewalt,

[133]) Salvioli, Storia dell'immunità, pag. 123.

dei credenti era tutto preoccupato dalla paura del finimondo, che le profezie popolari segnalavano imminente. « Come il feudo — scrive il Bonfadini [134]) — era stato lo strascico della conquista, così il beneficio ecclesiastico diventa lo strascico lasciato dalla paura del finimondo ».

Delle numerose donazioni fatte in questo periodo di tempo alla chiesa parentina dalla pietà dei fedeli è testimonio il nome [135]) di **"territorio di S. Mauro"** dato al territorio parentino, non altrimenti che quello di « terra di S. Giusto » dato ai possedimenti del vescovo di Trieste [136]).

f) Spenta, per ultimo, dall'invadente feudalismo, ogni attività delle magistrature municipali, e sottratto il contado alla dipendenza delle città, i vescovi, che già così mantenevano una ragguardevole autorità nei municipî, derivata loro ancora dalle leggi di Giustiniano, e per le immunità, giurisdizioni e feudi conseguiti nell'epoca franca, nonchè pel carattere sacro onde erano rivestiti, spinti inoltre dall'esempio di altri vescovati [137]),

---

[134]) BONFADINI. Le origini del Comune di Milano (Le origini dei Comuni, Milano 1890), pag. 121; — CALISSE, Le condizioni della proprietà, c. 4, p. 61.

[135]) Nella donazione che madonna Azica fa al monastero di S. Michele in Leme, nel 1040 circa, si legge: « interiacens partim prediis infrascripte Domine, partim territoriis *sancti Mauri* ». Ed il vescovo Bonifacio scriveva al pontefice nel 1301 ... et territorium quod dicitur Sancti Mauri estenditur .... KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 1040 1301.

[136]) Confinazione del 20 giugno 1139 .... et etiam quaedam pars Ecclesiae S. Iohannis de Tuba iacet super terram Sancti Iusti, — KANDLER, Cod. dipl. istr.

[137]) .... aut homines ipsius ecclesie censuales, liberos aut servos aliquo modo distringere in aliquibus negotiis ad eandem ecclesiam pertinentibus vel inquietare presumat, sed omnes propter ecclesiastica servitia et census tantum ad placitum advocato .... sicut *mos est in aliis* episcopiis nostri regni, constringantur. — Cfr. WAITZ, o. c. VII, p. 239, n. 3.

L'impulso era partito dallo stesso pontefice. L'avvenimento per cui si compiva la fondazione d'uno stato della chiesa romana aveva risvegliato in tutte le altre chiese avida sete di possedimenti, e nel corso del tempo non vi fu abbazia, nè vescovato, che non la pretendesse ad essere uno stato sacerdotale indipendente. L'esempio di Roma

tentarono di abbinare, entro i confini della loro diocesi, all'autorità spirituale anche la temporale: in guisa che, come nel sovrapporsi della circoscrizione ecclesiastica alla romana, ogni municipio col suo territorio era venuto a costituire una diocesi, così i vescovi si adoperarono, ora che era venuta a predominare nella società la costituzione feudale franca, a convertire la loro diocesi in una vera contea [138]).

27. Dal cumulo di tutte queste circostanze dovette derivare, e derivò effettivamente dall' una parte, che gli abitanti del territorio parentino si mettessero, nei secoli X e XI, sotto la tutela

---

ebbe cupidi imitatori e dalla notte del medio evo le scritture di donazioni emersero a migliaia. Così GREGOROVIUS. Storia della città di Roma. Venezia 1873, vol. I, c. 2, p. 336.

Scrive HEGEL, o. c. pag. 436: « Molti dei grandi ecclesiastici estesero la loro giurisdizione su tutto quanto il contado, in modo che col loro potere temporale dominarono lo stesso territorio sul quale estendevasi già la loro spirituale attività; cioè il vescovado riunì così in un solo la contea e la diocesi.

[138]) E credo che anche il vescovo di Trieste tentasse di effettuare un eguale progetto. I documenti del 20 giugno 1139 e 6 novembre 1223, nei quali egli interviene quale giudice nelle questioni di confine fra il comune di Trieste ed i signori di Duino, ci mostrano come la sua azione giuridica andasse ben oltre ai limiti segnati dal privilegio del 948. Specialmente il passo della confinazione 20 giugno 1139: et si ipse vel alius aliquis aliquid habet ibi, a civitate Tergestina habuit, et etiam quaedam pars Ecclesiae Sancti Iusti, unde praedicta ecclesia tenetur solvere ... mostra a mio modo di vedere questo tentativo di allargare la giurisdizione secolare del conte di Trieste sino ai confini dell' antico territorio municipale, quale era ai tempi romani.

Il KANDLER scrive, in proposito, in calce ai due suindicati documenti: « La questione per confini fra il Comune di Trieste ed il Signore di Duino, siccome fra due corpi territoriali, era di giurisdizione del Conte, ed erasi recata dinnanzi al vescovo di Trieste, quale esercente il potere comitale, ancorchè non ne portasse la titolatura ». Ed altrove: « Anche in questa carta (1223) non meno che nell' altra (1139), per occasione di lite in materia di confini, comparisce il vescovo come esercente giurisdizione. È manifesto quindi che il vescovo di Trieste avesse esercizio di poteri pari a quelli del Marchese. Qual territorio abbracciasse la Contea di Trieste non è ancor chiaro; propenderemmo a credere che abbracciasse tutta la Carsia, dovrebbe dirsi che vi sottostasse la Baronia di Duino, dacchè riconosceva la giurisdizione contenziosa del vescovo, dalla quale avrebbe potuto sottrarsi se incompetente ».

e protezione del loro vescovo, riconoscendo di dovere a lui il possesso delle proprie terre, corrispondendogli perciò una determinata decima, e portando al suo tribunale le loro liti; e che dall'altra, i vescovi si credessero di essere davvero i veri proprietarî del territorio parentino, ed i giudici naturali di tutti gli abitanti. E quando questo diritto venne più tardi loro contrastato, ed insorse quindi per essi il bisogno di meglio legittimarlo, i vescovi ricorsero ai privilegi e diplomi imperiali; e questi non bastando all'uopo, finsero l'esistenza di un vetusto privilegio, conosciuto sotto il nome di **privilegio eufrasiano**.

In prova di questa autorità secolare esercitata dai vescovi di Parenzo già al finire del secolo X, si possono addurre particolarmente due fatti.

28. Sull'imbrunire del 29 maggio 998 gettava l'ancora nel porto di Parenzo la flotta veneta, capitanata dal doge Orseolo II, e diretta in Dalmazia a combattere gli Slavi corsari. Il vescovo di Parenzo, Andrea, appena vide giungere il naviglio della Republica, si portò incontro al doge, ed ossequiatolo, lo pregò di voler visitare la tomba di S. Mauro; ciò che il doge fece nel giorno susseguente, accompagnato da fitta schiera di soldati [139]). — Perchè a canto al vescovo, ed assieme a lui non muove ad incontrare il doge verun'altra autorità secolare, tanto più che Orseolo II era amico ed alleato dell'imperatore di Germania Ottone III, cui l'Istria era allora subordinata?

29. Secondo fatto: L'abate S. Romualdo aveva fissato da tre anni la sua dimora presso Parenzo, quando decise nel 1005, ad istanza di alcuni suoi monaci venuti dalla Toscana, di abbandonare il suo èremo al Lème per ritornarsene a Ravenna. Ma il vescovo Andrea, quello stesso che abbiamo ricordato all'arrivo del doge Orseolo, non volendo assolutamente che il Santo se ne partisse, publicò un bando col quale interdiceva a tutti i navigli che si trovavano colà di trasportare altrove

---

[139]) GIOVANNI, Chron. ven. 31: Inde pelagi sulcando undas, Istriensem ad provinciam transeuntes, civitatis Parentinae iuxta insulam velis depositis pernoctare disposuerunt: quibus venerabilis Andreas Episcopus occurens famulamina Petro Duci multum impertitus est; quem humiliter rogitans, ut Sancti Mauri oraculum adire non recusaret...

S. Romualdo, verso pena di essere loro negato il ritorno [140]. — Ma di quale autorità era investito il vescovo Andrea, per poter bandire a suo talento dai porti parentini i navicellai disubbidienti ai suoi voleri?

30. I documenti posteriori [141]) ci permettono di stabilire con maggiore precisione quali fossero **le contribuzioni** dovute alla chiesa parentina da coloro che ne abitavano e coltivavano il territorio.

Tutti gli abitanti e possidenti nel territorio parentino erano obbligati di pagare al vescovo il quartese, cioè il due e mezzo per cento del frumento, il vigesimo, ossia il 5 per cento del vino. Inoltre per il pascolo degli animali, alla metà di maggio, tutto il latte avuto dalle pecore, e nel giorno di S. Vito (15 giugno) un castrato di un anno chi possedeva 40 o più pecore, mezzo castrato chi ne possedeva la metà. Contratti speciali [142]) regolavano le contribuzioni dei singoli fondi e dei singoli villaggi. Così p. e. gli abitanti del vico di S. Salvatore (presso Novacco) pagavano annualmente per ogni cortivo, quale censo prediale, nella festa di S. Pietro un paio di polli; per ogni paio di buoi un moggio (modium) di frumento, uno di orzo, un fascio di fieno ed un conzo (congium) di vino; chi possedeva un solo paio di buoi vi corrispondeva la metà; chi aveva 40 pecore (quarnarium) dava un agnello il giorno di S. Giorgio (23 aprile); chi ne possedeva di meno doveva unirsi ad altri. A titolo di terratico pagavano i detti abitanti di S. Salvatore ogni anno 40 (panes) misure di frumento (?) 4 conzi di vino, 3 animali (carnales) e 6 moggia di orzo [143]).

---

[140]) P. DAMIANI, Vita S. Romualdi, c. 33: Audiens hoc Parentinus episcopus ... cunctis iuxta portum manentibus promulgavit edictum, ut quicumque Romualdo navim dare praesumeret, ipse quoque una cum ipso irrevocabili profectione demigrans, Parentium alterius non rediret.

[141]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 15 novembre 1194.

[142]) O. c. 8 agosto 1017 .... per mansiones per curtes et per ortos insimul continentes per quamlibet casam...

[143]) Mons. Sancti Salvatoris venne usurpato più tardi ai vescovi di Parenzo dagli abati di S. Pietro in Selve. KANDLER, Cod. dipl. istr. 12 aprile 1293.

31. Questo documento dell'8 agosto 1017 sulle contribuzioni del vico di S. Salvatore è sopra tutto interessante, perchè ci comprova la presenza degli **arimanni** [144]), cioè di quei liberi, ai quali era affidata la difesa di singoli castelli o possessioni. Questi arimanni ricevevano in feudo determinate terre, per le quali si obbligavano pure a determinate contribuzioni in natura, ed a speciali servizî personali. Così i sopradetti arimanni corrispondevano annualmente al vescovo, loro signore, 10 pani, 1 conzo di vino ed 1 agnello nel giorno di S. Mauro, e dovevano inoltre, ed appunto in questo sta il carattere dell'arimannia, mantenere proprio cavallo, e seguire a

---

[144]) Du Change, Glossarium, dopo di avere citati i passi relativi conchiude: Sane his omnibus in locis Arimanni videntur fuisse qui sub comitibus, iudicibus, aliisque regiis officialibus, in oppidis et castris militabant, invigilabantque eorum tuitioni. Dicti sunt Arimanni seu Herimanni ab Heer exercitus et Man homo, quasi vir exercituum. Omnes chartae veteres Herimannos liberos fuisse homines declarant. Anche presso i Longobardi vi erano gli Arimanni « quos, continua il Du Change, humilioris fuisse conditionis quidam rentur, alii vero milites vassallos et qui beneficia a principe obtinebant ita dictos censent. — Muratori, Antichità italiche, Diss. XIII.

Sull' Arimannia vedi anche Savigny, Storia del diritto romano, cap. IV pag. 112 e seg. Arimanno significa uomo libero (il quale serviva nell'eribanno a proprie spese) da Hari o Heri (oggi Heer) mann homo popularis (obbligato alla guerra); d'onde Heerbann (Eribann), assembramento di liberi.

Bidermann, Die Romanen ... Graz 1877 p. 101 : Das Institut der Arimania einer Waffengenossenschaft freier Männer, welche um den Preis von Militärlehen sich an bestimmte Burgherren zu Kriegsdiensten verdungen — findet sich nicht nur in Ober Italien und Carnien, sondern auch auf der Balkan Halbinsel ... Nun gilt zwar dieses Institut für ein langobardisches, doch mag es weit eher Kelto-ligurischen Ursprungs und nur von den Langobarden beibehalten worden sein. Dass es nicht ausschliesslich letzteren eigen war, wird eben durch Sein Vorkommen auf der Balkan Halbinsel erwiesen, wohin unmöglich Langobarden es verpflanzt haben hönnen .... Freilich ist der Zusammenhang seines Vorkommens durch den Mangel an einschlägigen Daten aus *Istrien* unterbrochen.

Il succitato documento dell'8 agosto 1017 (v. la nota seguente) dimostra come questa osservazione non sia esatta.

proprie spese il vescovo, quando di loro abbisognasse per la difesa del suo territorio [145]).

E come il vescovo di Parenzo, così pure quello di Trieste aveva fra i suoi dipendenti gli arimanni [146]), i quali, in compenso dei terreni loro infeudati dai vescovi nel territorio di S. Giusto, avranno avuto i medesimi obblighi che avevano i parentini, e per certo principalmente quello della difesa della proprietà del loro signore feudale.

32. Agli abitatori delle terre e castella soggette al vescovo era lecito di vendere o di disporre altrimenti dei loro immobili, purchè la vendita o la cessione si facesse ad abitanti della stessa terra o castello, e non ad estranei, e riservato sempre il censo dovuto alla chiesa vescovile. Alle medesime condizioni si concedeva ai detti abitanti di trasferire altrove la loro dimora. Il **giudizio** di prima istanza per cose di minor momento spettava al gastaldione vescovile; le cause che non erano di sua attribuzione venivano deferite al tribunale del vescovo. Questi poi si riservava un certo numero di placiti criminali (placita criminalia), cioè di giorni in cui andava personalmente a tenere giudizio nelle dette terre o castella sui reati di maggiore entità [147]), ed allora gli abitanti erano obbligati di accoglierlo con tutti gli onori a lui dovuti.

33. Allo scopo di ripopolare terre o castella, si concedeva in feudo agli stranieri parte dei terreni e delle vigne, e di più

---

[145]) ... Et omnes Arimanos dent panes X, congium de vino unum, et agnellum unum in festo S. Mauri per omnes annos. Et habeant cavallum suum, qui debeat ambulare cum Seniore nostro Episcopo Pastore Ecclesiae S. Mauri infra *comitatum*. — KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 1017.

[146]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 30 dec. 1039, nella conferma fatta dal re Enrico al vescovo di Trieste dei suoi possedimenti e privilegi sta scritto: Haec eadem etiam in omnibus liberis et erimannis prefate ecclesie ... observari iubemus.

[147]) Preterea volo habere ibi tria placita criminalia in anno, unum in S. Michaele, aliud in Carnis levamine, tercium in S. Giorgio, et tunc me honorifice accipiant. In aliis vero temporibus placitent sub gastaldione illius loci, et quod ipse per se fieri non poterit causa illa ad me finienda defferatur. — KANDLER, Cod. dipl. istr. 4 agosto 1179. Concessioni del vescovo Pietro di Parenzo agli abitanti di Castiglione (in castro Castelgiono).

la casa d'abitare, previo accordo col gastaldo e coi vecchi abitanti, e verso la contribuzione di un moggio di frumento per ciascun fuoco (famiglia) e la solita decima [148]).

34. Il succitato documento degli arimanni del vico di S. Salvatore, riportato in parte nella nota 145, è della massima importanza anche perchè vi si trovi l'espressione « infra comitatum », per indicare il territorio, cui i detti arimanni si obbligavano di difendere, combattendo a cavallo, e sotto il comando del vescovo. Il Kandler lo commenta così: « Arimanni obbligati a servizio militare a cavallo, agli ordini del vescovo, però non fuori della Contea (d'Istria) ». Ma questa interpretazione non la credo esatta. In quei tempi di pieno medioevo le relazioni erano del tutto personali; il vassallo si obbligava soltanto verso il proprio signore feudale, cioè onninamente verso colui dal quale riceveva il feudo, e non verso altre persone. Il servizio personale a cavallo, che prestava l'arimanno di Vico S. Salvatore, era l'equivalente del beneficio ricevuto dal vescovo di Parenzo; laonde egli si obbligava a difendere, nel ricevere questo beneficio, il territorio parentino, e non anche la contea d'Istria. Questa non ci entra qui affatto. Ci entrerebbe, se l'accordo fosse stato conchiuso fra gli arimanni ed il conte provinciale. Ed è perciò che l'« infra comitatum » ha il medesimo significato dell'« usque ad terminos episcopatus » che si legge p. e. negli obblighi dei ministeriali verso il vescovo di Colonia loro signore [149]).

Ho creduto necessario di fermarmi su questo documento, perchè esso verrebbe in certo qual modo ad annodarsi a quello della chiesa triestina del 948. In questo documento si concede al vescovo di Trieste il potere comitale; nell'altro, il territorio del vescovo di Parenzo viene designato colla parola comitatum;

[148]) Kandler, Cod. dipl. istr. 6 marzo 1191. Carta di sicurtà concessa da Pietro vescovo di Parenzo agli Orsaresi.

[149]) Si quis hominum terram Coloniensem et terminos Episcopatus invadere voluerit, universi ministeriales b. Petri tam beneficiati quam non beneficiati ad defendendam terram domino suo archiepiscopo assistere et usque ad terminos episcopatus eum cum armis sequi debent. Waitz, Deut. Verfg. V, p. 336.

locchè vuole significare che ambedue questi vescovi possedevano nel rispettivo territorio diritti eguali a quelli del conte, e che ciascuno dei due territorî formava una **vera contea**.

35. Un' altra circostanza è pure degna di essere qui osservata. Nel documento 10 novembre 1014, col quale il vescovo Sigimbaldo concede ai suoi canonici la peschiera di S. Andrea, dopo la firma del vescovo e del suo avvocato Valtrame, si legge « Signum manus Weceli Vicecomitis ». Il vicecomes, secondo anche il Glossarium del Du Change, era il vicarius comitis qui vices comitis exequitur [150]). Egli adunque rappresentava il vescovo, ed il suo titolo corrispondeva al vicedominus episcoporum [151]). Perchè adunque il vicedomino del vescovo di Parenzo porta il titolo di vicecomes? Si risponde, perchè le possessioni del vescovo di Parenzo costituivano una vera contea, di cui il vescovo era il conte, benchè non ne portasse il titolo. Così il documento del 10 novembre 1014 viene a confermare l' interpretazione data a quello del Vico S. Salvatore dell' 8 agosto 1017, entrambi riferentisi al medesimo vescovo Sigimbaldo.

---

[150]) WAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte, VII, pag. 34: Findet sich das Wort (vicecomes) bei allgemeiner Aufzählung der Beamten, so steht es gleichbedeutend mit « vicarius »; ein Ausdruck der sonst nur noch einzeln für einen Vertreter des Grafen oder einem Unterbeamten überhaupt vorkommt. — Cfr. anche FICKER, Forschungen, II, n. 227, pag. 35.

[151]) FICKER, Forschungen, II, n. 223, pag. 25 e seg. — Al n. 226, pag. 33 scrive: Die Vicedomini scheinen mehrfach auch Beamte, durch welche die Bischöfe ihre Grafengewalt übten den Grafentitel, oder häufiger den eines Vicegrafen geführt zu haben.

È noto che i vescovi, oltre all'avvocato, avessero un vicedomino che li rappresentava. Cfr. Capit. a. 802, c. 13.

Nell' Istria troviamo ricordato nel doc. 1 nov. 1135 un Almericus Vicedominus advocatus (del vesc. Detemaro di Trieste). Mentre talvolta queste cariche di avvocato e vicedomino venivano attribuite ad una sola persona, talaltra restavano divise. Così p. e. si legge nei doc. di Trieste: 28 luglio 1145, Almericus Vicedominus, Iohannes advocatus: — 17 febr. 1173, Almericus Viced. Oldaricus caprensis advocatus: — nei docum. di Parenzo: 4 agosto 1179, Comes Mainardus advoc. Maurus vicedominus; — 6 marzo 1191: Odoricus advocatus et vicedominus, il quale poi si firma col solo titolo di advocatus.

36. Se fosse vera, avrebbe un particolare valore pel diritto ecclesiastico [152]) la decisione pronunciata dal re Enrico III il 15 settembre 1040, sulla pretesa del vescovo di Parenzo di riscuotere le **decime dai monasteri** situati nella sua diocesi [153]); poichè questa decisione verrebbe a completare l'altra emanata dall' imperatore Lodovico II nell'854 e nell'857, in favore del monastero di S. Michiele Sotterra.

Ecco il fatto in questione. La contessa Azzica, figlia del conte Vecelino, aveva donato [154]) una vasta tenuta al monastero di S. Michiele in Leme, fondato pochi decenni prima da S. Romualdo. Il vescovo di Parenzo però pretendeva il diritto della decima anche su questi territorî. Non potendosi accordare in proposito, la questione fu portata al tribunale del re Enrico [155]).

---

[152]) La rendono sospetta: 1.° la forma senza firme, testimoni, luogo ecc.; 2.° l'origine, in quanto che non proviene da raccolte provinciali, ma dagli Annali dei Camaldolesi; 3.° il viaggio fatto dai contendenti sino alla corte del re in Germania, mentre la cosa poteva benissimo essere decisa da un tribunale provinciale, come avvenne nel 991; 4.° il tribunale regio composto nientemeno che di 568 maggiorenti — et ibi fuerunt congregati quingenti et sexaginta octo seniores; 5.° la parola brusca colla quale il re congeda il vescovo, che equivarrebbe al « vattene e non seccarmi »; 6.° la contradizione fra questo documento e quello del 4 decembre 1214, pure degli Annali dei Camaldolesi.

[153]) Kandler, Cod. dipl. istr. 15 settembre 1040; — Stumpf, Reichsk, n. 2199.

[154]) L' atto di donazione è del 12 maggio 1040. — Kandler, Cod. dipl. istr.

Il Carli, nelle Ant. ital. IV p. 25, colla data 12 luglio dello stesso anno, riporta la medesima donazione, ma fatta invece non dalla contessa Azzica, ma da sua madre Vilpurga. In quest' ultima donazione i confini sono meglio precisati; ma appunto nel descrivere i confini si dice: « sicuti continetur in dotatione domine Azciche filie sue » il che sembrerebbe indicare essere la donazione della contessa Vilpurga null'altro che la conferma di una precedente donazione fatta dalla figlia.

[155]) I membri del clero in tutte le cause civili « de personis suis » erano attribuiti al tribunale del vescovo, in quelle de possessionibus (beni immobili) al foro civile. Die Exemtion vom Grafengericht, welche den Klerikern in allen Sachen de persona gewährt wurde, war nicht zugleich Befreiung von der Gerichtsgewalt des Königs. Così Nissl, der Gerichtstand pag. 232. — Richter, Ann. 673.

Vi comparvero il vescovo Engelmaro, l'abate di S. Michiele, la contessa Azzica e molti altri con loro; ed il processo fu tenuto alla presenza del re stesso e di numeroso consiglio [156]). La contessa Azzica sostenne che avendo donato quel territorio, affinchè i monaci possedessero di che vivere ed albergare i poveri, non era giusta la pretesa del vescovo parentino di avere la decima dai poveri di Cristo: « Dominus episcopus facit mihi iniuriam quia petit decimam a pauperibus Christi » Il vescovo a sua volta sosteneva il principio essere dovute tutte le decime al vescovo ed al suo capitolo « omnes decimae debeant esse episcopi et capituli sui ». Sentito il parere degli astanti, il re dichiarò infondata la pretesa del vescovo, essendochè tutte le decime spettavano al detto convento, e non ad altri; tanto più che nell'Istria i monasteri dei Benedettini avevano pieno godimento dei loro beni con tutte le decime, e tutti gli altri proventi che ne derivavano [157]). Proferita la sentenza, il re licenziò il vescovo Engelmaro colle parole: « vade in pace et non nos contristare ».

Questi però non sarebbe uscito senza vantaggio da questa contesa, avendo poi ricevuto dalla contessa Azzica, in compenso della pace fatta, per sè e pel suo capitolo, « unum territorium subtus montem Sablonorum ».

37. Ma non trascorse molto tempo senza che si ridestassero questioni fra i vescovi parentini ed i monasteri situati nella loro diocesi. I vescovi di Parenzo avevano ottenuto, in riconoscimento della supremazia ecclesiastica, che ciascun abate contribuisse loro un porco a Natale, due agnelli a Pasqua, un montone di un anno il giorno di S. Mauro, ed una spalletta

---

[156]) Il re, iniziato il processo contro un vescovo, doveva convocare un sinodo per pronunciare la sentenza. — Die Berufung einer Synode war unumgänglich nothwendig. — Richter, Annalen, Anh, p. 670; — Nissl, Der Gerichtsstand des Klerus im fränkischen Reiche. Innsbruch, 1886.

[157]) Nos volumus dare decimas, quas tu petis, supradicto monasterio, et hoc habemus exemplum, quod per totam provinciam Hystriensem monasteria sancti Benedicti possident suum territorium cum decimis et omnes fructus, qui in eo possint habere.

(spatula porci) in Carnevale (carnis levamine). Ma nel 1174 gli abati di S. Pietro in Selve e di S. Michiele rifiutarono tale contributo, e la questione venne portata dinanzi al patriarca di Aquileja Ulrico, che a risolverla delegò il vescovo di Pedena. Questi, avendo il vescovo di Parenzo potuto comprovare col giuramento di tre legittimi testimoni che percepiva da oltre 40 anni questi contributi, diede torto ai due abati, e li obbligò a corrispondere anche per l'avvenire le sopra ricordate contribuzioni al vescovo parentino [158]). Il patriarca, con apposito scritto, confermò [159]) la sentenza.

38. Morto il vescovo Pietro, che aveva provocato questa decisione, le suddette contribuzioni vennero in parte a cessare, forse pel malvolere degli abati, o per incuria dei vescovi di esigerle, sino a che il vescovo Fulcherio le [160]) ridomandò con insistenza. Essendo insorta perciò nuova contesa coll'abate di S. Michiele al Leme, la lite venne deferita alla decisione del patriarca Volchero, allora anche marchese d'Istria. Questi invitò il vescovo a provare con privilegi e testimoni i suoi diritti; ed il vescovo produsse i privilegi e cinque validi testimoni, i quali concordemente giurarono di sapere con sicurezza che la chiesa parentina, al tempo del defunto vescovo Pietro, « doveva avere la decima in tutto il territorio di S. Michiele di Leme da qualunque persona vi lavorasse, più certi contributi a titolo di dono dai frati e dai famuli del detto monastero » [161]). Ed allora il patriarca sentenziò in conformità ai privilegi ed al giuramento dei testimonî; « che il detto vescovo

---

[158]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 1174.

[159]) KANDLER, O. c. a. 1176. Apud flumen Arsam in Istria.

[160]) Si noti che mentre il doc. del 1174 diceva che soltanto *unusquisque* praedictorum Abbatum singulis annis supradicta omnia persolverent, nel doc. 4 dec. 1214, riferendosi al medesimo contributo, si dice che veniva percepito « ab antecessoribus abbatis et ab *omnibus aliis qui laborabant* dictum territorium ».

[161]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 4 decembre 1214, Parenzo... Sciunt pro certo quod Ecclesia Parentina debeat habere decimam de toto territorio Sancti Michaelis de Lemo per quemcumque laboretur, et hexenia in canipa episcopatus Parentini per fratres et famulos dicti monasterii pluries tempore domini Petri bone memorie episcopi parentini.

parentino ed i suoi successori avessero diritto di riscuotere in perpetuo la sopra detta decima nel territorio di S. Michiele, tanto delle biade quanto degli animali » [162]); — sentenza questa che, unitamente a quelle del 1174 e 1176, sta però in aperta contradizione [163]) coll' altra che avrebbe pronunciato l' imperatore Enrico III il 15 settembre 1040.

39. Siccome le decisioni del patriarca di Aquileia, e cioè tanto quelle del 1174 e 1176, quanto l'ultima del 1214, non imponevano però nuovi contributi, ma confermavano soltanto le contribuzioni vecchie, comprovate da lunga consuetudine dai privilegi e dai testimoni; così devesi ritenere quale parto di fantasia quella piena esenzione da ogni decima e contributo, che sarebbe stata confermata ai monasteri della diocesi parentina dall' imperatore Enrico III; a meno che non si volesse supporre che, durante il secolo XI, le cose si fossero cangiate a danno dei conventi ed a vantaggio delle pretese e forse anche delle eventuali usurpazioni da parte dei vescovi parentini: ciocchè non è d'altronde improbabile. Scrive il Waitz [164]): « L'autonomia dei conventi aveva un grande nemico nei vescovi. Durante tutto questo periodo di tempo continua l'antagonismo e la lotta fra la potestà episcopale che cerca di tenere in piena dipendenza tutte le chiese e le fondazioni ecclesiastiche trovantisi nella cerchia delle loro diocesi, ed i conventi che pretendono l' indipendenza, e si sforzano di assicurarsela mediante privilegi imperiali e pontificî ».

Ritornando ora ai possedimenti della chiesa parentina, giova credere altresì che le donazioni della contessa Azzica non si limitassero al solo territorio subtus montem Sablonorum.

---

[162]) .... super facto quorumdarum decime et hexenii dicimus et sententiamus quod dictus dominus episcopus et eius successores in perpetuum habeant predictam decimam memorati territorii sancti Michaelis de Lemo tam de omnibus frugibus quam de animalibus per quemcumque dictum territorium laborabitur.

[163]) Anche nel processo 12 aprile 1293 dinanzi al delegato apostolico, il vescovo di Parenzo sostiene e prova « quod dictum Monasterium S. Petri dare tenetur Parentino episcopo decimas terrarum suarum ».

[164]) Waitz, Deutsche Verfassungsg. VII, pag. 211.

40. In questo periodo di tempo due donne si resero specialmente benemerite verso le chiese istriane in generale, e verso quella di Parenzo in particolare, entrambe ricche di allodî nel territorio fra il Quieto ed il Leme. La prima di esse si fu la **contessa Azzica** già menzionata, la figlia di Vecelino e Vilpurga, conte e contessa d' Istria [165]), vissuta intorno il 1040; la seconda, la nobildonna **Elisa**, consorte di Sigilfredo nobile parentino [166]), vissuta intorno il 1120. Della contessa Azzica vi è memoria di una donazione da lei fatta nel 1040 al monastero di S. Michiele al Leme e di altra al vescovo di Trieste [167]) del Castello di Callisedo, ora Geroldia; di madonna Elisa si ricorda la donazione [168]) fatta nel 1118 al monastero di S. Michiele in Monte presso Pola, del suo palazzo di residenza e della chiesa di S. Pietro situati in Parenzo, con tutte le loro dipendenze, e dell' allodio di Monte pietroso parimenti situato nel territorio parentino, riservata però una parte della rendita annua alla cattedrale di S. Mauro ed ai suoi canonici. E se si domanda che cosa avvenisse degli altri loro ricchi allodî, si può rispondere senza tema d'ingannarsi, che anch' essi passarono alla chiesa di Parenzo, col di cui territorio confinavano. Ed

---

[165]) ... inlustrissima Azcica totius nobilitatis compos, patre Wecelino et Wilpurga nobilissima matre Hystriensium quondam comite et comitissa procreata.

[166]) Sigilfredus et Heliza Coniugales Parentinae urbis compatriotae et concives nobiles.

[167]) Cfr. la nota 135.

[168]) KANDLER. Cod. dipl. istr. a. 1118. Parenzo ... tradimus Monasterio in honore S. Michaelis Archangeli et S. Clementis Martyris sito in Monte ante Civitatem Polensem. Ecclesiam aedificatam infra Civitatem Parentinam et in honorem S. Petri Apostoli consecratam cum omni censu et redditu ad eamdem pertinenti. Insuper praedium idem allodium nostrum quod vocamus Mons. Petrosus cum toto suo confinio .... cum propria Domo nostra quae sita est secus Ecclesiam S. Cassiani Martyris, una cum tota Curia et cum omnibus mansionibus in circuito Curiae consistentibus.

Annualiter per eandem Domum Abbas persolvat Eccl. S. Mauri Parentinae civitatis denarios venetialis monetae octo; super haec Canonicis Eccl. S. Mauri panes sexaginta, et quatuor pecora et amphoram vini.

invero, per quale altra ragione la proprietà di S. Mauro potè chiamarsi « territorium Illustrissimae D. Elizae Histriensium Comitissæ » se non per quella delle generose oblazioni fatte da entrambe queste nobildonne alla chiesa parentina, e per le quali il detto territorio ne andò notevolmente ampliato? Dicesi « entrambe » giacchè è da notarsi che il territorio parentino portava bensì il nome di « **territorio della Contessa Elisa** », ma che Elisa non era contessa, e che il titolo di Histriensium comitissa si aspetta invece alla sola Azzica [169]). È quindi da ritenersi che la tradizione popolare di due persone egualmente generose verso la stessa chiesa ne facesse una persona sola, confondendo la « Contessa » (per antonomasia) colla « Elisa », diventata così la « Contessa Elisa », e confondesse pure i beni donati alla chiesa parentina dalla Contessa Azzica con quelli donati dalla nobildonna Elisa, appellandoli complessivamente i beni della « Contessa Elisa », sotto il qual nome essi passarono anche nei documenti publici dei secoli successivi.

41. La contessa Azzica fu larga di favori anche al convento di S. Michiele al Leme; anzi, secondo la carta di Fra Mauro, essa e la madre Vilpurga sarebbero state sepolte in apposita arca sul confine del detto convento di S. Michiele tanto da loro

---

[169]) Nel Cod. dipl. istr. 20 decembre, 1158, Parenzo, quale confine della Chiesa di S. Tomaso Apostolo è indicato: « Ab Oriente Tremone Illustrissimae D. Elicae » ; — nelle questioni fra S. Lorenzo e Calisedo (Cod. dipl. istr. 24 ottobre 1186) ... non longe a quartere Comitisse. — KANDLER, Cod. dipl. istr. 4 novembre 1203. Parenzo. Dominus Volcherius Patriarcha Aquileiae et Marchio Istriae conquerendo quod multi conantur destruere et minuere terminum proprietatis S. Mauri scilicet *territorium* Illustrissimae D. Elizae Histriensium Comitissae; — d.° 13 novembre 1311, nell'infeudazione della villa di Mondellebotte: cum sint infra terminum illustrissime domine Helice Istriensium comitisse ut constat per sententiam latam per dominum Volfecherium; — a. 1289. Fra i feudi della chiesa tergestina: Item habet Castrum Calisedi cum omnibus pertinentiis suis, quod Castrum quedam comitissa nomine Azika contulit Ecclesiae Tergestinae. — A. 1305, 23 settembre: Cum dominus episcopus parentinus instrumentum dotationis facte per quondam nobilissima dominam comitissam Azicam...

beneficato [170]). Sappiamo invece dalle memorie del convento [171]) di Geisenfeld, che Vilpurga, dopo la morte del marito, si ritirò in quel convento già riccamente dotato da lei e dai suoi, ove divenne abadessa nel 1061, dopo la morte della figlia Gerberga, ed ove morì nel 1064.

42. Oltre al territorio fra il Quieto ed il Leme, — a Layme usque Lemum — che costituiva il vero territorio di S. Mauro, esteso per 10 miglia in lunghezza ed 8 in larghezza, oltre ai feudi di Montona, Rosario, Nigrignano, Torre al Quieto, Torre Cervaria, Pisino e Medelano avuti dai re italici, oltre a quelli di Gimino, Antignana, Terviso, Vastignano, Padoa, Mondellebotte, Visignano, S. Lorenzo, Visinada, S. Vincenti ed Orsera, oltre alle decime di Rovigno, Due Castelli e Valle, avute dal patriarca di Aquileia, la chiesa parentina possedeva ancora a mezzogiorno del Leme il Castel Parentino, situato in contrada Due Castelli,

---

[170]) Tabula topographica Comitatus divi Michaelis Lemmi in Histria a Mauro Monacho et Cosmographo medio seculo XV elaborata. A quasi mezza strada fra Fontane e Parenzo è segnato un corso d'acqua coi « molini del vescovo de parenzo ». Ad oriente di questo corso di acqua, non lungi dal trifinio fra Orsera, Parenzo e S. Michiele, entro però i confini di quest'ultimo, nella carta di fra Mauro trovasi segnato un albero colla croce ed ai suoi piedi una tomba coll'indicazione « Arca rota e sepoltura per madona Azicha con tre crose ». Continuando verso oriente, sempre entro il confine del territorio della detta abazia di S. Michiele di Leme, pel punto dove questo confine piega da oriente verso tramontana fra la « Carma de valcogna » ed « i pozoli de San Iusto » trovasi disegnato un fabbricato, e lì appresso scritto « sepoltura per madona Vilpurga ».

Presso al Leme a tramontana della strada che, costeggiando il Leme, andava da Orsera a S. Michiele per S. Lorenzo, appiede del Monte Passini si legge: « Monte Passini. Da questo monte comenza le tere de San Michiel che fo de madona azica come se contien nel so istrumento de la dotazon ».

Fra S. Michiele ed i Monti Sabionero e Cesedelo è disegnato un castello col nome « Santo Andrea de le Calesele ».

[171]) Monumenta Geisenfeldensia (nei Mon. boica. Monaco 1847, vol. XIV), pag. 177, Series abbatissarum:

Gerbirgis filia Werigandi comitis de Murau et Willbirgis Comitis de Semta et Ebersberg, a. 1037 + 1061.

Willbirgis vidua Mater prioris + 1064.

Monte Castello alla riva del Leme, la chiesa di S. Martino di Midian, ed il territorio di S. Mauro in quel di Pola presso Medolino, possedimenti dovuti alla generosità dei patriarchi di Aquileja, e confermati nel 1211 dal patriarca Volchero [172]). Anche i vescovi di Trieste ricevettero, come fu già ricordato, alcuni beni dalla contessa Azzica, e precisamente il castello di Calisedo, non lungi dal Leme [173]). Da chi e quando ricevessero Sconebrun, Chorug, Carcer ed altre ville, è ignoto [174]). Nel Thesaurus Eccl. Aquil. si fa menzione delle decime che il vescovo di Trieste percepiva da Muggia (vecchia) e suo territorio [175]). Sono queste le decime laiche, oppure il quartese ecclesiastico? [176])

---

[172]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 6 decembre 1211. Cividale. Il patriarca Volchero conferma al vescovo di Parenzo: « quae antea ab *antecessoribus nostris* patriarchis pro suarum animarum remedio donaverunt;... nominatim Castrum Parentinum situm in Contrata quae dicitur duo Castella, et Montem Castellum, situm in eadem contrata super ripa Lemi ex parte australi, et Ecclesiam Sancti Martini iuxta Medilanum. totum territorium S. Mauri in Contrata civitatis Polae iuxta Medilinum cum omnibus pertinentiis.

[173]) Vedi la nota 135.

È da notarsi però che questo Calisedo lo troviamo fra i beni allodiali che il conte Ubrico dona il 16 novembre 1102 al suo vassallo Adalberto minore: — Adalberto minori dedimus Calisedum et piscationem in Laemo cum suis pertinenciis ».

[174]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 11 maggio 1237. Il pontefice Gregorio IX scrive al preposito di S. Stefano in merito alle ville « ut Sconebrun, Chorug, Carcez et alias quas sicut dilecto figlio Electo tergestin, accepimus conquerente de iure spectantes ad ipsium per violentiam (Il duca di Carintia Bernardo) detinet occupatas.

SUSANI, Thesaur. Eccl. Aquil. n. 530 Instr. venditionis facte per D. Conradum Episcopum Tergestinum D. Patriarche Pertholdo de universis suis terris, et possessionibus, ac iuribus suis in Merratz et Cremberch. MCCXXXIX. — n. 564. Instr. quod Episcopus Tergestinus vendidit Patr. Pertoldo et Aquil. Ecclesie villa de Crennitz et Moraus MCCXXIX.

[175]) Thesaur. Eccl. Aquil. n. 534 Instr. cessionis facte D. Patriarche Raymundo per Episcopum Tergestinum de Decima super redditibus sibi debitis in Mugla, et eiusdem Terre districtu, MCCXXCV.

[176]) Muggia (vecchia) fu infeudata dai re d' Italia Ugo e Lotario II al patriarca di Aquileia Orso nel 931.

43. I vescovi di Trieste e quelli di Parenzo ottennero anche la conferma dei loro possedimenti e privilegi dai sovrani delle seguenti dinastie germaniche. La chiesa di Trieste li ebbe confermati da Ottone III [177]), poi a Ratisbona da Enrico III il 30 decembre 1039 [178]), e si fu anzi in questa occasione che l'imperatore Enrico, volendo impedire che i sequestri occasionati dal ritardato pagamento delle publiche imposizioni offrissero pretesto agli esattori imperiali di commettere rapine e depredazioni sui beni della chiesa, concesse (o meglio confermò) che quella terza parte di tributi che gli abitanti dovevano sino allora sodisfare alla camera imperiale, la pagassero d'allora in poi al vescovo [179]). I vescovi di Parenzo ottennero la conferma

---

Ecco il relativo atto di donazione publicato dal DOTT. IOPPI (nell' Archeogr. triest. n. 5. v. III, a. 1871, pag. 99). Verona 17 ottobre 931. Hugo et Lotharius gratia Dei reges.... quatenus ob regni nostri stabilimentum quoddam castellum nomine Mugla adiacens supra littus oceani maris in comitatu Histrie sancte Aquilegensis Ecclesie perpetuis temporibus habendum iure proprietario concedere dignaremur. Idcirco predictum Castellum quod dicitur Mugla..... cum omnibus iuste et legaliter ad dictum Castrum pertinentibus s. Aquil. Ecclesie concedimus, quatenus idem rev. Pater Ursus vel qui pro tempore fuerint in predicto sedile constituti habeant et ordinent ecclesiastico more prout eis melius secundum Deum visum fuerit. Sancientes ut nullus Dux.... ibi placitum tenere presumat aut aliquas redibitiones sive exationes facere pertentet.

Nel 1072 il patriarca cesse Muggia al vescovo di Trieste e ne ricevette in concambio l'isola Paciana. Nel 1296 il vescovo di Trieste cede metà di Muggia ai patriarchi e ottiene in compenso S. Canciano all'Isonzo. Così BUTTAZZONI, op. e luogo cit. pag. 100.

[177]) Della conferma « Octonis tercii » si fa menzione nella sanzione elargita dall'imperatore Federico II, nel settembre del 1230.

[178]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 1040, 30 decembre, Ratisbona. — STUMPF, Reichskanzler, n. 2149, 30 decembre 1039.

Vengono confermati alla Chiesa « tam Umagum sive Fontanam Georgicam quoque cetera loca ».

[179]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 30 dec. 1040. Il re Enrico III, dopo di avere confermato alla chiesa di Trieste le liberalità e giurisdizioni concesse dai precedenti re ed imperatori, aggiunge: tertiam partem quam reipublicae debuerunt nulli comiti dent nisi eorum pontifici ne pignorationis occasio aditum rapine depredatoribusque in aliquo prestet. — STUMPF, Reichskanzler, n. 2149, 30 dec. 1039.

nel 1077 dall' Imperatore Enrico IV, quando questi trovavasi a Verona [180]) nella sua prima discesa in Italia.

Raccolte le notizie più importanti dei vescovati di Trieste e di Parenzo, passiamo ora a studiare quelle che ci sono rimaste degli altri vescovati istriani.

44. Delle condizioni politiche della chiesa vescovile di **Cittanova**, la prima notizia che possediamo non risale più addietro del 1027, secondo il Tommasini; non prima del 1037, secondo lo Stumpf [181]). Nell'uno o nell'altro di quegli anni, il patriarca Popone, compassionando alla povertà della chiesa emoniense, le concedeva [182]), col consenso e col mezzo dell'imperatore

---

[180]) Il KANDLER, nel Cod. dipl. istr., porta due privilegi dati ai vescovi di Parenzo; l'uno a Verona il 4 marzo 1040 (avuto dall' arch. dom. dei march. Polesini), l'altro pure a Verona il 4 marzo 1060 (tolto dall' Italia sacra dell'Ughelli). Ambidue però questi documenti sono fra loro identici, soltanto che nel secondo di essi manca la conferma dei privilegi. Ambidue portano in calce la data MLX. Per questa ragione, e perchè dell' imp. Enrico III non havvi alcun documento datato da Verona, e perchè questo sovrano non fu in Italia nel 1040, bensì nel 1046-47, il primo di essi deve essere considerato come una sol cosa col secondo. Ma neppure quest' ultimo potè essere elargito da Verona nel 1060, essendochè Enrico IV fu la prima volta in Italia nel 1077. Pertanto è più esatta l' epoca 4 marzo 1077 assegnata a questo documento dallo STUMPF, Reichsk. n. 2798.

Il testo di questo documento del 1077 è a sua volta perfettamente identico, fatta eccezione dei nomi del sovrano, del vescovo, e del cancelliere, alla conferma del 2 giugno 983 dell' imperatore Ottone II.

[181]) TOMMASINI, Comm. c. XIV p. 221; — KANDLER, Cod. dipl. istr. 17 agosto 1038, Aquileia; — STUMPF, Reichskanzler, n. 2097, 17 agosto 1037; — BOHMER, Acta imperii, n. 48, 17 ag. 1037.

[182]) TOMMASINI, Com. cap. XIV, pag. 223: ... Notum sit qualiter Poppo Patriarcha S. Aquileiae Eccl. S. Emoniensi Ecclesiae paupertati misericorditer compassus, villam Umaghi qualiter ipse per nostrum preceptum et privilegium Apostolicum usque nunc visus est possidere, in nostrum ius reflexit eo rationis tenore, quatenus ... S. Emon. Eccl. et Ioanni eiusdem Sedis presuli suisque successoribus memoratam villam Humagho cum placitis, et districtionibus, collectis et angariis, foro, suffragio, herbatico et eschatico.... largiri et confirmare dignaremur. Cuius petitionibus .... contulimus eo scilicet ordine ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes ... in predicta villa placitare vel collectas facere, vel homines angarizare praesumant, preter praelibatum dominum Episcopum suosque successores. — BENUSSI, Lo statuto di Umago, pag. 5 e seg.

Corrado II, il dominio della villa di Umago e di tutte le sue pertinenze, immunità e giurisdizioni: dominio che esso patriarca aveva sino allora posseduto per concessione del detto imperatore Corrado, e per privilegio apostolico. Nell' istesso giorno, per le identiche ragioni e colle medesime modalità, ma con altro documento [183]), il patriarca, e con lui l' imperatore, cedeva al vescovo di Cittanova la villa di S. Lorenzo in Daila.

45. Intorno alla villa, o, come altrove è denominato, castello di Umago [184]), è noto dal privilegio del re Ugo come in antico questo castello fosse una pieve dell' episcopato tergestino, e venisse indi, in un tempo non precisabile, sotto il vescovo di Cittanova. Il re Ugo restituì col surricordato privilegio del 929 alla chiesa di Trieste, assieme a Sipar, anche Umago, e su ambedue queste terre i vescovi di Trieste esercitarono diritti signorili, e percepirono le relative contribuzioni. Ma i vescovi di Cittanova non rinunciarono mai al disegno di possedere una terra che stava entro i confini naturali della loro diocesi, e che in altro tempo era loro appartenuta. E quando, com'è da credersi, l'imperatore Corrado donò Umago al patriarca di Aquileia, essi seppero così bene adoperarsi presso l' uno e presso l' altro, che, come sembra, erano favorevoli alla chiesa emoniese, da riescire a rivendicare gli antichi diritti su Umago, ottenendo il diploma d' investitura del 1037.

Ad onta di questo privilegio imperiale, i vescovi di Trieste mantennero fermo il loro diritto di dominio sulla terra di Umago, e ne ottennero la conferma anche dall' imperatore Enrico III nel 1039, e da Federico II nel 1230. Di fatto però quella terra rimase allora subordinata al vescovo di Cittanova, non senza continue liti colla chiesa triestina, che ne riebbe

---

[183]) TOMMASINI, Commentarî, cap. XIV; — seguito anche dall' UGHELLI, Italia sacra, V, 232. — STUMPF, Reichskanzler, n. 2098, 17 agosto 1037; — BÖHMER, Acta imperii n. 48, 17 agosto 1037.

[184]) Mentre nel diploma del 1037, ed in altro del 1106, si parla della «villa» di Umago, in quello del 1149 è detta «città», ed in quello del 1230 «castrum umagense» Cfr. BENUSSI, Statuto d' Umago, pag. 7.

le decime nel secolo XIII, e le mantenne fino ai tempi di Giuseppe II, ad onta delle proteste [185]) e rimostranze dei vescovi di Cittanova [186]).

46. Benchè la copia che possediamo del documento d'investitura della baronia (o contea) di S. Lorenzo di Daila, avvenuta il 17 agosto 1037, sia, secondo l'opinione del Kandler «sospetta fortemente e corrotta», tuttavia egli è certo che nella detta baronia il vescovo di Cittanova godeva allora, e nei seguenti secoli, la giudicatura nelle cause civili e criminali, e le decime di tutte le cose, come assoluto padrone in spirituale e temporale, con piena facoltà d'investire dei terreni chi gli piacesse, quando per tre anni restassero incolti [187]).

47. Il Muratori nella XXIV delle sue Dissertazioni sulle Antichità italiche del medio evo registra un diploma, col quale Laurenzia, regina di Aquileja, figlia di Ataulfo, avrebbe nell'anno 163, regnando l'imperatore Antonino, donato ai vescovi di Emonia tutte le sue possessioni in Cittanova e nell'Istria; cioè la terza parte delle rendite fiscali di Cittanova, più le relative saline, inoltre Castel S. Giorgio, e pressochè tutto il territorio compreso fra il Quieto, gli odierni bagni di S. Stefano, Sdregna e Gradigna sino alla Dragogna; in fine il castello di Umago, la riviera (mugla) di Corneto, ed il Monastero di S. Stefano [188]). Laonde, secondo questa donazione, il territorio fra il Quieto, la Dragogna ed il mare

---

[185]) TOMMASINI, Comm. libro III, cap. XIX: Le rendite di questo vescovato (di Cittanova) nei tempi passati erano di qualche somma, come anco le decime del principe erano più alte; al presente sono ridotte al meno, parte per l'usurpazione del territorio di Umago dal vescovo triestino, e per i terreni passati in persone che non vogliono più pagare al vescovo le giuste e dovute decime....

[186]) Sulle questioni fra i vescovi di Trieste e Cittanova per il possesso di Umago, cfr. BENUSSI, Op. cit. pag. 8 e 9.

[187]) TOMMASINI, Comm. III, 19 e 23.

[188]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 110 .... In primis tertiam partem Civitatis predicte (Civitatis nove) temporalem, et totas salinas prope civitatem ... et quod visa sum habere in castro S. Georgii et per ripam usque ad castrum Vene, et usque Sdregnam, et totum montem et valles per circuitum Gradigne, et totum castrum Humagi et muglam Corneti.. et monasterum S. Stephani.

sarebbe stato compreso pressochè tutto in una contea ecclesiastica col suo centro in Cittanova, nella qual città il vescovo avrebbe percepito il terzo delle rendite fiscali, (come lo percepiva, nella sua contea, il vescovo di Trieste) e sul cui territorio il vescovo di Cittanova avrebbe esercitato potere comitale, come lo esercitavano, sui territorî di Trieste e di Parenzo, i vescovi delle omonime città.

48. Certo questa carta — ed in ciò si accordano anche il Muratori ed il Kandler — è ridicola falsificazione dei tempi posteriori, probabilmente dovuta a quegli anni in cui i vescovi dell'Istria fecero l'ultimo sforzo per riafferrare il potere secolare già loro sfuggito di mano; allorquando, forse con tale lusinga, i vescovi di Parenzo fabbricavano il nuovo privilegio di Eufrasio, e quelli di Trieste s' intitolarono comites tergestini. Pure le cose donate furono realmente di dominio dei vescovi di Cittanova, sino ai tempi recentissimi. In qual modo ed in quale tempo, se cioè per donazione, come i vescovi di Trieste, o per usucapione, come quelli di Parenzo, essi sieno venuti in possesso di queste terre e di questi diritti, nulla sappiamo. Il Kandler scrive in proposito: « Le donazioni alle chiese episcopali non vengono tutte dalli imperatori e re; anche dame illustri compariscono donatrici, siccome la contessa Azzica ed altra Elisa, ed è possibile che una dama fosse la donatrice, e fosse della casa dei marchesi d'Istria, da cui il marchese Vodalrico ».

49. Che il Castello di S. Giorgio appartenesse ai vescovi di Cittanova, lo comprova il laudo 12 novembre 1230, nel quale comparisce il vescovo Gerardo come giudice delle violenze usate dai fratelli Vidotto e Fabiano, signori del detto castello di S. Giorgio, a danno del monastero di S. Martino. Nel 1260 i vescovi di Cittanova vendono poi una parte del detto castello al patriarca di Aquileia [189]). Dai Commentarî del Tommasini,

---

[189]) Thesaur. Eccl. Aquil. n. 512 Instrum. venditionis facte D. Patriarche Gregorio de quarta parte Castri de S. Georgio, sub. a. D. MCCLX. — n. 513 Instr. venditionis facte D. Patriarche de tribus partibus dicti Castri de S. Georgio sub MCCLX.

(libr. III, Cap. 19-20) vescovo di Cittanova, e da altri documenti, sappiamo che i Verzi (Guerci) dovevano pagare annualmente, per il possesso di S. Giovanni di Corneto loro infeudato nel 1106 dai patriarchi aquileiesi [190]), alla chiesa di Cittanova — sub cuius diocesi est dictum castrum — 5 libbre di mira, ed altrettante di cera bianca in candele [191]). Sappiamo che feudi dei vescovi di Cittanova fossero ancora nel XVII secolo: Gradinà, di cui erano investiti i sopra nominati Verzi; Topolovaz e Cuberton investiti ai Vergerî; inoltre Sterna, Cepich, Cucibreg. E così pure Villanova, dove esisteva dapprima la chiesa di S. Martino, donata dal vescovo Giovanni di Cittanova, il 5 marzo 1180, al monastero di S. Daniele di Venezia, verso la corrisponsione, nel giorno di S. Pelagio, di una libbra di pepe, e di una d'incenso. Il priore riceveva dal vescovo l'investitura, tanto nello spirituale che nel temporale, e giurava a lui fedeltà ed obbedienza.

50. Ed ora passiamo alla diocesi di **Pola**. Ma pur troppo di questo vescovato le notizie sono più scarse ancora di quelle delle precedenti chiese. Con sicurezza sappiamo soltanto che il vescovo di Pola era signore di Fiume, Castua, Veprinaz e Moschienizze [192]): ma da chi avesse ricevuto questi feudi, e quando, nulla sappiamo. E non ci è noto neppure quali diritti, immunità e giurisdizioni fossero state elargite a quei vescovi. Benchè nessuna memoria sia giunta sino a noi delle condizioni secolari del vescovo polese, è lecito tuttavia di ritenere che,

---

[190]) Carli, Ant. ital. App. p. 23, 6 maggio 1106; — Tommasini, Comm. III, 19, p. 260; — Schumi, Urk. n. 68, pag. 76.

In questa infeudazione si contiene il più antico cimelio della lingua volgare che allora parlavasi nell'Istria, in quanto che sta scritto: ac redificare Castrum alias vocatum Castiel Sançuam di Corneti.

[191]) Eguale contributo pagavano alla chiesa aquileiese.

[192]) Bauzer: Fluminis oppidum, Castua, Veprinacium et Moscheniza vici feruntur quondam fuisse fisci Pollensis Ecclesiae.

Queste possessioni vennero dai vescovi di Pola date in feudo dapprima ai Duinati, e poscia, quando questi si spensero, nel 1399 a Rodolfo di Walsee. — R. Pichler, Il castello di Duino. Trento 1882 pag. 233 e seguenti. — Su questi possessi del vescovo di Pola ritornerò nel Cap. seguente parlando della Carsia e della Liburnia.

data la esistenza dei sopraricordati feudi, e delle immunità così largamente concesse dai varî sovrani ai vescovati ed alle abbazie istriane, e considerata sopratutto l'importanza di quella sede vescovile nei secoli precedenti, quando Pola era la prima città e la capitale della provincia, il vescovo di Pola non fosse inferiore a quelli di Trieste e di Parenzo per numero e qualità di privilegi, d'immunità e di giurisdizione sui proprî dipendenti.

51. Il 17 agosto 1061 (1060) il vescovo di Pola, Megingaudio, donò una « colonia de terra » situata in Badò (Badaua) all'abbazia di S. Michiele in monte. Nel relativo documento [193]), alla firma del vescovo Megingaudio segue quella di Hademaro vescovo di Parenzo, quindi quella del marchese d'Istria Ulrico I — Odolricus marchius istriensis qui scribere nesciens signum crucis fecit — e poscia continuano le firme degli altri testimonî. L'esistenza della firma del margravio Ulrico subito dopo quella dei vescovi, e nel posto in cui comunemente sta la firma dell'avvocato e del vicedomino vescovile, ed il trovarla in un atto in cui la firma marchionale non era richiesta, nè consueta; e, viceversa, la mancanza, in questa donazione, della firma dell'avvocato della chiesa polese, ci fa conchiudere che la presenza e la firma del margravio su quella carta significhino ch'egli era in quel tempo l'avvocato del vescovo di Pola.

E se ciò è vero, l'autorità della persona che teneva l'avvocazia è prova sicura dell'importanza che aveva allora il vescovato, e dell'ampiezza della sua giurisdizione. Non per nulla era ambita questa carica dallo stesso principe e signore della provincia.

52. Seguitando a spigolare nel campo della storia, troviamo che nella spedizione del doge Pietro Orseolo II nell'anno 998, la flotta veneta, partita da Parenzo alla mattina del 30 maggio, giungeva verso la sera di quello stesso giorno nei pressi dell'isola di S. Andrea all'imboccatura del porto di Pola, ove fu accolta ospitalmente dai monaci che su quell'isola dimoravano, ed ivi pernottò. Alla mattina seguente, il vescovo di Pola, Bertoldo, si recò tosto dal doge, seguìto da grande

---

[193]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Pola. 17 agosto 1060.

stuolo di sacerdoti e di popolo, e lo glorificò con ambo gli onori — antistes utroque honore ducem glorificavit [194]). — Quest' ultime parole, secondo il Gfrörer [195]), vorrebbero significare che « Pola (come l' Istria tutta) riconoscesse la supremazia politica e spirituale » di Venezia.

Ma questa opinione dello storico tedesco è totalmente erronea. Nel cap. IV vedremo come in tutta questa spedizione dell' Orseolo nulla havvi che possa far sorgere neppure il più lontano sospetto che il doge ideasse una parziale o totale sottomissione della costa istriana; ed è affatto inammissibile che il vescovo di Pola riconoscesse il doge veneto anche quale suo capo spirituale.

Quindi l'« honor » non sarebbe riferibile al doge, come suppone il Gfrörer, ma piuttosto al vescovo Bertoldo, che avrebbe reso l'omaggio al doge veneto [196]) nella sua duplice dignità *di vescovo e signore (conte) di Pola.* E di fatti a Pola, come a Parenzo, nessuna autorità laica si presenta a rendere omaggio al principe veneto, ma soltanto il vescovo a capo del clero e del popolo; mentre p. e. a Zara, in questa stessa spedizione, ed a Veglia, Arbe ed Ossero in quella del 1018, si muove ad incontrare il doge, assieme al vescovo, anche il rispettivo priore [197]), ossia il legittimo rappresentante dell' autorità laica.

53. Ma proseguiamo nelle indagini. Nel trattato di pace conchiuso [198]) nel decembre 1145 fra Venezia e Pola si legge:

---

[194]) GIOVANNI, Chron. ven. 31 : Arrepto exin itinere, remigantibus nautis, apud monasterium Sancti Andreae Insulam, quae iuxta Polensem civitatem manet, grata hospicia habere voluerunt. Illuc Bertaldus Episcopus polensis eximius antistes cum Clericorum et Civium multitudine festinus advenit, et *utroque honore* eumdem ducem glorificavit.

[195]) GFRÖRER, Storia di Venezia, c. 31, pag. 101.

[196]) Cap. a. 856, H. I, p. 449 ... in honoribus et in alodis veteris interim consistatis ... dove la parola *honor* ha il significato di beni e diritti conceduti. Parimenti nel Cap. Caris. a. 887 c. 10. — Cfr. SCHUPFER, L' allodio, p. 13. — Ed il SALVIOLI, op. cit. pag. 213: Al secolo XII *honor, honores* comprendevano tutti i poteri feudali, tanto pei laici che per gli ecclesiastici.

[197]) GIOVANNI, Chron. ven. c. 31 ; — DANDOLO, Chron. IX, 2, 6; — RACKI, Docum. n. 24, 25, 26; — VASSILICH, I due tributi, pag. 41.

[198]) KANDLER, Cod. dipl. istr. decembre 1145; — MINOTTO, Doc. p. 5.

nos quidem populus polisanus de civitate et omni *comitatu;* ed il primo firmato per Pola è un Enricus comes. Nel trattato del 2 aprile 1153 si legge pure: nos omnis populus Pollensium cum clero et cum omni comitatu. Questo ci porta naturalmente alla conclusione che il territorio polese dovesse formare una *contea,* come era contea il territorio di Trieste, il territorio di Parenzo, e forse anco quello di Cittanova. Siccome sappiamo inoltre che durante tutto il periodo veneto la città di Pola, a differenza delle altre città istriane consorelle, fu governata non da un podestà ma da un *conte*, e siccome sappiamo anche che in tutta l'alta Italia, e nell'Istria stessa, a Trieste, a Parenzo, a Cittanova, le contee vescovili comprendevano nei secoli X e XI, oltre ai territorî, anche i corrispondenti municipî [199]), i quali nell' epoca romana e bizantina erano stati i centri politici di essi territorî; ed è noto per di più che queste città riescirono in progresso di tempo a sottrarsi alla dipendenza laica dei vescovi ed a formare un comune autonomo, mentre il titolo di contea rimase a designare il territorio circostante retto a feudalità, si potrà conchiudere senza tema di errare, che, nella sua origine, **la contea di Pola** comprendesse città e territorio, e che solo più tardi l'una e l'altro formassero due unità politiche fra loro distinte. Ciò sarebbe comprovato anche dal fatto che nella città stessa di Pola il vescovo teneva in suo possesso la torre ed il castello [200]), i quali sono i rappresentanti materiali dell'autorità laica e dell'esercizio della potestà giudiziaria.

54. Aggiungiamo, da ultimo, ancora un fatto. Nel 1150 scoppia la rivolta di Pola contro Venezia: il Morosini si porta

---

[199]) Scrive l'HEGEL nella Storia della costituzione dei Municipi italiani, pag. 438: « Anche colà dove i vescovi non appaiono signori delle città per atto formale d'infeudazione, noi li vediamo esercitare la suprema autorità come potenti patroni direttori principalmente della politica esterna. Poichè, come gl'interessi delle città coincidevano d'ordinario con quelli dei vescovi ed erano da questi ultimi rappresentati, così quelle riguardavano come resi a sè gli onori e gli affronti che questi ricevevano.

[200]) Thesaur. Eccl. Aquil. n. 565. Instr. qualiter Patriarcha habet ius in Turri et Castro Polensi pretextu cuiusdam permutationis facte inter D. Gregorium Patriarcham et Episcopum Polensem MCCLII,

incontanente con forte squadra contro la città ribelle, e dopo un duro assedio, la costringe ad arrendersi [201]). Chi firma la pace? Non più il conte od altra autorità laica di locopositi e di giudici, ma nel posto ove il conte Enrico aveva firmata la pace del 1145 sta la firma del vescovo Varnerio, ed il suo giuramento di adoperarsi affinchè i cittadini di Pola mantengano le fatte promesse [202]). Locchè significa che il vescovo Varnerio, e non il conte Enrico, era considerato allora come il vero signore di Pola.

55. Questi fatti che abbiamo potuto raccogliere, e che qui ricordiamo, ci sembrano sufficienti a dimostrare come anche la città di Pola ed il suo territorio abbiano formato nei primi secoli del nostro medio evo una contea; e come per qualche tempo, benchè forse ad intervalli, il vescovo vi abbia esercitata l'autorità comitale.

Senonchè lo spirito degli abitanti, nei quali erano rimaste vive e tenaci le tradizioni di Roma, assai più, forse, che nelle altre parti dell'Istria, i vasti possedimenti che nel territorio di Pola teneva la chiesa romana e la parentina, il feudo di S. Apollinare, proprietà della chiesa ravennate, e da questa infeudato ai conti di Gorizia, e, per ultimo, la giudicatura in seconda istanza riservata nelle questioni civili all'arcivescovo di Ravenna, riuscirono ad impedire il pieno sviluppo e consolidamento della giurisdizione temporale del vescovo di Pola sulla città e sull'agro polese, creando altrettante condizioni eccezionali di confronto a quelle dei vescovi di Trieste e di Parenzo.

56. Resterebbe ancora da discorrere del vescovato di **Pedena,** la più piccola fra le diocesi istriane. Ma di questo vescovato non ci fu conservata memoria alcuna delle immunità

---

[201]) Dandolo, Chron. IX, 14, 4; — Kandler, Notizie storiche di Pola, pag. 275; — Minotto, Docum. p. 7, a. 1149.

Di questi avvenimenti si occuperà con maggiore ampiezza il Cap. IV, che tratterà dei Municipî.

[202]) Ego quidem Warnerius episcopus Pole iuro supra sancta dei evangelia quod a modo in antea consilium et auxilium dare debeam dom. dominico mauroceno incl. d. Veneciarum et eius successoribus ut omnia suprascripta ei compleantur a civibus Pole.

da esso godute e delle giurisdizioni esercitate. Certo che avrà possedute le une e le altre, al pari degli altri vescovati di quel tempo: anzi è probabile che gli abbiano appartenuto, non solo nei rapporti spirituali, ma anche per dipendenza secolare, Pedena, Gallignana, Lindaro, Pisinvecchio e Verch, nei quali luoghi il vescovo di Pedena percepiva, nei secoli seguenti, parte delle decime laiche [203]); e Scopliaco, Tupliaco e Moncalvo (Gollogorizza), ove il detto vescovo, ancora nel secolo XVIII, esercitava la giurisdizione civile [204]).

57. Riassumendo quanto abbiamo sin qui esposto, chiaro apparisce quindi qualmente le immunità largamente concesse dai carolingi alle chiese vescovili si fossero in progresso di tempo trasformate, annuenti gli stessi imperatori franchi e germanici, in altrettante *giurisdizioni secolari,* essendosi i vescovi sostituiti, nelle città di loro sede, nel territorio urbano e nella maggior parte della diocesi, all'autorità laica, concentrando nelle loro mani il potere ecclesiastico e secolare, esercitato sino allora dai conti, ed accrescendo nello stesso tempo sempre più i loro possessi per effetto della munificenza dei principi, delle

---

[203]) Come rilevasi dall' Urbario di Pisino (Urbar der Grafschafft Mitterburg ms. nell' Arch. prov. in Parenzo) il vescovo godeva a *Pedena* di tutta la decima dei grani, vino, agnelli, e la metà d'una fissa prestazione in vino chiamata censo episcopale, mentre l'altra metà spettava alla contea; — a *Gallignana* la metà di questo censo, ed una metà dei formaggi; — a *Lindaro* parte della decima del vino; — a *Vermo* (Verm) due terzi della decima in natura (probabilmente in sostituzione del vescovo di Trieste, al quale, come sappiamo, dal 911 apparteneva questo castello); — a *Pisinvecchio* (Obernburg) gli apparteneva due parti della decima per gli animali; — così a *Verch* (Perg).

[204]) Nello scritto: Capodistria e provincia tutta intorno a confini suoi con Trieste e con il contado di Pisino ed altre materie, raccolte nel 1732, (Atti e Mem. IX, pag. 453), sotto il titolo Specificatione di tutti li luochi incorporati et annessi al contado di Mitterburgo hora Pisino, si legge: « Seguono li luochi spettanti a particolari e dipendenti dalla giurisdizione di Pisino solamente in criminale. *Scopliaco,* villa del vescovo di Pedena. *Tupliacco,* villa come sopra. *Gollogorizza* terra murata benef. del vescovato suddetto e iuspatronato di Pisino. — Il vescovo di Pedena si firmava: Dominus *Gollogoritiae, Scopliaci* et *Tupliaci* ». Cfr. De Franceschi, L'Istria. Note storiche, pag. 483.

largizioni delle ricche famiglie che tennero in governo la provincia, e del religioso fervore degli abitanti.

Ed è così che si formarono nella nostra provincia, sul finire del secolo X, o sul principiare dell' XI, **quattro contee ecclesiastiche,** corrispondenti, se anche non sempre pienamente, ai *quattro municipî,* fra i quali all' epoca romana era diviso il paese dal Timavo all'Arsa (i Caldiera), cioè: le contee di Trieste, di Cittanova, di Parenzo, e di Pola. Se queste contee non raggiunsero sempre i limiti dell' antico territorio municipale romano (che segnavano nei primi tempi anche i confini della diocesi), la ragione precipua va ricercata nel fatto che nell' ultimo periodo della dominazione romana, e durante la signoria bizantina, erano sorti nuovi centri di popolazione, e quindi nuovi comuni di ordine inferiore. L' esistenza di questi, separata da quella dei municipî maggiori, fu più tardi favorita dalla stessa costituzione feudale; giacchè, se la politica imperiale tendeva da un lato ad allargare la sovranità territoriale in favore dei vescovi, stava dall' altro nell' essenza del feudalismo, forza eminentemente centrifugale, di promuovere e favorire il frazionamento dei grandi complessi territoriali, creando una serie di unità feudali minori staccate dai centri maggiori. E si fu appunto per questa ragione, come meglio si vedrà quando tratteremo dei comuni, che Capodistria, Isola e Pirano sorsero e si mantennero separati da Trieste; che Umago rimase staccato da Cittanova, Rovigno ed Albona da Pola. Per la stessa causa si venne a formare altresì una quantità di feudi minori, ciascuno dei quali, rotto ogni rapporto col comune di antica aggregazione, si costituì da sè in unità politica, capace di vitalità isolata da quella del proprio centro maggiore.

58. Questo **frazionamento** degli antichi agri municipali, mentre cooperava a rompere la continuità dei territorî giurisdizionali vescovili, e ad impedire che l' intera diocesi si mutasse in una contea ecclesiastica, rendeva però più facile l' assegnamento ad un vescovo di quelle unità territoriali che si trovavano nelle diocesi altrui. Così avvenne di Rovigno, che per ragioni storiche e topografiche avrebbe dovuto appartenere alla diocesi ed al vescovo di Pola, e che fu invece dapprima

attribuito ai patriarchi di Aquileia, e poscia da questi ai vescovi di Parenzo; nonchè di Valle e Due Castelli. Egualmente Sipar ed Umago, che stavano nei confini dell'antico municipio e del vescovato di Cittanova, e poscia passarono in dominio feudale del vescovo di Trieste. Lo stesso dicasi dei numerosi feudi minori, che un vescovo teneva nel territorio di altra diocesi, come ad esempio Calisedo, situato nella diocesi parentina, e che era dei vescovi di Trieste; il cosiddetto territorio parentino, posto nella diocesi di Pola, e posseduto dai vescovi di Parenzo.

59. Col possesso dei suaccennati diritti, per i quali i possedimenti vescovili godevano dell'immunità e formavano propria contea, i vescovi ed i territorî da essi dipendenti non furono staccati dalla provincia d'Istria [205]), nè tale fu mai l'idea dei legislatori, o la consuetudine di quei tempi; ma continuarono anche appresso ad appartenervi di diritto e di fatto. Vediamo i vescovi prendere parte attiva, a lato del marchese e del conte d'Istria, negli affari più rilevanti della provincia [206]); vediamo i sovrani annoverare le città vescovili fra le città istriane [207]).

L'ampia giurisdizione territoriale, conseguenza dei numerosi feudi posseduti, e la grande influenza sulla popolazione, derivante dall'autorità ecclesiastica, faceva sì che i vescovi fossero considerati dai sovrani come i più ragguardevoli personaggi del regno, ed il più valido sostegno del trono, se vassalli fedeli e devoti, o come i più pericolosi nemici, se avversi al sovrano.

60. Nessun publico documento ci ammaestra dei rapporti giuridici sussistiti fra i vescovi ed il marchese d'Istria: certo

---

[205]) Swida, Studien zur küstenländischen Geschichte im Mittelalter mit besonderer Berücksichtigung Triests. pag. 18.

[206]) Così p. e. nel 991 alla corte di giustizia tenuta al Traghetto di S. Andrea il 5 ottobre dal conte d'Istria Variento; — così alla congiurazione (come la chiama il Kandler) del 1061 a difesa dello stato e dell'onore dell'Istria.

[207]) Cfr. il Cod. dipl. istr. agli anni 1024, 1044, 1062, 1060, 1177 (3 agosto) ecc.

si è però che una dipendenza, limitata quanto si voglia dalla doppia autorità di cui il vescovo era investito, deve esservi esistita, dal momento che i vescovi rimettevano le proprie liti alla decisione del marchese [208]). I regnanti di Germania ponevano cura particolare che alla sede vescovile salissero persone loro devote, e della cui affezione e sudditanza avessero avuto sicure prove. La piena libertà goduta sino allora dal clero di eleggere i suoi vescovi d'accordo col popolo venne quindi a restringersi per l'intervento ed influenza dei rappresentanti del sovrano, o per l'intromissione del sovrano stesso [209]). A lui spettava allora il diritto d'investire il vescovo dei feudi e delle giurisdizioni secolari annesse al vescovato; ma poteva rifiutarne l'investitura tutte le volte che l'elezione fosse riescita contraria ai suoi voleri [210]). Che più? l'eletto veniva investito dallo stesso re mediante l'anello ed il pastorale, tanto della potestà secolare che dell'autorità ecclesiastica, senza distinzione alcuna fra l'ufficio ecclesiastico ed i diritti e possessi temporali che vi stavano annessi [211]). Ed in queste elezioni

---

[208]) Così il vescovo di Parenzo (15 novembre 1194) ed il margravio Bertoldo degli Andechs.

[209]) Come è noto, questa condizione di cose venne modificata dal concordato di Vorms, del 1122, col quale l'elezione dei vescovi italiani venne tolta presso che interamente all'arbitrio degl'imperatori tedeschi. Ma allora la potenza vescovile era già decaduta in conseguenza delle usurpazioni dei vassalli, e della formazione dei Comuni. — FICKER, Forsch. II, n. 322.

[210]) Questo intervento dell'autorità secolare nell'elezione vescovile è dimostrato dal privilegio concesso dall'imperatore Corrado II il 4 luglio 1035, al patriarca di Aquileia. — Se gl'imperatori non avessero esercitato tali diritti, non li avrebbero potuti cedere ad altri.

[211]) WAITZ, Deutsche Verfassungsg. VII, 291: — SCHRÖDER, Lehrbuch der d. Rechtsg. §. 45, p. 481; — BRESSLAU, Konrad II, vol. II, pag. 172; — DRESDNER, Cultur und Sittengeschichte II, 2, pag. 58.

Comunemente l'elezione si effettuava nel seguente modo (WAITZ, o. c. VII, 281). Dopo la morte del vescovo, le insegne della sua dignità venivano recate alla corte, ove convenivano anche i più ragguardevoli ecclesiastici e secolari della diocesi. In publica adunanza si compieva l'atto solenne della nuova occupazione, sia col confermare l'elezione o la designazione già avvenuta, oppure col sancire, mediante l'approvazione

fatte dall' imperatore stesso, o sotto la di lui influenza, preferivansi agl' indigeni, come era da attendersi, vescovi di famiglie tedesche; locchè spiega anche la ragione, per la quale sulle cattedre episcopali istriane ricorrono, sino alla metà del X secolo, i nomi dei Teodoro, Stefano, Leone, Lorenzo, Giovanni, Andrea e Pietro, e figurano, invece, nei susseguenti due secoli che corrispondono al tempo della massima potenza feudale dei vescovi, i nomi di Fredeberto, Sigimbaldo, Engelmaro, Megingaudio, Hademaro, Adalgerio, Hereberto, Hartevico, Hellenardo, e Detemarus, ed altri ancora, che tradiscono nel nome stesso la loro origine straniera, e talvolta vicina al trono imperiale.

61. Investiti, com' erano, anche dell' autorita secolare, i vescovi esercitavano questa potestà, come accennammo più sopra, mediante speciali rappresentanti, l' avvocato, cioè, ed il vicedomino.

L' **avvocato** aveva cura delle temporalità appartenenti al vescovo, rappresentava la chiesa ed il vescovo davanti ai tribunali, difendeva i loro interessi, giudicava in nome del vescovo su tutte le persone dipendenti dalla sua giurisdizione laica [212]), comandava in suo luogo i vassalli e gli arimanni, tutelava la tranquillità interna. Era scelto perciò fra i laici, anzi di consueto fra i nobili confinanti più potenti e rispettati, per poter contare sul loro appoggio, che in quei tempi di prepotenza non poteva essere disutile. Senza il consenso e la partecipazione del proprio avvocato, il vescovo non prendeva alcuna decisione nelle cose temporali. « Doppio era il loro

---

dei presenti, a vescovo colui che il re aveva designato per tale ufficio. L' eletto riceveva quindi dalle mani del sovrano le insegne, e con ciò l' ufficio e la dignità. Seguiva, da ultimo, la consacrazione ecclesiastica.

[212]) Der Immunitätsbeamte (Vogt) war der Centenar des Patrimonialgerichts. Sein Gerichtssprengel war nicht auf eine Hundertschaft beschränkt, er konnte sämmtliche Besitzungen des Immunitätsherrn innerhalb des Gaues umfassen, nur die Grenzen der Grafschaft durften nicht überschritten werden. Così SCHRÖDER, Lehrbuch, §. 25, pag. 176. — Cfr. anche FICKER, Forschungen, II, n. 223, pag. 25; — SALVIOLI, Storia delle immunità, pag. 189.

officio — scrive il Muratori [213]) — difendere i beni ecclesiastici colla parola e colla scienza legale, proteggerli colla forza e colla scienza militare ». In compenso delle loro prestazioni, avevano porzione delle multe (di consueto la terza parte) e delle altre pene giudizialmente inflitte ai colpevoli, e la infeudazione di alcune terre e castella [214]). **Il vicedomino** poteva essere un ecclesiastico, od un secolare; prima vestiva un ufficio spirituale, poi temporale, ed in tale qualità era rappresentante del vescovo come giudice [215]). Per la riscossione ed amministrazione delle rendite, nelle singole località stavano i **gastaldi** [216]), ai quali spettava anche la bassa giurisdizione in nome del vescovo [217]).

Molto di frequente nell'alta Italia, e quasi sempre nei vescovati istriani, le due mansioni di avvocato e di vicedomino erano abbinate nella medesima persona, che portava di consueto il solo titolo di avvocato [218]), meno spesso quello solo

---

[213]) Dissertazione n. LXIII; — RICHTER, Lehrbuch des Kirchenrechts. §. 186.

[214]) WAITZ, o. c. VII, 350; — SALVIOLI, Storia delle immunità, pag. 205.

[215]) FICKER, Forschungen, II, n. 225, p. 29; — WAITZ, o. c. VII, 312.

[216]) Così p. e. a Parenzo vi era il gastaldo del vescovo Oberto (decembre 1158) che s'intitola: Castaldionus de civitate parentina; — ad Isola (a. 1165) Anvaldus Gastaldio del convento di S. Maria di Aquileja; — a Montona (a. 1191) Destanus Gastaldionus di Riccarda; — a S. Vitale Andreas Gastaldo de Castro Montelini di Berta ed Almerico (a. 991).

[217]) A. 1179, 4 agosto, il vescovo di Parenzo stabilisce per gli abitanti di Castiglione: In aliis vero temporibus placitent sub Castaldione illius loci, et quod ipse per se fieri non poterit causa illa ad me finienda defferatur. — A. 1191, 6 marzo, il vescovo di Parenzo determina per i vicini di Orsera: Ita illiusque sunt modo, sicut aliis, qui debent venire, ut inter se dividant per partes aequales intus, et de foris, cum consilio Gastaldi et aliorum maiorum vicinorum.

[218]) Una prova evidente che sotto l'indicazione di avvocato s'intenda l'unione di ambedue le cariche, ce la offre il documento 6 marzo 1191 nel quale il vescovo di Parenzo, Pietro, dà carta di sicurtà agli Orseresi « una cum advocatore meo et vicedomino Odorico »; e nella firma si legge « signum manus Petri Parentini episcopi cum advocatore suo Odorico ». Qui vediamo Odorico essere intitolato una volta « avvocato e vicedomino », l'altra semplicemente « avvocato ».

di vicedomino [219]), rare volte quello di avvocato e di vicedomino assieme [220]). Qualche rara volta però queste due cariche le troviamo divise anche nell' Istria, ed affidate a due persone diverse [221]).

62. Il primo avvocato vescovile [222]), di cui havvi memoria nel Codice diplomatico istriano, si è Alberico, avvocato della

---

[219]) Così, mentre nella donazione fatta il 1 novembre 1135 dal vescovo di Trieste, Detemaro, si legge « cum consensu Almerico Vice Domino Advocato meo » ed il detto Almerico si firma con ambidue questi titoli, nella confinazione, invece, del 20 giugno 1139, il detto Almerico si firma soltanto quale « Vicedominus ».

[220]) Cfr. nella nota 222 l' anno 1135 e 1191.

[221]) Così, nel 1145, il vescovo di Trieste, Detemarus, dona il 28 luglio al Monastero di S. Cipriano « una cum consensu et voluntate Almerici vicedomini et advocati mei Iohannis »; — nel 1179 il 4 agosto il vescovo Pietro di Parenzo concede alcune franchigie ai villici di Castiglione « cum consensu et voluntate avocati mei Comitis Menardi », e fra i testimoni trovasi « Mauri vicedominus predicti Episcopi »; — alla donazione del vescovo di Trieste Vernardo, 17 febbraio 1173, sono presenti Almericus vicedominus, Oldaricus Caprensis Advocatus.

Sulle attribuzioni del « vicedominus » cfr. WAITZ, o. c. VII, 312 e seg.

[222]) Eccone la serie in ordine cronologico:

a. 991, Albericus advocatus Ecclesiae S. Mauri (vescovo Andrea); —
a. 1014, 1017, 1030, Valtram advocatus Episcopi Parentini (sotto i vescovi Sigimboldo ed Engelmaro); —
a. 1040, Albinus advocatus Episcopi Parentini (v. Engelmaro); —
a. 1072, Iohannes advocatus Episcopi Tergestini (v. Adalgero); —
a. 1080, Ecemannus advocatus Episcopi Tergestini (v. Herebertus); —
a. 1082, Bertaldus, advocatus Episcopi Tergestini (v. Herebertus); —
a. 1114, Almericus vicedominus Ep. Tergestini (v. Erinicio); —
a. 1114, Cadulus advocatus Ep. Parentini (v. Bertoldo); —
a. 1115, advocatus Woldoricus locopositus Ep. Tergestini (v. Artuico); —
a. 1135, Almericus vicedominus advocatus Ep. Tergestini (v. Detemarus); —
a. 1145, Almericus vicedominus et Iohannes advocatus Ep. Tergestini (v, Detemarus); —
a. 1171, Vitale advocatus Ep. Tergestini (v. Vernardo); —
a. 1173, Americus vicedominus et Oldaricus advocatus Ep. Tergestini (v. Vernardo); —

chiesa di S. Mauro (Parenzo) nel 991; l'ultimo appartiene all'anno 1204, ed è Detemaro, avvocato del capitolo di Trieste.

Devesi però ritenere che i vescovi istriani avessero i loro avvocati prima del finire del secolo X, dacchè l'istituzione dell'avvocazia stava in istretto legame colle immunità, le quali, come sappiamo, risalgono al secolo precedente; e tanto più è probabile tale supposizione, inquantochè abbiamo memoria già nel secolo IX, e precisamente nell'857, di un avvocato del monastero di S. Michiele di Sottoterra.

63. Nè qui si deve omettere di osservare che, mentre dei vescovi di Parenzo e di Trieste numerosi sono gli atti publici in cui si ricordano gli avvocati ed i vicedomini, non trovansi ricordate queste due cariche nei documenti dei vescovi di Pola ed in quelli di Cittanova e Pedena. Intorno al vescovo di Pola abbiamo però superiormente dimostrato che l'Odolricus marchius istriensis, firmato nella donazione 17 agosto 1061 del vescovo di Pola Megingaudio all'abazia di S. Michiele in Monte, deve essere ritenuto quale avvocato della chiesa polese.

Del vescovato di Cittanova non è conosciuta che la donazione 5 maggio 1180, fatta dal vescovo Giovanni al monastero di S. Daniele di Venezia « consensu populi mei ». Ma non basta questo documento per negare la presenza di un avvocato nei tempi precedenti; esso ci serve soltanto a comprovare di quanto fosse allora già scemata l'autorità secolare di quei vescovi per l'avvenuta usurpazione del comune, dal momento che non potevano arbitrarsi, senza il consenso di quest'ultimo, di disporre di una parte del territorio. Dei vescovi di Pedena nulla sappiamo in questo proposito.

64. In quella guisa che i vescovi godevano, per i loro possessi, l'immunità dalla giurisdizione laica, e più tardi sostituirono la propria a quella del conte, altrettanto era avvenuto

---

a. 1179, Comes Menardus advocatus et Maurus vicedominus Ep. Parentini (v. Pietro); —
a. 1191, Odoricus advocatus et vicedominus Ep. Parentini (v. Pietro); —
a. 1194, Menardus comes Goritiae advocatus Ep. Parentini (v. Pietro); —
a. 1204, Detemarus advocatus Capituli Tergestini.

dei conventi, i quali ottennero, coi possedimenti territoriali, l'immunità e la giurisdizione indipendente.

Abbiamo memoria del diritto di avvocazia concesso già nell'857 dall'imperatore Lotario II al monastero di S. Michiele Sotterrà [223]). Proprio avvocato avevano pure il monastero di S. Michiele in Monte (Pola), quello di S. Michiele di Leme, e la chiesa di S. Tomaso (Parenzo) [224]), e, com'essi, lo avranno avuto del pari tutti gli altri monasteri, e quelle comunità religiose, che godevano propria giurisdizione. E come negli avvocati dei vescovi, così in quelli dei conventi e delle abazie, preponderano del pari i nomi stranieri nel periodo della massima loro potenza. Gli Albericus, i Waltram, i Vecelinus, gli Ecemannus, i Woldoricus, i Bertaldus, i Cadulus ricorrono di frequente nei documenti di quell'epoca.

65. Come ce lo dimostrano i documenti surricordati, l'avvocazia dei vescovati e delle altre fondazioni ecclesiastiche venne però a cessare anche nell'Istria col principio del secolo XIII. E la ragione di questa cessazione è la seguente.

Chiamati i nobili, o gli stessi conti provinciali, col titolo di avvocati, a tutelare e difendere le chiese nei loro diritti e nelle loro possessioni, essi s'impadronirono, un po' alla volta, abusando del loro officio, dei diritti e dei feudi appartenenti alla chiesa, congiungendo al diritto di uso quello di proprietà, rendendoli ereditarî nella propria famiglia, e convertendoli in possesso dinastico. Si arrogarono il diritto d'imporre sui dipendenti dalla loro avvocazia illecite angherie, per le quali quelli potevano essere considerati piuttosto vassalli dell'avvocato, anzichè della chiesa. E procedendo per questa via, finirono coll'usurpare pressochè tutti i diritti di signoria, in modo d'apparire come fossero eglino, e non i vescovi, investiti dell'autorità secolare sulle persone della diocesi. In conclusione,

---

[223]) Vedi la nota 88.

[224]) a. 991, Ioannes advocatus Ecclesiae S. Thomae 1069; —
a. 1065, Wecelinus notarius advocatus dell'abazia di S. Michiele di Pola (ab. Iuvencio); —
a. 1186, Amicus de S. Laurentio advocatus mon. S. Michaelis de Lemo.

gli ecclesiastici trovarono nell' avvocato, tanto nell' amministrazione, quanto nei giudizî, non un difensore, ma un nemico dei loro diritti [225]). Quindi ne sorse aspra lotta fra loro, volendo i vescovi scuotere la dipendenza in cui erano caduti, e ricuperare almeno parte di quel potere, di cui erano stati indebitamente spogliati. E come l' avere proprio avvocato nei secoli X e XI era tenuto in conto di singolare privilegio, e quale segno esterno di libertà e franchigia; così cercavasi ora l' immunità nel farne senza [226]). E quei vescovi od abati, che poterono salvare dal naufragio della loro autorità un ultimo residuo di giurisdizione e potenza secolare, non lo divisero più cogli avvocati, ma se lo tennero ben stretto nelle loro mani, esercitandolo personalmente [227]).

66. Sotto i re franchi i conventi costituivano un serio ostacolo all' estendersi dell' autorità vescovile. Fossero ragioni politiche, od il predominante sentimento religioso, gl' imperatori furono larghi di favori ai conventi: testimonî presso di noi quelli di S. Michiele Sotterra e di Capodistria, i quali ottennero così ampî diritti d' immunità, da esser esenti da ogni ingerenza vescovile, tranne la sola consacrazione dell' abate, e da avere proprio avvocato a difesa dei loro diritti e privilegi. Ma, come era da attendersi, le franchigie conventuali trovarono di rimando un fiero avversario nei vescovi diocesani, i quali male tolleravano che queste comunità religiose, ricche d' influenza e di possessi, fossero quasi intieramente sottratte alla loro autorità. Si fu perciò che durante l' epoca degli Ottoni, quando

---

[225]) Dresdner, Cultur und Sitteng. IV, 2, pag. 166.

[226]) .... locum liberum et ab omni advocacie iure extraneum. — Waitz o. c. VII, 370: Denn so ist eben der Gang der Entwickelung gewesen, dass was zu Anfang als Vorrecht und Zeichen besonderer Freiheit galt in das Gegentheil umgeschlagen ist, dass die Stifter nun zu beseitigen strebten was früher ihnen ein Mittel und ein Ausdruck der Selbständigkeit gewesen.

[227]) Sembra che il monastero di S. Michiele Sottoterra continuasse per maggior tempo ad avere proprio avvocato. Di fatti si legge nei Doc. del Minotto, pag. 55, a. 1304, 12 giugno: Ad id quod fideles veneti non permittunt ipsum comitem esse advocatum S. Michaelis de subtus terra, respondet (d. dux)....

questi sovrani impresero a favorire, per ragioni politiche, l'alto clero, i vescovi ne approfittarono subito per rendersi maggiormente dipendenti i monasteri situati nella loro diocesi, e limitarne i privilegi. I documenti che abbiamo precedentemente studiati ci mostrano le continue questioni fra i vescovi e gli abati, risolte pressochè sempre a favore dei primi, e come i monasteri fossero venuti in dipendenza sempre maggiore dai vescovi, sino a dovere loro contribuire anche le decime.

67. I vescovi e gli abati davano, alla loro volta, in feudo i numerosi beni, di cui erano in possesso le loro chiese, ad altre persone, verso determinate contribuzioni in natura ed in servigi personali; e per tale investitura queste persone si legavano con giuramento di fedeltà al vescovo od all'abate loro signore feudale, e si dichiaravano suoi vassalli.

68. Il vescovo di Trieste aveva infeudato il castello di *Calisedo*, donato alla chiesa triestina dalla contessa Azzica, alla famiglia Giroldi di Pola, dalla quale il detto feudo ebbe l'odierno suo nome di Giroldia. Il signor Giroldo di Pola « vassallus episcopatus Tergestini ratione castri de Caliseto », come egli s'intitola nel documento 11 aprile 1187, lo aveva a sua volta subinfeudato ai fratelli Adalburno e Cadulo di S. Lorenzo (del Paisanatico) ed ai loro discendenti [228]). Figlio di questo Giroldo fu Andrea, ch'ebbe in feudo dal monastero di S. Michiele in Monte anche le decime di Gurano (contrada di Dignano), intorno alle quali seguì poi il 1 maggio 1216 l'accordo che metà rimanesse al detto Andrea [229]), e l'altra metà andasse

---

[228]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 24 ottobre 1186: Qui Adalburnus et Cadulus per se et suos heredes voluntate et consensu Domini Geroldi de Pola, a quo fratres prefati ad feudum retinent territorium soprascriptum, promiserunt.

[229]) Il di lui nipote, pure di nome Andrea, ricevette per sè e per il fratello Giacomo l'infeudazione di questo Castel Calisedo (o S. Andrea del Calisetto), ereditato dai suoi avi, e di altro feudo triestino (et de alio feudo et iure suo) dal vescovo Brisa de Toppo il 2 gennaio 1292, verso giuramento di fedeltà « ut vassalus suo domino consuevit ». Nel 1303, 23 ottobre, questi feudi passarono a Vitale Giroldio di Trieste; nel 1320 ad Andrea di Giroldo di Capodistria, ed a suo fratello Giacomo;

a beneficio dei canonici di Pola. Il conte Engelberto di Gorizia aveva in feudo dalla chiesa triestina, sino al 1166, le decime d'*Isola*, donate poi in quest'anno dal vescovo, d'accordo con Engelberto, al monastero di S. Maria di Aquileia [230]). Il conte Mainardo ebbe il 9 ottobre 1234 l'investitura del quartese delle decime « de vineis Sclavorum de *Longera* », verso l'annua contribuzione di 16 staia di frumento.

69. Il feudo maggiore della chiesa parentina era quello che, nella seconda metà del secolo XII, troviamo posseduto da **Ricarda di Montona** [231]), la figlia di madonna Palma, appartenente, con tutta probabilità, ad un ramo dei conti di Plain-Viselberg [232]), famiglia salisburghese. Questo feudo si estendeva

---

nel 1342, il 9 gennaio, a Francesco figlio di Giacomo, in nome anche del fratello Nicolò; e così di seguito sino all'anno 1592 in cui questa famiglia si estinse. I cognomi che in progresso di tempo prendono questi Geroldi, cioè « de Pola, de Tergesto, de Iustinopoli » indicheranno probabilmente le città, nelle quali questi feudatarî trasportarono nei varî tempi la loro dimora.

Estinta la famiglia, il governo di Venezia dichiarò questi feudi di proprietà della Republica, e concesse il feudo di Giroldia alle nobili famiglie Capello e Morosini, ad onta delle pretese dei Quinzani, che si professavano eredi dei Giroldi. Le peschiere però da questi possedute vennero ai Quinzani, quindi ai Barbabianca di Capodistria (Atti e Mem. della Società istr. di storia patria, a. 1891, vol. VII, pag. 162).

[230]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 1166: .... qualiter Wernhardus Tergestinus episcopus decimam cuiusdam loci sui Episcopatus, qui insula nominatur, quam comes Engelbertus de Goricia a Tergestina Ecclesia et predicto Episcopo in feudum habuerat Monasterio Sancte Marie Aquilegie constituto, prefato Comite hoc pacto refutante ac petente... donavit. — MORTEANI, Isola ed i suoi statuti pag. 000.

[231]) Secondo il prof. MORTEANI, Storia di Montona (Arch. triest. v. XVIII a. 1892, pag. 190): Essendo stato il conte Alberto l'erede de' beni allodiali di Riccarda, questa sarebbe stata l'ultima discendente di un ramo della famiglia dei conti di Plain-Viselberg, la quale aveva, oltre ai propri territorî, il feudo vescovile, la metà del quale toccò ad Alberto, e l'altra metà fu divisa tra Guidone di Muggia e Leonardo di Valle. Questi però nulla avrebbero ottenuto dei beni allodiali di Riccarda, perchè le parole « Dictus Dominus Comes recepit .... et totam proprietatem terrarum dicte D. Ricarde que abuerat in confinio Castri Montone » ci fanno comprendere che il solo Alberto era l'erede naturale di Riccarda, mentre gli altri due non ebbero che una parte del feudo vescovile.

[232]) MORTEANI, Storia di Montona, pag. 188 e seg.

da Montona in giù lungo la sinistra del Quieto. Alla morte di Ricarda vi accamparono diritti di eredità Alberto conte di Viselberg [233]), Vidone di Muggia, e Leonardo di Valle. Arbitro delle questioni fu il patriarca di Aquileia Pellegrino, il quale, esaminati i titoli dei pretendenti, decise colla sentenza 7 ottobre 1200, che metà del feudo dovesse passare al conte di Viselberg, e l'altra metà agli altri due pretendenti; e precisamente il vescovo di Parenzo doveva infeudare al conte di Viselberg [234]) la villa di Rosario (Visinada), col monte e lama de Lino (Montelino presso Visinada [235]), con tutte le dipendenze, la decima del castello di Montona entro le mura, ed i mulini

---

[233]) Di questo Alberto di Viselberg, il prof. MORTEANI (Op. cit., pag. 192) dà la seguente genealogia:

Popone II marchese d'Istria
(1102–1120)

Popone III conte di Creina + 1144?

Sofia m. di Meinhalmo di Pux

Alberto di Plain (Pux) Wiselberg (+ 1220?) erede
di Riccarda, signora di Montona (+ 1200?)

Sofia m. di Enrico IV d'Andechs,
march. d'Istria.

[234]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 7 ottobre 1200. D. Comes recepit a Parentino Episcopo in Feudum pro parte sua Villam de Rosario cum Monte et Lama de Lino, cum decimis, nemoribus pasc et omnibus pertinentiis suis temporalibus. Item decimam Castri Montonae infra muros eiusdem, et omnia molendina in palude Montonae, excepto illo de Valle Todenara et illo de Medio, quod serviebat Curiae Dnae Ricardae, quae habuerat in confinio Castri Montonae.

Nel Cod. dip. però venne omessa una linea; cioè, dopo Curiae Dnae Ricordae, deve andare « item decimam de villa Valte et totam proprietatem terrarum dicte D. Ricarde » e quindi continuare .... quae habuerat. — Cfr. UGHELLI, Aggiunte, e KANDLER, Montona, pag. 136.

[235]) TOMMASINI, Comm. libr. V, pag. 410: Sovra Visinada, giusta in linea orientale, vi è un monticello ove l'autore del disegno Nicolò Curtivo già cent'anni avvertisce che quei di Visinada dicevano esser luogo di Medelin con li suoi orti; ivi intorno erano alcuni luoghi notabili.

nella palude di Montona, eccettuati quelli di valle Todenara, ed il molino di mezzo, che appartenevano alla Curia [236]) di donna Ricarda: inoltre la decima della villa di Valta [237]), e tutti gli allodî della detta Ricarda. Dell'altra metà, Vidone

[236]) Cosa era questa Curia di Montona?

Nel 1169, Volrico patriarca di Aquileia conferisce al Monastero di S, Maria «quicquid iuris in Curia quondam Regenhardi de Montona habuimus... donationem quam Regenhardus hahitator predictae Curiae eidem Monasterio fecerat, ratam habuimus». Nel lodo 7 ottobre 1200 sull'eredità lasciata da Ricarda di Montona troviamo : molendinum de Medio, il quale una volta è caratterizzato colle parole: «quod serviebat curiae D. Ricardae» .... altra volta colle parole «quod dicitur de curte. — In una vendita privata fatta a Pirano il 14 decembre 1222, si cede «duas partes de curia vel de terra».

Nel 1118, al monastero di S. Michele di Pola viene ceduto da Sigifredo ed Elisa nobili parentini: .... allodium quod vocamus Mons. Petrosus, et supra dictam Ecclesiam cum propria Domo nostra, quae est sita secus Ecclesiam, una cum tota Curia et cum omnibus mansionibus in circuito Curiae consistentibus. — Nel 1174, l'abadessa del monastero di S. Maria di Aquileia concede ad Ermanno detto Conte: «Curiam de Montona que ad Monasterium suum proprietario iure spectare dignoscitur».

Il Du Cange nel Glossarium dà quali sinonimi di Curia praedium rusticum, possessio, curtis, mansus. In una carta del re Corrado riportata dallo stesso Du Cange leggiamo: Insuper duas curtas matri suae dedit ut non ex iure beneficii easdem Curias teneant. In questa carta, come in quella di madonna Ricarda, Curia e Curte sono sinonimi, e significherebbero «possesso allodiale», e differenza del beneficium equivalente a feudo. — Secondo il SALVIOLI, op. cit. p. 283, i iura *curiae* contenevano generalmente il diritto che doveva essere osservato nel tribunale patrimoniale.

[237]) Valta sarebbe stata fra Zamasco e Carsiaga. Cfr. l'investitura del 1365, 20 giugno, colla quale il conte d'Istria Alberto III infeuda Stefano Vitali di Montona e sua sorella Domenica moglie a Colandi Barbo «de decimis in Wald, Casser et Padua (Valta, Carsiaga, Padova) quas decimas quandoque avus ipsorum Iacobus Hebschozzer et ava ipsorum Mangula nec non et mater Mathia piae memoriae habuerunt, omni modo et forma prout dictus Iacobus et Mangula ipsas decimas ab avo nostro comite Alberto, et superfacta mater eorum ab avunculo nostro Comite Iohanne possiderunt.

riceveva in feudo [238]) dal vescovo di Parenzo, il castello di Nigrignano [239]), alcuni mulini e decime, e parte delle peschiere del Quieto inferiore (de Lemo). Leonardo ebbe poi [240]) la decima in Montona, i pedagi (de toto veniendo) fra il monte di Montona e la chiesa di S. Vito, assieme a mulini, peschiere ed a 14 decimatari in Due Castelli [241]). Per tutti questi feudi, tanto il conte di Viselberg, quanto Vidone e Leonardo, dovevano giurare fedeltà al vescovo di Parenzo, quale loro signore [242]).

---

[238]) Recepit Vido in Feudum a dicto Episcopo Parentino pro parte sua Castrum Nigrignani Molendinum de Baptizano, Decimam de Ratigogo (borgo Gradiziol?), Molendinum de medio, quod dicitur de Curte, in Palude Montonae et XII nassas in piscariis de Lemo.

[239]) Questo castello di Nigrignano (Monte Formento al Quieto fra Torre e Visinada) viene infeudato il 20 settembre 1277 dal vescovo di Parenzo Ottone e dal conte Alberto di Gorizia ad Ottone di Sovignaco « iure recti et legalis feudi ». L'investitura venne rinnovata il 19 luglio 1280 dal solo vescovo Ottone.

[240]) Recepit Leonardus pro parte sua in Feudum decimam in Montona et de toto veniendo, inferius dicti Montis usque ad ecclesiam S. Viti; item molendinum de Valle Todenara in dicta palude Montonae, et XXXIII nassas in Piscariis de Lemo, et XIIII decimatores in duobus castellis.

[241]) Secondo il KANDLER, questi due castelli sarebbero i due Medolini nel territorio di Visinada.

[242]) Et de omnibus praedictis dictùs D. Comes pro se, et praedictus Vido et Leonardus iuraverunt fidelitatem dicto D. Episcopo Parentino tanquam Domino suo

« Dalla suddetta divisione, scrive Morteani (o. c. p. 189), scorgesi che l'erede naturale dei beni allodiali della famiglia di Riccarda fu il conte di Viselberg, il quale diventò il vero barone feudale del castello, cioè della parte nobile del comune, ove entro le mura riscuoteva le decime ecclesiastiche di cui era investito dal vescovo di Parenzo; mentre gli altri due avevano l'investitura delle decime delle altre parti del monte ».

I diritti del vescovo di Parenzo su Montona rilevansi anche dal seguente documento, (KANDLER, Cod. dipl. istr. 17 marzo 1318). Sinodo di Parenzo — dixerunt quod omnes decimae Castri Montonae quae sunt infeudatae et aliae quaecunque sunt ecclesiae parentinae et proprie spectant ad Episcopatum et episcopum Parentinum ... et quod D. Ep. parentinus habet et semper habuit totam Decimam Castri Montona et omnia novalia dicti castri .... quartam vero partem decimarum aut

70. Questa Ricarda di Montona confermava nel novembre 1191, « consilio bonorum hominum et vassallorum nostrorum », la dote fatta al monastero di S. Barbara (fra Montona e Visinada) dal proprio zio materno (avunculus), precisandone i territorî ed i confini, dacchè i beni di esso convento erano stati dilapidati da vario tempo per opera di malvagi.

Eredi di Ricarda da Montona furono anche i conti di Gorizia [243]), i quali ebbero le possessioni in Rovazolo (presso la villa di Carsiega), che infeudarono poscia, nel 1222, al monastero di S. Pietro in Selve (de Silva).

71. E forse, secondo il Kandler [244]), era della casa dei Viselberg, ed antenato di Ricarda di Montona, quell'Olmano che dai vescovi di Parenzo aveva in feudo, intorno alla metà del secolo X, anche Montelino (S. Vitale sotto Montona). Da Olmano questo feudo di Montelino passò al di lui figlio Cadolao, sposatosi con quella Berta, ch'ebbe liti per le decime col vescovo di Parenzo, le quali furono decise nel grande placito giudiziario, tenuto il 5 ottobre 991, alla presenza del conte Wariento. Cadolao e Berta ebbero un figlio « Almerico de Montelino ».

---

quartesium Plebanus ecclesiae Montonae, et canonicus eiusdem Ecclesiae nomine suo et Capituli Ecclesiae S. Stephani de Montona libere pertinere, et illam quartam solummodo, sive quartesium perceperunt et cotidie recipiunt ab hominibus de Montona. — Lo stesso autore, nella sua opera Montona, a pag. 151 scrive: Nell'interno delle mura, quello che veramente era il Castello per eccellenza, pagava le decime al vescovo, nè queste furono infeudate. Le decime dei borghi intramurani le ebbero i Castropola. Borghi erano Latadarche (Gradicciolo), Fontanelle, Cegla. — Del borgo Fontanelle era infeudato ciò che stava alla destra di chi sale, ciò che stava alla sinistra era episcopale.

[243]) Kandler, Cod. dipl. istr. 5 febbraio 1222: Mainardus comes de Goritia cum cognata sua D. Matilde Comitissa de Pysino, ... dederunt Monasterio Sancti Petri de Silva possessiones terrarum quas videbantur abere et possidere in loco qui dicitur Rowazolo .... quae possessiones terrarum dictos comites abebant ex parte Dne Reicarde de Montona.

[244]) Kandler, Cod. dipl. istr. 7 novembre 1225; — Morteani, Storia di Montona (Arch. triest. XVIII, p. 188).

72. Quel tratto del territorio di S. Mauro, cui confinava ad oriente la via da S. Eleuterio a Torre, ed il mare ad occidente, formava altro feudo della chiesa parentina[245]), dato ad un certo Artuico. L'altra porzione del detto territorio, che non formava speciale feudo, la troviamo invece divisa[246]) in una serie di « finide » di varia grandezza, (da 2 sino a 20 paia di buoi), ed infeudate singolarmente, o più finide unite assieme. Se il relativo ruolo fosse completo, si dovrebbe ritenere che quella parte del territorio venisse divisa in 45 finide, cioè in 45 porzioni di terreno, diviso, assegnato e misurato, con circa 240 paia di buoi, rappresentando un paio di buoi il terreno che può da questi essere arato in un giorno di lavoro, corrispondente, secondo il Kandler, ad un haeredium, ossia a due iugeri romani. La chiesa di S. Michele presso Pisino, colle sue ricche dipendenze, era infeudata (13 genn. 1261) ad Enrico di Pisino, per una libbra d'incenso all'anno, tanto in successione maschile che femminile. Questo Enrico ricevette il 13 luglio 1264 dal patriarca Gregorio: « castrum de Lupoglau et villa quæ est sub castro quæ Oberlupoglau dicitur ». In una carta del 1294 sono annoverati ventisei vassalli del vescovo di Parenzo, e fra questi i conti di Gorizia, i Sergi ed i Nassinguerra di Pola, gli abati di S. Michiele e S. Petronilla, i prepositi di Rovigno e di Pisino — al certo una splendida corte di nobili e di prelati. Dei vassalli laici il più potente, ed assieme il più fatale per la chiesa parentina, si fu il conte di Gorizia. Ma di questi conti e delle loro relazioni coi vescovi di Parenzo ci riserviamo di parlare in seguito[247]).

73. Anche i monasteri istriani comparteciparono ai ricchi possedimenti vescovili. Il cenobio di S. Michiele in Monte (Pola) ebbe[248]) dal vescovo di Parenzo Engelmaro, li 7 agosto 1030, il monastero di S. Cassiano situato in Parenzo, colle sue dipendenze in contrada Monte Pietroso, fra la via per Antignana

---

[245]) KANDLER, Notizie storiche di Montona, pag. 127.
[246]) KANDLER, Op. cit. a. 1258.
[247]) Vedi nel Cap. seguente la Storia della Contea d'Istria.
[248]) KANDLER, Cod. dipl. istr. sotto il relativo anno.

e quella per S. Lorenzo. In compenso doveva corrispondere al vescovo parentino, nel giorno di S. Mauro, 5 castrati di tre anni, 5 grandi pani (honorabiles panes.), 5 moggia di farina bianca, e 5 di vino scelto. Ebbe pure dal vescovo di Pola Megingaudio, il 17 agosto 1061, una « colonia de terra » situata in Badò (Badaua) già tenuta da un certo Grimaldo; e ricevette, nel 1118, dai nobili parentini, Sigilfredo ed Elisa, la chiesa di S. Pietro Apostolo in Parenzo, con tutte le sue rendite e l'allodio di Monte Pietroso, in compenso dei quali beni i monaci di S. Michiele dovevano corrispondere ogni anno al vescovo di Parenzo, nel giorno di Tutti i Santi, 8 denari (denarios venetialis monetae), ed ai canonici parentini 60 pani, 4 pecore, ed 1 anfora di vino. Il convento di S. Michiele di Sotterra ebbe dal vescovo Ottone di Parenzo, li 8 luglio 1202, la chiesa di S. Dionigi presso Montona, con tutte le sue dipendenze, verso il contributo, a Natale, di un porco del valore per lo meno di cento soldi (centum solidos denariorum), a Pasqua, di un formaggio e di 2 agnelli, ed a S. Maria Maddalena, di un castrato. L'abate di S. Pietro in Selve aveva in feudo [249]) dalla chiesa parentina tutta la terra ed otto villani nella villa di Torre, la giurisdizione spirituale sulla villa di Visinato, ed il territorio di S. Giovanni de Zovario.

74. E non meno generosi furono i nostri vescovi anche verso le chiese venete.

Così il monastero di S. Nicolò al Lido ebbe in dono, il 2 maggio 1072, dal vescovo Adalgero di Trieste, la chiesa di S. Apollinare di Gasello (S. Nicolò d' Oltra) con tutte le sue pertinenze; dal vescovo Bertoldo di Parenzo, nel 1114, l'abazia di S. Anastasia [250]), situata sull'isola dello stesso nome (l'odierna S. Nicolò), dirimpetto alla città di Parenzo, allora senza abate

---

[249]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 8 genn. 1321. L'abate di S. Pietro in Selve aveva in feudo dalla chiesa parentina « terram habitabilem et inhabitabilem, et precipue octo Villanos in Villa Turris et spiritualem iurisdictionem Villae de Visinato (territorio della parrocchia di S. Pietro in Selve) et territorium S. Ioannis de Zovario.

[250]) KANDLER, Cod. dipl. istr. luglio 1114: Abbatia S. Anastasii quæ est sita in Insula ante civitatem Parentinam.

e quasi priva di monaci, con tutte le sue pertinenze, verso corrisponsione di una libbra d' incenso nel giorno di S. Mauro; dal patriarca Pellegrino, nel 1113, il monastero di S. Pietro del Carso (presso Buie), con tutte le dipendenze, verso il contributo annuo di 2 libbre d' incenso il giorno dell' Assunta.

Il monastero [251]) di S. Giorgio di Venezia ricevette in dono dal vescovo di Trieste, Erinicio, il 4 luglio 1114, la chiesa dei S. Martiri presso il lido del mare, con tutte le sue dipendenze, verso l' imbandigione di due pranzi all' anno ai canonici triestini, il quale contributo fu poi mutato, nel 1241, in quello di 80 denarios tergestinos. Nell' anno 1115, 12 ottobre, il monastero ottenne una terra arativa, quale dote della detta chiesa dei S. Martiri. Nell' agosto 1152 il vescovo Vernardo donavagli il monastero di S. Maria Annunciata in Capodistria, colle sue dipendenze.

La Chiesa di S. Cipriano di Murano ebbe da Adalbero, figlio di Artuico, dalla moglie sua Adhuga, da Gisla sua parente, e da Adalgero suo nipote, di Capodistria, il 5 marzo 1135, la chiesa di S. Maria, posta in Sermino, presso il fiume Risano, assieme ad una casa situata in Capodistria, con tutte le sue dipendenze e giurisdizioni (advocatiam). Nello stesso anno (1 novembre 1135) il vescovo di Trieste, Detemaro, donava a S. Cipriano una vigna situata presso la detta chiesa di S. Maria, poi altra vigna vicina, il 28 luglio 1145.

Il conte Cacellino aveva ceduto, nel 1072, i suoi beni allodiali al patriarca Federico, affinchè ne formasse un servizio divino (divinum famulatum). Questo patriarca morì già nell' anno susseguente, ed il di lui successore Ulrico non s' affrettò a compiere il desiderio del conte, ma fondò l' abazia di S. Gallo di Moggio appena nel 1119 [252]). Ed in compenso del ritardo, la

---

[251]) Tutti i documenti riguardanti le seguenti donazioni ed investiture trovansi nel Cod. dipl. istr. all' anno, giorno e mese relativo.

[252]) Mayer, Die östl. Alpenl. p. 158, n. 3: Sein sog. Testament trägt das Datum 1072, das mit dem Inhalte der Urkunde nicht stimmt... Die Urkunde ist eine Sammel — oder Schlussurkunde, welche aus den bisher erfolgten Vergabungen zur Zeit der Einweihung der Kirche, also um 1119, zusammengestellt wurde, ähnlich wie dies auch bei Admont

dotò non solo cogli allodi del conte sunnominato, ma ve ne aggiunse anche di proprî, e fra questi il castello di Portole con tutte le sue dipendenze [253]), pervenutogli in quel torno di tempo, e precisamente [254]) nel 1102, da Ulrico II, figlio del margravio d' Istria.

All' abazia di S. Martino della Beligna, cui il patriarca Volrico aveva confermato, nel 1085, il possesso del monastero di S. Giovanni al Timavo, allora deserto, un altro patriarca del medesimo nome donò, nel settembre 1173, le possessioni che aveva presso Pirano fra il monte Seza ed Albuziano, l' aquario di Noseda, val Siziole, ed il mare.

Al monastero di S. Maria di Aquileia il patriarca Popone donò, nel luglio 1031, la località d' Isola [255]) con tutti i diritti e le giurisdizioni annesse; il vescovo Vernardo di Trieste vi aggiunse, nel 1166, anche le decime della suddetta località, per le quali essa contribuiva, dal 1189, al vescovo di Trieste, una libbra d' incenso all'anno. Le decime d' Isola vennero subinfeudate, nel 1173, ad Amelrico di Muggia. Nel giugno 1169 il patriarca Volrico, confermando la donazione fatta al monastero di S. Maria da Regenhardo, abitante della Curia di Montona, vi aggeva inoltre tutti i diritti che il patriarcato possedeva in essa Curia. L' abadessa concedeva poi in feudo, nel 1174, la Curia di Montona ad Ermanno detto Conte, verso la corrisponsione

---

geschehen ist. Als Datum ward 1072 (aber mit der Indict. XII) angesetzt, offenbar jenes Iahr, aus welchem die erste der in dieser Urkunde zusammengezogenen Verfügungen stammt.

[253]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 1089: Praeterea idem Patriarcha... hunc locum et sui parte decenter ampliando magnificavit.... et in Istria locum qui *Portus* vocatur cum omnibus sibi pertinentibus.

Essendo avvenuta la fondazione dell' abazia di S. Gallo appena nel 1119, questo Portus può essere benissimo il castrum Portulense donato al detto patriarca dal conte Ulrico nel 1102. — Naturalmente l' identità dei due luoghi sarebbe impossibile, ponendo la creazione dell' abazia nel 1089. — VESNAVER, Notizie storiche del castello di Portole, 1884, pag.

[254]) Cfr. la nota 313; — RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. pag. 536.

[255]) Cfr. MORTEANI, Isola ed i suoi statuti (Atti e Mem. della Soc. istriana d' arch. e storia patria, vol. III, a. 1887).

di 10 lire in moneta frisacense, ed a condizione di non poterla subinfeudare, nè alienare, sotto qualsiasi altro titolo, e di tenerla soltanto vita sua durante. Il monastero di S. Daniele in Venezia ebbe in dono, il 5 marzo 1180, dal vescovo di Cittanova, Giovanni, il monastero di S. Martino di Tripoli (situato fra Cittanova e Verteneglio), verso la corrisponsione, nel giorno di S. Pelagio, di una libbra di pepe e di una d' incenso. Priore del monastero di S. Martino era lo stesso priore di S. Daniele, che nominava speciale rettore a reggere il convento istriano, il quale rettore doveva poi giurare fedeltà ed obbedienza al vescovo di Cittanova, e ricevere da lui l' investitura spirituale e temporale.

Il monastero di S. Tomaso di Torcello possedeva beni nel territorio di Capodistria, per i quali ottenne, nel 1216, dal vescovo Uretemaro l'esenzione della decima e del quartese.

Il monastero di S. Michiele di Murano possedeva a Capodistria, nella contrada di Grema, una casa, per la quale ottenne il 2 ottobre 1247 l'esenzione di corrispondere le decime e le primizie, salvo il quartese dovuto ai canonici, verso mezza libbra di pepe. Nel 1265 venne condonato anche il quartese.

Il monastero di S. Antonio di Torcello possedeva vigne in Pirano, ed in altre terre della diocesi di Capodistria, per le quali pagava la decima al vescovo. Di queste decime il monastero fu esonerato l' 11 novembre 1266, a condizione di contribuire annualmente al vescovo una libbra di pepe il giorno della Madonna di Settembre.

75. Fra i conventi istriani, quello che aveva maggiori possessi fuori della provincia era il convento dei Benedettini di S. Maria e S. Andrea Apostolo sull'isola di Serra presso Pola. Erano situati nel territorio ravennate e faentino [256]), dovuti probabilmente alla generosità di S. Massimiano, arcivescovo di Ravenna e nativo, come fu detto, da Vistro, nel territorio polese. Il vescovato di Pola possedeva pure beni fuori della

---

[256]) I relativi documenti trovansi publicati negli Atti e Mem. della Soc. istriana, tratti dagli originali esistenti nella Biblioteca di Classe a Ravenna.

provincia, cioè nel Friuli ed in Aquileia, i quali gli fruttavano, nel 1334, la rendita di 100 frisacensi [257]).

76. Anche vescovati stranieri ebbero, alla loro volta, in vario tempo, feudi nell' Istria. Abbiamo già veduto come la chiesa archiepiscopale di Ravenna fosse possessionata ancora nel VI secolo nel territorio di Pola, e come l' arcivescovo S. Massimiano dotasse riccamente con quei beni la basilica di S. Maria Formosa, ed il convento di S. Andrea [258]). Questi beni costituivano il **feudo di S. Apollinare** « ex iure Sancti Apollinaris », così chiamato dal Santo patrono della chiesa ravennate, e comprendeva un palazzo colle sue dipendenze e tre torri nella città di Pola, quindi una quantità di terreno nelle ville del territorio e del distretto polese. Alcuni di questi beni furono venduti fra il 1185-87 col permesso del papa Urbano III, gli altri vennero in mano di Engelberto III di Gorizia, che li tenne come cosa propria, senza curarsi dei legittimi diritti dell' arcivescovo ravennate. Sembra che il conte di Gorizia li avesse subinfeudati ad Ulrico di Pola. Nel 1213 li troviamo infeudati dall'arcivescovo di Ravenna ad un certo Stefano Segnor, e nel 1220 ad un certo Guidone Michiele.

77. Il vescovo di Frisinga ebbe dall'imperatore Enrico IV, per la mediazione del margravio Ulrico I, il 7 marzo 1067, le ville di Cobida (Covedo), di Lounca (Lonçhe), di Ozpe (Ospo), di Razari (Rosariol), Trusculo (Trusche), di Steina (Sterna), di S. Pietro (presso Buie) [259]). Ed anche il monastero di S. Andrea Apostolo di Frisinga ebbe dall' imperatore Enrico IV, nel 1062, alquanti beni nell'Istria, e precisamente quelli appartenenti al fisco imperiale, situati in Pirano e Cittanova [260]).

---

[257]) Kandler, Cod. dipl. istr. 21 febbraio 1329 e 3 agosto 1334.

[258]) Atti e Memorie della Società storica istriana, vol. III, pag. 207 e vol. IV, pag. 253 (14 aprile 1197 e 13 aprile 1200).

[259]) Monumenta boica, vol. XXIX, 170; — Kandler, Cod. dipl. istr.; - Stumpf, Reichsk, n. 2700; — Schumi, Urk. pag. 56, n. 45 .... Frisigensi Ecclesiae has villas Cubida, Lounca, Ozpe, Razari, Trusculo, Steina, Sanchte Petre in pago Istria in Marcha Oudalrici Marchionis sitas dedimus.

[260]) Monumenta boica, vol. XXXI, 344, n. 184; — Schumi, Urk. p. 49, n. 39 .... quasdam nostri iuris proprietates ad fiscum nostrum

Anche il vescovo di Torcello aveva possessioni in Cittanova e Muggia, e, come sembra, da tempi piuttosto lontani [261]). Di questi beni egli ottenne la conferma dall' imperatore Federico Barbarossa, nel 1177.

§. 4.

1. I due prelati però che dall' epoca bizantina, e particolarmente dai tempi di Carlo Magno, gareggiavano fra loro per estendere nella nostra provincia la propria influenza ed autorità ecclesiastica e secolare, si furono il patriarca di Grado e quello di Aquileia, i quali, come sappiamo, avevano molti possedimenti in varie parti dell' Istria, dovuti alle largizioni imperiali, od alla devozione dei fedeli. Ma la sorte non li favorì in eguale misura; poichè gli eventi politici, che si svolsero nei secoli IX e X, quanto furono favorevoli ai presuli aquileiesi, altrettanto si appalesarono avversi alle aspirazioni dei patriarchi di Grado.

2. Abbiamo precedentemente narrato come il patriarca Fortunato, sedendo sulla cattedra di Grado, mirasse ad inalzarla, con fina politica, a più splendidi destini della rivale chiesa aquileiese. Ma la sconfitta del re Pipino a Rialto tarpò le ali ai sogni ambiziosi di quel patriarca.

---

pertinentes, in Marcha Istria, in comitatu Marchionis Odalrici, inque ocis subnotatis, id est in Pyrian et Nivvenburch sitas.

In un docum. dèl 1201 relativo alla lite fra il vescovo di Capodistria ed il clero di Pirano (Morteani, Not. storiche della città di Pirano, pag. 11) si legge.... factus tabellio a Bertoldo comite ipsius castri, et ipse habuit hanc potestatem et comitatum istum a comite Mainhardo et iste Mainhardus habuit comitatum istum ab episcopo de Frisengo et ille habuit ab imperatore. — Le quali parole ci comprovano che Pyrian è il nostro Pirano e non Pirnpam (Hrusica) presso il Nanos; e per la stessa ragione Niwenburch dev' essere la nostra Cittanova, ove esistevano beni del fisco ancora dal tempo dei Carolingi, e non Castelnovo sul Carso, come vorrebbe il prof. S. Rutar, Newhaus–Castelnuovo am Karste (Mitth. des Musealvereins für Krain, a. III, Lubiana 1890, pag. 190).

[261]) Kandler, Cod. dipl. istr. 3 agosto 1177; — Stumpf, Reichskanzler. n. 4207.

E le conseguenze non si fecero attendere a lungo. Nel sinodo mantovano veniva riconosciuta al patriarca di Aquileia la supremazia sui vescovati istriani, per volere espresso dell'imperatore Lodovico il pio. I patriarchi di Grado cercarono di scongiurare con tutte le loro forze il pericolo che correva la loro autorità e potenza, causa la perdita di quei vescovati; e se riescirono per qualche tempo ad impedire la esecuzione del sinodo mantovano, non raggiunsero però egualmente il loro intento, dacchè gli avvenimenti politici prendevano una direzione sempre più contraria ai loro conati. L'imperatore Lotario I, figlio di Lodovico il pio, si pronunciò col diploma di Pavia, 1 novembre 855, decisamente favorevole alla chiesa di Aquileia [262]).

3. Aggiungasi ancora che, mentre alla corte imperiale si procurava, con tutti i mezzi, di aumentare ed allargare i privilegi ed i possedimenti dei patriarchi di Aquileia, nella Republica veneta si tendeva all'opposto, di limitare la giurisdizione e la potenza del clero, riducendolo servo dello stato [263]). Grave fu il danno che derivò da questa politica all'autorità del patriarca di Grado, metropolita delle diocesi venete, e specialmente allorquando al patriarca Pietro, venuto a contesa col doge Orso, si ribellarono i vescovi delle lagune, ed egli stesso fu costretto a fuggire dalla sua sede. E maggiormente decadde l'autorità del patriarcato, quando divenne quasi l'appanaggio dei figli cadetti delle nobili famiglie venete, e particolarmente di quella dei dogi, o quando si eleggevano molto spesso a patriarchi, per avidità di onori o per politica di stato, persino fanciulli [264]) ancora minorenni.

4. Entrambi i patriarchi si erano affrettati a garantire i loro possedimenti e le loro immunità, domandandone agl'imperatori la sanzione e conferma; perciocchè, sebbene fosse uso di dichiarare nei diplomi imperiali che i privilegi concessi erano validi anche per i successori in perpetuo, tuttavia le relazioni,

---

[262]) Tutto ciò fu narrato più diffusamente nel Cap. I, 4, 8–9.

[263]) Gfrörer, Storia di Venezia, c. XVII.

[264]) Gfrörer, o. c. c. XIX, pag. 270.

le donazioni ed i privilegi avevano di fatto, in quei tempi di dominante feudalismo, un preponderante valore personale per chi li dava e per chi li riceveva, in guisa che alla morte del donatario, o del beneficato, si credeva sempre indispensabile d' impetrare una nuova conferma. Ed è per questo motivo che il patriarca di Aquileia, Valperto, si fece confermare dal re Carlomanno, l' 8 marzo 879, i diritti e le immunità, di cui la sua chiesa godeva anche nel territorio istriano, in forza delle precedenti concessioni. L'imperatore aggiunse alla conferma in favore del patriarca il diritto di riscuotere tutte quelle contribuzioni che i beni da lui posseduti solevano corrispondere al fisco imperiale [265]). Egualmente concedevasi al patriarca di Grado, il 13 maggio 883, di possedere tranquillamente, e senza molestie, le sue proprietà, conforme al trattato conchiuso fra Carlo Magno ed i Greci [266]). Le ostilità scoppiate nuovamente, tre anni prima, fra le due chiese rivali, a cagione delle intemperanze del patriarca di Aquileia, erano cessate, per l' intervento del doge Orso, con una pace, in cui il patriarca Valperto prometteva di non più molestare la sede metropolitana di Grado, e di non turbare in qualsiasi modo i diritti della medesima.

5. Benchè il sinodo mantovano ed il diploma dell' imperatore Lodovico II avessero assoggettati i vescovati istriani all' autorità metropolita del patriarca di Aquileia, i legami di vicendevole affetto fra le chiese istriane ed il metropolita di Grado dovevano nondimeno perdurare molto forti, se il patriarca gradese Pietro, costretto ad allontanarsi dalla sua sede nell' 879, veniva a rifugiarsi nell' Istria [267]), e se nel 933 gl' Istriani, trovandosi in lotta con Venezia, invocarono la mediazione, non già del patriarca di Aquileia, bensì quella di Martino di Grado, mercè la quale ottennero anche la pace.

---

[265]) KANDLER, Cod. dipl. istr., 8 marzo 879: .... et quidquid de rebus praefatae Ecclesiae fiscus exigere poterit, in integrum praefatae concessimus Ecclesiae.

[266]) KANDLER, Cod. dipl. istr. a 883.

[267]) IOANNIS Chronicon venetum p. 19: .... Petrus patriarca .... eiusdem ducis amissa gratia agressus Istriensem peciit provinciam.

6. Col dominio dei sovrani germanici, le condizioni politiche non mutarono in meglio per la chiesa di Grado. **Ottone I**, intento a tenersi sempre aperta la via per l'Italia, subordinava, come fu già ricordato, nel 952, la marca del Friuli coll' Istria, a suo fratello Enrico di Baviera-Carinzia, e per la medesima ragione cercava di legare a sè, alla sua dinastia ed alla Germania, rendendoli docili strumenti della sua politica, i **patriarchi di Aquileia**, potenti principi della chiesa, la cui autorità e giurisdizione metropolitica si estendeva dall'Adda alla Drava. E se li guadagnò principalmente coll' accrescere i loro possessi e le giurisdizioni, tanto nel Friuli, quanto nell' Istria. Il patriarca Rodoaldo ebbe da Ottone I il vicariato imperiale (missus regius) in Italia: i suoi successori ebbero da lui, nel Friuli, fra altro, la ricca badia di Sesto, S. Daniele, Farra, Ronchi, Fogliano, cioè il paese sino alla Livenza, nonchè la conferma di tutti gli antecedenti diritti e privilegi. Da Ottone II i patriarchi ottennero altre castella, e fra queste Udine.

7. L' imperatore Ottone I aveva donato *Isola* colle sue pertinenze, l' 8 gennaio 972, a Vitale Candiano di Venezia, col diritto di disporne a suo piacimento [268]), e ne aveva in pari tempo formato una immunità laica, ordinando che nessun publico magistrato potesse esercitarvi officio, o mansione alcuna, senza il consenso dello stesso Candiano [269]). Da questo la comperò il patriarca di Aquileia, Rodoaldo, chiedendone la conferma ad Ottone II, che col privilegio 17 aprile 977, non solo confermò alla chiesa aquileiese l' acquisto d' Isola e delle sue

---

[268]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Ravenna 8 gennaio 973; — STUMPF, Reichskanzler a 972, n. 501. Otto .... Noscat .... quod Adeleid suggessit Maiestati nostrae quatenus locum qui nuncupatur Insula quae est sita in Istria Vitali Venetico Candiano tribuere dignaremur; cuius suggestioni libenter assensum praebentes locum qui dicitur Insula cum suis appendiciis tam infra civitatem Iustinopolim quam extra....

[269]) .... Eo videlicet ordine quatenus nullus dux, marchio... nec non magna parvaque nostri Imperii persona inquietare aut molestare praesumat aut placitum tenere sive aliquod officium constituere, nisi eius licentia. Si quis vero huius nostri praecepti violator extiterit sciat se compositurum mille libras auri optimi medietatem Nostrae camerae, medietatem supralibato Venetico.

pertinenze, e l'immunità precedentemente concessa [270]), ma investì pure il patriarca del diritto [271]) di percepire il censo che gl'Isolani pagavano al regio erario [272]). Nel 981 lo stesso imperatore confermò di bel nuovo alla chiesa aquileiese ed al suo patriarca i diritti ed i privilegi avuti dai precedenti sovrani [273]).

Ottone III vi aggiunse la metà del castello di Salcano e della villa di Gorizia, col paese fra il Vipacco, l'Isonzo, e le Alpi, dopo avere confermato [274]), il 19 giugno 990, al patriarca Giovanni tutti i privilegi e le giurisdizioni.

8. Anche al **patriarca di Grado** venivano confermati da Ottone I, nel 967, da Ottone II il 2 aprile 974, e da Ottone III il 19 luglio 992 [275]), gli anteriori possessi, i privilegi e le giurisdizioni nel Friuli e nell'Istria. Ed eguale conferma partiva pure dal pontefice Silvestro II [276]). Perciò, se Aquileia esercitava *di fatto* la giurisdizione metropolitica sulle chiese istriane, il *diritto* era pur sempre dubbio fra i due patriarchi, ciascuno dei quali poteva opporre all'altro egual numero di privilegi

---

270) KANDLER, Cod. dipl. istr. a. 17 aprile 976; — STUMPF Reichskanzler, n. 703, 17 aprile 977. Ottone II.... noscat.... quod Henricus Karentanorum dux nostrae humiliter suggessit Majestati quatenus locum qui nuncupatur Insula quae est sita in Histria.... quam dudum videlicet beatæ memoriæ Genitor noster cuidam Venetico Vitali Candiano nominato per Præcepti paginam tribuit Nos ad ipsum ab eodem Venetico venditum Rodaldo Patriarchae, suisque successoribus per auctoritatis nostræ præceptum confirmare dignaremur.

271) Insuper omnem censum quem prædictæ Insulae homines infra civitatem Iustinopolim in domibus vel caeteris rebus regiæ potestati atque imperiali hactenus persolvere visi sunt.

272) Il patriarca diede poscia in dote, nel 1031, la terra d'Isola colle sue pertinenze al monastero di S. Maria di Aquileja. — MORTEANI, Isola ed i suoi Statuti.

273) STUMPF, Reichskanzler, n. 788.

274) STUMPF. o. c. n. 937; — Acta imperii n. 24 — CZÖRNIG, Das Land Görz, pag. 248.

275) STUMPF. o. c. n. 970.

276) DANDOLO, Chron. IX, c. l., 25, Silvester II papa Metropolitana iura Gradensis sedis super Episcopos Venetiarum et Istriæ, supplicante Vitale Patriarcha per privilegium renovavit. — JAFFÈ, Reg. Pont, n. 3933 (a. 999-1003).

imperiali e di bolle pontifice: ed è per questo motivo che i vescovi ed i fedeli che vi dipendevano, potevano parteggiare, senza taccia di slealtà, per l'una o per l'altra delle due chiese metropolite.

9. I patriarchi di Aquileia possedevano nell'Istria, già dal 931, il castello di Muggia [277]). Il patriarca Giovanni di Aquileia ricevette da Ottone III la città di *Pedena* (Penna), allora sede vescovile, ed il luogo di Pisino (l'odierno *Pisinvecchio*), con tutti i diritti e le giurisdizioni annessivi, estesi altresì sul territorio circostante per tre miglia all'ingiro [278]). Enrico II, suo successore, confermando questa donazione a Bamberga il 30 aprile 1012, vi aggiunse [279]) la signoria su tutte le terre di qualsivoglia specie e su tutte le funzioni tenute in quelle città dai

---

[277]) Cfr. la nota 176.

[278]) Thesaur, Eccl. Aquil. n. 518. Transcriptum Privilegii Henrici Regis per quod donavit Ecclesie Aquilegensi Petenam et Pisinum sub MXII. — Ioppi, Mitt. d. Inst. f. österr. Geschichtsforschung I, 292: — Stumpf, Reichskanzler III/5, 718, n. 515 — Acta imperii a 1012, 30 aprile, Bamberga; — Schumi. Urkunden, pag. 25, n. 16 .... largimur duas civitates in comitatu Hystriensi sitas, quarum una decitur Penna in qua iam dudum episcopus constitutus esse videtur, altera vero Pisino cum placito et decimis atque suffragio et districto vel omni publica functione liberorum hominum in eis habitantium, prout Otto dive memorie imperator eidem ecclesie et Iohanni patriarche per tria miliaria eisdem civitatibus ex omni parte adiacentia per imperialem paginam largitus est.

Forse con questa signoria su Pedena intendevasi l'esercizio di quelle attribuzioni di supremazia, che vediamo posteriormente concesse ai patriarchi di Aquileia sugli altri vescovati istriani, cioè su quello di Trieste e di Parenzo nel 1081, di Pola nel 1093.

Per questa » *civitas Pisino* », non può intendersi la borgata di Pisino sorta nella vallicola presso il castello, ma un'altra terra del medesimo nome; l'odierno Pisinvecchio; essendo che il castello di Pisino (castrum Pisinum) era allora, e fu anche più tardi, sempre proprietà dei vescovi di Parenzo.

[279]) Concedimus etiam omnes terras .... et omnes necessarias functiones quas liberi homines in predictis civitatibus habitantes antea tenuerunt vel adhuc necessarii ad ea tenenda videntur, prata et pascua atque capula iuxta flumen quod (manca) utriusque partibus rippe et portum de Flaona.

liberi, su tutti i prati e pascoli, sulla pesca (capula) lungo ambo le rive del fiume (Arsa), più il *porto di Fianona,* col diritto a coloro che tenessero navi in questo porto di navigare liberamente in tutte le province dell' impero, senza ostacolo od impedimento di sorta. Nel 1002 lo stesso Enrico (forse quando era ancora soltanto duca di Baviera) aveva donato alla chiesa aquileiese il castello di *Ruvin* [280]), e nell'aprile 1020 confermò al patriarca di Aquileia tutti i suoi possedimenti e giurisdizioni [281]).

10. I primi sovrani della casa salica non mutarono di confronto ai patriarchi di Aquileia l' indirizzo politico dei loro predecessori; anzi lo perseguirono con maggiore energia e conseguenza, specialmente allorquando i vescovi dell' alta Italia, con a capo Eriberto arcivescovo di Milano, presero a seguire una politica ostile all' impero, e l' imperatore Corrado II disegnò di fare del patriarcato aquileiese un *baluardo contro la Republica veneta*. Ed i patriarchi seppero bene approfittare di queste condizioni politiche per essi favorevoli.

11. Una grande sconfitta subì certamente nell' Istria l' autorità morale del patriarca di Grado il giorno in cui il patriarca di Aquileja, Popone [282]), s'impadronì, nel 1024, dell' isola

---

[280]) Thesaur. Eccl. Aquil. n. 517 Instr. qualiter Dux Enricus donavit Ecclesie Aquilegensi Castrum suum situm in Comitatu Istrie, in loco qui dicitur Rivin, a. MCII.

Si credette che questo Castrum Rivin fosse l' odierna città di Rovigno; ma il De Franceschi ne precisò l' ubicazione in un suo articolo publicato nell' Istria, a. VII, n. 51: « Presso il Quieto superiore, scrive egli, eravi il castello di Ruvin donato nel 1002 ai patriarchi d' Aquileia dal duca di Baviera. Il castello di Pietrapelosa chiamavasi avanti il 1400 Rauenstein; ed ecco Ruin cangiato in Rauenstein per *affinità* di suono, e questo in Pietrapelosa per traduzione. Nè dubito che Ruin sia il Rauenstein, perchè questo è posto nel comune di Sdregna, la quale nella donazione fatta ai patriarchi dal march. Udalrico nel 1102 dicesi villa Druvine »,

Negli Excerpti di Giov. di Lupico, notaio di Udine, si legge: Privilegium Henrici regis de viginti massaritiis datis Ulderico Marchioni in certis locis Histriae scilicet Pingon, Bagnol, Ruvin et aliis anno MXL.

[281]) Stumpf, o. c. n. 1745.

[282]) Gfrörer o. c. cap. 33 e 24, opina che fra Popone patr. di Aquileia ed i due Orseoli esistesse convenzione secreta per cui Grado

di Grado, ed ottenne dal pontefice Giovanni XIX una bolla (a. 1025), colla quale, facendosi forte dell'asserzione del patriarca spettargli quella chiesa per diritto e per i sacri canoni, sopprimeva la metropoli gradese, ed aggiudicava ad Aquileia il possesso di quella chiesa e delle sue dipendenze [283]: « in quanto Popone lo asseriva e lo poteva comprovare » ; ed allorquando recatosi Corrado II a Roma, nel 1027, a prendervi la corona imperiale, il concilio lateranese, obbedendo al di lui volere, sentenziò che « in virtù dell' onnipotenza apostolica ed imperiale, Grado sia per sempre annessa, quale sede vescovile, alla metropoli di Aquileia [284]) ».

Questa prima spedizione di Corrado II in Italia fu della massima importanza per la sede aquileiese anche per un altro motivo. Sedeva allora sulla cattedra di S. Ermagora il già ricordato patriarca Popone (Volfango), bavarese d'origine, già cancelliere imperiale, consanguineo dei Mainiverk, i quali in linea femminile discendevano dalla casa imperiale di Sassonia [285]).

---

doveva essere consegnata al patriarcato di Aquileia, la sede patriarcale di Grado doveva venire trasportata a Venezia ed esservi patriarca Orso il fratello del Doge. Così a Rialto, nella capitale delle isole, si sarebbero concentrate le due supreme potestà, la spirituale e la temporale, ambedue in mano della famiglia degli Orseolo.

[283]) Mansi, Sacr. Conc. Coll. XIX, 493; — Jaffè, Reg. pont. n. 3108; — Bresslau, Konr: II, vol. I p. 153: — confirmamus vobis insulam gradensem cum pertinenciis suis sicuti juste et canonice per antiqua privilegia vobis et ecclesiæ vestræ pertinere dinoscitur, et sicut tu ipse juste probare omni tempore potes et promittis. — Dandolo, Chron. IX, c. 11, pag. 13; — Rubeis, Mon. Eccl. Aq. LV, pag. 525.

[284]) Ughelli, Italia sacra, V, p. 50 .... nec non confirmamus vobis vestrisque successoribus Insulam quæ Gradus vocatur, cum omnibus suis pertinentiis, quae barbarico impetu ab ædem Aquileiensi Ecclesia subtracta fuerant, et falso Patriarchali nomine utebatur .... interventu etiam et petitione dilecti filii nostri Conradi imperatoris....

Hefele, Concilieng. IV. §. 534, pag. 684 accentua il motivo politico di questa decisione sinodale; — così Richter, Annalen, a. 1027, pag. 281. — Cfr anche Mansi, Sacr. Conc. Coll. XIX, 480; — Gfrörer, Op. cit. c. 34; — Bresslau, Konrad II, vol. I, p. 158, ed Exc. VI, pagina 456-469.

[285]) Dandolo, Chron. IX, 2, 12 .... ut dux et frater eius patriarcha relictis propriis sedibus, apud Istriam exulare coacti forent. — Bresslau, Konrad II, pag. 151, a 1027.

Quando il nuovo sovrano scese in Italia, si unì tosto a lui il patriarca Popone « perchè essendo tedesco stava naturalmente da parte del sovrano di Germania » [286]). E Corrado II, compiendo l'opera politica iniziata dai suoi predecessori, e particolarmente da Ottone I, dichiarò solennemente nella dieta di Verona, il 25 maggio del 1027, il patriarca di Aquileia *libero* da ogni dipendenza feudale verso il duca di Carinzia [287]). Così il patriarca divenne **principe immediato** dell'impero germanico, ed il patriarcato il nucleo attorno al quale si venne a formare successivamente, in opposizione ai duchi di Baviera e di Carinzia ed ai principati dell'alta Italia (di Venezia specialmente), un principato secolare, esteso su ambo i versanti delle Giulie, e custode dei valichi alpini, sempre aperti così agl'imperatori allemani ed alle loro soldatesche.

12. Frattanto le armi veneziane occuparono Grado, ed il suo patriarca Orso potè ritornare alla propria sede, dopo che per qualche tempo egli si era rifugiato nell'Istria [288]). Partito poi l'imperatore da Roma, il detto patriarca recavasi colà in persona a sostenere la propria causa. A Roma, il concilio ed il pontefice, ormai liberi della presenza di Corrado II, emanarono, nel decembre 1029, una nuova bolla, colla quale, annullandosi quella del 1027, si confermava [289]) alla chiesa di Grado l'autorità

---

[286]) HIRSCH, Iahrbücher des d. Reiches, III, p. 142.

[287]) BRESSLAU, Konrad II, pag. 154.

[288]) STUMPF, Reichsk. n. 1948; — BRESSLAU, Konrad II, pag. 183; — CZÖRNIG, Das Land Görz, pag. 251. Su questo fatto si ritorna con maggiori particolari nel Cap. seguente. Qui basta l'averlo ricordato.

[289]) HARTTUNG, Acta pont. II, n. 101, sett. 1025. Giov. XIX conferma ad Orso patr. di Grado .... de statu sive eccclesie, sive de rebus ac possessionibus sui patriarchatus, que infra Venetie vel Italici regni dicionem seu in comitatu Istriensi consistere noscuntur, videlicet ut proprias res suas: in Rivoalto .... saltim in Istria, in Tergeste, in Iustinopoli, Piriano, Civitate nova, Parentio, Ragunio, Pola atque in castello S. Georgii, Bononia, Ravenna. — Per quod precipimus ne ullus iudex pubblicus .... saltim in plebibus precipue Piriani, Humagi scilicet et Sitiole, que ab eadem sancte Gradensis ecclesia semper iuste possessa fuisse .... Igitur recapitulando precipimus ut quicquit in prenominatis locis vel civitatibus: Rivo alto .... in Tergeste. Iustinopoli seu in predictis plebibus: Pirani scilicet Humagi, Sizole, vel in locis ad easdem

metropolitica su tutti i vescovi delle sedi suffraganee, conformemente ai sacri canoni ed alle precedenti bolle pontifice.

Ma neppure tale solenne decisione valse a restituire di fatto alla chiesa gradese la giurisdizione sui vescovati istriani, sui quali il patriarca di Aquileia continuò a dominare [290]), non tanto in forza dei privilegi imperiali e delle bolle pontifice, quanto per l'appoggio materiale che gli veniva dall'imperatore Corrado II, alla cui sovrana autorità sottostava, al pari del Friuli, anche l'Istria tutta.

13. Ed in questa lotta insistente, continua, fra i due patriarchi troviamo appunto la ragione della munificenza dei presuli di Aquileia verso le chiese istriane. Si fu per questo motivo, come crediamo, che il patriarca Rodoaldo cedette, nel 965, al vescovo di Parenzo le decime di Rovigno; e che il patriarca Popone donò [291]), nel 1037, alla chiesa di Cittanova la signoria di *S. Lorenzo in Daila,* e quella di *Umago,* da lui avuta dall'imperatore Corrado II. Il partito gradese contava ancora nell' Istria numerosi fautori ed aderenti, bisognava quindi guadagnarselo ingraziandosi per i primi i vescovi.

14. Nè qui cessarono le lotte fra le due chiese; quanto più il patriarca di Aquileia veniva protetto ed inalzato dagli imperatori tedeschi, con altrettanto zelo i pontefici assumevano

---

plebes pertinentibus, decimas ac primitias ceterasque *offersiones*, in illis oblatas, vel in Sipariensi castro. — UGHELLI, Italia sacra, V, pag. 1112: — GFRÖRER, Op. cit. c. 34.

[290]) Che i vescovi istriani fossero di fatto soggetti ai patriarchi di Aquileia, lo possiamo arguire dai seguenti fatti: — a. 965, il patr. Rodoaldo dona al vescovo di Parenzo le decime di Rovigno. — a. 1031, alla consacrazione della chiesa patr. di Aquileia erano presenti anche Giovanni v. di Pola, Adalgerio v. di Trieste, Azzo v. di Cittanova, Woldarico v. di Pedena. — a. 1031, nella dotazione di Popone patr. di Aquileia al monastero di S. Maria, dopo la firma del patr., è quella di Giovanni v. di Pola; — a. 1037 Popone patriarca di Aquileia dona S. Lorenzo al v. di Cittanova. — Il RUBEIS, Mon. Eccl. Aq. p. 519 ci racconta che sul margine d'un antico libro di evangelî stava scritto il giuramento d'obbedienza canonica che Giovanni v. di Pola aveva prestato al suo metropolita il patriarca Popone.

[291]) Confr. le note 182, 183.

la difesa del patriarca di Grado, specialmente quando le relazioni fra il pontefice e l'imperatore non erano le più cordiali.

Il patriarca Popone non aveva rinunciato interamente ai suoi disegni su Grado; e, sapendosi appoggiato dall'imperatore, piombava arditamente ed a tradimento, nel 1042, su quell'isola, rapendo quanto più di prezioso vi si trovava. Il doge di Venezia, prendendo le parti del vinto, mandò ambasciatori a Roma a lagnarsi ed a protestare contro quest'atto di violenza; ed il papa Benedetto IX, ostile quanto il suo predecessore Giovanni XIX all'annessione delle sedi istriane alla diocesi di Aquileja, dichiarati nulli tutti i privilegi carpiti alla S. Sede dal patriarca Popone, confermava, nell'aprile 1044 [292]), alla chiesa di Grado le immunità, i diritti e le possessioni sue, tanto nelle isole, quanto nell'Istria, a Trieste, Capodistria, Pirano, Cittanova, Parenzo, Pola, ed a Castel S. Giorgio.

15. La questione più importante nelle surricordate lotte fra i due patriarchi fu sempre quella delle giurisdizioni vescovili. Ciò è comprovato anche dalla decisione del concilio romano del 1053 [293]): ed il trattato fra il patriarca di Aquileia e quello di Grado, conchiuso nel 1180, col quale quest'ultimo rinunciava appena allora all'autorità metropolitica sui vescovati istriani, addimostra chiaramente ch'ei non vi aveva mai prima rinunciato.

---

[292]) Ughelli, Italia sacra, V, p. 1115.... quin etiam privilegia nostrorum decessorum palam ostensa de statu suæ Ecclesiæ renovaremus atque confimaremus, sive de rebus, atque possessionibus sui Patriarchatus, quatenus quæ infra Venetiæ, vel Italici regni ditionem, seu in Comitatu Istriensi consistere noscuntur, videlicet ut omnia quæ .... in Istria in Tergeste, Iustinopoli, Pirano, item in Civitate nova, Parentio (manca prob. Ruginio) atque in Castello S. Georgii ....; Jaffè, Reg. Pont. n. 4144; — Mansi, Acta Conc. XIX, 605.

Il Gfrörer, St. di Venezia c. 36, p. 299, alla bolla di Benedetto IX, apr. 1044, aggiunge: « In nessun luogo della bolla è detto espressamente che i vescovati istriani debbano restare per sempre sotto la supremazia ecclesiastica del patriarcato di Grado; ma la cosa apparisce inevitabile, necessaria dalle esposte premesse, benchè Benedetto lasciasse ai prossimi suoi successori l'incarico di trarne l'ultima e piena conclusione ».

[293]) Per il 1053 cfr. la nota 296, e per il 1180 la nota 319.

16. Quello che era accaduto con Giovanni XIX e Benedetto IX avvenne anche col loro successore Leone IX. Quando le relazioni fra questo pontefice e l'imperatore Enrico III, da amichevoli ch'erano per lo innanzi, si fecero ostili, allora anche il pontefice si dichiarò decisamente a favore di Venezia e di Grado; tanto più temendo egli che nella mente imperiale si covasse il disegno di volgere a danno del pontificato le onorificenze [294]) elargite da Leone VIII e Giovanni XIX alla chiesa aquileiese, contrapponendo, cioè, alla Sede apostolica il patriarcato di Aquileia, a guisa di un patriarcato bizantino [295]). Si fu per tale ragione che nel concilio romano tenuto durante la Pasqua del 1053 venne deciso che « la chiesa di Grado doveva essere riconosciuta e venerata sempre quale sede principale e *metropoli* della Venezia e dell'Istria ». Il papa partecipò con apposita enciclica ai vescovi di ambedue le province tale decisione conciliare [296]).

17. Ma se il papa, in opposizione all'imperatore, annullava i privilegi già concessi al patriarca di Aquileia, e sanciva in quella vece tutti gli anteriori diritti, tutte le giurisdizioni precedentemente esercitate dai patriarchi di Grado, gl'imperatori,

---

[294]) Papa Leone III, nel 963, mandando il pallio al patriarca di Aquileia, Rodoaldo, gli scrive: « Volumus et apostolica auctoritate iubemus, ut inter omnes Italicas Ecclesias Dei sedes prima post Romanam Aquileiensis habeatur ». — RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. LII, 467; — JAFFÈ, Reg. Pont. 13 decembre 963, n. 3701.

Giovanni XIX, nel 1027, confermando questo privilegio, decretò: « Patriarchatum Sanctae Aquilejensis Ecclesiæ fore Caput et Metropolim super omnes Italiæ Ecclesias .... et vicariam et secundam post almam Romam. — RUBEIS, Mon. Eccl. Aquil. LV, 516; — UGHELLI, Italia sacra, V, 49. gli concesse inoltre il diritto di sedere alla destra del pontefice. — JAFFÈ, Reg. Pont. n. 4103.

[295]) GFRÖRER, Storia di Venezia, c. 36.

[296]) MANSI, Acta Conc. XIX, 657; — JAFFÈ, Reg. Pont. 11 aprile 1053, n. 4295: Leo IX Episcopis Venetiae et Istriæ significat synodum Romanum, confirmatis Dominici patriarchæ Gradensis privilegiis, decrevisse: « ut nova Aquileia (Gradus) totius Venetiæ et Istriæ caput et metropolis perpetuo haberetur; Foroiuliensis (Aquileiensis) vero antistes tantummodo finibus Longobardorum esset contentus ». — Vedi anche MINOTTO, Acta et Diplomata v. I p. 3.

alla loro volta, si dichiararono sempre più energicamente a favore del loro patriarca, ed Enrico IV confermava da Ratisbona, il 16 decembre 1062, seguendo, come egli stesso lo dice, l'esempio del padre Enrico e dell'avo Corrado, con tutte le formole legali allora in uso, alla chiesa aquileiese, ed a Godebaldo suo patriarca ed a tutti i suoi successori in perpetuo, non solo quanto apparteneva alla chiesa ed ai patriarchi di Aquileia nell'Istria, ma anche la supremazia sulla stessa chiesa di Grado — eandem Gradensem plebem — e le sue pertinenze [297]): con altre parole, l'imperatore, riprovando le decisioni di Giovanni XIX del 1029, di Benedetto IX del 1044 e di Leone IX del 1053, riconosceva soltanto per legittime e valide le bolle del 1025 e del 1027, e queste sole voleva egli che valessero nel suo impero.

Quattro anni più tardi l'imperatore donava al patriarca Adalberto «per i fedeli servigi prestati» la villa di *Strengi* nella marca istriana [298]).

18. Colui che per tali litigi fra i due poteri veniva più particolarmente a soffrire era dunque il patriarca di Grado. I suoi diritti sulle chiese istriane erano bensì avvalorati da una serie di pergamene, imperiali dapprima e poi pontifice, ma tutte

---

[297]) Stumpf, Reichsk. Acta imperii adhuc inedita n. 69, Ratisbona 1062, dec. 16. Henricus divina favente clementia rex — al patriarca Godeboldus di Aquileia. — Nos vero amborum patris scilicet atque avi nostri recognitis super hac re confirmationibus, eorum benevolentiam pio affectu imitantes .... eandem Gradensem plebem cum omnibus suis pertinentiis, videlicet prediis .... et quecumque in Polensibus finibus, Pirano, Capris et in Histriensi comitatu atque Foroiuliensi .... sancti Hermacore hactenus pertinere visum est .... sancte Aquileiensi ecclesie et Godeboldo venerabili patriarche suisque successoribus per huius precepti nostri paginam concedimus et in perpetuum confirmamus. Statuentes ut nullus dux....

[298]) Thesaur. Eccl. Aquil n. 535. Privilegium Friderici Regis de donatione facta Ecclesie Aquilegensi de villa Srengi in Istria sub MLX — n. 592. Transcriptum Privilegii Henrici Regis de villa Strengi in Istria. — Stumpf, Reichsk. n. 2696; — Schumi, Urk. n. 44, 16, nov. 1066:... ob fidelem servitium eiusdem Adalperti (gli dona) quandam villam Strengi dictam in pago et in marchia Hystriensi Wuodalrici marchionis sitam.

egualmente mancanti di un valore pratico, perchè mancava al patriarca la forza necessaria a far valere i suoi diritti. I vescovi istriani erano di fatto sottomessi ai patriarchi di Aquileia, i quali, sostenuti dall'autorità secolare, consideravano ormai lecito qualsiasi mezzo per privare la chiesa rivale di ogni influenza anche indiretta sulle cose dell'Istria, e permettevano per questo motivo che i beni da quella posseduti nell'Istria venissero impunemente usurpati al loro legittimo signore.

Questa triste condizione di cose nell'Istria, ed i disastri patiti nella stessa isola di Grado per cagione delle ripetute invasioni e dei saccheggi causati dai patriarchi di Aquileia, ci spiegano la povertà in cui, ad onta di tante bolle pontifice, era caduto il patriarcato di Grado, e come il pontefice **Gregorio VII** dovesse ben desiderare che ne fossero rialzate le sorti, onde valersi di quella chiesa, sull'esempio dei suoi predecessori, contro l'altra, imperiale, di Aquileia. Ancora come cardinale egli si era adoperato [299]) presso il doge veneto affinchè fosse stabilita convenevole dotazione al patriarca di Grado; e si fu per di lui impulso [300]) che il doge veneto, coll'intervento di vescovi, abati e di altri magistrati dell'estuario, fissò, nel settembre 1074, in misura larga le rendite, che d'ora innanzi avrebbe percepito il detto patriarca: fra queste vi era pure il censo delle 100 anfore di vino, che il comune di Capodistria si era obbligato, già nel 932, di corrispondere al doge, e che questi ora cedeva alla chiesa di Grado [301]). Questo reddito fu l'unico che il patriarca di Grado ritraesse dall'Istria; e questo ci fa ritenere che andassero effettivamente perduti, durante le lotte fra i due patriarcati, tutti

---

[299]) Gfrörer, Storia di Venezia, c. 35.

[300]) Jaffè, Reg. Pont. 31 decembre 1074 n. 4913; — e 9 giugno 1077 n. 5037.

[301]) Dandolo, Chron. IX, c. 8, 4: Tunc Dux (Dominicus Sylvus) collecto clero et populo, patriarchalis Sedis inopiæ compatiens, ducentarum amphorarum vini censum a Iustinopolitanis annuatim sibi debitum et terras in Heraclia Patriarchæ perpetuo concessit. — Kandler, Cod. dipl. istr. sett. 1074 .... et centum amphoras vini, quas Caprenses de Comitatu Istriae ex antiqua consuetudine omni anno persolvere debent.

quei ricchi beni che la sua chiesa aveva per l'addietro posseduto nella nostra provincia.

19. I suaccennati avvenimenti fanno poi a sufficenza palese che, prima ancora che scoppiasse la grande lotta fra il papato e l'impero, questi due poteri si trovassero nelle nostre province l'uno di fronte all'altro, il primo a favorire il patriarcato di Grado, il secondo quello di Aquileia.

La **lotta per l'investitura,** lotta di supremazia fra il potere ecclesiastico ed il secolare, segna pure un'epoca memoranda nei destini del patriarcato di Aquileia.

Sulla cattedra di S. Ermagora sedeva, dal 1068, il patriarca Sicardo, discendente dai conti di Plaien, il quale, per la famiglia cui apparteneva, e per antagonismo verso i duchi di Carinzia, si dichiarò partigiano della causa imperiale. E l'imperatore, cui era stata ben amara la defezione di tanti principi secolari ed ecclesiastici, e tanto più utile tornava quindi l'adesione alla sua causa del primo fra i grandi dignitarî ecclesiastici dell'alta Italia, colmò il patriarca Sicardo di ogni sorta di favori. Lo confermò dapprima nella dignità di *principe immediato dell' impero*, e poscia lo investì, nella dieta di Pavia, tenuta li 3 aprile 1077, della signoria feudale su tutto il Friuli, ed indi in quella di Norimberga, adunata l'11 giugno dello stesso anno, lo infeudò anche [302]) della Carniòla, e *dell' Istria*. Così Sicardo diveniva uno dei più potenti principi dell'impero. Signore di vasta provincia fra la Sava, l'Adriatico e la Livenza, esso era, nell'alta Italia, il più valido sostegno dei diritti imperiali contro le pretese del partito avversario.

20. Ma tanta potenza fu di assai breve durata. Sicardo moriva nel medesimo anno 1077, ed il di lui successore Enrico (1077–84), senza assumere un atteggiamento apertamente ostile all'imperatore, mostrossi proclive ad un avvicinamento amichevole col pontefice, nella speranza forse di farsi mediatore e pacere fra le due opposte autorità.

---

[302]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 11 giugno 1077; — STUMPF, Reichskanzler n. 2802. — Di questa infeudazione, e degli altri avvenimenti contemporanei, si tratterà con maggior ampiezza nel Capitolo seguente.

Senonchè Enrico IV, sempre impetuoso nelle sue determinazioni, e quanto generoso verso i suoi aderenti, altrettanto vendicativo contro coloro che inclinavano al partito avversario, tolse immediatamente al patriarca Enrico le due province della Carniola e dell' Istria.

21. Quando poi fallì al patriarca la sua mediazione di pace ed abbandonò le parti del pontefice [303]) per seguire quelle dell' imperatore, questi se ne assicurò maggiormente la devozione, cedendogli, nel 1081, tutti i diritti fino allora esercitati dalla corona sul *vescovato di Parenzo* [304]) e su quello di

---

[303]) Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. LVI, p. 540.

[304]) Stumpf, Die Reichskanzler, Innsbruck 1868, vol. II fasc. 2 Acta imperii adhuc inedita n. 75. Lucca 1081. luglio 20.

In nomine sancte et individue trinitatis. Henricus divina favente clementia quartus rex. Si loca venerabilia quodam privilegio dignitatum a regibus et a summis viris sublimata gloriosa virtute religiosorum primatum inibi presidentium hoc exigente nostre largitatis munificentia more et exemplo priorum venerando sublimaverimus et ad nostri nominis regnique honorem et ad eterne retributionis incrementum id spectare non dubitamus. Proinde volumus omnium Christi nostrique fidelium tam futurorum quam presentium memorie commendare, qualiter nostram eccellentiam noster fidelis Henricus patriarcha venerandus adijt obnixe postulando, quatenus nos pro amore divino et pro eius famulatu devotissimo Aquilegensem ecclesiam, cui ipse presidet aliquo nostre largitatis munere ditaremus et veneraremus. Annuentes igitur eius non indignam petitionem et etiam ob interventum filii nostri Conradi et fidelis nostri Bourchardi Lausanensis episcopi et cancellarii consilio et sub testimonio eorum et ceterorum fidelium nostrorum scilicet Theobaldi Mediolanensis archiepiscopi, Dionisii Placentini, Cumberti Taurinensis .... Reginerii, Adelberti, Ugonis marchionum, Iohannis de Vidor, Babonis, Gebahardi, Marquardi nostrorum militum, prefate ecclesie nomini sancte dei genitricis Marie et sancti Hermachore specialiter attitulate, nec non predicto patriarche et successoribus suis pro anime nostre remedio nostrorumque parentum, Parentinum episcopatum in provincia Istrie situm, cum omnibus suis appendiciis nostra regia auctoritate attribuimus, attribuendo in proprium donamus et in perpetuum transfundimus. Ita quidem ut predictus patriarcha suique successores quicquid ad nostri iuris opus pertinebat ipsi presideant et teneant. Statuimus etiam nostra auctoritate, ut episcopus eiusdem Parentine civitatis et clerus et populus per totum episcopatum servicium nobis debitum Aquilegensi patriarche impendant et quando episcopus eiusdem loci

Trieste[305]). Il partito imperiale tentò bensì di opporsi a queste largizioni dell'imperatore, dettate soltanto dall'interesse politico:

---

nature debitum persolverit iam dictus patriarcha nostro iure, nostro more, nostra lege alium in locum eius eligendo pastorale virga et episcopali anulo investiat, investiendo intronizet, intronizatum more solito ordinet. In hac ergo largicione nostra precipimus, precipiendo sancimus, ut nullus episcopus, dux, marchio, comes, nullaque nostri regni magna vel modica persona iam dictam Aquilegensem ecclesiam aut patriarcham pro tempore in ea presidentem de prenominatis et concessis rebus disvestire, molestare, inquietare aut ullam iniuriam inferre presumat. Si quis vero temerarius, quod non opinamus, istius nostre precepcionis seu donacionis auctoritatem infringere vel ullo modo violare presumpserit, sciat se nostre maiestatis indinacionem incurrere et se compositurum mille libras auri probati medietatem camere nostre, medietatem vero Aquilegensi patriarche. Ut autem istius nostre largitionis seu tradicionis auctoritas stabilis et inconvulsa in evum permaneat, hanc paginam ad id testandum conscriptam et manu propria, ut infra videri poterit, corroboratam nostre imaginis sigillo insigniri iussimus.

Signum domni Henrici quarti regis invictissimi.

Burchardus episcopus et cancellarius recognovit.

Anno dominice incarnationis millesimo octuagesimo primo, indictione quarta, tertiodecimo Kalendas Augusti, datum autem anno domini Henrici vigesimo septimo, regni vero eius vigesimoquinto; Luce, in Christi nomine feliciter actum.

Aus dem Notariats-Original von 1261 Nov. 14 im Haus-Hof-und Staatsarchiv zu Wien.

Mayer, Die östl. Alpenl. pag. 103 scrive: Die politischen Rechte, welche bisher der Bischof ausübte, standen nun dem Patriarchen zu, der wohl kaum unter dem Markgrafen gestanden sein wird, Die Mark Istrien war mit Krain dem Eppensteiner Heinrich verliehen worden; der neue Patriarch erhielt nun die Grafschaftsrechte über Triest als Entschädigung.

D'accordo col Mayer che con tale infeudazione l'autorità del margravio provinciale sul vescovo di Trieste era presso che nulla, non possiamo ammettere che i diritti comitali del vescovo di Trieste passassero con ciò al patriarca, perchè il vescovo esercitò questi diritti sino al giorno, in cui li vendette al comune di Trieste.

[305]) Stumpf, Reichsk. Acta imperii n. 468. Lucca 1081 lug. 20. Enrico IV dona al patriarca di Aquileja, Enrico, il vescovato di Trieste. « Tergestinum episcopatum in provincia Istriæ situm ».

Siccome questo documento è identico a quello riportato dallo Stumpf al n. 75, riferentesi al vescovato di Parenzo, e qui riportato nella nota precedente, credo inutile publicarlo nella sua integrità.

ma Enrico confermò al patriarca, il 23 luglio 1082, la donazione di Trieste [306]), giustificando, col rescritto 23 agosto, questa sua risoluzione [307]).

---

[306]) STUMPF, Reichsk. n. 2845. 23 luglio 1082, Pavia, Enrico IV conferma nuovamente al patriarca di Aquileia, Trieste, e lo dà in sua protezione. — Thesaur. Eccl. Aquil. n. 537. Privilegium Henrici Imperatoris super Donatione per eum facta Aquilegensi Ecclesie de episcopatu Tergestino a. MLXXXII.

[307]) Ecco, nella sua integrità, questo interessante documento, publicato dal JOPPI, Unedirte Diplome aus Aquileia (799–1082) (Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. vol. I. Innsbruck 1880), pag, 296, n. 17. Pavia, 23 agosto 1082.

In nomine sancte et individue trinitatis. Henricus divina favente clementia rex. Omnibus ecclesiis Christi debemus prodesse quibus ordinavit nos Christus preesse, unde quod inter Aquilei [ensem] et Tergestinam ecclesiam fecerimus manifestare volumus, ne postmodum detur aliquibus calumniandi locus. Siquidem prefate ecclesie Tergestine videntes periculum, antequam periculum generaret interitum, adhibuimus consilium qualiter imminens evaderet periculum. Defecerat nam pene et ad nihilum redacta fuit raptorum violentia et episcoporum vel paupertate, vel negligentia, ut puta quibuscum raptoribus non erat par potentia, et quomodo nostra regalis frequens adesse non potuit presentia, sicut raptorum frequens affuit violentia, placuit consilium ut Aquileiensis ecclesia que et mater eius propter vicinitatem, et principatum susciperet eandem [que] ecclesiam prefatam non ut ancillam sed ut filiam in sue tuitionis gremium. Ergo propter petitionem ecclesie, propter consilia principum Conradi filii nostri, Diedaldi Mediolanensis archiepiscopi, Dyonisii Placentini, Cuniberti Taurinensi, Regenoldi Bellunensis, Milonis Patavini, Wecellonis Vincentini episcoporum, Adalberti, Reginerii Ugonis marchionum ceterorumque fidelium nostrorum, super omnia autem ipsius ecclesie Aquileiensis patriarche Henrici servitium et merita morum quibus eiusdem ecclesie dignus erat habere principatum, dedimus in proprium ecclesie nostre potestatis super eadem ecclesia officium, ut cui prodesset defendendo prosit etiam nostra vice imperando. Tergestinam igitur ecclesiam sancte dei genitrici perpetue virgini Marie sanctoque Hermacore subdendo tradidimus, non libertatem ei tollendo, sed libertatem ei contra hostes obtinendo: dedimus videlicet Henrico patriarche cunctisque suis successoribus ut episcopum in prefata ecclesia, sicut consecrant officio patriarcharum, ita etiam investiant regant atque defendant more regum vel imperatorum dominantes eidem ecclesie non ut ancille sed sicut filie, nostro videlicet more cuius est pro libertate ecclesiarum certare. Quod si quis hoc putat vel nos aliter dedisse vel patriarcham Henricum aliter accepisse, non sapit recte, quia

22. Le relazioni fra il patriarcato e l'impero si fecero nuovamente più intime, lorquando, nel 1085, fu eletto a Patriarca di Aquileia Ulrico degli Eppenstein, legato ad Enrico IV da personale amicizia. Il patriarca riebbe, nel maggio 1093, la Carniola; nello stesso anno gli fu concesso di eleggere il *vescovo di Pola* [308]), e nel seguente gli vennero conferiti tutti i diritti che l'imperatore esercitava su questo vescovato [309]).

Da Giovanni, figlio di Rantolfo, ebbe questo patriarca anche in dono, nel 1096, il castello di *Nigrignano* [310]).

Ulrico, figlio del margravio Ulrico I d'Istria, gli lasciò [311]), nel 1101, San Sirico (Socerga), e nel 1102, in unione alla

---

non avaritie sed respectus libertatis erat in dante et recipiente. Unde si qua persona parva vel magna deinceps patriarcham vel episcopum Tergestinum ulla inquietaverit molestia, mille libras auri puri regibus et patriarchia equaliter dividendas componat et solvat. In cuius rei testem cartam presentem scribi iussimus que videtur infra nostra manu corroborata sigillique nostri impressione insignita [et] omnis gnationis tam future quam presentis notitie relinquimus.

Signum domni Henrici quarti regis invictissimi.

Burchardus cancellarius vice Sigewini archicancellarii recognovit.

Anno dominice incarnationis MLXXXII, indictione quarta, X Kal. augusti, anno autem ordinationis domni Henrici quarti regis XXVIII, regni vero XXVIII. Actum Papie feliciter amen.

Copiato dai « Consultori in iure n. 266b 22 ».

308) STUMPF, Reichsk. n. 2920. a. 1093, Enrico IV concede al patriarca Uldarico di Aquileia il diritto di eleggere liberamente il vescovo di Pola. — Thesaur. eccl. Aquil. 227, n. 536. Privilegium Henrici Imperatoris quod Patr. Aquil, libere possit eligere Episcopum Polensem a. MXCIII.

309) STUMPF, Reichsk. n. 2923, a. 1094: Enrico IV conferma nuovamente al patriarca di Aquileia il vescovato di Pola. — Thes. eccl. Aquil. 227, n. 539. Transcriptum Privilegii donationis facte per Henricum imperatorem Aquil. Ecclesie de Episcopatu Polensi a. MXCIV.

310) Thesaur. Eccl. Aquil. n. 538, Instr. donationis Castri de Nigrignano siti in Istria, facte Ecclesie Aquilegensi per Iohannem filium q. Rantolphi, a. MXCVI.

311) Thesaur. Eccl. Aquil. n. 548. Donatio S. Syri facta per Vodolricum et.... Marchionem Istrie Ecclesie Aquilegensi a. MCI; — n. 563. Expignoratio ville S. Syrici, quam D. Bianquinus habuerat in pignore, seu pater eius a. D. Raymundo Patr. pro mille libris MCCXCVIII. — SCHUMI, Archiv., pag. 71, n. 63.

consorte Adelita, i castelli: *Pinguente, Colmo, Bogliuno, Vragna, Letai, S. Martino* (presso Bellai), *Cosliaco, Castel Venere, Buie, Grisignana, Castiglione,* (presso Buie), e le ville di *Cortalba* inter latinos (forse Berdo al lago di Cepich), di *Cuculi* (Monte Cucco presso Buie, o Zucculi di Castelvenere), *Momiano, Cisterna* (Sterna), *Pierabianca* (presso Covedo), *Draguch*, *Marceniga* o Marcenigla, *Codoglie, Castagna* (Castan), *S. Pietro* (di Montrin) coi monasteri di *S. Pietro* e di *S. Michele* [312]), e per ultimo il castello di *Portole* [313]).

Questo patriarca fu pure amico e partigiano di Enrico V, figlio di Enrico IV, e lo accompagnò nella spedizione romana.

---

[312]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 16 novembre 1102. Nos Wodalricus filius quondam item Wodalricus marchionis et Adeleita iugales qui professi sumus ex natione nostra lege vivere Boioariorum...... donamus et *offerimus* sancte Aquilegensis ecclesie.... quas habere et tenere visi sumus et nobis pertinet in comitatu Istriensi excepto quod ante ponimus et in nostra reservamus potestate. Illud quod dedimus fidelibus nostris... hec enim Meginhardo dedimus Ronz. Adalberto duo castella quorum nomina sunt Cernogradus et Bellegradus. Adalberto minori dedimus Calisedum et piscationem in Lemo....

Alla chiesa aquileiese: in primis nominatim castrum Pinquent et castrum Cholm, castrum Bagniol et castrum Vrane et castrum Letai et castrum sancti Martini et castrum Gosilach et villa ubi dicitur Cortalba inter latinos, castrum Veneris, villam Cuculi et villam Mimilliani, et villam Cisterne, et villam Petre albe, et villam Dravuie et villam Marceniga, villam Cavedel, castrum Uvege, castrum Brisintina, villam Castan, castrum Castilloni, villam sancti Petri cum monasterio sancti Petri et sancti Michaelis vel per aliis quibuscumque locis invenire potueritis de nostri iuris rebus in eodem comitatu in civitatibus quamque et de foris.

Signum manuum suprascripti iugales.

Signum manus Woldarici comitis et Conradus avocatus et Henricus de Gorizia et Adeleita (Adalbertus ?) de Ortemburg.

Signum manuum Cadulus ecc. isti sunt histrienses testes.

TANGL, Die Grafen von Ortenburg (Archiv. für Kunde oesterr. Geschichtsquellen, v. XXX, pag. 243); — SCHUMI, Archiv., pag. 73, n. 67.

[313]) MAYER, Die östl. Alpenl. p. 111 n. 3. Il patriarca di Aq. ebbe da Ulrico nel 1102 più di quanto dice il documento, perchè, secondo il THESAUR., ebbe anche castrum Portulense. — Thesaur. Eccl. Aquil. n. 516. Instrumentum donationis facte de Castro Portulensi Aquilegensi Ecclesie per D. Vodorlicum filium Vorlici Marchionis a. MCII.

Su Portole confr. la nota 253.

A lui venne anzi affidata la custodia del pontefice Pasquale II, prigione dell' imperatore, del quale difficile incarico seppe così bene uscire da guadagnarsi l' affetto anche del pontefice.

23. Mentre la stella del patriarcato di Aquileia continuava dunque a salire, quella del patriarcato gradese andava costantemente sempre più declinando. Già in data 28 ottobre 1110 il pontefice Pasquale II, deplorando le condizioni di questa chiesa, concedeva al patriarca di Grado la facoltà di abitare in qualunque parrocchia della sua provincia stimasse più conveniente [314]), e colla bolla 31 ottobre eccitava i Veneziani ad assegnargli una parrocchia corrispondente alla sua dignità [315]).

24. Se il patriarca Ulrico, approfittando della sua nobile origine, della parentela coll' imperatore, e della potenza dei suoi congiunti, potè tenere sempre alta l' autorità della propria chiesa, rendendola dovunque rispettata e temuta, non meno abile di lui fu Pellegrino (1132-61) degli Sponheim, figlio del duca Enrico di Carinzia.

Ebbe da Innocenzo II (1132) la conferma dei suoi possessi nella contea, nella marca, nel ducato, e della sua dignità metropolitana su 16 vescovati e 7 abazie a lui subordinate [316]). Fu legato in stretta amicizia cogl' imperatori Lotario II, Corrado III, e quindi col loro successore Federico Barbarossa, a lato del quale è presente alla sua incoronazione nel 1155, alla dieta di Ratisbona nel 1156, sui campi di Roncaglia nel 1158,

---

[314]) HARTTUNG, Acta pont. II n. 241. Roma 28 ottobre 1110. — Pasquale II scrive al Metr. Giovanni di Grado ed ai suoi comprovinciali deplorando le liti insorte e concedendogli « propter exiguitatem metropolis metropolitanum in suae metropolis patrimoniis per alienas totius provinciae parochias habitare » fino a che gli venga assegnata « necessariam metropoli parochiam ».

[315]) HARTTUNG, Acta pont. II, n. 242, Roma 31 ottobre 1110. — Pasquale II ammonisce i Veneziani a concedere al patr. di Grado una parrocchia corrispondente alla sua dignità.

[316]) JAFFÈ, Reg. Pont. 29 giugno 1132, n. 7576; — UGHELLI, Italia sacra, V, p. 62. — RUBEIS, Mon. Eccl. Aq. c. 59: Potestatem Peregrini patriarchae Aquileiensis ecclesiae auctoritate apostolica confirmamus in episcopatus sedecim, abbatiam septem, nec non in comitatum, marchiam et ducatum.

ed al concilio di Pavia. Nessuna meraviglia quindi che Pellegrino godesse dei favori imperiali, accrescendone i suoi possessi.

25. Il patriarca Ulrico II (1161–82), conte di Treffen, che gli successe, segna pure un crescendo continuo nell' autorità del patriarcato, abilmente da lui guadagnata col sapersi destreggiare fra i due opposti poteri, sì da rendersi bene accetto ad entrambi. Ulrico volle approfittare della potenza cui era pervenuta la chiesa di Aquileia, per schiacciare totalmente il suo rivale, il patriarca di Grado; tanto più che parteggiando egli ed i Veneziani per il pontefice, l'impresa poteva sembrare dettata da ragioni politiche, anzichè inspirata da rancori personali. Tentò d'impadronirsi armata mano di Grado; ma male lo incolse, perchè fu vinto e fatto prigione dai Veneziani. Riacquistata, mediante riscatto, la libertà, ricuperò ben presto il prestigio scosso da questo disastro, facendosi mediatore, dopo la battaglia di Legnano, della pace fra il papa, l' imperatore e Venezia, la quale gli fruttò la gratitudine del pontefice Alessandro III, che gli confermò l' autorità metropolitana su tutti i suoi vescovi [317]). E Federico Barbarossa aggiungeva alla conferma dei possessi del patriarca [318]) il vicariato imperiale sulle marche di Verona e Treviso. La stessa Republica veneta divenne ora meno intransigente nella questione del patriarcato di Grado.

26. La pace conchiusa a Venezia, nel 1177, fra il Barbarossa ed Alessandro III, facilitò, infatti, l' accordo definitivo intorno ai patriarcati di Grado e di Aquileia, fra i quali l' antagonismo e la rivalità erano stati quasi sempre rinfocolati e

---

[317]) UGHELLI, Italia sacra V, p. 65.

[318]) MINOTTO, Doc. (Atti e mem. vol. VIII, a. 1892, pag. 15) 25 ianuarii 1180. Virtemberch. Federicus I imperator precibus dilecti sui Wodalrici Aquil. Patr.... prospectis privilegiis antecessorum suorum eandem ecclesiam sub sua protectione suscipit et eius bona omnia confirmat sc. ducatum et comitatum Foroiuliensem et villam de Luncenigo etc. Preterea omnium episcopatuum Istrie Tergestini, Polensis, Parentini, Peteni, Iustinopolitani, Civitatis nove Regalia.

mantenuti desti dall' antagonismo esistente fra il papato e l' impero.

Il patriarca di Grado dovette infine piegarsi all' intromissione del pontefice, alla forza delle circostanze favorevoli al patriarcato di Aquileia, ed all' amicizia subentrata nelle relazioni fra l' imperatore e la Republica: *la lotta secolare fra i due patriarchi per l' autorità metropolitana sui vescovati dell' Istria terminò con formale* **trattato** conchiuso a Roma durante il concilio **laterano,** nel luglio 1180.

In questo trattato il patriarca Enrico di Grado rinunciava, per sè e successori, nelle mani del patriarca di Aquileia, ad ogni diritto e ragione sui vescovati istriani di Trieste, Capodistria, Parenzo, Pola, Pedena e Cittanova, e ad ogni possesso e rendita che la sua chiesa avesse avuto nell' Istria, ad eccezione delle 100 anfore di vino [319]) che i Capodistriani erano obbligati a contribuirgli annualmente dal 1074 in poi.

§. 5.

1. L' effetto di questi avvenimenti non mancò di farsi sentire anche sull' autorità secolare dei nostri vescovi e sull' esercizio del loro potere.

Il secolo che corse dal 950 circa al 1050 aveva segnato, come abbiamo più sopra veduto, l' *apice dell' autorità vescovile* nella nostra provincia. I vescovi, in possesso di vaste estensioni territoriali, signori di numerosi feudi, di arimanni e di

---

[319]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 24 luglio 1180:..... Ego Henricus Gradensis ecclesiae patriarca.... renuntio omni iuri et omnibus actionibus quos et quas habeo meo nomine et Gradensis ecclesiae adversus Uldericum aquileiensem patriarcham et eius ecclesiam super episcopatibus Istriae.... et super possessionibus, quas gradensis ecclesia habuit..... et in praefatis episcopatibus.... servato mihi et ecclesiae gradensi iure vini, quod annuatim recipere soleo de Capite Istriae. Nec ego, nec mei successores movebimus controversiam adversus aquilejensem ecclesiam de metropolitico iure super..... et Tergestino, Iustinopolitano, Parentino, Polensi, Petenensi et Aemoniensi episcopatibus et aliis quos in praesentiarum ipsa aquileiensis ecclesia possidet.

coloni, e muniti per di più di un' autorità spirituale resa onnipotente dal fervore religioso e dalla cieca credenza dei fedeli, potevano considerarsi, ed erano di fatto, i veri dominanti nelle loro diocesi: tanto più che il conte che reggeva la provincia, o era debole, o lontano, o devoto ai vescovi, e bisognevole della loro cooperazione.

2. Ma quando la politica imperiale intese alla formazione di un grande feudo aquileiese al confine delle Giulie, la potestà dei patriarchi non potè affermarsi che colla diminuzione di quella dei grandi feudatarî circostanti, e quindi a scapito anche dei vescovi istriani.

Già l' imperatore Enrico II aveva concesso, nel 1012, ai patriarchi di Aquileia la supremazia secolare sul vescovato di Pedena. Enrico IV ricompensò poi i patriarchi, quand' essi abbandonarono la causa pontificia e fecero ritorno al suo partito, concedendo loro tutti quei diritti sui vescovati di Pola, Parenzo e Trieste, che sino allora erano stati esercitati dall' imperatore medesimo [320]). Perciò il vescovo, il clero ed i diocesani erano obbligati a prestare al patriarca di Aquileia tutta quella servitù, che sino allora era da essi dovuta all' imperatore. Alla morte del vescovo spettava al patriarca, e non più all' imperatore, secondo il diritto e la consuetudine imperiale, d' intervenire all' elezione del successore, d' investirlo dell' ufficio ecclesiastico e della giurisdizione laica, col pastorale e coll' anello, d' intronizzarlo e di consacrarlo secondo il solito rito [321]). Così i vescovi istriani non ricevettero più *direttamente* dalle mani dell' imperatore l' infeudazione delle temporalità, e cessarono dall' essere *feudatarî immediati* dell' impero [322]), per divenire invece dipendenti dal patriarca di Aquileia.

---

[320]) Cfr. le note 304, 305.

[321]) Statuimus etiam ut episcopus et clerus et populus per totum episcopatum servicium nobis debitum Aquilegensi patriarche impedant, et quando episcopus nature debitum persolverit, dictus patriarcha nostro iure, nostro more, nostra lege alium in locum eius eligendo pastorale virga et episcopali anulo investiat, investiendo intronizet, intronizatum more solito ordinet. — Cf. il privilegio riportato alla nota 304.

[322]) SCHRÖDER, Lehrb. der deutschen Rechtsgesch. §. 45, pag. 478 e seg. — FICKER, Forschungen, I, n. 134, p. 253.

3. Sembra inoltre che il patriarca, seguendo forse in ciò l'esempio dell'imperatore [323]), tentasse talvolta di arrogare a sè anche il diritto di nomina dei vescovi, escludendovi il clero della cattedrale, oppure cercasse d'imporvi qualche suo candidato; dal che sorsero poi liti e contestazioni [324]), finite però sempre coll'assicurare al clero il diritto di elezione del proprio vescovo, e riserbando al patriarca soltanto la conferma dell'eletto [325]).

4. Che il privilegio concesso dall'imperatore ai patriarchi implicasse, oltre ad una più stretta dipendenza ecclesiastica dei vescovati istriani verso la metropoli aquileiese, anche la

---

[323]) Waitz, Op. c. VII, 269: Von Alters her lagen hier das Princip freier Wahl durch Geistliche und Laien des Stifts und das Streben der Könige sich auf die Besetzgung der auch für sie und den Staat so wichtigen Kirchenämter den gebührenden Einfluss zu sichern in Kampf mit einander. Ed a pag. 297: In der Zeit des Kampfes haben die Könige nicht bloss Bischöfe ganz aus eigener Machtvollkommenheit eingesetzt, auch das Recht sich beigelegt, sie zu entfernen.... Heinrich V soll so weit gegangen sein zu behaupten dass er König und oberster Geistlicher zugleich sei, und das Recht habe Bischöfe ein und abzusetzen.

[324]) Questo si può arguire dal contenuto dei due documenti publicati nel Cod. dipl. istriano riguardo all'elezione del vescovo di Trieste Volcango nel 1192.

[325]) Il documento del 1192 ci prova che il vescovo di Trieste veniva eletto dall'arcidiacono e dai canonici della chiesa triestina, e che soltanto la conferma spettava al patriarca. Vi si legge infatti:... Praedictus patriarcha.... electionem Wolcangi Tergestinensis electi, ab Archidiacono, et Canonicis Tergestinae Ecclesiae factam confirmavit, nec quidquam eis de libera electione obiecit.

Mentre in tutte le diocesi istriane soltanto il capitolo della cattedrale aveva il diritto di eleggere ed eleggeva il vescovo, il capitolo di Muggia, basandosi sul fatto che «a longis retro temporibus interfuerat et vocem habuerat in electionibus episcoporum in tergestina ecclesia celebratis», pretendeva il diritto d'intervenirvi anche in seguito. Portata la questione al metropolita aquileiese, il patriarca Bertoldo «habito prudentum et Iurisperitorum consilio» decise il 28 aprile 1232: «Ius eligendi Episcopos in Ecclesia Tergestina ad Decanum et Capitulum tantum eiusdem Ecclesiae futuris temporibus pertinere».

Questo intervento del clero di Muggia all'elezione del vescovo triestino sta in qualche rapporto colla dipendenza di Muggia vecchia dal vescovo conte di Trieste?

subordinanza dei nostri vescovi al patriarca nell'esercizio del potere secolare, lo dimostrano ad evidenza le parole del privilegio «servicium nobis debitum Aquilegensi patriarche impendant», e così pure il fatto che tutte le donazioni e gli altri atti publici de' vescovi sottostanno alla conferma del patriarca, nelle veci dell'imperatore [326]), e che i patriarchi avocano al proprio tribunale tutte le questioni fra il vescovo ed i suoi vassali, fossero laici, od ecclesiastici [327]).

Che se questa intromissione del patriarca non si affermò sempre in modo reciso immediatamente dopo il privilegio enriciano, ma ad intermittenze, la causa va ricercata nella riluttanza provata dai vescovi istriani a sottomettersi a tale dipendenza, e nelle vicissitudini della lotta fra il papato e l'impero, e specialmente in quella fra i patriarchi ed i conti di Gorizia, che non fu meno scevra d'influenza sulle condizioni della nostra provincia.

La prima donazione che, per quanto noi sappiamo, fu subordinata al consentimento del patriarca aquileiese «cum consensu domini nostri patriarche» si fu quella del vescovo di Trieste, Vernardo, nel gennaio 1149 [328]).

Anche il titolo «Dei gratia episcopus», tanto frequente nei diplomi del secolo X e XI, va diventando ora più raro.

---

[326]) WAITZ, Op. c. p. 201. Vi avrà contribuito anche la decisione del Concilio romano V, a. 1078, n. IV: ut nulli episcopi praedia ecclesiæ in beneficium tribuant sine consensu archiepiscopi sui et fratrum suorum. — MANSI, Sacr. concil. coll. XX, 509.

[327]) Così per esempio il patriarca di Aquileia è chiamato quale giudice nel 1174 e nel 1176, fra il vescovo di Parenzo e l'abate di S. Pietro in Selve; — nel 1177, 10 settembre, fra i canonici di Trieste e quelli di Capodistria; — nel 1189, 12 dicembre, fra il vescovo di Capodistria ed il convento di S. Maria di Aquileia.

[328]) Nel Cod. dipl. istr. troviamo ancora registrate: — anno 1152 «cum interventu et dispositione domini nostri Aquileiensis patriarche» donazione del vescovo di Trieste ai suoi canonici di alcune decime e case; — a. 1166, donazione delle decime d'Isola fatta dal vescovo di Trieste; — a. 1183, questioni fra il vescovo di Parenzo il vassallo Ermanno ed i conti di Gorizia per la decima di Rovigno; — a. 1206, il patriarca di Aquileia conferma alla chiesa ed ai canonici di Trieste i beni che godono.

È bensì vero che questo titolo poteva teoricamente interpretarsi quale espressione di riverente omaggio alla divinità, fonte precipua di ogni potere; ma non è meno certo che questo titolo equivaleva in pratica all' affermazione di un potere assoluto, non derivato o limitato da alcuna potestà terrestre.

5. Se i patriarchi, forti dei privilegi imperiali, tentavano dall'una parte di limitare l'autorità secolare dei vescovi istriani, e di ridurli a sempre maggiore dipendenza; dall' altra, la resistenza che i vescovi potevano opporre a questa restrinzione della loro potestà era sensibilmente diminuita dalla violenta usurpazione di buona parte dei loro feudi per opera dei vassalli; negli stessi feudi rimasti in loro potere era diminuita l' autorità dei vescovi sui proprî ministeriali, e scarse erano le rendite che da quelli ritraevano.

6. Nè fu solo colpa dei vassalli, ma molto spesso dei vescovi stessi, i quali non legati alla loro diocesi da vincolo alcuno di patria e di famiglia, ne sperperavano o dilapidavano i beni e le rendite, con incredibile facilità e leggerezza [329]). Aggiungasi l' uso invalso d' infeudare i beni delle chiese a potenti famiglie per accaparrarsene l' appoggio, e circondarsi di una splendida corte di vassalli ricchi e potenti, che divennero poscia i più pericolosi nemici dei possedimenti ecclesiastici, da essi considerati quasi come loro proprietà, e che, alla loro volta, infeudarono e subinfeudarono ad altri vassalli da essi direttamente dipendenti. Scrisse S. Pier Damiani: « I beni venuti una volta nelle loro mani sotto qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo, non li restituivano più alle chiese [330]) ». Un esempio lo abbiamo avuto nei beni che il conte Albuino teneva dalla chiesa romana; un altro lo vedremo nelle vicissitudini del feudo di S. Apollinare della chiesa ravennate; un terzo nella storia delle decime di Rovigno, di cui se n' era violentemente

---

[329]) Esame di testimoni (Cod. dipl. istr. a. 1201) .... Tum dicit quod Episcopus Guernardus (Tergestinus) fuit homo incompositus et inordinatus, dissipator, et consumptor bonorum Ecclesie, at alienationes plures fecisse.

[330]) P. DAMIANI, Ep. IV, 12; — Opusc. I, 124; — DRESDER, Cultur und Sittengeschichte, VIII, 2, p. 243.

impadronito il conte Mainardo di Gorizia; ed infine nella storia della contea d'Istria. Appoggiati al diritto della forza, i grandi vassalli della chiesa non pensavano che ad arricchirsi a sue spese; ed i beni ecclesiastici erano i primi ad essere colpiti in caso di conflagrazioni politiche, come fece il marchese Vintero nel 933, coi beni della chiesa di Grado.

7. I libelli enfiteotici si estendevano di solito a tre generazioni [331]), talvolta anche sino alla estinzione di una famiglia. I contadini si consideravano perciò, dopo tanti anni d'incontrastato possesso, quali proprietarî del terreno avuto originariamente soltanto in affitto, ed il clero non aveva forza di costringerli a mantenere i patti, ed a corrispondere le prestazioni promesse [332]). Al depauperamento delle chiese vescovili concorse altresì in modo speciale la simonìa, vera piaga della chiesa e del clero nel secolo XI; poichè i vescovi simoniaci erano privi di sentimento per la santità della chiesa, e nessuna cura si prendevano di tutelarne i possessi, cui alienavano e sperdevano colla massima facilità a vantaggio dei parenti, congiunti e partigiani, per non dire anche che dovevano trovare il modo d'indennizzarsi di ciò che avevano pagato [333]), per acquistare il vescovato, o l'abazia! E lo facevano non solo col vendere le cariche ecclesiastiche da loro dipendenti, ma vendendo ed impegnando altresì i possessi delle chiese stesse. Quale non fu lo sperpero dei beni ecclesiastici

---

[331]) Perciò chiamato « libellus usque ad tertium genus », oppure « scriptum tertiogenetum ».

Così p. e. (Atti e Memorie della Società istriana v. X, a. 1894, pag. 25 e seg.) l'abate del monastero di S. Andrea sull'isola di Serra dà in enfiteusi, nel 1040, un fondo ai coniugi, figli, nipoti ecc. sino a che si spegne la discendenza; nel 1042, la durata della concessione d'un fondo è fissata a 160 anni, e così avanti.

[332]) Dresdner, Op. c. VIII, 2, p. 341.

[333]) Waitz, Verfassungsg. VII, 291; — Schröder, Lehrb der deutschen Rechtsg. § 45, p. 481.

L'imperatore Enrico IV ricorda, nel 1082, come causa della rovina del vescovato di Trieste, non solo la raptorum violentia, non solo l'episcoporum negligentia, ma anche l'episcoporum paupertas.

fatto dai preti ammogliati [334])? Scrive il Dressner [335]): « ciò che venne in questi secoli depredato alla chiesa è addirittura indicibile.... nulla era sacro nelle mani dei laici ».

8. Violenti **usurpazioni** di terre ecclesiastiche sono già ricordate [336]) nei nostri monasteri, in una carta del 1040. Le rendite del vescovato di Cittanova erano così assottigliate dalle usurpazioni dei vassalli e dei possessori delle terre vescovili, che al finire del secolo XII superavano appena le sette marche [337]), ed il vescovo doveva vivere come un contadino « tanquam rusticus ». Si fu per motivo della estrema povertà che il patriarca di Aquileia pensava di abbinare questo vescovato a quello di Capodistria; anzi vi aveva ottenuto, nel gennaio 1206, il consentimento del pontefice Innocenzo III « ne nomen episcopale vilescat ». In eguali se non peggiori condizioni versava il vescovo di Pedena, cui le tenui rendite non bastavano neppure ai bisogni più necessarî della vita [338]), ed il patriarca Gregorio gli concedeva in benefizio, nel 1262, la pieve di Lint. Sappiamo da un documento di Ricarda di Montona del novembre 1191, che i beni donati al monastero di S. Barbara

---

[334]) Cfr. Dresdner, Op. cit. VII, 4, p. 328 e seg.; — Mansi, Sacr. conc. coll. XIX, 977.

[335]) Op. cit. IV, I, p. 157.

[336]) Nella donazione fatta dalla contessa Azzica il 12 maggio 1040 al Monastero di S. Michiele di Leme si legge: .... satis necessarium dicitur hoc, quod eisdem Christi ecclesiis ad sibi servientium sustentationem confertur literarum memorie mancipari, ut si forte temporum longevitate deleta cognitione largitorum violenti quilibet, quorum similes nostra etiam generat etas ad ea deripienda improbas manus extenderint.

[337]) Kandler, Cod. dipl. istr. genn. 1206. Verum cum dictus episcopatus non habeat ultra septem marcharum redditus, et quemlibet eiusdem loci episcopum tanquam rusticum oporteat commorari in opprobrium presulum aliorum.

[338]) Kandler, Cod. dipl. istr. 17 luglio 1292: .... propter guerrarum discrimina in temporalibus pene penitus est collapsa, ita qud idem Electus nequit de ipsius redditibus sibi et sue familie vite necessaria ministrare. Il vescovo di Pedena, a cagione della estrema povertà, della sua diocesi abitava sul Monte Vermo presso la chiesa di S. Michiele Arcangelo di Pisino, e si recava a Pedena soltanto nei giorni quando doveva pontificare. — Cod. dipl. istr. a. 1275, pag. 21.

dal di lei zio materno Artuico, erano stati totalmente dilapidati in meno di due generazioni [339]). L' imperatore Enrico IV, nel suo rescritto 23 agosto 1082, accentuava la rovina cui andava incontro la chiesa triestina per cagione della violenza [340]) dei rapitori, e della debolezza o trascuranza dei suoi vescovi. Colle ruberie delle genti del Carso, e delle soldatesche dei feudatarî contermini [341]), la chiesa triestina aveva perduto nel secolo XIII presso che tutti i suoi possedimenti; di modo che quando nel 1333, il vescovo di Trieste infeudò il nobile e potente Andrea Dandolo dei feudi della sua chiesa dovette dichiarare che questi feudi non li possedeva più, nè li poteva riacquistare a cagione della potenza di coloro che li detenevano [342]). Dieci anni più tardi, il pontefice Clemente VI incaricava il patriarca di Aquileia, ed altri vescovi, a proteggere il vescovo di Trieste contro lo spoglio e l'occupazione illecita delle sue terre e castella fatta da potenti baroni e cittadini [343]). E che cosa avvenne dei ricchi feudi della chiesa parentina in mano dei conti di Gorizia? e dei beni del patriarca di Grado, al quale si era dovuto costituire una nuova dotazione affinchè potesse vivere decorosamente?

9. Naturale conseguenza dello scemare del potere e dell' autorità vescovile si fu l' accrescimento, come altrove, così

---

339) .... Descurrente tempore a multis malitiosis bona dilapidata fuerant.

340) Defecerat nam pene et ad nihilum redacta fuit raptorum violentia et episcoporum vel paupertate vel negligentia.

341) Kandler, Cod. dipl. istr. 21 febbraio 1236. Il vescovo Giovanni di Trieste ricorda le grandi spese fatte « in guerra causa defensandi bona dicte Ecclesie contra gentes Domini Ducis Karintie et alios piratas de Carsis et robatores qui magno tempore ipsos bona eorum et Ecclesiam destruxerunt et destruunt annuatim, ut omnibus est manifestum de presentibus, ita quod ipsi et bona Ecclesie ad nihilum devenere.

342) .... eo quod dicta bona Episcopatus ad praesens non possidet, nec tempore introitus antedicti Dni Episcopi in dominio Episcopatus invenit, nec ea acquirere potest, ut confessus est, et evidenter apparet propter potentiam possessorum.

343) Kandler, Cod. dip. istr. 11 nov. 1343. Avignone .... Nonnulli etiam civitatum et diocesum et partium predictarum....

anche nell'Istria, dell'**importanza dei vassalli** e ministeriali, i quali pervennero a sempre maggiore ingerenza nell'esercizio dell'autorità feudale del loro signore; cosicchè, mentre per lo innanzi gli atti publici vescovili venivano emanati dal vescovo col consenso del suo avvocato, e più tardi anche coll'approvazione del patriarca aquileiese, ora aggiungevasi pure l'intervento della curia dei vassalli [344]). Senza il consiglio di questa, e poscia senza il di lei consenso, il vescovo non poteva alienare più alcun feudo, o prendere decisioni di qualche entità in materia feudale. E la curia non solo si arrogò questa specie di correggenza a tutela dei proprî diritti ed interessi; ma si costituì poi anche a giudice nelle liti fra il vescovo ed i suoi ministeriali, decidendo sul diritto di proprietà, e mettendo al bisogno il vescovo in possesso dei beni contrastati.

Così, per esempio [345]), il vescovo di Parenzo dispone, il 12 agosto 1183, del feudo di Castellione « habito suorum vassallorum consilio »; — e si termina in quest'anno, dinanzi alla curia dei vassalli, la lite fra il vescovato di Parenzo ed i conti di Gorizia per le decime di Rovigno. Nel decembre 1232 è la curia dei vassalli (curia fidelium) che decide la lite fra il vescovo di Trieste ed il suo ministeriale di Moccò; — il 4 luglio 1252, la curia dei vassalli del vescovo di Parenzo stabilisce i casi di caducità dei feudi di abitazione (vassalli habitantiae) del castello di Orsera; nella stessa curia congregata a Rovigno, il vescovo di Parenzo, Bonifacio, dichiara, l'11 gennaio 1294, decaduto Doncio di Parenzo dai feudi parentini; ed è per decisione della curia medesima e per mano del di lei nuncio, che il vescovo di Trieste viene messo, il 3 gennaio 1304, in possesso di alcune sue terre feudali.

10. E non solo i vescovi, ma anche i loro vassalli hanno, alla loro volta, limitato il potere dai proprî ministeriali. Il « consilium bonorum hominum et vassallorum nostrorum »

---

[344]) Questa però non è legge generale; vediamo anche nei tempi seguenti i vescovi disporre talvolta dei feudi, senza sentire il parere della curia.

[345]) Kandler, Cod. dipl. istr. agli anni succitati.

colla cui cooperazione Ricarda di Montona ristabilisce, nel decembre 1191, la dote al monastero di S. Barbara, non è altro che una curia di vassalli, chiamata a dare il suo parere sull'alienazione di beni feudali a vantaggio della chiesa.

§. 6.

1. In quella guisa che le ripetute conferme da parte degli imperatori servivano per lo innanzi ad assicurare vie più al feudatario il suo diritto contro le pretese o le usurpazioni altrui, e gli conferiva autorità maggiore sui vassalli e sugli altri dipendenti; così, egualmente, essendosi frattanto accresciuta la potenza di Roma anche sulle cose temporali, i vescovi istriani si rivolgevano ora ai pontefici, nella speranza che le loro bolle li salverebbero dal naufragio, ond'erano minacciati nella propria potestà secolare.

La presenza di Alessandro III a Venezia, nel 1177, aveva prodotto un avvicinamento personale fra i vescovi istriani ed il pontefice, essendosi allora recati a Venezia i vescovi di Trieste, di Parenzo, e di Pola, i quali intervennero [346]) alla pace ivi conchiusa fra il detto papa e l'imperatore Federico Barbarossa. Il vescovo di Parenzo, sia perchè avesse parteggiato negli anni precedenti per la causa pontificia, o sia che avesse saputo abilmente approfittare delle mutate circostanze, ottenne a

---

[346]) Historia ducum. Veneticorum (PERTZ Mon. germ. hist. XIV, p. 84). Qui interfuerunt predicte paci (di Venezia) sunt infrascripti:

Philippus Pollensis	episcopus	cum	hominibus	17
Warnandus Tergestinus	»	»	»	30
Iohannes Parentinus	»	»	»	8
Iohannes archidiaconus Polle		»	»	15

Il nome di Iohannes dato al vescovo di Parenzo deve essere un errore d'amanuense, perchè allora sedeva sulla cattedra di S. Mauro il vescovo Pietro, come risulta dai documenti del Cod. dipl. istr. a. 1176 ed a. 1179, 4 agosto.

Venezia, il 5 aprile 1177 [347]), da Alessandro III, la conferma delle sue possessioni, e con essa la protezione pontificia, conferma e protezione che gli vennero rinnovate a Tuscolo [348]), nel luglio 1180. Benchè ci manchino i documenti a comprovarlo, dobbiamo tuttavia ammettere che eguali favori ottenessero anche i vescovi di Trieste e di Pola, presenti essi pure, come quello di Parenzo, alla pace di Venezia.

2. L' intervento della **curia pontificia** divenne da questo tempo più frequente, e diremo anche più invadente, nella tutela dei diritti e dei possedimenti dei vescovi e del clero, nella decisione delle questioni insorgenti col patriarca e colle comunità, e nell' impedire le prevaricazioni del clero stesso. Ma questo intervento pontificio involveva in pari tempo anche una tal quale limitazione dell'autorità ecclesiastica dei vescovi, e la loro subordinazione all'assenso ed al beneplacito della curia

---

[347]) Tommasini, Comm. l. V, pag. 391; — Ughelli, Italia sacra, V, 404; — Kandler, Montona, p. 143: Alexander episcopus, Servus servorum Dei, Ven. Fratri Petro Parentino Episcopo eiusque Successribus .... Ecclesiam, cui preesse dignosceris, sub B. Petri, et nostra protectione suscipimus .... statuentes ut quaecumque bona eadem Ecclesia possidet, aut in futurum poterit adipisci, firma et illibata permaneant .... Monasterium S. Michaelis de sub terra, Monasterium S. Barbarae, Mon. S. Michaelis de Pisino, Mon. S. Petronillae in duobus Castellis, Mon. S. Michaelis de Valle, Ecclesiam S. Mariae de Turre cum capellis suis; Ecclesiam de Nigrignano cum capellis suis, Eccl. S. Mariae de Campo cum capellis suis, Eccl. de Rosario cum cappellis suis, Eccl. de Montona cum capellis suis, Eccl. de Zumesco cum capellis suis, Eccl. de Nebor cum capellis suis, Eccl. de Walta cum capellis suis, Eccl. de Vermo cum capellis suis, Ecclesiam de Pisino maiore et minore cum capellis suis, Eccl. de Arecio, Ecc. de Visinal, Eccl. de Antoniana, Eccl. de Curitico cum ecc. suis, eccl. S. Laurentii cum eccl. suis, Eccl. de Duobus castellis cum eccl. suis, Eccl. S. Vincentii cum capellis suis, Eccl. de Zemino cum capellis, Eccl. de Valle cum capellis suis, Eccl. de Medelano, Canonicam de Rubino cum capellis suis, Ecclesiam de Ursaria cum capellis suis, Castrum Ursariae cum omnibus appendentiis suis, Castrum Castelleonis cum appendentiis suis omnibus, Eccl. S. Iusti cum omni terra sua.... Jaffè, Reg. Pont. n. 12796. Venezia 5 apr. 1177: Ecclesiam parentinam tuendam suscipit et bona eius confirmat, petente Petro episcopo.

[348]) Jaffè, Reg. Pont. 30 luglio 1180 Tusculo, n. 13687.

romana. Così, per esempio, il clero di Pirano cerca d'impedire, nel gennaio 1187, coll'intervento di Urbano III, che vengano menomate dai fedeli le sue rendite; il clero di Trieste si fa confermare da Onorio III, nell'aprile 1221, il possesso di alcune decime, di altre da Gregorio IX nel settembre 1233, nell'aprile 1234, e nel marzo 1235. Nel 1177, la lite fra i canonici di Trieste, e quelli di Capodistria per la pieve di Siziole e di Albuzano d'Isola; nel 1192, le controversie fra il pievano di Pirano ed il vescovo di Cittanova, e quelle fra il patriarca di Aquileia ed il capitolo di Trieste; nel 1205, le altre fra il vescovo di Capodistria ed il popolo di Pirano, sono giudicate dal tribunale pontificio. Se il pontefice Gregorio IX interviene, l'11 maggio 1237, in favore del vescovo di Trieste, per assicurargli il possesso di alcune ville, il suo predecessore Onorio III lo aveva citato, nel febbraio 1221, a render conto delle violenze commesse a danno dei legati del re d'Ungheria [349]).

3. Nè i vescovi trasandarono, per la conferma pontificia, quella dell'imperatore, specialmente allorquando la costui potenza soverchiava, durante la lotta di supremazia fra i due poteri, quella di Roma. Così vediamo il vescovo Corrado di Trieste farsi riconoscere dall'imperatore Federico II, vittorioso nella lotta contro Gregorio IX, nel settembre del 1230, ad Anagni [350]), le precedenti donazioni dei re italici, di Ottone III, e di Enrico III.

4. I patriarchi di Aquileia ed i pontefici di Roma, se limitavano da un lato il potere dei vescovi, subordinandolo al proprio controllo e rendendolo sottomesso alla propria volontà, avevano però tutto l'interesse di sostenere e difendere questo potere contro le usurpazioni e prepotenze dei loro ministeriali e dipendenti,

---

[349]) Cfr. il Cod. dipl, istr. agli anni succitati.

[350]) Kandler, Cod. dipl. istr. sett. 1230; — Minotto, Acta et Dipl. pag. 16: .... quedam privilegia Lotary Regis, Oddonis, Karoli, Lodoyci, Lotary Ugonis fily, Berengary et aliorum quamplurimum Imperatorum et Regum ,... Concessimus et confimamus eidem Episcopo et successoribus suis Castrum Umagense, Syparum, Fontanam Georicam, Castrum Vermes et Insulam Pontiani cum omni iure .... ut in privilegio Henrici tercy et Octonis tercy vidimus contineri.

e d'impedire che questi si sottraessero alla loro ubbidienza; quindi i vescovi potevano sperare sempre nell'appoggio del pontefice e dei patriarchi contro l'insubordinazione dei loro soggetti.

Assieme però ai grandi vassalli, il più pericoloso nemico dell'autorità secolare dei vescovi, quello che lento ma costante ne sottominò le basi, e da ultimo la rovesciò totalmente, si fu il **Comune**, la cui esistenza ed autonomia significava appunto la negazione dell'esistenza e dell'autorità secolare dei vescovi. Ma di ciò in apposito capitolo.

5. A lato dei vescovati di Trieste, Cittanova, Parenzo, Pola e Pedena, la potenza dei quali andò di pari passo collo sviluppo del sistema feudale, e ne aveva con questo condiviso le sorti, fiorenti dapprima e disastrose poscia, era in questo periodo di tempo sorto, o meglio risorto, un sesto **vescovato**, quello **di Capodistria**.

È molto verosimile che la città di Egida, poi detta Giustinopoli, costituisse, fino dal suo primo formarsi, chiesa da sè, con propria serie di vescovi [351]), e certamente fu causa la sua povertà se cessarono i vescovi e venne data in commenda, come sembra, al patriarca di Grado, e poscia ai vescovi della vicina Trieste.

Il clero ed il popolo capodistriano male soffrivano di avere vedovata la propria cattedra episcopale, e col favore del patriarca di Grado, Vitaliano, avevano ottenuto, nel 755-56, dal papa Stefano, la rinnovazione del soppresso vescovato, e l'elezione di un nuovo vescovo, che fu dapprima Giovanni, e poi Senatore [352]). Ma anche questo vescovato ebbe vita brevissima.

---

[351]) PLINIO (3, 129) annovera Capodistria (Egida) fra le « oppida civium Romanorum ». Dagli atti di S. Fermo e Rustico (MAFFEI, Storia diplomatica, pag. 303) è accertata l'esistenza, alla fine del sec. IV, dell'« ecclesia semper Virginis Dei genitricis Mariae in oppido Capris »; ed il vescovo scismatico Massimiliano, di cui parla il pontefice Pelagio nelle sue Epistole del 558-560, non può essere che un vescovo di Capodistria. — Cfr. Intr. 4, 3, note 215, 219, 220.

[352]) DANDOLO, Cron. VI, 10, 2; — Introd. 5, 2.

Ho espresso altrove l'opinione che ciò avvenisse per o-pera dei Longobardi, i quali, ostili al patriarca di Grado, non tolleravano in provincia vescovi da lui dipendenti, ed a lui fedeli [353]). Vi avrà contribuito fors'anche l'opposizione degli altri vescovi, e le depresse condizioni economiche, insufficienti a dotare decorosamente la nuova sede vescovile.

6. Non per questo i Capodistriani rinunciarono alle loro aspirazioni; ed è, forse per guadagnarsi i loro animi, che il vescovo di Trieste, Eriberto, concedeva, nel decembre 1082, alla chiesa di Capodistria, il plebanato di S. Mauro d'Isola, colla percezione del quartese e delle primizie, e confermava l'obbligo ed il dovere agl'Isolani di recarsi in quella chiesa per ricevere il battesimo [354]). La chiesa di Capodistria non figura in questo tempo come chiesa concattedrale, ma come semplice pieve [355]).

---

[353]) Vedi Intr. 5, 2.

[354]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Giustinopoli 3 decembre 1082: .... do et dono Plebanatum S. Mauri de villa Insulae cum quarta parte de decima et primiciis et omnem offersionem que ad ipsam ecclesiam evenit ...: et insuper concedo vobis quod ipsi habitatores iam dictae Insulae Clerici et Laici petebant me fieri in ipsa predicta Ecclesia S. Mauri, quod nunquam fuit, nec fiet, sed et omnes pueri illius loci omni anno deducantur ad vestrum baptismum apto tempore secundum consuetudinem illorum et quod semper fecit.

Nel luglio 1202, il decano ed i canonici di Capodistria cedettero « totum quartisium eorum de insula frumenti et vini ac de leguminibus, excepto primicias casei et quartisium agnorum atque pullorum quod sibi retinuerunt » ad Albino d'Isola ed alla sua consorte Elica verso la corrisponsione annua di 50 orne di vino, e 50 staia di frumento. — La chiesa d'Isola ottenne proprio battistero nel 1212, e nel 1303 aveva già capitolo di canonici. Ebbe lunga lite col capitolo di Capodistria per le rendite ecclesiastiche, terminata con un accordo, per il quale il comune d'Isola pagava al detto capitolo un annuo censo di 14 marche, poscia di 112 lire pic. — Cfr. L. MORTEANI. Isola ed i suoi statuti. Parenzo 1889, pag. 33.

[355]) Scrive il dott. KANDLER, quale commento alla succitata donazione del 3 decembre 1082: « La Carta presente manifesta le condizioni della chiesa di Capodistria. Non vi era Capitolo, nè quelle dignità che sono di Capitolo, siccome Decano, non vi era Arcidiacono, non Arciprete, bensì semplice Plebano con chierici dell'ordine di presbiteri, di diaconi e di suddiaconi, i quali formavano semplice congregazione di preti ».

7. La presenza di Alessandro III a Venezia nell' agosto e settembre 1177, e la di lui comunicazione coi vescovi istriani, destò senz'altro la sua attenzione anche alle cose ecclesiastiche della nostra provincia, ed influì ad appagare il desiderio dei Capodistriani, fattosi ora ancora più vivo, dopo che si erano potuti costituire a comune. Questa volta ebbero un valido alleato e protettore anche nella persona del doge veneto Vitale Michele II [356]), contro cui s' infranse l' opposizione del patriarca di Aquileia, e del vescovo Guarnardo di Trieste, trovantisi allora pure a Venezia [357]).

Benchè ci manchi la relativa bolla pontificia, devesi ritenere che già in quel tempo Alessandro III avesse stabilito di restituire a Capodistria il proprio vescovo, sotto la condizione che gli venisse assicurata, da parte dei cittadini, una conveniente rendita. E di fatti il 5 luglio 1186, nella chiesa maggiore di Capodistria, alla presenza dei nuncî del patriarca di Aquileia, venne effettivamente costituita dal podestà e dai consoli, per volere e consenso dell' intera comunità, la dote [358]) del nuovo vescovato, consistente nelle possessioni delle ville di Lupar, Padena, Briz (allora Pilo di Rovereto) e dell' isola di Sermino (isola del Risano) di pertinenza comunale, aggiunti mille campi di vigne nel territorio della città, e la

---

[356]) DANDOLO, Chron. IX, c. 15, 12: Papa (Alexander) etiam Iustinopolitanam Urbem quae iamdiu Cattedrali Sede privata fuerat, ad supplicationem Ducis (Vitale Michele II) Venetiarum, cuius fideleserant, in integrum restituit, et Episcopum eis dedit.

[357]) Esame del presbitero Giovanni (Cod. dipl. istr. a. 1201) .... quod fuit cum episcopo Guernardo quando Papa et Imperator fuerunt Venetiis ubi ipse laboravit et dedit operam cum Dno Patriarcha ut destrueret Episcopatum Iustinopolitanum, quod ego, et alli qui cum eo eramus, sentientes, versi sumus ad patriam eo relicto....

[358]) CARLI, Antichità ital. v. pag. — KANDLER, Cod. dipl. istr. 5 luglio 1186 .... Constat nos .... de voluntate et consensu Comunis nostrae civitatis donationem fecisse de possessionibus nostro episcopatui assignatis quas habere visi sumus, videlicet de Luparo, de Padena et de Pillo Roveredi ac de insula Risani cum omnibus suis pertinentiis in integrum et de mille campis vinearum in finibus nostris , ... Insuper addimus decimationes nostri olei quod annuatim nobis Deus concesserit....

decima di tutta l'entrata dell'olio. Affinchè questi possessi della mensa vescovile non andassero poi perduti per usurpazione dei ministeriali, ai quali sarebbero infeudati, come accadeva nelle altre chiese vescovili dell'Istria, od affinchè l' infeudazione dei medesimi non desse origine ad una nuova nobiltà di campagna, vassalla del vescovo ed infesta alle franchigie cittadine, il comune di Capodistria, mentre garantiva i suaccennati possedimenti, e si obbligava a difenderli, e ad indennizzare il vescovo di quanto gli venisse tolto, stabiliva perentoriamente che esso, il vescovo, non potesse nè venderli, nè donarli, nè infeudarli, nè alienarli sotto qualsiasi titolo e pretesto [359]).

8. Il primo vescovo fu Aldigero, noto per l' accordo conchiuso il 12 dicembre 1189 coll'abadessa di S. Maria d' Aquileia sulle decime d' Isola, col quale rinunciava ad ogni diritto sulle medesime, verso la corrisponsione annua di una libbra d' incenso.

9. Ma anche nella diocesi di Capodistria accadde ben presto quello che da secoli avveniva negli altri vescovati istriani. Gli affittaiuoli che avevano le terre della mensa vescovile, non si credettero tenuti a sodisfare con puntualità ai terratici consueti, nè la decima dell' olio fluiva al vescovo nella quantità dovuta; laonde il comune, mediante i suoi rappresentanti, si vide costretto, appena dopo otto anni dalla creazione della mensa vescovile, a decretare, il 14 novembre 1194, che a colui che teneva una vigna del vescovo, e non ne pagava il reddito al termine usuale, od in parte lo frodasse, gli potesse essere tolta immediatamente senza alcuna eccezione, e che chi non sodisfaceva l' intera decima dell' olio sino alla festa della Purificazione (2 febbraio) venisse multato del doppio.

---

[359]) .... tali modo quod non debeat habere potestatem vendendi, donandi, infeudandi.

ANCORA

DEL DUOMO DI PARENZO

E DEI SUOI MOSAICI

Nel fascicolo II, anno VII, del periodico « Archivio storico dell'arte », Roma 1894, il ch. architetto sig. Giacomo Boni pubblicava una descrizione illustrata del Duomo di Parenzo e dei suoi mosaici, censurando il lavoro di restauro che di essi si stava facendo da quattro anni.

Nell'accennata descrizione io riscontrai parecchie inesattezze ed erronei apprezzamenti; la censura poi del restauro mi parve ingiusta, come mi sembrarono esagerati e non accettabili i criterî dai quali essa emanava.

Perciò io feci degli appunti alla pubblicazione del sig. Boni al duplice scopo: d'impedire che ai tanti errori già pubblicati intorno al nostro monumento se ne aggiungessero dei nuovi; e di oppormi a che per avventura s'ingenerasse nel pubblico il sospetto che esso fosse davvero maltrattato, pel modo appunto con cui veniva eseguito il restauro dei suoi mosaici.

E siccome, per giudicare rettamente di un fatto, non basta vederlo di già compiuto, ma fa d'uopo conoscere anche la ragione che lo ha determinato; per ciò, scrivendo i detti miei appunti, mi studiai di esporre nettamente i fatti non solo,

ma di svolgere assieme le ragioni dei medesimi; spinto anche dalla considerazione che il sig. Boni, mantenutosi qui riservato con tutti, nelle poche ore che vi si fermò, non avesse potuto raccogliere tutte le nozioni che sarebbero state necessarie per evitare gli erronei apprezzamenti, in cui è caduto nella sua monografia. A studiare un monumento quale è il nostro, non bastano poche ore; e d'altra parte è noto che per innalzare l'obelisco del Vaticano, ne seppero di più l'architetto Fontana col marinaio Bresca, di quello che ne sapesse il solo architetto.

I miei appunti furono pubblicati negli « Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria », vol. X, fasc. 1.° e 2.°, 1894; ai quali il sig. Boni volle accordare l'onore di una risposta.

La quale venne inserita nel periodico citato più sopra, anno VII, fasc. V, Roma 1894. Esordisce egli pertanto colla dichiarazione, che la descrizione di questa Basilica da lui precedentemente pubblicata, non era altrimenti il frutto di uno studio da lui fatto sul monumento, quando lo visitò nell'autunno 1893; ma era sì bene la traduzione di una descrizione pubblicata dieci anni prima dal Jackson. Ecco le sue parole:

« In questo stesso periodico (« Archivio storico dell'arte », « anno VII, 1894, fasc. II), ho tradotto la descrizione del Duomo « di Parenzo, pubblicata dieci anni or sono dall'architetto « Jackson, ... (ed io) mi limitai a dare, in guisa di complemento e di commento alla descrizione del Jackson, quante « illustrazioni potei procurarmi ».

Con questa dichiarazione, si capisce bene, il sig. Boni vuole scagionare sè di tutto ciò che di erroneo per avventura si contenga nella descrizione da lui pubblicata; ed applicare, girandoli, « *alla descrizione del Jackson* » i miei appunti, da lui chiamati *corrigenda ed addenda*. Ma gli fallisce l'intento. Essendochè, oggi, a nessun autore serio è lecito di palleggiare con un altro autore gli errori, e ciò *dopo aver visitato il monumento,* che egli intende di far conoscere al pubblico. L'autorità del Jackson, sia pur grande quanto si voglia, non può dispensare, io credo, anche il più caldo suo ammiratore, venuto che sia sopra luogo, di studiare da per sè il monumento; e di accettare quindi dall'architetto inglese solo quel tanto, che dal proprio

esame diligente del monumento stesso venga confermato. Altrimenti, a che portarsi sopra luogo? Epperciò il sig. Boni, che volle dare la descrizione di questa Basilica da lui visitata, contentandosi di tradurre ad occhi chiusi il Jackson con tutti gli errori che contiene, fallì al proprio dovere verso i suoi lettori; e dimostra con quanta superficialità egli abbia visitato questo monumento nell'autunno 1893. E perciò ritengo, ch'egli in nessun modo possa scolparsi in faccia al mondo degli eruditi di tutti gli errori da lui copiati dal Jackson.

E sembra che egli stesso senta la verità di quanto affermo, quantunque gli ripugni di confessarlo; perchè, prende bensì nota dei miei appunti, che egli intitola *corrigenda et addenda alla descrizione del Jackson;* ma, nello stesso tempo, collo specioso pretesto di riportarli succintamente, ne storpia alcuni così, da spogliarli non solo di ogni importanza; ma se ne approfitta per aprirsi anche la via a potervi appiccicare altre correzioni e complementi, che, almeno a me, pajono di singolare trovata.

Per dimostrare che non esagero, sta bene ch'io riporti qui le sue stesse parole: «.... il reverendo Paolo Deperis ....
« pubblicava .... alcune sue *corrigenda et addenda* alla descri-
« zione del Jackson, che qui riporto succintamente, e correggo
« alla mia volta, dove mi sembrano difettose o incomplete ».
Io non dispetto la critica, tutt'altro; anzi la desidero, purchè sia leale ed imparziale. Vediamo dunque con quanta sincerità sieno riportati *succintamente* dal sig. Boni alcuni miei appunti, e con quanta logica egli vi lavori sopra a fine di correggerli.

Per dimostrare la tesi che i fusti delle colonne di questa Basilica non sono provenienti da alcun edifizio classico pagano, ma sono di *fattura originale bizantina,* io argomentava così:
« In fatti i detti fusti sono di cipollino greco, come lo sono i
« capitelli, i pulvini, gli stipiti delle porte ecc., e come lo erano
« l'altare, l'ambone, la confessione, di cui si hanno importanti
« reliquie. Questi fusti, per marmo e fattura, sono identici a
« quelli delle basiliche Ravennatesi, e portano scolpite le stesse
« marche di fabbrica come quelli di S. Vitale, di S. Apollinare
« nuovo e di Pomposa; e si potrebbe dire perfino che quelli
« e questi sieno sati lavorati, non solo nelle stesse officine di
« Proconneso, ma ben anche dai medesimi artefici »,

Questa la mia argomentazione. Ma il sig. Boni la riporta così: « *Infatti i detti fusti sono di cipollino greco .... per marmo* « *e fattura sono identici a quelli delle basiliche ravennatesi, e si* « *potrebbe dire che sono stati lavorati nelle medesime officine di* « *Proconneso* ». Ora dal semplice confronto dei due testi appar evidente, che col pretesto di riportarla *succintamente*, la mia argomentazione venne affatto snaturata. Infatti, quattro puntini tengono il posto delle soppresse ragioni di confronto, che in tali materie sono gli unici e perentorî criterî di argomentazione e di prova. Delle marche di fabbrica poi, di cui a piè di pagina diedi anche il facsimile, e che nel nostro argomento presentano anch'esse una prova decisiva, neppur parola! Ed è così che si compendiano le ragioni e le prove altrui, col sottacerle cioè e sopprimerle? O si doveva limitarsi a riportare la mia tesi, succinta quanto mai, senza occuparsi della mia argomentazione; oppure, volendo occuparsi anche di questa, non si doveva riportarla mutilata e trasfigurata in modo da farla apparire non più un'argomentazione, ma piuttosto una semplice tesi.

Ma qui sorge il sospetto che il ch. autore abbia presentato ai suoi lettori il mio testo mutilato e sfigurato in questo modo allo scopo di potervi aggiungere una *osservazione*, che altrimenti non sarebbe stato il caso di sfoderare. Ed ecco qua l'osservazione accennata: « Osservo che se fossero (i fusti delle colonne) di « *marmor carystium* dell'Eubea, non potrebbero esser **estratti** « a Proconneso, ... » Ma io non dissi che i fusti furono *estratti*, sì bene **lavorati** nelle officine di Proconneso! I due termini *estratti e lavorati* sono tutt' altro che sinonimi. Dunque l'osservazione del ch. autore è affatto sbagliata. Ma egli continua la sua osservazione così: « e che i monogrammi, i « γνωρίσματα, ed i simboli cristiani scolpiti o incisi nei fusti di « colonna degli antichi monumenti rappresentano il loro bat- « tesimo, o una rilavorazione superficiale, quando venivan tolti « da edifici pagani ». Davvero è questa la prima volta in cui sento dire di colonne, che offrono la loro fede di battesimo in altrettanti *monogrammi*, γνωρίσματα e simboli cristiani in esse scolpiti o incisi; e sarei gratissimo al sig. Boni se avesse avuta la bontà di dirci ove si trovino tali colonne così battezzate!

So che in parecchie basiliche antiche furono poste in opera colonne che avevano appartenuto ad edifici pagani, e ne vidi io stesso parecchie; eppure non ebbi mai la sorte di vederne almeno una munita della sua fede di battesimo. Inoltre, vidi nella basilica di S. Lorenzo fuori le mura un'accozzaglia di fregi, cornici ed altri pezzi scolpiti e sacomati variamente, presi tutti quanti da costruzioni pagane, e costretti a formare la trabeazione della galleria nel presbitero di detta basilica; ma non mi sono accorto che quei pezzi mostrassero alcuna fede di battesimo. So ancora, per finirla, che la zoccolatura dell'ambone della basilica di S. Pancrazio fu formata con pezzi in cui sono scolpiti emblemi ed oggetti appartenenti al culto pagano; eppure furono introdotti in chiesa lasciandoli pagani tali quali erano nati, nè apparisce che fosse stato loro amministrato alcun battesimo. Sarei perciò gratissimo, lo ripeto, al sig. Boni se si compiacesse indicarmi il luogo, o la basilica, ove potrei vedere tali colonne nate pagane e poi battezzate, e col loro relativo diploma, come accennò nella sua osservazione.

Ma per uscire una buona volta ed intieramente da questo bisticcio ammanito dal sig. Boni ai suoi lettori, si noti, che egli, nella sua osservazione, si produce coi monogrammi, coi *gnorismata* e coi simboli cristiani, senza che in precedenza nè da me, nè da lui, se ne avesse fatto cenno alcuno. E mentre nella mia argomentazione io adduceva la prova delle sigle con cui sono marcate le nostre colonne, dicendole identiche a quelle che si vedono a Ravenna ed a Pomposa, egli elimina affatto tutto ciò dal mio testo, che quindi riporta mutilato; e poi nella sua *osservazione* si studia d'intrattenerci con battesimi di colonne, con monogrammi e con simboli cristiani mai nominati, e tra essi v' intrude i *gnorismata,* invece delle *sigle* da me addotte e da lui taciute, affinchè nessuno più pensi ad esse; ma camuffate alla greca ed interzate ai monogrammi ed ai simboli cristiani, passino assieme con essi, e sieno ricevute come merce tutta di egual valore.

Ma questo modo di ragionare non è conforme alla buona critica: è invece puro sofisma. Ed in vero, in nessun modo si può far passare il *gnorisma* quasi fosse una *sigla*. Quello è un *indizio,* un *segno,* per lo più convenzionale, *che accenna una cosa;*

questa invece è una *cifra di lettere poste in nesso, che ci dà un nome abbreviato*. Perciò si può dire, che il *gnorisma* ha un valore convenzionale, la *sigla* invece lo ha *intrinseco*. E siccome nel caso nostro non si tratta già di discutere sulle sigle in generale, ma di sigle particolari e concrete, di cui diedi persino il facsimile, e le quali certamente sono abbreviature dei nomi di artefici; così il volerle pareggiare ai monogrammi ed ai simboli cristiani, dimostra per lo meno che il ch. autore ha confuso concetti e cose molto distinte fra loro.

Ma passiamo ad altro.

Tra i miei appunti vi era anche questo: « Il santo sul « pilone a destra ha un mantello non di porpora, ma pavonazzo ». Il ch. autore lo riporta esattamente questo appunto, e lo fa seguire da questa nota: « Mi sembra che il parroco Deperis « abbia una idea tutta sua del color purpureo, il quale nella « iscrizione sul mosaico del VII secolo a Sant'Agnese fuori le « mura, è attribuito precisamente al pavone ». Se il ch. autore avesse riportata la iscrizione di cui fa cenno, forse avrei potuto dire qualcosa in proposito. Ma in mancanza di essa, io mi tengo quella idea che ho del color purpureo, anche a costo che questa sia *un' idea tutta mia*. Ed ecco il perchè.

Per farmi una idea del colore di porpora non mi contentai di pescare in una delle tante enciclopedie che ci stanno alla mano, ma volli pescare nelle acque del nostro mare; vale a dire mi procurai alcuni esemplari di quel nicchio marino, che qui volgarmente si chiama *Garùsola*, ed è precisamente il *Murice Carasolo*, il *Murex brandàris*, dal quale i Romani estraevano la porpora, colore che io pure ottenni dal detto *Murice*. Veduto il prezioso colore in natura ed alla sua fonte, mi restò l' idea che ho della porpora. Se poi questa idea è *tutta mia*, io certamente non ne ho colpa alcuna.

Parlando del predetto santo che sta sul pilone, feci anche questa rettifica: « ha non *una borsa d'oro*, ma un incensiere,.... « non *tiene un cofanetto con coperchio a due spioventi*, ma ciò che « tiene è un tempio ». Ed il sig. Boni riporta questa mia rettifica così: « Tiene un incensiere; non un *cofanetto* ma un *tempio* ». E tosto vi aggiunge questa nota: « Vorrà dire il « modello di un tempio, che ha le proporzioni d'un cofanetto ».

Il far sapere che egli aveva scambiato un incensiere, dal quale escono anche fiamme, con una borsa d' oro, scottava forse troppo. Dunque si metta in vista il solo incensiere, e la malaugurata borsa resti sepolta. L' aver poi veduto un cofanetto là dove è un tempio, anche questa era alquanto grossa; dunque si soggiunga in un' altra nota, non essere ben detto: che *il santo tiene un tempio;* ma che si doveva dire: tiene *il modello di un tempio.* E poi si noti ancora, che questo modello di tempio *ha le proporzioni d' un cofanetto.* Ragionando in tal modo, il sig. Boni credette di poter seppellire impunemente la borsa d' oro; di darsi il merito di aver emendata la mia rettifica; ed aggrappandosi alle *proporzioni,* di ottenere che il curioso *cofanetto* in qualche modo vi possa entrare, dirò così, di straforo.

Ma egli, così ragionando, molto male si appose! Poichè, anche senza diseppellire la borsa, quando io scrissi: *ciò che tiene* (il Santo) *è un tempio,* doveva forse temere che i miei lettori lo prendessero per un tempio vero e reale, per cui, acciò non cadessero in errore, fosse necessario che piuttosto dicessi: *il modello di un tempio?* Scriveva forse per i bimbi io? Inoltre è falso che del tempio, sorretto da S. Zaccaria con la mano sinistra, si possa dire, che esso è *il modello* di un tempio. Mi si dica, di quale tempio? Si veggono sì in mano di personaggi e di santi, modelli di tempî, ed anche di città; ma ciò per indicare che essi sono o i costruttori dei tempî, o i patroni dei luoghi figurati in quei modelli che essi tengono. Ma di S. Zaccaria non si può dire, che egli sia stato il costruttore, oppure il patrono del tempio di Gerusalemme. Quindi il detto Santo non tiene il tempio a titolo di modello; ma, assieme all' incensiere, lo tiene come *simbolo del suo ministero,* come espressione simbolica del fatto che egli, entrato nel tabernacolo ad offrire l' incenso, ricevette dall'Angelo l' annunzio del prossimo concepimento del Precursore, Giovanni Battista.

Tutto ciò io aveva spiegato esuberantemente nel mio opuscolo [1]) a pag. 17; ma il sig. Boni non se ne diede per inteso,

---

[1]) Il Duomo di Parenzo ed i suoi mosaici.

forse per aver il gusto di emendare in qualche modo la mia rettifica!

Vediamo, in fine, se le *proporzioni* del tempio, che tiene S. Zaccaria, permettano che impunemente lo si possa scambiare con *un cofanetto.*

Sulle spalle di S. Cristoforo, sculto o dipinto, di solito si vede seduto un bambino con in mano un piccolo globo, il quale ha talvolta le *proporzioni* niente più che di una mela. Ora, si domandi pure ad uno del volgo: chi sia quel bambino, e cosa tenga nella sua manina? Non vi risponderà mica: essere quello un bambino, con in mano una mela; ma senza lasciarsi sedurre dalle *proporzioni,* vi dirà: quello è il Signore con il mondo in mano. Dunque anche il volgo capisce, che nei simboli si bada, non alle *proporzioni,* bensì al significato.

Ed ora passiamo all'agnello.

Il sig. Boni, nella descrizione di questo duomo, tradotta dal Jackson, disse: « *Alla sommità dell'arco* (trionfale) *sta dipinto* « *sull' intonaco il monogramma di Cristo; quello originale di mosaico andò perduto* ». Nel precitato mio opuscolo io rettificava questa notizia, dicendo: che in origine, al posto del monogramma, stava un agnello con aureola crucigera in campo azzurro stellato in oro, come a S. Vitale in Ravenna, del quale si scoprirono i resti, demolito che fu l'intonaco col monogramma, per cui quest'ultimo non esisteva più; ma che a quel posto fu restituito l'agnello modellato su quello di S. Vitale: osservando in fine, che il nuovo agnello *da due anni esisteva al suo posto quando il ch. autore onorava di sua visita questa basilica.*

Nello scritto che sto vagliando, il nostro autore riporta, compendiata sì, ma sufficientemente esatta la mia rettifica; tace però affatto della surriferita osservazione. Nè perciò lo condanno. Poichè, se il Jackson, che visitò 12 o 14 anni fa questa basilica, scrisse che il monogramma di Cristo sta dipinto alla sommità dell'arco, egli disse il vero; perchè il monogramma realmente vi era. E se il Jackson ha per avventura altresì creduto che ivi stava il monogramma in mosaico, ciò pure era in lui ragionevole; perchè allora egli non aveva motivo a sospettare che fosse avvenuto un sostanziale cambiamento

di soggetto nel quadro. Ma pel sig. Boni la cosa corre ben diversamente. Egli visita questa basilica due anni dopo che il monogramma era stato demolito, e che al suo posto vi era stato restituito l'agnello; e poi tornato a casa racconta ai suoi lettori, che *alla sommità dell'arco sta dipinto sull'intonaco il monogramma di Cristo!*

Ognun capisce che la cosa, per un autore come lui, è troppo marchiana, e che per questa volta non può farsi scudo del Jackson. Questi, relativamente al monogramma, doveva scrivere come scrisse; mentre lui, o doveva tradurre il Jackson prima di vedere questo duomo; oppure, avendolo veduto, doveva darci tradotta la descrizione del Jackson, ma rettificata. Quindi la circostanza di non essersi accorto dell'agnello è una circostanza che dà luogo a parecchie supposizioni, sulle quali non voglio intrattenermi più di tanto. Perciò se il sig. Boni la mise in tacere non posso che compatirlo. Nè certamente io avrei ora ricordata questa circostanza, se egli, limitandosi a riportare la mia rettifica, si fosse contentato di tacere sul fatto dell'agnello. Però egli non tace! Ma alla detta mia rettifica, fa seguire la seguente nota:

« Se, sotto al monogramma dipinto, v'era qualcosa di « equivalente, spero che si saranno conservate le traccie del« l'agnello e una fotografia delle condizioni in cui furono « scoperte, perchè dal modo con cui si era proceduto al restauro « del mosaico mancante nei triangoli mistilinei sulla fronte « dell'arco trionfale, mi accorsi purtroppo che, facendoli a « fondo d'oro verdastro, non si rispettava non solo la deco« razione musiva, ma nemmeno la iconografia. Tra una bugia « architettonica, una congettura e un semplice intonaco, pre« ferirei quest'ultimo, perchè la povertà onesta e sincera non « ha in sè niente di cattivo ».

Ma si dirà, forse, da taluno: questo periodo non corre, il ragionamento è sconnesso; nè lo si arriva a comprendere. E si avrà anche tutta la ragione di dire così. Non io però, che lo comprendo benissimo, ed indovino il fine scopo opportunista, cui tende il detto periodo. Ed infatti eccone il senso.

Io aveva detto, che si era messo l'agnello al posto del monogramma, perchè sotto al medesimo si erano trovati i

resti musivi di un agnello. Ed il sig. Boni, di ripicco, soggiunge: *Se, sotto al monogramma dipinto, v' era qualcosa di equivalente, spero che si saranno conservate le traccie dell' agnello e una fotografia delle condizioni in cui furono scoperte.* Che vuol dire cio? Vuol dire che egli non crede affatto ai resti dell' agnello scoperti, se prima non gli si mostri una fotografia dei medesimi. Ma quale il perchè di tanta sua diffidenza? Il dirlo questo perchè, netto e tondo, quale gli si aggirava nella sua mente, sembrava anche a lui cosa un po' troppo malcreante. Perciò lo dice a sghimbescio, facendo, senza annunziarlo, un salto dall' agnello ai triangoli mistilinei, a costo di storpiare l' argomentazione; e capisca chi vuole e chi può. Io però che, come dissi, conosco benissimo dove si voleva mirare, e che so leggere al bisogno anche tra le linee del suo dettato, sento che egli ragiona così: Non credo alla vostra scoperta dei resti d' un agnello senza averne sotto gli occhi una fotografia, perchè nei triangoli mistilinei io ho la prova, che voi altri di lassù non rispettate *non solo la decorazione musiva, ma nemmeno la iconografia*. Anzi, abbandonandovi alle congetture, siete anche capaci di fabbricare bugie architettoniche.

Capiscono ora i lettori la bieca agomentazione, con cui il sig. Boni ha voluto darci velato il perchè della sua incredulità riguardo ai resti dell' agnello, che dissi essersi scoperti? Egli è dunque persuaso che qui noi tutti siamo capaci di spacciar menzogne; oppure che non siamo al caso di saper distinguere le traccie di un agnello da quelle di un altro soggetto, vale a dire che siamo tanti cretini; e che per soprassello siamo tanti vandali che nulla rispettano, *non la decorazione e neppure le stesse figure musive*. Perciò egli si appella ad una fotografia. Ma di fronte a così inurbane pretese che il sig. Boni osa accampare contro di me e di quanti siamo qui, il mio decoro mi vieta di abbassarmi davanti a lui; e perciò semplicemente gli nego il diritto che egli si arroga, di chiederci le prove della nostra onestà.

Solamente, per riguardo ai miei lettori, aggiungo che il mosaico originale dei cennati triangoli mistilinei andò intieramente perduto, senza che di esso vi restasse traccia alcuna, ad eccezione di cinque o sei tesselli dorati. E di questo fatto

non tacqui, ma ne diedi notizie esatte nel precitato mio opuscolo a pag. 18. Qui opinavasi perciò che i detti triangoli restassero nudi, e che invece di un fondo a malta, lo avessero di tesselli di tinta neutra uniforme. Fu allora la Commissione centrale che suggerì il fondo dorato, sia perchè il dorato generalmente si considera come colore neutrale, sia anche per la ragione che si erano già trovati, come dissi sopra, quei pochi tesselli dorati. Si cominciò dunque nell'estate 1892 il lavoro a titolo di prova, onde vederne l'effetto. Ma venuto qui, nel maggio 1893, un ingegnere ministeriale, questi disapprovò il fondo dorato, e ne riferì in conformità a Vienna; quindi fu ordinato, nel luglio successivo, che pel fondo dei triangoli non si adoperasse più il dorato, ma un colore che *non dà all'occhio* « *ein unauffälliger Ton* », ciocchè fu fatto ancora entro l'estate stessa, riempiendo i triangoli di un assortimento di tesselli a diverse tinte chiare, che nel loro miscuglio producono un assieme che in sè non dice nulla, perchè non ricopia nessuna tinta di fondo, nè di figura, nè di ornato, adoperata nell'abside. Sembrava per tanto che tale miscuglio corrispondesse allo scopo di far sapere che nei triangoli nulla si era trovato e nulla si voleva fare. E ciò, secondo il nostro critico, che volle avere veduto altresì il dorato verdastro, quando questo non c'era più nel fondo dei triangoli, sarebbe *una bugia architettonica.*

Però può darsi che la questione dei triangoli non sia ancora definitivamente chiusa. Ed eccone la ragione. Da prima si voleva restaurare le figure di Cristo e degli Apostoli scoperte nella fronte dell'abside, lasciandole mutilate quali erano. Restauratene alcune e messe al loro posto, si comprese che quei busti mutilati producevano un senso di disgusto. Parevano tronchi di persone appesi pei capegli e pendenti come da una trave dalla superiore cornice gemmata, che rinserra il quadro frontale. Questo non poteva essere il concetto originale del quadro! Prevalse allora l'opinione, caldeggiata dall'architetto Tommasi, di completare le figure, in modo però che si distinguessero facilmente le parti nuove dalle antiche, onde salvare così le ragioni archeologiche, e soddisfare alle esigenze della estetica. A maggiore garanzia si volle tracciata anche una linea rossa tra le due diverse fatture, che ne segnasse i limiti

precisi dell' una e dell' altra. E perciò, tutto il mosaico che sta sopra la detta linea, è opera antica; quello poi che vi sta sotto, è opera moderna.

Completate adunque coi detti criterî le figure, e quindi compiuto il quadro, si vide che i due triangoli, coi loro fondi nudi, stanno nell' insieme dell' ornato come una stonatura. E siccome questi si trovano sotto la linea di demarcazione sudetta, quindi entro la zona del mosaico nuovo; perciò da parecchi si sostiene che si possa eseguire in essi una qualche decorazione. Il prelodato sig. Tommasi stava per due figure; io invece le escludeva affatto, ed opinava che i triangoli restassero nudi, e nel caso che assolutamente si volesse decorarli, io poneva in vista una architettura che rappresentasse Gerusalemme e Betlemme, oppure meglio una palma, come a S. Apollinare in classe di Ravenna. Questi i discorsi del decorso autunno, su di che non fu detta ancora l' ultima parola. Dunque si accerti il sig. Boni che anche qui si studia, si pensa e si discute, prima di decidere sul da farsi.

So che un *purista* dirà: non occorrevano nè studî, nè discussioni, ma si dovevano lasciare figure, quadro e triangoli quali furono trovati, e supplire il mosaico mancante con un semplice intonaco di malta. Senonchè, supponiamo che un antico manto reale, prezioso per arte e materia, venga in parte consumato o bucato, p. e. dal fuoco o dal tarlo, che si farà di esso? Certamente, o lo si consegnerà al museo; oppure, volendo ancora servirsene, lo si farà restaurare, adoperando all' uopo della stoffa simile all' antica, e restituendole i ricami perduti con nuovi, ricopiati dall' originale. Ed a nessuno verrà in mente di biasimare tale operato, col dire che il manto si doveva adoperare tale e quale si era ridotto dopo il guasto; oppure che si doveva completarlo e rattopparlo con del canevaccio, a fine di non profanare l' opera antica con lavori moderni.

Lo stesso, io penso, accade della nostra basilica. Questa fu maltrattata e perdette alcune parti dei suoi preziosi ornati; ma non si può chiuderla in un museo tale e quale, perchè deve servire al pubblico culto divino, per cui fu edificata. Dunque fa d' uopo restaurarla. Ed il restauro, a mio modo di

vedere, deve aver di mira, non solo di conservarle tutto ciò che le rimane di antico, ma anche di risarcirla possibilmente di ciò che perdette, per cui rimase sfigurata. Ora il restauro della nostra abside, fortunatamente quasi intatta, è compiuto; ed è tale, che per confessione dello stesso sig. Boni, *nessuna abside delle basiliche di Roma, di Ravenna e di Milano ha conservato in tal guisa il suo antico splendore* [1]). Ebbene, in fronte di abside così splendida mettiamo i busti in brandelli di tredici figure, che, con la testa quasi attaccata al soffitto, stanno penzoloni in un fondo a nudo intonaco, come naufraghi in un mare di malta, la quale si estenda giù fino a coprire tutta la fronte dell'arco trionfale; che restauro sarà mai questo? Sarà forse così risarcita la storia della basilica nella sua parte artistica ed ornamentale? Mainò. Quei busti di figura, anche dopo restaurati, lasciati lì tali e quali, quasi tuffati nella malta, invece di servire allo scopo primitivo di decorare la fronte dell' arco trionfale, sarebbero una vera sconcezza, che deturperebbe affatto la fronte della preziosa abside.

E ciò che è turpe, non è artistico! Nè giova il dire, essere ormai canone della nuova scuola che le opere antiche devono essere conservate, senza innovazione alcuna, e che in ciò non si è mai abbastanza conservativi. Perchè tutto sta ad intendersi intorno al come questi principî generali, ottimi in sè stessi, debbano poi essere applicati razionalmente ai casi speciali. E per venire al caso nostro, le figure scoperte nella fronte dell' arco io le considero, non solo in sè stesse come frammenti artistici, ma le considero anche in rapporto all' abside, di cui, nel concetto dell' artista, devono decorare la fronte. E perciò chi volesse avere considerazione soltanto per quei frammenti, dovrebbe anche volere che essi fossero levati dalla fronte dell' arco, e consegnati al museo. Ma volendo lasciarli al loro posto primitivo, non è più lecito considerarli come oggetti che stanno da sè e per sè, ma fa d' uopo considerarli nei rapporti che essi hanno coll' assieme dell' opera. E siccome le dette frammentate figure nello stato in cui furono trovate, non

---

[1]) Archivio storico dell' arte. Roma, 1894, fasc. II, pag. 6.

corrispondevano più allo scopo per cui in origine furono lavorate; perciò non si pecca contro il rispetto dovuto alla *iconografia* se, *conservando* in esse tutto ciò che ancora vi rimaneva di antico, le si *completarono,* valendosi delle traccie sicure e spontanee che offre lo sviluppo delle loro pose e delle pieghe delle loro vesti; rendendole così atte all' ufficio decorativo, per cui in origine furono collocate a quel posto.

Con che nulla si è qui innovato di ciò che appartiene al concetto originale del monumento; e nulla si fece che lo possa sfigurare. Nè io posso credere che siavi ragione logica di considerare quale una innovazione, se al *nulla* si sostituirono le parti mancanti delle figure, reclamate dal concetto originale dell' opera ed anche dalla estetica, senza la quale non si dà opera artistica. Il *nulla* non esiste; quindi non ha valore, nè accade che si conservi.

In ogni opera di arte ritengo si debba considerare: prima il lavoro della mente, e poi quello della mano; cioè, prima il concetto, e poi la manualità dell' opera, la quale è sempre subordinata al concetto. Per lo che, se l'opera manuale, compresa la materia in essa adoperata, abbia evidentemente perduto in quantità o in qualità tanto che non valga più ad estrinsecare l' idea, o il concetto, che informa il monumento; io ritengo che si possa, anzi che si debba, non già sostituirla con opera nuova, ma bensì risarcirla nelle quantità e qualità perdute, almeno di tanto che possa concorrere nuovamente a conservare chiara e visibile quella idea artistica, pel cui rispetto unicamente essa opera manuale fu ordinata, ed ebbe subordinata esistenza. Così io opino, e così giudicò anche la Commissione centrale che propose al Ministero il risarcimento delle parti mancanti alle figure. Si potranno bensì opporre opinioni contrarie, ma ragioni convincenti nol credo; almeno fino a tanto che si dimostri che la manualità sta sopra l'idea di un'opera, oppure che può starvi anche senza di essa.

Per tutto ciò, ritornando al caso del nostro quadro frontale, non trovo che sieno applicati razionalmente i sullodati principî generali, quando sento dire, che le figure del quadro ed il perduto fondo dorato non si dovessero completare, cioè risarcire di quello che avevano perduto, quantunque ciò fosse

reclamato dal concetto dell' opera e dalla estetica; ma che si dovesse soltanto tutto tacitare con semplice intonaco, se si voglia anche dipinto. L' intonaco, anche semplice, è pur qualcosa, certamente non originale del quadro, ed è anche di effetto, sebbene, dirò così, deprimente. Perchè dunque lo si ammette? Se poi si ammette anche l'intonaco dipinto, ed anzi dal Jackson se ne loda l'uso fatto a Trieste, dicendo: « *Le parti mancanti furono completate con intonaco dipinto* »[1], mi fo lecito domandare: perchè si conceda e si lodi l'uso della malta colorata per *completare le parti mancanti* di un'opera musiva, e poi si riprovi l'uso di pietre e di vetri colorati. Sarà, forse, perchè la malta colorata non si fonde coi tesselli, e resta di questa guisa distinta l' opera nuova dall' opera originale. Benissimo! Dunque, se in un caso favorevole si può evitare il pericolo della temuta fusione del nuovo col vecchio, in modo che l'uno non possa confondersi con l' altro, tracciando, p. e., tra essi una linea di separazione ecc., invece di malta colorata si potrà benissimo fare uso di tesselli di pietra e di vetro a colori per *completare le parti mancanti*, come appunto si è fatto qui! Dunque, il voler imporre in tutti i casi, senza distinzione alcuna, l' uso dell' intonaco per completare o tacitare le parti mancanti di un mosaico, è una applicazione esagerata ed irrazionale dei sullodati principî della scuola moderna, i quali, ottimi in sè stessi, ma di loro natura generali, vogliono essere applicati con discernimento e con riflesso ai singoli casi.

Ciò considerato, ventiliamo brevemente le ragioni per cui, secondo il sig. Boni, *non rimane più autenticità* ai mosaici del nostro arco trionfale. Intanto è da notarsi che nella sua prima critica egli sentenziava: « *che furono distrutte le caratteristiche più nobili dei detti mosaici* ». Nella mia risposta dimostrai che ciò non è punto vero; e sembra che la dimostrazione fosse concludente, perchè, lasciate ora da parte *le caratteristiche più nobili,* ritorna alla carica appigliandosi alla *autenticità;* la quale,

[1]) Testualmente così: The defective parts were then made good with painted plaster as has been above described. *Dalmatia the Quarnero and Istria, Vol. III, Oxford, 1887, pag. 366.*

anche secondo lui, « *non costituisce il pregio principale dei monumenti* », e quindi questo *pregio principale* potrebbe sussistere senza di essa! « *ma* (prosegue) *è condizione necessaria di ogni pregio che essi possono avere* ». Se *di ogni pregio,* dunque anche del *principale,* che pur si disse, *non essere costituito dalla autenticità!* A me pare, che qui giuochino *l'è,* ed *il non è,* abbastanza bene! Ma veniamo alle ragioni del nostro critico.

Prima ragione: « *le figure furono ridotte piane, staccandole su tela* ». Un'opera si dice autentica quando si mantiene quale uscì dalla mente e dalla mano del suo autore. Quindi l'autenticità contempla in primo luogo il concetto, e poi la forma, la materia e, finalmente, la manualità dell'opera. Ora, è un fatto innegabile che i resti delle figure in discorso furono conservati intatti nel concetto, nella forma, e nella materia. Soltanto furono risarciti delle parti perdute, senza che perciò subissero mutazione o sostituzione alcuna. Riguardo poi alla manualità, i tesselli superstiti tutti sono al loro posto reciproco, come prima; soltanto che alcuni di essi, che erano incassati nel cemento forse un millimetro più degli altri ad essi vicini, possono essere stati per avventura sollevati dalla tela, e condotti a formare una superficie omogenea cogli altri.

Non si creda dunque che col tanto deplorato spianamento delle figure, queste sieno state levigate, no; ma la loro superficie presenta come prima tutte le scabrosità che imprime ai tesselli il taglio che di essi si fa con la martellina. Quindi questa prima causa addotta dal sig. Boni in iscredito delle figure, è una vera esagerazione. E questa apparirà assai più potenziata se si consideri che il cennato incalcolabile avvallamento di alcuni tesselli, alla distanza di venticinque metri, che è la minima distanza dal pavimento della nave alla sommità dell'arco, non è punto visibile e sparisce affatto. Il quale impercettibile avvallamento poi si riscontra soltanto nel torso di dette figure, e mai nella faccia. Al che se si aggiunga il fatto, che anche la faccia delle figure nell'abside sono perfettamente spianate alla superficie e lavorate a tesselli compatti, si attinge la prova certa, che le faccie tutte delle figure furono lavorate da mano maestra, e che in esse spicca più che mai il vero carattere dell'arte bizantina; mentre che il resto del lavoro

venne eseguito da artefici manuali, pratici sì ed esercitati nella loro arte, ma non sempre accurati. Per lo che i tanto idolatrati avvallamenti di alcuni tesselli sarebbero niente più che un effetto, non dirò di trascuranza, ma di acquisita spigliatezza dei lavoranti; i quali tanto più ne avevano, in quanto che sapevano benissimo che il loro lavoro doveva produrre il voluto effetto coll'essere visto da lontano, e non dal ponte su cui lavoravano, nè a contatto degli occhi, armati anche di binoccolo, come fece il sig. Boni. L'esagerazione dunque è qui manifesta.

Veniamo alla seconda ragione da lui addotta, che è questa: «*furono ravvicinate le tessere o incastrati altri smalti colorati dove l'artefice bizantino aveva lasciata una commettitura*». Rispondo: in tutto ciò **non vi è sillaba di vero,** nè simile lavoro fu mai qui eseguito, anzi neppure sognato. Dunque?....

La terza ragione accampata dal nostro critico suona così: «*il fondo di oro del VI secolo, a piccole tessere obliquate, fu distrutto per sostituirvi nuovo fondo d'oro fabbricato con metodi moderni e d'un effetto monotono ed antipatico*». Primamente si osservi che di fondo di oro nel quadro non restavano che pochi frammenti tra testa e testa delle figure, perchè queste, dalla cintura in giù col fondo tutto, erano state demolite. Si noti anche, che sopra una lunghezza di nove metri che ha il quadro, sono allineate tredici figure di grandezza quasi naturale e vestite alla romana, per cui col loro palio quasi reciprocamente si toccano, così che tra l'uno e l'altro busto di figura resta un ristrettissimo spazio. Inoltre si tenga conto, che le figure sono cinte da larga aureola di smalti colorati in giallo pallido verdognolo, la quale naturalmente restringe lo spazio dorato tra testa e testa delle figure. Finalmente si calcoli che dei quattordici spazî intertestali, otto furono rovinati da largo e lungo taglio fattovi nel muro per innestare le anime sacomate del famoso cornicione; e così si avrà una chiara idea della reale quantità di fondo dorato antico che ancora rimaneva. Lo stato poi di detti frammenti di fondo era sostanzialmente mutato; perchè, per nulla dire dei moltissimi tesselli perduti, non pochi dei superstiti erano divenuti in parte bruni ed in parte a drittura neri; gli altri poi avevano perduta affatto

l' intonazione dell'oro, ed erano diventati pallidi e sparuti tanto, che, veduti a stento dal pavimento della nave, sembravano un fondo di cartapecora un pò' verniciata. Ora, completate le figure, per le ragioni dette innanzi, si doveva anche completare il fondo del quadro. Quindi non era possibile mantenere al loro posto quei pochi frammenti, e tanto meno si poteva estendere a tutto il fondo del quadro la loro intonazione di un colore falso, che non poteva essere imitato, e che certamente non era l'originale, nè punto estetico. I tesselli di quei frammenti nella loro *pasta vitrea* erano sì i primitivi, ma non lo erano più nel *colore,* e dirò così nella loro *vita,* chè l' avevano affatto perduta; e perciò non si poteva prenderli a norma del fondo di oro che si doveva restituire al quadro. E questo fondo, quantunque moderno, (che nessuno mai penserà di farlo credere antico), fu lavorato a tesselli obliquati come l'antico; ed il suo effetto, ora che è compiuto, è di generale soddisfazione. Può apparire quindi *monotono* ed *antipatico* soltanto a chi non sa tener conto delle circostanze, ed è inclinato a gonfiare le cose ad ogni costo.

Ma vediamo, finalmente, la quarta ragione, per cui, secondo il sig. Boni, i mosaici del nostro arco hanno perduta l' autenticità. Essa è questa: « *fu data la caccia alle tessere d'oro del mosaico absidale per staccare a scalpello quelle che avevano o si supponevano aver perduto la foglietta o il vetrino ricoprente, senza tener conto del fatto che in alcuni antichi fondi d'oro si trovano mescolate tessere a colori e perfino tessere capovolte, cioè colla superficie dorata incassata nella malta* » !

Con questo squarcio il ch. autore farebbe credere che qui furono staccati e rejetti non i tesselli che realmente erano guasti, ma che soltanto si *supponevano* tali; i quali però, anche senza oro, potevano essere stati collocati originalmente ad arte nel fondo dorato, come apppunto in alcuni antichi fondi d'oro si trovano mescolati tesselli a colori, ed anche dorati capovolti. È chiaro per tanto che il nostro critico giudica tutto quello che qui fu fatto e si fa, ponendo a base del suo ragionare la persuasione che qui si operi senza discernimento, e guidati soltanto da barbaro capriccio!

Ma contro così ingiusta e sgarbata critica sta il fatto, che tutti i tesselli levati dal fondo di oro absidale avevano perduto non solo il vitrino e la foglietta d'oro, ma erano altresì divenuti neri come pezzi di lavagna, sia per l'azione dissolvente di quasi quattordici secoli, sia anche per l'azione deleteria della umidità, che affligge questa chiesa. E questo fatto fu constatato non una, ma cento volte, e da cento e più paja di occhi sani. I tesselli vecchi che tuttora si conservano, dànno del certo la prova di quanto asserisco. È vano il sospetto, e più infondata ancora la supposizione, che i detti tesselli fossero stati collocati ad arte nel fondo dorato, perchè essi offrivano ancora qualche traccia dell'oro e del vitrino perduti. Qui si trattava non già di 10, 50, 100 tesselli neri, seminati qua e là nel campo dorato, ma di grandi superficie continuate di tesselli anneriti; mentre che nel fatto accennato dal ch. autore si tratta di alcuni tesselli colorati o dorati capovolti, sparsi saltuariamente in un fondo dorato, nella cui massa di luce scompariscono affatto le diffalte commesse dai lavoranti. I pochi tesselli spurî o capovolti che possono trovarsi in un fondo dorato antico, non possono considerarsi, no, come messi ad arte; ma vi stanno invece come chiaro indizio della disinvoltura talor distratta dei lavoranti manuali, i quali non si accorgevano di aver capovolto il tessello dorato, oppure di aver levato dalla cassetta un tessello colorato fortuitamente frammischiatosi ai tesselli di oro. Accadeva ai lavoranti in mosaico ciò che spesso accade ai compositori tipografi, che capovolgano qualche lettera, o levino dalla cassetta una lettera scambiata; il che però non fanno ad arte; ma per soverchia fretta e disattenzione.

Pertanto, se qui furono levati dal fondo absidale i tesselli evidentemente guasti, che adulteravano l'idea dell'opera ed il genuino suo effetto; non per questo l'opera stessa perdette la sua autenticità, ma la riacquistò. Certo è che il fondo dell'abside uscì dalle mani dell'autore tutto intonato ad oro, e non a grandi macchie di tesselli neri. E secondo ragione, non è l'opera che deve essere subordinata al materiale; ma bensì questo a quella. Chi pensa e vuole altrimenti, deve necessariamente cadere nel materialismo dell'arte; e da questo la logica deve sospingerlo nella idolatria della materia se anche morta, vale a dire deve finire nel feticismo.

Non mi dilungo più in confutazioni, perchè quanto esposi fin qui, a parer mio, è sufficiente a convincere che il sig. Boni, nel caso nostro, non si dimostra esatto nel riportare i fatti che sottopone alla sua critica; e che in essa, nell'applicazione dei principî generali che riflettono la conservazione dei monumenti, egli non distingue caso da caso, ma trattando tutto ad una stregua va fino agli estremi, ove appunto sta di casa la esagerazione, sorella germana del materialismo dell'arte.

Ancora qualche osservazione, e poi finisco.

Nello scritto che sto esaminando il sig. Boni vuol darmi sulla voce, col censurare i lavori fatti in San Giovanni in Laterano, dei quali nella mia risposta aveva fatto cenno soltanto per rilevare che non reggeva il confronto tra quelli e questi lavori, come voleva il sig. Boni; essendochè ivi furono levati *tutti i mosaici* a fine di trasportarli in nuova abside; qui invece si distaccarono *soltanto le mutilate figure del quadro frontale* a fine di dare ad esse un letto di nuovo cemento in luogo del primitivo, guasto e decomposto. Che se egli, come dice, *provò invano di staccare coll'unghia qualche tessera* delle medesime, quella apparente resistenza era un effetto momentaneo dei copiosi bagni di colla ad esse amministrati poco dopo la loro scoperta; la qual resistenza però non offriva punto la necessaria garanzia di diuturna solidità. Per questo motivo non si potè rinunciare a cangiare il letto fradicio delle dette figure, con nuovo cemento; tanto più che tali lavori non si possono riprendere, nè ripetere, ad ogni seconda decina di anni.

Aggiungo ancora che, se oltre ai due metodi di distaccare i mosaici su tela o su calchi di gesso da me esaminati, ve ne sono degli altri, mi basti l'osservare che io mi occupai dei due predetti metodi, a solo scopo di confutazione e non di dissertazione; e la confutazione non doveva essere più estesa delle tesi che voleva confutare. Il nostro critico aveva condannato acerbamente il metodo del distacco su tela: ed io mi provai di dimostrarlo innocuo, pratico e sicuro; quindi molto bene adatto al caso nostro. Riguardo poi al metodo di distacco su calchi di gesso, quantunque egli nulla ne dicesse nel suo scritto, m'accorsi però che egli lo aveva qui rivelato al depositario dei suoi rammarichi e dei suoi secreti, il quale,

dopo la partenza di lui, se ne valse subito, sebbene senza effetto, per suscitare imbarazzi e disgusti fuori di tempo, cioè dopo quattro anni che qui si lavorava senza che si fossero neppur nominati i calchi di gesso, e senza che alcuno, prima che venisse pronunciato il magico verbo, si fosse mai accorto della pretesa deturpazione dei nostri antichi mosaici. Dei quali calchi di gesso peraltro, nove mesi prima, e senza riceverne lezione, io mi era servito per levare un brano di mosaico da un fondo umido, che non permetteva l'asciugamento della colla. Ecco perchè, dopo di aver difeso il metodo della tela censurato dal ch. autore, io trattai, per rigettarlo, anche del metodo del gesso da lui indirettamente proposto e preferito; senza di che non ne avrei fatta menzione nei miei appunti, i quali si riferiscono sempre alle tesi del critico autore. Non avendo io dunque escluso, che vi possano esistere anche altri mezzi di distacco dei mosaici dall'intonaco, non regge il triviale paragone che il ch. autore mi oppone, della locomozione *colle gambe proprie oppure con quelle dei muli.* (sic!). Ma a simili trivialità io non mi fermo: ciascuno coglie i fiori che coltiva nel proprio giardino.

Per ultimo osservo, che il sig. Boni si lamenta a torto che qui non si facesse caso delle sue lezioni che volle darci « *col pubblicare quanto* egli *sperava bastasse a farci aprire gli occhi* ». Il vero momento per istruirci sarebbe stato quando egli si trovava qui accompagnato dall'architetto Tommasi. Ma allora se ne tacque; ed al Cav. Bornia, che per più di tre ore gli stette a lato sul ponte, non disse verbo, anzi non rivolse a lui neppure uno sguardo. Aspettò poi di dare lezioni a noi di Parenzo e di Vienna in una conferenza pubblica tenuta a Roma, e stampando poscia una monografia, che dopo parecchi mesi mi fu data a leggere dalla Direzione di questa Società di Storia ed Archeologia Istriana. Ma queste lezioni non sono altro, in fine dei conti, se non semplici opinioni ed apprezzamenti suoi; e credo non sarà questa la prima, nè l'ultima volta, che egli vedrà non accolte le sue opinioni. Nè voglio credere che egli pensi di essere una autorità, che le possa imporre, quasi fossero altrettanti precetti. Coltivando il forte ingegno di cui va fornito e disciplinandolo sempre più, col sottrarlo alle influenze della fantasia e del sentimentalismo, potrà un giorno meritarsi

la fama e l'autorità di precettore; ma fino allora, permetta il ch. autore che si possa anche dissentire da lui.

Ed ora chiudo, non più con un voto, come l'altra volta, ma con una protesta. A pag. 361 della sua critica il sig. Boni dice: « *Intanto posso assicurare il parroco Deperis e quanti hanno inspirato il suo opuscolo....*; » ed a pag. 363 egli ripete: « *Che poi il parroco Deperis, o chi per esso....* » Cosa significano queste parole di colore oscuro? Io apposi il mio nome in calce all'opuscolo da me pubblicato! Avrei io forse venduta la mia firma, oppure mi sarei fatto bello delle penne altrui?

Qualunque sia il senso delle suddette espressioni, dicano i miei lettori, se sia lecito ad uno scrittore di usarle, e se io non debba protestare contro le medesime, come altamente protesto. Sebbene io non abbia mai sognato di voler essere un dotto, tengo ciò nondimeno alla mia onoratezza, ed a quella poca o molta dottrina che coi miei studî mi sono sinora procurato. Non ambisco alla facile immortalità, cui si può giungere rubacchiando nel campo delle idee e delle opere altrui. Posso affermare anzi, senza jattanza, ma anche senza tema di essere smentito, che quel tanto che si sa delle basiliche cristiane di Parenzo, e di ciò ne fa testimonianza anche il Bullettino di Archeologia cristiana del compianto Comm. G. B. de Rossi — Serie V, anno III, pag. 22 e 23 — è frutto delle mie scoperte e dei miei studî, generosamente in ciò coadiuvato da quanti amano il lustro ed il decoro di questa nostra patria. Quindi, nel caso presente, non sono io che abbisogni di farmi bello delle penne altrui; ma piuttosto vi è qualcuno, ben noto al sig. Boni, che si affatica di abbellirsi di ciò che mi appartiene. E con questa protesta prendo definitivamente commiato dal nostro critico autore; non usando io discutere con chi non sa tenere misure di civiltà nella discussione.

Parenzo, nel febbraio 1895.

PAOLO DEPERIS, parroco.

ATTI DELLA SOCIETÀ

L'VIII CONGRESSO ANNUALE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA

Al meriggio del giorno 6 settembre 1894 ebbe luogo a Parenzo, nella sala della Dieta provinciale, l'ottavo Congresso sociale, presieduto dal Presidente avv. Andrea dott. Amoroso.

Stavano all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. *Resoconto morale della Società per gli anni 1893 e 1894.*
2. *Esposizione dei conti consuntivi degli anni 1892 e 1893 e di quello di previsione per l'anno 1895.*
3. *Elezione della Direzione per la durata dell'undecimo anno sociale.*
4. *Eventuali proposte dei soci.*

Aperta la seduta, il Presidente dà ragione per cui nel 1893 non venne convocato il Congresso. Quindi commemora, con affettuose parole, la perdita da noi fatta, nel biennio, degli storici: C. De Franceschi e Tomaso Luciani; nonchè degli altri soci: Avv. A. Vidacovich, dott. L. Barsan, A. Caccia, N. de Madonizza e A. Beltramini.

I Congressisti si alzano in segno di lutto.

X X

Il Presidente dà quindi relazione d' una importante scoperta archeologica fatta nei pressi di Parenzo, e precisamente dell' antico cimitero cristiano.

Ecco la relazione:

Onorevoli Signori!

DandoVi il benvenuto all' odierna adunanza sociale, sento per primo il bisogno di domandarVi venia, se, per un cumulo di circostanze avverse, non fu convocato l'anno decorso il congresso nel solito mese di settembre, e se, passato quel tempo, la Direzione in carica non fu d' avviso di convocarlo più tardi, avuto principalmente riguardo a quei suoi membri, e ad altri socî ancora, che sarebbero stati impediti di assistervi dal loro munere di publici docenti, l' intervento dei quali alle nostre adunanze fu sempre particolarmente desiderato.

Il Direttore-Segretario Vi darà, come di consueto, il resoconto morale della nostra Società pei due anni decorsi dall' ultimo congresso. Ma qui permettetemi, onorevoli Colleghi, che io invada alquanto il di lui campo, per parlarvi brevemente della scoperta, che si è fatta qui nella primavera 1893, del primo cimitero cristiano. Guidati da precedenti indizî, Monsignor Paolo Deperis ed io sospettavamo già da pezza ch'esso fosse esistito nella contrada esterna, situata in levante a breve distanza dalla città, la quale ha conservato nella bocca del popolo la denominazione di *Cimarè,* che, come facilmente si comprende, non è altro che una storpiatura del latino *Coemeterium,* nella stessa guisa che il popolo parentino chiama *Marafor* una piazza, dove vi era l'antico Forum Martis, e *Predol* una contrada, dove stava presumibilmente il Praetorium romano. E meglio concretando i nostri vicendevoli sospetti, fissavamo particolarmente la nostra attenzione sul campo ora di proprietà del sig. Antonio Ziz, particella catastale n. 1350. Aperto, col di lui permesso, uno scavo nel terreno, nel vento di ponente del campo, potemmo infatti constatare, sino dal primo giorno, che le nostre congetture non erano state fallaci, e che noi ci trovavamo effettivamente entro all'area del primo cimitero cristiano. Continuati gli scavi, sotto la direzione

immediata di Mons. Deperis, sino a quell'estremo limite che ci fu possibile di condurli per non danneggiare il campo piantato a viti, egli disegnò poscia la pianta di tutta l'area escavata, la quale io presento oggi alla Vostra ispezione. (Vedi la Tav. unita al Vol.). Dal confronto di questa pianta con quella dell'antico ed ormai celebre cimitero cristiano di Salona [1]) balza subito all'occhio la piena corrispondenza dei due cimiteri a cielo aperto, sì da escludere il più lontano dubbio che l'area da noi messa a nudo non formasse parte integrante ed essenziale del primo cimitero cristiano di questa città. Qui, come a Salona, ci si presenta l'area privata A, coi resti dei muri disposti regolarmente, ed appartenuti ad edifizî rurali della fine del I, o dei primordî del II secolo; mentre l'area B, rappresenta una parte dello spazio, su cui si estendeva il cimitero cristiano della stessa epoca. In questo spazio di terreno, e precisamente nel sito *b*, si trovarono alquante monete romane di bronzo, di cui una dell'imperatore Vespasiano, un anello di argento con incisavi sopra la palma, simbolo di vittoria e d'immortalità, antichissimo nelle iscrizioni sugli epitaffi e sepolcri, sopra medaglie di devozione ecc.; e si scopersero inoltre i muri perimetrali delle edicole I. II. III. IV. V., veri mausolei esedrici, chiamati nei primi secoli del cristianesimo *cella memoriae*, od anche semplicemente *memoria, basilica, basilicula*, e che si costruivano sugli ipogei, o nei cimiteri all'aperto cielo, sopra le venerate tombe dei martiri e dei confessori della fede.

Della basilica I, che misura metri 14 in lunghezza, e poco più di 7 in larghezza, la più grande di tutte, rimasero i muri laterali ad un'altezza di circa 50 centimetri sopra le fondamenta, e molti stucchi del pavimento a mosaico, i cui tesselli disciolti si rinvennero frammisti ai calcinacci. Aderente a questa è la minore basilica II, misurante metri 8 in

---

[1]) La pianta fu publicata in occasione del primo Congresso internazionale di Archeologia cristiana tenuto nell'agosto 1894 a Spalato-Salona. Di questo cimitero fu data la pianta anche dal *Bullettino di Archeologia e Storia dalmata*, publicato per cura del Prof. Fr. Bulić. Anno XV, N. 10-11.

lunghezza, e poco più di metri 4 in larghezza, della quale rimasero pure i muri perimetrali ad un'altezza dalle fondamenta pressochè eguale a quelli della basilica I, ed avanzi di pavimento musivo al sito 2, 2, della pianta, i quali furono ricuperati e si conservano ora nel battistero della Basilica Eufrasiana, convertito in museo cristiano. Superiormente alle predette due basiliche, gli scavi misero a nudo le fondamenta delle basilichette III. IV. V, costruite sulla medesima linea, e di ampiezza pressochè eguale, cioè di metri 7 in lungo e metri 4 circa in largo. I resti dei muri perimetrali, stabiliti e colorati, come anche il pavimento musivo, furono distrutti alcuni anni addietro nell' occasione dell' impianto delle viti, stando il piano di queste edicole a soli 50 centimetri di profondità a quello del campo. Nel perimetro di queste basilichette si rinvennero gli stucchi frammentati di pavimento, e copiosi ruderi misti a tesselli di mosaico. Dentro alla basilica I. trovaronsi due tombe terragne con muratura mista di pietre e mattoni, il quale metodo di costruzione delle tombe fu usitato nel IV secolo anche nei cimiteri cristiani di Roma. Una tomba eguale entrava con uno dei suoi angoli sotto l' abside della basilica II. Ed altre tombe terragne stavano in tutta prossimità alle predette basiliche, noto essendo che, superato il periodo delle persecuzioni, grandissimo fosse il fervore dei cristiani di essere seppelliti vicino alle tombe dei martiri e dei confessori della fede, onde assicurarsi maggiormente, dopo morte, il loro patrocinio. La brama di essere sepolti più che mai vicini a quelle tombe era anzi tanto grande, che non si risparmiavano nemmeno grosse somme di denaro, pure di ottenere dai fossori il posto desiderato, e se vi faceva difetto il terreno circostante alla tomba del santo, non si aveva riguardo d' invadere l' interno delle storiche cripte e delle basiliche cimiteriali. Questa brama di procurarsi ad ogni costo la propria sepoltura ad *Santos* era tale che il pontefice Damaso I, l' ispirato poeta dei martiri delle catacombe, allo scopo di raffrenarla col proprio esempio, non volle essere sepolto nella storica cripta dei papi nel cimitero di Callisto, lasciando scritto nella celebre epigrafe metrica che compendia, per così dire, la storia del cimitero: *Hic fateor Damasus volui mea condere membra || sed cineres timui*

sanctos vexare piorum. In questa sezione di cimitero fu rinvenuto un frammento di antica transenna e di lastra marmorea, su cui è scolpita la croce, nonchè un brandello d'iscrizione colle lettere spezzate a mezzo sulla prima linea. La seconda linea conserva soltanto le lettere intiere SIBI ET, e la terza ..... ERE. Dal risultato degli scavi eseguiti nulla abilita a ritenere siccome certo che nell'area privata A vi esistesse pur quella del monumento del proprietario del fondo, che ignorasi parimenti chi esso fosse, e che da quest'area del dominium sepulcrale di un privato, convertito al cristianesimo già nei primi tempi della predicazione della fede, avesse principio il cimitero cristiano. Questo lo si può congetturare soltanto seguendo la dottrina stabilita dal sommo maestro G. B. de Rossi, il creatore dell'archeologia cristiana, ormai da tutti accettata, e magistralmente riassunta dall'Allard nel modo seguente [1]).

« I primi fedeli davano importanza al fatto che i cadaveri dei discepoli di Cristo non fossero profanati dalla vicinanza delle tombe pagane. Seppellire nella stessa tomba un cristiano ed un pagano sarebbe stata una grande offesa al loro sentimento, un vero sacrilegio. La legge romana permetteva loro di evitarlo. I giurisconsulti dicono che vi sono due sorta di sepolture: quella di famiglia, e la sepoltura ereditaria. Quest'ultima diviene, dopo la morte di colui che l'ha fondata, proprietà del suo erede, o dei suoi eredi; ma è inalienabile come ogni luogo religioso, bensì trasmissibile. La sepoltura di famiglia, per lo contrario, non diviene proprietà dell'erede: « *questo monumento non seguirà il mio erede* » dicono spesso le iscrizioni. Soltanto i membri della famiglia possono esservi sepolti, cioè a dire, i parenti, gli affrancati, che appartenevano pure alla famiglia, poichè portavano il nome gentilizio del patrono, l'erede stesso; ma quest'ultimo non ne acquistava la proprietà, nè vi poteva seppellire alcuno dei suoi. Il testatore poteva *escludere*, fra questa categoria di persone, quelle che meglio gli

---

[1]) Vedi *Bollettino di Archeologia cristiana*, e la *Roma sotterranea*. — P. ALLARD. Histoire des persécutions pendant la première moitiè du troisième siècle. Appendice B. V. II.

piaceva. Ed i cristiani potevano quindi, alla loro volta, parimenti escludere dalle loro sepolture, con clausole analoghe, chiunque non apparteneva alla loro religione. Anche nei tempi di persecuzione i cristiani hanno goduto, quasi sempre, di diritto e di fatto, di una completa libertà di sepoltura. Essi potevano raccogliere le reliquie dei loro martiri, e trasportarle nelle tombe che una previdente pietà aveva apparecchiato. Il giurisconsulto Paolo dice che i corpi dei giustiziati devono essere consegnati a chiunque li domandi, ed Ulpiano aggiunge che talvolta ne può essere però negato il permesso, particolarmente nei casi di crimine di lesa maestà. L'esilio stesso dei condannati non si estendeva ai loro resti mortali. I convogli funebri dei cristiani morti in lontananza, nella solitudine dell'esilio, oppure sotto i colpi dei carnefici, potevano attraversare liberamente intiere provincie e le città, purchè ne avessero ottenuto il permesso. Si comprende pertanto facilmente che mano a mano che diffondevasi la luce dell'evangelo nell'impero, Roma e tutte le grandi città si potessero trovare circondate da tombe cristiane. Un ricco proprietario possedeva in qualche luogo di facile accesso, ai fianchi di una strada, un *praedium* di estensione abbastanza vasta, consacrato alla sepoltura della famiglia, e posto nelle condizioni legali surriferite. Egli offriva nelle dipendenze di questo terreno funerario un asilo ai resti mortali dei suoi fratelli nella fede, sia a tutti indistintamente, sia a coloro che gli erano legati da vincoli di parentela, di amicizia, di vicinanza. In questo egli seguiva semplicemente l'esempio dei pagani; non aveva bisogno di modificare perciò l'aspetto esterno del suo dominio: poteva lasciare libero il *forum* della tomba, l'*area* che circondava immediatamente il sepolcro di famiglia; ma dietro alla medesima — *area adjecta monumenti* — gli era libero di scavare una cripta, per collocarvi i sepolcri. La maggior parte delle catacombe romane ebbero così origine dai possedimenti privati, aperti dalla carità dei ricchi cristiani alla sepoltura dei loro confratelli ».

Ed altrove, nell'opera citata, lo stesso autore, ritornando su questo tema, ricorda che all'epoca romana la promiscuità delle sepolture era egualmente odiosa ai pagani ed ai cristiani, poichè nessuno accettava l'idea di riposare dopo morto a fianco

di persone sconosciute, di religione, di costumi e di patria diversa, nè si consentiva a dormire l'ultimo sonno eterno che soli, od in compagnia di persone di propria scelta. Colui che non poteva fare da solo le spese di una tomba separata, si associava ad altri per possedere assieme un cimitero, od un colombario, destinati agli associati ed alle loro famiglie. I ricchi non entravano in queste associazioni, ma le riproducevano nei loro dominî, costruendo nelle dipendenze delle ville sepolcrali, dove avevano le loro tombe, le sepolture pei loro schiavi, affrancati e pei loro clienti. Dal che avvenne che molti cristiani forniti di doni di fortuna estendessero ai loro fratelli nella fede questa ospitalità della casa; dando così cominciamento ai cimiteri cristiani di proprietà privata, e che continuarono a mantenersi tali sino alla fine del II, od al principio del III secolo, in cui Settimio Severo permise la formazione in tutto l'impero, sotto certe condizioni, delle associazioni funerarie. L'autore conchiude infine così: « la Chiesa approfittò di una legge che sembrava fatta per lei. Aprire dei cimiteri destinati alla sepoltura dei propri membri, possederli a titolo di corporazione di genti povere — *tenuiores* — tassantisi per assicurarsi a vicenda gli onori funerarî, fu per la Chiesa una cosa molto semplice e facile [1]) ».

Questa, brevemente, la teoria del come nacquero i primi cimiteri cristiani, cui certamente non sarà stato estraneo neppure il cimitero di questa città; tanto più che di questa teoria troviamo la conferma anche in una iscrizione funeraria cristiana rinvenuta nella città di Pola [2]), la quale ricorda un'area sepolcrale di proprietà del liberto *C. Laecanius Simonis* destinata a sè stesso, ai suoi, alla moglie, ai figli, alle figlie, alla madre della moglie, al proprio fratello, ET · AMICIS · CARIS · MEIS · QVI · VOLENT · HOC · VENIRE · // SVO · QVISQVE · DIE · VENIANT · ET · REQVIESCANT ·

---

[1]) P. ALLARD. Op. cit. pag. 7-10 V. II.

[2]) MOMMSEN, C. I. L. Reg. It. X, Pars Prior. Pola, n. 182, 88, 131, 37, 121, 123, 195, 262, 303, 305, 306, 307.

Della quale città abbiamo altresì la rara iscrizione del I secolo di *Aurelia Soteria ed Aurelius Stephanus* alla madre *Soteria* RELIGIONI IVDEICAE · METVENTI, ossia di *una proselite della porta, temente Dio,* e che aveva quindi rinunciato alla idolatria; altra iscrizione di una discendente di lei, che pure appellavasi *Aurelia Soteria* alla ALVMNA *Aurelia Rufina,* equivalente nella epigrafia cristiana a serva o liberta, FIDE · COGNITA; di altro ALVMNVS *Titus Aelius Callimorphus;* altre quattro iscrizioni denominanti l'area sepolcrale DOMVS AETERNA; ed in fine quattro iscrizioni coll'invocazione IN PACE. — E queste sono le sole iscrizioni funerarie cristiane dei primi quattro secoli, che ci sono rimaste. Il *Corpus* non ne riporta alcuna di Parenzo e Trieste.

Non si può dubitare che le cinque basiliche testè discoperte fossero altrettanti luoghi di orazione sulle tombe dei martiri e dei confessori della fede, ivi sepolti. « Tumulati dapprima, così scrive il de Rossi [1]), secondo che le varie circostanze dei luoghi e della persecuzione il permettevano, i corpi dei confessori della fede, sedata poscia alquanto la violenza dei persecutori, maggiore cura fu spesa attorno ai venerandi sepolcri, costruendo loro sopra, o dappresso, senza muoverli, nè toccarli, celle, cubicoli, *memoriae,* basiliculae ad *locum orationis;* ovvero adottando a quest'uopo le cripte sotterranee ». Le nostre basiliche cimiteriali non risalgono molto probabilmente ad un tempo anteriore al IV secolo, ed alla pace data da Costantino ai cristiani. L'opera trascurata del pavimento musivo a più colori si adatta benissimo a quel secolo di decadenza dell'arte; e poi insegna il prenominato autore che le aree all'aperto cielo, benchè protette dalla legge, erano molto più esposte alle violenze e profanazioni di turbe fanatiche aizzate contro i fedeli, siccome più facilmente conosciute, sorvegliate e confiscate dalle publiche autorità in tempi di persecuzione, che le necropoli sotterranae. Nelle *cripte,* egli dice, sulle iscrizioni dei sepolcri, e sugli ornamenti delle pareti, si moltiplicarono i segni del cristianesimo; nelle *aree,* per timida cautela, i sepolcri

---

[1]) Bull. di Arch. crist., anno 1878, pag. 129-30.

d' ordinario furono nudi ed anepigrafi, o forniti d' iscrizioni o di ornamenti muti di ogni religiosa allusione. Tale età conviene dunque anche per questa ragione alle basiliche suddette meglio di qualunque altra anteriore. E se esse furono cinque, è forza conchiudere che almeno altrettanti fossero i martiri e confessori della fede, nel cui onore quelle basiliche furono erette. La chiesa parentina custodiva sino all'anno 1354, in cui furono trasportati a Genova da Paganino Doria, come bellica preda, i corpi dei santi vescovi e martiri Mauro ed Eleuterio, e custodisce altresì i corpi del vescovo e martire Projetto e di Accolito, socî, come sembra, di martirio; e quelli dei martiri Demetrio e Giuliano. È tradizione che questi due ultimi martiri siano quelli effigiati a mosaico senza accompagnamento di nome, nella volta dell'abside della basilica a sinistra della S. Vergine seduta in trono col divino infante nel grembo in atto di benedire, la quale ha a destra il martire S. Mauro. Ciascuna di queste tre figure di Santi porta in mano la corona gemmata, emblema del sofferto martirio. La terza figura sulla parete a sinistra sarebbe quella di Eleuterio, effigiato pure dalla stessa parte colle insegne vescovili, sul ciborio musivo che copre l'altare maggiore, stupenda opera d'arte fatta eseguire dal vescovo Ottone, nativo di Parenzo, nel 1277. Per la corrispondenza perfetta del numero dei martiri, le cui reliquie vennero più tardi traslatate dal cimitero nella basilica maggiore, col numero delle basiliche cimiteriali discoperte, vi mancherebbe quindi ancora una basilica. Ma poichè gli sterri vennero limitati ad un'area ristretta e discontinua, non è da escludersi la possibilità che le vestigia della sesta basilica giaciano ancora sepolte nel terreno non esplorato; quando non si volesse ammettere come probabile anche l'altra ipotesi che una di quelle basiliche abbia contenuto gli avelli di due dei martiri sunnominati.

Della traslazione diretta delle reliquie di un martire, sebbene non si conosca di quale, dal cimitero estraurbano nella basilica maggiore, possediamo notizia certa dalla lapide incompleta alla sommità, di cui ho discorso in altra occasione [1]), e

---

[1]) Le basiliche cristiane di Parenzo — Lettura tenuta al V Congresso generale della Soc. istr. di arch. e stor. patria — Parenzo, 1891.

che qui mi giova di riprodurre: CVIVS VICT // RICIA MEMBR // A NVNC RE // QVIESCENT // INTRA MVROS // HVIVS CIVITA // TIS PARENT. Questa traslazione fu da me allora riferita alle reliquie del vescovo e martire S. Mauro, il Santo titolare della basilica del IV secolo, sulle cui fondamenta fu poscia costruita l'Eufrasiana, le quali reliquie vennero deposte, come lo attesta l'altra antica lapide: HOC CVBILE SANCTVM CONFESSORIS MAURI // NIBEVM CONTENET CORPVS // con quello che segue, nella confessione in parte ancora visibile nelle fondamenta dell' abside di quest' ultima basilica.

Non è noto quando seguissero le altre traslazioni dei corpi dei martiri. Del vescovo e martire S. Eleuterio sappiamo dall' iscrizione, che le di lui reliquie furono deposte dal vescovo Pagano, nel 1247, assieme a quelle di S. Mauro, nell' arca marmorea da lui fatta preparare, donde furono poi levate ed asportate dai Genovesi. Questo Santo ebbe certamente culto publico in una delle basiliche cimiteriali, diroccata probabilmente nel 1412, in cui gli Ungari dell' imperatore Sigismondo, forti di 2000 cavalli, assediarono la città, ponendo il loro accampamento in Cimarè; la quale basilica fu poi surrogata, nel 1488, dall' attuale chiesa posta in immediata vicinanza dell' area cimiteriale, e che diede alla contrada campestre il nome del Santo. Il vescovo Fulcherio traslatò, tra il 1210–20, le reliquie dei S. S. Demetrio e Giuliano, ora custodite nel corpo dell' altare maggiore; ed il vescovo Ottone depose in apposita urna, nel 1277, quelle dei S.S. Projetto ed Accolito nell' antico altare di S. Anastasia, ora detto dei Corpi Santi. Ma queste tarde traslazioni furono operate non dal cimitero direttamente, ma entro la basilica maggiore, oppure avvennero dalla cappella vescovile, l'antico *consignatorium,* incorporato all'episcopio nella seconda metà del secolo XV, alla basilica stessa.

L' area C, cogli avanzi degli edifizî rurali, rappresenta per ultimo quella sezione di terreno che, nel medio evo inoltrato, venne adibita a cimitero, quivi essendosi rinvenute negli sterri alcune monete dei patriarchi di Aquileja e venete.

La scoperta dell' antico cimitero cristiano va considerata come un fatto di particolare importanza storica, collegandosi intimamente il cimitero alla prima chiesa cristiana, la *domus*

orationis, nell' interno della città, collocata a fianco delle due posteriori basiliche del IV e VI secolo, ed ottenendosi da questa scoperta la convincente prova che la chiesa parentina ebbe anch' essa proprî martiri sino dai primi secoli della predicazione della fede, i quali furono venerati, come tali, dai fedeli nelle basiliche erette in loro memoria sopra gli avelli che ne custodivano i resti mortali. L'Allard aveva quindi ben ragione di scrivere, come scrisse: « la storia dei martiri trova in molti luoghi il suo fondamento nel suolo [1]) ». Nè di ciò avrebbesi avuto serio motivo a dubitare, come si è infatti dubitato, dal momento che Aquileja, Trieste e Pola ebbero accertatamente proprî martiri, e nulla induce a credere che le leggi romane contro i cristiani ed i posteriori editti degl' imperatori, coi quali si apersero le varie persecuzioni, rimanessero privi di effetto unicamente a Parenzo, municipio e colonia, posta a breve distanza dalle prenominate città e colonie romane. E tanto meno è da supporsi che mancassero propriamente a Parenzo gl' individui passibili di quelle leggi e di quegli editti, cioè i cristiani, se già il II secolo volgente alla sua fine lasciò profondamente radicata la chiesa dappertutto nel vasto impero romano, e diffusa in tutte le classi della società. E se, scrivendo della propagazione della fede nei paesi al di qua dell' Alpe Giulia già dal tempo di S. Ermagora, si va ripetendo da parte della Curia triestina, nel suo Annuario ecclesiastico, la vieta storiella delle « *pusillae istae Christianorum congregationes nonnisi clam ed in obscuro viguerunt* » non si può che deplorare cotanta inscienza dei giganteschi progressi fatti nell' ultima metà di questo secolo dall' archeologia cristiana, la quale, ben lungi dal rappresentare i fedeli come frazioni minuscole ed inconsiderevoli della popolazione delle città, amanti delle tenebre e dei nascondigli, ci offre una moltitudine d' irrecusabili prove storiche e monumentali com' essi fossero invece dovunque molto numerosi, fieri della loro credenza, ed in generale molto bene conosciuti dalle autorità dello stato, perchè viventi alla piena luce del sole, ed in giornalieri rapporti con

---

[1]) Op. cit. Introd.

quelle in tutto ciò che non feriva le loro credenze religiose. E si potrebbe ancora osservare, che ammettendo per vero questo esiguo numero di cristiani nei primi tre secoli della chiesa, non si saprebbe spiegarsi il fatto del come essi si fossero poi rapidamente tanto moltiplicati subito dopo la pace data da Costantino alla chiesa, da erigere pei bisogni del culto divino quella vasta e decorata basilica del IV secolo, che noi tutti conosciamo a Parenzo.

E rispettivamente a Trieste, la cui prima basilica fu eretta nel V secolo sull'area del tempio dedicato alle divinità capitoline, parmi che la floridezza di quella congregazione cristiana sia a sufficienza attestata, oltrechè dai numerosi martiri, anche dalle notizie che ci sono rimaste dell'antica necropoli cristiana.

Scrive il Kandler [1]:

« La necropoli potè venire riconosciuta da tasti di terreno in sulla fine del secolo decorso e nel presente. Abbracciava un'area di 5000 passi romani quadrati all'incirca, e v'avevano bellissime stanze mortuarie di buoni tempi, messe a stucco con decorazioni gentili, anche dorate, con pavimenti a mosaico di graziosi disegni, e sarcofaghi di più forme collocati nelle stanze stesse, ed antiche leggende; vi si vedevano altri sarcofaghi di rozzo intaglio, altri composti da embrici di tempi scadenti, nelle tombe visibili traccie di sopraposizione di cadaveri, ed armi ed arnesi, e depositori grandi riempiuti di ossa che sembra essere stati comuni; rinnovate le tombe in altri tempi. Ed è vera la voce corsa allora, che fossersi ritrovati teschi umani con segni di patite violenze. La chiesetta più volte rifatta era già in istato di crollo nel secolo XI, e vi si vedeva fino alla sua soppressione un ipogeo di marmo che dava adito quasi a stanza sotterranea, nella quale si credeva riposassero le ossa dei martiri, e questo che dicevano il pozzo era entro la chiesa, quasi la chiesa fossesi costrutta sopra, come è anche verisimile. Grande cura ebbesi nei secoli di

---

[1]) KANDLER, *Pel fausto ingresso di Mons. Vescovo Bart. Legat nella sua chiesa di Trieste*, a. 1847.

mezzo della conservazione di queste tombe che intitolavansi *loca Sanctorum martyrum* ».

Ed altrove lo stesso Kandler soggiunge [1]:

« Trieste romana seguì le pratiche e le leggi di allora, secondo cui vietato il seppellire entro le mura della colonia, era libero il disporre la tomba propria alli margini delle strade maggiori, alle rive del mare, al Campo Marzo; destinata poi Necropoli generale del popolo, però anche celle mortuarie di più agiati, o di distinti.. La quale Necropoli precipua si era ove poi fu il Monastero dei Benedittini in contiguità della Piazza Lipsia, e propriamente intorno alla chiesa già intitolata ai S.S. Martiri, poi detta di S. Lucia degli Armeni; nell'antica distribuzione della città la Necropoli stava fuor delle mura fra la città ed il Campo Marzo. Allorquando, intorno al 1842, si fecero scavi nel terreno già Necropoli vennero a giorno celle mortuarie con bei pavimenti di mosaico e con stucchi e coloriture, con urne e leggende state manomesse, e stanze quasi pozzi per comune deposito tumultuario di ossa dei poveri, celle che si erano trovate nelle escavazioni per l'odierna Accademia di Commercio e delle case contermini. Nel secolo VI seguivasi ancora tale pratica dai cristiani, monumenti dei quali si rivennero lungo le strade maestre, ed in secondarie piccole Necropoli. La Necropoli maggiore fu consacrata dalla religione, in quella furono sepolti i più dei martiri triestini, in mezzo a quella si alzava la chiesa, e v'erano Sacerdoti a fare i siliturgi costanti, vi era il pozzo che dicevano dei S.S. Innocenti, il volgo credeva degli innocenti straziati da Erode, ma erano quei martiri sepolti nelle stanze comuni, ed il puteale che riferiva alla chiesa coprivasi ogni anno in giorno anniversario di panno nero in segno di mestizia. Guastata la Chiesa nelle incursioni longobardiche del 568, il patriarca Paolo di Grado faceva raccogliere non meno di **quarantadue** corpi di martiri, recati con sommo onore a Grado, altri corpi santi recavansi di nascosto nel

---

[1] KANDLER, *Raccolta di leggi ed ordinanze* ecc. pubblicata per ordine della Presidenza del Consiglio dal Procuratore civico — Trieste, 1861 — Puntata: *Le Necropoli.*

Duomo, siccome preziosa la minaplumbea ci ricorda; il luogo andò a male cosicchè somigliava a monte di ruine. Nel 1114 il luogo fu dato in custodia ai monaci di S. Giorgio maggiore di Venezia, che vi destinarono a perpetua custodia almeno due monaci per li riti funebri; poi passò nel 1736, allontanati i Benedittini, al Capitolo, poi ai P.P. Mechitaristi, poi venduti all' incanto Chiesa, Necropoli, pozzo degl' Innocenti, ossa di martiri; il terreno fu convertito ad usi urbani ».

L' antico cimitero durò in uso a Parenzo, secondo ogni probabile congettura, sino alla fine del secolo XV, non senza essere stato però esposto nella durata di tanti secoli a frequenti devastazioni, causa la sua situazione particolarmente favorevole agli accampamenti soldateschi e alle fazioni di guerra contro la vicina città. Ed il colpo di grazia pare che lo abbia ricevuto dagli Ungari dell' imperatore Sigismondo, che ho poc' anzi ricordato. Cadute in rovina tutte le opere edilizie, le pietre buone a costruzione vennero impiegate nella fabbrica dell' attigua chiesa di S. Eleuterio; ampie macerie recingono da due lati anche al presente il campo. Le rinnovate e fierissime pestilenze dei secoli XVI e XVII annientarono quasi la vecchia popolazione parentina, e colla sua scomparsa andò pure spezzato il filo delle tradizioni locali. I sorvenuti non conobbero più il sito dell' antico cimitero cristiano già da due secoli abbandonato; e se in carte del 1500 si trova ancora il nome di una contrada esterna intitolata ai S.S. Martiri [1]), nessuno seppe spiegarsi successivamente il perchè di questa denominazione, di cui pure andò cancellata la memoria. Della quale dimenticanza delle cose antiche non è poi da farsene grande colpa alla cittadinanza parentina, se Roma stessa aveva dimenticato le sue catacombe, la grande città sotterranea che si apre tutto all' intorno fuori delle antiche mura, sino a che non se ne fece a mezzo il secolo XV all' incirca le prime scoperte, proseguite poi dal grande esploratore Antonio Bosio, verso la fine del secolo XVI.

---

1) KANDLER, *Istria*, a. 1849, N. 23.

Riporto in chiusa di questa mia relazione alcune note croniche profane, che hanno qualche attinenza colle località dell' antico cimitero [1]:

Anno 1160. Il conte Mainardo d'Istria, volendo essere investito dai vescovi di Parenzo, delle decime di Rovigno, raccoglie un esercito, e muove all' assalto di Parenzo, in odio al vescovo Oberto, ponendo il campo in *Cimarè,* sotto le mura della città.

Anno 1183. Lo stesso conte Mainardo « *veniet cum magno exercitu militum ad S. Eleuterium* ». Sedeva allora sulla cattedra episcopale di Parenzo, il vescovo Pietro, in favore del quale venne decisa la lite da Goffredo patriarca di Aquileja, e restituite al vescovo le decime su Rovigno, tolte a forza nel 1160.

Anno 1224. Monfiorito di Castropola in questione con Adalperto, vescovo di Parenzo, a motivo di due Castelli che erano feudo vescovile, e la cui custodia era a lui affidata, entra a forza in Parenzo, e getta in mare le carte dell'archivio vescovile, che avrebbero chiarito la questione.

Anno 1225, 7 novembre. Il vescovo Adalberone di Parenzo, ed il comune di questa città, riconoscono i confini del territorio censuario dell' episcopato, ossia della terra di S. Mauro. In questo diploma leggesi il seguente passo: « item dixerunt.... quod totum territorium, quod est *ab Ecclesia S. Eleuterî*, eundo per viam quæ vadit ad villam de Turræ, ad manum sinistram versus mare ecc.

Anno 1412. Sigismondo re di Ungheria, in guerra coi Veneziani, si presenta sotto Parenzo, che respinge l' assalto.

La fine della lettura del Presidente è salutata da calorosi applausi.

---

[1]) KANDLER. *Cod. dipl. istr. — Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale.*

Dopo di ciò il segretario dott. M. Tamaro legge la sua

RELAZIONE

Onorevolissimi signori.

Non spendo parole per giustificare la non avvenuta convocazione del Congresso sociale nell'anno 1893, dal momento che il chiar. nostro Presidente ha voluto precedermi in codesto ufficio. Ricordo solo, che nella presente Relazione cercherò di riassumere, nel più breve tempo possibile, per togliervi tanta noia, gli oggetti che determinarono l'attività della Direzione nel biennio passato.

Mi rifarò pertanto dalle nostre pubblicazioni, siccome quelle in cui, meglio di ogni altro campo, si esplichi l'attività d'una Associazione quale è la nostra.

Fu costante preoccupazione, dunque, della Direzione di provvedere alla stampa dei nostri «Atti e Memorie» con quel modesto decoro che era consentito dai mezzi di cui poteva disporre, e al tempo stesso con quella cura zelante di renderli sempre più apprezzabili dal lato storico-provinciale. Col vol. IX degli stessi «Atti e Memorie» vennero rinnovati i tipi e migliorata la carta, così che dal lato della forma esterna i nostri volumi possono gareggiare, o per lo meno non sfigurare, messi a confronto colle pubblicazioni di simil genere fatte da altri Istituti storici, molto più cospicui del nostro. Sarebbe il meno però se si fosse curata la parte formale soltanto, ed ove non ci si fosse dato ogni impegno di alimentare costantemente le pubblicazioni stesse con atti e documenti e studî originali, di riconosciuto valore storico-scientifico dai più esperti in materia. Tanto è vero che i nostri volumi, come Voi sapete, furono costantemente ricercati da illustri Accademie; ed anche di recente avvenne che la «Società storica della Carintia» ed il «Museo della Bosnia ed Erzegovina in Seraievo» ci chiesero lo scambio delle loro pubblicazioni colle nostre.

Fra i documenti che imprendemmo a rendere di pubblica ragione ricorderò quelli spettanti al Friuli, all'Istria, a Gorizia ed a Trieste, lasciati dal prof. A. S. Minotto, in numero

di 160. Una parte di questi documenti fu pubblicata dallo stesso Minotto negli « Acta et Diplomata », altri erano già conosciuti e furono stampati dal Kandler nel Codice diplomatico istriano, altri infine videro la luce per opera di diversi raccoglitori.

La Direzione, venuta in possesso di questo importante materiale, mercè le zelanti pratiche del compianto cav. Tomaso Luciani e del chiar. prof. dott. Bernardo Benussi, decise di curarne la stampa negli « Atti e Memorie », omettendo quei documenti che si trovano stampati nel Codice diplomatico istriano, e rendendo di pubblica ragione non soltanto gli inediti, ma anche quelli pubblicati in opere straniere e meno accessibili agli studiosi; e ciò per la considerazione, essere di somma utilità al promuovimento degli studî storici nostri che il maggior possibile numero delle fonti sia raccolto nelle nostre pubblicazioni provinciali, e messo con ciò a miglior portata di quelle persone che intendono approfittarne.

Aggiungo ancora che, oltre ai « Documenta », il prof. Minotto lasciò un gruppo di più che 800 schede, che vanno dal 1301 al 1332, e possono considerarsi quale una continuazione degli « Addenda ex libris consiliorum maioris consilii Venetiarum. Documenta Regesta », che furono pubblicati dal Minotto nello stesso volume degli « Acta et Diplomata ». Anche queste schede verranno stampate nei seguenti nostri fascicoli, in appendice ai surricordati « Documenta ».

Continuammo poi a pubblicare le importanti « Relazioni dei podestà e capitani di Capodistria », nonchè le ricche notizie contenute nel « Senato Mare ». E poichè la fatal sorte ci ha furato colui che per una lunga serie d'anni era incaricato di trascrivere per l'Archivio provinciale i documenti riguardanti la storia dell'Istria, conservati nell'Archivio di Stato di Venezia, l'inclita Giunta provinciale ha subito sapientemente provveduto per la continuazione di codesta trascrizione, affidandola a persona ben conosciuta ed esperta. Così il materiale non ci verrà meno, quand'anche non si trovassero altri collaboratori zelanti di cooperare, con particolari lavori, alla stampa del nostro Bullettino, ciò che, davvero, non mi sembra possibile.

Ai molti antichi « Statuti » delle nostre città e castella già pubblicati, aggiungemmo quello di Umago nel vol. VIII dei

nostri « Atti e Memorie », con dotta prefazione dell'infaticabile nostro Direttore prof. Benussi. Al quale Statuto femmo seguire, nel volume successivo, la stampa della « Commissione al podestà di Umago » — importante atto del 1559, tratto da un Codicetto in pergamena conservato nell'Archivio provinciale. Fummo poi felici di avere dalla cortesia del Rev. Ordinariato vescovile di Parenzo due capitoli appartenenti ad una storia rimasta fin qui sconosciuta « Della chiesa di Parenzo » del ben noto vescovo Gaspare Negri, trovati nell'Archivio dello stesso Ordinariato. Facciamo voti che si trovi il resto dell'interessante lavoro illustrativo quel prezioso monumento cristiano che è la Basilica Eufrasiana.

Avremmo voluto decorare i nostri ultimi volumi anche con qualche lavoro di archeologia epigrafica; ma pur troppo il chiar. avvocato Gregorutti, a cui affidammo da qualche anno un manipolo di nuove iscrizioni romane trovate in Istria per la rispettiva illustrazione, si trova pur sempre obbligato a letto per lunga inesorabile malattia, che non lascia, pur troppo, speranza di prossima guarigione. Per ogni evento ci siamo tuttavia accaparrati la desiderata cooperazione del chiar. dott. Pietro Sticotti, epigrafista valente, del quale pubblicheremo anzi nel prossimo volume una di lui illustrazione di alcune epigrafi.

Ma non è soltanto con scritti e documenti antici che noi riempimmo le carte del nostro Bullettino storico; ma sì ancora con lavori originali e del tutto moderni di prestanti nostri comprovinciali. Il chiar. dott. B. Schiavuzzi, seguendo le precedenti sue investigazioni nel campo storico-sanitario, ci ha dato l'apprezzato lavoro su « Le istituzioni sanitarie istriane nei tempi passati ». Nello stesso volume (VIII) il prefato prof. Benussi, oltre alla già citata introduzione allo Statuto di Umago, pubblicò un lavoro riflettente il contestato « Privilegio d'Eufrasio », lavoro mirabile per acutezza di critica e soda dottrina. Nei primi due fascicoli del successivo volume, poi, pubblicò il ben noto e omai famoso lavoro su « La liturgia slava nell'Istria ». Io non mi farò ora a ripetere le cause che occasionarono quello studio, siccome notissime a tutti per una questione molto delicata, di natura politico-religiosa, che da molti anni si dibatte nella nostra provincia; ma ben mi preme di

affermare, che lo studio stesso, in cui venne condensato tanto tesoro di studî storici e di logica stringente e inconfutabile, ottenne meritamente una celebrità tale, da non trovar certo riscontro in nessun' altra pubblicazione storica fatta fin qui in Istria. Basti dire, che di quel lavoro si è occupata, con sommo interesse, una moltitudine di storici, di critici e di dotti, — non esclusi illustri prelati — tanto nostrani che stranieri, in modo da lusingare non pure il bravissimo autore, ma la stessa nostra Società, di cui egli è parte tanto importante. E quasi tutto ciò non bastasse, egli ha già iniziato, come sempre, con felicissimo successo, nei nostri « Atti e Memorie », un nuovo lavoro di gran mole, cioè « Nel medio evo — Pagine di storia istriana », in cui, con potenza d' analisi e con utili confronti di studî moderni, ci va svelando preziosi brani di storia del tutto nuovi ed originali. Non credo, dunque, di peccare di adulazione se, in questo nostro sereno spirituale convito, io mi faccio interprete della viva gratitudine della Società e della Direzione verso il chiar. Professore, siccome quello che si rese tanto benemerito e stimato coi suoi eruditi lavori di storia patria. *(Applausi prolungati).*

Procedendo in altro campo, verrò a quello degli scavi, dicendo essersi la Direzione impegnata, per quanto poteva, a continuare o ad incominciare quei lavori dai quali era indiziata di un qualche ritrovamento di cose antiche.

Non vi parlo dell' interessante scoperta del primo cimitero cristiano a Parenzo, essendosene fatto il nostro chiar. Presidente oggetto di particolare trattazione, come meritava; mi limiterò, dunque, a riassumervi i risultati ottenuti in altre escavazioni, fatte qua e là per la provincia.

Ci si lusingava dal bellissimo castelliere di Montreo di trovare buona messe di cimelî preistorici; epperciò venne affidato l' incarico di tentare alla ventura qualche scavo all' egregio consocio e direttore dott. B. Schiavuzzi; ma, pur troppo, ogni tentativo andò deserto, per cui si credette di smettere a risparmio di danaro.

La prosecuzione, invece, degli scavi nel I. castelliere dei Pizzughi ha dato buoni risultati di ritrovamenti di urne

cinerarie e di bronzi, se anche gli oggetti ritrovati non eccellono per originalità o diversità di forme da quelli scoperti prima.

Fu del pari intrapreso qualche scavo dal maestro dirigente e socio sig. Giuseppe Parentin, alle falde del castelliere di S. Spirito a Cittanova; ma non vi trovò che qualche sepoltura romana, di scarso valore storico. Una successiva visita fatta dall' on. direttore dott. Cleva nell'agro cittanovese, e precisamente a S. Lorenzo di Daila, dava per risultato la scoperta di intere fondamenta di una casa romana, con vasca da bagno e rispettivi tubi di piombo, dei quali ultimi si conservano alcuni pezzi nel nostro Museo provinciale. — Lo stesso dott. Cleva, colla cooperazione del collega dott. Schiavuzzi, iniziarono degli scavi al castelliere di S. Martino di Torre, del quale si ebbe già nel passato qualche frutto di ritrovamento; sebbene però gli esploratori non sieno stati ancora favoriti da nessuna nuova scoperta, credettero di trovarsi sulle traccie di quella antichissima necropoli.

Miglior frutto ottenne l' apertura di nove tumuli, fatta sempre dall' on. dott. Cleva, a cura della Direzione, nel territorio di Villa di Rovigno. Veramente in tre di essi non fu possibile di rinvenire traccia alcuna che potesse giustificare lo scopo per cui presumibilmente furono innalzati; tutti gli altri contenevano tombe rettangolari ad inumazione, situate, meno in un caso, nel centro dei tumuli, ed a livello del terreno originario, e, di regola, chiuse da sei lastre calcari, rinforzate all' esterno da muricciuoli greggi di pietre a corso, senza materiale di cemento. L' importante di questa scoperta consiste nella constatazione del rito d' inumazione. Le tombe erano tutte allineate da mezzogiorno a settentrione; il corpo però non veniva deposto in forma orizzontale, ma, come lo provarono la posizione centrale delle ossa del capo e del torace, e la limitata posizione dei loculi, i cadaveri vi furono rinchiusi accocolati, o meglio seduti, il dorso piegato innanzi e il viso, sempre rivolto a Nord, prossimo alle ginocchia piegate e sollevate. — Così il dott. Cleva nella sua relazione, alla quale rimando il lettore per le ulteriori notizie già stampate a pag. 497 e seg. del volume IX degli « Atti e Memorie ».

Di recente ci era pervenuta notizia, che nel campo di proprietà di un certo Basadonna, poco discosto dal porto di Fianona, erano state scoperte alcune traccie di antichità romane. La Direzione interessò subito il nostro egregio consocio dott. Giacomo Lius di Albona perchè, a nostre spese, volesse assaggiare il terreno. Così fu fatto. Ed ecco venire alla luce le fondamenta di una casa romana, o più probabilmente di un complesso di fabbricati. Nello sterro furono rinvenuti avanzi di pavimento a mosaico — però di nessun pregio artistico — basi di colonne, capitelli, cornicioni e modioni scolpiti; quindi il torso di una statua di pietra semitrasparente, che vorrebbesi di spato, su cui è scolpito uno scudo colla medusa, ed un nastro a nodi; ed infine due teste, l'una d'uomo e l'altra di donna, di marmo greco. L'edificio dovrebbe risalire all'alta epoca imperiale, essendosi rinvenuto anche un embrice col bollo: PANSIANA. — Nelle macerie furono raccolti alquanti vasetti lacrimali di vetro, perle di vetro a varî colori e di ambra, fusajuole di cotto; ma nessun oggetto di bronzo. Tutti questi oggetti sono custoditi dal proprietario del fondo, che si ripromette dalla vendita degli stessi somme favolose di danaro; mentre a noi non resta che la pianta del campo e dello scavo praticatovi, il disegno d'un modione e quelli del torso della statua e d'un capitello, e le fotografie delle due teste, l'una di uomo, l'altra di donna.

Se non che i detti scavi furono sul più bello troncati, per la grande difficoltà che presentano nel proseguirli; nel senso che il luogo dov'erano praticati era tutto ingombro di una quantità straordinaria di macerie e di grossi blocchi di pietra calcare, a rimuovere i quali e le quali ci sarebbe voluta una rilevante spesa, che a noi era impossibile di sostenere.

Da più anni era conosciuta localmente l'esistenza di una vastissima necropoli che si estendeva, a tratti intermittenti, sotto Pinguente, nel vento di levante, a destra della strada che conduce a Rozzo, sopra le attigue colline, spesso accadendo che in occasione di dissodamenti di terreni, o di altri lavori più profondi, i contadini si imbattessero in scheletri umani, in orecchini di bronzo e d'oro, in perle di vetro, in fibule e spilloni di bronzo, in lancie e coltelli di ferro, ed in

ferri di cavallo d'insolita forma e di grandezza maggiore di quelli oggidì usitati. Nessuno però ci aveva allora badato più di tanto a codesti ritrovamenti, sintantochè l'attenzione non venne particolarmente fermata, nell'aprile passato, dal fatto della scoperta di nove scheletri umani sepolti in piena terra, allineati a breve distanza l'uno dall'altro, in un terreno sulla collina denominata « Bresaz » non più distante di 10 minuti da Pinguente, la quale collina sembra essere anzi uno dei nuclei più importanti di quel vasto cimitero.

In quell'incontro furono rinvenuti accanto agli scheletri due orechini d'oro, altri di bronzo, alcune fibule pure di bronzo ed alquanti coltelli di ferro. Questi oggetti passarono poscia per acquisto al civico Museo di Trieste.

Avvertita di questa scoperta, la nostra Direzione incaricò l'on. dott. Cleva di far eseguire, per conto proprio, in diverse direzioni, alcuni scavi di saggio. Si ottenne lo stesso risultato di prima: si rinvennero, cioè, parecchi scheletri, orecchini, fibule e spilloni di bronzo; una lancia e alcuni coltelli di ferro. Successivamente potemmo acquistare un orecchino d'oro trovato di recente dal proprietario del terreno accanto ad altro scheletro. Tutti questi oggetti corrispondono appieno a quelli conservati nel Museo di Trieste.

La conclusione di questi ultimi scavi si è, che la parte sinora nota di quella necropoli risale ai bassi tempi romani, e che *Piquentum* era allora un centro di numerosa popolazione assai più che non sia la presente.

Finalmente vi dirò, che venne rilevata, per incarico della nostra Direzione, la pianta del castelliere di Masin, nel classico territorio di Valle, per il particolare interesse che esso presenta, conservandosi di esso pressochè intiere le ciclopiche muraglie delle sue cinte, e per gli opportuni raffronti coi castellieri ora scoperti nel territorio Falisco.

Questa, in succinto, l'attività nostra nel campo degli scavi e delle ricerche archeologiche e preistoriche. Forse si sarebbe potuto fare di più; ma non dovete dimenticare, onorevolissimi Signori, che per siffatte esplorazioni ci vogliono danari di molti, più di quelli che noi possiamo disporre. Per non dire ancora,

che ci vorrebbe l'impiego di molto tempo, che noi non abbiamo tutte le volte, perchè distratti da molteplici occupazioni derivanti dalle diverse individuali professioni. Anzi noi dobbiamo molta gratitudine a quei Signori, che con sacrifizio di tempo s'interessarono per codeste esplorazioni, animati soltanto da puro sentimento patriottico e dal vivo amore per la scienza.

Si sarebbe potuto fare di più; ma non v'incresca se, a questo proposito, io mi trovo costretto di toccare qui una nota un po' stridula. Il numero dei soci, che nel 1891 era di 187, nel 1893 scemò a 179. Oggi che parliamo, neppure quest'ultima cifra è legittima; chè per causa di morte, o per morosità di pagamento da più anni, o finalmente per qualche rinunzia, il numero dei soci stessi può considerarsi ridotto a 166. Questo fatto ingenera davvero grande sconforto, tanto più che il bassissimo canone sia generosamente compensato dalle pubblicazioni che ogni socio riceve ciascun anno. Considerando, infine, a quali nobili ideali intenda la nostra Associazione, sarebbe d'attendersi che la parte eletta degli Istriani di mente e di cuore non possa astenersi dal favorirla, a seconda delle proprie forze, sì che la gamma degli associati dovrebbe essere piuttosto in costante aumento, che in desolante diminuzione.

Egli è per queste ragioni che anche gli aumenti della Biblioteca sociale e del Museo provinciale non progrediscono come dovrebbero progredire. Tuttavia, vuoi per acquisto, vuoi per donazione, vuoi per scambio di pubblicazioni, la Biblioteca conta già un bel numero di volumi; mentre il Museo, accresciuto coi cimelî da noi via via scoperti, si arricchì ancora con qualche acquisto, fra cui quello di 42 lucerne di terracotta della collezione Schram di Pola, delle quali sonvene alcune cristiane e letterate. Parimenti venne acquistato, oltre alle molte avute in dono, un bel numero di monete romane, bizantine e medioevali.

Come ho detto di sopra, la non troppo numerosa schiera dei nostri associati si andò, pur troppo, nel biennio scaduto assottigliando, anche per causa di morte. Il nostro Presidente vi ha già ricordato pietosamente coloro che son passati nel numero dei più, e nelle pagine del nostro Bullettino sociale

troverete le necrologie di quelli che particolarmente si resero benemeriti agli studî di storia patria ed alla nostra Associazione; sicchè a me ora non resta che accennarvi a qualche piccolo fatto che si annette al momento del loro decesso.

Alla dipartita da questa valle di lagrime — 24 agosto 1892 — di quell'anima eletta e di quell' integro carattere che fu il nostro consocio avv. A. Vidacovich, la Direzione ha creduto, in sostituzione di una corona funeraria, di elargire fior. 20 alla cassa della « Lega nazionale ».

Addì 9 gennaio del 1893 spegnevasi a Moncalvo (Gollogorizza) quella nobile e rispettata esistenza del babbo della nostra storia provinciale, di Carlo De Franceschi, e la nostra Direzione facevasi rappresentare ai funerali dal socio-direttore onorevole dott. Cleva.

Non appenna si seppe il decesso — 19 giugno 1893 — del dott. Bart. Biasoletto — illustrazione delle scienze naturali e fisiche, e benemerito per il cospicuo dono fatto al nostro Museo di una raccolta di medaglie guadagnate dal suo illustre genitore in altrettanti Congressi scientifici — la Direzione si affrettò di spedire un telegramma di condoglianza alla Società agraria di Trieste, di cui il Biasoletto era presidente.

Finalmente alla morte del tanto compianto Tomaso Luciani — 9 marzo a. c. — del quale leggerete alcuni cenni biografici nel nuovo fascicolo degli «Atti e Memorie» che oggi vi presentiamo — la Direzione inviava una corona funeraria, estremo tributo all' infaticabile nostro conterraneo, e si faceva rappresentare ai funerali dal socio on. deputato avv. M. Bartoli.

E così avrei finito di riferirvi sulla nostra attività. Prima però di prendere da voi commiato, mi è caro di accennarvi a qualche altra cosa ancora che mi sembra di non scarsa importanza, e che dovrebbe anche lusingare l' amor proprio di noi tutti, e spronarci a seguire con costanza e lena la via fin qui percorsa.

Trascorse già lunga età nella quale il nostro paese si trovava, rispetto a molti dei nostri confratelli, e peggio ancora rispetto agli stranieri, alle condizioni dell'Olindo del Tasso, cioè:

O non visto o mal noto o mal gradito.

Certo non fu per l' opera soltanto da noi iniziata che si sieno andati diradando molti preconcetti ed errori sul conto nostro; chè vi furono anche prima della nostra sociale esistenza dei benemeriti ed illustri nostri conterranei, che a codest'opera patriottica si adoperarono con straordinario amore e nobilissimo disinteresse. Tuttalvolta mi riesce di grande compiacimento di poter qui affermare, come qualmente la nostra Associazione, che trasse umile i suoi natali e continua a vivere una vita molto modesta, abbia corrisposto agli scopi per cui venne istituita, fra cui non è escluso quello di diradare quanto mai possibile i pregiudizî che sul conto nostro si andavano nutrendo. Nè basta; chè ella seppe attrarre a sè, con le simpatie, la considerazione di cospicue e dotte personalità e di illustri Accademie, nostrane e straniere, per cui venne anche lodata quella qualunque attività che le limitate nostre forze hanno potuto e saputo dispiegare.

Tenendosi pertanto nell' agosto testè passato a Spalato il Congresso archeologico internazionale cristiano, che era stato per attendibili ragioni sospeso nell' anno 1893, fu invitata di parteciparvi anche la Direzione della nostra Società. Non potendo intervenire al Congresso stesso chi, per cognizioni adeguate, era in caso di recarvi il contribuito dei proprî studî e delle proprie esperienze, la Direzione fu costretta a limitarsi di inscrivere la propria firma, semplicemente.

Ma quella che ci ha molto onorato e confortato si fu la visita fattaci addì 26 settembre 1893 dall'illustre prof. R. Virchov, che è quanto dire una delle più spiccate personalità scientifiche della dotta Germania. Erano con lui, oltre che un' eletta schiera di gentilissime signore, i chiar. sig. dott. Hermes direttore dell' Acquario di Berlino e il dott. Marchesetti direttore del Museo di storia naturale di Trieste.

L' illustre ospite visitò minutamente i cimeli preistorici del nostro Museo, anzi dedicò ad essi la maggior parte del tempo che stette fra noi, tolta una breve visita fatta alla Basilica Eufrasiana, e l' ora necessaria a ristorarsi di quel tanto che noi gli potemmo offrire.

Ora, dalle sue labbra noi potemmo avere il più sicuro affidamento di avere iniziata opera scientificamente utile, e

meritevole di ogni maggior sviluppo ed appoggio. Nè parlo delle lodi prodigate a chi, più di ogni altro, seppe tradurre in atto l'opera stessa, per non offendere la di lui modestia.

Ed altrettanto memoranda sarà per noi la visita fattaci, proprio otto giorni or sono, dall'illustre prof. comm. Pigorini, gloria della scienza italiana e uno dei più celebrati cultori europei di paletnologia. Dobbiamo al chiar. nostro consocio e direttore prof. Puschi l'onore di questa molto ambita conoscenza, mentre fummo felici di ospitare nell'istesso incontro altri chiar. signori, quali il cav. Malmusi console generale del Regno d'Italia in Trieste, il prof. Vierthaler e l'avv. Cambon consiglieri comunali e membri del Curatorio dei civici Musei di detta città, nonchè il prof. Valle aggiunto di quel Museo di storia naturale.

Il prefato Commendatore, ch'ebbe agio di fermarsi con noi qualche ora di più dell'illustre suo collega germanico, esaminò con molto interesse i sapienti scavi praticati dal benemerito nostro consocio Mons. Deperis nella Basilica Eufrasiana, e i lavori di restauro dei musaici eseguiti dal chiaro artista cav. prof. Bornia, ed ebbe, sì per l'uno che per l'altro, espressioni di vivissimo plauso.

Passando al nostro Museo, esaminò con somma attenzione ogni oggetto, approvandone l'ordinamento complessivo e non stancandosi, più che a lodare, ad esprimere espressioni di ammirazione verso chi ebbe in animo di crearlo ed in parte di illustrarlo, in quanto non fosse per la sua istituzione chiamato a codesto ufficio. Per formarsene un esatto concetto, volle ancora il prof. Pigorini visitare il più vicino dei nostri castellieri, quello di S. Angelo, il che fece ai primi albori del mattino di venerdì.

Non vi dirò le ore deliziose trascorse con codesti illustri ospiti, ai quali cercammo di rendere meno pesante che per noi si poteva anche il tempo non dedicato all'esame delle cose antiche — al quale intento si sono anzi con molta cortesia a noi associati l'Illustrissimo Capitano provinciale, il primo cittadino di Parenzo, on. avv. Canciani, gli on. Membri della Giunta provinciale e i deputati provinciali qui residenti; ma mi sarà lecito di richiamarmi piuttosto a quello che ho detto prima:

non essere stati del tutto infruttuosi i nostri conati nell'attrarre sopra la nostra provincia quell' attenzione, quell' interesse e quelle simpatie che erano tanto vagheggiate, e che, giova sperare, non mancheranno di apportarci quegli sperabili risultati, che da noi tutti son tanto desiderati.

L' opera nostra non è, dunque, soltanto vaporosamente intellettuale, ma anche praticamente utile, per tutti quei vantaggi morali che ne derivano alla patria nostra dilettissima. Non è lecito perciò di soffermarci nel bel mezzo dell' intrapreso cammino, ma, come l' aratore della parabola evangelica, convien procedere sempre, senza voltarsi indietro. E se negli Istriani non verrà meno il sentimento della propria dignità e più ancora quello della propria individualità storica, non potranno permettere che languisca e si spenga un' istituzione che mira a consolidarla e a diffonderla, tanto più che alla generalità essa costa quasi nulla, mentre i pochi che si dedicano al patriottico scopo non chiedono altro guiderdone che quello, di essere in qualche modo appoggiati.

Passando al secondo punto dell' ordine del giorno, il Direttore-cassiere dott. Guido conte Becich fa l' esposizione dei Conti consuntivi degli anni 1892 e 1893 *(Allegati N. 1 e 2)*, e di quello di previsione per l' anno 1895 *(Allegato N. 3)*, colle seguenti proposte finali:

Piaccia al Congresso:

I. Approvare il resoconto dell' anno 1892 coll' introito di fior. 2202.57, coll' esito di fior. 853.70, e col civanzo di cassa di fior. 1348.87 da portarsi nel conto dell'anno susseguente;

II. Approvare il resoconto dell' anno 1893 coll' introito di fior. 2522.37, coll' esito di fior. 2035.87, e col civanzo di cassa in danaro di fior. 486.50 da portarsi in conto nuovo, più 5 lotti del credito fondiario 3 % di civanzi investiti;

III. Approvare il conto di previsione per l'anno 1895 coll'esito di fior. 1500, coll' introito di fior. 1426, e col disavanzo di fior. 74 da coprirsi col civanzo di cassa che risulterà alla fine dell' anno 1894.

Le proposte sono tutte approvate senza discussione.

Si procede poi all' elezione delle cariche sociali, e dallo spoglio delle schede risultano eletti i seguenti signori:

Avv. Dott. Andrea Amoroso — *Presidente*
Prof. Dott. Bernardo Benussi — *Vice-Presidente*
Dott. Marco Tamaro — *Segretario*
Dott. Conte Guido Becich — *Cassiere*
Dott. Giovanni Cleva — *Direttore*
Prof. Alberto Puschi »
Prof. Luigi Morteani »
Mons. parroco Paolo Deperis »
Giov. Batt. de Franceschi »

All' ultimo punto dell' ordine del giorno, *proposte eventuali,* il Direttore prof. Puschi si riserva di farne taluna in seno alla Direzione nella prossima seduta (che si tenne nel pomeriggio dello stesso giorno del Congresso).

Quindi chiede la parola l'on. dott. M. Campitelli, per proporre un voto di ringraziamento alla cessata Direzione.

La proposta è accolta, senza discussione, da tutta l'assemblea.

Dopo ciò il Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara chiuso il Congresso.

ALLEGATI.

RESO

della Società istriana di archeologia

N. progressivo	INTROITO		Preventivati fiorini	Risultato dell'anno 18.. fiorini	soldi
1	Civanzo di cassa dell'anno 1892 . .		—	1348	87
2	Contributi dai soci:				
	a) arretrati . .	fior. 80			
	b) correnti . . .	» 408			
	Contributi dai Comuni:				
	a) arretrati . .	» 22			
	b) correnti . . .	» 139	901	649	—
3	Dalla vendita di pubblicazioni sociali		30	9	50
4	Dotazioni e doni:				
	a) dalla Giunta provinciale		500	500	—
5	Interessi sul civanzo investito . . .		—	15	—
	Somma . .		1431	2522	37
	L'esito ascende a . .		—	2035	87
	Civanzo . .		—	486	50

Parenzo, 31

Il Presidente
Dott. AMOROSO

Allegato N. 2.

CONTO

e storia patria per l' anno 1893.

N. progressivo	ESITO	Preventivati	Risultato dell' anno 1893	
		fiorini	fiorini	soldi
1	Spese di stampa, disegni, copie ecc.	1000	1036	—
2	Acquisti di libri, monete ecc. . . .	200	62	27
3	Scavi ed escursioni	200	234	06
4	Spese postali e varie	100	132	93
5	Acquistati dal civanzo 5 lotti Boden-Credit 3 % II emissione e spese	—	570	61
	Somma . .	1500	2035	87

dicembre 1893.

Il Direttore-Cassiere
Dott. BECICH

ELENCO

dei doni pervenuti al Museo archeologico provinciale ed alla Biblioteca sociale durante l' anno 1894

OGGETTI ANTICHI.

Dal M. R. *Don Giovanni Cleva*, preposito Capitolare a Pola: una lucerna fittile, scoperta negli scavi eseguiti nella chiesa di S. Nicolò a Pola.

Dal sig. *Agostino Tomasi* da Montona: una tegola coll' inscrizione MV (in nesso) · ACIL · GLAB, trovata nella Fineda di Zumesco.

Dal sig. *Giacomo Punter* da Pinguente: un denaro consolare.

Dal sig. *Emilio Zetto* da Buje: nove monete romane di bronzo, due dette d'argento, quattro venete di rame, due dette d' argento.

Dal sig. *Francesco de Franceschi* da Umago: una moneta romana di bronzo, una detta medievale.

LIBRI.

Dal sig. *Comm. Luigi Pigorini* da Roma: «Nuove scoperte della Terramara Castellazzo di Fontanellato Parmense»; — «Scoperte fatte dal Cav. L. Scotti nella Terramara Piacentina Colombare di Bersano».

Dal sig. *Agostino Tomasi* da Montona: sei esemplari delle «Notizie storiche di Montona».

Dal sig. *principe Ferdinando Colonna di Stigliano*: «Notizie storiche di Castelnuovo in Napoli».

Dal sig. *Gaetano Capasso* da Parma: «Nuovi documenti Vergeriani».

Dal sig. *Giacomo Boni* da Roma: «Il Duomo di Parenzo ed i suoi mosaici».

Dal sig. *Dott. Alessandro Tosi*: «Relazione degli scavi eseguiti in un sepolcreto del tipo Villanova a Verruchio».

rimo cimitero cristiano
di
Parenzo
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10
20
30
40 Metri
B
III
IV
V
b
I
1 2
II
A
a
C
VI
Strada pubblica

18. **Bollettino della Società Adriatica di scienze naturali in Trieste**, redatto dal segre tario prof. A. Vierthaler.

19. **Atti della Società degli ingegneri ed architetti in Trieste.**

20. **Atti e Memorie**, editi per cura della Società Alpina delle Giulie in Trieste.

21. **Bullettino dell' Istituto storico italiano**, pubblicato dal R. Ministero dell' istruzione pubblica — Roma.

22. **Monatsblätter des Wissenschaftlichen Club in Vienna.**

23. **Viestnik Hrvatskoga Arkeologickoga Druztva**, pubblicato dalla Direzione del Museo nazionale di Zagabria.

24. **Atti della Accademia di Udine.**

25. **La Cultura**, rivista di scienze, lettere ed arti, diretta da R. Bonghi — Roma.

26. **Rivista critica della letteratura italiana**, diretta da T. Cassini, S. Morpurgo ed A. Zenatti — Roma-Firenze.

27. **Archivio veneto**, pubblicazione periodica della R. Deputazione veneta sopra gli studi di storia patria.

28. **Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-und Historischen Denkmale.** — Vienna.

29. **Proceedings of the Canadian Institute.** — Toronto (Canada).

30. **Antiqvarish Tidskrift för Sverige utgifven of Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien. — Stockholm.**

31. **Schriften der Physikalish-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.**

32. **Neue Heidelberger lahrbücher vom hist. philosoph. Verein in Heidelberg.**

33. **Carinthia.** — Zeitschrift für Vaterlandskunde ecc., edite dalla Società storica e dal Museo provinciale della Carintia.

34. **Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina** — edite dal Museo provinciale in Serajevo.

Prezzo del presente fascicolo Corone 5, pari a Lire it. 5
„ dell' intero volume „ 10 „ „ „ „ 10